CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE SULL'ATTIVITA'

Roma, 24 febbraio 2026
Aula delle Sezioni riunite

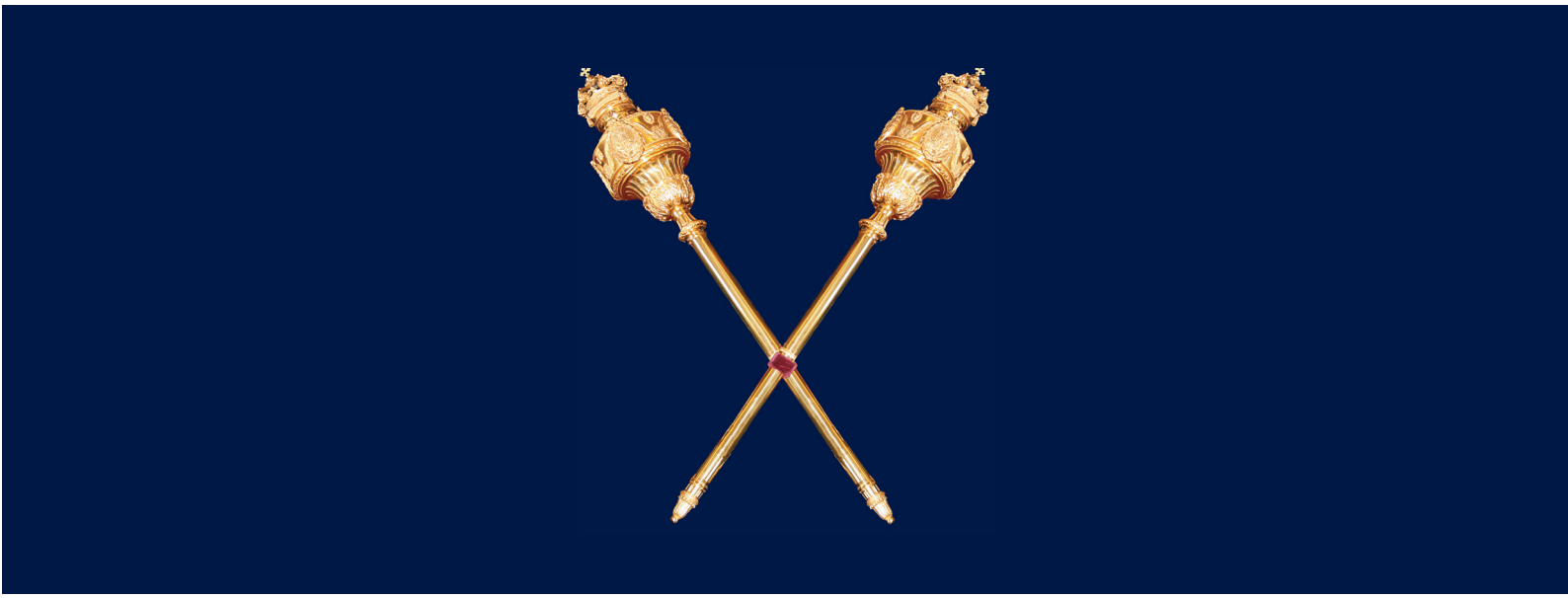

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE SULL'ATTIVITA'

Roma, 24 febbraio 2026
Aula delle Sezioni riunite

Hanno collaborato alla stesura della presente Relazione

Coordinatore: Giovanni Comite
Gerardo de Marco – Giuseppe Maria Mezzapesa – Giulia De Franciscis – Valeria Franchi – Innocenza Zaffina – Ilaria Annamaria Chesta – Angelo Maria Quaglini – Francesco Antonino Cancilla – Michela Muti – Stefania Anna Dorigo – Anna Peta

Editing
Maria Grazia Migliorini – Loredana Alampi – Sara Cartolano – Gisella Cimmino – Anna De Robertis – Elisabetta Marcatili – Anna Rosa Sanseverino

Elaborazione dati
Nicola Capece

Stampa
Corte dei conti

INDICE

PREFAZIONE.....11

LA CORTE DEI CONTI NELLA GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE DELLE LEGGI E DEL GIUDICE DELLA GIURISDIZIONE

1. Temi di rilievo per le funzioni della Corte dei conti nella giurisprudenza costituzionale.....13

Questioni in materia di bilanci pubblici e spesa sanitaria 13

Questioni in tema di personale pubblico 16

Reddito di cittadinanza 18

Ordinamento pensionistico 19

2. La giurisdizione della Corte dei conti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione 21

Natura e perimetro del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti 21

Giudizi ad istanza di parte – Agente della riscossione di società in house 22

Quote consortili – cartelle di pagamento 23

Imposta di soggiorno 24

Consorzi di bonifica e giudizio per resa del conto 25

PARTE PRIMA

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

CAPITOLO I

L'ATTIVITÀ DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

1. L'attività in generale.....29

2. L'attività delle SSRR in sede giurisdizionale.....29

Le questioni di massima 29

3. L'attività delle SSRR in speciale composizione 33

Piani di riequilibrio degli enti locali 34

Decisioni di parificazione dei rendiconti regionali 35

Società pubbliche 37

Rendicontazione delle attività dei Gruppi consiliari regionali 38

Inclusione di soggetti pubblici nell'elenco annuale dell'ISTAT 38

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLE SEZIONI REGIONALI

1. Profili generali....41
2. I giudizi di responsabilità: questioni pregiudiziali e preliminari di rito....41
Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile 41
Rapporti fra giudizio penale, civile, amministrativo e giudizio di responsabilità amministrativa 45
Questioni relative all'invito a dedurre e alla nullità della citazione 46
Altre questioni preliminari di rito 48
Limiti ai poteri sindacatori del giudice e preclusioni processuali 50
Onere probatorio e utilizzabilità di elementi di prova raccolti in altri giudizi 51
3. I giudizi di responsabilità: questioni sostanziali 53
Questioni preliminari di merito: la prescrizione 53
Elemento soggettivo 54
Nesso di causalità 58
Qualificazione e quantificazione del danno 59
Danno all'immagine 60
Danno da violazione del rapporto di esclusiva e da violazione del sinallagma 63
Danno da illecito utilizzo di risorse provenienti da fondi pubblici nazionali ed europei 66
Danno alla concorrenza e danno derivante da illegittimo affidamento di incarichi 71
Danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica e di aziende speciali 72
Danno da mancata entrata 72
Danno da disservizio 73
Danno da illegittima erogazione di emolumenti o indennità 74
Danno indiretto: responsabilità sanitaria 74
Ulteriori ipotesi di danno indiretto 76
Altre fattispecie di danno 78
4. Il rito abbreviato: questioni pregiudiziali e preliminari di rito....80
5. I giudizi di responsabilità sanzionatoria: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali 82
6. Le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale....83
7. I giudizi sui conti: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali....84
Giurisdizione contabile nei giudizi sui conti 84
Altre questioni preliminari di rito 84
Questioni sostanziali: obblighi incombenti sugli agenti contabili e irregolarità dei conti 86
8. I giudizi pensionistici: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali....89
Questioni di legittimità costituzionale 89
Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile 90
Requisiti di ammissibilità del ricorso 91
Altre questioni preliminari di rito 92
Questioni sostanziali: pensioni di reversibilità 94

Prestazioni pensionistiche riconosciute in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio 95
Cumulabilità del trattamento pensionistico con altri redditi 97
Riliquidazione del trattamento pensionistico e base pensionabile 98
Pensioni militari 99
Recupero dell'indebito pensionistico 100
Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione 101
Giudizio di ottemperanza 102
9. I giudizi a istanza di parte: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e sostanziali.....102

CAPITOLO III

L'ATTIVITÀ DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DI APPELLO E DELLA SEZIONE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

1. Profili generali.....105
2. Questioni processuali nella fase di appello del giudizio di responsabilità amministrativa.....106
Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile 106
Natura del giudizio di appello e specificità dei motivi di gravame 111
Rapporti tra appello principale e gravami incidentali e relativi termini di proposizione 114
Inammissibilità, improcedibilità dell'appello e interesse all'impugnazione 114
Ipotesi di rinvio al primo giudice 116
Sospensione del giudizio 117
Vizi di nullità 118
Vizio di ultrapetizione 119
Questioni preliminari di merito: prescrizione 120
Rinuncia all'impugnazione ed estinzione del processo 126
Giudizi di revocazione e di interpretazione 126
3. Altre questioni processuali.....129
Competenza 129
Litisconsorzio necessario 130
Limiti all'ammissibilità dell'intervento del terzo in giudizio 130
Rapporti fra processo penale e civile e giudizio di responsabilità amministrativa 130
Regime probatorio 133
Effetti del giudicato 133
Cessazione della materia del contendere 134
Rito abbreviato 134
4. Questioni sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.....135
Elementi costitutivi e caratteri della responsabilità amministrativa 135
Danno erariale 135
Nesso causale 136
Elemento soggettivo dell'illecito erariale: colpa grave 137
Elemento soggettivo: dolo 139
Responsabilità sussidiaria: concorso di condotte dolose e gravemente colpose 140

Compensatio lucri cum damno 140
Esercizio del potere riduttivo 141
Tipologie di danno 142
Danno da violazione del rapporto di esclusiva e da violazione del sinallagma 142
Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei 145
Danno al programma di spesa pubblica 149
Danno da illegittima erogazione di emolumenti e indennità 149
Danno indiretto 150
Responsabilità per malpractice sanitaria 152
Danno da disservizio 154
Danno conseguente a illecito conferimento di incarichi 156
Danno da illecita gestione di immobili pubblici 157
Danno all'immagine 158
Danno derivante da non corretto utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari dei Consigli regionali 162
Danno alla concorrenza 163
Danno da mancata entrata 164
Danno da tangente 166
Danno da iperprescrizione di farmaci 167
5. Questioni processuali e sostanziali nel giudizio pensionistico di appello 167
Questioni processuali 167
Questioni sostanziali 170
6. Giudizi sanzionatori e giudizi di conto 175
7. Questioni concernenti i giudizi ad istanza di parte 177

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI CONTROLLO

CAPITOLO I

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

1. Profili generali 183
2. La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 183
3. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR 188
4. Le audizioni e memorie parlamentari 190
5. Relazioni quadrimestrali sulle leggi comportanti oneri 192
6. La certificazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 193
7. La funzione referente in specifici settori 194
Il referto sul sistema universitario 194
La relazione sul costo del lavoro pubblico 195
I Quaderni del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 195
8. La funzione consultiva in materia di società partecipate 199
9. Le pronunce delle SSRR in sede consultiva e in sede deliberante 199

CAPITOLO II

CORTE DEI CONTI E CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Profili generali....203
2. L'attività della Corte dei conti in ambito internazionale....203
3. Le attività di analisi dei rapporti finanziari con l'UE....205
4. La relazione annuale sui rapporti finanziari con l'UE....206

Il quadro europeo e la posizione dell'Italia tra nuova governance economica, priorità strategiche e obiettivi di sostenibilità e convergenza 206

Posizione finanziaria dell'Italia nei rapporti con l'Unione europea 208

La politica di coesione socioeconomica 208

La cooperazione territoriale europea 209

La politica agricola comune 210

La politica marittima e per la pesca 211

La tutela degli interessi finanziari dell'Ue 211

Le attività delle Sezioni regionali di controllo sulla gestione dei fondi europei 212

5. Le relazioni sulla gestione....212

Follow-up dell'audit sulla gestione degli interventi nei casi di inquinamento improvviso nel Mar Adriatico 213

Procedure d'infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia 213

Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 dell'ONU e alla mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell'approvvigionamento idrico 214

L'Audit congiunto sulla performance dei programmi UE Interreg Italia-Malta: i risultati conseguiti nel ciclo di programmazione 2014–2020 e le prospettive del nuovo programma 2021-2027 215

6. Le attività di *external auditor* presso organismi internazionali....215
7. La cooperazione con altre Istituzioni superiori di controllo....215
8. La partecipazione alle visite di *audit* della Corte dei conti europea....216

CAPITOLO III

CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1. Profili generali....217
2. Attività di controllo preventivo di legittimità....220

Atti di maggior rilievo 221

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 223

Personale 224

Atti normativi a rilevanza esterna e atti di programma comportanti spese 225

Incarichi di lavoro autonomo e consulenze 226

Delibere CIPESS 226

Variazioni di bilancio dello Stato 227

Contratti e accordi quadro 228

Ordinanze commissariali 230

3. Delibere della Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità....230

CAPITOLO IV

CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONCOMITANTE

1. Controllo sulla gestione: profili generali 239
2. Le deliberazioni approvate nel 2025 241
Indagini su PNRR e PNC 241
Indagini "orizzontali" 244
Servizi alla persona e beni culturali 246
Infrastrutture e assetto del territorio 249
Politiche fiscali, entrate e patrimonio delle amministrazioni 251
3. Il controllo concomitante 251
Profili generali e attività del 2025 251
Infrastrutture, mobilità e trasporti 253
Cultura 254
Salute 255
Ambiente, transizione ecologica ed energetica 256
Competitività e incentivi alle imprese 257
Formazione, occupazione e inclusione sociale 258
Grandi eventi 259
Ricerca, innovazione e trasformazione digitale 261

CAPITOLO V

CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

1. Profili generali 263
2. Recenti interventi legislativi e Stato di attuazione del PNRR 266
3. Principali determinazioni di controllo 267
Enti Previdenziali (Casse privatizzate) 267
Enti di ricerca e formazione 268
Enti produttori e regolatori di servizi economici 268
Enti di regolazione e incentivazione (fra cui Parchi nazionali, Autorità di sistema portuale e Autorità di bacino) 269
Parchi nazionali 269
Autorità di sistema portuale 269
Autorità di bacino 270
Enti assistenziali, culturali e ricreativi 271

CAPITOLO VI

CORTE DEI CONTI E SISTEMA DELLE AUTONOMIE

1. Profili generali 273
2. Attività di referto 274
Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome 274
Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali per il triennio 2022-2024 275
Relazione sui controlli interni degli enti locali (esercizi 2021-2023) 276

Referti al Parlamento sul PNRR negli enti territoriali 277
Referto al Parlamento sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa anno 2023 278
Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali (esercizi 2019-2024) 279
Referto al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali 279
3. Indirizzo e coordinamento dei controlli delle Sezioni regionali 280
Linee guida 280
Pronunce di indirizzo e di orientamento 282
4. Audizioni parlamentari 284

CAPITOLO VII

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AMBITO TERRITORIALE

1. Profili generali 287
2. Controlli sulle regioni 287
Giudizi di parificazione dei rendiconti delle regioni/province autonome 287
Relazioni sulle coperture finanziarie delle leggi regionali 291
Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali 293
Controlli sugli enti del servizio sanitario regionale e sulla spesa sanitaria regionale 295
3. Controllo sugli enti locali 299
Controllo sulla gestione finanziaria 299
Verifiche sul sistema dei controlli interni degli enti locali 301
Procedure di riequilibrio finanziario pluriennale 302
4. Controllo sugli organismi partecipati 304
Controlli sugli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni 304
Controlli sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 306
5. Controllo sulla gestione 308
6. I controlli sull'attuazione del PNRR 314
7. Controllo preventivo e successivo di legittimità 316
8. Attività consultiva 321
9. Altre tipologie di verifiche intestate alle Sezioni regionali di controllo 326
Certificazione dei contratti collettivi del personale delle regioni a statuto speciale 326
Certificazione dei contratti aziendali delle fondazioni liriche 326

CAPITOLO VIII

ALTRE FORME DI CONTROLLO SU GESTIONI PUBBLICHE

1. Il controllo sui contratti secretati 327
Il controllo preventivo di legittimità 328
Il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione 332
La Relazione al Copasir 333
2. Collegio di controllo sulle spese elettorali 333

PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

1. Autonomia funzionale e organizzazione amministrativa 339
Piano Integrato Triennale: programmazione dell'attività e valutazione della performance 340
2. Strategia dell'azione amministrativa 341
Fabbisogni assunzionali 341
Tutela del benessere organizzativo del personale 342
Attuazione del lavoro agile 343
3. Adeguamento dell'assetto organizzativo 343
Rafforzamento del personale di magistratura 344
Potenziamento della struttura amministrativa e valorizzazione delle risorse umane 344
Personale dirigenziale 344
Personale amministrativo 345
Procedure selettive interne 345
Formazione e aggiornamento del personale amministrativo 345
4. Strumenti, patrimonio e territorio 346
Programmazione degli interventi di edilizia giudiziaria 346
Interventi in materia di efficientamento energetico 347
5. Il bilancio e la gestione contabile 348
6. Controllo e vigilanza 349
Azioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 349
Controllo della spesa regionalizzata 349
Interventi in materia di sicurezza sul lavoro 350

CAPITOLO II

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AL PRESIDENTE E DEL POLO CULTURALE

1. Attività del Consiglio di presidenza 351
2. Attività degli Uffici di supporto al Presidente 352
Ufficio di gabinetto 352
Ufficio legale e documentazione 353
Ufficio stampa 354
3. Polo culturale della Corte dei conti 354
Attività della Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini" 354
Biblioteca "Antonino De Stefano" 356
Servizio Massimario e Rivista 357

CAPITOLO III

LA CORTE DEI CONTI E L'INFORMATICA

1. Premessa....359
2. Il *green* IT....360
3. *IT auditing*....361
4. Progetti di analisi dei dati....361
5. La sperimentazione RoMoLo – Modì sui dissesti degli enti locali....362
6. Sistemi a supporto delle funzioni giurisdizionali e di controllo....363
7. Principali sistemi a supporto delle funzioni di amministrazione attiva....365
8. Infrastrutture e servizi trasversali....366

APPENDICE STATISTICA....371

1. AREA GIURISDIZIONE....373
   - ***a. Sezioni riunite in sede giurisdizionale*** *373*
   - ***b. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione*** *373*
   - ***c. Sezioni centrali d'appello e sezione d'appello per la regione siciliana*** *375*
   - ***d. Sezioni giurisdizionali regionali*** *376*
2. AREA CONTROLLO....378
   - ***a. Delibere delle Sezioni riunite, delle Sezioni centrali di controllo e del Collegio per il controllo concomitante*** *378*
   - ***b. Sezioni riunite in sede di controllo*** *379*
   - ***c. Sezione centrale di controllo per gli affari europei e internazionali*** *380*
   - ***d. Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato*** *381*
   - ***e. Sezione centrale di controllo contratti secretati*** *387*
   - ***f. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato*** *387*
   - ***g. Sezione del controllo sugli enti*** *389*
   - ***h. Sezione delle autonomie*** *393*
   - ***i. Sezioni riunite in sede consultiva*** *394*
   - ***j. Sezioni riunite in sede deliberante*** *394*
   - ***k. Collegio per il controllo concomitante*** *394*
   - ***l. Sezioni regionali di controllo - Attività collegiale*** *396*
   - ***m. Sezioni regionali di controllo - Giudizi di Parifica*** *396*
   - ***n. Sezioni regionali di controllo - Controllo di legittimità*** *397*
   - ***o. Sezioni regionali di controllo - Attività consultiva*** *397*
3. DOTAZIONI ORGANICHE....399
   - ***a. Personale di magistratura*** *399*
   - ***b. Personale amministrativo*** *399*

PREFAZIONE

L'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti è un momento di riflessione sulle sue stesse funzioni: giurisdizione e controllo costituiscono le fondamenta del nostro Istituto, che trova il proprio equilibrio nella perfetta sinergia tra le due anime che lo compongono come scolpite nella Carta voluta dai Padri costituenti.

La cerimonia è intesa a descrivere l'unione di universi paralleli ma interconnessi che insieme garantiscono una corretta ed efficiente gestione delle risorse, a tutela della collettività e a garanzia dell'equilibrio sempre dinamico del bilancio pubblico.

La Corte dei conti, grazie alla propria articolazione capillare sul territorio, interviene quotidianamente affiancando le amministrazioni pubbliche nei necessari meccanismi di autocorrezione dei processi decisionali, nonché accendendo un faro sui comportamenti amministrativi irregolari o illeciti tenuti da dipendenti pubblici e anche da privati.

Allo stesso tempo, il dialogo proficuo con le amministrazioni è uno degli strumenti fondamentali dell'Istituto per prevenire condotte illecite con rettifiche in itinere, restringendo così l'area di intervento della funzione giurisdizionale.

L'appuntamento odierno consente di riferire sulle nuove modalità, metodologie e strutture attraverso le quali la Corte sta innovando sé stessa al fine di svolgere al meglio compiti tanto complessi.

La presente relazione illustra le attività svolte dalla Corte dei conti nel 2025, che vengono qui esposte con riferimento alle Sezioni centrali e regionali nelle quali è articolato l'Istituto, e contiene alcune riflessioni per l'impostazione di nuove prospettive per il futuro.

LA CORTE DEI CONTI NELLA GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE DELLE LEGGI E DEL GIUDICE DELLA GIURISDIZIONE

1. Temi di rilievo per le funzioni della Corte dei conti nella giurisprudenza costituzionale

Nel corso del 2025 sono venute all'attenzione della Corte costituzionale numerose questioni afferenti alla contabilità pubblica, delle quali si offre una sintesi selettiva, avendo riguardo a quelle che appaiono di più rilevante interesse.

Questioni in materia di bilanci pubblici e spesa sanitaria

In questo ambito deve segnalarsi il giudizio promosso in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con cui sono stati posti dubbi di costituzionalità in ordine agli artt. 259, c. 1, 261, c. 4, 262, c. 1, n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Tuel), che disciplinano gli adempimenti gravanti sull'ente locale in condizione di dissesto, con particolare riferimento agli effetti della mancata approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio comunale nel termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

La questione sollevata involge il diverso regime giuridico previsto in detta ipotesi, rispetto a quello di mancata approvazione del bilancio ordinario, quanto all'effetto dello scioglimento del consiglio comunale, poiché nel caso in esame il termine trimestrale è qualificato come perentorio e non è previsto l'intervento sollecitatorio del prefetto una volta che lo stesso sia decorso. Laddove, invece – ai sensi art. 141, cc. 2 e 2-*bis*, Tuel - in relazione al bilancio ordinario, al mancato rispetto dei termini di legge consegue l'apertura del procedimento sollecitatorio e, solo in ipotesi di perdurante inadempimento, l'avvio della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare.

Il giudice rimettente ha prospettato l'incostituzionalità delle citate disposizioni sotto il profilo dell'irragionevolezza perché, escludendo il potere sollecitatorio del prefetto, determinerebbero l'assimilazione della mancata approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio comunale nel termine perentorio di tre mesi a un'ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, idonei a determinare lo scioglimento automatico del consiglio comunale, senza che

necessariamente sussistano la gravità e la persistenza del comportamento negativo od omissivo da parte dell'ente locale.

Il giudice delle leggi, con la pronuncia n. 91/2025, ha giudicato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di costituzionalità sollevate, all'esito di una puntuale ricostruzione della disciplina del dissesto, sulla cui base ha affermato che la scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in riequilibrio alle fattispecie previste dall'art. 141, c. 1, lett. a), Tuel non è irragionevole. Ha riconosciuto, in particolare, che detta misura è volta a tutelare gli equilibri finanziari dell'ente locale, l'interesse collettivo al risanamento e la fiducia dei cittadini nell'ente medesimo e nei suoi rappresentanti "perché è attraverso la redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, ai sensi degli artt. 259 e 260 Tuel, si mira a realizzare l'equilibrio, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato alla crisi e al dissesto".

La Corte ha altresì sottolineato come un'amministrazione incapace di predisporre un bilancio in equilibrio non possa assicurare il rispetto del principio di buon andamento, che costituisce canone fondamentale per l'attività amministrativa. Dunque lo scioglimento costituisce una *extrema ratio*, tuttavia coerente con la Costituzione, perché consente di ripristinare condizioni minime di funzionalità e affidabilità dell'ente e, in detti termini, non determina alcuna lesione dell'autonomia dello stesso, atteso che tale principio non può essere invocato per giustificare l'inadempienza a obblighi indefettibili di amministrazione e gestione: "(…) in questo senso lo scioglimento del consiglio comunale costituisce una «regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale» (*sent. n. 218 del 2017*)".

Sul punto il giudice delle leggi ha ulteriormente ribadito la natura di "bene pubblico" del bilancio, in quanto strumento che esprime e rende certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, giungendo ad affermare che: "(..) L'incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe – in virtù di quella che è stata definita una «presunzione assoluta» – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti".

In detto contesto argomentativo, la sentenza ha escluso, infine, qualsiasi violazione del principio di uguaglianza, in relazione alla carenza - nell'ipotesi scrutinata - dell'intervento sollecitatorio del prefetto, osservando che: "La situazione in cui si trova l'amministrazione di un ente locale *in bonis* è con tutta evidenza diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto, per le ragioni esposte in precedenza. (…) il trattamento differenziato di situazioni ontologicamente diverse rappresenta il naturale portato di tale principio".

Di interesse si presenta, poi, la sentenza n. 122/2025, afferente alla materia dei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. La questione posta all'esame del giudice delle leggi ha investito l'art. 26 della legge della regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse", in relazione alla previsione con cui sono stati introdotti LEA ulteriori rispetto

a quelli vigenti *ratione temporis* per il SSN: si è dedotta, in particolare, sia la violazione del procedimento di formazione dei LEA stabilito dalla legislazione statale, sia, nello specifico, del divieto – gravante sulla Regione Puglia, in quanto sottoposta alla disciplina del programma per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario – di effettuare spese sanitarie non obbligatorie.

I dubbi di costituzionalità sono stati argomentati con riferimento agli artt. 117, c. 3 in materia di coordinamento della finanza pubblica, e 81, c. 3, Cost. in relazione al principio di congruità della spesa, ivi sancito.

Il giudice delle leggi, con la pronuncia citata, ha giudicato fondata e assorbente la censura relativa alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, rilevando che l'impugnato art. 26, nell'anticipare l'operatività del regime tariffario delle prestazioni dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esso non era ancora efficace, ha violato il procedimento di formazione del decreto statale per la definizione delle tariffe *de quibus*, delineato dall'art. 64, cc. 2 e 3, d.p.c.m. 12 gennaio 2017. Nel ricostruire il quadro normativo formatosi nel tempo in questa materia e ricordare i ritardi determinatisi nel corso del riferito procedimento, infatti, la Consulta ha ribadito che: "La remunerazione in base al sistema "a tariffa" persegue, infatti, lo «scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili» e la definizione delle tariffe è stabilita – come si è visto – «all'esito di un complesso procedimento» *(sent. n. 94/2009)*, teso a realizzare «un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore» *(sent. n. 76/2023)*. Per questa ragione, l'art. 8-*sexies*, d.lgs. n. 502/1992 – come ha chiarito la sent. n. 176/2023 – rientra tra i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica (oltre che fra quelli in materia di tutela della salute)".

A margine delle riferite statuizioni, nondimeno, ha ritenuto di sottolineare come, in ossequio al principio di leale collaborazione, lo Stato debba procedere puntualmente al periodico aggiornamento dei LEA, posto che "la obsolescenza delle prestazioni previste incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; oltre che garantito in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni".

Con le sentenze n. 150/2025 e n. 174/2025, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di norme di leggi regionali (rispettivamente dell'Umbria e della Campania), che contemplavano in tutto o in parte la copertura dei costi di funzionamento delle Agenzie regionali per l'ambiente, attraverso risorse destinate alla spesa sanitaria[1].

[1] In relazione alla sentenza n. 150/2025, le norme censurate della Regione Umbria sono: art. 16, c. 1, l. reg. n. 9/1998, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, c. 1, lett. k), l. reg. n. 12/2024 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali); l'art. 1, l. reg. n. 18/2022 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, c. 1, l. reg. Umbria n. 9/1998 anche nell'esercizio finanziario 2023. Con riferimento alla sentenza n. 174/2025, le norme censurate della Regione Campania sono: art. 22, cc. 1, lett. a),

I giudizi sono stati promossi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in via incidentale, in sede di parificazione dei pertinenti rendiconti regionali relativi all'esercizio 2023, allegando la violazione di plurimi parametri costituzionali: artt. 32, 81, 97, c. 1, e 117, c. 2, lett. e) e m), Cost., quest'ultimo in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20, d.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, l. n. 42/2009), nonché art. 119, c. 1 Cost. Le sezioni di controllo rimettenti hanno sostenuto la rilevanza e la fondatezza delle questioni sollevate, in ragione – da un lato – della non interferenza delle norme approvate successivamente al periodo di vigenza e applicazione delle precedenti, ritenute incostituzionali; dall'altro, della obiettiva incidenza sulla formazione dei saldi di bilancio dell'impropria destinazione delle risorse del perimetro sanitario alla copertura di spese allo stesso estranee. Hanno altresì richiamato le affermazioni di principio rese dal giudice delle leggi nella sent. n. 1/2024, concernente questioni omologhe, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ivi censurate recate da leggi regionali siciliane.

Con le pronunce citate, la Corte costituzionale ha confermato l'indirizzo espresso nel precedente invocato ribadendo la centralità della norma interposta di cui all'art. 20, d.lgs. n. 118/2011 e la sua precipua funzione di garanzia: "Essa richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo, nello stesso comma 1 si prevede l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]». Per il perimetro sanitario così portato a evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come precisa il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" *(sent. n. 150/2025, Cost.).*

Questioni in tema di personale pubblico

Nell'anno appena trascorso la Corte costituzionale è tornata a vagliare norme regionali incidenti sull'inquadramento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare – con la sentenza n. 189/2025 – ha esaminato l'art. 46, cc. 2 e 4-*bis*, della l. reg. Campania n. 15/2002 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002) - nel testo modificato, dapprima, dall'art. 1, c. 2, l. reg. Campania n. 3/2004 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, art. 46), e, infine, dall'art. 1, c. 77, l. reg. Campania n. 2/2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) – che consente di distaccare o comandare

e 2, l. reg. Campania n. 10/1998 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, c. 1, lett. b), l. reg. Campania n. 25/2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025).

presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49% (c. 2) ed equipara il comando al distacco (c. 4-*bis*).

Il giudizio è stato promosso in via incidentale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023: i dubbi di legittimità costituzionale delle previsioni citate sono stati formulati con riferimento agli artt. 81, 97, c. 1, 117 c. 2 lett. l) e 119, c. 1 Cost. In particolare, i magistrati contabili hanno osservato come l'estensione delle possibilità di comando e distacco al personale delle società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%e l'assimilazione del comando e del distacco risultino lesive – da un lato - della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» in quanto contrasterebbero con le scelte discrezionali operate dal legislatore statale, che, in tali fattispecie, non consentirebbe comandi e distacchi; dall'altro, dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.

La Corte costituzionale, con la sentenza citata riconosce la fondatezza delle questioni sollevate, richiamando le affermazioni rese in ordine a una previsione omologa della legge della Regione Molise, che consentiva l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali *(sent. n. 227 del 2020)*: aveva infatti chiarito, in quella sede, che le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili alla materia dell' «ordinamento civile» e che, in proposito, la disciplina statale vigente *ratione temporis*, parimenti rilevante nel caso della normativa campana, non prevedeva la possibilità del comando presso le amministrazioni per il personale dipendente delle società a partecipazione pubblica.

Nella pronuncia in commento ha ribadito, quindi, che spetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti di tali istituti, inscindibilmente connessi all'assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall'art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Nei descritti termini la Corte ha accolto la prospettazione del giudice rimettente circa la non applicabilità ai comandi e distacchi, riferiti all'annualità soggetta a parificazione, della nuova disciplina introdotta – dapprima - dall'art. 19, c. 9-*bis*, d.lgs. n. 175/2016 (Tusp) e, poi, con l'art. 8, c. 3, d.l. n. 25/2025, che ha accordato alle regioni la facoltà di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica.

Ha pertanto statuito l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 46, c. 2, primo periodo, sia del c. 4-*bis* dello stesso articolo, l. reg. Campania n. 15/2002, in quanto la prima norma ha ampliato il perimetro del comando e del distacco e definito aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro e la seconda ha equiparato il comando e il distacco nell'assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale: con ciò avendo valicato entrambe il limite della potestà legislativa regionale, secondo il quadro normativo vigente nel periodo di applicazione di tali istituti, sottoposto a esame.

Reddito di cittadinanza

Con la sentenza n. 31/2025 la Corte cost. ha esaminato un ulteriore profilo qualificante della disciplina del reddito di cittadinanza. In particolare, lo scrutinio è stato sollecitato dalla Corte d'appello di Milano, Sez. lav., con riferimento all'art. 2, c. 1, lett a), n. 2), d.l. n. 4/2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, c. 1, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, 24, par. 1, della dir. 2004/38/CE e 7, par. 2, del reg. n. 2011/492/UE.

La disposizione censurata prevedeva - tra i requisiti per il riconoscimento di tale beneficio - che il richiedente dovesse essere "residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo": secondo il giudice *a quo* – impregiudicata la previsione che la residenza permanga durante l'erogazione del beneficio – il suddetto requisito di residenza decennale pregressa violerebbe l'art. 3 Cost., non essendo ragionevolmente correlabile alla *ratio* della prestazione in esame e determinando, inoltre, una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il giudice delle leggi – sent. n. 31/2025 – ha accolto in parte l'impugnazione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4/2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.

La pronuncia si presenta di obiettivo rilievo per l'ampia analisi condotta dalla Consulta sulle caratteristiche strutturali del reddito di cittadinanza e lo scrutinio specifico dei profili di rilevanza in sede eurounitaria della disciplina nazionale.

Il percorso argomentativo muove, infatti, dalla riaffermazione della peculiare conformazione di questa misura, in cui la "componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario". Nel richiamare le proprie precedenti pronunce in materia si è ribadito che "(…) «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020)".

In detto contesto ermeneutico la Corte esamina l'impatto della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., osservando – per un verso – che il giudice eurounitario ha interpretato il diritto dell'Unione, ma non ha operato un sindacato sull'esattezza, o no, dell'interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale e ha precisato, al contrario, che "indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla

Corte verificarne l'esattezza". Con ciò rimettendo la verifica dell'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio (il Tribunale di Napoli) in ordine alla natura del Rdc al sistema giurisdizionale e costituzionale, che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno.

Sulla base delle descritte premesse ordinamentali, il giudice delle leggi – ribadite la legittimità e la coerenza di un requisito quale la pregressa residenza, nell'ambito delle condizionalità proprie del reddito di cittadinanza - ha riconosciuto, tuttavia, che "il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito *sent. n. 25/2025*), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi."

Nella sentenza, inoltre, si sottolinea che proprio la previsione di tale lungo termine ha comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese e che la procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, per il quale il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.

In tal senso la Consulta ha riconosciuto la ragionevolezza di questo minore dato temporale, in linea di continuità, in sostanza, con quanto la stessa Corte aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 3 Cost., nella sent. n. 19/2022, perché idoneo a dimostrare la relativa stabilità della presenza sul territorio: ha altresì rimarcato che "esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il "radicamento del richiedente nel paese in questione»".

Nei descritti termini, si realizza la definitiva armonizzazione della disciplina nei confronti di tutti i potenziali richiedenti, nella misura in cui "in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia *erga omnes* dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea."

Ordinamento pensionistico

In questa materia vengono in rilievo le sent. n. 19/2025 e n. 167/2025, con le quali la Corte cost. ha esaminato – su remissione di alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – la disciplina recata dall'art. 1, c. 309, l. n. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio

2023-2025), con cui è stato previsto per il solo anno 2023 un meccanismo di "raffreddamento" della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps; per quelle superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura progressivamente decrescente, in relazione inversa rispetto all'importo del trattamento.

I giudici contabili *a quibus* hanno eccepito, da un lato, l'illegittimità costituzionale della norma con riguardo ai principi di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici declinati dagli artt. 3, 36, c. 1, e 38, c. 2, Cost., nonché – dall'altro - la violazione dell'art. 53 Cost., sotto il profilo della ritenuta introduzione con essa di un «prelievo coatto», effettuato per recuperare risorse destinate «a motivi di finanza generale», senza modificare i rapporti sinallagmatici posti a base delle pensioni dei ricorrenti, ma incidendo solo su una particolare «voce retributiva».

Il giudice delle leggi ha respinto tutte le questioni, riprendendo le direttrici ermeneutiche seguite stabilmente nella propria giurisprudenza in materia e valorizzando, altresì, le peculiarità della disposizione censurata.

Ha rilevato nelle due pronunce come lo scopo della disposizione censurata, sulla base dei documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è stato essenzialmente quello di raggiungere "economie in termini di minore spesa pensionistica" previste fino all'anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 md e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche.

Ha altresì escluso il carattere tributario della norma, ribadendo in proposito che i meccanismi legislativi di rallentamento - rispetto al regime ordinario - della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, non danno luogo "ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l'erario», non fosse altro perché «il blocco del meccanismo di rivalutazione […] non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico". Sicché, sotto questo profilo, non si delinea alcuna violazione del principio di uguaglianza tributaria, atteso che la situazione dei pensionati e dei lavoratori attivi non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti.

E ancora, con particolare riguardo al c.d. effetto di "trascinamento", normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione, ha rammentato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che "il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, c. 2 Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione". In detto contesto la Corte ha inoltre sottolineato come le misure limitative della dinamica perequativa non debbano considerarsi di natura "eccezionale", non configurandosi, pertanto, l'invocata "non reiterabilità" delle stesse.

Merita segnalare, nondimeno, che la Consulta - pur dichiarando la norma costituzionalmente legittima – ha rinnovato il richiamo al legislatore, affinché valuti con

estrema prudenza futuri interventi sulla perequazione, per evitare di indurre cambiamenti che possano incidere sui comportamenti economici delle famiglie, calibrando diversamente le misure per i pensionati soggetti al sistema contributivo, maggiormente esposto agli effetti di riduzioni dei meccanismi perequativi.

2. La giurisdizione della Corte dei conti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione

Nel corso del 2025 ha assunto contorni più significativi l'applicazione delle norme introdotte con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) incidenti sulle impugnazioni delle sentenze della Corte dei conti: l'art. 196-*quater*, disp. att. c.p.c. che impone il deposito telematico degli atti e provvedimenti, in correlazione con la nuova formulazione dell'art. 370, c. 1, c.p.c. per il controricorso, dell'art. 371 c.p.c. per il ricorso incidentale, nonché il nuovo testo dell'art. 372, c. 2, c.p.c., che ha stabilito un diverso termine per il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità; la riformulazione dell'art. 380-*bis* c.p.c, che ha introdotto una procedura per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati.

Per quel che concerne le decisioni intervenute nell'anno, che hanno riguardato i diversi profili di sindacabilità delle sentenze del giudice contabile, si ritiene di richiamarne soltanto alcune, che risultano di particolare interesse.

Natura e perimetro del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti

Anche nel corso del 2025 in plurime occasioni la Suprema Corte è tornata ad affermare le principali direttrici ermeneutiche, secondo cui conduce lo scrutinio delle "questioni di giurisdizione" afferenti alle pronunce del giudice contabile, in particolare con riguardo al vizio dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Si reputano significative, sul punto, le ord. delle S.U. n. 2091/2025, n. 5900/2025 e n. 5993/2025, nelle quali sono ripercorsi diffusamente i canoni fondamentali di tale giudizio.

L'invasione della sfera riservata al legislatore, denunciabile per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi degli artt. 111, c. 8 Cost. e 362, c. 1 c.p.c., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato o la Corte dei conti accedano a un'interpretazione che supera il limite di tolleranza proprio della norma applicata, dovendosi tenere in conto, a tal fine, "della capacità della norma giuridica di adeguare il proprio contenuto precettivo alle connotazioni, valenze e dimensioni che l'interesse con essa protetto assume nella coscienza sociale nel corso del tempo. Il confine è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge, realizzato attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge (art. 101, c. 2, Cost.), che si ha là dove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti siano pervenuti all'approdo ermeneutico attingendolo fuori dal cerchio delle possibilità concesse dalla disposizione e dal suo sistema di riferimento". In detto contesto appare di particolare importanza l'affermazione secondo cui: "Non è tanto il dato della direzione del potere giurisdizionale al conseguimento di un fine non giurisdizionale a costituire il fondamento dell'eccesso di potere, perché ciò che rileva è il contenuto del giudizio stesso eccedente i poteri della giurisdizione e implicante esercizio del potere legislativo". Sicché si ribadisce che non sorgono questioni afferenti ai limiti esterni di

tali giurisdizioni, quando le censure investano i canoni di giudizio seguiti da tali giudici, che costituiscono vizi interni al loro perimetro cognitivo (*ord. n. 2091/2025*).

Parimenti non si configura il vizio di eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice contabile d'appello, che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per tardività respingendo le eccezioni di nullità della notificazione dedotte dal ricorrente, poiché – anche in questa ipotesi – si è esclusa qualsivoglia invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore ovvero forma di diniego di giurisdizione, rilevando come non integrino tale vizio l'errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, perché eventuali *errores in procedendo* o *in iudicando* non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo il legittimo esercizio dello stesso. Si è evidenziato, inoltre, che "l'interpretazione della legge ha insito un margine di "creazione" della regola del caso concreto. (…) traendone la conseguenza che «il confine è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge, realizzato attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge (art. 101, Cost.), che si ha là dove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti siano pervenuti all'approdo ermeneutico attingendolo fuori dal cerchio delle possibilità concesse dalla disposizione e dal suo sistema di riferimento" (*ord. n. 5900/2025*).

L'ambito della cognizione della Corte di cassazione è stato ulteriormente ribadito affermando che "non è ravvisabile una questione involgente la giurisdizione là dove si sia in presenza di una attività interpretativa – senza che assuma rilievo, a tali fini, l'esito dell'interpretazione –, nessun eccesso essendo configurabile le volte in cui emerga, con evidenza, che un'interpreta- zione sia stata svolta: questa – perché effettiva e non già perché con- divisibile – al tempo stesso in cui fa emergere l'inconsistenza dell'ipotesi di eccesso di potere, preclude alle Sezioni Unite il sindacato sui suoi risultati (..)" (*ord. 5993/2025*).

Giudizi ad istanza di parte – Agente della riscossione di società in house

Devono segnalarsi due decisioni della Suprema Corte, con le quali è stato risolto un contenzioso complesso, con l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti con riguardo a una ipotesi di mancato introito di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rapporto tra ANM s.p.a. – Azienda Napoletana Mobilità, società di trasporto pubblico locale, e l'Agenzia delle entrate – riscossione (*sent. nn. 6441/2025 e 6443/2025*).

Le S.U. sono giunte all'accoglimento del regolamento preventivo di giurisdizione promosso da Agenzia delle entrate confermando il proprio precedente n. 5569/2023, con il quale - in relazione ad altro giudizio pendente fra le stesse parti in controversia analoga, sul presupposto della natura *in house* della società di trasporto - aveva affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Deve notarsi che – in questa sede – la Corte regolatrice ha ritenuto di svolgere un ulteriore approfondimento con riguardo "sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) – appellata (dinanzi al Tribunale)" sia "alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario".

In ordine al primo aspetto – diversamente da quanto ritenuto dal Trib. Napoli circa la natura non *in house* della Società di tpl - nelle pronunce in commento si segnala come decisivo per far ritenere invece sussistente detto connotato non tanto il momento in cui è stata proposta la domanda, quanto "quello in cui sono state poste in essere le condotte

contestate, causative del danno", rilevando peraltro che la condotta illecita dell'agente contabile (ADER) dovesse essere valutata non solo alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione ma, essendo contestata in termini di mancata riscossione delle sanzioni amministrative, al momento in cui il giudice in primo grado ne ha dichiarato la prescrizione.

Quanto al secondo aspetto, assumono precipuo rilievo le osservazioni della Suprema Corte in merito alla riconducibilità del contenzioso, ricondotto nell'alveo della giurisdizione contabile, alla tipologia dei giudizi ad istanza di parte previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c., in linea di continuità con quanto dalla stessa Corte osservato nel suo precedente del 2023, secondo cui l'azione in esame "non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il p.m. contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e ss. e art.142 c.g.c.), non risultando che la procura presso la Corte dei conti avesse instaurato nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione un giudizio per la resa del conto". Il Collegio ha sottolineato, infatti – attraverso ampi richiami giurisprudenziali - come tale categoria di giudizi sia "una categoria residuale ma aperta, nella quale sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i quali rientrano nel diverso paradigma del giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della Procura erariale".

Quote consortili – cartelle di pagamento

Sempre con riferimento al contenzioso che coinvolge i concessionari della riscossione, deve segnalarsi l'ord. n. 29682/2025, pronunciata su regolamento di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio, promosso innanzi all'A.g.o. nei confronti di un consorzio e dell'Agenzia delle entrate - Riscossione da una società cui era stata notificata una cartella di pagamento per quote consortili, per contestarne la debenza e per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'agente della riscossione per non aver sospeso l'efficacia della cartella, con condanna dello stesso al risarcimento dei conseguenti danni.

La Corte regolatrice – in questa fattispecie – ha dato continuità al proprio indirizzo interpretativo secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla pretesa concretamente azionata. In tal senso ha osservato che la controversia all'esame rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario perché il credito azionato con la cartella, da un lato, non ha natura tributaria per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo e, dall'altro, perché la controversia risarcitoria esorbita dalla giurisdizione contabile. In particolare, si è negata la sussistenza della giurisdizione tributaria "perché, come già affermato da questa Corte in fattispecie parzialmente sovrapponibile «in relazione alle controversie aventi a oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una Corte di Cassazione pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una

prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico" (*Cass. S.U. 18635/2024; anche Cass. S.U. n. 11293/2021; v. anche, in precedenza, con riguardo all'avviso di iscrizione ipotecaria Cass. S.U. n. 17111/2017; Cass. S.U. n. 16125/2024*).

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che il credito controverso non ha natura tributaria in quanto la cartella di pagamento non è espressione di potere impositivo ma concerne una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili. Né, d'altro canto, la Corte ha giudicato ricorrere i presupposti fondanti l'attrazione alla giurisdizione contabile di tale pretesa, in particolare osservando – da un lato - che l'asserito illecito contestato all'Agenzia delle entrate – riscossioni è in danno della stessa società privata destinataria dell'atto di riscossione esattoriale e nessun'altra domanda risulta svolta nei confronti di ADER; e, dall'altro, che "il soggetto che ha agito per far valere il preteso danno patrimoniale (la società S.I.A.M. s.r.l.) non è un ente pubblico, non è l'ente impositore e non è nemmeno una società *in house*; inoltre, non sussiste alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (ADER), né sotto forma di rapporto organico, né quale rapporto di servizio in senso lato, di guisa che non sussiste in merito a detta domanda la giurisdizione contabile per danno erariale".

Imposta di soggiorno

In materia di imposta di soggiorno, vengono in rilievo le ord. nn. 22963/2025 e 28462/2025, con le quali la Corte di cassazione ha confermato l'interpretazione consolidatasi in numerose pronunce, secondo cui il complesso normativo costituito dalla previsione di cui al c. 1-*ter* dell'art. 4, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020, vigente dal 19 maggio 2020, e dall'art. 5-*quinquies*, d.l. n. 146/2021, qualificato formalmente dal legislatore come disposizione di interpretazione autentica della citata disposizione - che ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno – deve essere interpretato e applicato, in relazione all'ambito temporale d'incidenza, secondo il principio della *perpetuatio iurisdictionis* previsto dall'art. 5 c.p.c. (e dall'art. 13 c.g.c.). Con ciò ribadendosi che, ai fini della giurisdizione, risultano irrilevanti i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda da parte del requirente contabile, sicché permangono nella sfera della giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità, per mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, riferiti a periodi precedenti al 19 maggio 2020 di entrata in vigore dell'art. 4, c. 1-*ter*, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020, innanzi alla stessa promossi anteriormente alla data del 21 dicembre 2021, di entrata in vigore dell'art. 5-*quinquies*, d.l. n. 146/2021, che ne ha innovativamente esteso l'efficacia "ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".

In questa materia – peraltro – è di recente intervenuto un ulteriore pronunciamento della Suprema Corte *(ord. n. 1527/2026)*, che non ha riguardato le descritte questioni applicative intertemporali, bensì ha affrontato l'applicazione a regime della disciplina dell'imposta di soggiorno, pervenendo all'affermazione che la novella legislativa ha qualificato l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno in termini esclusivamente tributari, contestualmente non ricorrendo più i presupposti per attribuire a costoro la qualifica di agenti contabili e, quindi, per ritenere sussistente

la giurisdizione della Corte dei conti. Di talché il contenzioso tra Ente impositore e responsabile d'imposta rientra nell'esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Nell'ordinanza sono analizzati i plurimi indicatori che la Corte di cassazione reputa suffraghino tale nuovo riparto di giurisdizione. *In primis*, si sottolinea che l'espressa qualificazione normativa del gestore quale responsabile d'imposta comporta l'inquadramento giuridico secondo il dato normativo dell'art. 64, c. 3, d.p.r. 600/1973, cui si correla tra l'altro l'estraneità del gestore al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l'ospite; si evidenzia, altresì, che siffatta diversa qualificazione giuridica determina l'effetto di sterilizzare "il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta a opera del cliente", mutando il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'ente impositore e collocando il rapporto su un piano diverso, in cui il maneggio del denaro pubblico incassato per conto dell'ente non costituisce più elemento qualificante dello stesso, venendo invece in rilievo il profilo della responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. In detto contesto, quindi, non si reputa configurabile alcun concorso tra le giurisdizioni contabile e tributaria, restando la fattispecie attratta specificamente nella seconda.

Consorzi di bonifica e giudizio per resa del conto

Merita menzione l'ord. n. 17489/2025, con la quale le S.U. della Corte di cassazione hanno scrutinato un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto, nell'ambito di un giudizio di conto, da un soggetto che, in qualità di agente contabile di un consorzio di bonifica, dopo aver presentato, in ottemperanza a previsioni del relativo regolamento di contabilità, il conto giudiziale, era stato citato a giudizio per irregolarità del conto stesso. La Suprema Corte, infatti, ha confermato l'orientamento per cui non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei consorzi di bonifica, in quanto hanno natura di enti pubblici economici che svolgono attività di tipo imprenditoriale, nonché nei confronti dei loro tesorieri. Decisivi vengono giudicati in tal senso i seguenti elementi: la mancanza di un'espressa previsione normativa; l'irrilevanza in punto di giurisdizione dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo; la non assimilabilità dei consorzi medesimi, anche nell'ambito della contabilità generale dello Stato (l. n. 468/1978), ai consorzi fra enti locali territoriali.

Appare importante rilevare che, nell'ordinanza, viene espressamente che la questione affrontata non afferisce ai presupposti della giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa *ex* artt. 51 e ss. c.g.c., che – viceversa – "può in linea generale attingere, avanti alla Corte dei conti, anche gli esponenti del Consorzio qualora sia a essi ascrivibile – senza che ciò comporti la necessità della previa proposizione nei loro confronti di un giudizio di conto – un danno erariale occorso nella gestione della cosa pubblica".

PARTE PRIMA

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

CAPITOLO I

L'ATTIVITÀ DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

1. L'attività in generale

Sul piano operativo, nel corso dell'annualità in esame sono proseguiti gli interventi di arricchimento e perfezionamento della piattaforma telematica DAeD (Deposito Atti e Documenti), funzionale alla gestione informatizzata dei fascicoli processuali nonché delle correlate attività di segreteria e cancelleria.

Sotto diverso profilo deve segnalarsi che è stata rinnovata la pagina riservata alle SSRR in sede giurisdizionale sul sito istituzionale della Corte dei conti: in particolare, sono state aggiornate le sezioni tematiche "Notizie" e "Documenti", ed è stata realizzata una sezione dedicata, denominata "Archivio provvedimenti", in cui si è avviato l'inserimento delle sentenze e ordinanze adottate dalle SSRR a partire dall'anno 2000, al fine di consentirne l'immediata e diretta consultazione per ciascuna annualità.

Per quanto concerne i temi portati all'attenzione del Collegio nell'anno, hanno trovato spazio – in sede giurisdizionale - alcune interessanti questioni di massima, afferenti sia alla materia pensionistica che a quella della responsabilità erariale.

Nella sede della speciale composizione – accanto allo scrutinio di alcuni casi di piani di riequilibrio di enti locali, sono stati esaminati diversi temi legati alla parificazione dei rendiconti regionali, alle spese dei gruppi consiliari regionali, mentre, nello specifico ambito degli elenchi Istat, sono tornati in evidenza i profili di dubbia costituzionalità della norma limitativa della giurisdizione contabile, in particolare alla luce delle statuizioni rese nel 2024 dalla Corte di cassazione, di cui si è riferito nella relazione dello scorso anno.

2. L'attività delle SSRR in sede giurisdizionale

Le questioni di massima

Anche nell'anno in esame sono state portate all'attenzione delle SSRR alcune rilevanti questioni di massima, sia in tema di responsabilità erariale e contabile che in materia pensionistica. L'organo di nomofilachia, infatti, è stato chiamato a pronunciarsi in ordine a cinque quesiti, scaturenti da giudizi pendenti in primo e secondo grado.

Come segnalato nella relazione per l'anno 2024, il Procuratore generale ha chiesto il pronunciamento in sede nomofilattica in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, che afferisce all'obbligo di riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per incarichi extra-istituzionali non autorizzati. In particolare, è stato formulato il seguente quesito di diritto: "se l'obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti per gli incarichi extra-istituzionali *ex* art. 53, c. 7 e 7-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 si riferisca sia alle situazioni di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili) che alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma nel concreto svolti in assenza di autorizzazione), ovvero sia limitato a queste ultime". La pubblica udienza di discussione del deferimento si è celebrata l'11 dicembre 2024 e la pertinente decisione è stata adottata con sent. n. 1/2025/QM/PROC del 22 gennaio 2025.

La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, ai sensi degli artt. 11, c. 3 e 114, c. 1, c.g.c., ha deferito alle SSRR in sede giurisdizionale la risoluzione di due questioni afferenti al trattamento pensionistico dei militari, prospettate nei seguenti termini: 1) "se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto *ex* art. 5 e 7, d. lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell'attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto"; 2) "se la facoltà di riscatto *ex* art. 5 e 7 del d. lgs. 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle "relative indennità", nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione." I quesiti sono stati scrutinati e decisi con la sent. n. 8/2025/QM/SEZ.

Con atto di deferimento *ex* art. 114, c. 3, c.g.c., il Procuratore generale ha chiesto il pronunciamento dell'organo nomofilattico in merito al perimetro di risarcibilità del danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni, formulando il seguente quesito di diritto: "se l'art. 51, c. 7, del C.g.c. debba essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della l. n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.)". La pertinente decisione non risulta a oggi depositata.

Sempre a iniziativa del Procuratore generale è stato posto il seguente quesito, afferente alla materia dei conti giudiziali: "Se, ai fini della resa del conto giudiziale della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all'art. 2, c. 11, della l. n. 350/2003 e dei relativi incrementi, da parte delle società di gestione aeroportuale, per "amministrazione" – alla quale il conto deve essere presentato ai sensi dell'art. 139, c. 1, c.g.c. e dell'art. 141, c. 4, c.g.c. e che deve provvedere, tramite un responsabile del procedimento da essa nominato, alle attività di cui all'art. 139, cc. 2, c.g.c. – debbano intendersi gli uffici territorialmente competenti della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dell'ENAC – Ente nazionale dell'aviazione civile, ovvero, per la quota di

rispettiva spettanza, degli enti creditori dell'addizionale e dei relativi incrementi, ovvero altro ente o ufficio". Rispetto a tale questione di massima risulta fissata l'udienza di discussione il 25 febbraio 2026.

Con riguardo alla prima questione – afferente all'interpretazione e applicazione dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 – le SSRR, con la citata pronuncia n. 1/2025/QM/PROC hanno ritenuto di non accedere alla linea interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di merito, secondo cui la suddetta disciplina va applicata sia alle situazioni di incompatibilità assoluta (in caso di attività non autorizzabili), che a quelle di incompatibilità relativa (in caso di attività autorizzabili svolte in assenza di autorizzazione), in continuità con la precedente sentenza n. 26/2019/QM/PROC, con la quale le medesime SSRR avevano trattato unitariamente lo svolgimento, da parte del pubblico dipendente, di "incarichi extraistituzionali non autorizzati o non autorizzabili".

In particolare, l'organo nomofilattico – in questa sede – ha valorizzato i differenti connotati delle situazioni di incompatibilità assoluta (e quindi delle attività non autorizzabili), accedendo alla ricostruzione teorica per la quale lo svolgimento di un'attività extraistituzionale assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico (nel caso di specie, di professore in regime di impegno "a tempo pieno") determina un danno erariale "da violazione del sinallagma contrattuale", e non un danno "da mancata entrata", correlato al mancato riversamento all'Ateneo dei compensi così percepiti.

In detto contesto ha altresì evidenziato come – da un lato - il riconoscimento di tale diversità non si traduca in un regime di responsabilità di maggior favore, "stante la particolare gravosità delle misure che possono essere disposte in seguito al giudizio di responsabilità (restituzione degli emolumenti percepiti per l'attività esclusiva, ivi compresa l'indennità a essa collegata), nonché di quelle decise in sede disciplinare"; e – dall'altro – non si configuri un più gravoso assetto probatorio a carico del Requirente contabile, laddove è possibile ricorrere agli ordinari criteri presuntivi "senza contare un elemento assolutamente pragmatico, quello della percezione del compenso per gli incarichi in discorso, la quale deve comunque essere acclarata e nel caso di non autorizzabilità dei medesimi, costituisce di per sé, una prova del mancato adempimento dell'obbligo di esclusività."

Sulla base delle ragioni qui sinteticamente rappresentate, le SSRR hanno affermato il seguente principio di diritto: "L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, *ex* art.53, c. 7 e 7-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione) ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili."

Per quanto concerne i quesiti in materia pensionistica posti dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana, essi hanno riguardato – da un lato - l'individuazione dei presupposti per la sussistenza del diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di svolgimento dell'attività pre-ruolo di cui si chiede la valorizzazione, attraverso l'esercizio della facoltà di riscatto e il riconoscimento del periodo ai fini pensionistici,

rispettivamente *ex* art. 5 ed *ex* art. 7 del d.lgs. 165/97 e - dall'altro - l'interpretazione della corretta portata del limite quinquennale di valorizzazione con riguardo agli "aumenti del periodo di servizio" di cui alle previsioni recate dal citato art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 165/97, rispetto ai periodi di servizio "comunque prestato" che sono "computabili a titolo in parte oneroso" (art. 5, c. 3), e ai periodi di servizio "con percezione delle relative indennità" (art. 7, c. 3).

Le SSRR con la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ hanno svolto un'accurata ricostruzione del vigente quadro normativo e degli indirizzi giurisprudenziali emersi nel tempo presso la Corte di cassazione e il giudice contabile, rinvenendo in tali fattori le coordinate ermeneutico-applicative per rendere le seguenti affermazioni di principio:

"− la facoltà di riscatto *ex* art. 5 del d. lgs 165/97 dei "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;

− la valorizzazione dei periodi di servizio *ex* art. 7 del d.lgs. 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai "periodi di servizio con percezione delle relative indennità" a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, 45 anche oltre il limite massimo dei 5 anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell'entrata in vigore del d.lgs. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data."

Con riguardo al quesito sul perimetro di risarcibilità del danno all'immagine, il Procuratore generale ha posto all'attenzione del collegio la sussistenza di un duplice indirizzo interpretativo della previsione recata dall'art. 51, c. 7 c.g.c., in relazione all'individuazione delle condizioni di proponibilità dell'azione di responsabilità per tale tipologia di danno.

In particolare, ha evidenziato come la giurisprudenza maggioritaria delle sezioni di primo grado - alla luce dell'intervenuta abrogazione della previgente disciplina fondata sull'art. 7, l. n. 97/2001, in quanto richiamato dall'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009 e ss.mm.) a opera del combinato disposto dell'art. 4, c. 1, lett. g) e c. 2 c.g.c. e dell'all. 3 (norme transitorie e abrogazioni) al medesimo codice – sia giunta ad affermare che il promovimento dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine debba ritenersi consentito non più soltanto in ipotesi di illeciti penali rientranti nel novero dei "delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale", bensì in tutti i casi di illeciti commessi "in danno" della stessa, secondo il dato testuale del citato art. 51, c. 7, c.g.c., quale nuova norma di riferimento in luogo dell'abrogato art. 7, l. n. 97/2001.

Sul punto ha altresì posto in rilievo che, per converso, presso il giudice contabile d'appello risulta perdurante un indirizzo interpretativo "restrittivo", secondo cui si reputano tuttora vigenti i limiti di risarcibilità di tale pubblico nocumento dettati nella disposizione abrogata, in particolare sulla base della ritenuta qualificazione del rinvio a essa come "fisso", in ragione del quale si determina l'incorporazione nella norma rinviante del contenuto precettivo della norma rinviata che, dunque, "sopravvive" alla sua abrogazione.

Le SSRR sono state chiamate, quindi, a dirimere il descritto contrasto giurisprudenziale, rispetto al quale l'atto di deferimento reca la rappresentazione degli argomenti a sostegno di entrambi gli indirizzi, esprimendo l'adesione a quello c.d. estensivo, anche alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte cost. (*sent. n. 123/2023*) e della Corte di cassazione in sede penale (*Sez. VI, sent. n. 5534/2022*).

Infine, per quel che concerne l'ulteriore deferimento da parte del Procuratore generale, inerente alla resa del conto giudiziale della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali da parte delle società di gestione (Sga), il quesito è volto a chiarire quale ente assuma, in questa peculiare fattispecie, il ruolo di "amministrazione" ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 139 e 141 c.g.c., ovverosia chi risulti essere il soggetto pubblico al quale il conto deve essere presentato e che deve provvedere, tramite il responsabile del procedimento da esso nominato, alle attività contemplate dal c. 2 dell'art. 139 cit.

Il descritto profilo soggettivo risulta, infatti, non univocamente valutato nella giurisprudenza contabile sinora formatasi in materia: in alcune decisioni si è ritenuto che i conti debbano essere presentati dalla Sga alla Ragioneria territoriale dello Stato, cui sarebbe affidata la parificazione e il successivo deposito degli stessi presso la Sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti; diversamente si è affermato che il deposito del conto dovrebbe essere curato dalla Sga, ossia dall'agente contabile stesso; un ulteriore opzione interpretativa è che i conti in esame vengano presentati all'Enac, che dovrebbe parificarli e depositarli; infine, secondo una quarta tesi, i conti andrebbero presentati agli enti creditori, ossia ai soggetti cui l'addizionale, nelle sue varie componenti, è destinata, i quali dovrebbero conseguentemente curare gli adempimenti di cui all'art. 139, c. 2, c.g.c.

Nell'atto di deferimento, alla luce dell'analisi dell'articolato quadro normativo vigente, si reputa maggiormente persuasiva e congruente con esso la tesi dell'individuazione dell'"amministrazione di appartenenza" *ex* art. 139 c.g.c. negli enti creditori dell'imposta in discussione, ossia, *pro quota*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, l'Inps e, ove ricorrano i presupposti, gli enti locali che ricevono in via diretta il pertinente beneficio finanziario. Al riguardo si valorizza, sul piano giuridico, la relazione qualificata che si instaura tra gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato che svolgono, per loro conto, un'attività che comporta maneggio di pubblico denaro: in questi termini appare corretto intendere tale relazione come intercorrente tra le Sga/agenti contabili e le amministrazioni che la legge individua come titolari dei crediti che le stesse sono deputate a riscuotere. Sicché l'attribuzione a dette amministrazioni delle funzioni di cui all'art. 139 c.g.c. appare giustificata dalla esigenza di assicurare che la responsabilità della corretta resa del conto giudiziale sia condivisa dall'ente che si avvantaggia della relativa gestione.

3. L'attività delle SSRR in speciale composizione

Anche nel corso dell'anno appena trascorso, le SSRR in speciale composizione hanno esaminato una serie di questioni di obiettivo interesse, sia di carattere processuale che di natura sostanziale.

Piani di riequilibrio degli enti locali

In questo ambito le SSRR hanno ribadito alcune delle consolidate direttrici ermeneutiche secondo cui il giudice contabile svolge lo scrutinio di tali strumenti pianificatori, in particolare con riferimento alla necessità che l'ente locale svolga una compiuta e attendibile ricostruzione delle componenti passive della propria situazione finanziaria, nel momento in cui valuta l'elaborazione e l'adozione di un piano di riequilibrio pluriennale.

In argomento viene in rilievo la sent. n. 4/2025/EL, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un comune avverso la mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario, in quanto si è evidenziato - secondo il canone decisorio della "ragione più liquida" - come il PRFP oggetto del giudizio risultasse privo dell'individuazione degli adeguati mezzi per il perseguimento dell'obiettivo del riequilibrio, laddove le misure ivi indicate, non si presentavano idonee a supportare il giudizio di proporzionalità, necessario nel vaglio per l'omologazione del piano. In particolare, si è censurata la completa assenza di interventi volti a migliorare la capacità di riscossione dei tributi, nonostante il carattere nevralgico di tale attività, in funzione prospettica per la gestione dei residui attivi iscritti in bilancio e la correlata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Si inscrive nel medesimo ambito tematico la sent. n. 21/2025/EL, con cui è stata confermata la delib. della sezione regionale di controllo di diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di un comune, in quanto giudicato non congruo.

In particolare le SSRR hanno condiviso i rilievi del collegio di controllo in ordine al mancato rispetto dei principi di credibilità, attendibilità e congruità del piano, con specifico riguardo – da un lato - alla quantificazione del risultato di amministrazione (RA) e all'accantonamento a titolo di FCDE al 31 dicembre 2023 ivi inserito, recante un importo diverso da quello del rendiconto 2023 e comunque eccessivamente sottostimato; e – dall'altro - alla scarsa chiarezza della procedura seguita per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in quanto, per alcune poste debitorie, l'ente aveva proceduto al pagamento delle stesse in violazione del principio della necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'organo consiliare. Sotto tale ultimo profilo si è ribadito il principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie con la delib. n. 27/QM/2019, secondo cui il pagamento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del consiglio dell'ente della relativa delib. di riconoscimento: con ciò sottolineando, altresì, che il rispetto della tempistica di riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituisce "garanzia indefettibile della regolare gestione del ciclo di bilancio, della corretta attribuzione delle competenze e delle prerogative riconosciute agli organi collegiali e dirigenziali del Comune, nonché solido presidio del rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio, da realizzarsi, esclusivamente, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria a cui gli enti locali devono necessariamente ispirarsi e tendere nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali". Nel caso in esame, infine, è stata rilevata quale ulteriore criticità la decisione dell'ente di modificare gli interventi di risanamento indicati nel piano approvato dal consiglio comunale e vagliato dalla competente

Commissione ministeriale, in assenza dei requisiti di legge che ne consentono la rimodulazione o riformulazione.

Si presenta di interesse, poi, la sent. n. 14/2025/EL con la quale è stato accolto il ricorso di un comune avverso la delib. sfavorevole della Sezione regionale di controllo che aveva eccepito la non tempestiva approvazione del PRFP.

Al riguardo le SSRR hanno sottolineato la sussistenza di orientamenti interpretativi non univoci, ritenendo pertanto di dover valorizzare l'affidamento riposto dall'ente locale nella specifica interpretazione, cui aveva dato applicazione: nel merito hanno statuito che il *dies a quo* per l'individuazione della scadenza entro cui deve essere presentato il piano di riequilibrio si debba trarre dal complesso dei due termini previsti – rispettivamente - dall'art. 124, c. 1, per la pubblicazione sull'albo pretorio della delib. di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dall'art. 134, c. 3, Tuel per l'esecutività della stessa delib., da applicarsi consecutivamente. Nei descritti termini – visto che il primo termine è di quindici giorni e il secondo è di dieci giorni, e decorre dal momento in cui il subprocedimento di pubblicazione nell'albo pretorio risulta concluso – si è affermato che il termine di cui all'art. 243-*bis*, c. 5, Tuel inizia a decorrere a partire dal venticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione della delib. nell'albo pretorio.

Decisioni di parificazione dei rendiconti regionali

Con riferimento a tale tipologia di giudizi, viene in rilievo, l'ord. n. 8/2025/DELC con cui le SSRR hanno sollevato una questione di costituzionalità in ordine all'art. 26 della l. reg. Liguria, n. 20/2006 - che regola il finanziamento delle attività dell'ARPAL e prevede che una quota di risorse è attinta a valere sul fondo regionale sanitario di parte corrente - per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. e), avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20, d.lgs. n. 118/2011, con l'art. 117, c. 2, lett. m), nonché con gli art. 81, c. 6, 97 e 119, c. 1, e 32 Cost.

La decisione si colloca nel giudizio incardinato su ricorso del Procuratore regionale per la Liguria avverso la delib. n. 171/2024/PARI, con cui la Sezione regionale di controllo per la medesima regione, aveva definito il giudizio sul rendiconto generale della regione per l'esercizio 2023, disponendone la parifica.

La non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dal requirente è stata affermata, osservando che la disposizione regionale censurata, nel prevedere il finanziamento delle attività dell'ARPAL anche con finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente, "altera la struttura del perimetro delle spese sanitarie, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile in punto di rigida perimetrazione della spesa sanitaria". In particolare, è stato posto in rilievo come l'assenza di correlazione tra il trasferimento pro quota di dette risorse all'ARPAL e l'erogazione di servizi afferenti ai LEA incida sulla struttura del perimetro sanitario definito dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011, vanificando "gli obiettivi di armonizzazione contabile e di effettività del diritto alla salute che la disposizione normativa statale persegue, inverando il parametro costituzionale".

Le SSRR hanno affermato, inoltre, che tale meccanismo finanziario in favore dell'ARPAL, prescindente dall'inerenza ai LEA, determina un "trattamento contabile derogatorio del principio generale della cd. "competenza finanziaria potenziata" e quindi un'immediata disponibilità di risorse indipendentemente dalla loro esigibilità

nell'esercizio considerato, con un evidente beneficio per l'Agenzia di poter contare su certezza e immediata disponibilità di risorse finanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA".

Nell'ambito di tale giudizio, le SSRR hanno esaminato la rinuncia al ricorso, prospettata dalla Procura generale *ex* art. 110 c.g.c., ritenendo che detta facoltà non possa essere esercitata con riguardo all'impugnazione della delib. di parifica. Il collegio ha affermato la natura di rinuncia all'azione di tale atto, rispetto al quale si è osservato che - se oggetto specifico della decisione delle SSRR in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento – deve riconoscersi a esso una funzione certativa (SSRRCO/QMIG/5/2022), che si sostanzia nel dare certezza giudiziaria ai saldi espressi a mezzo del rendiconto generale, a una certa data (*sent. nn. 49/2018, n. 4/2020 e n. 244/2020, Corte cost.; sent. n. 9/2023, SSRR*). Sicché – si è affermato - "ammettere, in sede di impugnazione da parte del Procuratore regionale proposto dinnanzi a Sezioni Riunite, la successiva rinunciabilità del relativo ricorso da parte della Procura generale, si sostanzierebbe non in un'ammissibile 'rinuncia agli atti', ma in una 'rinuncia all'azionÈ ". Ciò in quanto si verrebbe a disporre in modo definitivo, stante la non riproponibilità del ricorso (per la ciclicità del bilancio e delle relative verifiche, e dal definitivo spirare del relativo termine di impugnazione previsto dall'art. 124 c.g.c.), dell'"interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale", la cui tutela è intestata al Procuratore regionale, il cui coinvolgimento nel giudizio di parifica è necessario (*sent. n. 34/2024, SSRR*).

Di interesse si presenta, poi, la sentenza n. 13/2025/DELC, emessa sul ricorso del Procuratore regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, avverso la decisione n. 1/2025/PARI delle locali SSRR di parifica del rendiconto della Provincia autonoma, con riguardo ai capitoli di spesa per gli esercizi 2022 e 2023 della Provincia autonoma di Trento, incisi dagli oneri aggiuntivi dei contratti collettivi di lavoro, non certificati dalla Corte dei conti ai fini della compatibilità economico-finanziaria secondo le previsioni dell'art. 47, d.lgs. n. 165/2001 per tali capitoli il giudizio era stato sospeso con le pronunce n. 3/2023/PARI e 2/2024/PARI, in attesa della decisione del giudizio di costituzionalità promosso in via diretta dal Governo sull'art. 9, l.p. n. 10/2022.

Le SSRR hanno respinto il ricorso della Procura regionale, sulla base di un'articolata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel cui ambito – da un lato - hanno escluso la diretta applicabilità alla contrattazione collettiva provinciale dell'art. 47, d.lgs. n. 165/2001, ferma l'esigenza di integrazione delle disposizioni di attuazione statutaria con i principi derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale, come previsto dall' art. 2, d.lgs. n. 266/1992; dall'altro, hanno preso atto della mancata adozione, fino all'art. 9, l.p. n. 10/2022, delle necessarie disposizioni attuative.

In particolare hanno posto in rilievo come la lamentata inefficacia dei contratti collettivi di lavoro si fondasse sulla previsione dell'art. 47, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, che – tuttavia – afferisce all'ipotesi di certificazione non positiva emessa dalla Corte dei conti all'esito del procedimento di cui al c. 5 dello stesso art. 47, laddove, nel caso di specie, si era verificata una situazione diversa: la mancata trasmissione della quantificazione dei

costi alla Corte dei conti e l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi da parte della giunta provinciale, previa acquisizione del solo parere del Collegio dei revisori dello stesso ente locale ai sensi dell'art. 60-*bis*, l. n. 7/1997. In base a tale disciplina, vigente ratione temporis, i contratti in discussione avevano prodotto i loro effetti.

Nel descritto contesto, il collegio non ha ritenuto sussistenti i dubbi di costituzionalità dell'art. 9 , l.p. n. 10/2022 prospettati nel gravame per contrasto con gli artt. 81, 97, c. 1, 100, 117, c. 2, lett. e), f) e l), 117, c. 3, Cost., nonché con gli artt. 4, c. 1, 8, c. 1, 79 e 105, d.p.r. n. 670/1972, infine con gli artt. 1, cc. 1 e 3, e 47, d.lgs. n. 165/2001 (quali norme interposte): ciò sotto il dirimente profilo dell'insussistenza di elementi che indichino in quale misura la mancata certificazione della Corte dei conti rispetto ai contratti collettivi sottoscritti nel periodo di vigenza della disciplina transitoria e incidenti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2022 e 2023 del rendiconto generale della Provincia di Trento, avrebbe pregiudicato, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente stesso.

Società pubbliche

Si presenta di obiettivo interesse la sent. n. 20/2025/DELC con la quale le SSRR in speciale composizione hanno deciso la duplice impugnazione proposta da una società partecipata da una provincia e da un comune, avverso due analoghe deliberazioni della Sezione di controllo per le Marche, nella parte in cui la ricorrente era stata qualificata "società controllata".

Il tema controverso, in particolare, verteva sulla sussistenza, o meno, delle condizioni perché gli enti pubblici azionisti della società potessero essere ritenuti unitariamente "amministrazione" controllante, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp). La sezione di controllo, infatti, aveva affermato che - in coerenza con lo scopo di realizzare il contenimento della spesa e l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche – si inscrivono nella nozione di controllo esercitato dalla pubblica amministrazione le ipotesi di cui all'art. 2359 c.c. che si riferiscono a più amministrazioni, le quali esercitano il controllo societario congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur in mancanza di un coordinamento formalizzato tra loro.

Al contrario, la ricorrente sosteneva che la qualifica di "società a controllo pubblico" non potesse essere desunta dalla sola maggioranza delle azioni e dei consiglieri nel Consiglio di amministrazione, ma richiedesse una specifica attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b), Tusp, dovendo essere sempre basata e provata su "formali scambi di volontà, leggi, patti che consentono di concentrare presso determinati soggetti, in modo esclusivo, il dominio della governance e della strategia aziendale della società".

Le SSRR hanno respinto i gravami, confermando la decisione del collegio di controllo, ravvisando gli elementi costitutivi della posizione di controllo in capo agli enti azionisti laddove questi siano in grado di condizionare l'andamento complessivo della gestione della società, qualora il soggetto sia unitariamente inteso e così disponga della maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea. In particolare, da un lato è stato valorizzato il dato letterale dell'art. 2, c. 1, lett. b) e m), Tusp e la *ratio* di contenimento della spesa sottesa allo stesso Testo unico, dall'altro è stato condotto uno scrutinio effettivo delle disposizioni statutarie o pattizie: nei descritti termini, oggetto

di accertamento – in concreto - è stato il modello organizzativo e decisionale della società, nel cui ambito è stato ritenuto elemento rilevante sia la possibilità dei soci pubblici di influire con il diritto di voto nell'assemblea straordinaria deputata all'assunzione delle decisioni più significative della società, sia il potere di nomina del presidente del consiglio di amministrazione e della maggioranza dei suoi membri così come la designazione del presidente del collegio sindacale e di un sindaco effettivo e di uno supplente. Rispetto a questi dati si è anche sottolineata l'assenza di patti parasociali nonché di specifiche clausole statutarie o contrattuali che assicurino alla parte privata la possibilità di influenzare o di esercitare poteri di veto o di impedire l'adozione delle più importanti decisioni della società.

Rendicontazione delle attività dei Gruppi consiliari regionali

Nell'annualità in esame, sono venute all'attenzione delle SSRR alcune questioni concernenti i rendiconti di Gruppi consiliari Umbri, relativi al periodo 1° gennaio 2024 – 28 novembre 2024, in ordine ai quali la sezione regionale di controllo – con distinte deliberazioni - aveva pronunciato l'irregolarità di una serie di voci, riscontrando il mancato rispetto dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza nei pertinenti procedimenti di autorizzazione e allocazione della spesa.

L'esame dei ricorsi proposti dai legali rappresentanti dei Gruppi consiliari interessati ha consentito al collegio giudicante di ripercorrere e ribadire sia le direttrici secondo cui deve essere esercitato lo scrutinio di tali atti da parte del giudice contabile, sia i contenuti dei principi ai quali deve attenersi la rendicontazione e i criteri di valutazione della loro applicazione.

Alla luce della descritta ricognizione normativa e giurisprudenziale sono state accolte in larga misura le argomentazioni offerte nei gravami, valorizzando tra l'altro la sostanziale riconducibilità delle spese contestate alle voci ammissibili a rendicontazione nonché la rinvenibilità delle pertinenti autorizzazioni di spesa, pur avendo il collegio confermato la sussistenza di alcune irregolarità procedurali, che sono state giudicate, tuttavia, non decisive (*sent. n. 17/2025/RCG; n. 18/2025/RGC; n. 19/2025/RGC*).

Inclusione di soggetti pubblici nell'elenco annuale dell'ISTAT

Anche nel corso del 2025 il contenzioso in questa materia è stato contrassegnato dalla perdurante centralità delle questioni interpretative e applicative della norma limitativa della giurisdizione della Corte dei conti (art. 23-*quater*, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020).

Giova rammentare, al riguardo, che con sentenza n. 30220/2024, la Corte di cassazione ha disatteso l'opzione ermeneutica fatta propria dalle SSRR di questa Corte in ordine alla disapplicazione della summenzionata disposizione di legge, in particolare negando che la stessa avesse "determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo".

A fronte di tale decisione, le SSRR medesime – in occasione della discussione dei giudizi successivamente introdotti e/o riassunti – hanno ritenuto, nondimeno, la sussistenza di profili di contrasto di tale norma con plurimi principi della Costituzione, disponendo con distinte ordinanze la proposizione della questione di costituzionalità al giudice delle leggi.

Al 31 dicembre 2025 risultano adottate n. 10 ordinanze di rimessione[2], nelle quali sono rappresentati articolati motivi di incostituzionalità dell'art. 23-*quater*, d.l. n. 137/2020, riconducibili a tre aree concettuali: 1) contrasto con gli artt. 3, 25, 102, 103, 108 e 111 Cost., nonché art. 5, c.1, lett. a), l. cost. n. 1/2012; 2) contrasto con gli artt. 24, 101, 104, 111 e 113 Cost.; 3) non rispondenza agli artt. 76 e 77 Cost.

[2] Si tratta delle ordinanze n. 5/6/10/11/12/13/14/15/16 e 17/2025/RIS.

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLE SEZIONI REGIONALI

1. Profili generali

In queste pagine la giurisprudenza di primo grado è esaminata come rassegna di indirizzi per gruppi di casi allo scopo di offrire una panoramica affidabile del lavoro delle sezioni giurisdizionali regionali.

La giurisprudenza continua a evidenziare, con riferimento alle fattispecie di danno, un ampliamento della casistica connessa all'impiego dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale. Assumono ulteriore rilievo anche le ipotesi di *mala gestio* di risorse e beni pubblici.

Si accresce l'impegno, diffuso e articolato, sul fronte dei conti giudiziali e, dunque, l'esame delle singole gestioni degli agenti contabili, quali responsabili della custodia dei beni e del maneggio del denaro pubblico.

Nei giudizi pensionistici, anche in relazione ai più recenti interventi legislativi, vengono in rilievo delicate questioni interpretative, poste alla recente attenzione della Corte costituzionale.

2. I giudizi di responsabilità: questioni pregiudiziali e preliminari di rito

Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile

Va affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del dipendente di una società a partecipazione pubblica, quando la società sia assoggettata al controllo analogo e il danno incida sul patrimonio sociale, atteso che, ai fini dell'*in house providing*, rileva l'accertamento oggettivo della realtà sostanziale, con natura meramente ricognitiva e irrilevante della delib. societaria dichiarativa del controllo analogo (*sent. n. 296/2025, Piemonte*). Nel medesimo senso, la giurisdizione contabile sulle società partecipate da enti pubblici presuppone la qualificazione della società *in house*, che richiede: capitale interamente pubblico, attività prevalente in favore degli enti soci e controllo analogo statutario effettivo; in difetto di quest'ultimo requisito, che deve risultare da disposizioni statutarie vigenti al momento della condotta, la giurisdizione contabile è esclusa, restando la responsabilità degli amministratori devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 175/2016 (*sent. n. 308/2025, Sicilia*).

La natura formalmente privatistica della Simest s.p.a., soggetto deputato alla gestione, in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo rotativo di cui al d.l. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 394/1981, non esclude il radicarsi della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei beneficiari dei contributi pubblici, atteso che Simest è inquadrabile quale ente strumentale dello Stato, preposto, ai sensi della l. n. 100/1990, allo svolgimento di funzioni di rilievo intrinsecamente pubblico in materia di internazionalizzazione delle imprese, con conseguente rilevanza erariale delle risorse gestite ed erogate secondo direttive vincolanti governative (*sent. n. 223/2025, Puglia*).

Con riferimento a un consorzio investito di una funzione di rilievo pubblicistico mediante il conferimento di fondi antiusura, destinati al perseguimento del fine istituzionale dell'accesso al credito degli imprenditori a rischio di usura, è stato precisato che tale funzione viene meno con la messa in liquidazione dell'ente, con la conseguenza che il rapporto instaurato tra il consorzio in liquidazione e il liquidatore assume natura privatistica ed è regolato dalle norme di diritto privato di cui agli artt. 2545-*bis* e ss. c.c., dovendosi, pertanto, affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a detto rapporto (*sent. 21/2025, Campania*).

Sussiste la giurisdizione contabile in ordine all'asserito danno erariale subito dall'autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato, atteso che l'ATO, costituita ai sensi dell'art. 148, c. 1, d.lgs. n. 152/2006, al fine di garantire la gestione unitaria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, è dotata di personalità giuridica e riveste la natura di consorzio obbligatorio di enti locali ai sensi dell'art. 31 del Tuel, con conseguente qualificazione come ente pubblico (*sent. n. 87/2025, Sicilia*).

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile nei confronti degli amministratori di un consorzio incaricato della gestione di un progetto di microcredito finanziato mediante donazioni private raccolte dal Dipartimento della protezione civile a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, atteso che le somme, raccolte nell'ambito dell'attività istituzionale della Protezione civile, sono assoggettate a uno stringente vincolo di destinazione al soddisfacimento di un bisogno primario della collettività e, una volta introitate nel bilancio dello Stato, assumono natura pubblica, con conseguente rilevanza erariale della loro gestione e assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (*sent. n. 55/2025, Abruzzo*).

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti non solo nei confronti dei soggetti privati che distraggono contributi pubblici, ma anche nei confronti di coloro che, a qualunque titolo, intervengano nel procedimento di erogazione del contributo, come ad es. gli intermediari del finanziamento, qualora abbiano coadiuvato il beneficiario nello svolgimento di attività professionali o istruttorie decisive per l'ottenimento del contributo stesso, a prescindere dalla sottoscrizione della relativa domanda di finanziamento (*ord. n. 22/2025; sent. n. 125/2025, Lombardia*).

Ai fini della giurisdizione contabile, in materia di voucher pubblici per attività di innovazione tecnologica è sufficiente che il soggetto privato, sebbene non direttamente beneficiario dell'erogazione, si inserisca nella gestione delle risorse pubbliche, partecipando alla loro destinazione in violazione della normativa *(sent. n. 57/2025, Veneto).*

È sussistente la giurisdizione contabile nei confronti del soggetto privato cui sia stata delegata la funzione amministrativa relativa alla ricerca e alla realizzazione di

progetti finanziati con risorse pubbliche, consistente nella gestione del Piano integrato territoriale, laddove l'amministrazione pubblica danneggiata risulti destinataria di un provvedimento di revoca dei fondi con conseguente obbligo di restituzione delle risorse europee (*sent. n. 75/2025, Valle d'Aosta*).

Va affermata la giurisdizione contabile in ordine al danno erariale cagionato al Ministero della difesa in conseguenza dell'indebita percezione di finanziamenti pubblici, a titolo di indennizzi, da parte di operatori economici del settore della pesca interessati dagli sgomberi di specchi acquei durante esercitazioni militari, ai sensi dell'art. 332 , d.lgs. n. 66/2010 e del Protocollo stipulato tra il Ministero della difesa e la Regione Sardegna, trattandosi di risorse pubbliche erogate nell'ambito di un rapporto funzionale riconducibile all'attività istituzionale dell'amministrazione statale (*sent. n. 142/2025, Sardegna*).

Sussiste la giurisdizione contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa relativo all'erogazione di aiuti pubblici nel settore zootecnico, non costituendo causa di improponibilità dell'azione erariale l'assenza di una decisione della Commissione europea, spettando al giudice nazionale la verifica della riconducibilità degli aiuti ai regolamenti UE di esenzione, mentre la valutazione della compatibilità con il mercato interno resta riservata alla Commissione ai sensi dell'art. 108, par. 3, Tfue; non è altresì invocabile l'immunità statutaria di cui all'art. 24 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, né sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (*sent. parz. n. 4/2025, Valle d'Aosta*).

Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non assume rilievo dirimente la natura pubblicistica o privatistica dell'ente, quanto piuttosto la funzione svolta dallo stesso in relazione alla gestione di interessi collettivi. Nella specie, è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla condotta illecita del presidente di un'amministrazione separata dei beni di uso civico della provincia di Bolzano, in quanto ente esponenziale preposto alla gestione di diritti collettivi spettanti alla comunità insediata sul territorio, secondo un modello di proprietà collettiva (*sent. n. 7/2025, Bolzano*).

In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, secondo un primo orientamento rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la fattispecie in cui il beneficiario, mediante dichiarazioni mendaci, ottenga la prestazione in difetto dei requisiti di legge, instaurando un rapporto funzionale con la p.a. volto alla realizzazione di un programma pubblico di inclusione. La falsa dichiarazione consapevole integra condotta dolosa produttiva di danno erariale, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione e interessi (*sent. n. 249/2025, Sicilia; sent. n. 86/2025, Toscana).*

Secondo un diverso orientamento, è stata invece esclusa la giurisdizione del giudice contabile, affermando quella del giudice ordinario, sul rilievo che il reddito di cittadinanza, pur qualificato dal d.l. n. 4/2019, come "misura fondamentale di politica attiva del lavoro", persegue in via prevalente ed esclusiva una finalità assistenziale, di sostegno economico e contrasto alla povertà, mediante l'erogazione mensile di somme di denaro ai soggetti in condizione di bisogno. In tale ottica, il beneficio, riferito all'intero nucleo familiare, non dà luogo a un rapporto di servizio in senso proprio, con conseguente esclusione della responsabilità erariale (*sent. n. 4/2025, Abruzzo*).

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del professionista esterno incaricato di attività consulenziali da parte di un ente pubblico, qualora, per la tipologia delle funzioni esercitate, egli risulti stabilmente inserito, ancorché temporaneamente, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione; ai fini dell'accertamento del rapporto di servizio, è sufficiente che il soggetto, pur estraneo all'amministrazione, sia investito – anche di fatto – dello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni proprie della pubblica amministrazione e partecipi alla concreta gestione amministrativa (*sent. n. 5/2025, Liguria*).

È configurabile la giurisdizione contabile nei confronti dell'appaltatore privato in presenza di un danno patrimoniale, derivante dal pagamento del corrispettivo per lavori non eseguiti, nonché di un danno ambientale, conseguente allo sversamento illecito di rifiuti e materiali di risulta nell'area oggetto dell'appalto. In tale ipotesi, il rapporto di servizio con l'amministrazione comunale è ravvisabile non solo nel vincolo contrattuale (nella specie, appalto per la sistemazione paesaggistica di una cava dismessa), ma anche nell'accordo illecito intercorso tra un funzionario comunale e la società appaltatrice, rappresentata da un amministratore di fatto, che ha determinato sia la mancata esecuzione dei lavori sia l'insorgenza dell'ulteriore danno ambientale (*sent. n. 80/2025, Lombardia*). Sussiste inoltre il rapporto di servizio, radicante la giurisdizione della Corte dei conti, in capo al direttore dei lavori e al collaudatore di un appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, in quanto temporaneamente e funzionalmente inseriti nell'apparato organizzativo dell'ente pubblico appaltante (*sent. n. 4/2025, Piemonte*).

La società di erogazione di energia elettrica e gas incaricata della riscossione del c.d. canone televisivo, avente pacificamente natura tributaria, è inserita in un rapporto di servizio con l'Agenzia delle entrate e maneggia denaro pubblico, assumendo la qualifica di agente contabile ed essendo, pertanto, assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità contabile connessa agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme riscosse *(sent. n. 67/2025, Abruzzo)*.

Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del delegato alla vendita di beni immobili nell'ambito di una procedura esecutiva, il quale, al pari del curatore fallimentare, è qualificabile come pubblico ufficiale e come organo tecnico-straordinario, ausiliario del giudice, incaricato dell'esercizio di pubbliche funzioni; in tale ipotesi, l'assenza di un rapporto organico con l'amministrazione è compensata da un inserimento funzionale, seppur temporaneo, nell'apparato gestionale pubblico, idoneo a configurare un rapporto di servizio in senso lato e a determinare l'assoggettamento alla responsabilità amministrativo-contabile (*sent. n. 46/2025, Liguria*).

Va affermata la giurisdizione contabile nei confronti di un amministratore locale che, avendo ricoperto anche l'incarico di responsabile dei controlli anagrafici *ex* artt. 5 e 6, d.l. n. 4/2019, aveva omesso la verifica dei requisiti in capo ai soggetti percettori del reddito di cittadinanza, con conseguente danno per l'Inps (*sent. n. 11/2025, Molise*).

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di simulazione, la quale rientra tra le azioni previste a tutela del creditore (art. 1414 e ss. c.c.) come riconosciuto dalla Corte di cassazione in quanto azione accessoria e strumentale al giudizio di responsabilità (Cass. S.U., n. 10441/2020) e dalla pregressa giurisprudenza

contabile proprio per la sua natura funzionale a una più efficace tutela dei crediti erariali (*sent. n. 86/2025, Lombardia*).

Pur essendo configurabile la giurisdizione contabile in relazione al danno ambientale cagionato da soggetti privati in concorso con un funzionario comunale, l'azione erariale è stata dichiarata improcedibile, in quanto l'atto di impulso spetta all'amministrazione pubblica competente, nella specie il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 313, c. 1, d.lgs. n. 152/2006. In ragione della priorità riconosciuta all'intervento ripristinatorio in forma specifica e della titolarità statale della relativa azione, è esclusa la proponibilità diretta dell'azione risarcitoria per danno ambientale dinanzi al giudice contabile, trattandosi di danno soggetto a specifici presupposti di procedibilità (*sent. n. 20/2025, Lombardia*).

Non sussiste giurisdizione della Corte dei conti sulla richiesta di rivalsa dell'associazione nei confronti degli associati che abbiamo distratto risorse pubbliche concesse all'associazione medesima (*sent. n. 295/2025, Piemonte*).

Rapporti fra giudizio penale, civile, amministrativo e giudizio di responsabilità amministrativa

La limitazione straordinaria e temporanea della responsabilità amministrativa per danno erariale prevista dall'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020 non preclude all'amministrazione danneggiata l'esercizio dell'azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario (*sent. n. 130/2025, Sicilia)*.

Va respinta l'istanza di sospensione del giudizio contabile ai sensi dell'art. 106 c.g.c. in assenza di un rapporto di pregiudizialità–dipendenza con il procedimento penale, non essendo la mera concomitanza della rilevanza penale e contabile della medesima fattispecie idonea a impedire lo svolgimento di autonome e parallele istruttorie, né potendo la sospensione fondarsi sull'asserita lesione del diritto di difesa in mancanza della prova dell'effettivo sequestro di documenti indispensabili in sede penale (*sent. n. 216/2025, Veneto*). Parimenti, deve essere respinta la richiesta di sospensione del giudizio contabile ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c. e/o dell'art. 106 c.g.c. in attesa dell'esito del giudizio d'appello da cui origina il credito, poiché il c.g.c. ammette la sospensione solo nei casi tassativi di pregiudizialità esterna o su concorde richiesta delle parti, restando esclusa la sospensione necessaria quando la connessione tra giudizi produca meri riflessi patrimoniali, senza rischio di contrasto tra giudicati, anche in ipotesi di riforma della sentenza presupposta. (*sent. n. 86/2025, Lombardia*). In virtù del principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, deve essere garantito lo sviluppo autonomo del processo contabile, a tutela dell'effettività dell'azione erariale e del principio di ragionevole durata del processo (*sent. n. 4/2025, Piemonte*).

Il principio di autonomia delle giurisdizioni impone al giudice contabile una valutazione autonoma dei fatti e delle relative qualificazioni; la sentenza penale irrevocabile di condanna lo vincola *ex* art. 651 c.p.p. ai soli fatti accertati, alla loro illiceità penale e alla loro riferibilità all'imputato, senza estendersi all'elemento soggettivo né alla quantificazione del danno (*sent. n. 66/2025, Abruzzo)*.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale non preclude al giudice contabile l'accertamento del nesso causale e delle specifiche conseguenze dannose, né la quantificazione del danno secondo le regole probatorie proprie del giudizio

contabile, potendo a tal fine valorizzare sia gli atti del procedimento penale acquisiti agli atti sia le risultanze dibattimentali emergenti dalle sentenze penali (*sent. n. 80/2025, Puglia*).

L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-*quater* c.p.p., non preclude l'azione di responsabilità amministrativa, che resta autonoma rispetto al giudizio penale, potendo gli accertamenti compiuti in tale sede essere valorizzati nel giudizio contabile quali presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini della prova dell'illecito erariale (*sent. n. 342/2025, Veneto*).

Il danno arrecato a un'amministrazione pubblica può essere fatto valere, per i medesimi fatti materiali, sia mediante l'azione erariale esercitata dal pubblico ministero contabile sia mediante l'azione civile promossa dall'amministrazione danneggiata, ovvero con la costituzione di parte civile nel processo penale, senza violazione del principio del *ne bis in idem*, nei limiti del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto di quanto già liquidato in sede contabile, anche in fase esecutiva (*sent. n. 76/2025, Sicilia).* L'ammissione del credito dell'amministrazione al passivo fallimentare non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non essendo configurabile un divieto di cumulo tra titoli esecutivi aventi il medesimo oggetto. Va respinta, pertanto, l'eccezione di *ne bis in idem*, in quanto l'accertamento della responsabilità amministrativa della società beneficiaria del finanziamento, per sviamento delle finalità pubbliche, è autonomo rispetto alla procedura concorsuale (*sent. n. 205/2025, Piemonte*).

Questioni relative all'invito a dedurre e alla nullità della citazione

La prosecuzione dell'indagine contabile dopo l'emissione dell'invito a dedurre è ammessa solo in presenza di elementi di novità emersi dalle deduzioni difensive o di circostanze obiettivamente nuove conosciute *aliunde* dalla procura; l'attività istruttoria svolta al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 67, c. 7, c.g.c. comporta l'inammissibilità dell'atto di citazione (*sent. n. 222/2025, Calabria*).

È inammissibile l'eccezione di nullità dell'invito a dedurre, e del conseguente giudizio di responsabilità erariale, per asserita notificazione a soggetto incapace di intendere e di volere, atteso che i vizi della fase preprocessuale sono deducibili solo su istanza di parte ai sensi dell'art. 45 c.g.c. e che il convenuto, per tardiva costituzione, è decaduto *ex* art. 90 c.g.c. dalla facoltà di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio (*sent. 83/2025 Basilicata*).

Non sussiste nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 51 c.g.c. quando la *notitia damni* sia stata acquisita nell'ambito di attività istruttorie svolte dalla Guardia di Finanza in materia di utilizzo delle risorse PNRR, ai sensi dell'art. 7, c. 8, d.l. n. 77/2021, conv. dalla l. n. 108/2021. È irrilevante, a tal fine, la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti e l'eventuale segreto istruttorio, il quale opera esclusivamente sugli atti compiuti su delega dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione l'art. 329 c.p.p. quando la notizia di danno emerga nell'esercizio di ordinarie funzioni amministrative (*sent. n. 216/2025, Veneto*).

La nullità prevista dall'art. 51 c.g.c. è limitata ai soli casi di mancanza di una notizia specifica e concreta di danno e non si estende alla presenza di *omissis* nella denuncia erariale apposti per esigenze di riservatezza, i quali, alla luce del principio di tassatività delle nullità (art. 44, c. 1, c.g.c.), non incidono sulla validità dell'atto né sulla specificità della *notitia damni* (*sent. n. 296/2025, Piemonte*). La *notitia damni* può ritenersi specifica e

concreta anche quando sia desunta da un articolo di stampa sufficientemente dettagliato, specie se successivamente corroborata da atti ufficiali dell'amministrazione, quali la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio trasmessa alla procura ai sensi dell'art. 23, c. 5, l. n. 289/2002 (*sent. n. 1/2025, Trento*).

La sentenza di patteggiamento *ex* art. 444 c.p.p., anche successivamente alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), integra il presupposto processuale previsto dall'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009 e dall'art. 51 c.g.c. per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine. Ai fini dell'affermazione della responsabilità nel merito, la sentenza di patteggiamento non ha valore probatorio, ma il giudice contabile può fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite in sede penale (*sent. n. 77/2025, Valle d'Aosta*).

Non è configurabile la nullità dell'atto di citazione per omessa comunicazione a uno dei convenuti di elementi istruttori acquisiti successivamente all'invito a dedurre, poiché l'art. 44 c.g.c. non sanziona tale omissione con la nullità e l'art. 67, c. 7, c.g.c. impone il contraddittorio sui nuovi elementi di prova solo nell'ipotesi, non ricorrente, di radicale mutamento del *petitum* e della *causa petendi* tale da richiedere un nuovo invito a dedurre, restando comunque esclusa, nel caso concreto, ogni lesione del diritto di difesa e il mancato raggiungimento dello scopo della citazione *(sent. n. 29/2025 Basilicata)*.

Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 86 e 67 c.g.c., poiché il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione dell'invito a dedurre, e non dalla sua sottoscrizione (*sent. n. 296/2025, Piemonte*).

Non sussiste nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, c. 2, lett. d), c.g.c., qualora la *vocatio in ius* consenta di individuare con sufficiente certezza il soggetto danneggiato. Nel caso di specie, il comune indicato nell'atto risultava successore universale dell'ente originariamente leso, come chiaramente specificato in citazione (*sent. n. 1/2025, Trento*).

L'atto di citazione deve essere autosufficiente nell'esposizione dei fatti, a pena di nullità *ex* art. 86 c.g.c.; il richiamo a documenti allegati ha funzione solo integrativa e non può sostituire la chiara individuazione del *thema decidendum*, necessaria per garantire il diritto di difesa e la piena cognizione del giudice (*ord. n. 16/2025, Friuli-Venezia Giulia*). La valutazione della genericità o indeterminatezza della domanda della procura deve tenere conto anche della documentazione allegata, purché sia rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la domanda è inammissibile solo in caso di totale insufficienza o insanabile contraddittorietà nell'esposizione dei fatti, tale da compromettere il contraddittorio e il diritto di difesa dei convenuti (*sent. n. 91/2025, Lombardia*).

La corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione, richiesta a pena di nullità dall'art. 87 c.g.c., riguarda i soli fatti essenziali e non anche le ragioni giuridiche della domanda; la nullità può essere dichiarata solo in presenza di difformità tali da equivalere a una mancanza dell'invito (*sent. n. 4/2025, Piemonte*). Non sussiste nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. quando il *petitum* e la *causa petendi* risultino invariati rispetto all'invito a dedurre, potendo l'accusa essere legittimamente precisata in sede di citazione, anche in relazione alle difese svolte; la diversa modalità di concretizzazione del danno non integra, di per sé, una modifica della causa petendi

(*sent. n. 338/2025, Veneto*). Sussiste *mutatio libelli* qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un *petitum* o una *causa petendi* diversi, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte. Ne consegue che la richiesta di condanna per colpa grave formulata per la prima volta nel corso dell'udienza, a fronte di una contestazione originariamente proposta per dolo, integra un'ipotesi di inammissibile mutamento della domanda (*sent. nn. 158/2025 e 264/2025, Sicilia*).

Non sussiste nullità dell'atto di citazione redatto in italiano nei confronti di un soggetto operante nella provincia di Bolzano, qualora l'interessato, ricevuto l'invito a dedurre in forma bilingue, abbia svolto le proprie controdeduzioni in lingua italiana, ingenerando così un legittimo affidamento sulla lingua prescelta. L'eccezione di nullità per violazione della normativa sull'uso del tedesco (d.p.r. n. 574/1988), sollevata per la prima volta in comparsa di risposta redatta in tedesco, comporta unicamente l'adeguamento del processo a tale lingua, come avvenuto nella specie (*sent. n. 126/2025, Bolzano*).

Altre questioni preliminari di rito

È nulla la notifica dell'atto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in luogo dell'art. 140 c.p.c. quando non siano state previamente espletate, con ordinaria diligenza, le verifiche concretamente esperibili sulla residenza del destinatario, non essendo il mancato rinvenimento del nominativo su citofono o cassetta postale sufficiente a giustificare il ricorso alla notifica per irreperibilità assoluta (*sent. n. 291/2025, Veneto*).

La notificazione alle persone giuridiche può validamente essere eseguita alla persona fisica che le rappresenta, anche senza previo tentativo presso la sede legale, purché l'atto indichi, a pena di nullità, la qualità del rappresentante e i relativi dati di residenza, domicilio o dimora, non essendo sufficiente il loro richiamo nella sola relata; ai fini della notificazione *ex* art. 143 c.p.c., l'ignoranza di tali dati deve risultare non superabile con l'ordinaria diligenza, la quale, in caso di notifica tramite forze di polizia autorizzata *ex* art. 42 c.g.c., impone all'amministrazione procedente un'attività di ricerca più ampia ed efficace rispetto a quella ordinariamente richiesta all'ufficiale giudiziario (*ord. n. 18/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

È valida la notificazione a mezzo pec dell'atto di citazione effettuata all'indirizzo elettronico del destinatario risultante da un registro pubblico ufficiale, anche se riferito a un'attività professionale, purché il notificante attesti l'estrazione dell'indirizzo dal registro stesso, ai sensi dell'art. 3-*bis*, l. n. 53/1994 e dell'art. 16-*sexies*, d.l. n. 179/2012 (*sent. n. 248/2025, Veneto*).

L'elezione di domicilio non preclude la validità della notificazione eseguita in mani proprie, poiché l'obbligo di notificazione presso il domiciliatario è finalizzato esclusivamente a evitare modalità diverse dalla consegna diretta. Tale obbligo tutela un interesse alla conoscibilità mediata, che resta comunque recessiva rispetto alla conoscibilità immediata garantita dalla notificazione personale, secondo la disciplina generale richiamata dall'art. 42 c.g.c. (*ord. n. 19/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Nel processo contabile, la legittimazione processuale del pubblico ministero non comporta la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, sicché l'interesse ad agire deve essere valutato in base all'effettiva titolarità, in capo all'amministrazione

rappresentata, del credito risarcitorio azionato, con conseguente rigetto della domanda in caso di carenza di tale presupposto *(sent. n. 180/2025, Calabria)*.

È onere della procura predisporre un elenco analitico, ordinato e indicizzato dei documenti offerti in comunicazione, con numerazione e denominazione corrispondenti a ciascun atto prodotto, al fine di garantire il diritto di difesa, il giusto processo e i principi di chiarezza e sinteticità degli atti, funzionali a una celere definizione del giudizio (*sent. n. 98/2025, Sicilia).*

È valida la costituzione in giudizio effettuata mediante deposito della comparsa nel fascicolo DAeD della procura, anziché nel fascicolo d'ufficio della Sezione, quando l'invitato era già abilitato a tale fascicolo nella fase preprocessuale e l'atto sia stato successivamente trasmesso alla segreteria, in applicazione dei principi del raggiungimento dello scopo e di affidamento (*sent. nn. 16/2025 e 30/2025, Molise*). Non è ammessa la produzione documentale in formati diversi da quelli previsti dal punto 3.7 delle *Istruzioni tecniche per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*, sicché i file non leggibili senza apposito software, quali quelli in formato *.xml*, non rientrando tra i formati ammessi per il deposito telematico, non sono utilizzabili come mezzi di prova (*sent. n. 5/2025, Trento*).

Gli *screenshot* rientrano a pieno titolo nelle "riproduzioni informatiche di fatti", che, secondo quanto previsto dall'art. 2711 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime *(sent. n. 52/2025, Puglia).*

In presenza di più poste di danno riconducibili a un'unica condotta illecita, estranea alla gestione di beni pubblici, la competenza territoriale si determina in base al luogo di realizzazione del fatto dannoso e, in applicazione del principio di concentrazione, coincide con il territorio in cui è stata realizzata la condotta e cagionata la posta di danno di maggiore entità *(ord. n. 13/2025, Friuli-Venezia Giulia).*

Fermo il diritto della difesa di scegliere la lingua del processo, l'art. 17 del d.P.R. n. 305/1988 consente l'assegnazione temporanea alla sezione giurisdizionale di Bolzano di magistrati non conoscitori della lingua tedesca, con la conseguenza che la trattazione orale deve svolgersi in un idioma comprensibile all'intero collegio *(sent. n. 10/2025, Bolzano).*

Il differimento dell'udienza non comporta lo slittamento del termine di costituzione del convenuto, poiché l'art. 7, c. 2, c.g.c. richiama le disposizioni del c.p.c. come espressione di principi generali, incluse le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, che hanno eliminato dal sistema il ricalcolo del termine a ritroso dalla nuova udienza. Il mancato slittamento non lede il principio del contraddittorio, valendo il termine anche per l'eventuale deposito di atti e documenti da parte della procura (*decr. f.u. 11/04/2025, Bolzano).*

Ai fini della declaratoria di contumacia del convenuto, la sopravvenuta incapacità naturale del mandante, successiva al conferimento di procura generale quando lo stesso era capace, non determina l'estinzione del mandato, che si verifica esclusivamente in presenza di una pronuncia di interdizione o di inabilitazione ai sensi dell'art. 1722 c.c. Ne consegue la perdurante legittimazione passiva del rappresentato e la validità dell'elezione di domicilio effettuata dal procuratore ai fini delle notifiche degli atti processuali, con conseguente corretta instaurazione del contraddittorio (*sent. n. 117/2025, Lombardia*).

Nel giudizio di responsabilità per omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di società e dei loro legali rappresentanti, la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2312 c.c., ne comporta l'estinzione anche sul piano processuale, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. Qualora l'evento riguardi parte già costituita, il processo si interrompe *ex* art. 108 c.g.c. dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento, salvo prosecuzione volontaria o riassunzione (*ord. n. 14/2025, Veneto*).

Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 67, cc. 5 e 6, c.g.c., rileva esclusivamente il perfezionamento oggettivo della notifica secondo le modalità previste dall'ordinamento, e non la mera conoscenza soggettiva dell'atto da parte del convenuto. In particolare, l'eventuale conoscenza anticipata dell'invito a dedurre non incide sul computo del termine per la proposizione dell'azione (*sent. n. 338/2025, Veneto*).

È pronunciata l'estinzione del giudizio per integrale pagamento del danno contestato, relativo all'indebita percezione di contributi pubblici PAC, finanziati dal Feasr, erogati da Avepa a favore di una società per l'acquisto di due serbatoi in acciaio già precedentemente ordinati e acquistati (*sent. n. 39/2025, Veneto*).

Nel processo contabile, la rinuncia agli atti da parte del pubblico ministero determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione del convenuto non costituito; ai sensi dell'art. 7, c. 2, c.g.c., in applicazione del principio di cui all'art. 306, c. 1, c.p.c., l'accettazione è richiesta solo dalle parti costituite, non sussistendo un interesse alla prosecuzione in capo alla parte contumace (*sent. n. 10/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Limiti ai poteri sindacatori del giudice e preclusioni processuali

Il sindacato del giudice contabile sulle scelte amministrative è limitato ai soli profili macroscopici di illegittimità, irragionevolezza o arbitrarietà; rientra nella discrezionalità amministrativa la decisione di non revocare una concessione di *project financing* e di perseguirne una modifica migliorativa, quando l'operazione sia in fase avanzata di realizzazione e la revoca comporterebbe rilevanti oneri indennitari, escludendosi in tal caso la responsabilità erariale *(sent. n. 338/2025, Veneto).*

Con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la scelta dell'amministrazione sanitaria di ricorrere a un servizio di vigilanza attiva, in luogo del mero servizio di portierato, integra un legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa e, come tale, non è sindacabile dal giudice contabile; parimenti, rientra nell'ambito della medesima discrezionalità la previsione, ai fini dell'affidamento del servizio, del requisito tassativo della certificazione UNI. *(sent. n. 13/2025, Bolzano).*

È ammissibile la nota d'udienza depositata dalla procura prima della discussione orale che si limiti a sintetiche considerazioni riepilogative delle tesi già svolte, senza ampliamento del *thema decidendum* né produzione di nuova documentazione, atteso che l'art. 8, c. 5, secondo periodo, dell'all. 2 al c.g.c. vieta esclusivamente il deposito di note d'udienza successive alla discussione (*sent. n. 13/2025, Trento*).

Nel giudizio contabile, la mera produzione documentale non è sufficiente, dovendo la parte collegare in modo chiaro e univoco i documenti ai fatti specificamente allegati, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa; il principio di non contestazione richiede allegazioni e contestazioni puntuali, sicché la mancata contestazione specifica esonera dall'onere della prova, ferma la sua modulazione in

ragione del ruolo del pubblico ministero e dei poteri inquisitori del giudice, con la conseguenza che, a fronte di allegazioni generiche della Procura, sono idonee anche difese generiche del convenuto (*sent. n. 66/2025, Abruzzo)*.

Il processo amministrativo è strutturato nei termini di una sostanziale scissione delle singole responsabilità, le quali, in applicazione dell'art. 1, c. 1 *quater*, l. n. 20/1994, possono essere valutate anche nel caso di mancata citazione a giudizio di soggetti dei quali venga paventata (o anche addirittura incidentalmente acclarata anche in altro giudizio) la partecipazione al fatto dannoso, secondo quanto previsto dall'art. 83 c.g.c. (*sent. n. 268/2025, Veneto*).

Onere probatorio e utilizzabilità di elementi di prova raccolti in altri giudizi

Grava sul convenuto l'onere di contestare in modo puntuale e specifico le risultanze istruttorie poste a fondamento della domanda della procura, mediante allegazioni e produzioni idonee a incidere sull'*an* o sul *quantum* del danno; in particolare, la contestazione della quantificazione del pregiudizio richiede la deduzione di elementi tecnici e probatori alternativi idonei a infirmare le risultanze istruttorie. Non è ammissibile la richiesta di istruttoria d'ufficio avente carattere esplorativo o volta a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte *(sent. n. 99/2025, Veneto*).

In applicazione del principio di vicinanza della prova e della presunzione di persistenza del credito fino a prova della sua estinzione, l'allegazione da parte della Procura dell'inadempimento dell'obbligazione di versamento è sufficiente a dimostrare il mancato pagamento, ove il convenuto non assolva l'onere di provare l'avvenuto adempimento mediante la produzione delle relative quietanze *(sent. n. 19/2025, Friuli-Venezia Giulia).*

In tema di danno erariale da sviamento di fondi, l'assenza di una prova diretta del mancato perseguimento della finalità pubblica non preclude l'accertamento della responsabilità, potendo lo sviamento essere desunto in via indiretta da elementi fattuali univoci, quali la produzione di documentazione falsa o dichiarazioni non veritiere a corredo delle domande di contribuzione *(Lombardia, sent. n. 183/2025).*

Nel medesimo senso, ai fini della responsabilità erariale per indebita percezione di contributi pubblici non è necessaria la prova di un pactum sceleris, richiesta in sede penale ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p., essendo sufficiente la realizzazione della condotta illecita accompagnata dalla consapevolezza e volontà di conseguire il beneficio in assenza dei presupposti legittimanti *(Veneto, sent. n. 57/2025).*

In caso di contestazione dello svolgimento di una prestazione presso la pubblica amministrazione in assenza del titolo di studio richiesto, ovvero sulla base di un diploma falso, l'onere della prova circa l'insussistenza del fatto costitutivo della pretesa erariale incombe sul convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; ove il titolo di studio sia prodotto in copia fotostatica, non è necessaria la proposizione di querela di falso da parte della procura, proponibile esclusivamente nei confronti dell'originale del documento *(sent. n. 4/2025, Piemonte).*

Le attestazioni di presenza inserite dal dipendente nell'applicativo gestionale delle presenze costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche in assenza di sottoscrizione, qualora risultino coerenti con ulteriori riscontri documentali, quali tabulati, dati sanitari o tracciati di servizio; non è consentito

al dipendente invocare la natura presuntiva del sistema per sottrarsi alla responsabilità derivante da dichiarazioni non veritiere *(sent. n. 342/2025, Veneto).*

Nel processo contabile, gli elementi acquisiti nella fase istruttoria o nel procedimento penale, salva l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, sono liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 95, cc. 2 e 3, c.g.c., il quale deve dar conto della diversa forza di convincimento attribuita alle prove e verificarne l'idoneità a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa erariale; qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi devono essere valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, anche in presenza di difese meramente assertive e prive di riscontri probatori contrari *(sent. n. 103/2025, Lombardia).*

Nel giudizio contabile, il regime di utilizzabilità delle intercettazioni va distinto a seconda che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 270 c.p.p. ovvero quella di cui all'art. 271 c.p.p.: mentre le intercettazioni illegittimamente acquisite sono in ogni caso inutilizzabili, quelle dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale ai sensi dell'art. 270 c.p.p. possono essere valorizzate nel giudizio di responsabilità amministrativa quali elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice, atteso che il divieto di utilizzazione ivi previsto è circoscritto all'ambito del processo penale *(sent. n. 155/2025, Sicilia).*

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p. non è idonea, di per sé, a integrare il presupposto della rilevanza penale del fatto richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità per danno all'immagine in sede giuscontabile, presupposto che postula l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna; una diversa interpretazione, pur ammettendo una valutazione autonoma del giudice contabile, finirebbe per sovrapporre il valore indiziario della sentenza di patteggiamento al requisito processuale espressamente richiesto dal legislatore, determinando un risultato di segno opposto alla ratio normativa e un'*interpretatio abrogans* della disposizione. *(sent. n. 59/2025, Liguria).*

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisce prova diretta della responsabilità erariale; tuttavia, il materiale istruttorio acquisito nel procedimento penale è utilizzabile nel giudizio contabile in applicazione del principio della circolarità probatoria *(sent. n. 295/2025, Piemonte).*

La sentenza penale di non luogo a procedere *ex* art. 425, c. 3, c.p.p., fondata su dubbi ostativi alla ragionevole previsione di condanna, non ha efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa, anche in presenza dei medesimi elementi istruttori, stante la diversità del criterio probatorio applicabile, fondato nel processo penale sull'"oltre ogni ragionevole dubbio" e nel giudizio contabile sul canone del "più probabile che non", con conseguente autonomia valutativa del giudice contabile *(sent. n. 123/2025, Bolzano)*. La sentenza penale irrevocabile di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, in assenza di opposizione della parte civile che non abbia accettato il rito, spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e alla riferibilità dello stesso all'imputato *(sent. n. 305/2025, Veneto).*

Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale producono effetti retroattivi, nei limiti delle situazioni giuridiche ormai consolidate, sicché, quando il contenzioso abbia riguardato fasi procedimentali diverse da quella incisa dalla declaratoria di illegittimità e non vi siano state tempestive contestazioni dell'atto

amministrativo interessato, il rapporto giuridico deve ritenersi consolidato alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale *(sent. n. 71/2025, Liguria).*

3. I giudizi di responsabilità: questioni sostanziali

Questioni preliminari di merito: la prescrizione

In caso di omesso aggiornamento del parametro Istat ai fini del calcolo del contributo sul costo di costruzione, il danno da mancata entrata si configura solo a seguito della prescrizione del credito vantato dall'ente locale nei confronti del privato beneficiario del titolo edilizio; conseguentemente, ai fini della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, il termine decorre dal momento in cui si verifica l'effettiva perdita per l'ente, individuata nella scadenza del termine decennale per la riscossione del credito ovvero nella data di accertata inesigibilità *(sent. n. 99/2025, Veneto).*

In materia di erogazione di incentivi pubblici, quali i titoli di efficienza energetica, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, dalla data di scoperta del danno in presenza di occultamento doloso; a tal fine, l'omessa trasmissione, nei termini, della documentazione richiesta in sede di controllo integra un comportamento impeditivo idoneo a differire la decorrenza del termine prescrizionale *(sent. n. 106/2025, Veneto).*

La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dal momento in cui il danno diviene concreto e attuale, restando irrilevanti, a tal fine, l'adozione di atti presupposti o la mera conoscenza degli stessi da parte della procura; in caso di esborso conseguente a concordato fallimentare, il danno si perfeziona con i pagamenti effettivamente eseguiti dall'ente e non già con l'adozione delle delibere approvative di clausole convenzionali meramente potenzialmente dannose *(sent. n. 338/2025, Veneto).*

La disciplina della prescrizione di cui all'art. 66 c.g.c. si applica esclusivamente ai fatti e alle omissioni verificatisi successivamente all'entrata in vigore del codice (7 ottobre 2016), restando le condotte anteriori assoggettate al previgente regime prescrizionale *(sent. n. 279/2025, Veneto).*

L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare del diritto, restando irrilevante l'erronea individuazione del termine prescrizionale applicabile ovvero del relativo *dies a quo* o *dies ad quem*, trattandosi di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte *(sent. n. 296/2025, Piemonte).*

In materia di danno all'immagine, l'azione risarcitoria non è prescritta quando sia esercitata entro il termine quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009, atteso che la proponibilità dell'azione erariale presuppone il passaggio in giudicato della sentenza penale per delitti contro o a danno della pubblica amministrazione, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine prescrizionale *(sent. n. 279/2025, Veneto).*

In materia di appalti di opere pubbliche, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dal momento in cui il danno diviene obiettivamente conoscibile o effettivamente conosciuto dall'amministrazione, quale risultato del combinato disposto tra condotta ed evento, e abbia assunto carattere di

certezza e attualità; tale momento coincide ordinariamente con la conclusione del procedimento di collaudo, ma può collocarsi anche anteriormente, ove l'amministrazione sia stata resa edotta del pregiudizio in epoca precedente (*sent. n. 299/2025, Piemonte*). In caso di ordinanze di assegnazione di somme emesse dal giudice civile, l'esborso per l'amministrazione locale si realizza al momento dei pagamenti effettuati dal tesoriere ai creditori, mentre i successivi mandati dell'ente hanno mera funzione di regolarizzazione contabile; ne consegue che la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità per danno erariale va riferita ai pagamenti eseguiti dal tesoriere (*sent. n. 15/2025, Puglia*).

La disciplina della prescrizione di cui all'art. 66 c.g.c. trova applicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 2, dell'all. 3 al c.g.c., esclusivamente con riferimento ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore *(sent. n. 34/2025, Piemonte).*

Nelle fattispecie di rilevanza penale, quando il danno sia oggettivamente conoscibile e risulti in concreto già pienamente conosciuto dall'amministrazione danneggiata, in assenza di occultamento doloso, la decorrenza della prescrizione non coincide con la data del rinvio a giudizio (*sent. n. 26/2025, Molise*). Non è applicabile l'orientamento che presume in *re ipsa* l'occultamento doloso del danno, con decorrenza della prescrizione dalla scoperta dell'illecito o dal rinvio a giudizio, quando le condotte si siano estrinsecate in atti amministrativi formalizzati e assoggettati a controlli, idonei a rendere conoscibile il danno (s*ent. n. 204/2025, Puglia*).

Non è configurabile un doloso occultamento del danno da mancata entrata quando lo stesso derivi dall'approvazione del piano economico-finanziario ai fini Tari nel quale risultava già evidente l'assenza delle informazioni sugli effettivi costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, con conseguente erronea determinazione delle tariffe (*sent. n. 29/2025, Basilicata*).

In materia di finanziamenti pubblici, non è configurabile l'occultamento doloso del danno quando le irregolarità risultino già dalla documentazione presentata ai fini della liquidazione del contributo, essendo i pagamenti effettuati sulla base di quanto effettivamente prodotto e dichiarato dal beneficiario (s*ent. n. 112/2025, Puglia*).

Elemento soggettivo

Nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, l'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere segue criteri diversi da quelli penali, essendo rimesso a una valutazione discrezionale del giudice secondo gli artt. 428 e 2046 c.c., in raffronto agli artt. 85 ss. c.p.; l'onere della prova della mancanza di capacità naturale grava sul convenuto che la eccepisce (art. 428 c.c.). La parziale incapacità di volere, quale quella derivante da disturbi del comportamento, rileva solo in ambito penale come circostanza attenuante (art. 89 c.p.) ed è irrilevante ai fini risarcitori, ove è richiesta la totale soppressione della volontà (artt. 428 e 2046 c.c.) (*sent. 78/2025, Basilicata*).

In materia di responsabilità erariale per condotte commissive rientranti nell'ambito dell'art. 21, d.l. n. 76/2020, l'assenza di prova del dolo, anche eventuale, impone l'assoluzione del convenuto, non essendo sufficiente la mera deduzione dell'induzione in errore dell'amministrazione, poiché il dolo richiede la consapevole rappresentazione dell'agire *contra ius* e la previsione dell'evento illecito, mentre l'errore rileva solo ai fini

della colpa; il proscioglimento per effetto dello scudo erariale comporta la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c. (*sent. n. 11/2025, Trento*).

In materia di violazione del regime di esclusività del medico, in mancanza di prova del dolo e in presenza di colpa grave riconducibile a ignoranza dei limiti dell'attività professionale, trova applicazione la scriminante di cui all'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020, vigente per le condotte commissive dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025. *(sent. n. 140/2025, Lombardia)*.

In tema di responsabilità amministrativa per violazione del principio di economicità, la realizzazione di un murale su edificio comunale non integra danno erariale in mancanza di prova della non congruità della spesa; ove non sia dimostrato il dolo e le condotte siano al più riconducibili a colpa grave commissiva, trova applicazione la scriminante di cui all'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità alle sole condotte dolose, restando perseguibili quelle gravemente colpose solo se omissive e in presenza di una posizione di garanzia *(sent. n. 8/2025, Trento)*.

In materia di responsabilità sanitaria, l'antigiuridicità della condotta va accertata in base alla violazione delle *leges artis* vigenti al tempo dei fatti, con giudizio *ex ante* e oggettivo, restando i profili soggettivi rilevanti ai soli fini dell'elemento psicologico; accertati l'antigiuridicità e il nesso causale, la responsabilità amministrativo-contabile del sanitario è configurabile solo in presenza di colpa grave, ravvisabile in errori non scusabili per grossolanità, carenza delle cognizioni fondamentali o difetto del minimo di perizia tecnica esigibile *(sent. n. 2/2025, Piemonte)*. Qualora l'errore diagnostico derivi da grave imperizia nell'esecuzione o nell'interpretazione dell'esame istologico, e non dall'omissione di accertamenti doverosi, la condotta ha natura commissiva; pertanto, se l'errata diagnosi è successiva all'entrata in vigore dell'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020, trova applicazione l'esimente soggettiva ivi prevista *(sent. n. 154/2025, Lombardia)*.

In materia di *malpractice* medica, l'efficacia probatoria della cartella clinica quale atto pubblico si estende alle sole attestazioni delle attività effettivamente svolte, restando escluse valutazioni e diagnosi; ne consegue che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'eventuale incompletezza o erroneità della cartella clinica non è di per sé idonea a fondare una presunzione di colpa grave, operando il *favor probatorio* esclusivamente a tutela del paziente *(sent. n. 91/2025, Lombardia)*.

Ai fini dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile, non è idonea ad attenuare o escludere la responsabilità l'ignoranza della normativa applicabile né l'affidamento, in ragione della sua complessità, alla competenza di consulenti, atteso che rileva esclusivamente l'assunzione, da parte del soggetto richiedente finanziamenti o contributi pubblici, dell'obbligo giuridico di conformarsi alle prescrizioni del bando *(sent. n. 205/2025, Piemonte)*.

Nel caso in cui la prospettazione di una responsabilità a titolo esclusivamente di dolo risulti sfornita di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza dell'asserita consapevolezza e volontà dell'agente di agevolare l'altrui condotta illecita, resta preclusa al giudicante la valutazione dell'eventuale scostamento dagli *standard* di diligenza che il convenuto era tenuto a osservare, conformemente all'orientamento che impedisce di mutare *ex officio* il titolo di imputazione dell'addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave in capo a soggetti convenuti esclusivamente in relazione ad asserite condotte dolose (*sent. nn. 170/2025, 171/2025, Sicilia)*.

È connotata da dolo e da doloso occultamento la condotta del beneficiario di contributi pubblici che, con consapevolezza, rappresenti situazioni non veritiere o ometta informazioni rilevanti ai fini dell'erogazione, essendo sufficiente la coscienza dell'assenza dei requisiti sostanziali e la volontà di conseguire il vantaggio economico *(sent. n. 442/2025, Veneto)*.

Sussiste la responsabilità piena e solidale dell'associazione beneficiaria di contributi pubblici, in quanto destinataria dei fondi e per essere le condotte produttive del danno erariale poste in essere in suo nome e per suo conto; l'eventuale assenza di un vantaggio diretto non esclude la responsabilità, rilevando unicamente ai fini di un eventuale regresso *(sent. n. 295/2025, Piemonte)*.

In materia di incentivi pubblici erogati sotto forma di titoli di efficienza energetica, la presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci o lacunose, unitamente a condotte omissive nella fase di verifica istruttoria, integra dolo quando risulti preordinata a ostacolare l'accertamento dei presupposti del beneficio e si inserisca in uno schema operativo reiterato e consapevole; l'operatore che accede a un regime di incentivazione fondato sull'autodichiarazione è tenuto a fornire, su richiesta, ogni elemento documentale idoneo a comprovare l'effettività e la conformità dell'intervento e, in difetto, non può invocare l'affidamento nel provvedimento di ammissione *(sent. n. 106/2025, Veneto)*.

Il dolo nell'illecita fruizione di contributi pubblici può essere desunto da elementi oggettivi quali la sistematicità delle condotte, l'omessa o non veritiera rendicontazione e l'utilizzo fittizio di relazioni contrattuali; la sottoscrizione della domanda di contributo e della rendicontazione finale in assenza dell'effettiva realizzazione del progetto integra responsabilità dolosa del legale rappresentante dell'ente proponente *(sent. n. 295/2025, Piemonte)*. In modo analogo, è connotata da dolo la condotta del beneficiario e dei soggetti concorrenti nella fruizione di contributi pubblici quando essi agiscano con consapevolezza della difformità tra le spese sostenute e le finalità del finanziamento, consapevolezza desumibile da indici oggettivi quali l'assenza di una reale esecuzione del progetto, la predisposizione di documentazione meramente formale, l'utilizzo delle risorse per finalità estranee e l'adozione di condotte volte a occultare la violazione del vincolo di destinazione *(sent. nn. 56/2025, 128/2025, Veneto)*

In materia di responsabilità per distrazione di contributi pubblici, la sussistenza del dolo può essere desunta da indici sintomatici quali la gestione promiscua e coordinata delle risorse, la consapevolezza dello sviamento dei fondi, il ricorso a fatturazioni artificiose e l'arricchimento illecito, con conseguente configurabilità della responsabilità solidale per l'intero danno *(sent. n. 295/2025, Piemonte)*.

Il pagamento di una commissione per la gestione della pratica a valere sul contributo pubblico integra un utilizzo illecito della provvidenza ed è idoneo a costituire indizio di consapevole adesione a uno schema fraudolento *(sent. n. 57/2025, Veneto)*.

La prestazione del direttore dei lavori costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché non opera la presunzione di responsabilità *ex* art. 1218 c.c., trovando applicazione gli artt. 1176, c. 2, e 2236 c.c.; ne deriva che l'adempimento va valutato alla luce della diligenza professionale e che incombe sul pubblico ministero l'onere di provare la specifica e grave violazione dei relativi doveri *(sent. n. 63/2025, Liguria)*.

Integra colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa, la condotta omissiva del responsabile dell'ufficio tecnico comunale che, pur gravato dall'obbligo legale di aggiornare annualmente il parametro Istat per il calcolo del costo di costruzione, ometta di adempiervi per un apprezzabile arco temporale senza adeguata giustificazione o segnalazione all'organo competente; le disfunzioni organizzative dell'ente e la concentrazione di incarichi sul medesimo dirigente, pur non escludendo la colpa grave, sono valutabili ai fini della riduzione dell'addebito risarcitorio secondo criteri di proporzionalità e con riferimento al caso concreto *(sent. n. 99/2025, Veneto).*

La necessaria ricorrenza dell'elemento intenzionale in capo ai soggetti attuatori delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non esclude la rilevanza del dolo eventuale, inteso, nel giudizio di responsabilità amministrativa, come accettazione della concreta e significativa possibilità che si determini un evento dannoso per l'erario (*sent. n. 123/2025, Bolzano*).

Sussiste l'elemento soggettivo del dolo quando il sanitario, pur consapevole del quadro normativo e contrattuale in materia di esclusività del rapporto di pubblico impiego, ometta intenzionalmente di adempiere agli obblighi informativi relativi allo svolgimento di attività medico-professionali esterne, al fine di conseguire un ingiusto arricchimento economico in violazione dei doveri derivanti dalla convenzione con l'Azienda sanitaria *(sent. n. 248/2025, Veneto).*

Il dolo eventuale richiede l'accertamento della rappresentazione e previsione dell'evento come altamente probabile conseguenza della condotta, non essendo sufficiente un mero dubbio astratto; la colpa grave (*culpa lata*) ricorre, invece, in presenza di macroscopica negligenza e grave trascuratezza dei doveri d'ufficio, valutate *ex ante* secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso. Integra colpa grave la condotta omissiva dell'amministratore delegato di una società in house che, in violazione dei principi di prudenza e ponderatezza, disattenda il richiamo del collegio sindacale sul divieto di corresponsione dei compensi al presidente del cda, richiedendo pareri esterni in assenza di adeguata motivazione. (*sent. n. 105/2025, Sardegna)*.

Sussiste il dolo eventuale in capo al dirigente dell'ufficio tecnico che, pur consapevole della clausola penale giornaliera prevista in convenzione per il ritardo nella cessione dell'area oggetto di *project financing*, neghi la debenza dell'Iva senza richiedere pareri all'avvocatura o interpello all'Agenzia delle entrate e permanga inerte nonostante la diffida del concessionario, omettendo ogni iniziativa risolutiva e accettando consapevolmente il rischio della maturazione del danno *(sent. n. 338/2025, Veneto)*.

Sussiste il dolo eventuale in capo al dirigente del servizio finanziario che, consapevole dell'esistenza di una clausola penale giornaliera, opponga sistematica resistenza allo stanziamento in bilancio dell'Iva dovuta, subordinandolo pretestuosamente alla revisione del piano economico-finanziario, omettendo di richiedere pareri e di attivare interpelli fiscali e permanendo inerte per un prolungato arco temporale nonostante reiterati solleciti, accettando consapevolmente la maturazione quotidiana del danno *(sent. n. 338/2025, Veneto).*

Agisce con dolo, quantomeno eventuale, il soggetto che, consapevole della mancanza del titolo abilitante richiesto, renda reiterate dichiarazioni mendaci al fine di

ottenere incarichi pubblici, accettando il rischio concreto e prevedibile di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione *(sent. n. 350/2025, Veneto)*.

In tema di responsabilità amministrativa per violazione del principio di economicità, la realizzazione di un murale su un edificio comunale non integra danno erariale in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la non congruità della spesa sostenuta. Sotto il profilo soggettivo, in mancanza di prova del dolo e ove le condotte siano ascrivibili, in via sussidiaria, a colpa grave di natura commissiva, trova applicazione la scriminante di cui all'art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità amministrativa alle sole condotte dolose, restando perseguibili le condotte gravemente colpose esclusivamente se omissive e in presenza di una posizione di garanzia idonea a fondare la causalità giuridica dell'evento dannoso *(sent. n. 8/2025, Trento)*.

L'esimente c.d. "politica" della responsabilità amministrativo contabile (l. n. 20/1994, art. 1-*ter*) opera solo quando la decisione, che si assume fonte di danno ingiusto, sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica. (*sent. n. 66/2025, Lazio*). Premessa la ripartizione delle competenze tra organi politici e apparato burocratico negli enti locali, va esclusa la responsabilità del sindaco in assenza di prova di un'ingerenza diretta nell'azione amministrativa, non essendo configurabile, in mancanza di colpa grave, un obbligo di vigilanza o di intervento operativo sui procedimenti rimessi ai responsabili dei servizi. (*sent. n. 23/2025, Sardegna)*.

Nesso di causalità

In tema di nesso di causalità, una volta accertata l'antigiuridicità della condotta, consistente nella violazione di una norma di comportamento volta a prevenire l'evento verificatosi, l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta e il danno va valutata alla luce degli artt. 40 e 41 c.p., secondo i criteri della causalità adeguata o della regolarità causale, che circoscrivono la responsabilità alle conseguenze prevedibili della condotta, attiva od omissiva, escludendo quelle del tutto atipiche o imprevedibili. Nel giudizio civile e contabile, a differenza di quello penale, l'accertamento del nesso causale è retto dalla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non" *(sent. n. 2/2025, Piemonte)*.

Nell'ambito di operazioni di *project financing*, la presenza di concause esterne, quali la complessità dell'intervento, criticità tecniche o urbanistiche, errori progettuali, la condotta della società concessionaria o l'avvicendamento dei dirigenti, non esclude il nesso causale tra la condotta illecita e il danno, ma può incidere sulla quantificazione del pregiudizio imputabile, in quanto idonea a ridurre l'ambito della prevedibilità ed evitabilità *ex ante* dell'evento dannoso, dovendo tali fattori essere valutati ai fini della determinazione delle quote di responsabilità *(sent. n. 338/2025, Veneto)*.

In tema di danno erariale indiretto, la responsabilità presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di risarcire il terzo, derivante da atto negoziale o da condanna giudiziale; la transazione interrompe il nesso causale solo se eccezionale o irragionevole, ovvero frutto di scelte illogiche, *contra legem* o abnormi, con liquidazione di poste non dovute, restando irrilevante a tal fine l'accordo concluso all'esito di un'istruttoria adeguata (*Piemonte, sent. n. 2/2025*).

Qualificazione e quantificazione del danno

La quantificazione del danno all'immagine, anche in ipotesi di condanna per il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ai sensi dell'art. 615-*ter* c.p., deve tener conto, nella valutazione del criterio sociale, della concreta portata della vicenda di rilievo erariale, valorizzando l'estensione effettiva dell'azione criminosa accertata con giudicato penale e il grado di diffusione mediatica del fatto, al fine di pervenire a una valutazione equa delle conseguenze risarcitorie *(sent. n. 75/2025, Veneto)*.

In materia di affidamento di opere pubbliche, l'obbligo di gara per la selezione dei contraenti è funzionale a garantire trasparenza e concorrenza, sicché la sua violazione è idonea a determinare un danno erariale consistente nella perdita della possibilità per l'amministrazione di scegliere tra le migliori offerte conseguibili; la maggiore spesa di denaro pubblico costituisce una componente del pregiudizio, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, anche mediante il ricorso a elementi esterni alla procedura contestata, quali il raffronto con prezzi o ribassi conseguiti in gare relative a servizi analoghi *(sent. n. 59/2025, Liguria)*.

La quantificazione del danno da indebita percezione di contributi pubblici comprende sia le somme indebitamente erogate sia le sanzioni amministrative irrogate dall'organismo pagatore ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014, qualora non recuperate *(sent. n. 128/2025, Veneto)*.

Quando il danno erariale si concretizza a seguito di un concordato fallimentare che definisce unitariamente una pluralità di contenziosi, la quantificazione delle singole voci di danno può essere effettuata secondo un criterio proporzionale, rapportando ciascuna componente del passivo all'esborso complessivamente sostenuto dall'ente, previa detrazione delle poste attive conseguite; tale criterio, fondato su un ragionevole nesso di riferibilità causale, è applicabile anche in caso di definizione concordataria complessiva dei contenziosi *(sent. n. 338/2025, Veneto)*.

In caso di svolgimento di funzioni pubbliche sulla base di un titolo falso, ai fini della configurazione e quantificazione del danno erariale occorre distinguere tra: prestazioni non routinarie, richiedenti titoli di elevata specializzazione non posseduti, che non arrecano alcuna utilità all'amministrazione e comportano la restituzione integrale delle retribuzioni; prestazioni routinarie svolte da soggetto comunque in possesso del titolo prescritto, che non determinano danno erariale; e prestazioni routinarie meramente operative rese da soggetto privo del titolo, che, pur rilevanti sotto il profilo penale e disciplinare, possono comportare un danno ridotto in ragione dell'utilità comunque conseguita dall'amministrazione, da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1, c. 1-*bis*, l. n. 20/1994 e dell'art. 2126 c.c. (*sent. nn. 32/2025, 153/2025 Lombardia*).

Nella quantificazione del danno derivante da un rapporto di lavoro instaurato *sine titulo* con l'amministrazione danneggiata devono essere ricomprese anche le ritenute fiscali e previdenziali, non configurandosi quali utilità per l'erario, bensì come oneri sostenuti dall'amministrazione in assenza di una prestazione lavorativa utile e correlati a un indebito vantaggio previdenziale in favore del percettore *(sent. n. 350/2025, Veneto)*.

Nel determinare il danno erariale, l'art. 1, c. 1-*bis*, l. n. 20/1994 attribuisce al giudice contabile un potere autonomo di tener conto, anche d'ufficio e in assenza di eccezione

di parte, dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata, trattandosi di un criterio legale di quantificazione del danno risarcibile e non di un'eccezione di merito in senso stretto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; tale disciplina si distingue dalla c*ompensatio lucri cum damno* di matrice civilistica, non rilevabile d'ufficio. La compensazione con i vantaggi conseguiti da altra amministrazione prevista dalla norma ha portata generale e si giustifica in quanto la finanza pubblica non risulta complessivamente lesa quando alla mancata entrata di un ente corrisponda una mancata uscita di altro ente *(sent. n. 158/2025, Lombardia)*.

È inapplicabile il principio della *compensatio lucri cum damno* quando la prestazione lavorativa sia resa in assenza dei requisiti professionali vincolanti previsti dalla legge, difettando in radice qualsiasi *utilitas* effettiva e giuridicamente rilevante per l'amministrazione; la compensazione presuppone, infatti, l'identità causale tra danno e vantaggio e la riferibilità di quest'ultimo alle finalità pubbliche dell'ente, condizioni che non ricorrono in presenza di una prestazione giuridicamente inidonea *(sent. n. 350/2025, Veneto)*.

Il principio della *compensatio lucri cum damno* è applicabile esclusivamente quando il vantaggio patrimoniale, certo e attuale, derivi direttamente dal medesimo fatto illecito e sia inscindibilmente riferibile all'ente danneggiato; non sono pertanto compensabili i benefici conseguiti per effetto del fallimento del concessionario e dell'anticipata acquisizione dell'impianto sportivo dato in concessione, trattandosi di eventi autonomi e sopravvenuti rispetto alle condotte omissive poste a fondamento del danno erariale *(sent. n. 338/2025, Veneto)*.

In un giudizio di responsabilità amministrativa conseguente all'illegittimo conferimento di incarico a un soggetto esterno al personale in servizio presso una amministrazione comunale per mancanza delle condizioni previste dall'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, il danno subito dall'ente è rappresentato dalle spese del corrispettivo contrattuale erogato indebitamente e *sine titulo* in considerazione della nullità dei contratti di lavoro succedanei all'incarico, sancita dal combinato disposto dell'art. 7, c. 6, e dell'art. 36, c. 5-*quater* d.lgs. n. 165/2001. Alla fattispecie è quindi inapplicabile l'istituto della *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1, c. 1-*bis*, l. 20/94, sussistendo per il comune vincoli di spesa relativi alla remunerazione dei conferitari di incarichi esterni la cui violazione determina *ex lege* la presunzione di mancanza di un vantaggio e quindi di presenza di un danno erariale (*sent. n. 11/2025 e sent. n. 67/2025, Basilicata).*

I maggiori rischi di errore medico connessi all'operatività di ospedali di piccole dimensioni giustificano l'esercizio del potere riduttivo, potendosi valorizzare esclusivamente in tal senso – e non in termini di rilevanza causale delle condotte contestate - le evidenziate carenze organizzative addebitabili alla struttura sanitaria e qualificabili in termini di colpa di organizzazione (*sent. n.* 20*/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Danno all'immagine

La fattispecie di cui all'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001 ha natura autonoma e speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009; nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante alterazione dei sistemi di rilevazione o altre modalità fraudolente, la disciplina speciale prescinde sia dall'accertamento definitivo di specifiche fattispecie penali sia dalla sussistenza del *clamor fori* quale elemento

costitutivo del danno all'immagine. Il pregiudizio al prestigio della pubblica amministrazione è pertanto risarcibile anche in assenza di risonanza mediatica, essendo sufficiente che la condotta illecita abbia offuscato l'immagine dell'ente, all'interno e all'esterno, inducendo una percezione negativa circa il rispetto delle regole di corretto svolgimento della prestazione lavorativa *(sent. n. 293/2025, Piemonte)*.

In tema di assenteismo fraudolento, la condotta illecita è idonea a ledere l'immagine dell'amministrazione, in particolare quando riferita a un ente comunale, poiché proietta all'esterno la rappresentazione di un'organizzazione tollerante verso la violazione dei doveri fondamentali del pubblico dipendente, rafforzando nella collettività la percezione di inefficienza della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio risulta ulteriormente accentuato dalla naturale risonanza mediatica che le vicende del lavoro pubblico assumono, specie a livello locale, in ragione dell'elevato interesse della comunità per i fatti attinenti alla gestione della cosa pubblica *(sent. n. 13/2024, Friuli-Venezia Giulia)*.

In tema di quantificazione del danno all'immagine da assenteismo, la valutazione equitativa deve tenere conto anche del riscontrato lassismo organizzativo presente nella struttura di appartenenza del convenuto, nonché della posizione lavorativa non apicale dallo stesso rivestita *(sent. n. 12/2025, Bolzano)*.

La sospensione del termine prescrizionale dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine prevista dall'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009, non contrasta con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 Cedu, trattandosi di disposizione coerente con una non irragionevole conformazione normativa del danno all'immagine della pubblica amministrazione, che presuppone la condanna penale definitiva. La *ratio* della disciplina è quella di evitare l'instaurazione di un giudizio contabile inutile nelle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con assoluzione nel merito o con pronuncia estintiva del reato *(sent. n. 110/2025, Puglia)*.

Sussiste il danno all'immagine dell'amministrazione in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per plurimi reati commessi da un direttore di istituto penitenziario, anche se eterogenei e non tutti riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione. A seguito dell'entrata in vigore del c.g.c. e dell'abrogazione dell'art. 7, l. n. 97/2001, la risarcibilità del danno all'immagine non è più circoscritta ai reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, c.p., ma si estende ai delitti commessi a danno della pubblica amministrazione *(sent. n. 108/2025, Lombardia)*. Il danno all'immagine costituisce danno non patrimoniale *ex* art. 2059 c.c., derivante dalla lesione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dalla conseguente diminuzione della considerazione dell'ente. A seguito dell'entrata in vigore del c.g.c., la sua risarcibilità non è più circoscritta ai delitti contro la pubblica amministrazione, ma si estende ai delitti commessi a danno della pubblica amministrazione *(sent. nn. 33/2025 e 41/2025, Toscana)*.

In senso contrario, l'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 174/2016, che, all'art. 4, lett. g) e h), delle norme transitorie e di abrogazione, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7, l. n. 97/2001 a decorrere dal 7 agosto 2016, rimane circoscritta alle ipotesi previste dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p., per effetto dell'incorporazione della disciplina dell'art. 7 citato nell'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009 (*sent. 161/2025 Calabria*).

È proponibile e fondata l'azione risarcitoria per danno all'immagine nei confronti del pubblico ufficiale condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, c.p., anche quando la condanna sia stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p., atteso che tale sentenza spiega efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità soggettiva *(sent. n. 279/2025, Veneto)*.

Ai fini dell'azionabilità del danno all'immagine in sede contabile, la sospensione del procedimento penale con messa alla prova finalizzata all'estinzione del reato, intervenuta dopo una sentenza di condanna in applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 168-*bis* c.p. e 464-*bis* c.p.p., come novellati dal d.lgs. n. 150/2022, comporta la mancanza, allo stato, della sentenza penale irrevocabile richiesta quale presupposto di proponibilità dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 51, c. 7, c.g.c. *(sent. n. 108/2025, Lombardia)*.

L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., disposta dalla l. n. 114/2024, non preclude l'azione per danno all'immagine della pubblica amministrazione quando la vicenda sia stata definita con sentenza penale di condanna irrevocabile, che costituisce il presupposto dell'azione risarcitoria. Il principio di retroattività della legge penale più favorevole opera esclusivamente nell'ambito penale e non incide sulle obbligazioni civili e pubblicistiche derivanti dal fatto illecito, restando ferma l'autonomia della giurisdizione contabile; ne consegue che l'azione erariale per danno all'immagine è proponibile anche dopo l'abrogazione del reato, ove siano accertati fatti idonei a cagionare un concreto e dimostrabile discredito alla pubblica amministrazione *(sent. n. 15/2025, Piemonte)*. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza contabile di condanna per danno all'immagine, fondato sulla sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio (l. n. 114/2024), poiché la pronuncia della Corte dei conti non costituisce mero effetto civile della sentenza penale di condanna. Il principio di cui all'art. 2 c.p. ha efficacia limitata alla sfera penale, determinando l'estinzione degli effetti penali della condanna, ma non incidendo sull'autonomia del giudizio contabile (*sent. n. 188/2025, Lombardia*).

Il danno all'immagine ha natura non patrimoniale ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma non sussiste *in re ipsa* e deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento. Grava pertanto sul pubblico ministero contabile l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'effettivo pregiudizio subito dall'ente, sulla base dei criteri oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza *(sent. nn. 6/2025, 46/2025, Liguria)*.

È configurabile il danno all'immagine dell'amministrazione anche in assenza di particolare eco mediatica quando la lesione derivi dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà, mediante condotte penalmente rilevanti; il *clamor* e la risonanza dei fatti non integrano la lesione, ma ne incidono soltanto sulla dimensione, restando il pregiudizio ancorato alla gravità intrinseca dei comportamenti illeciti accertati *(sent. n. 75/2025, Veneto)*.

Sussiste il danno all'immagine della pubblica amministrazione in capo all'agente di polizia penitenziaria condannato per reati di corruzione propria e di istigazione alla corruzione, la cui quantificazione può avvenire in via equitativa sulla base dei criteri oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza, tenendo conto della

gravità intrinseca delle condotte dolose, del ruolo istituzionale rivestito dall'autore e dell'ampia risonanza della vicenda, anche in termini di *clamor judicii* e di diffusione interna ed esterna all'amministrazione, fino agli effetti disciplinari conseguenti *(sent. n. 5/2025, Valle d'Aosta)*.

La condanna penale irrevocabile per abuso d'ufficio costituisce presupposto per l'azione di responsabilità per danno all'immagine, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 114/2024 che ha abolito il reato, ove non sia intervenuta la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; solo tale revoca esclude la proponibilità dell'azione risarcitoria (*sent. n. 23/2025, Molise*).

Ai sensi dell'art. 445, c. 1-*bis*, c.p.p. (così come novellato dal d.lgs. n. 150/2022) la sentenza penale di patteggiamento, senza l'applicazione di pene accessorie, non può essere equiparata alla sentenza irrevocabile di condanna. Si è, infatti, preferita una interpretazione maggiormente aderente alla formulazione letterale della norma, pervenendosi a dichiarare la nullità della domanda per violazione dei presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine (*sent. n. 54/2025, Molise*).

È risarcibile il danno all'immagine della pubblica amministrazione arrecato da un pubblico agente condannato con sentenza penale irrevocabile per peculato, anche in assenza di *clamor fori*, essendo sufficiente il pregiudizio interno derivante dal turbamento dell'apparato amministrativo e dal venir meno dell'affidamento dei cittadini. La diffusione mediatica della vicenda, anche se limitata all'ambito locale, rileva ai fini della quantificazione del danno (*sent. n. 140/2025, Sardegna*).

In tema di danno all'immagine derivante da reati di corruzione, la confisca penale del profitto illecito non comporta il risarcimento del danno all'immagine in favore dell'amministrazione danneggiata, trattandosi di sanzione penale non sovrapponibile alla tutela risarcitoria e confluenti le somme nel Fondo unico giustizia. La valutazione penale dei fatti e della pena non produce effetti automatici nel giudizio contabile, in ragione della diversità delle finalità perseguite. La quantificazione del danno all'immagine richiede una valutazione equitativa, nel cui ambito il doppio tangentizio costituisce limite massimo, mediante bilanciamento delle circostanze del caso concreto *(sent. n. 10/2025, Sicilia).*

Il danno all'immagine, consistente nella lesione del prestigio e della credibilità dell'ente, deve essere provato anche mediante presunzioni e fatti notori e viene determinato in via equitativa sulla base dei criteri soggettivo (ruolo del responsabile), oggettivo (gravità del fatto) e sociale (*clamor fori*), non trovando applicazione il criterio presuntivo del *duplum* introdotto dall'art. 1, c. 1-*sexies*, l. n. 20/1994 per fatti anteriori alla sua vigenza *(sent. n. 214/2025, Sicilia).*

Danno da violazione del rapporto di esclusiva e da violazione del sinallagma

Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico attiene alla distrazione delle energie lavorative del dipendente dai compiti istituzionali verso attività illecite penalmente rilevanti, con conseguente disutilità della spesa sostenuta dall'amministrazione e alterazione del nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, che risulta in tutto o in parte priva di causa *(sent. nn. 35/2025 e 113/2025, Toscana)*.

In materia di responsabilità amministrativa, la retribuzione corrisposta a soggetti privi del titolo professionale normativamente richiesto integra danno erariale da

violazione del sinallagma contrattuale, in quanto la prestazione resa è giuridicamente inidonea a soddisfare l'interesse pubblico; in particolare, lo svolgimento dell'attività di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia in assenza del prescritto diploma magistrale determina un danno integralmente risarcibile, poiché il titolo di studio costituisce garanzia sostanziale della professionalità necessaria all'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale *(sent. n. 350/2025, Veneto)*.

L'indebita percezione di compensi da parte di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, conseguente all'omessa comunicazione dello svolgimento di attività libero-professionale oltre i limiti orari consentiti, integra responsabilità amministrativa per danno erariale, in quanto impedisce l'applicazione delle misure previste per il riequilibrio tra carico assistenziale e trattamento economico *(sent. n. 248/2025, Veneto)*.

Lo svolgimento di attività libero-professionale da parte del medico militare, pur astrattamente consentito dall'art. 210, d.lgs. n. 66/2010, è illecito quando avvenga in concomitanza con l'orario di servizio, in violazione dell'obbligo di presenza e dei doveri istituzionali, e integra responsabilità amministrativa per danno da indebita percezione di retribuzioni e da disservizio, a prescindere dall'assenza di un formale divieto o dall'eventuale tolleranza dei superiori gerarchici *(sent. n. 342/2025, Veneto)*.

Lo svolgimento, da parte di un dipendente pubblico locale, di attività agricole esercitate mediante ditta individuale – quali coltivazione e vendita di ortaggi, allevamento e agriturismo – è compatibile con lo *status* di pubblico impiegato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, l. reg. n. 2/2018 e 2135 c.c., in coerenza con l'orientamento che esclude l'agricoltura dalle attività assolutamente incompatibili di cui all'art. 60, d.p.r. n. 3/1957. Con specifico riferimento alla figura del segretario comunale, caratterizzata da una disciplina peculiare improntata alla valutazione per risultati, la compatibilità dell'attività esterna va apprezzata anche alla luce dell'effettivo adempimento degli obblighi d'ufficio, desumibile dagli esiti positivi della valutazione della performance *(sent. n. 10/2025, Bolzano)*.

Lo svolgimento di un incarico professionale esterno da parte di un dipendente comunale in assenza della prescritta autorizzazione integra responsabilità amministrativa, non potendo la mera richiesta di nulla osta, accompagnata da una falsa dichiarazione di gratuità dell'incarico, essere equiparata all'autorizzazione richiesta dalla legge né valere a escludere l'elemento soggettivo del dolo; ne consegue la condanna al risarcimento del danno erariale pari al compenso indebitamente percepito *(sent. n. 15/2025, Emilia-Romagna)*.

Lo svolgimento, da parte di un professore universitario a tempo pieno, di un'attività imprenditoriale assolutamente incompatibile, quale l'esercizio di fatto delle funzioni di amministratore di una s.r.l., integra violazione dell'art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, anche in consapevole dissenso dall'orientamento delle SSRR (sent. n. 1/2025/QM). Ai fini della responsabilità amministrativa è tuttavia necessaria la prova dell'effettivo esercizio di poteri gestori, desumibile da elementi sintomatici univoci; in mancanza, la qualifica di amministratore di fatto non è configurabile *(sent. n. 147/2025, Lombardia)*.

In tema di incompatibilità nel pubblico impiego, lo svolgimento di attività commerciale assolutamente incompatibile, in quanto non autorizzata e non autorizzabile, comporta l'obbligo di riversamento dei compensi percepiti ai sensi

dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 60, d.p.r. n. 3/1957 e con la disciplina speciale di settore. In consapevole dissenso dall'orientamento espresso dalle SSRR (sent. n. 1/2025/QM), è affermata l'applicabilità dell'obbligo restitutorio anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta, ritenendo che una diversa interpretazione consentirebbe al dipendente infedele di trattenere i proventi dell'attività vietata e determinerebbe un irragionevole affievolimento dei presìdi dissuasivi dell'ordinamento *(sent. n. 34/2025, Valle d'Aosta)*.

L'attività libero-professionale *extramoenia* svolta tramite cooperativa da un dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in regime di esclusività, integra un'ipotesi di incompatibilità assoluta e non autorizzabile ai sensi dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957, non estendendosi la deroga di cui all'art. 61 del medesimo decreto alle prestazioni lavorative. L'autorizzazione *ex* art. 53, d.lgs. n. 165/2001 non ammette equipollenti, deve essere preventiva e non può essere tacita né sanata *ex post*. In espresso dissenso dall'orientamento delle SSRR (sent. n. 1/2025/QM), l'obbligo di riversamento dei compensi previsto dall'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001 è ritenuto applicabile non solo alle ipotesi di incompatibilità relativa, ma anche a quelle di incompatibilità assoluta, ivi comprese le attività extralavorative radicalmente vietate *(sent. n. 54/2025, Lombardia)*.

In tema di incompatibilità del personale sanitario, il dirigente medico odontoiatra a tempo indeterminato con rapporto non esclusivo che continui a svolgere attività libero-professionale presso strutture private accreditate al SSN viola il principio di esclusività e le disposizioni degli artt. 4, c. 7, l. n. 412/1991, 1, c. 5, l. n. 662/1996 e 72, c. 9, l. n. 448/1998, con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001. Il divieto si estende anche alle strutture accreditate, senza distinzione rispetto a quelle convenzionate; in dissenso dall'orientamento delle SSRR, l'obbligo di riversamento dei compensi è ritenuto applicabile anche alle attività assolutamente incompatibili, e non solo a quelle relativamente incompatibili svolte senza autorizzazione *(sent. n. 140/2025, Lombardia)*.

Nel medesimo senso, la dichiarazione di assenza di incompatibilità resa da chi eserciti un'attività radicalmente incompatibile e non autorizzabile integra responsabilità ai sensi dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001; l'esercizio di attività imprenditoriale vietata, con mancato riversamento dei relativi proventi all'amministrazione di appartenenza, configura danno erariale sia sotto il profilo della violazione del sinallagma contrattuale e dell'obbligo di fedeltà, sia sotto quello del mancato riversamento dei compensi. Anche in presenza di incompatibilità assoluta o relativa, l'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, trova applicazione, con conseguente necessità di valutare cumulativamente il danno da indebita retribuzione pubblica e quello da mancato riversamento dei proventi dell'attività non autorizzata *(sent. n. 99/2025, Toscana)*.

Sussiste responsabilità amministrativa e contabile, a titolo di dolo eventuale, del dipendente pubblico che svolga attività imprenditoriale assolutamente incompatibile e non autorizzabile, in violazione del dovere di esclusiva e del sinallagma contrattuale, come nel caso di partecipazione quale socio accomandatario con esercizio di funzioni gestionali e professionali (*sent. n. 279/2025, Lazio)*.

Costituisce attività extra-istituzionale non autorizzata e non autorizzabile, in quanto assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico, quella

svolta da un funzionario comunale quale referente esclusivo di un'attività di preparazione a concorsi pubblici, esercitata tramite piattaforma informatica riconducibile alla ditta individuale del coniuge. In tale ipotesi, sussiste l'obbligo di riversamento dei compensi ai sensi dell'art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente danno erariale da mancata entrata in caso di omissione, *ex* c. 7-*bis*, applicandosi la disciplina anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta relative a incarichi astrattamente non autorizzabili *(sent. n. 46/2025, Abruzzo)*.

È inapplicabile l'art. 53, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 quando le somme corrisposte da associazioni di volontariato abbiano carattere forfettario e non siano correlate a spese effettivamente sostenute e documentate, configurandosi come veri e propri compensi per l'attività svolta e non come meri rimborsi esenti da autorizzazione (*sent. n. 53/2025, Marche)*.

In tema di attività extra-istituzionale non autorizzata, ai fini della quantificazione del danno erariale, non è integralmente accoglibile la domanda attorea che determini il danno per analogia con la retribuzione di altro soggetto addetto a mansioni presumibilmente analoghe, da computarsi al lordo delle ritenute fiscali Irpef, ove risulti che il convenuto abbia svolto l'attività nell'ambito di un rapporto meramente amicale con il titolare della società, senza corresponsione formale di compensi né versamento di contributi o imposte. In tale ipotesi, il compenso percepito e il correlato danno da mancata entrata devono essere determinati in via equitativa, in misura inferiore a quella indicata nell'atto di citazione (*sent. n. 20/2025, Sardegna*).

Nel caso di un giudizio per responsabilità amministrativa per omesso versamento dei compensi derivanti da attività extra-istituzionale non autorizzata la pendenza di un previo giudizio civilistico di accertamento negativo azionato dal dipendente non integra la violazione del *ne bis in idem* stante le caratteristiche autonome dei due giudizi e l'ammissibilità del doppio binario (*sent. n. 76/2025, Sicilia)*.

Danno da illecito utilizzo di risorse provenienti da fondi pubblici nazionali ed europei

Sussiste danno erariale da illecito impiego di risorse pubbliche, nazionali o euro-unitarie, quando le somme siano utilizzate in difformità dalle finalità vincolate del bando o del programma di finanziamento, anche se formalmente rendicontate, dovendosi il pregiudizio commisurare all'intero contributo erogato per frustrazione della finalità pubblica; la responsabilità amministrativa è configurabile tanto in capo ai beneficiari quanto ai soggetti che abbiano partecipato in modo determinante al procedimento mediante la sottoscrizione della domanda e della rendicontazione finale, restando autonoma la valutazione del pubblico ministero e configurabile, in caso di verifiche carenti, anche la responsabilità per omesso controllo *ex* art. 1, c. 1-*quater*, l. n. 20/1994 (*sent. nn. 56/2025, 57/2025, Veneto*).

In materia di contributi Fesr destinati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, il danno erariale è integralmente imputabile, a titolo di dolo, al sottoscrittore della domanda che abbia violato gli obblighi assunti con il bando e reso false dichiarazioni finalizzate a indurre in errore l'amministrazione, rispondendo sia della mancata realizzazione degli impegni progettuali sia delle attestazioni non veritiere rese, anche quale socio della società beneficiaria, quale agente e firmatario formale delle istanze di erogazione (*sent. n. 18/2025, Trento*).

Tra la pubblica amministrazione e i consulenti o liberi professionisti incaricati dal beneficiario di predisporre la documentazione che ha consentito l'illecita erogazione di contributi pubblici sussiste un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile; il beneficiario risponde a titolo di colpa grave per la mancanza delle condizionalità dell'aiuto, anche quando si sia avvalso di un intermediario, gravando su di lui l'obbligo di verifica dell'operato del delegato, con conseguente condanna in solido dei concorrenti ai sensi dell'art. 1, c. 1-*quinquies*, l. n. 20/1994 (*sent. n. 125/2025, Lombardia*). Nel medesimo senso, risponde del danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici anche il soggetto che, pur non essendo formale destinatario del beneficio, abbia consapevolmente concorso alla formazione del titolo per l'erogazione ovvero al mantenimento dell'indebita percezione (*sent. n. 442/2025, Veneto*).

Integra danno erariale da sviamento di risorse pubbliche l'indebita percezione di contributi Simest a valere sul d.l. n. 251/1981 quando la società beneficiaria, pur avendo consapevolmente accettato il contratto di finanziamento, non abbia partecipato all'evento fieristico oggetto dell'agevolazione e non abbia rendicontato le attività, rendendo impossibile il perseguimento della finalità pubblica; in tale ipotesi rispondono a titolo di dolo la società e il legale rappresentante che, mediante dichiarazioni sostitutive non veritiere, abbiano inteso incassare la prima *tranche* del contributo nonostante l'evento si fosse già svolto, legittimando la revoca integrale del finanziamento e la restituzione delle somme erogate (*sent. n. 106/2025, Emilia-Romagna*).

In caso di rappresentanza organica, l'illecito erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici è imputabile in via principale all'ente beneficiario, quale soggetto che ha conseguito la provvidenza in assenza di titolo, e, in via concorrente, al legale rappresentante che abbia posto in essere la condotta illecita, rispondendone entrambi a titolo di dolo; la responsabilità sussiste quando il beneficiario abbia consapevolmente rappresentato situazioni non veritiere o omesso informazioni rilevanti, essendo sufficiente la coscienza dell'assenza dei requisiti sostanziali e la volontà di conseguire un indebito vantaggio economico (*sent. nn. 296/2025 e 442/2025, Veneto*).

In materia di incentivi pubblici per impianti fotovoltaici, rispondono in solido del danno erariale la società beneficiaria, l'amministratore unico e l'amministratore di fatto quando i contributi siano stati conseguiti mediante la simulazione del completamento dell'impianto, non essendo sufficiente, ai fini dell'accesso agli incentivi, il mero allacciamento alla rete elettrica in assenza dell'effettivo completamento dell'opera; la normativa che richiede l'impianto "in esercizio" implica, infatti, la conclusione della costruzione, restando irrilevante un allaccio strumentale volto a superare le verifiche amministrative (*sent. n. 16/2025, Emilia-Romagna*).

L'illecita percezione di incentivi a valere sul Fondo impresa femminile integra danno erariale per frustrazione della finalità pubblica programmata quando il progetto agevolato non venga realizzato o risulti meramente apparente, con sviamento dell'incentivo; in tal caso sussiste responsabilità amministrativa dolosa della società beneficiaria e dei soggetti che abbiano agito, anche di fatto, in suo nome e per suo conto, con conseguente condanna solidale per l'indebita percezione del beneficio in assenza dei presupposti legittimanti (*sent. n. 216/2025, Veneto*).

È escluso il danno patrimoniale per la pubblica amministrazione quando il contributo pubblico, pur erogato in assenza di un requisito soggettivo richiesto dal

bando (quale l'assenza di debiti pregressi verso l'ente), sia stato integralmente utilizzato per le finalità di interesse pubblico previste e il vantaggio per la collettività sia stato comunque realizzato (*sent. n. 110/2025, Emilia-Romagna*). Il rilascio indebito di titoli di efficienza energetica, in assenza dei requisiti documentali e normativi prescritti, integra danno erariale per frustrazione della finalità pubblica dell'incentivo, anche in mancanza di distrazione o utilizzo distorto del beneficio; l'illegittima percezione fondata su documentazione non veritiera o incompleta è sufficiente a radicare la responsabilità amministrativa, rispondendo del danno, in concorso con il titolare del progetto, anche i soggetti privati che, quali collaboratori di progetto abbiano svolto un ruolo funzionale all'ottenimento del beneficio (*sent. n. 106/2025, Veneto*).

La percezione di fondi pubblici determina l'instaurazione di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, esteso anche ai soggetti fisici che gestiscono le risorse, in quanto funzionalizzati al perseguimento dello scopo pubblico; integra antigiuridicità della condotta la cessazione anticipata dell'attività finanziata, il mancato mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, la destinazione dei beni a fini diversi da quelli previsti e l'omessa restituzione delle somme a seguito di revoca. Il dolo del percipiente sussiste anche in assenza della piena consapevolezza del danno concreto, essendo sufficiente l'intenzionalità della condotta inadempiente (*sent. n. 34/2025, Piemonte*).

L'indebita percezione di contributi mediante dichiarazioni non veritiere sull'adozione di pratiche agricole biologiche integra danno erariale per violazione dell'interesse pubblico programmato alla tutela ambientale; il danno, provato secondo il criterio del "più probabile che non", è quantificabile nell'importo delle sanzioni irrogate dall'organismo pagatore, divenute irripetibili per decorso del termine di recupero *ex* art. 19, par. 3, reg. (UE) n. 640/2014 (*sent. n. 128/2025, Veneto*). La percezione di contributi comunitari a fondo perduto mediante artifici contabili e fatture per operazioni inesistenti integra responsabilità amministrativa per danno erariale, dovendosi commisurare il danno all'intero contributo indebitamente percepito, a prescindere dalla realizzazione delle opere, poiché la falsità documentale altera il rapporto di proporzionalità tra cofinanziamento pubblico e privato imposto dalla normativa unionale (*sent. n. 338/2025, Sicilia)*.

In materia di contributi pubblici a imprese private, il percettore risponde dell'intero danno erariale sia per le irregolarità della fase genetica (quali sovrafatturazione dei costi e presentazione di preventivi fittizi o non concorrenziali) sia per quelle della fase funzionale (quali sostituzione dei fornitori solo apparente, false attestazioni nella domanda di saldo e varianti sostanziali non autorizzate), con danno pari all'intero importo del finanziamento, atteso che, se l'amministrazione avesse conosciuto i raggiri, non avrebbe erogato né mantenuto il contributo (*sent. n. 188/2025, Sicilia*).

Integra danno erariale la percezione di *voucher* pubblici per l'innovazione tecnologica quando le somme siano utilizzate per finalità estranee ai progetti finanziati o per l'acquisto di beni e servizi ordinari di gestione aziendale, nonché quando le prestazioni siano rese da soggetti non iscritti nel catalogo dei fornitori in assenza di preventiva autorizzazione; la distrazione delle risorse dal vincolo di destinazione configura danno erariale in quanto incide su misure di politica pubblica regionale o nazionale (*sent. n. 57/2025, Veneto*).

Ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale non è richiesta la prova dell'esistenza di un *pactum sceleris* finalizzato all'illecita percezione del contributo pubblico, come invece necessario nel processo penale per l'integrazione del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p.; è sufficiente la realizzazione della condotta illecita unitamente alla consapevolezza e volontà degli autori di conseguire il beneficio pubblico in assenza dei presupposti richiesti per la sua legittima erogazione (*sent. n. 57/2025, Veneto*).

In caso di rappresentanza organica, l'illecito erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici è imputabile in via principale all'ente rappresentato, quale soggetto che ha beneficiato senza titolo della provvidenza, nonché al legale rappresentante, il quale ne risponde personalmente a titolo di dolo, in solido con l'ente percettore (*sent. n. 296/2025, Veneto*).

La responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici sussiste in capo al beneficiario che, consapevolmente, abbia rappresentato situazioni non veritiere ovvero omesso informazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del beneficio, essendo sufficiente, ai fini dell'elemento soggettivo, la coscienza dell'assenza dei requisiti sostanziali e la volontà di conseguire un indebito vantaggio economico (*sent. n. 442/2025, Veneto*). In tema di danno erariale da illecita percezione di fondi pubblici, lo sviamento dalla finalità del contributo può configurarsi in tutte le fasi del procedimento di concessione e gestione, inclusa la fase di rendicontazione, il cui grave e reiterato inadempimento, non meramente formale, costituisce indice sintomatico rilevante della distrazione delle risorse pubbliche rispetto alla finalità pubblica (*sent. n. 107/2025, Lombardia*).

In materia di contributi pubblici, il danno erariale può avere natura genetica, quando il finanziamento sia indebitamente ottenuto mediante false dichiarazioni sui requisiti di accesso, ovvero funzionale, quando le risorse siano sviate dalle finalità di legge con frustrazione, anche parziale, del programma pubblico; l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ove la condotta sia orientata al conseguimento di un vantaggio personale in violazione dei principi di efficienza ed economicità della spesa pubblica (*sent. nn. 63/2025 e 115/2025, Toscana; sent. n. 48/2025, Liguria*).

È configurabile la responsabilità erariale della società privata e dell'amministratore e socio unico per l'indebita fruizione e la successiva distrazione di finanziamenti a valere su fondi PNRR, destinati all'implementazione della digitalizzazione dei processi produttivi e al miglioramento della competitività delle imprese sui mercati internazionali, con conseguente condanna solidale al risarcimento del danno, essendo imputabile anche all'amministratore la deviazione delle risorse dal fine pubblico cui erano preordinate. (*sent. n. 103/2025, Marche).*

L'erogazione dell'anticipo PNRR costituisce risorsa pubblica vincolata alla realizzazione del progetto finanziato, sicché la distrazione, anche parziale, delle somme dalle finalità previste integra indebito utilizzo idoneo a fondare la revoca integrale del contributo e la responsabilità amministrativa del beneficiario; il soggetto attuatore è tenuto a stringenti obblighi di corretta gestione, tracciabilità e rendicontazione delle spese e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e prevenzione delle frodi, non potendo difficoltà economiche, debiti pregressi o la

generica incidenza della pandemia escludere il dolo né giustificare l'uso delle risorse per finalità estranee al progetto. (*sent. n. 263/2025, Sicilia*).

L'amministratore di una società privata beneficiaria di fondi pubblici risponde personalmente e solidalmente del danno erariale qualora, quale legale rappresentante, abbia dolosamente conseguito contributi comunitari mediante dichiarazioni mendaci; la responsabilità si estende alla società ai sensi degli artt. 2266 e 2267 c.c. e agli operatori dei centri di assistenza agricola che, violando gli obblighi di controllo e le circolari Agea, abbiano validato le domande senza verificare i titoli di conduzione, concorrendo dolosamente alla frode (*sent. n. 258/2025, Sicilia*).

La concessione di finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato alle imprese nel periodo emergenziale da Covid-19 non ha natura solidaristica-assistenziale, ma richiede l'attiva compartecipazione dell'operatore economico all'attuazione dell'interesse pubblico perseguito, consistente nel garantire la continuità dei pagamenti e delle transazioni commerciali secondo le finalità di politica economica sottese all'accesso al credito garantito (*sent. n. 127/2025, Marche)*.

L'indebita percezione del trattamento di integrazione salariale Covid-19, ottenuta mediante domande fondate su false dichiarazioni circa la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, integra responsabilità amministrativa per danno erariale in capo al datore di lavoro, alla società beneficiaria e al legale rappresentante che abbia dolosamente sviato risorse pubbliche, in virtù del rapporto di servizio funzionale instaurato con l'Inps; il danno coincide con l'intero importo indebitamente conguagliato, restando irrilevante la natura assistenziale o previdenziale della misura, in quanto destinata alla realizzazione di un programma pubblico (*sent. n. 266/2025, Sicilia*).

Sussiste la responsabilità erariale dell'amministratrice e del socio gestore di fatto di un'impresa commerciale per l'indebita percezione di rimborsi erogati dal Ministero della cultura mediante il *bonus cultura*, avendo gli stessi falsamente attestato, nelle fatture trasmesse all'amministrazione, la vendita a beneficiari neo-diciottenni di prodotti rientranti tra quelli consentiti dalla normativa istitutiva dell'agevolazione (art. 1, c. 979, l. n. 208/2015; art. 1, c. 626, l. n. 232/2016). (*sent. n. 253/2025, Marche)*.

Il reddito di cittadinanza costituisce misura di politica attiva del lavoro, con natura non meramente assistenziale, connotata da obblighi, condizionalità e temporaneità funzionali all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale; da ciò discende la sussistenza del rapporto di servizio tra l'amministrazione erogatrice e il beneficiario, anche in assenza di trasferimento di poteri autoritativi o di obblighi di rendicontazione, ogniqualvolta il percettore concorra alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alla misura. In tale contesto, l'omessa dichiarazione della reale situazione giuridica del beneficiario integra responsabilità erariale a titolo di dolo (*sent. nn. 86/2025, 101/2025, 111/2025, Toscana*).

Nel giudizio per l'omessa o ritardata verifica dei requisiti anagrafici dei percettori del reddito di cittadinanza *ex* art. 2, c. 1, lett. a), d.l. n. 4/2019, sussiste responsabilità del sindaco quando, svolgendo anche funzioni amministrative, risulti l'unico abilitato all'operatività sulla piattaforma informatica inter-amministrazioni. Ai fini della quantificazione del danno, pari alle somme indebitamente erogate, devono essere

escluse le prime mensilità del beneficio, poiché i controlli comunali dovevano essere effettuati entro trenta giorni dal riconoscimento e la prima erogazione non era comunque evitabile (*sent. n. 11/2025, Molise*).

Danno alla concorrenza e danno derivante da illegittimo affidamento di incarichi

Il danno alla concorrenza (derivante dall'alterazione del regolare svolgimento delle procedure di aggiudicazione), distinto dal danno da tangente (che trae origine dalla percezione indebita di somme da parte del funzionario pubblico), può esserne assorbito, e viceversa, quando entrambe le poste traggano origine dalla medesima condotta illecita e l'importo liquidato sia idoneo a ricomprenderle, restando risarcibile l'eventuale eccedenza, poiché in entrambi i casi l'amministrazione sopporta un incremento del costo dell'affidamento (*sent. n. 60/2025, Toscana*).

Sussiste la responsabilità erariale del funzionario pubblico che, mediante procedure negoziate pilotate sin dalla fase di ricerca di mercato e artificioso frazionamento dell'appalto, abbia predeterminato l'aggiudicazione a un'impresa compiacente con applicazione di ribassi irrisori, in violazione del principio di concorrenza; il danno, consistente nel maggior costo sopportato dall'amministrazione, è equitativamente quantificabile *ex* art. 1226 c.c. attraverso il criterio differenziale tra la media nazionale dei ribassi e quello effettivamente praticato dall'aggiudicatario (*sent. n. 10/2025, Molise*). In tema di quantificazione del danno alla concorrenza, in assenza di idonei elementi di comparazione, la liquidazione equitativa può fondarsi su un parametro oggettivo, individuato nell'utile d'impresa, da stimarsi quale lucro cessante nella misura del 10% del valore dell'opera, in applicazione dell'art. 109 d.lgs. n. 50/2016 (*sent. n. 7/2025, Bolzano*).

In materia di revoca di fondi europei, integra responsabilità erariale la gestione di progetti finanziati in violazione delle regole di evidenza pubblica, mediante modifiche in corso d'opera degli elementi essenziali dell'affidamento, incremento dell'importo oltre la base d'asta, ricorso ad affidamenti diretti e rendicontazione di spese irregolari, con conseguente revoca dei contributi FESR, FEASR e FSE; il valore a base di gara costituisce limite massimo dell'affidamento e l'esternalizzazione di ulteriori prestazioni richiede una nuova procedura selettiva, fermo restando che il danno, pur a fronte della revoca integrale, può essere quantificato equitativamente tenendo conto dell'effettiva realizzazione dei progetti (*sent. n. 75/2025, Valle d'Aosta*).

In materia di affidamento di incarichi professionali esterni, l'accertata violazione delle condizioni normative di legittimità non comporta automaticamente la configurazione del danno erariale in misura pari alla spesa sostenuta, determinando piuttosto una presunzione di inutilità della spesa, che il giudice è tenuto a valutare sia nell'*an* sia nel *quantum* alla luce delle risultanze istruttorie e del corretto riparto dell'onere probatorio (*sent. n. 167/2025, Lombardia*). Integra responsabilità amministrativa del direttore generale il ricorso reiterato a incarichi professionali, per soddisfare esigenze strutturali e continuative dell'amministrazione, quando ne derivi il riconoscimento giudiziale della natura subordinata del rapporto e la corresponsione di differenze retributive (*sent. n. 96/2025, Toscana*).

L'affidamento all'esterno di incarichi diretti ad assicurare la continuità amministrativa e il supporto generalizzato alle funzioni del direttore generale, anziché il perseguimento di obiettivi specifici e circoscritti, viola l'art. 7, d.lgs. n. 165/2001, che

consente il ricorso a professionalità esterne solo per esigenze eccezionali e straordinarie non fronteggiabili con le risorse interne, e non per esigenze ordinarie e permanenti dell'amministrazione (s*ent. n. 241/2025, Puglia*).

Danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica e di aziende speciali

È inammissibile un sindacato giurisdizionale che si risolva in valutazioni economiche *ex post* delle scelte gestorie, dovendo applicarsi la *business judgment rule* con giudizio *ex ante*, che esclude il controllo sul merito delle decisioni imprenditoriali salvo che risultino manifestamente avventate o imprudenti; ne consegue che non è configurabile responsabilità erariale quando le scelte siano state motivate da valutazioni imprenditoriali coerenti con il contesto regolatorio e il danno sia desunto dal solo esito negativo dell'iniziativa, non potendosi inferire la colpa dal fallimento postumo di un'attività soggetta al rischio d'impresa (*sent. n. 485/2025, Lazio*).

Danno da mancata entrata

L'omesso aggiornamento annuale del costo di costruzione in base alle variazioni dell'indice Istat, ai sensi dell'art. 16, c. 9, d.p.r. n. 380/2001, integra la violazione di un obbligo vincolato e configura un danno da mancata entrata qualora la prescrizione precluda la riscossione del maggior contributo dovuto, trattandosi di un adempimento tecnico e automatico, non subordinato ad atti di indirizzo politico né ad aggiornamenti regionali, relativo a un contributo di natura paratributaria (*sent. n. 99/2025, Veneto*). Il responsabile del settore competente risponde per responsabilità amministrativa dell'omesso aggiornamento annuale degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, quando l'omissione determini un danno da minor gettito per mancata riscossione delle maggiorazioni dovute e un ulteriore pregiudizio per l'omessa attivazione di tempestive misure di recupero del credito, comprensivo degli interessi legali sulle somme non percepite (*sent. n. 48/2025, Toscana*).

La condotta del concessionario di ricevitoria che effettui giocate tramite terminale senza riversare all'erario le somme dovute integra danno erariale da mancata entrata, essendo l'obbligo di riversamento dell'agente contabile indipendente dall'effettiva riscossione delle giocate e dai motivi dell'omesso incasso, salvo prova della non imputabilità. Il danno è pari all'intero ammontare dei proventi delle giocate risultanti dall'estratto conto del concessionario, al netto di aggi, vincite e annullamenti, maggiorato di interessi legali e sanzioni e diminuito dell'importo della cauzione escussa (*sent. 78/2025, Basilicata*).

In tema di danno da mancata entrata per tributi prescritti, il *dies a quo* della prescrizione erariale coincide con la data in cui il tributo si prescrive, ossia con la definitività del mancato gettito; tuttavia, disfunzioni informatiche e organizzative non imputabili al funzionario, adeguatamente documentate, escludono la colpa grave in assenza di errori inescusabili, carenze di cognizioni essenziali o imprudenze macroscopiche. Parimenti, la presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulla decadenza e prescrizione dei tributi esclude la gravità della colpa quando il funzionario si sia conformato, in buona fede, a un orientamento allora plausibile, ancorché poi divenuto minoritario *(sent. n. 77/2025, Sicilia)*.

In tema di responsabilità amministrativa dell'agente della riscossione per danno da mancata entrata tributaria, la prescrizione quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza tributaria che annulla le cartelle per decadenza o prescrizione; non interrompe la prescrizione l'atto di costituzione in mora trasmesso via pec se privo di valida sottoscrizione; l'agente della riscossione, quale agente contabile esterno, è soggetto alla giurisdizione contabile; l'amministrazione danneggiata è l'Agenzia delle entrate, titolare del credito e conferente il ruolo *(sent. n. 239/2025, Sicilia).*

Danno da disservizio

Il danno patrimoniale da disservizio ricorre quando le condotte illecite del dipendente pubblico determinano la disarticolazione dei processi organizzativi e di funzionamento dell'amministrazione, imponendo il sostenimento di costi aggiuntivi e l'impiego di risorse per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, con conseguente distoglimento dai fini istituzionali; tale pregiudizio è configurabile unitamente alle spese indirette di gestione e può concorrere con il danno all'immagine, da quantificarsi in relazione alla gravità e alla dolosità della condotta, all'abuso delle funzioni, alla reiterazione dei fatti, alla risonanza mediatica e alla particolare offensività sociale e istituzionale dell'illecito (*sent. n. 35/2025, Toscana*).

Il danno da disservizio comprende i costi sostenuti dall'amministrazione per il ripristino della legalità e del corretto funzionamento del servizio, incluse le attività straordinarie di indagine, verifica o controllo finalizzate all'accertamento dell'illecito erariale; esso non è invece configurabile quando tali attività rientrino nelle ordinarie mansioni del personale impiegato e non determinino uno sviamento dell'azione amministrativa né un maggior costo causalmente collegato ai fatti oggetto di indagine (*sent. n. 8/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

La condotta del personale sanitario che, durante l'orario di servizio e in violazione di puntuali direttive aziendali, utilizzi beni dell'amministrazione o svolga attività estranee ai compiti d'ufficio a fini di illecito arricchimento personale è causalmente produttiva di danno patrimoniale da disservizio. La sussistenza di un doloso arricchimento preclude l'accesso al rito abbreviato deflattivo, anche a fronte di istanza dei convenuti. La costituzione di parte civile dell'amministrazione nel parallelo giudizio penale non esclude la configurabilità del danno erariale, ferma restando, in sede esecutiva, la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie (*sent. n. 108/2025, Emilia-Romagna*).

In tema di danno patrimoniale da assenteismo, sono irrilevanti, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, sia l'asserita sussistenza di un credito orario nei confronti dell'amministrazione, sia la mancata alterazione del sistema di rilevazione delle presenze, sia la dedotta dedizione al lavoro, non potendo quest'ultima legittimare una inammissibile autogestione dello *status* di pubblico dipendente (*sent. n. 123/2025, Bolzano*).

Ai fini dell'accertamento del danno erariale derivante da prestazione lavorativa resa sulla base di un falso titolo di studio, occorre verificare se l'attività svolta sia stata del tutto inutile o abbia comunque arrecato un'utilità all'amministrazione; in tale ultima ipotesi, il danno va commisurato al minor valore della prestazione rispetto a quella dovuta, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte e di eventuali ulteriori titoli posseduti, con determinazione equitativa del *quantum ex* art. 1226 c.c.,

ferma la sussistenza del dolo per l'utilizzo consapevole del titolo falso (*sent. n. 4/2025, Piemonte*). Ai fini della determinazione del danno erariale, il giudice contabile deve tener conto, in via equitativa (art. 1, c. 1-*bis*, l. n. 20/1994), dell'*utilitas* comunque conseguita dall'amministrazione; ne consegue l'esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per danno da disservizio della dipendente che, pur imputata per truffa mediante produzione di titolo falso, abbia svolto senza demerito mansioni basilari non richiedenti specifici titoli di studio (*sent. n. 166/2025, Lazio)*.

I costi sostenuti dall'amministrazione per la sostituzione del personale sanitario durante periodi di maternità, congedo o licenza ordinaria costituiscono oneri fisiologici dell'organizzazione del servizio e non sono imputabili al dipendente in assenza di una condotta antigiuridica *(sent. n. 342/2025, Veneto)*.

Danno da illegittima erogazione di emolumenti o indennità

Integra responsabilità amministrativa per colpa grave l'erogazione indiscriminata di compensi accessori al personale docente, in assenza di verifica selettiva delle prestazioni aggiuntive, in violazione del principio di selettività e valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 150/2009; nella quantificazione del danno, il giudice contabile può tenere conto dell'apporto causale di altri soggetti, anche se non convenuti, scomputandone le relative quote di responsabilità (*sent. n. 124/2025, Emilia-Romagna*).

Il dirigente che disponga l'assegnazione di dipendenti a mansioni superiori in violazione dell'art. 52, cc. 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001 risponde personalmente del maggior onere economico, ove la condotta sia connotata da colpa grave; l'azione di responsabilità amministrativa è autonoma rispetto al giudizio civile e non ne è preclusa dal giudicato, con prescrizione quinquennale decorrente dall'effettivo esborso dell'ente. Non è ammessa la compensazione del danno con l'utilità delle prestazioni rese *contra legem*, ferma la possibilità di riduzione equitativa del *quantum* in presenza di rilevanti criticità organizzative (*sent. n. 259/2025, Sicilia*).

Il rapporto di servizio in senso lato sussiste anche nei confronti di soggetti estranei alla p.a. che abbiano svolto in modo continuativo un'attività in suo favore, ancorché sulla base di un rapporto poi risultato privo di titolo, essendo irrilevante la nullità del contratto sottostante; integra dolo l'utilizzazione di un atto oggettivamente falso, senza necessità di accertare l'istigazione alla sua formazione. Ai fini della quantificazione del danno, il giudice contabile deve tener conto dell'*utilitas* comunque conseguita dall'amministrazione (art. 1-*bis*, l. n. 20/1994), potendo ridurre equitativamente il risarcimento quando l'attività svolta, pur in difetto di titolo specialistico, abbia arrecato un concreto beneficio al servizio pubblico (*sent. n. 192/2025, Lazio)*.

Danno indiretto: responsabilità sanitaria

In tema di danno erariale indiretto da *malpractice* medica, l'omessa comunicazione ai sanitari, da parte del dirigente dell'ufficio legale dell'azienda sanitaria, dell'azione giudiziaria promossa dal danneggiato ai sensi dell'art. 13, l. n. 24/2017, ivi compreso l'avvio del procedimento della consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c., può integrare responsabilità omissiva per preclusione della rivalsa erariale; tuttavia, qualora al momento dell'omissione sussista un concreto e non irragionevole dubbio interpretativo sull'ambito applicativo dell'obbligo informativo, anche in relazione alla

natura della c.t.p., la condotta è imputabile a titolo di semplice colpa, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa (*sent. n. 14/2025, Lombardia*).

In materia di responsabilità sanitaria per danno erariale indiretto, l'art. 13, l. n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie e alle imprese assicuratrici due distinti e autonomi obblighi di comunicazione all'esercente la professione sanitaria: uno relativo all'instaurazione del giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato e l'altro all'avvio di trattative stragiudiziali, con invito a parteciparvi; tali obblighi, riferiti a situazioni strutturalmente diverse, non sono alternativi e devono essere entrambi adempiuti, senza che gravi sul sanitario alcun onere di informarsi sull'evoluzione della vertenza, restando la mancata partecipazione imputabile esclusivamente alle sue scelte difensive (*sent. n. 54/2025, Liguria*).

L'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 13, l. n. 24/2017 è infondata quando la comunicazione inviata agli operatori sanitari, pur priva dell'allegazione della richiesta risarcitoria del paziente, abbia assolto la finalità informativa della norma, non essendo previsto un contenuto obbligatorio della comunicazione né l'onere di allegare la domanda risarcitoria; il requisito della "completezza" va valutato in relazione alla tempestiva informazione circa l'esistenza del sinistro e agli elementi essenziali per la sua individuazione, restando irrilevante l'inerzia del sanitario che non si attivi per acquisire ulteriori elementi (*sent. n. 154/2025, Lombardia*).

In caso di cooperazione medico-chirurgica anche non contestuale (responsabilità d'équipe in forma diacronica), ciascun sanitario, titolare di un autonomo obbligo di garanzia verso il paziente, non può invocare a discolpa l'affidamento sull'operato altrui, essendo tenuto a conoscere e controllare l'attività dei colleghi e a porre rimedio a errori evidenti e riconoscibili secondo le comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (*sent. n. 2/2025, Piemonte*).

In tema di danno erariale indiretto da responsabilità sanitaria, risponde il medico quando le lesioni subite dal paziente risultino, secondo il criterio del serio e ragionevole grado di probabilità scientifica, integralmente riconducibili a gravi e ingiustificabili errori terapeutici da lui commessi, legittimando la condanna al risarcimento delle somme corrisposte dall'amministrazione in sede transattiva; nella quantificazione del danno è ammissibile la riduzione dell'addebito in presenza di un concorso causale imputabile a ulteriori condotte omissive poste in essere da soggetti non convenuti in giudizio (*sent. n. 4/2025, Trento*).

Il sanitario risponde a titolo di colpa grave quando la condotta risulti in evidente violazione dei doveri minimi di diligenza e prudenza, come nel caso di estrazione di un dente permanente scambiato per deciduo in assenza di previo esame radiologico aggiornato; in tale ipotesi, a seguito della condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in sede civile, è legittima la condanna del medico al ristoro della quota di danno posta a carico dell'ente (*sent. n. 123/2025, Emilia-Romagna*).

In materia di responsabilità amministrativo-contabile del personale sanitario, l'esborso sostenuto dalla struttura pubblica a seguito di transazione con il danneggiato non integra di per sé danno erariale imputabile ai sanitari dipendenti, ove non siano provati il nesso causale e la colpa grave, da valutarsi alla luce delle linee guida vigenti, delle condizioni organizzative della struttura e dell'inesigibilità di un comportamento alternativo. La procedura di mediazione di cui agli artt. 9 e 13 l. n. 24/2017 non

costituisce condizione di procedibilità dell'azione erariale (*sent. n. 209/2025, Sicilia)*. Nella quantificazione del danno erariale da responsabilità sanitaria, l'attuale assetto della materia impone di considerare, accanto alla colpa del medico, il rischio insito nell'attività sanitaria, in parte gravante sull'amministrazione che organizza il servizio. Anche a fronte dell'accertata responsabilità del sanitario, le carenze organizzative della struttura, il concreto apporto causale del convenuto, l'assenza di precedenti disciplinari e il principio di proporzionalità giustificano l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (*sent. n. 2/2025, Piemonte*).

In materia di responsabilità sanitaria, il termine di decadenza annuale di cui all'art. 9, c. 2, l. n. 24/2017 riguarda esclusivamente l'azione di rivalsa della struttura e non si applica all'azione di responsabilità amministrativa del p.m. contabile, soggetta al solo termine prescrizionale quinquennale. Ai fini dell'addebito erariale non è sufficiente il mero nesso causale materiale, essendo necessaria la rigorosa prova della colpa grave, desumibile dallo scostamento dalle linee guida o dalle buone pratiche; ne consegue che la transazione stragiudiziale non comporta automaticamente responsabilità del sanitario in sede contabile (*sent. n. 318/2025, Sicilia)*.

Ulteriori ipotesi di danno indiretto

In materia di responsabilità amministrativa per maggiori esborsi da interessi e spese legali conseguenti al ritardo ultratrentennale nella liquidazione dell'indennità di esproprio, sono antigiuridiche e gravemente colpose, con nesso causale rispetto al danno, le condotte dei responsabili finanziari e tecnici e del segretario comunale che abbiano omesso la verifica della copertura finanziaria, la trascrizione dell'atto di cessione volontaria e l'adozione dei conseguenti atti gestionali, nonché quelle della giunta comunale che, omettendo decisioni sulla copertura del debito e deliberando la resistenza in giudizi manifestamente infondati, abbia determinato l'inutile maturazione di interessi e spese *(sent. n. 10/2025, Basilicata)*.

È antigiuridica e gravemente colposa, per violazione dei principi di economicità e ragionevolezza (art. 1 l. n. 241/1990), la delib. con cui sindaco e assessori dispongano la resistenza in giudizio dell'ente in presenza di elementi oggettivi e inequivoci che rendano altamente prevedibile la soccombenza, essendo il danno evitabile con l'ordinaria diligenza; parimenti antigiuridica e gravemente colpevole è la condotta del segretario comunale che, nell'esercizio delle funzioni di supporto tecnico-giuridico e di garanzia della legalità dell'azione amministrativa, abbia asseverato la regolarità tecnica esprimendo parere favorevole alla delib. di resistere in giudizio (art. 97, c. 2, Tuel) (*sent. n. 51/2025, Basilicata*).

Le reiterate violazioni della normativa sul servizio idrico integrato, consistenti nell'applicazione illegittima di tariffe maggiorate, nella mancata adozione della carta dei servizi e nell'omessa applicazione della componente tariffaria UI1, che abbiano determinato l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte di ARERA, integrano responsabilità erariale per colpa grave in capo al dirigente del settore finanze e tributi, condannato al risarcimento del danno pari all'importo della sanzione (*sent. n. 53/2025, Molise*).

Integra danno erariale indiretto l'esborso sostenuto dall'amministrazione statale in esecuzione delle statuizioni civili di una sentenza penale irrevocabile, quando esso sia causalmente riconducibile a condotta omissiva dell'amministratore pubblico. Il

sindaco, quale ufficiale del Governo *ex* art. 54 Tuel, risponde per colpa grave dell'omessa adozione di misure idonee a prevenire rischi prevedibili ed evitabili per la pubblica incolumità; il giudice contabile può procedere ad autonoma valutazione dell'elemento soggettivo ai fini erariali anche in presenza di prescrizione del reato *(sent. n. 242/2025, Sicilia).*

In caso di danno erariale indiretto derivante dal ritardo nella cessione di un'area oggetto di *project financing*, la responsabilità dei convenuti, pur in presenza di condotte dolose, va affermata *pro quota* e non in via solidale quando le condotte risultino autonome, temporalmente distinte e prive di consapevole concertazione, ancorché inserite nella medesima sequenza causale; costituiscono danno erariale indiretto gli oneri contrattuali accessori, quali penali per ritardi e Iva sulle somme riconosciute al concessionario, quando tali esborsi, prevedibili ed evitabili *ex ante*, siano causalmente riconducibili, secondo il criterio della causalità adeguata, all'inerzia dei dirigenti e alla violazione dei doveri di servizio (*sent. n. 338/2025, Veneto*).

Integra danno erariale indiretto il pagamento, da parte dell'amministrazione, di sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali conseguenti alla illecita diffusione di dati personali sul sito istituzionale, in violazione della normativa di settore e delle linee guida dell'Autorità, per omessa anonimizzazione o superamento dei termini di pubblicazione. La responsabilità grava, secondo le rispettive competenze, sul Presidente e sui dirigenti che abbiano concorso alla decisione o alla gestione della pubblicazione, quando l'errore interpretativo risulti inescusabile per la chiarezza delle norme applicabili o per l'inosservanza di specifiche prescrizioni del Garante (*sent. nn. 35/2025 e 36/2025, Valle d'Aosta*).

In tema di danno erariale derivante da debiti fuori bilancio conseguenti a soccombenza processuale dell'ente, non sussiste colpa grave del segretario comunale quando l'errore di diritto che ha contribuito all'insorgenza del contenzioso risulti scusabile, in quanto riconducibile all'incertezza interpretativa delle norme applicabili e sorretto da rassicurazioni provenienti dai legali dell'ente, non essendo ragionevolmente riconoscibile *ex ante* con la diligenza esigibile dalla professionalità rivestita (*sent. n. 16/2025, Trento*).

In tema di danno erariale indiretto, le condotte reiterate di maltrattamento attuate da docenti nei confronti di alunni, che abbiano determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in sede civile, fondano la responsabilità erariale dei docenti medesimi; la libertà di insegnamento *ex* art. 33 Cost. non può giustificare comportamenti lesivi della dignità e dell'integrità psico-fisica degli alunni, dovendo prevalere la tutela del diritto alla salute e dello sviluppo della personalità, restando escluso che la violenza, anche solo psicologica o "blanda", possa rientrare tra gli strumenti educativi o correttivi (*sent. n. 117/2025, Toscana*).

Nelle ipotesi in cui l'ente pubblico sia stato condannato a risarcire, anche per danni morali o biologici, i propri dipendenti per condotte di demansionamento o *mobbing*, sussiste responsabilità amministrativa indiretta in capo ai soggetti che abbiano posto in essere tali comportamenti, purché ne sia accertato un adeguato grado di colpevolezza, in quanto il pregiudizio economico subito dall'ente costituisce conseguenza immediata e diretta della loro condotta illecita (*sent. n. 296/2025, Piemonte*). Integra danno erariale indiretto da *mobbing*, demansionamento e perdita di *chance* la gestione dell'ente locale improntata a criteri personalistici e verticistici, in violazione dei principi di buon

andamento e imparzialità, quando una pluralità di atti illegittimi determini l'estromissione dalle funzioni, l'adibizione a mansioni non confacenti, condotte vessatorie e l'esclusione da opportunità di progressione. Del danno rispondono il sindaco e i dirigenti, anche ove la perdita di *chance* derivi da scelte organizzative illogiche e parziali, quali la soppressione pretestuosa della posizione e l'attribuzione delle funzioni a soggetti di qualifica inferiore o esterni, in assenza di valutazioni negative (*sent. n. 268/2025, Veneto*).

Integra danno erariale indiretto il pagamento, da parte dell'ente locale, di una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di obblighi autorizzatori, quando tale esborso sia causalmente riconducibile all'omessa e gravemente colposa attivazione del responsabile del servizio competente, tenuto a vigilare sulle scadenze e a richiedere tempestivamente il rinnovo delle autorizzazioni; la colpa grave sussiste ove il funzionario, pur disponendo di un congruo lasso temporale, non abbia adottato le minime cautele organizzative, quali la predisposizione di uno scadenziario, idonee a evitare la violazione (*sent. n. 76/2025, Valle d'Aosta*).

In materia di *project financing*, non integra responsabilità erariale l'accollo, da parte dell'amministrazione, del debito del concessionario insolvente verso l'istituto di credito quando la relativa clausola, al momento della stipulazione, non presenti profili di manifesta illegittimità o palese irragionevolezza e risulti coerente con le prassi di bancabilità, essendo l'operazione assistita da un piano economico-finanziario asseverato; l'insolvenza sopravvenuta della società di progetto e la conseguente surroga bancaria, quali eventi non prevedibili né evitabili *ex ante*, escludono il nesso causale e la colpa grave dei dirigenti, inclusi quelli chiamati a rendere il parere di regolarità contabile (*sent. n. 338/2025, Veneto*).

Altre fattispecie di danno

In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, sussiste danno erariale in caso di sforamento dei tetti di spesa e di pagamento di prestazioni extra budget non previamente autorizzate, rientrando la fattispecie nella giurisdizione contabile in presenza di una duplice relazione di servizio: organica con i dipendenti dell'Asl e funzionale con la struttura privata accreditata in ragione dell'accreditamento istituzionale. Le prestazioni eccedenti i tetti assegnati non integrano un credito certo, liquido ed esigibile, ma una mera aspettativa subordinata alle pattuizioni convenzionali (art. 8-*quater* d.lgs. n. 502/1992), con conseguente configurabilità della responsabilità amministrativa (*sent. 326/2025, Campania*).

Sussiste la responsabilità amministrativa del medico di medicina generale, convenzionato con la Asl, per prescrizione di un farmaco oppioide sintetico in quantitativi di gran lunga superiori alla posologia raccomandata, con conseguente danno erariale derivante dall'indebito onere finanziario per la spesa farmaceutica a carico della Asl. La libertà prescrittiva del sanitario, pur riconosciuta, trova limite nell'evidente inappropriatezza e irrazionalità della prescrizione, ove il quantitativo di farmaco risulti manifestamente incongruo e tale da esporre il servizio sanitario a un esborso non giustificato *(sent. n. 71/2025, Abruzzo).*

Sussiste la responsabilità erariale di un medico di medicina generale convenzionato per aver falsamente attestato l'effettuazione di somministrazioni di vaccino anti Covid-19 a vari soggetti, che così riuscivano a ottenere indebitamente la

certificazione "Green Pass", pur non avendo ricevuto la relativa inoculazione. Il danno patrimoniale diretto deriva dalla dispersione delle dosi di vaccino e dagli emolumenti specificamente erogati al medico per le somministrazioni non effettuate. (*sent. n. 149/2025, Marche)*.

In materia di aiuti di Stato, ai fini dell'accertamento del danno erariale occorre distinguere tra contributi riconducibili ai regimi di esenzione previsti dal diritto unionale e contributi non esentabili: non integra danno la parte delle erogazioni rientrante nel regime *de minimis* di cui al reg. (UE) n. 1408/2013 ovvero nel reg. (UE) n. 702/2014, ove riferita a spese effettivamente sostenute e conformi alle finalità ammesse; con riferimento alle somme non riconducibili a tali regimi, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno, rilevante ai fini della configurabilità del danno, è riservata in via esclusiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 29, reg. (UE) 2015/1589 (*sent. n. 55/2025, Valle d'Aosta*).

In tema di danno ambientale, pur sussistendo la giurisdizione contabile in relazione alle condotte illecite poste in essere da soggetti privati con la complicità di funzionari pubblici, l'azione risarcitoria per equivalente è improcedibile quando manchi l'atto di impulso dell'amministrazione competente, riservato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 313, c. 1, d.lgs. n. 152/2006; la disciplina del danno ambientale attribuisce infatti priorità alle misure di riparazione in forma specifica rispetto al risarcimento pecuniario, configurando quest'ultimo come rimedio sussidiario e subordinato, con conseguente esclusione della cognizione diretta del giudice contabile in assenza dei presupposti di procedibilità (*sent. n. 80/2025, Lombardia*).

In materia di illegittima erogazione di prestazioni previdenziali, risponde a titolo di colpa grave il dirigente dell'ente erogatore che abbia disposto pagamenti in assenza dei presupposti procedimentali e sostanziali previsti dalla legge, in presenza di domande lacunose, carenza di documentazione probatoria e in violazione di specifiche circolari interne; non è invece configurabile la responsabilità per mancata attivazione dell'autotutela quando difetti l'elemento soggettivo della colpa grave e, comunque, la tempestiva attivazione del relativo procedimento non sarebbe stata idonea a interrompere il nesso causale tra l'illecito e l'erogazione indebita (*sent. n. 33/2025, Valle d'Aosta*).

Non integra danno erariale da lite temeraria la delib. di ricorrere per Cassazione adottata dagli organi politici regionali quando tale scelta sia stata preceduta e sorretta dal parere favorevole dell'Avvocatura dell'ente, idoneo a escludere il carattere manifestamente irragionevole o arbitrario dell'iniziativa giudiziaria; rileva, altresì, ai fini dell'esclusione della colpa grave, la mancata diretta partecipazione dei componenti della Giunta alla precedente vicenda amministrativa sfociata nelle sanzioni oggetto di impugnazione (*sent. n. 37/2025, Valle d'Aosta*).

Sussiste responsabilità amministrativa per colpa grave del dirigente scolastico che, con macroscopica trascuratezza, ometta di verificare e comunicare all'ufficio scolastico regionale il numero effettivo degli iscritti, limitandosi a segnalare i soli posti disponibili, in violazione della normativa vigente e nonostante reiterati solleciti. La comunicazione di dati erronei determina la formazione degli organici di diritto e di fatto su basi non corrette, con conseguente maggiore spesa. La competenza alla

comunicazione dei dati relativi agli iscritti spetta al dirigente scolastico e non ad altre figure amministrative dell'istituto *(sent. n. 6/2025, Abruzzo)*.

In ipotesi di danno da perdita di *chance*, derivante in specie dalla mancata tempestiva riassunzione del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, la prova del danno non può ritenersi *in re ipsa* nel mero accertamento della condotta omissiva posta in essere dai convenuti, incombendo sulla parte attrice l'onere di fornire, seppur sotto un profilo prognostico, idonea prova del fatto che la tempestiva riassunzione del giudizio di appello avrebbe determinato, secondo il principio del "più probabile che non", la nullità del lodo o comunque l'ottenimento di una *utilitas* (*sent. 283/2025 Calabria*).

La mancata proroga di un contratto a tempo determinato da parte dei vertici di una Asl non integra responsabilità amministrativa quando fondata su parere legittimo del direttore sanitario e su esigenze organizzative, non sussistendo un diritto soggettivo alla proroga e rientrando la scelta nella discrezionalità del datore di lavoro pubblico. L'accertamento in sede ordinaria di una condotta discriminatoria dell'azienda non comporta automaticamente la responsabilità dei singoli funzionari, ove non sia stato esaminato il loro elemento soggettivo e gli stessi non siano stati parti del giudizio (*sent. n. 1/2025, Abruzzo)*.

4. Il rito abbreviato: questioni pregiudiziali e preliminari di rito

L'istanza di rito abbreviato può essere accolta anche in presenza di parere sfavorevole della procura contabile, non vincolante nell'*an* e nel *quantum*; nel rito opera il principio di intangibilità della pretesa risarcitoria, determinata esclusivamente sulla base dell'atto di citazione. L'inammissibilità *ex* art. 130, c. 4, c.g.c. è circoscritta ai casi di doloso arricchimento, inteso come consapevole finalizzazione della condotta al conseguimento di un illecito vantaggio patrimoniale, valutabile sulla sola domanda introduttiva, senza anticipazioni di merito (*decr. n. 23/2025, Piemonte*). Nel rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., la cognizione del collegio è limitata alla delibazione della richiesta del convenuto e alla congruità della somma proposta, valutata in relazione alla condotta e all'entità del danno, restando ogni ulteriore accertamento riservato al rito ordinario, nel quale il merito della controversia è esaminato nella pienezza del contraddittorio; tale potere valutativo del giudice non è condizionato dall'eventuale parere negativo del pubblico ministero (*decr. n. 1/2025, Toscana*).

Nel rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., la decisione del collegio non è condizionata dalle posizioni assunte, o non assunte, dal pubblico ministero contabile. Una diversa interpretazione, pur aderente al dato letterale, risulterebbe incoerente con la *ratio* dell'istituto e in contrasto con l'art. 24 Cost., determinando un'ingiustificata compressione del diritto di difesa (*decr. n. 7/2025, Abruzzo)*.

Ai fini della valutazione della congruità della somma proposta per la definizione alternativa del giudizio, il giudice deve tener conto, secondo criteri di pragmatica ragionevolezza, anche dell'assenza di beni aggredibili idonei a garantire l'effettiva soddisfazione del credito erariale (*decr. n. 7/2025, Bolzano*).

Il decreto di ammissione al rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c. è impugnabile dalla procura in presenza di vizi gravi ed evidenti idonei a comprometterne la *ratio*, quali la mancata considerazione del doloso arricchimento, la quantificazione inferiore

all'offerta del convenuto o l'erronea/omessa valutazione di fatti ed elementi decisivi. A tutela delle prerogative requirenti è esperibile, in via integrativa, il reclamo *ex* art. 740 c.p.c., nel termine perentorio di dieci giorni. È inammissibile in tale fase la domanda del convenuto di condanna *ex* art. 96 c.p.c., dovendosi provvedere sulle spese solo in sede di definizione del giudizio *ex* art. 130, c. 8, c.g.c. (*decr. n. 3/2025, Toscana*).

È accoglibile la richiesta di concessione di un più ampio termine per il versamento della somma dovuta ai fini della definizione alternativa del giudizio, quando le condizioni economiche del convenuto, desumibili dalla documentazione reddituale, evidenzino una capacità contributiva limitata e la prosecuzione del percorso deflattivo risulti coerente con la funzione dell'istituto, volto a favorire l'incameramento certo e tempestivo delle somme risarcitorie in favore dell'erario (*ord. n. 2/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

In caso di contestazione di danno da disservizio derivante da inadempimento lavorativo, non sussiste doloso arricchimento del danneggiante ed è pertanto ammissibile la definizione alternativa del giudizio con rito abbreviato, quando il danno sia quantificato in via equitativa in relazione alla diminuzione di rendimento dell'amministrazione e non in corrispondenza delle retribuzioni riferibili a periodi di totale inattività lavorativa, utilizzate solo come parametro di calcolo (*decr. n. 1/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

È ammissibile la definizione alternativa del giudizio con rito abbreviato nelle ipotesi di violazione degli artt. 60 d.p.r. n. 3/1957 e 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001 per assunzione di cariche sociali e svolgimento di attività lavorativa retribuita in assenza dei presupposti di legge, quando non risultino provati elementi univoci del doloso arricchimento qualificato di cui all'art. 130, c. 4, c.g.c., specie ove l'amministrazione fosse a conoscenza delle attività svolte e abbia rilasciato autorizzazioni senza adeguata istruttoria (*decr. n. 3/2025, Veneto*).

In materia di responsabilità amministrativa per incarichi non autorizzati, non ricorre il doloso arricchimento quale causa ostativa all'accesso al rito abbreviato quando difetti l'identità ontologica tra il danno azionato e le utilità conseguite, ove i compensi percepiti assumano funzione di mero parametro di quantificazione del pregiudizio erariale, risultando scindibile la connotazione dolosa della condotta da quella dell'arricchimento (*decr. n. 7/2025, Bolzano*).

È consentita la definizione del giudizio con rito abbreviato nelle ipotesi di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte di docente pubblico in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 508, d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, quando, valorizzate la congruità della somma offerta, la gravità della condotta, l'entità del danno e il comportamento complessivo del convenuto, risulti prevalente la funzione deflattiva dell'istituto, con pagamento pari al 50% del danno contestato; ne consegue l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 130, c. 8, c.g.c. (*sent. n. 20/2025, Veneto*).

Il dipendente pubblico che svolga attività extraistituzionale in assenza di autorizzazione dell'amministrazione e senza riversare i relativi proventi viola l'art. 53, c. 7, d.lgs. 165/2001, integrando responsabilità amministrativa per danno erariale. Il giudizio può essere definito in via alternativa mediante rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., qualora il convenuto versi tempestivamente la somma determinata dal collegio in misura ridotta rispetto al danno contestato *(sent. n. 247/2025, Sicilia)*.

La definizione alternativa del giudizio con rito abbreviato può intervenire anche quando la relativa istanza non sia proposta da tutti i convenuti chiamati a rispondere in via solidale, non configurando la responsabilità solidale un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non risultando leso il diritto di difesa dalla trattazione separata delle posizioni processuali secondo riti differenti (*decr. n. 2/2025, Friuli-Venezia Giulia*). Non è precluso l'accesso al rito abbreviato in presenza di una posta di danno inizialmente connotata da doloso arricchimento, qualora il convenuto provveda al pagamento integrale di tale posta nel corso del procedimento, neutralizzando il vantaggio economico conseguito ed eliminando la causa ostativa di cui all'art. 130, c. 4, c.g.c.; residuando solo ulteriori poste di danno non assistite da arricchimento doloso, la definizione alternativa può legittimamente intervenire su queste ultime, assunte quale unico parametro per la determinazione della somma dovuta (*sent. n. 44/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

La definizione del giudizio con rito abbreviato risulta parimenti consentita per assenza di doloso arricchimento nelle fattispecie di danno all'immagine conseguente a condanne penali, di danno erariale indiretto da responsabilità sanitaria, di danno indiretto da mancato aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e di danno indiretto derivante da irregolarità, omissioni o ritardi nella gestione amministrativo-contabile, trattandosi di ipotesi nelle quali la condotta, pur illecita, non sia finalizzata al conseguimento di un vantaggio patrimoniale in capo al danneggiante (*decr. nn. 2/2025, 3/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025; sent. nn. 100/2025, 209/2015, 277/2025, 290/2025, 353/2025, Veneto*).

Nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti di una docente condannata con sentenza penale irrevocabile per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), il rito abbreviato è inapplicabile quando la domanda attorea si fondi su un delitto non ricompreso tra quelli di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. L'emersione di una questione pregiudiziale sulla proponibilità della domanda preclude la definizione alternativa del giudizio, anche in caso di integrale risarcimento del danno patrimoniale prima della camera di consiglio; ne consegue, all'esito del rito ordinario, la dichiarazione di estinzione della domanda di danno patrimoniale, la nullità dell'atto di citazione quanto alla domanda di danno all'immagine e la condanna alle spese processuali (*sent. n. 29/2025, Molise*).

Non è ammissibile la definizione alternativa del giudizio con rito abbreviato nelle fattispecie di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del rappresentante di una struttura ricettizia, quando risulti un evidente doloso arricchimento derivante dall'appropriazione di somme di spettanza comunale soggette a obbligo di riversamento (*decr. n. 10/2025, Veneto*).

5. I giudizi di responsabilità sanzionatoria: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali

È infondata l'opposizione proposta avverso il decreto che accerta la responsabilità del sindaco e dei revisori dei conti per il dissesto finanziario dell'ente, quando risultino gravi omissioni e irregolarità contabili idonee a falsare i risultati di amministrazione, nonché condotte di inerzia dei revisori, i quali abbiano avallato le scelte del responsabile finanziario senza svolgere adeguata attività di verifica (*sent. n. 35/2025, Molise*).

Sussiste responsabilità sanzionatoria *ex* art. 248, c. 5, Tuel degli amministratori comunali che, in presenza di squilibrio finanziario strutturale, omettano o ritardino l'attivazione dei rimedi di riequilibrio o la valutazione del dissesto, rimedi tra loro alternativi senza *favor* dell'ordinamento. La responsabilità può derivare anche da condotte omissive o iniziative tardive e inadeguate; la dichiarazione di dissesto, ricorrendone i presupposti *ex* art. 244 Tuel non è sindacabile dal giudice contabile e legittima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie proporzionate alla colpa grave, ove l'inerzia abbia aggravato il dissesto trasferendone l'onere all'amministrazione successiva. (*decr. n. 4/2025 Toscana*).

L'art. 248, c. 5, Tuel prevede un regime sanzionatorio pecuniario e interdittivo a carico degli amministratori che, con condotte dolose o gravemente colpose, anche omissive, abbiano contribuito al dissesto finanziario dell'ente. La dichiarazione di dissesto costituisce presupposto dell'azione sanzionatoria e non è sindacabile dal giudice contabile, il quale deve limitarsi ad accertare il contributo causale degli amministratori alla crisi dell'ente; le omissioni gravemente colpose protratte nel tempo, idonee ad aggravare lo squilibrio e a sottrarre l'ente ai rimedi ordinamentali, legittimano l'irrogazione della sanzione pecuniaria (*sent. n. 90/2025, Toscana*).

6. Le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Il contratto di compravendita con il quale un genitore trasferisce ai figli un immobile a prezzo irrisorio, specie se costituente la parte più rilevante del proprio patrimonio, configura una donazione indiretta nella forma del *negotium mixtum cum donatione*, e non un contratto simulato, quando risulti provato il pagamento del prezzo. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria è necessaria la concomitanza del presupposto oggettivo della sproporzione tra prezzo e valore del bene e di quello soggettivo dell'*animus donandi*, idonei a integrare la fattispecie di liberalità indiretta (*sent. n. 86/2025, Lombardia*).

Nel sequestro conservativo richiesto con l'atto di citazione, il *periculum in mora* non può desumersi in via presuntiva dalla natura delle condotte o dall'*animus* dell'agente, ma richiede l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare il rischio di perdita della garanzia patrimoniale. A differenza del sequestro richiesto con l'invito a dedurre, nel quale opera l'effetto sorpresa, la conoscenza anticipata del giudizio e l'assenza di condotte distrattive successive all'invito possono escludere il *periculum*, salvo la presenza di specifici indici di segno contrario (*ord. n. 6/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Va disposta la conferma del sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell'importo del danno contestato, quando all'esito del contraddittorio risultino sussistenti sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*. Tali presupposti ricorrono in presenza di gravi elementi indiziari di responsabilità amministrativa per appropriazione indebita di somme e beni pubblici, idonei a fondare il rischio di perdita della garanzia patrimoniale del credito erariale, anche in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti (*ord. n. 5/2025, Valle d'Aosta*).

In materia di simulazione relativa, la prova della fittizia interposizione di persona può essere fornita anche per presunzioni; tale principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in favore di terzi e creditori, è applicabile anche al requirente contabile che agisce nell'interesse dell'erario (*sent. n. 197/2025, Puglia*).

7. I giudizi sui conti: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali

Giurisdizione contabile nei giudizi sui conti

È pendente dinanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione tra enti (iscritto al n. 2/2024 del Registro conflitti tra enti), promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta avverso i decreti emessi dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 140, c. 4, c.g.c. (nn. 18, 19 e 20/2024), adottati nell'ambito dei giudizi per resa di conto instaurati dalla Procura nei confronti degli agenti contabili regionali (economo e tesoriere).

Diverse sentenze affrontano il tema della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei titolari di strutture ricettive, tenuti alla riscossione dell'imposta di soggiorno, anche in seguito alla riforma introdotta dall'art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020. In proposito, è stato affermato che tale norma non fa venire meno la qualità di agente e la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, poiché il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica e pertanto permane un rapporto di servizio con la p.a. tale da determinare l'obbligo di rendicontazione (*sent. n. 25/2025, Liguria*). Il gestore di struttura ricettiva incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23/2011) riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, soggiacendo alla giurisdizione della Corte dei conti; l'omesso riversamento delle somme riscosse integra irregolarità del conto e comporta responsabilità contabile per l'intero importo non versato, a prescindere da contestazioni sulla quantificazione dell'imposta, atteso il carattere oggettivo dell'obbligo di riversamento, ferma la parifica del conto quale condizione di procedibilità del giudizio e la condanna al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali *(sent. n. 250/2025, Sicilia)*.

Sussiste l'obbligo, in capo a Toscana Aeroporti s.p.a., di rendere il conto giudiziale relativo alla gestione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, ai sensi dell'art. 2, c. 11, l. n. 350/2003 (*decr. nn. 9/2025 e 10/2025, Toscana*). È legittima l'assegnazione alle compagnie di navigazione del termine per il deposito del conto relativo alla riscossione delle tasse di imbarco e sbarco, poiché, ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 16/2012, esse rivestono la qualifica di agenti contabili, non venuta meno per effetto della contemporanea individuazione quali responsabili d'imposta, con conseguente obbligo di rendicontazione delle somme riscosse all'atto dell'emissione dei titoli di viaggio *(sent. n. 9/2025, Campania)*.

Altre questioni preliminari di rito

Nel giudizio di conto, la previa condanna dell'agente contabile nel giudizio di responsabilità per le medesime somme non determina preclusione per violazione del *ne bis in idem*, poiché i due giudizi hanno diverso *petitum* e *causa petendi* e operano su piani autonomi nel sistema del c.g.c. (*sent. n. 206/2025, Piemonte*).

Comportano l'improcedibilità del giudizio di conto, sia la sottoscrizione del conto giudiziale da parte di soggetto diverso da quello che ha curato la gestione, sia la sua parificazione da parte del soggetto che lo ha sottoscritto (*sent. n. 24/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Nel giudizio di conto, il perfezionamento del deposito va valutato secondo la disciplina vigente al momento dell'invio; pertanto, nel periodo anteriore alla piena

operatività del sistema Sireco (d.p. Corte dei conti n. 126/2022), il deposito del conto giudiziale mediante pec, conforme alle regole tecniche allora applicabili, è pienamente valido e idoneo a produrre gli effetti processuali previsti dal c.g.c. In tale regime, la data di deposito rilevante anche ai fini del computo del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto coincide con il primo giorno lavorativo successivo all'invio tramite pec (*sent. nn. 127/2025,132/2025, 328/2025, Veneto*).

La riscossione delle entrate erariali relative a tributi e tasse ipotecarie e catastali, effettuata esclusivamente con modalità elettroniche (POS, F24) e con riversamento diretto in tesoreria da parte degli intermediari bancari, esclude il materiale maneggio di denaro da parte dell'addetto alla riscossione; ne consegue che il conto reso, corredato delle sole distinte contabili, non integra un conto giudiziale, difettando la qualifica di agente contabile *(sent. n. 438/2025 Veneto).*

Nel giudizio di conto, lo scrutinio del p.m. si estende al conto oggetto della relazione del giudice designato ai sensi dell'art. 147, c. 4, c.g.c.; in tema di parifica, vige la libertà delle forme, sicché è regolare il conto munito di visto di parificazione, anche se non collocato nell'apposita sezione del modello e privo di motivazione, purché apposto dal funzionario competente (*sent. n. 53/2025, Piemonte*).

Nel giudizio di conto relativo al consegnatario di titoli, la trasmissione di un nuovo e diverso modello 22 di cui al d.p.r. n. 194/1996, prodotta dall'amministrazione o dall'agente contabile in corso di causa a corredo delle memorie difensive e ricompilata secondo le indicazioni del magistrato istruttore, non è valutabile dal collegio, non essendo ammessa, salvo i limitati casi previsti dal c.g.c., la sostituzione del conto originariamente depositato ai sensi dell'art. 140 c.g.c. con altro di diverso contenuto (*sent. nn. 425, 426, 427 e 428/2025, Veneto*).

Il debito dell'agente contabile deceduto si trasmette agli eredi esclusivamente nell'ipotesi di illecito arricchimento dell'agente e di correlato indebito arricchimento degli eredi, dovendosi, anche nel giudizio di conto, limitare la successione negli obblighi patrimoniali ai soli casi riconducibili alla *ratio* dell'art. 1, c. 1, l. n. 20/1994 (*sent. n. 34/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

La presentazione di un unico conto per più gestioni di riscossione comunale viola l'art. 192, r.d. n. 827/1924, determinando commistione di gestioni tra agente principale e agenti secondari. La mancata redazione di distinti sub-conti non costituisce mera irregolarità formale, dovendo la gestione assicurare regolarità, trasparenza e chiarezza mediante rappresentazione separata delle operazioni di riscossione e versamento riferibili a ciascuna gestione (*sent. n. 204/2025, Veneto*).

Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale, ma in quello che ne detiene la disponibilità giuridica, poiché l'agente contabile è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di semplice custodia, esercitando, direttamente o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale e rappresentando l'ente nelle sedi societarie (*sent. n. 124/2025, Bolzano*).

Nei giudizi di conto dei tesorieri, l'accettazione dell'addebito consente la definizione con rito monitorio *ex* art. 131 c.g.c., con formazione del titolo esecutivo mediante ordinanza ai sensi dell'art. 132, c. 3, c.g.c. Il rito monitorio assolve a finalità deflattive, consentendo la chiusura del giudizio senza aggravio di accessori e spese in presenza di irregolarità gestorie, quali l'errata applicazione di tassi di interesse o

l'indebito addebito di spese bancarie in violazione della gratuità del servizio di tesoreria (*ord. nn. 2/2025 e 3/2025, Trento*).

A seguito di interposto ricorso *ex* art. 142 c.g.c., volto a contestare la qualifica di agente contabile dell'opponente, viene a delinearsi una fattispecie a formazione progressiva, di talché va al riguardo esclusa la configurabilità di alcun giudicato in ordine all'impugnato decreto (*sent. n. 105/2025, Bolzano*).

Questioni sostanziali: obblighi incombenti sugli agenti contabili e irregolarità dei conti

Il conto dell'agente contabile deve rappresentare in modo completo e veritiero le operazioni di riscossione e versamento, consentendo la verifica del rispetto degli obblighi di legge e della tempistica dei riversamenti; la carenza di indicazioni puntuali integra irregolarità della gestione anche in assenza di ammanchi (*sent. n. 27/2025, Veneto*).

È irregolare, senza addebito, il conto giudiziale del tesoriere che abbia applicato un divisore per il calcolo degli interessi difforme da quello convenzionale, poiché lo scostamento dal modello pattuito incide sulla regolarità della gestione anche in assenza di nocumento per l'amministrazione (*sent. n. 228/2025, Calabria*). Nel conto del tesoriere, la mancata sottoscrizione non integra irregolarità rilevante quando, alla luce della documentazione e dei comportamenti successivi, non sia dubbia la riferibilità del conto all'agente contabile (*sent. n. 31/2025 Veneto*). L'accordo transattivo con cui l'istituto tesoriere riversi al comune le somme dovute a titolo di capitale non ha efficacia impeditiva o estintiva del giudizio di conto, poiché la pretesa contabile è indisponibile (art. 194, cc. 1, 4 e 5, r.d. n. 827/1924), con conseguente nullità delle clausole che estendano la transazione alla responsabilità contabile (artt. 1418 e 1419 c.c.) (*sent. n. 24/2025, Basilicata*).

In mancanza di una specifica nomina dell'agente contabile per la gestione di quote azionarie, l'obbligo di resa del conto grava sull'autorità apicale dell'ente e, in particolare, sul sindaco *pro tempore*, quale ultimo responsabile della gestione (*decr. f.u. nn. 3/2025, 4/2025, 5/2025, Toscana*). Nel giudizio di conto sulle partecipazioni societarie, il conto giudiziale deve comprendere tutte le partecipazioni, a prescindere dall'intestazione del modello 22, ed essere corredato da relazione analitica con valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto; per le partecipazioni inferiori al 20% è sufficiente l'indicazione del costo di acquisto, rettificato per perdite durevoli di valore (*sent. n. 72/2025, Bolzano*). Nel giudizio di conto sulle partecipazioni delle camere di commercio, l'obbligo di resa del conto riguarda tutti i diritti partecipativi di rilevanza economica ed è riferibile, salvo diversa previsione, al presidente dell'ente. Il conto va redatto con indicazione di valori, variazioni e causali, ed è valutato quanto a correttezza contabile e regolarità della gestione, previa parificazione (*sent. ord. n. 84/2025, Basilicata*). Nel giudizio sul conto del consegnatario delle partecipazioni societarie dell'ente locale, il controllo non si limita alla verifica formale dello schema contabile, ma richiede l'accertamento dell'attendibilità della rappresentazione economico-patrimoniale, mediante raccordo con il conto del patrimonio dell'ente. Ne consegue che la valorizzazione delle partecipazioni al solo valore nominale non è conforme alla funzione del conto giudiziale, poiché non consente di apprezzare la consistenza

economica delle quote né le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio *(sent. n. 377/2025, Veneto)*.

Nel conto dell'agente interno della riscossione, le disposizioni degli artt. 181, 182 e 612, r.d. n. 827/1924 impongono la separazione delle gestioni contabili e la documentazione dei passaggi di consegne tra agenti, al fine di consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Costituiscono violazione di tali principi la commistione delle gestioni, la giacenza di cassa a fine esercizio e il tardivo riversamento delle somme in tesoreria *(sent. n. 38/2025 Veneto)*. La gestione dell'agente contabile interno è irregolare in presenza di conti incompleti o di discordanze tra incassi e riversamenti, nonché per mancata collaborazione istruttoria e omessa ricompilazione del modello 21. Le discordanze sostanziali o l'omessa annotazione degli incassi integrano ammanco imputabile all'agente a titolo di responsabilità contabile, non essendo vincolante per il giudice la parifica negativa dell'amministrazione *(sent. n. 306/2025, Sicilia)*.

Nel conto dell'agente esterno della riscossione (comune operante per conto della regione in materia di canoni demaniali), è irregolare l'omessa indicazione, tra le somme da riscuotere (carico di diritto), dei canoni relativi a concessioni scadute e a occupazioni *sine titulo*, permanendo in capo all'agente l'obbligo di rendicontare anche le entrate non riscosse al fine di assicurare la veridicità del conto, a prescindere dall'avvenuto controllo regionale *(sent. nn. 109/2025, 111/2025, Veneto)*. Le somme riscosse dal concessionario della gestione delle aree di sosta a pagamento hanno natura di denaro pubblico comunale, con conseguente qualifica di agente contabile e obbligo di resa del conto giudiziale. In presenza di carenze documentali o discordanze tra incassi e riversamenti, la gestione è irregolare e la differenza integra ammanco non ammesso a discarico, con conseguente condanna al riversamento oltre interessi legali *(sent. 243/2025, Sicilia)*.

Il decreto rettorale che confermi l'attribuzione di una carta di credito o prepagata attribuisce all'utilizzatore la qualifica di agente contabile, con obbligo di resa del conto. L'uso in violazione della disciplina regolamentare vigente integra irregolarità del conto e obbligo di rimborso delle spese non ammissibili; la mancata parifica non comporta improcedibilità del giudizio di conto, costituendo irregolarità imputabile all'amministrazione (*sent. nn. 9/2025 e 122/2025, Lombardia*).

Nel giudizio di conto sul fondo economale universitario, è irregolare la gestione basata su prassi interne e istruzioni non formalizzate in assenza di un quadro regolamentare vincolante; l'uso sistematico del fondo per rimborsi ai dipendenti senza preventiva autorizzazione e senza verifica dei requisiti di urgenza, occasionalità e imprevedibilità integra irregolarità della gestione *(sent. n. 169/2025, Veneto)*.

Sono ammissibili le spese di missione sostenute per attività istituzionali svolte nell'ambito del Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni universitarie, in quanto organismo riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca quale interlocutore rilevante per il sistema universitario; la natura privatistica dell'associazione è irrilevante, ove le attività siano svolte nell'interesse dell'ateneo e nel rispetto del regolamento interno (*sent. nn. 121/2025, 146/2025, Lombardia*). È irregolare il conto reso dagli economi di una Università mediante il sistema informatico interno di rendicontazione amministrativa U-GOV, in quanto tale sistema, per la sua stessa struttura, non consente la rappresentazione autonoma e trasparente delle singole

operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale, non risultando esposti i dati contabili analitici ed essendo la descrizione delle spese e l'individuazione dei soggetti beneficiari effettuate in modo generico e aggregato *(ex multis, sent. nn. 212/2025, 329/2025, Veneto).*

Le spese economali costituiscono una deroga al procedimento ordinario di gestione della spesa pubblica e hanno carattere residuale, essendo ammesse solo per esigenze impreviste che non consentono il ricorso alle ordinarie fasi di programmazione, ferma restando la necessaria documentazione giustificativa. Le spese di rappresentanza, finalizzate a tutelare l'immagine dell'ente e a consentire rapporti istituzionali, devono presentare i requisiti dell'inerenza e dell'eccezionalità e non possono comprendere spese per incontri conviviali, acquisto di generi alimentari o omaggi a favore di terzi *(sent. nn. 26/2025 e 33/2025, Liguria).* In ipotesi di spese postali sostenute con fondi economali, lo sforamento del limite di spesa integra irregolarità della gestione, ma non comporta addebito in capo all'agente contabile quando risulti circoscritto al periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di aggiudicazione del servizio a un nuovo operatore economico *(sent. n. 190/2025, Calabria)*.

Nel giudizio di conto relativo al peculio dei detenuti, la presenza del verbale di passaggio di consegne e della verifica di cassa non è sufficiente ai fini dell'approvazione del conto e del discarico dell'agente qualora manchi la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., trattandosi di atto dotato di autonoma e non surrogabile funzione di verifica amministrativo-contabile della gestione *(sent. n. 91/2025, Veneto).*

In relazione al conto giudiziale dei beni di un magazzino farmaceutico, la gestione è irregolare senza addebito in capo all'agente contabile qualora le irregolarità riscontrate risultino imputabili all'assenza di regolamentazione interna dell'ASP e all'inefficienza del sistema informativo deputato alla gestione del carico e scarico del magazzino *(sent. n. 167/2025, Calabria)*.

Nella revisione dei conti giudiziali delle strutture ricettive, l'accertamento dell'imposta di soggiorno non versata può legittimamente fondarsi su raffronti incrociati tra i dati risultanti dal modello 21 (d.p.r. n. 194/1996), le dichiarazioni periodiche rese dai gestori al comune e le comunicazioni inserite nel portale "Alloggiati Web" del Ministero dell'interno *(sent. nn. 28/2025, 105/2025, Marche)*.

Le irregolarità riscontrate nel conto giudiziale non impediscono il discarico dell'agente contabile quando non emergano ammanchi nella gestione; in tali ipotesi può essere imposto all'amministrazione l'obbligo di regolarizzare formalmente le partite contabili (*sent. nn. 82/2025, 106/2025, 120/2025, Toscana*).

Il conto giudiziale, ai sensi dell'art. 616, r.d. n. 827/1924, deve comprendere carico, scarico e resti da esigere, nonché introito, esito e rimanenza; eventuali asimmetrie tra entrate e uscite devono essere adeguatamente giustificate, poiché la regolarità del conto presuppone la sua chiusura in pareggio, quale condizione espressamente richiesta dall'art. 145, c. 4, c.g.c., ai fini del discarico dell'agente. In ogni caso, il conto deve risultare idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare in modo completo e attendibile i risultati della gestione contabile (*sent. nn. 16/2025, 20/2025, Liguria*).

Il principio di annualità della gestione cui sono tenuti gli agenti contabili degli enti locali va coordinato con le modalità e i termini di versamento stabiliti

dall'amministrazione nelle norme di bilancio. Ne consegue che, ove il concessionario sia tenuto al riversamento degli incassi entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, il versamento effettuato nei primi giorni di gennaio dell'anno successivo deve ritenersi tempestivo e conforme al principio di annualità, in quanto eseguito nei termini fissati dall'ente (*sent. nn. 36/2025 e 38/2025, Liguria*).

Pur in assenza di addebiti e di ammanchi a carico dell'agente contabile, il collegio può dichiarare l'irregolarità della gestione dell'economo quando risultino violate regole fondamentali della gestione di cassa e principi basilari del giudizio di conto, quali il principio di annualità e quello di completezza della rappresentazione contabile, la cui inosservanza compromette l'attendibilità del bilanciamento dei conti, anche a fronte della proposta di discarico del magistrato designato (*ex multis*, *sent. nn. 39/2025, 43/2025, Valle d'Aosta*).

Il mancato discarico dell'agente contabile consegue all'accertamento di un ammanco e comporta l'obbligo di ripiano, mentre la declaratoria di irregolarità del conto può derivare dalla mera inosservanza di requisiti formali. L'irregolarità è suscettibile di autonoma declaratoria anche in assenza di una pronuncia di condanna, ove non siano riscontrati ammanchi né irregolarità sostanziali della gestione *(sent. n. 81/2025, Liguria).*

Non sussiste automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico dell'agente contabile. La pronuncia di irregolarità della gestione non comporta, di per sé, addebito a carico dell'agente, né le irregolarità contabili rendono automaticamente addebitabile una partita contabile; conseguentemente, anche a fronte di un conto irregolare, l'agente contabile può essere discaricato nel giudizio di conto ai sensi dell'art. 194, r.d. n. 1038/1933 (*sent. n. 7/2025, Abruzzo*).

8. I giudizi pensionistici: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e questioni sostanziali

Questioni di legittimità costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 309 e 310, l. n. 197/2022, non esistendo un principio costituzionale che imponga la rivalutazione integrale e automatica delle pensioni. La rimodulazione della perequazione rientra nella discrezionalità del legislatore, nei limiti di ragionevolezza, motivazione economico-finanziaria e temporaneità, senza integrare prestazione tributaria né decurtazione patrimoniale definitiva, ed è escluso qualsiasi obbligo di aggancio alla dinamica salariale dei dipendenti in servizio, non risultando violati i principi costituzionali, né quelli dell'ordinamento unionale o della Cedu (*sent. nn. 16/2025 e 18/2025, Piemonte; sent. nn. 89/2025, 96/2025 e 97/2025, Lombardia)*. È conseguentemente infondato il ricorso volto a ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico senza applicazione del c.d. "raffreddamento perequativo" di cui all'art. 1, c. 309, l. n. 197/2022. Ove, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, i ricorrenti rinuncino alla domanda, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese (*sent. nn. 12/2025, 15/2025, Trento*).

È infondato, altresì, il ricorso proposto da titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo Inps volto a ottenere la rivalutazione integrale e la

rimessione della questione alla Corte costituzionale, alla luce della sentenza n. 19/2025 Corte cost., in continuità con i precedenti orientamenti (*sent. n. 3/2025, Valle d'Aosta*).

Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile

Rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia in cui il pensionato, oltre a contestare la richiesta di restituzione dell'indebito, chieda il riconoscimento del diritto alla pensione pubblica, negato dall'Inps mediante l'annullamento del rapporto di lavoro e della relativa contribuzione e il rigetto della ricongiunzione, atteso che la giurisdizione contabile ricomprende tutte le controversie funzionalmente connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse quelle relative al riscatto e alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e al recupero di somme indebitamente erogate (*sent. n. 42/2025, Lombardia*).

Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti il ricorso proposto avverso l'Inps volto a ottenere l'esenzione dall'Irpef della pensione indiretta spettante al familiare superstite di soggetto equiparato a vittima del dovere, poiché la controversia incide non solo sull'applicazione della normativa tributaria, ma anche sul rapporto pensionistico, sotto il profilo della corretta quantificazione del trattamento erogato (*sent. n. 11/2025, Bolzano*).

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice contabile quando la domanda non sia finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità, ma sia diretta unicamente all'accertamento dello stato di inidoneità al servizio quale dipendente pubblico, al solo fine di promuovere una successiva azione risarcitoria, estranea all'oggetto del giudizio pensionistico (*sent. nn. 32/2025, 47/2025, Toscana*).

Sul ricorso avverso il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo alla pensione "quota 100" non sussiste la giurisdizione contabile quando la controversia riguardi esclusivamente la legittimità del recupero dei ratei erogati per una determinata annualità a causa dello svolgimento di attività lavorativa non comunicata ai sensi dell'art. 14, c. 3, d.l. n. 4/2019, e non investa l'*an* o il *quantum* del trattamento pensionistico. In tale ipotesi, manca una connessione funzionale con il rapporto pensionistico, trattandosi di verifica della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale (*sent. n. 184/2025, Lombardia*).

In tema di indebito pensionistico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella contabile, quando la controversia abbia a oggetto esclusivamente i presupposti o le condizioni di legge per il recupero delle somme indebitamente erogate e non investa l'*an* o il *quantum* del trattamento pensionistico, trattandosi di controversia di natura meramente civilistica estranea al rapporto previdenziale originario (*sent. n. 37/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

La domanda di riconoscimento delle maggiorazioni spettanti ai combattenti ed equiparati esula dalla giurisdizione contabile quando il trattamento pensionistico cui accedono è quello di lavoratore autonomo artigiano, non gravante sulla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici; tali benefici, infatti, non costituiscono una prestazione previdenziale autonoma, ma una maggiorazione del trattamento pensionistico principale, del quale seguono il regime giuridico, ivi compreso quello della giurisdizione, in applicazione del principio di concentrazione (*sent. n. 92/2025, Lombardia*).

Va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda volta al riconoscimento del diritto all'iscrizione nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per gli anni di servizio prestati nel corpo militare della Croce Rossa Italiana. Non sussiste, infatti, alcuna equiparazione ai fini pensionistici tra il personale della Croce Rossa Italiana e le Forze armate, atteso che il primo riveste la qualifica di ausiliario delle Forze armate e non può essere assimilato al personale militare in senso proprio (*sent. n. 118/2025, Lazio).*

Requisiti di ammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza pensionistica di primo grado, poiché, ai sensi dell'art. 202 c.g.c., tale mezzo straordinario di impugnazione è esperibile esclusivamente contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; le decisioni di primo grado in materia pensionistica, essendo appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. c.g.c., non rientrano tra le sentenze pronunciate in unico grado (*sent. n. 182/2025, Lombardia*).

Nel giudizio pensionistico, il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza dell'identità delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali, dell'omogeneità delle domande e dell'assenza di conflitti di interesse, non essendo sufficiente la mera comunanza della questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso collettivo che, per carenza di allegazioni e documentazione sulle singole posizioni previdenziali, non consenta di verificare l'omogeneità delle situazioni, onere non superabile mediante la sola deduzione di questioni di legittimità costituzionale, la cui rilevanza deve essere dimostrata per ciascun ricorrente *(sent. nn. 17/2025, 242/2025, Veneto).* Il ricorso collettivo, in deroga al principio dell'azione individuale, è ammissibile solo in presenza di domande identiche per oggetto, atti omogenei censurati per medesimi motivi, assenza di conflitti di interesse e, in caso di impugnazione di distinti provvedimenti, della loro riferibilità al medesimo procedimento amministrativo, con vizi uniformemente incidenti sulla legittimità degli atti (*sent. n. 100/2025, Toscana).*

È ammissibile il ricorso giurisdizionale quando il *petitum* sostanziale riguardi il riconoscimento di benefici contributivi rilevanti ai fini pensionistici, rientrando la domanda nella giurisdizione del giudice contabile anche se strumentale all'accertamento dello status di invalido. In caso di impugnazione degli accertamenti medico-legali che abbiano riconosciuto un'invalidità inferiore alla soglia legale, è soddisfatta la condizione di cui all'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c., non essendo necessaria la previa domanda amministrativa di pensione (*sent. n. 14/2025, Liguria*).

Nel giudizio pensionistico, ai fini dell'ammissibilità della previa domanda amministrativa *ex* art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c., nei procedimenti complessi di liquidazione o riliquidazione che coinvolgono più amministrazioni, non è necessario presentare distinte istanze per ciascun segmento procedimentale, essendo sufficiente un'unica domanda indirizzata a tutte le amministrazioni interessate, da istruirsi nel rispetto del principio di leale collaborazione *(sent. n. 280/2025, Sicilia).*

È inammissibile il ricorso pensionistico quando l'esposizione dei fatti sia genericissima al punto da non consentire la verifica della legittimazione passiva, ove il ricorrente formuli conclusioni indistinte nei confronti di una non meglio identificata

"amministrazione convenuta", senza individuare l'ente effettivo destinatario della domanda (*sent. n. 18/2025, Liguria*).

Nel giudizio pensionistico, l'oggetto del sindacato non è l'annullamento degli atti amministrativi adottati in materia previdenziale, bensì l'accertamento pieno del rapporto pensionistico, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva estesa a tutte le questioni inerenti all'*an* e al *quantum* del trattamento (*sent. n. 92/2025, Toscana*).

L'art. 38, c. 5, d.l. n. 78/2010 non attribuisce all'Inps alcun potere sanzionatorio per la presentazione della domanda in forma difforme dalle modalità telematiche previste; pertanto, regolarizzata la forma, l'istruttoria della domanda cartacea originaria è procedibile con effetti "ora per allora". In tale prospettiva, la presentazione della domanda cartacea all'amministrazione datoriale non fa decorrere la prescrizione dei ratei, non potendo l'errore sulle modalità dell'istanza tradursi in una ingiustificata sanzione a carico del pensionato (*sent. n. 15/2025, Sicilia).*

È ammissibile il ricorso del dipendente pubblico avverso il provvedimento dell'Inps che non riconosca la percentuale di invalidità civile rilevante ai fini del beneficio contributivo figurativo *ex* art. 8, c. 3, l. n. 388/2000, potendo tale beneficio essere richiesto anticipatamente per precostituire i requisiti del pensionamento. L'interesse ad agire non può essere subordinato alla maturazione del diritto a pensione, poiché ciò comporterebbe una valutazione postuma del grado di invalidità, non sempre adeguatamente accertabile (s*ent. n. 69/2025, Puglia*).

La decadenza *ex* art. 47, d.p.r. n. 639/1970, prevista per le controversie previdenziali innanzi al giudice ordinario, non si applica al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, regolato da disciplina processuale speciale, risultando irrilevante la natura previdenziale o assistenziale della prestazione azionata, inclusa la domanda di arretrati dell'assegno per il nucleo familiare (*sent. n. 177/2025, Lombardia*). La decadenza *ex* art. 205, d.p.r. n. 1092/1973 ha portata non generale ed è limitata alle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione per errore di calcolo, sopravvenuto rinvenimento di documenti o accertata falsità, restando inapplicabile ad altre vicende incidenti sul trattamento di quiescenza (*sent. n. 156/2025, Lombardia*).

Altre questioni preliminari di rito

Il giudicato formatosi sulla concessione di un beneficio pensionistico, fondato sul presupposto non controverso del possesso di un'anzianità di servizio inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, preclude la successiva domanda volta al riconoscimento di un'anzianità pari a diciotto anni alla medesima data, estendendosi l'efficacia vincolante del giudicato al dedotto e al deducibile e impedendo la riapertura di questioni idonee a rimettere in discussione la statuizione ormai definitiva (*sent. n. 38/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

L'accertamento del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice, rispondendo a un interesse pubblico volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti e ad assicurare la stabilità delle situazioni giuridiche. Qualora il giudice del lavoro riconosca lo svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e l'amministrazione, in esecuzione del giudicato, rilasci nuova certificazione ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico, l'Inps è tenuta alla

rideterminazione della pensione in godimento e al pagamento degli arretrati sulla base della qualifica accertata *(sent. n. 63/2025, Abruzzo)*.

La pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un militare non preclude la cessazione dal servizio per altra causa, ivi compresa l'infermità; tuttavia, qualora successivamente alla cessazione intervenga un provvedimento di perdita del grado, adottato all'esito di un procedimento penale o disciplinare avviato in costanza di rapporto, la cessazione dal servizio deve essere ricondotta a tale causa, con conseguenti effetti sull'individuazione dei requisiti di anzianità rilevanti ai fini pensionistici. La decorrenza retroattiva della rimozione per perdita del grado risponde alla finalità di evitare l'elusione degli effetti sfavorevoli del giudizio penale o disciplinare mediante un'anticipata cessazione dal servizio per causa diversa (*sent. n. 223/2025, Marche)*.

È irrituale, nel processo contabile, la richiesta di passaggio della causa in decisione senza l'udienza di discussione, non essendo più vigente la disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia (*sent. n. 100/2025, Toscana*).

Nel processo contabile, la violazione delle regole tecnico-operative può comportare sanzioni processuali fino alla nullità o all'irricevibilità dell'atto. Il mancato rispetto delle regole di formazione del fascicolo digitale, in particolare dell'indicazione delle parti ricorrenti, comporta l'irricevibilità del ricorso nei confronti dei soggetti non censiti. Nel giudizio contabile digitale, la procura cartacea è valida solo se depositata unitamente all'atto, risultante da un'unica ricevuta e corredata da attestazione di conformità firmata digitalmente *(sent. n. 116/2025, Sicilia)*.

Non è configurabile un legittimo affidamento del pensionato su una liquidazione più favorevole fondata su una sentenza di primo grado ritualmente impugnata, poiché la quantificazione del trattamento resta *res litigiosa* fino alla definizione del giudizio; l'esito sfavorevole dell'appello cristallizza definitivamente il trattamento spettante (*sent. n. 12/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

In presenza di più amministrazioni convenute, l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti può essere dichiarata anche quando una sola di esse si sia costituita e abbia accettato la rinuncia, restando irrilevante, ai fini dell'estinzione, la mancata costituzione delle altre amministrazioni resistenti (*sent. n. 236/2025, Veneto*). La cancellazione dal ruolo e l'estinzione del processo *ex* art. 155, c. 10, c.g.c. per mancata rinnovazione della notificazione si applicano anche al mancato assolvimento dell'onere di notificare il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso all'amministrazione resistente, ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, quando la controparte non sia ritualmente chiamata in giudizio (*sent. n. 22/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Nel giudizio pensionistico definito con cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere poste a carico dell'ente previdenziale in applicazione del principio della soccombenza virtuale, quando il soddisfacimento della pretesa avvenga solo a seguito dell'instaurazione del giudizio e risulti che la proposizione dell'azione sia stata resa necessaria dalla condotta dell'amministrazione *(sent. n. 241/2025, Veneto).* Nel giudizio pensionistico definito con cessazione della materia del contendere, il riconoscimento dell'avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite. Il comportamento processuale collaborativo del convenuto, volto a colmare lacune documentali e a definire la controversia prima dell'udienza di discussione, può

legittimamente giustificare la compensazione delle spese, anche in funzione di economia processuale e di valorizzazione di condotte virtuose (*sent. n. 7/2025, Liguria*).

Questioni sostanziali: pensioni di reversibilità

In materia di trattamento pensionistico ai superstiti, il diritto alla pensione di reversibilità sorge *iure proprio* alla morte del pensionato o dell'assicurato in favore dei soggetti espressamente individuati dalla legge, in relazione al rapporto con il defunto e alla condizione personale al momento del decesso; ne consegue che, alla morte del titolare di una pensione di reversibilità, il relativo trattamento non è ulteriormente trasferibile ai suoi superstiti (*sent. n. 79/2025, Toscana*).

In tema di pensione di reversibilità dell'orfano studente, in assenza di limiti reddituali previsti dalla legge, l'art. 22, l. n. 903/1965 va interpretato in concreto, valorizzando la prevalente condizione di studente; lo svolgimento di attività lavorativa part-time non esclude il diritto alla reversibilità fino ai 26 anni ove, in relazione al percorso universitario, risulti prevalente tale qualifica (*sent. n. 30/2025, Lombardia*).

È riconosciuta la legittimazione attiva degli eredi a presentare la domanda di pensione di reversibilità anche in assenza di una previa istanza del *dante causa*, poiché l'erede fa valere il riconoscimento di una preesistente posizione giuridica del defunto, idonea a incidere *iure proprio* sull'insorgenza di un diritto pensionistico di natura patrimoniale, indipendentemente dalla mancata previsione espressa di tale facoltà nell'art. 3, c. 2, d.m. n. 187/1997 (*sent. n. 66/2025, Toscana*).

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, l. n. 335/1995, la pensione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, in stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, è reversibile. Ne consegue la legittimazione dei superstiti a chiedere l'accertamento dello stato di inabilità assoluta del *de cuius*, anche se deceduto prima della presentazione dell'istanza, in quanto titolari *iure proprio* del diritto alla pensione indiretta, commisurata alla quota del trattamento di quiescenza che sarebbe spettata al *dante causa* (*sent. n. 15/2025, Liguria*).

Ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti, la vivenza a carico richiede la prova di un mantenimento abituale, continuativo e prevalente da parte del *dante causa*. Bonifici mensili regolari, anche se recanti una causale generica quale "donazione", sono idonei a dimostrare un contributo economico continuativo e rilevante al mantenimento, specie in presenza di un peculiare rapporto di genitorialità *(sent. n. 57/2025, Abruzzo)*. Non ha diritto al trattamento di pensione previsto per i superstiti il figlio maggiorenne inabile al lavoro per mancata prova del requisito della vivenza a carico in quanto al momento del decesso del proprio padre risultava residente all'estero per costituzione nuova famiglia *(sent. n.39/2025, Puglia).*

Il diritto al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, pur avendo contenuto patrimoniale, presenta carattere strettamente personale e può essere esercitato esclusivamente dalla diretta intestataria, senza possibilità di trasferimento *iure successionis* agli eredi. Secondo principio consolidato, il diritto dei superstiti alla reversibilità spetta a ciascuno *iure proprio* (coniuge e figli) (*sent. n. 15/2025, Sardegna*).

Prestazioni pensionistiche riconosciute in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ordinaria richiede un duplice accertamento, giuridico e medico-legale, nonché la prova che il servizio abbia costituito causa unica o concausa efficiente e determinante dell'infermità; in presenza di concause comuni e professionali, è necessario che il servizio abbia inciso in modo determinante, facilitando l'insorgenza o aggravando il decorso della patologia (*sent. nn. 40/2025 e 55/2025, Liguria*). Il trattamento pensionistico privilegiato è riconoscibile solo quando i fatti di servizio costituiscano causa unica o concausa efficiente e determinante della menomazione (art. 64 d.p.r. n. 1092/1973), secondo il principio della causalità adeguata; il servizio deve apportare un *quid novi* rispetto alle ordinarie cause dell'infermità e non può ridursi a mera occasione dell'evento. L'onere della prova del nesso causale grava sul ricorrente *ex* art. 2697 c.c., senza ricorso a presunzioni *(sent. n. 189/2025, Sicilia).*

È infondata la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ove il ricorrente non fornisca elementi probatori idonei a dimostrare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, non essendo sufficienti generici riferimenti a disagi fisici o psicologici riconducibili alle ordinarie, ancorché gravose, condizioni della vita militare. È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità *una tantum* per altra infermità, ove risulti che la relativa somma sia stata medio tempore liquidata dall'amministrazione (*sent. n. 10/2025, Trento*).

Alla luce dell'art. 1, c. 211, l. n. 232/2016, deve essere riconosciuto il diritto del familiare superstite all'esenzione Irpef sulla pensione indiretta in godimento, trattandosi di beneficio di natura esclusivamente soggettiva, applicabile a prescindere da ogni correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere (*sent. n. 11/2025, Bolzano*). L'art. 1, c. 211, l. n. 232/2016 deve essere interpretato nel senso che l'estensione dei benefici fiscali ivi previsti si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che sia richiesta alcuna correlazione necessaria tra il singolo trattamento pensionistico e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, non emergendo dalla norma una simile limitazione (*sent. nn. 17/2025, 30/2025, 97/2025, Toscana*).

È ammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c., il ricorso pensionistico proposto avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, sussistendo un interesse meritevole di tutela del lavoratore ad acquisire una definitiva consapevolezza circa la riconducibilità o meno della patologia al servizio, al fine di valutare l'eventuale attivazione del procedimento per il conseguimento della pensione privilegiata (*sent. n. 93/2025, Toscana*). Il principio di unicità dell'accertamento della causa di servizio, sancito dall'art. 12 del d.p.r. n. 461/2001, esonera il ricorrente che abbia già presentato istanza per l'equo indennizzo dall'onere di proporre una nuova domanda amministrativa ai fini pensionistici; ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. (*sent. n. 6/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

La liquidazione d'ufficio della pensione privilegiata *ex* art. 167, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973 è ammessa solo per il dipendente cessato definitivamente dal servizio per

infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio; negli altri casi il trattamento è liquidato a domanda; la cessazione rilevante deve intendersi come cessazione definitiva da ogni attività lavorativa, sicché il dipendente transitato nei ruoli civili non è soggetto a pensionamento d'ufficio (*sent. n. 9/2025, Liguria*).

Nel rapporto tra trattamento pensionistico privilegiato ed equo indennizzo, la quantificazione della pensione riconosciuta giudizialmente deve avvenire con automatica decurtazione, *ex lege*, delle somme già percepite dal ricorrente a titolo di indennità *una tantum* per la medesima causale, ai sensi degli artt. 69 e 70, c. 6, d.p.r. n. 1092/1973. Il recupero dell'equo indennizzo compete all'istituto previdenziale in sede di esecuzione, in applicazione dell'art. 144 del medesimo d.p.r., senza necessità di una espressa statuizione giudiziale, trattandosi di effetto direttamente imposto dalla legge (*sent. n. 65/2025, Toscana*).

Nel giudizio pensionistico militare avente a oggetto il riconoscimento del trattamento privilegiato per causa di servizio, non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze quando venga impugnato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, trattandosi di atto di natura endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non direttamente impugnabile, rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'amministrazione militare, unica titolare del potere decisorio (*sent. n. 24/2025, Piemonte*).

In tema di pensione privilegiata *ex* art. 67, d.p.r. n. 1092/1973, la domanda va rigettata nel merito quando il militare non dimostri il possesso della qualifica soggettiva richiesta (status equiparabile a quello di dipendente), anche se risulti accertata la patologia come dipendente da causa di servizio e siano già stati riconosciuti i benefici economici spettanti in qualità di vittima del dovere (*sent. n. 55/2025, Lombardia)*.

In materia di pensione privilegiata, nei casi di patologie insorte a distanza di anni dall'impiego del militare in missioni operative caratterizzate da esposizione a fattori di rischio tipici del servizio, non è richiesto un accertamento scientifico certo del nesso eziologico, essendo il rischio insito nella specificità della prestazione militare. In tali ipotesi opera una presunzione di origine professionale della patologia, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione, cui spetta dimostrare l'origine extra-lavorativa dell'infermità (*sent. n. 119/2025, Emilia-Romagna*). In presenza di esposizione all'uranio impoverito o ad altre sostanze notoriamente nocive e cancerogene, derivante dalla partecipazione a missioni all'estero o da attività svolte presso poligoni di tiro nazionali, è ammissibile l'accertamento della dipendenza da causa di servizio con inversione dell'onere della prova, gravando sull'amministrazione la dimostrazione dell'assenza del nesso eziologico (*sent. n. 93/2025, Toscana)*. Per le patologie di origine multifattoriale non è sufficiente una prova presuntiva o ipotetica, ma è richiesta una dimostrazione in termini positivi di elevata probabilità causale, tale da rendere la causa di servizio di gran lunga più probabile rispetto ad altre possibili cause; la prova può tuttavia essere raggiunta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate da riscontri epidemiologici o tecnico-scientifici. In presenza di elementi oggettivi, quali analisi bioptiche e dati chimico-tossicologici attestanti bioaccumuli di sostanze nocive, l'amministrazione non può limitarsi a negazioni generiche, dovendo offrire plausibili spiegazioni eziologiche alternative; per le patologie a lunga latenza, anche esposizioni non continuative e temporalmente distanti possono assumere rilevanza causale (*sent. nn. 18/2025, 298/2025, Veneto*).

Al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sia stato riconosciuto, in costanza di servizio, il nesso di dipendenza da causa di servizio di un'infermità ascrivibile alle categorie della tabella A allegata al d.p.r. n. 915/1978, spetta, ai fini pensionistici, il beneficio stipendiale previsto dall'art. 1801, d.lgs. n. 66/2010, come esteso dall'art. 1, c. 469, l. n. 147/2013. Per le infermità dalla VII all'VIII categoria, è dovuto l'incremento dell'1,25% dello stipendio, da computarsi sul trattamento previdenziale, quale beneficio unico, non riassorbibile e non rivalutabile (*sent. n. 166/2025, Lombardia*).

In tema di dipendenza da causa di servizio per patologie insorte a seguito di missioni militari in aree a rischio, la presunzione del nesso causale tra servizio e infermità opera solo ove sia provata l'effettiva esposizione dell'interessato a specifici agenti inquinanti, quali l'uranio impoverito. L'onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare la concreta esposizione a fattori di rischio in circostanze straordinarie, non essendo sufficiente il mero riferimento all'area o al contesto operativo della missione (*sent. n. 14/2025, Molise*).

È esclusa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità conseguente a sinistro stradale *in itinere* quando l'evento non sia riconducibile ai fatti di servizio e sia determinato da comportamento imprudente del dipendente; la tutela è riconoscibile solo in assenza di iniziative colpose o imprudenze gravi causalmente rilevanti *(sent. n. 180/2025, Campania).*

L'esenzione Irpef *ex* art. 1, c. 211, l. n. 232/2016 si applica ai soli trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei familiari superstiti e non si estende alla doppia annualità di cui all'art. 5, c. 4, l. n. 206/2004, trattandosi di erogazione indennitaria *una tantum*. Le norme agevolative tributarie, di natura eccezionale, sono di stretta interpretazione *ex* art. 14 disp. prel. c.c., con esclusione dell'applicazione analogica. *(sent. n. 340/2025, Sicilia).*

Il divieto per il giudice pensionistico di conoscere di aggravamenti sopravvenuti alla presentazione dell'istanza amministrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, c. 1, disp. att. c.g.c. e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., va interpretato in funzione della necessità di una previa pronuncia amministrativa *ex* art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.; ne consegue che, qualora l'amministrazione si sia pronunciata sull'aggravamento sopravvenuto, ancorché con riferimento a data successiva all'istanza, il diritto al migliore trattamento pensionistico può essere riconosciuto con decorrenza da tale data, senza possibilità di retroazione alla data della domanda (*sent. n. 66/2025, Basilicata*).

Nel giudizio di riliquidazione della pensione privilegiata diretta per mancata applicazione dei miglioramenti retributivi *ex* d.p.r. n. 39/2018, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa giustifica la cessazione della materia del contendere; le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione che, pur disponendo dei dati retributivi aggiornati, ne abbia ritardato la trasmissione all'ente previdenziale, determinando l'erogazione di un trattamento sottodimensionato (*sent. n. 7/2025, Trento*).

Cumulabilità del trattamento pensionistico con altri redditi

Il pensionato che, dopo il collocamento in quiescenza, instauri un nuovo rapporto di lavoro con altra amministrazione per durata superiore a un anno, con iscrizione o reiscrizione previdenziale, ha diritto alla quota aggiuntiva di pensione *ex* art. 26 l. n.

610/1952. I rapporti a tempo determinato o per progetti instaurati dopo il pensionamento non integrano prosecuzione del precedente rapporto in assenza di continuità giuridica, temporale e funzionale *(sent. n. 257/2025, Veneto).*

Il divieto di cumulo tra pensione "quota 100" e redditi da lavoro va interpretato in senso costituzionalmente orientato, in funzione di evitare il reinserimento stabile nel mercato del lavoro; ne consegue che lo svolgimento di attività episodiche, di modesto rilievo economico e non riconducibili in modo pieno al lavoro subordinato o autonomo non comporta l'obbligo di restituzione del trattamento pensionistico (*sent. n. 19/2025, Veneto*). La disciplina dell'incumulabilità non prevede effetti sanzionatori estesi oltre il periodo di effettivo svolgimento dell'attività incompatibile; è pertanto illegittimo il provvedimento che disponga la perdita dell'intero trattamento pensionistico annuale a fronte di una violazione limitata nel tempo (*sent. n. 10/2025, Toscana*).

Riliquidazione del trattamento pensionistico e base pensionabile

In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, in mancanza della produzione di conteggi tecnici idonei a fornire un principio di prova delle asserite erroneità della liquidazione effettuata dall'Inps, non è consentito al giudice disporre una consulenza tecnica d'ufficio, ove il ricorrente non abbia formulato specifiche richieste di accertamento né adeguate deduzioni istruttorie, limitandosi a contestazioni generiche sugli importi liquidati (*sent. n. 108/2025, Veneto*).

L'autorizzazione dell'Inps alla contribuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato e non è soggetta a decadenza; il lavoratore pubblico che, previa autorizzazione, abbia versato contribuzione volontaria a integrazione di periodi di lavoro *part-time* ha diritto al computo dei relativi contributi nella gestione previdenziale di iscrizione senza necessità di reiterazione annuale, dovendosi considerare il rapporto previdenziale come mai interrotto. Messaggi o circolari dell'ente previdenziale difformi dalla disciplina normativa non hanno efficacia esterna, costituendo meri atti di indirizzo interno. Il versamento in misura inferiore al dovuto, anche per mancato adeguamento agli indici Istat, non comporta decadenza, ma determina il riconoscimento della contribuzione in misura proporzionale a quanto versato (*sent. n. 11/2025, Piemonte*).

Le differenze retributive per le mansioni superiori riconosciute giudizialmente al ricorrente, "pur avendo natura fissa e corrispettiva trattandosi di compensi predeterminati (e quindi fissi), oltre che intese a remunerare un'effettiva prestazione lavorativa (e pertanto corrispettivi), difettano del requisito della continuità, trattandosi di assegni caratterizzati da intrinseca revocabilità" (*sent. n. 81/2025, Lazio).*

È legittimo il diniego della pensione anticipata *ex* art. 24, cc. 10 e 11, d.l. n. 201/2011, ove, a seguito della revoca dell'indennità di disoccupazione Naspi, venga meno anche il riconoscimento della correlata contribuzione figurativa, con conseguente insussistenza dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso anticipato alla prestazione pensionistica; ne deriva il differimento del diritto a pensione (nella specie, di nove mesi) (*sent. n. 51/2025, Toscana*).

Ai fini dell'interruzione della prescrizione dei ratei pensionistici arretrati non è necessaria una formale diffida ad adempiere, essendo sufficiente qualsiasi atto o comunicazione che manifesti, anche implicitamente, la volontà del titolare di ottenere

il riconoscimento o la liquidazione del trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 2943, c. 4, c.c.; sono idonei a tal fine i solleciti, le richieste di definizione della pratica e le interlocuzioni con l'ente previdenziale, anche tramite patronato, quando risultino inequivocabilmente riferibili alla medesima pretesa poi azionata in giudizio (*sent. n. 257/2025, Veneto*)

La sanzione disciplinare definitiva della destituzione produce effetti anche nei confronti del dipendente già cessato dal servizio con diritto a pensione, poiché il provvedimento datoriale di destituzione, in ragione del rapporto di pregiudizialità necessaria, travolge i successivi provvedimenti di liquidazione del trattamento pensionistico (*sent. n. 126/2025, Toscana*). In caso di cessazione dal servizio per destituzione all'esito di procedimento disciplinare, non spettano, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, i sei aumenti periodici di stipendio (cd. sei scatti stipendiali), in quanto l'art. 6-*bis* c. 1 e 2, d.l. n. 387/1987 prevede la concessione del beneficio unicamente nelle ipotesi di cessazione per età, o per inabilità permanente al servizio incondizionato o per decesso (*sent. n. 249/2025, Puglia*).

Pensioni militari

Alla luce dell'art. 14, c. 5, l, n. 266/1999, la previsione di cui all'art. 191, c. 1, del d.p.r. n. 1092/1973 va interpretata nel senso che la "cessazione dal servizio" ivi contemplata ricomprende anche la fine dell'appartenenza ai ruoli militari conseguente al transito del dipendente nei ruoli del personale civile, in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato, indipendentemente dalla dipendenza o meno delle lesioni da causa di servizio (*sent. n. 21/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

Nel calcolo della pensione del personale militare cessato dal servizio per limiti di età e collocato in ausiliaria a domanda, la valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria è consentita solo entro il limite massimo dell'aliquota di rendimento dell'80% per il trattamento determinato con il metodo retributivo, costituendo tale percentuale la soglia massima riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art. 54, c. 7, d.p.r. n. 1092/1973 (*sent. n. 11/2025, Toscana*).

A seguito dell'abrogazione del secondo periodo dell'art. 8, c. 2, d.p.r. n. 1092/1973, ai fini del trattamento di quiescenza del personale militare è valorizzabile, con oneri a carico dell'interessato, anche il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva (*sent. n. 35/2025, Friuli-Venezia Giulia*).

È fondato il ricorso volto al ricalcolo della pensione di un *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri in conformità ai principi affermati dalle SSRR con la sentenza n. 1/2021, non trovando applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 204, d.p.r. n. 1092/1973. Circolari o indicazioni amministrative difformi non possono introdurre limiti decadenziali non previsti dalla legge, né prevalere su indirizzi interpretativi di segno contrario provenienti dall'ente previdenziale (*sent. n. 87/2025, Lombardia).*

Non è accoglibile la domanda di riconoscimento dell'aumento contributivo per "servizio alpestre", ai sensi degli artt. 21, d.p.r. n. 1092/1973 e 16, l. n. 232/1990, quando tale riconoscimento esplichi effetti esclusivamente sulla maturazione dell'anzianità di servizio già integralmente posseduta e valorizzata nella misura massima utile ai fini del trattamento di quiescenza, risolvendosi in un mero interesse di carattere morale privo di rilevanza giuridica (*sent. n. 141/2025 Veneto).*

L'art. 3, c. 7, d.lgs. n. 165/1997, applicabile al personale militare delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, escluso dall'istituto dell'ausiliaria ovvero privo dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi, e il cui trattamento pensionistico sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla l. n. 335/1995, va interpretato nel senso che il beneficio del c.d. moltiplicatore consiste nell'incremento del montante contributivo, in corrispondenza dell'ultimo anno di servizio, di un importo pari a cinque volte il prodotto tra la base imponibile dell'ultimo anno e l'aliquota di computo della pensione, e non già nella moltiplicazione per sei del medesimo prodotto; l'incremento, pertanto, sostituisce l'ordinario accredito annuale senza determinare una duplicazione del montante (*sent. n. 9/2025, Friuli-Venezia Giulia*). È infondato il ricorso volto a ottenere il ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 3, c. 7, d.lgs. n. 165/1997, ove risulti che l'Inps abbia correttamente applicato il c.d. moltiplicatore contributivo previsto dalla norma, secondo la sua esatta portata applicativa (*sent. n. 9/2025, Trento*).

Il riconoscimento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1, l. n. 288/2002 presuppone la presentazione di un'istanza idonea a individuare la prestazione richiesta e la verifica dei requisiti di legge; la mancata compilazione del modello allegato al decreto interministeriale del 2021 non equivale a mancata presentazione della domanda, quando l'istanza consenta comunque l'avvio e il regolare svolgimento del procedimento (*sent. 117/2025 Veneto*).

Recupero dell'indebito pensionistico

In caso di riliquidazione del trattamento pensionistico provvisorio ai sensi dell'art. 162, c. 7, d.p.r. n. 1092/1973, non può essere disposta la restituzione delle somme indebitamente percepite qualora, decorso un significativo lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e la comunicazione del trattamento definitivo, risultino integrati i presupposti del legittimo affidamento del percipiente, secondo i criteri individuati dalle SSRR della Corte dei conti *(sent. nn. 108/2025, 269/2025, Veneto).*

Il carattere provvisorio della liquidazione iniziale del trattamento pensionistico esclude il formarsi di un affidamento qualificato ostativo alla ripetizione dell'indebito da riliquidazione; la tutela dell'affidamento richiede una valutazione in concreto e non può fondarsi sul solo decorso del tempo. L'applicazione di disciplina sopravvenuta legittima la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e, in caso di rideterminazione in *melius* del trattamento, giustifica l'operare della compensazione impropria tra poste afferenti al medesimo rapporto previdenziale. (*sent. n. 123/2025, Toscana*).

In materia di trattamento pensionistico militare, la ripetizione dell'indebito tra trattamento provvisorio e definitivo non opera automaticamente *ex* art. 2033 c.c., dovendo essere bilanciata con la tutela del legittimo affidamento del pensionato. La prolungata inerzia dell'amministrazione nella definizione del trattamento definitivo, specie a fronte di differenze non macroscopiche né facilmente percepibili, può radicare un affidamento qualificato e determinare l'irripetibilità delle somme percepite (*sent. n. 51/2025, Piemonte*).

In tema di ripetizione di indebito previdenziale, l'asserita estraneità alla genesi dell'errore non vale, di per sé, a fondare l'irripetibilità delle somme, quando risulti che

l'interessato abbia avuto conoscenza effettiva dell'indebito (anche per formale comunicazione dell'amministrazione) e abbia intrattenuto specifica interlocuzione con l'ente, attivando richieste di ricalcolo o iniziative volte alla definizione della posizione, con conseguente esclusione dell'ignoranza incolpevole *(sent. n. 250/2025, Veneto).*

Nel giudizio avente a oggetto la legittimità del recupero di indebito previdenziale, l'assenza di dolo e il radicamento di un legittimo affidamento non possono essere meramente allegati, ma devono essere specificamente provati dal ricorrente, anche mediante la dimostrazione della correttezza e completezza delle comunicazioni rese all'ente erogatore. La mancata prova di tali presupposti, in violazione dell'art. 2697 c.c., preclude la possibilità di paralizzare l'azione di recupero esercitata dall'ente previdenziale *(sent. n. 183/2025, Sicilia)*.

Il diritto alla pensione diretta si estingue con la morte del beneficiario, anche se accertata in via presuntiva con effetto retroattivo *ex* art. 58 c.c.; i ratei erogati successivamente sono indebiti *ex* art. 2033 c.c., senza tutela dell'affidamento o della buona fede degli eredi. In applicazione del principio *contra non valentem agere non currit praescriptio*, la prescrizione non decorre prima dell'accertamento giudiziale della morte, sicché il conguaglio con la pensione di reversibilità va determinato senza applicazione della prescrizione (*sent. n. 145/2025, Lombardia*).

La pretesa della pubblica amministrazione al recupero dell'indebito oggettivo *ex* art. 2033 c.c. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale *ex* art. 2946 c.c., decorrente dalla data del pagamento delle somme non dovute, quale momento di esigibilità del credito ai sensi dell'art. 2935 c.c. La distinzione tra ordinatore primario e ordinatore secondario di spesa non integra un'ipotesi di impossibilità giuridica di esercizio del diritto idonea a differire la decorrenza della prescrizione (*sent. n. 221/2025, Sicilia)*.

In materia di pensione indiretta, l'indebito maturato nei confronti dell'Inps per mancata applicazione della clausola di incumulabilità di cui all'art. 1, c. 41, l. 8 agosto 1995, n. 335, conseguente all'omessa comunicazione delle variazioni della situazione familiare rilevanti ai fini del mantenimento dell'aliquota di compartecipazione e dell'esenzione dai limiti di cumulo, deve essere dichiarato irripetibile qualora tali variazioni riguardino un evento certo, quale il raggiungimento di una determinata età anagrafica, già conosciuto dall'ente previdenziale sulla base della documentazione in atti *(sent. n. 86/2025, Puglia).*

Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione

La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra gestioni diverse, di natura onerosa e a formazione progressiva, si perfeziona solo con l'accettazione dell'onere mediante pagamento; il mancato versamento dell'onere, integrale o delle prime tre rate in caso di rateizzazione, equivale *ex lege* a rinuncia. L'interruzione dei pagamenti determina la risoluzione del rapporto, non essendo consentita la riattivazione della procedura mediante il pagamento tardivo delle rate scadute (*sent. n. 44/2025, Liguria*).

Ai fini della quantificazione dell'onere di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti verso la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, ai sensi dell'art. 2, l. 7 febbraio 1979, n. 29, il calcolo della riserva matematica, ancorché effettuato secondo i criteri e le tabelle di cui all'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338, non è cristallizzato, essendo i relativi valori suscettibili di aggiornamento mediante decreto ministeriale (*sent. n. 192/2025, Veneto*).

In tema di riscatto del servizio non di ruolo ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, il pagamento dei relativi oneri deve ritenersi comprovato dall'attestazione rilasciata dall'amministrazione datrice di lavoro circa l'anzianità contributiva, ove questa includa i periodi corrispondenti al servizio riscattato, senza che assuma rilievo contrario la successiva dichiarazione della medesima amministrazione di non disporre della documentazione attestante il pagamento degli oneri in questione. *(sent. n. 189/2025, Puglia).*

È accoglibile il ricorso relativo alla rinuncia al riscatto del periodo degli studi universitari, con conseguente obbligo dell'Inps di escludere tale periodo dalla valutazione ai fini pensionistici e di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con corresponsione delle eventuali differenze dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (*sent. n. 413/2025, Lazio).*

Giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza costituisce espressione di giurisdizione di merito, con conseguente attribuzione al giudice dei relativi poteri, ivi compresa la facoltà di sostituirsi all'amministrazione per l'adeguamento della situazione di fatto al comando giurisdizionale rimasto ineseguito e la possibilità di adottare provvedimenti anche di natura discrezionale. In tale sede, tuttavia, non può essere riconosciuto un diritto nuovo o ulteriore rispetto a quello accertato e dichiarato dalla sentenza da eseguire, né possono essere proposte domande estranee al *decisum*, ancorché connesse o conseguenziali (*sent. n. 65/2025, Liguria*).

Il giudice contabile, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di effettività e di concentrazione per come codificati rispettivamente negli artt. 2 e 3, c.g.c., in sede di ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di ratei pensionistici arretrati che ha omesso di pronunciarsi sul diritto agli accessori del credito pensionistico riconosciuto, ha il potere di integrare il giudicato pensionistico contabile condannando l'amministrazione resistente al pagamento degli accessori *(sent. n. 80/2025, Sicilia).*

9. I giudizi a istanza di parte: questioni pregiudiziali, preliminari di rito e sostanziali

Nel giudizio ad istanza di parte promosso dall'agente della riscossione *ex* art. 172, c. 1, lett. a), c.g.c., le riscossioni parziali medio tempore effettuate impongono l'esclusione del diniego di discarico per le somme recuperate, restando legittimo il rigetto per le residue partite non riscosse per colpa del concessionario, con applicazione dell'art. 20, c. 4, d.lgs. n. 112/1999 nella misura di un terzo dell'importo iscritto a ruolo (*sent. n. 26/2025, Abruzzo*).

L'art. 172, c. 1, lett. d), c.g.c. configura una categoria residuale di giudizi ad istanza di parte, esperibile da soggetti pubblici e privati per la definizione di controversie rientranti nella materia della contabilità pubblica, devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti *ex* art. 103 Cost., ma non riconducibili né al giudizio di conto, né a quello di responsabilità amministrativa, né agli altri giudizi ad istanza di parte tipizzati dall'art. 172, c. 1, lett. a), b) e c), c.g.c. (*sent. n. 87/2025, Sicilia*).

In materia di sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'istanza di revoca fondata sull'asserito pagamento del debito erariale attiene alla fase esecutiva del credito ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il sequestro conservativo si

converte automaticamente in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., applicabile al processo contabile *ex* art. 80 c.g.c. (*sent. n. 31/2025 e sent. n. 55/2025, Molise*).

È legittima la determinazione del compenso del custode delle partecipazioni societarie sottoposte a sequestro cautelare, quando l'importo sia stabilito con decreto presidenziale, posto a carico dei convenuti in proporzione alle quote azionarie possedute e determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 19, d.m. n. 140/2012, ritenuti congrui e correttamente applicati (*sent. n. 384/2025, Veneto*).

Il rimedio della correzione dell'errore materiale *ex* art. 112 c.g.c. è limitato all'eliminazione di errori evidenti e immediatamente percepibili, non richiedenti attività interpretativa o valutativa; è inammissibile l'istanza proposta da un'amministrazione priva della qualità di parte nel giudizio contabile, essendo l'iniziativa riservata al pubblico ministero contabile, e non consente di emendare statuizioni espressive dell'attività cognitiva del giudice, quali l'individuazione dell'ente nel cui interesse ha agito la procura e la conseguente regolazione delle spese di lite *(ord. n. 2/2025, Veneto).*

Ai fini dell'interpretazione del titolo giudiziale, il contenuto decisorio della sentenza va ricavato dal dispositivo letto unitamente alla motivazione; pertanto, la condanna al pagamento di una somma con rivalutazione monetaria e interessi legali va intesa nel senso che al capitale si aggiungono la rivalutazione maturata fino al deposito della sentenza e gli interessi compensativi calcolati anno per anno sulla somma rivalutata, mentre sulla somma complessiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento (*sent. nn. 77/2025, 78/2025 e 79/2025, Liguria*).

CAPITOLO III

L'ATTIVITÀ DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DI APPELLO E DELLA SEZIONE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

1. Profili generali

Nel corso del 2025, nella giurisprudenza delle tre sezioni giurisdizionali centrali di appello e della sezione di appello della regione Siciliana si sono consolidati gli orientamenti interpretativi della disciplina processuale contabile, avviati in seguito all'entrata in vigore del c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i).

L'ambito della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dall'art. 103, c. 2, Cost. "*nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*" si estende, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, anche in presenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e il soggetto privato, allorquando quest'ultimo sia chiamato a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice, risultando sempre più diffuso il ricorso a moduli privatistici per il perseguimento di programmi pubblici. La giurisdizione contabile si estende, tradizionalmente, anche agli illeciti posti in essere da amministratori e dirigenti delle società "*in house*", per espressa attribuzione dell'art. 12 del Tusp.

Un consistente numero di pronunce ha riguardato l'accertamento di responsabilità da illecita percezione o utilizzo di fondi comunitari, nazionali e regionali, per distrazione rispetto agli obiettivi di programma pubblico. Alcune fattispecie hanno riguardato ipotesi di responsabilità per violazione delle regole sulla tutela della concorrenza.

In diverse fattispecie sono state accertate responsabilità per danno da mancata entrata e per violazione del rapporto di esclusiva nei confronti dell'ente di appartenenza, in relazione al mancato riversamento all'erario degli importi percepiti nell'ambito di incarichi extraistituzionali svolti in assenza di autorizzazione dell'amministrazione stessa. Altrettanto significativa si conferma la produzione giurisprudenziale in ordine a fattispecie di illecito conferimento di incarichi esterni in assenza dei presupposti di legge, di illegittima gestione del patrimonio immobiliare pubblico e di illeciti per casi di responsabilità di sanitari per gravi errori medici. Alcuni arresti delle sezioni di appello hanno avuto a oggetto l'interpretazione dell'attuale disciplina del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da illecito

penale (art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009; art. 7, l. n. 97/2001; art. 1, c. 1-*sexies*, l. n. 20/1994 e s.m.i.).

Numerose pronunce delle sezioni di appello vertono sull'interpretazione della disciplina della prescrizione, declinata in base alle diverse tipologie di danno, volta a garantire uniformi criteri nell'individuazione del *dies a quo* anche nelle ipotesi di occultamento doloso dello stesso.

In merito alla disciplina del c.d. "scudo erariale" (art. 21, d.l. n. 76/2020 e s.m.i.), sono stati ribaditi i principi già sanciti dalle Sezioni di appello in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del dolo in sede contabile, in rapporto alle categorie del dolo penalistico.

2. Questioni processuali nella fase di appello del giudizio di responsabilità amministrativa

Pronunce affermative o declinatorie della giurisdizione contabile

È stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione contabile in una vicenda collegata all'indebita fruizione degli sgravi contributivi per l'assunzione di "lavoratori in mobilità" di cui agli artt. 8, c. 2, e 25, c. 9, l. n. 223/1991. Al riguardo è stato precisato che l'impresa che assume lavoratori facendo ricorso alle liste di mobilità si immette in un programma di stampo pubblicistico avente come finalità quella di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro. La circostanza che la concessione del beneficio economico arrivi soltanto a valle dell'attività "agevolata" non impedisce che tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante (in tal caso l'Inps) si instauri, *ab origine,* sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro con una persona collocata nelle liste di mobilità, un rapporto di servizio tale da radicare la giurisdizione contabile, posto che il beneficio economico è riconosciuto *ex post* sulla base dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo predeterminato *ex lege* (*sent. n. 164/2025, sez. II)*.

In una fattispecie concernente il danno indiretto patito da una società pubblica, interamente partecipata da ventidue enti locali, connesso agli esborsi sostenuti, a titolo di risarcimento e spese legali, in esecuzione di una conciliazione onerosa per la società, stipulata per la composizione bonaria della controversia, scaturita dalla revoca illecita degli amministratori dell'indicata società, è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti, alla luce del puntuale esame delle clausole statutarie della società, che hanno evidenziato la qualificazione *in house* dell'organismo societario. La revoca era stata disposta dall'assemblea dei sindaci-soci adducendo il venir meno del rapporto fiduciario: la scelta di rimuovere gli amministratori non "*in sintonia*" con la maggioranza politica venutasi a insediare, in seguito alle - di poco precedenti - elezioni amministrative, in taluni dei comuni soci che, cumulativamente, godevano della maggioranza nell'assemblea, non integrava, nello specifico contesto di riferimento, una giusta causa di revoca, ai sensi dell'art. 2383 c.c., configurandosi quale causa dell'indebito esborso sostenuto per tacitare le pretese degli amministratori ingiustamente revocati (*sent. n. 49/2025, sez. II*).

È stato affermato che non esorbita dai limiti esterni della propria giurisdizione il giudice contabile quando accerta la mancanza di conformità delle condotte di funzionari e amministratori pubblici rispetto ai parametri normativi di legalità, oltre

che di efficienza ed efficacia, cui deve necessariamente improntarsi l'agire amministrativo. L'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte a ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, e dunque la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire; inoltre, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti *(sent. n. 24/2025, sez. App. Sicilia).*

È stata confermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale derivante dalla *mala gestio* di una società a totale partecipazione pubblica, successivamente dichiarata fallita, nei confronti di componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, direttore generale e direttore amministrativo. La verifica dei requisiti dell'*in house providing* è stata compiuta con riferimento alle norme e allo statuto vigenti al momento del fatto illecito, riaffermando la giurisdizione contabile, poiché la società in esame è risultata interamente partecipata da enti pubblici e soggetta a controllo analogo. Nel merito, è stata confermata l'unica posta di danno riconosciuta dalla sezione di prime cure, consistente nell'ammontare dei premi di produttività erogati senza alcuna plausibile giustificazione, mentre non è stato ritenuto adeguatamente provato il danno erariale conseguente all'illecita prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante lo stato di grave crisi aziendale, occultato e in assenza di adeguati controlli del consiglio di sorveglianza, non avendo la Sezione condiviso il criterio presuntivo prospettato dall'Ufficio requirente, *ex* art. 2486, c. 3, c.c. - differenza tra patrimoni netti (*sent. n. 245/2025, sez. II sez.*).

É stata ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in materia di indebita percezione di fondi pubblici, nazionali ed europei, da parte di soggetti privati allorquando la pubblica amministrazione individua finalità da raggiungere attraverso un programma di carattere pubblicistico, realizzato con l'utilizzo delle risorse percepite. Si configura, quindi, un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e il soggetto privato, poiché quest'ultimo realizza attraverso le risorse l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*sent. nn. 1/2025; 2/2025; 3/2025, sez. III*).

È stata confermata la giurisdizione contabile nei confronti di una società che aveva in gestione un impianto di stabilizzazione rifiuti, in fallimento, avendo ravvisato la Sezione il rapporto di servizio fra l'ente locale danneggiato e la società incaricata del pubblico servizio della gestione integrata dei rifiuti; è stata rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale e di violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto il giudizio di responsabilità amministrativa non trova ostacoli allorché l'amministrazione, titolare di un diritto di credito, abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche. È stata confermata, nel merito, la condanna della società e dell'amministratore unico, al risarcimento del danno erariale, in favore di un Comune, rapportato alla spesa sostenuta per la messa in sicurezza d'emergenza di una discarica, affidata in gestione alla menzionata società a causa dell'inquinamento della falda

acquifera sottostante, per cui il Comune interessato aveva proceduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e realizzato i lavori necessari onde consentire la messa in sicurezza e la bonifica della zona inquinata dalla contaminazione (*sent. n. 242/2025, sez. II*).

È stata riconosciuta la giurisdizione contabile nei confronti di amministratori e dipendenti delle c.d. società legali in mano pubblica, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), in quanto caratterizzate da una notevole compressione dell'autonomia privata, che si manifesta sin dalla fase "genetica" delle stesse, in quanto costituite non per atto negoziale ma *ex lege*, direttamente (società coattiva) o mediante imposizione dell'obbligo a contrarre (società obbligatoria), allo scopo di perseguire finalità di interesse pubblico, per poi riverberarsi in termini di limitazioni e obblighi nella fase successiva, di operatività dell'ente societario nel mercato, fino al punto da precludere la possibilità di pervenire, con atto negoziale, allo scioglimento o alla modifica di quelle regole che ne plasmano l'oggetto e l'attività. È stato altresì rilevato che le società legali in mano pubblica, pur essendo enti aventi la veste formale di società, sono caratterizzate dalla permanenza di indici sintomatici propri dei soggetti pubblici, quali l'attribuzione per legge della concessione di un servizio pubblico; il finanziamento pubblico e la qualità di "organismo di diritto pubblico": elementi, tutti, idonei a svelare la conservazione di una natura pubblica dell'ente trasformato, con consequenziale assoggettamento degli amministratori e dei dipendenti alla giurisdizione contabile (*sent. n. 50/2025, sez. II*).

È stata confermata la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei sindaci delle società *in house*. Nello specifico, si è chiarito che gli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica sono assoggettati alle azioni civili *per mala gestio*, ma resta ferma la giurisdizione contabile in caso di danno erariale cagionato alle società *in house*, poiché queste sono considerate parte della stessa amministrazione pubblica (*sent. n. 129/2025, sez. III*).

La giurisdizione della Corte dei conti sulle società *in house* comporta l'accertamento dei relativi requisiti, tra i quali il c.d. controllo analogo, quale potere dell'ente controllante di esercitare un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e le decisioni maggiormente significative della società controllata e tale controllo analogo può desumersi anche dal contratto di servizio che lega la società all'ente il quale evidenzi penetranti poteri di gestione del controllante. Su tali basi è stata ritenuta sussistere la giurisdizione contabile per illeciti realizzati da amministratori e dipendenti di una società, in ragione della circostanza che i poteri esercitati dall'ente controllante erano molto penetranti nel campo della gestione e ben diversi, quanto a estensione e incidenza, da quelli generalmente esercitati dall'assemblea, configurandosi i requisiti per poter qualificare la società come *in house* (*sent. n. 22/A/2025, sez. App. Sicilia*).

Sussiste la giurisdizione contabile per i danni da *mala gestio* di un circolo ufficiali di un corpo militare da parte del relativo presidente. È stato evidenziato che i circoli ufficiali e sottufficiali (in rapporto di natura organica con l'organizzazione statale per il tramite dell'ente circoli) possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione ovvero da organizzazioni tra militari di carattere associativo, enti o terzi, e le cui finalità, ritenute di interesse pubblico, sono meritevoli di essere finanziate anche da contributi pubblici e da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, oltre che dai corrispettivi dei servizi resi in favore degli utenti. In tale contesto si è chiarito che l'Ente circoli della

Marina militare, istituito con il r.d. n. 1935/1937 con lo scopo di dirigere e amministrare i circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare, è un ente di diritto pubblico; natura pubblicistica hanno i singoli circoli che sono sostanzialmente e formalmente inseriti nell'organizzazione dell'ente. Rientrano dunque nella competenza dello Stato (art. 1830 cod. ord. mil.) gli interventi di evidente interesse pubblico, volti alla protezione sociale e al benessere sociale del personale e prestati in favore di appartenenti alle Forze armate e dei loro familiari da enti e organismi appositamente istituiti, indicati quali "*organismi di protezione sociale*" - art. 1833, cod. ord. mil. (*sent. n. 110/2025, sez. II*).

In adesione all'orientamento interpretativo invalso nelle sezioni di appello, è stato ritenuto sussistere un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione contabile, tra la società percettrice dell'agevolazione (e relativo legale rappresentante, persona fisica) e il Gestore per i servizi energetici (Gse) - società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze - che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia. E ciò, in particolare, in ipotesi di indebita fruizione (attraverso dolosa comunicazione di dati macroscopicamente sovradimensionati), da parte della società convenuta, di agevolazioni pubblicistiche consistenti in tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo conto energia), quali misure funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di politica energetica di incentivazione dell'energia fotovoltaica, erogate per la realizzazione e successivo esercizio di un impianto rispondente a stringenti requisiti strutturali e operativi (*sent. n. 128/2025, sez. II*).

Con riguardo ai titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) emessi in valore pari alla riduzione dei consumi certificata, la negoziazione sull'apposito mercato di Gestore mercati energetici (Gme) determina l'inserimento funzionale della predetta società nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, specificatamente, nell'ambito del programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, avente evidenti finalità di interesse pubblico.

Come noto, ai fini del discrimine per il sorgere di un rapporto di servizio e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili, assume valore dirimente la natura dei fondi e la loro destinazione originaria al perseguimento di interessi pubblici. Su tali basi è stata affermata la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti delle parti appellanti, che rivestivano specifici ruoli nella compagine societaria per essere, il primo, l'amministratore di diritto che aveva provveduto alla sottoscrizione delle richieste volte all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica e, il secondo, per l'ipotizzata funzione di amministratore di fatto (*sent. n. 81/2025, sez. I*).

In materia di reddito di cittadinanza, è stata data continuità all'orientamento affermativo della sussistenza della giurisdizione contabile - avvalorato anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale (*sent. n. 31/2025, C. cost.*) - rimarcandone la natura di strumento di politica attiva del lavoro, mirante all'inserimento dei soggetti non occupati nel mondo del lavoro e non al sostegno assistenziale a soggetti bisognosi, in virtù dell'art. 4, c. 4, d.l. n. 4/2019. È stata confermata la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore e l'amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente inserito all'interno di uno specifico programma pubblicistico, indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di funzioni e poteri autoritativi e dalla configurazione, a carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme percepite. Conseguentemente, all'accoglimento dell'appello della Procura

regionale, trattandosi di statuizione sulla sola questione pregiudiziale di giurisdizione, è stato disposto, ai sensi dell'art. 199, c. 1, lett. a), c.g.c., il rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito (*sent. nn. 106/2025; 237/2025; 236/2025; 232/2025; 208/2025; 210/2025; 199/2025; 203/2025; 158/2025; 135/2025; 83/2025; 117/2025; 208/2025, sez. II*).

In plurime pronunce, anche relativamente all'imposta di soggiorno, è stata confermata l'opzione ermeneutica affermativa del rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l'ente locale, attesa la funzione strumentale del primo ai fini della riscossione dell'imposta medesima, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile. Il profilo dirimente per ravvisare la sussistenza del rapporto di servizio è costituito dal maneggio del denaro incassato dai clienti della struttura a titolo di imposta di soggiorno, con i conseguenti obblighi a suo carico di riversamento nelle casse del soggetto titolare, forieri di responsabilità in caso di inosservanza. Si è ritenuto che la sopravvenuta normativa (art. 180, d.l. n. 34/2020 e successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. n. 5-*quinquies*, d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 115/2021) in virtù della quale l'albergatore viene considerato responsabile del pagamento dell'imposta, non avrebbe inciso in ordine alla responsabilità contabile, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile a conoscere del danno derivante dall'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dai regolamenti comunali (*sent. n. 2/2025, sez. II*).

A fortiori è stata ritenuta sussistere la giurisdizione contabile in ordine all'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno, per fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146/2021 che, avendo dettato norme di natura esclusivamente sostanziale, è stata ritenuta applicabile solo ai giudizi incardinati dopo la sua entrata in vigore (21 dicembre 2021). La norma, mancando di un'espressa previsione di retroattività, non vale ad attribuire *ex lege* la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore delle strutture ricettive, con riguardo alle somme relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore. Conseguentemente, in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis,* sancito dall'art. 13 c.g.c., la Sezione ha ritenuto sussistente, per i fatti antecedenti alla citata novella, la giurisdizione della Corte dei conti. È stato altresì osservato che, comunque, la relazione funzionale dell'albergatore con l'amministrazione si instaura per effetto della "disponibilità materiale" delle somme di pertinenza dell'ente pubblico, assumendo tali adempimenti rilevanza ai fini della qualificazione di agente contabile dell'albergatore, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione o di omesso riversamento (*sent. nn. 142/2025 e 148/2025, sez. III*).

È stata ritenuta sussistere la giurisdizione contabile, a fronte di un danno da intervenuta prescrizione di crediti derivanti da sanzioni amministrative stradali non introitate, inferto direttamente al patrimonio di un comune, *sub specie* di irrimediabile perdita di risorse finanziarie fisiologicamente riscuotibili da parte di soggetti (società esterna e suo esponente di vertice) legati da un rapporto di servizio con l'ente locale, sui quali incombeva l'obbligo di trasmissione dei ruoli esecutivi all'agente della riscossione (*sent. n.15/2025, sez. II*).

Con la medesima pronuncia è stato ribadito che, nel processo contabile, il difetto di giurisdizione sfugge alla rilevabilità d'ufficio in sede di appello, per cui la pertinente questione deve essere necessariamente veicolata attraverso una eccezione di parte che,

se non proposta nel sottostante grado, si configura come "nuova" in appello e, in quanto tale, si pone in contrasto con il limite di proponibilità di cui all'art. 193, c. 1, c.g.c. (*sent. n.15/2025, sez. II*).

In continuità con l'orientamento consolidato è stata affermata la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine al danno derivante dal non corretto utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari dei Consigli regionali, reputando non configurabile un'ipotesi di violazione della riserva di amministrazione, integrante una carenza assoluta di giurisdizione; è stato precisato che, tenuto conto della funzione pubblico–istituzionale che deve essere riconosciuta al gruppo consiliare, anche i fondi erogati sono strettamente connessi alla funzione pubblica assolta dai gruppi medesimi. A tale connotazione corrisponde, pertanto, un vincolo di destinazione dei fondi erogati, che non possono essere liberamente utilizzati, ma devono essere rivolti alla realizzazione della funzione primaria dei gruppi, correlata all'operatività dei consigli regionali. La giurisdizione della Corte dei conti, pertanto, sussiste proprio in ragione della natura pubblicistica dell'erogazione, con la conseguenza che la valutazione relativa all'ammissibilità delle spese di funzionamento non può, in alcun modo, essere considerata alla stregua di una violazione della riserva di amministrazione integrante una carenza assoluta di giurisdizione (*sent. n. 100/2025, sez. III*).

Natura del giudizio di appello e specificità dei motivi di gravame

La stringatezza argomentativa costituisce non solo una delle possibili modalità espositive, ma è divenuta indispensabile connotato di ogni forma di esternazione, per tutti gli attori del processo. L'introduzione del principio di sinteticità nel c.g.c. si pone, del resto, in linea di continuità con quanto previsto nell'ambito della riforma del processo civile, in occasione della c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. n. 149/2022) e nel codice del processo amministrativo d. lgs n. 104/2010.

Ne discende che, pur non essendo prevista nel c.g.c. una specifica sanzione processuale per violazione del dovere di sinteticità, ciò non rende l'art. 5 c.g.c. un enunciato con efficacia meramente esortativa, esente da conseguenze per le eventuali condotte non congruenti; l'inosservanza del dovere di redigere gli atti processuali in modo chiaro e sintetico può, dunque, integrare l'assenza di "specificità" dei motivi, anche nel processo dinanzi alla Corte dei conti (*sent. nn. 112* e *126/2025, sez. II).*

Il giudizio di secondo grado non integra un *novum iudicium*, bensì una *revisio prioris instantiae*, con la conseguenza che l'atto di gravame non può limitarsi alla mera riproposizione delle difese già disattese in primo grado, ma deve contenere, oltre all'indicazione dei capi della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 190, c. 2, lett. a), c.g.c., una specifica e motivata critica ai passaggi argomentativi della decisione censurata, in conformità all'art. 190, c. 2, lett. b), c.g.c., pena l'inammissibilità dello stesso (*sent. n. 54/A/2025 sez. App. Sicilia*).

È ritenuto carente del requisito della specificità dei motivi di gravame, in violazione dell'art. 190, c. 2, c.g.c., un atto di appello che difetti di qualsivoglia critica puntuale al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure per addivenire alla decisione assunta; sul piano contenutistico, il richiamato vizio può consistere nella mera illustrazione dei capi e delle parti della sentenza impugnata non condivisi, nella riproposizione del contenuto nell'atto di citazione in riferimento a ciascuno di essi e

nella mera affermazione della prevalenza, sui primi, delle ragioni di fatto e di diritto rappresentati nel secondo (*sent. n. 70/2025, sez. III*).

Il difetto di specificità dei motivi di gravame non va inteso in senso formalistico e, dunque, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Non occorre, quindi, che l'appellante alleghi o riporti, analiticamente i passaggi argomentativi della decisione impugnata, quando la doglianza risulti esposta in modo incompatibile con l'argomentazione complessiva; gli elementi di specificità dei motivi ben possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (*sent. nn. 26, 28, 112, 116, 143, 151, 179, 195 del 2025, sez. II).*

Nello scrutinio della censura di inammissibilità del gravame, incentrata sulla violazione della regola di specificità dei motivi di appello, per omessa impugnazione, di talune delle statuizioni, c.d. autonome, poste a fondamento della condanna censurata, la tecnica redazionale utilizzata nella formulazione dei motivi deve consentire, comunque, di individuare le critiche rivolte alla sentenza. In linea con un'interpretazione non formalistica del principio, la sezione ha ritenuto che l'appellante avesse sufficientemente indicato i passaggi logico-motivazionali della sentenza, oggetto di gravame, offrendo una diversa lettura dei fatti e delle disposizioni rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado ed evidenziando circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione della normativa di settore e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In fase di scrutinio dei motivi di appello è stata respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Procura generale, ai sensi dell'art. 190, c. 2 c.g.c., incentrato sull'erroneo presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato, per omessa impugnazione, di talune delle statuizioni, c.d. autonome, poste a fondamento della condanna censurata (*sent. n. 69/2025, sez. I*).

L'appello è inammissibile se non risultano espressamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, non diversamente dall'inammissibilità derivante dalla mera riproposizione delle argomentazioni espresse in primo grado: non possono, peraltro, considerarsi aspecifici e devono, quindi, essere dichiarati ammissibili i motivi d'appello che espongano i punti sottoposti a riesame, in fatto e in diritto, non occorrendo che l'appellante alleghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalle censure, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (*sent. n. 150/2025, sez. III*).

Ancora in merito al principio di sinteticità degli atti, la tecnica del rinvio a precedenti giurisprudenziali è liberamente utilizzabile, sebbene in correlazione con l'esercizio del diritto di difesa non dovendo aggravare l'esercizio del diritto di impugnativa al punto da ledere il principio del giusto processo. Nel caso di specie, la sezione ha rigettato le eccezioni sollevate in tal senso dai ricorrenti, evidenziando che,

nonostante l'importante utilizzo di detta tecnica da parte del giudice di primo grado, le parti non hanno subito effettivo pregiudizio al diritto di difesa (*sent. n. 69/2025, sez. III*).

Ancora in ordine al canone della sinteticità degli atti è stato sostenuto che tale canone non può prevalere sulla congruità motivazionale della sentenza, e con specifico riguardo alla fase dell'impugnazione, si è puntualizzato che la straordinaria prolissità delle argomentazioni può compromettere l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse, finendo per integrare la violazione dell'obbligo di specificazione *(sent. n. 126/2025 sez. II).*

Affinché la motivazione per *relationem* di una sentenza sia valida è necessario che la completezza e logicità della stessa possa giudicarsi tenendo conto dell'atto a cui si fa rinvio e, quindi, degli elementi contenuti in quest'ultimo, per cui, se l'atto a cui si fa rinvio è sintetico e criptico anch'esso, la motivazione della sentenza si considererà apparente; inoltre, l'atto deve essere agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto, salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (*sent. n. 35/2025, sez. I*).

Con riferimento al vizio di difetto o insufficienza della motivazione, dedotto con motivo di gravame, è stato rammentato che il giudice non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'*iter* logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata. Allo stesso modo l'omessa considerazione, da parte del giudice, di una argomentazione giuridica contenuta in un atto di parte non costituisce vizio di motivazione laddove la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto (*sent. n. 51/2025, sez. III*).

È stato, altresì, statuito che l'ordine delle questioni da scrutinare è strettamente correlato al principio della gradualità che vede il collegio decidere quelle pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa *ex* art. 102, c. 2, c.g.c. ed *ex* art. 276, c. 2, c.p.c.: si tratta di un preciso obbligo di legge, che agevola il percorso logico-giuridico per assumere una decisione completa la cui violazione può dar luogo a un vizio della sentenza nella misura in cui questo ridondi in una contraddittorietà della motivazione.

Peraltro, sebbene in via ordinaria il giudice decida, secondo quanto esposto, gradatamente le questioni pregiudiziali, preliminari e il merito della causa, tuttavia è stata da tempo riconosciuta l'ammissibilità del ricorso al criterio della ragione più liquida, idonea a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, a tutela del valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo. In forza di tale principio l'ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito e tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata, ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado e appellata, con l'appello incidentale. Le questioni

preliminari di merito si modulano assai diversamente dalle pregiudiziali di rito, riguardo al tema dell'ordine logico-giuridico del loro scrutinio, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza logica di trattazione e decisione, cosicché, l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (*sent. n. 115/2025, sez. III*).

Rapporti tra appello principale e gravami incidentali e relativi termini di proposizione

Secondo l'art. 184 c.g.c. l'impugnazione promossa per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale, per esigenze di simultaneità e di unità di trattazione, devono innestarsi quelle successive, da parte di altri soccombenti, che assumono, pertanto, carattere incidentale. In linea generale, queste ultime possono essere qualificate come tipiche, se proposte contro l'appellante principale, o autonome, se rivolte a censurare un capo distinto della sentenza, sulla base di un interesse non originato dal precedente gravame. L'appello incidentale autonomo deve, dunque, proporsi entro il termine previsto a pena di decadenza dalla notificazione della sentenza (o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla notificazione di altra impugnazione) mentre il gravame promosso oltre detto termine di scadenza è ammesso solo ove possieda uno specifico nesso di consequenzialità con l'anteriore tempestiva impugnativa principale o incidentale, nel senso che lo specifico interesse ad appellare deve essere sorto da quest'ultima, come previsto dall'art. 184, c. 7, c.g.c. Ammettendo, invece, la proponibilità di un appello incidentale tardivo anche nell'ipotesi di appello incidentale c.d. tipico, si finirebbe, infatti, con l'attribuire alla parte la facoltà di impugnare autonomamente la sentenza anche oltre l'inutile decorso del termine decadenziale fissato dall'art. 184, c. 4, c.g.c. (*sent. n. 5/2025, sez. III; sent. n. 103/2025, sez. I*).

Va qualificato come incidentale "autonomo" il gravame in relazione al quale l'interesse a impugnare nasca direttamente dalla sentenza impugnata e non già dall'avvenuta proposizione dell'appello principale, trattandosi di interesse che preesiste alla stessa, con tutte le conseguenze relative ai termini processuali; tenuto conto della data in cui la difesa di una appellata ha notificato la sentenza di primo grado nei confronti della Procura regionale, il gravame di quest'ultima, notificato oltre il sessantesimo giorno da tale notificazione, è stato ritenuto intempestivo e, conseguentemente, inammissibile (*sent. n. 56/2025 sez. II*).

Inammissibilità, improcedibilità dell'appello e interesse all'impugnazione

Non sussiste interesse all'impugnazione laddove gli atti iscritti a ruolo come appelli incidentali non contengano alcuna critica del contenuto finale della decisione impugnata, in relazione a ciò che l'ha determinata, e non siano promossi al fine di ottenere una decisione di diverso contenuto, né negli stessi siano riportate conclusioni recanti la domanda di riforma in parte qua della sentenza impugnata (*sent. n. 4/2025, sez. III*).

In merito al computo del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, è stato ribadito che la sola notificazione della sentenza esecutiva alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, cc.1 e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del

notificante, sia del destinatario. Siffatta notificazione, avente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi degli artt. 212 e ss. c.g.c. (in analogia a quanto previsto dall'art. 479 c.p.c.), persegue il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in *executivis* nei suoi confronti, proprio per consentire di valutare l'eventualità di un adempimento spontaneo. Di contro, la notificazione della sentenza, ai fini della relativa impugnazione, fatta sia ai procuratori costituiti sia alla parte ma presso il suo procuratore costituito, è finalizzata a realizzare l'effetto acceleratorio, nell'ottica della formazione del giudicato. La decorrenza del termine breve d'impugnazione richiede, infatti, l'iniziativa della parte che, in funzione sollecitatoria, metta in mora la controparte a impugnare, nei modi stabiliti dall'art. 285 c.p.c., consentendole di acquisire la scienza legale della sentenza (*sent. n. 9/2025, sez. III*).

Quando la struttura motivazionale della decisione impugnata appaia sorretta da una duplice e alternativa *ratio decidendi* idonea a giustificarla, il gravame deve essere rivolto a entrambi i profili affrontati dal giudice di primo grado poiché in caso contrario, pur eliminando la prima, attraverso l'ipotetico accoglimento del gravame riguardante la statuizione principale, rimarrebbe, comunque, integra la seconda e, conseguentemente, la sentenza stessa. La Sezione ritiene che tale principio valga anche quando la sentenza di primo grado rechi una declaratoria di prescrizione che abbia funto da supporto non solo per tale statuizione, ma altresì, sebbene in via subordinata e ipotetica, per affermare il difetto dell'elemento soggettivo nella condotta del convenuto. Ove la Sezione di primo grado non abbia limitato la pronuncia alla questione preliminare di merito ma abbia valorizzato autonomamente le medesime circostanze anche ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, ritenendolo insussistente, l'appellante è onerato di impugnare la sentenza anche in relazione a tale statuizione, pena l'inammissibilità del gravame. Né la circostanza che l'*iter* logico giuridico che si fondi sui medesimi fatti conduce a ritenere che la doglianza promossa in punto prescrizione estenda i suoi effetti demolitori anche sul secondo, che riveste autonomo e differente rilievo (*sent. n. 17/2025, sez. I*).

La mancata riassunzione del giudizio, da parte della procura, nei confronti degli eredi, esclude l'attualità della situazione controversa e rende inammissibile l'eventuale riassunzione del giudizio effettuata dagli eredi stessi. Il debito risarcitorio, infatti, si trasmette agli eredi solo nell'ipotesi in cui sia accertato dal giudice contabile l'illecito arricchimento del dante causa e il conseguente indebito arricchimento degli eredi: l'eventuale mancata riassunzione del giudizio nei confronti degli stessi rappresenta una chiara manifestazione dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere (*sent. n. 3/2025, Sez. III*).

Va dichiarata l'inammissibilità del gravame tutte le volte in cui l'incontinenza espositiva sia idonea a compromettere il corretto dispiegarsi del contraddittorio, in quanto diretta a offuscare le "ragioni in fatto e in diritto" oggetto di "specificazione" nell'atto di appello rendendo "oscure", in altri termini del tutto incomprensibili, le censure mosse alla sentenza impugnata, così da non consentire al giudice di delineare, per l'utile prosieguo del processo decisionale, sia la *causa petendi* che il *petitum* oggetto di ricorso (*sent. nn. 112/2025, 126/2025; 143/2025, sez. II*).

In base al combinato disposto degli artt. 28 e 190, c.g.c., nei procedimenti incardinati dinanzi alle Sezioni centrali d'appello della Corte dei conti è prescritto che l'interessato può svolgere le proprie difese e farsi rappresentare in udienza da un legale

che risulti iscritto nell'albo dei legali abilitati all'esercizio della professione forense dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il difetto di tale requisito comporta l'inesistenza della procura, che per tali giurisdizioni è connotata, per espressa previsione di legge, da "un'area qualificata di specialità", di talché non può ritenersi oggetto di sanatoria, ai sensi dell'art. 182, c. 2, c.p.c. (*sent. nn. 52/2025 e 231/2025, sez. II*).

La costituzione dell'appellato, che non ha eccepito l'inammissibilità del gravame, non sana la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, difettando l'instaurazione del rapporto processuale, insanabile per essere il soggetto sfornito dello *ius postulandi*. La stessa notificazione dell'atto di appello a cura di difensore privo di patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente e non semplicemente viziata da nullità, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la procura alle liti sia sottoscritta anche da un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, ove la notifica sia effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale (*sent. n. 38/2025, sez. III*).

È inammissibile l'appello proposto con atto non notificato ma solo depositato nella segreteria del giudice d'appello adito, in violazione delle modalità di proposizione e deposito dell'impugnazione previste a pena di decadenza dall'art. 178, c. 2, e dall'art. 180, c.g.c. (*sent. n. 20/2025, sez. II*).

È stata affermata l'inammissibilità dell'atto di appello per omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica del gravame alla Procura, sul presupposto che l'art. 180 c.g.c. configura una ipotesi di decadenza e non di nullità processuale, sanabile esclusivamente mediante il tempestivo compimento dell'adempimento prescritto, restando irrilevante il mero raggiungimento dello scopo derivante dalla costituzione della controparte (*sent. n. 9/A/2025, sez. App. Sicilia*).

Ipotesi di rinvio al primo giudice

In base all'art. 199 c.g.c. quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice d'appello: ne consegue che il procuratore regionale, nell'appellare la sentenza di primo grado statuente la prescrizione con la richiesta di rinvio al primo giudice, non deve riproporre, oltre alla questione di prescrizione, anche tutte le altre eccezioni di merito (*sent. n. 195/2025, sez. II*).

Il rinvio al primo giudice, come conseguenza della riforma della sentenza gravata in punto di prescrizione, è stato disposto anche in materia di attività extraistituzionali, laddove è stato posticipato il *dies a quo* della prescrizione in ragione del fatto anche la sola condotta omissiva può integrare un occultamento, quando, da un lato, vi è un obbligo di dichiarare e, dall'altro lato, in assenza di dichiarazione, non vi è un potere/dovere dell'amministrazione datrice di lavoro di accertamento (*sent. n. 146/2025, sez. III*).

La sospensione dei termini dettata in epoca pandemica, a far tempo dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, *ex* art. 85, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, comporta che per un totale di 176 giorni sono sospesi anche i termini connessi alle prescrizioni in corso: ne consegue che il giudice d'appello viene a essere investito del merito della pretesa risarcitoria anche in relazione al periodo dichiarato

prescritto in primo grado qualora disattenda gli approdi di prime cure sulla base della predetta normativa. Si è quindi puntualizzato che l'accoglimento in primo grado dell'eccezione di prescrizione parziale del credito impedisce di configurare il presupposto indicato dall'art. 199 c.g.c., con rinvio del giudizio al primo grado. Se il giudice di primo grado ha invece "conosciuto" del merito della controversia, sia pure limitatamente a quella parte di credito non prescritto, riconoscendone la piena fondatezza, l'effetto devolutivo della controversia *in parte qua* è pienamente operante (*sent. n. 192/2025, sez. II*).

Sospensione del giudizio

La condizione necessaria per disporre la sospensione del giudizio è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi che si sostanzia in una dipendenza tra i giudizi tale da rendere la definizione della controversia pregiudicata subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante, sicché, la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra. Pertanto, al fine di giustificare la sospensione del processo, va sottolineata l'insufficienza di un mero collegamento, nonché l'irrilevanza di ragioni di opportunità, essendo necessario, piuttosto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, tale che uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia idonea a pregiudicare, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati (*sent. n. 68/2025, sez. III*).

La sospensione necessaria è una vicenda processuale anomala da contenersi entro gli stretti limiti delineati dalla legge che può deve essere ordinata se uno dei due giudizi, oltre a essere in concreto pendente e a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati. Da ciò è stata ribadita la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale, con conseguente inapplicabilità al primo della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c. (*sent. nn. 106/2025; 243/2025; 102/2025; 251/2025; 195/2025; 4/2025; 259/2025; 228/2025; 204/2025; 255/2025; 119/2025; 32/2025; 25/2025; 242/2025; 188/2025; 111/2025; 125/2025; 31/2025, sez. II*).

La sospensione del giudizio rappresenta una vicenda "anomala" del processo e, come tale, deve essere contenuta negli stretti limiti indicati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. e richiamato dall'art. 4 c.g.c. Alla piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile consegue che un'eventuale eterogeneità di valutazioni dei fatti illeciti, nelle diverse sedi, si pone quale naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al *genus* dei giudizi risarcitori. È da escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti (*sent. n. 96/2025, sez. III*).

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni agiscono attraverso le azioni civilistiche di responsabilità civile sono

reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. Il giudice di legittimità ha delineato gli esatti termini nei quali va affermata la piena autonomia dell'azione di responsabilità esercitata dalla procura erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti danneggiati che l'amministrazione può promuovere. Le diverse azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto tra le stesse non in termini di esclusività (*sent. n. 114/2025, sez. I*).

Vizi di nullità

La declaratoria di nullità della citazione per mancata corrispondenza fra invito a dedurre e citazione, ai sensi dell'art. 87 c.g.c., è rigorosamente circoscritta alle ipotesi in cui il contenuto dell'atto di citazione decampi totalmente dal nucleo essenziale della *causa petendi* e del *petitum*, tipicizzanti la fattispecie dannosa dell'invito, di modo che non possa più in essa riconoscersi; ne consegue che la modulazione dell'impianto accusatorio, derivante dalla concatenazione tra invito a dedurre e atto di citazione, rientra nella piena fisiologia dello sviluppo dell'attività del pubblico ministero contabile, successiva alla chiusura dell'attività di indagine. Considerata la natura non solo di garanzia ma anche istruttoria che permane in capo all'invito a dedurre, il rapporto tra questo e l'atto di citazione non può tradursi nella sovrapponibilità di contenuti, ben potendo l'impostazione dell'atto di citazione tenere conto degli elementi complessivamente acquisiti nell'ambito della fase preprocessuale (*sent. n. 242/2025 e n. 50/2025, sez. II*).

Non è rilevabile la nullità del libello introduttivo per mancata corrispondenza tra i fatti dedotti e i sottostanti accertamenti istruttori, non ricadendo tale ipotesi nella fattispecie disciplinata all'art. 86 c. 2 lett. e): l'eventuale inadeguatezza dell'istruttoria condotta dal procuratore e la conseguente, eventuale, insufficienza delle fonti di prova allegate non incidono sulla validità della citazione, ma eventualmente sul suo accoglimento nel merito (*sent. n. 136/2025, sez. III*).

Non incorre nella sanzione di nullità, ai sensi dell'art. 86, c. 6, c.g.c., per genericità degli elementi in fatto e dei motivi in diritto su cui si fonda l'addebito, l'atto di citazione in cui vengano operati alcuni rinvii alle informative depositate dagli organi di polizia giudiziaria delegati nonché alle relazioni tecniche dei periti, allorquando risulti, comunque, individuato il *petitum* e la *causa petendi* del giudizio. In definitiva, un'eventuale carenza dell'esposizione dei fatti può dichiararsi solo nei casi in cui l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto, tanto da far ritenere che il convenuto non sia stato messo in grado di difendersi adeguatamente nel merito non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui gli elementi di prova allegati alla citazione medesima siano riportati o comunque menzionati *per relationem* (*sent. n. 26/2025, sez. II*).

Non incorre in nullità *ex* art. 51, c. 6, d.lgs. n. 174/2016, per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, l'atto di citazione in cui si è individuato un minor importo del danno all'immagine rispetto a quello

contestato con l'invito a dedurre, configurandosi, in tal caso, una consentita *emendatio libelli*, poiché del tutto inalterata è rimasta la *causa petendi*, avendo indicato il requirente sia la qualità rivestita dal convenuto al momento dell'appropriazione sia le modalità di appropriazione indebita (*sent. n. 102/2025, sez. II*).

Non incorre in nullità la decisione che sia assunta con sentenza e non con decreto, in violazione dell'art. 130 c. 6 c.g.c. posto che il *nomen iuris* attribuito al provvedimento non muta la sostanza dello stesso con la conseguenza che la diversa forma utilizzata non è tale da incidere sulla validità dell'atto, in assenza di specifica sanzione di nullità (*sent. n. 100/2025, sez. III*).

Vizio di ultrapetizione

Incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante. Tuttavia il vizio di ultrapetizione (cioè l'attribuzione del bene richiesto in misura maggiore rispetto a quella richiesta) ovvero di extrapetizione (ossia attribuzione di un bene diverso da quello richiesto) deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime. Qualora il procuratore regionale domandi al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "*o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia*", tale clausola non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile tutte le volte in cui essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesti la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (*sent. n. 198/2025, sez. II*).

Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto quando il giudice del merito altera gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* e *causa petendi*) ed emette un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato) ovvero attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato), non potendo tale vizio configurarsi anche in relazione al ragionamento probatorio o al percorso argomentativo effettuato per provvedere sulla domanda *(sent. n. 11/2025, sez. I).*

È stato affermato che non è possibile valutare l'eventuale esistenza dell'elemento psicologico doloso qualora la sentenza impugnata, ritenendo sussistente di contro la colpa grave, con implicito rigetto della prospettazione dolosa dell'attore pubblico, non sia stata oggetto di impugnazione incidentale della parte pubblica, pena la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. In applicazione del principio *iura novit curi*a, qualora tutte le condotte attive provvedimentali dannose oggetto di contestazione risultino essere collocate temporalmente tra il giorno 11 novembre 2020 e il 15 maggio 2021 (periodo nell'ambito del quale, nella specie, sono state assunte le determinazioni di quantificazione e liquidazione degli importi a titolo di compenso incentivante previsto dall'art. 113, d.lgs. n. 50/2016 a favore di sé medesimo e in assenza dei presupposti di legge), trova applicazione l'art. 21, d.l. n.

76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020 (in vigore a far data dal 17 luglio 2020 e più volte prorogato, da ultimo sino al 30 aprile 2025), con conseguente assoluzione del convenuto in colpa grave, come acclarata dalla sentenza di primo grado, che vincola il giudice d'appello. Non è possibile indagare l'eventuale esistenza dell'elemento psicologico doloso qualora la sentenza impugnata, ritenendo sussistente di contro la colpa grave, con implicito rigetto della prospettazione dolosa dell'attore pubblico, non è stata oggetto di impugnazione incidentale della parte pubblica. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, né alla facoltà che al giudice pur sempre compete di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; pertanto, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. la decisione del giudice che accolga l'eccezione sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l'eccezione, in quanto, in base al principio *iura novit curia*, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti (*sent. n.46/2025, sez. II*; *sent. n. 26/2025, sez. II*).

Nell'ambito di un giudizio afferente al conferimento in violazione di legge di due incarichi *ex* art. 90 Tuel a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è stato ritenuto che il giudice di primo grado sia incorso in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato con ripercussioni anche sul diritto di difesa in quanto ha fondato la responsabilità degli appellanti su ragioni di illegittimità che non hanno costituito oggetto di contraddittorio. Pur essendo indubbio il potere del giudice di diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio rispetto a quelli richiamati dalle parti, il medesimo non può, invece, fondare la propria decisione su elementi necessari al perfezionamento della fattispecie diversi da quelli sottoposti al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione circostanze che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (*sent. n. 83/2025, sez. III*).

Questioni preliminari di merito: prescrizione

Secondo il paradigma della responsabilità amministrativa il fatto dannoso non si perfeziona al realizzarsi della condotta illecita ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, ne deriva l'*eventus damni* - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - che abilita il Requirente all'esercizio dell'azione di responsabilità erariale. Ai fini della decorrenza della prescrizione non è, dunque, sufficiente il compimento della condotta illecita, occorrendo il realizzarsi dell'evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata.

In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza. Tale principio conosce l'eccezione dell'"occultamento doloso" del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede

l'esecuzione di attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. Il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, *ex* art. 2935 c.c. (*sent. nn. 54/2025 e n. 127/2025, sez. III*).

È stato ritenuto che l'erogazione dell'acconto del contributo richiesto dalla società, da parte del comune, rappresenti il momento di conoscibilità obiettiva dei fatti dannosi considerato che, in quel momento, l'amministrazione è stata posta in grado di conoscere, in tutti i suoi elementi, l'irregolarità dell'operazione (*sent. n. 87/2025, sez. III*).

L'occultamento doloso del danno non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto occorrendo un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri* oppure a nascondere un danno ormai prodotto. È stato precisato che l'occultamento doloso del danno non integra, di per sé, un elemento costitutivo della responsabilità del quale la procura è tenuta a fornire prova, salvo specifica contestazione dei fatti attraverso la necessaria proposizione dell'eccezione di prescrizione; di conseguenza, l'occultamento può ritenersi validamente prospettato - e contestato - nella misura in cui l'atto di citazione esponga gli elementi che ne dimostrino l'esistenza e ciò a prescindere dal fatto che, nell'atto stesso, l'attore pubblico abbia fatto, o meno, uso del sintagma "occultamento doloso del danno". La sussistenza dell'occultamento doloso impedisce l'inizio del decorso prescrizionale consentendo al giudice di valutare, a prescindere dall'espressa contestazione dell'occultamento doloso, formulata dalla Procura, in sede di atto di citazione, la sussistenza di fatti che determinino lo slittamento del *dies a quo*, ove, ovviamente, detti fatti siano comunque entrati nel processo e sugli stessi si sia realizzato pienamente il contraddittorio (*sent. n. 177/2025, sez. III*).

Il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione è unico sia per l'amministrazione danneggiata sia per la Procura contabile ed è ricollegabile alla conoscibilità del danno intesa nella sua dimensione giuridica; il medesimo deve, dunque, essere non soltanto "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma anche astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale), attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico (fattispecie in materia di revoca/annullamento in autotutela di numerosi atti tra verbali di accertamento e contestazione, elevati nel 2009 e nel 2010 da diversi Comandi Stazione afferenti a un Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato per infrazioni alla normativa sanitaria in materia di equidi, e ordinanze ingiunzioni, emesse dalla predetta Azienda sanitaria sulla base di tali verbali) (*sent. n. 117/2025, sez. III*).

Allorquando il fatto storico generatore della responsabilità si connota per la sua rilevanza penale, la "scoperta" del danno va intesa non come semplice conoscenza o conoscibilità di un illecito penale, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita e soprattutto del danno, a seguito di specifiche attività investigative. Peraltro, ancorché le condotte dalle quali deriva il danno erariale siano oggetto di

indagine in sede penale e di doloso occultamento, non può ritenersi sussistere un automatismo nell'ancorare il *dies a quo* della prescrizione alla data del decreto del GUP che ha disposto il rinvio a giudizio, qualora si riscontri l'obiettiva esistenza di atti antecedenti assolutamente idonei alla disclosure, come l'informativa *ex* art. 129 disp. att. c.p.p., con allegata la relazione del c.t. del p.m. penale, con una dettagliata ricostruzione dei fatti e degli elementi qualificanti dell'azione (*sent. n. 151/2025, sez. II*).

In materia di decorrenza della prescrizione, la condotta d'occultamento doloso può assumere forme sia commissive che omissive non dovendo comunque consistere necessariamente in una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa di danno che, in ragione delle sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di occultamento. La "scoperta del danno" da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso di occultamento doloso si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base che, in caso di indagini penali, di norma coincide con la conclusione delle stesse e con il rinvio a giudizio o l'archiviazione; tuttavia tale postergazione del termine di esordio della prescrizione non è ammissibile allorquando l'amministrazione danneggiata ovvero l'organo inquirente abbiano avuto anteriore conoscenza del fatto dannoso, ovvero l'avrebbero potuta avere esercitando diligentemente e tempestivamente i poteri agli stessi spettanti (*sent. n. 24/2025, sez. App. Sicilia*).

In ipotesi di occultamento doloso, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della l. n. 20/1994, è stato ritenuto che, in ipotesi di frode fiscale con utilizzo di false fatturazioni, lo stesso possa ritenersi disvelato solo nel momento in cui è venuto meno il segreto istruttorio penale e la frode fiscale è stata accertata a seguito di specifiche attività di indagine svolte dalla Guardia di Finanza, attraverso accertamenti bancari e analisi dei flussi finanziari inerenti alla posizione di ciascuna di esse, non potendo emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l'organo pagatore, che, almeno in apparenza, risultava regolare (*sent. n. 80/2025, sez. I*).

In altra fattispecie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti dell'occultamento doloso del danno laddove la notizia di danno erariale era risultata a tal punto completa e dettagliata, da indurre una effettiva conoscenza dei fatti dannosi, almeno nel loro nucleo essenziale e tale, quindi, da porre comunque l'amministrazione e/o il p.m. contabile nella condizione di poter esercitare la pretesa risarcitoria *ex* art. 2935 c.c. o, quanto meno, di interrompere l'inutile decorso del termine con un valido atto di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 c.g.c. (*sent. n. 177/2025, sez. II*).

Analogamente, è stato disposto in una fattispecie caratterizzata da una conoscenza circostanziata dei fatti rilevabile dalle notizie di stampa poste dalla Procura contabile a base dell'apertura dell'istruttoria e dall'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. (*sent. n. 178/2025, sez. II*).

È stato escluso il ricorrere del doloso occultamento, ritenendo ampiamente provata in giudizio l'oggettiva conoscibilità dell'illecito da parte dell'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, allorquando i documenti presentati dalla parte privata nell'ambito del procedimento amministrativo avevano assicurato all'amministrazione stessa la possibilità di disvelare il danno attraverso l'attivazione degli ordinari controlli amministrativi (*sent. n. 103/2025, sez. III*).

In riforma di una sentenza di primo grado che aveva respinto l'eccezione di prescrizione del credito, derivante da illecito per indebita erogazione di un contributo pubblico, è stato escluso il ricorrere del doloso occultamento, ritenendo ampiamente provata in giudizio l'oggettiva conoscibilità dell'illecito da parte dell'amministrazione erogatrice mediante i documenti presentati dalla parte privata, attraverso l'attivazione degli ordinari controlli amministrativi (*sent. nn. 138 e 139/2025, sez. III)*.

In materia di danno derivante da alterazione del rapporto sinallagmatico è stato ribadito l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale l'occultamento doloso può consistere anche in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che tralascia di compiere un atto dovuto, prescritto per legge. La comunicazione alla propria amministrazione dello svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti, da parte del dipendente interessato, costituisce un preciso dovere di servizio, espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione consente di ritenere integrato l'occultamento doloso del danno, che può dirsi scoperto solo all'esito degli accertamenti investigativi all'uopo espletati (*sent. n. 79/2025, sez. III*).

Con riferimento al rilievo che assume la costituzione in mora operata dal procuratore regionale sul decorso prescrizionale, è stato precisato che il procuratore regionale, anche prima della disciplina introdotta con l'art. 66 c.g.c., era abilitato a costituire in mora i presunti responsabili di un danno erariale, avvalendosi di atti extragiudiziali a fini interruttivi della prescrizione. Infatti, benché l'interesse perseguito dal procuratore regionale risulti svincolato e diverso dall'interesse particolare delle singole amministrazioni, il titolare esclusivo dell'azione processuale, cui è riferita la prescrizione, ben può avvalersi dello strumento della messa in mora, previsto, in via generale, dall'art. 2943, c. 4. L'orientamento che ritiene non sussistente la legittimazione attiva per il procuratore regionale, per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'art. 66 c.g.c., è ancorato all'inconfigurabilità di una posizione creditoria del procuratore stesso, che implicherebbe l'abbandono della finalità risarcitoria della responsabilità amministrativa, per approdare decisamente all'affermazione della funzione sanzionatoria dell'azione, configurazione a più riprese contestata dalla giurisprudenza prevalente. In tale prospettazione la tesi contraria risulterebbe, infatti, confermata dalle stesse SSRR (*con le decisioni 6/QM2003, n. 1/QM/2004, n. 4/QM/2007, e sent. n. 333/2004, sez. I*) che, riaffermando la natura anche sostanziale dell'azione di responsabilità del procuratore regionale, in quanto unico soggetto a questo abilitato, hanno ribadito l'idoneità dell'invito a dedurre, che atto processuale non è, a costituire in mora il responsabile. In tale contesto, la novella recata dall'art. 66 c.g.c. non potrebbe che avere un contenuto ricognitivo e rafforzativo della soluzione interpretativa preesistente alla sua entrata in vigore. Agli effetti dell'interruzione della prescrizione la trasmissione dell'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetta a particolari modalità di trasmissione e, in particolare, alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Nel caso in cui l'intimazione sia inoltrata a mezzo di raccomandata, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa (*sent. n. 100/2025, sez. III*).

L'invito a dedurre non rappresenta l'unico strumento per costituire in mora i soggetti ritenuti responsabili di un illecito erariale da parte del pubblico ministero, il

quale ben può interrompere il termine di prescrizione con formale atto stragiudiziale di costituzione in mora (art. 66, c. 1, c.g.c.); se presceglie lo strumento dell'invito a dedurre, assume rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione la data di notifica dell'atto e non opera il principio della scissione degli effetti della notifica che tutela l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica, in quanto la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario e, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, giustifica l'imposizione di un onere di celerità sul notificante sulla base del principio di precauzione che raccomanda di assegnare un onere di adempimento alla parte che più agevolmente è in grado di adempiere (*sent. n. 24/2025, sez. App. Sicilia*).

In merito all'interruzione della prescrizione, è stato precisato che la forza espansiva dell'effetto interruttivo della prescrizione, sancita dalla norma di cui all'art. 1310 c.c., costituisce uno degli elementi caratterizzanti la solidarietà; di tale norma, in assenza di espresse disposizioni derogatorie, deve, quindi, farsi applicazione anche nell'ambito della responsabilità amministrativa tra i condebitori che debbano rispondere, in solido, del risarcimento del danno che sia la conseguenza di condotte dolose e/o di illeciti arricchimenti. È stato poi chiarito che la domanda di ammissione al passivo fallimentare comporta l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati in solido del fallito, con effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale; l'insinuazione nel fallimento è stata, dunque, ritenuta idonea a determinare l'arresto del decorso dei termini prescrizionali, anche nel giudizio per responsabilità amministrativa, non solo per il soggetto fallito, ma anche per i condebitori solidali (*sent. n. 182/2024, sez. II*).

Sempre in ordine all'interruzione della prescrizione, in una fattispecie connotata da condotte distrattive causative di danno erariale commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del c.g.c., è stata esclusa l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 66 c.g.c., in ragione del fatto che, in forza dell'Allegato 3, art. 2, c. 2, al c.g.c. "le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice" (7 ottobre 2016) non assumendo la disposizione efficacia retroattiva (*sent. n. 233/2025, sez. II;* analogamente *sent. n. 119/2025, sez. III*).

In ordine ai requisiti necessari affinché un atto possa valere come costituzione in mora, è stato affermato che lo stesso deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto mentre non è indispensabile la quantificazione del danno, che spesso al momento della formulazione dell'atto non può compiutamente essere definito (*sent. n. 119/2025, sez. III*).

In una specifica fattispecie è stata ritenuta ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata, per la prima volta, in appello, da uno dei condebitori solidali – rimasto contumace in primo grado - e condannato solidalmente dal primo giudice, facendo leva sull'estensione degli effetti dell'eccezione ritualmente proposta nel primo grado del giudizio dall'altro convenuto (*sent. n. 37/2025, sez. III*). È stato precisato che in materia di obbligazioni solidali, il condebitore, che abbia interesse a una pronuncia di estinzione *tout court* dell'obbligazione, è ammesso a sollevare un'eccezione ultrattiva che

legittimamente estingue integralmente il rapporto obbligatorio, con effetti anche nei confronti del condebitore *latu sensu* inerte, salvo il caso di espressa rinuncia alla prescrizione. Sotto altro profilo, con la stessa pronuncia è stato affermato che la contestazione del doloso occultamento del danno solo in appello non integri una ipotesi di *mutatio libelli*, precisando che, mentre l'elemento costitutivo della prescrizione (inerzia del titolare del diritto) deve essere allegato e provato dalla parte che solleva la relativa eccezione, l'identificazione del regime prescrizionale (durata della prescrizione e individuazione del *dies a quo*) confluisce nella *questio iuris*, che è riservata alla determinazione giudiziale. L'occultamento doloso deve ritenersi validamente prospettato e contestato nella misura in cui nell'atto di citazione siano esposti gli elementi che ne dimostrino l'esistenza, e detta valutazione può essere effettuata dal giudice anche per la prima volta in appello, senza incorrere nelle preclusioni derivanti da *nova* in appello (*sent. n. 37/2025, sez. III*).

In merito agli effetti interruttivi della prescrizione derivanti della costituzione di parte civile nel giudizio penale dell'amministrazione danneggiata, è stato affermato che, a tali fini, non è richiesto che la domanda svolta con la costituzione di parte civile specifichi le voci di danno di cui si richiede il risarcimento né del nesso causale esistente fra l'illecito e ciascuna posta di danno da risarcire, risultando invero sufficiente che sia dedotta -ancorché sommariamente- l'esistenza di pregiudizi riconducibili all'illecito penale; in riforma della sentenza di prime cure è stato affermato l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile, anche relativamente alla pretesa risarcitoria azionata per il danno da disservizio con conseguente rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 199, c. 2, c.g.c.. (*sent. n. 154/2025, sez. II*).

In materia di responsabilità sanitaria è stata ribadito l'orientamento affermativo dell'irretroattività della legge Gelli-Bianco, puntualizzando che l'onere informativo di cui all'art. 13, l. n. 17/2024 è da ritenersi applicabile ai rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della legge, e che il fatto generatore del danno erariale, e quindi del rapporto giuridico per cui è causa, deve essere individuato nella condotta illecita del sanitario, ovvero *nell'atto medico causativo del danno e non in* fatti successivi e derivati, quali l'accertamento tecnico preventivo e il ricorso *ex* art. 702 c.p.c; in riforma della sentenza di prime cure, è stata ritenuta l'ammissibilità della domanda, con rinvio degli atti al giudice di primo grado per l'esame del merito (*sent. n. 171/2025, sez. II).*

In fattispecie riguardante il danno da indebita percezione di contributi pubblici per manifestazioni culturali non svolte o realizzate con modalità e finalità difformi rispetto a quelle dichiarate e consentite, il decorso della prescrizione si avvia solo nel momento in cui dalla condotta *contra ius* discende l'evento dannoso, concreto e attuale, quale il pagamento concretante la *deminutio patrimonii*: solo in tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza. È stato ribadito che il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, *ex* art. 2935 c.c.; tale occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto (*sent. n. 144/2025, sez. III*).

Rinuncia all'impugnazione ed estinzione del processo

Ai sensi dell'art. 110 c.g.c., va distinto l'istituto della rinunzia agli atti del processo dalla rinuncia all'azione, la quale è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Trovano applicazione, nel giudizio contabile, i principi elaborati in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. La rinuncia all'impugnazione si pone, dunque, in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della procura generale (*sent. n. 35/2025, sez. III*).

Ancorché l'iniziativa abdicativa della Procura generale al gravame, dichiarata dal p.m. in udienza, non sia stata formalmente accettata dagli appellati - privi di specifica procura al riguardo – trattandosi di rinuncia all'azione (*rectius* all'impugnazione, essendo intervenuta dopo la pronuncia di primo grado), va riconosciuto alla stessa un effetto preclusivo dell'ulteriore corso del processo, analogo a quello che si avrebbe con la rinunzia agli atti, senza ulteriori e sostanzialmente inutili appesantimenti procedurali (*sent. n. 109/2025, sez. II).*

Va dichiarata l'estinzione del processo a seguito del decesso dell'appellante, allorquando il p.m. comunichi l'insussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi, ai sensi dell'art. 1, l. n. 20/1994, non essendosi verificati nella specie né l'illecito arricchimento del *de cuius* né il conseguente indebito arricchimento degli eredi, ai sensi dell'art. 108 c. 6, c.g.c. (*sent. n.17/2025, sez. II*).

Giudizi di revocazione e di interpretazione

La revocazione di cui all'art. 202, c. 1 lett. f) c.g.c. non rappresenta un generico strumento giudiziale per addivenire a un riesame della controversia, ma costituisce un rimedio per situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della decisione del giudice, per specifiche anomalie tassativamente indicate dal legislatore.

L'errore di fatto, per essere rilevante in sede di revocazione, deve essere accertabile e riscontrabile, attesa la genesi senso-percettiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche e attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, oltre a concretare un elemento decisivo della decisione revocanda. Ne discende che l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento (*sent. n. 6/2025, sez. III*).

È stato affermato che l'errore di fatto deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto

della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; soltanto ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (*sent. 11/2025, sez. I*).

Con riferimento all'ipotesi revocatoria di cui all'art. art. 202 c. 1, lett. c) c.g.c., riguardante i casi in cui si è "giudicato in base a prove riconosciute o giudicate false" è stato precisato che, come rilevato dal giudice di legittimità "(...) la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 2), consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice" (*sent. n. 2241/2023, Cass.*). Occorre, dunque, che la falsità della prova sia stata o riconosciuta o dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione. Sussiste la necessità, a fini revocatori, di una statuizione di falsità, resa dal giudice penale *ex* art. 537 c.p.p., del materiale probatorio, posto a fondamento della sentenza contabile revocanda (*sent. n. 1/2025, sez. I; sent. n. 78/2025, sez. II*).

In applicazione dei medesimi principi è stata dichiarata l'inammissibilità di un ricorso per revocazione della sentenza con cui era stata confermata la decisione di primo grado, di condanna dei ricorrenti, a titolo doloso e in via solidale, al pagamento dell'importo di oltre 2,2 ml, per danno erariale al MIPAAF, in conseguenza dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari, mediante la fraudolenta documentazione, attraverso falsa fatturazione, di costi fittizi, per prestazioni contrattuali di servizi, in realtà giammai rese (*sent. n. 1/2025, sez. I*).

Con riferimento all'ipotesi revocatoria di cui all'art. 202, c. 1, lett. d) c.g.c. riguardante l'ipotesi in cui dopo la sentenza siano stati rinvenuti documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre, si è ribadito che la stessa presuppone il rinvenimento, successivamente alla sentenza impugnata, di un documento decisivo a essa preesistente, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore ovvero per fatto dell'avversario, non potendo conseguentemente trovare spazio nell'ipotesi di atto/documento formato *dopo* la decisione. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione il ricorrente è tenuto a indicare sia le ragioni che avevano impedito all'istante di produrre il documento rinvenuto in ritardo, sia quelle relative alla decisività del documento medesimo, dimostrando che l'impossibilità di produrre tempestivamente il documento non era riconducibile a colpa del ricorrente, bensì a fatto dell'avversario o a forza maggiore (*sent. nn. 195/2025 e 219/2025, sez. II*).

Con riferimento all'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 202, c. 1, lett. f) c.g.c. si è ribadito quanto chiarito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, amministrativa e contabile, secondo cui non si è in presenza di un errore di fatto revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo a un errore di valutazione, come tale

qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione (*sent. nn. 102, 139, 163, 165, 202, 250, 253 del 2025, sez. II)*.

In ordine all'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 202 lett. f) c.g.c., è stato precisato che il medesimo, eccezionalmente idoneo a fondare il rimedio revocatorio, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice. È ritenuta, pertanto, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. È stato precisato, inoltre, che per punto controverso deve intendersi che la questione deve essere stata oggetto di contrasto tra le parti e il giudice abbia aderito alla prospettazione di una delle parti (*sent. nn. 44/2025, 10/2025 e 12/2025, sez. III*).

È stato affermato che l'errore di fatto deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; soltanto ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (*sent. 11/2025, sez. I*).

É inammissibile il ricorso in revocazione promosso dall'ente danneggiato, in qualità di intervenuto nel giudizio amministrativo contabile a sostegno delle ragioni dell'attore pubblico. L'amministrazione danneggiata deve ritenersi costituita in giudizio con il Procuratore regionale o generale, il quale ne cura *ope legis* gli interessi in sede processuale, potendo conseguentemente intervenire nel giudizio di responsabilità (in primo grado e anche, per la prima volta, in appello), nei soli limiti delineati dall'art. 85 c.g.c., ovverosia unicamente per sostenere le ragioni della Parte pubblica – cd. intervento adesivo dipendente *ad adiuvandum*.

Ne deriva, altresì, come logico corollario, che, nell'ambito del giudizio per danno erariale, l'Ente danneggiato, quantunque interventore adesivo dipendente, non è titolare di un'autonoma facoltà d'impugnazione nell'ipotesi in cui, come nella specie, la parte adiuvata non si sia avvalsa di tale diritto o abbia fatto acquiescenza alla decisione a essa sfavorevole (*sent. n. 239/2025, sez. II*).

La sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione per i medesimi motivi (divieto di *revocatio revocationis*), ai sensi dell'art. 206 c.g.c., attesa la finalità della norma di stabilire una vera e propria chiusura del sistema processuale e di impedire che il rimedio straordinario della revocazione possa erodere il giudicato e la certezza del diritto. È stato dichiarato inammissibile un nuovo ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza che aveva già deciso in sede di revocazione, in quanto surrettiziamente diretto a ottenere

una nuova pronuncia nel merito o una nuova *revisio prioris instantiae*, introducendo un grado di giudizio aggiuntivo non contemplato in questi termini dall'ordinamento (*sent. n. 71/2025, sez. App. Sicilia; sent. n. 219/2025, sez. II*).

È inammissibile un atto di appello proposto avverso la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio di revocazione essendo quest'ultima impugnabile solo per ricorso di revocazione di revocazione, ai sensi dell'art. 206 c. 3 c.g.c. È stato precisato che tale vizio di inammissibilità non può essere sanato dalla costituzione in giudizio della Procura generale che lo ha formalmente eccepito nelle conclusioni, né sarebbe in alcun modo sanabile trattandosi di una preclusione processuale e non di un vizio di nullità dell'atto. (*sent. n. 69/2025, sez. II*).

Con riferimento all'ipotesi revocatoria di cui all'art. 202, c. 1, lett. g), c.g.c., in ordine al contrasto fra la sentenza contabile e il giudicato penale, è stato affermato che affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di oggetto e di soggetti, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima. Una sentenza di appello può essere soggetta a revocazione quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato formatosi precedentemente e non con quello successivo: ne consegue che il giudicato sopravvenuto è ininfluente, ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza precedente, tenuto conto delle ragioni che si innestano su un quadro ordinamentale e di sistema dal quale è stata espunta la pregiudizialità penale (*sent. n. 78/2025, sez. II*).

Secondo diversa lettura, in una singola fattispecie, è stato affermato che, ove i fatti considerati costitutivi della responsabilità erariale non siano stati riconosciuti veridici dalla sopravvenuta sentenza penale di assoluzione, occorre valutarne gli effetti in funzione della domanda giudiziale promossa dalla Procura contabile, che si è avvalso del materiale probatorio e documentale raccolto in sede penale per formulare e sostenere le proprie contestazioni. Nel caso di specie, ritenendo la Sezione verificata una completa identità dei fatti materiali posti a fondamento dell'azione penale e dell'azione contabile, tanto da determinare una sovrapposizione tra i fatti vagliati in sede penale e quelli in sede contabile, il Collegio ha ritenuto che la materialità dei fatti in contestazione non potesse dirsi realizzata, procedendo in via rescissoria all'accoglimento dell'appello di parte (*sent. n. 12/2025, sez. I*).

3. Altre questioni processuali

Competenza

Ai fini dell'individuazione della sezione giurisdizionale territorialmente competente, nell'ipotesi in cui venga in rilievo la condotta di un soggetto agente che sia legato da un rapporto di servizio con la regione, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti locali e gli enti regionali, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 18 c. 1 lett. a), c.g.c., il quale individua il criterio della competenza soggettiva, rimettendo alla cognizione della sezione territoriale i giudizi che riguardano i soggetti legati da rapporto di servizio, anche di fatto, con gli enti rappresentativi o locali di quella regione, per i danni derivati da attività connesse al ridetto rapporto. Nelle ipotesi

disciplinate dall'art. 18 c. 1 lett. a), pertanto, nessun ulteriore collegamento al territorio della regione, quale attività di gestione di beni pubblici o verificazione del fatto dannoso, è richiesta perché si instauri la competenza della sezione regionale (*sent. n. 22/2025, sez. III*).

Litisconsorzio necessario

Con riferimento al rapporto tra il litisconsorzio necessario e l'obbligazione solidale passiva, è stato affermato che quest'ultima non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto è sempre possibile la scissione del rapporto processuale: l'obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (*sent. n. 31/2025, sez. II*).

È stato rammentato che il litisconsorzio necessario, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, ricorre solo quando la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti; tuttavia, l'art. 1, c. 1-*quater*, l. n. 20/1994 esclude che la pluralità di soggetti nella causazione del danno determini un litisconsorzio necessario, in quanto, nell'ipotesi di condotte gravemente colpose, il giudice deve valutare e giudicare singolarmente le posizioni, di regola scindibili, e le condotte di ciascun soggetto concorrente; parimenti, il litisconsorzio necessario è escluso qualora i concorrenti abbiano agito con dolo o abbiano conseguito un illecito arricchimento, ancorché ricorra una responsabilità solidale (*sent. n. 119/2025, sez. II*).

Limiti all'ammissibilità dell'intervento del terzo in giudizio

Nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile l'intervento adesivo dipendente a favore della Procura attrice, da parte dell'ente pubblico danneggiato, è ammissibile in quanto non introduca una domanda nuova, né amplii il *thema decidendum*, in presenza di un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica, per essere connesso o dipendente con quello oggetto della controversia che subirebbe un pregiudizio in caso di soccombenza della parte adiuvata: deve ritenersi inammissibile l'intervento dell'ente danneggiato *ad adiuvandum* dei propri dipendenti convenuti in giudizio, sia per la mancanza di un qualsiasi interesse da parte dell'amministrazione interveniente, sia per il contrasto tra la posizione dell'ente e quella dei propri dipendenti citati in giudizio dal pubblico ministero contabile. Sulla base di tali principi è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'ente danneggiato ove miri a conseguire una "riespansione" della materia del contendere a profili del rapporto sostanziale già oggetto di giudizio e non posti in contestazione dal pubblico ministero, difettando la legittimazione dello stesso a impugnare (*sent. n. 114/2025, sez. III*)

Rapporti fra processo penale e civile e giudizio di responsabilità amministrativa

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile, promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon

andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione (*sent. n. 129/2025, sez. III*).

L'autonomia strutturale del giudizio contabile rispetto al giudizio penale si estrinseca non soltanto nel distinto rilievo che assumono gli elementi probatori e le circostanze di fatto, a prescindere dalla valutazione che di essi abbia fatto il giudice in sede penale, ma si caratterizza anche per il diverso regime di valutazione delle prove, che nel processo contabile si arresta al criterio del "più probabile che non", oltre che per una applicazione ponderata dell'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio *ex* art. 652 c.p.p. (*sent. n. 96/2025, sez. III*).

La sentenza di assoluzione *ex* art. 652 c.p.p. è idonea a produrre gli effetti extrapenali del giudicato ivi indicati non tanto in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dovendosi far riferimento al fine di operare tale riscontro non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione; ne consegue, stante la sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, che non è impedita dal giudicato penale una rinnovata valutazione, sul piano delle conseguenze giuridiche, dei fatti storici accertati dal giudice penale purché probanti (nella specie, le carenze istruttorie indicate dal giudice penale si sono riverberate anche sull'attendibilità, significatività e decisività degli elementi di prova versati nel giudizio contabile) (*sent. n. 34/2025, sez. App. Sicilia*).

La concorrenza tra processo contabile e penale non lede in alcun modo il principio del *ne bis in idem*, stante la strutturale diversità tra le rispettive azioni. La responsabilità amministrativa, infatti, è priva di quel carattere afflittivo che caratterizza la responsabilità penale, e, sebbene sia astrattamente possibile attribuirle anche funzioni di prevenzione e latamente sanzionatorie, mantiene natura prevalentemente risarcitoria. La responsabilità amministrativa, infatti, resta subordinata alla produzione di un danno a un'amministrazione pubblica, in assenza e oltre il quale la stessa non è, in alcun modo, configurabile. Detta responsabilità, invero, si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, e perciò, fermi gli effetti riflessi del giudicato penale previsti dalla legge (art. 651, 652 e ss. c.p.p.), le due azioni sono del tutto autonome e perseguono finalità diverse, sebbene i fatti materiali di riferimento possano coincidere (*sent. n. 69/2025, sez. III*).

Ancora in merito al rapporto tra processo contabile e penale, è stato richiamato il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione *ex* art. 652 c.p.p. può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre l'eventuale liceità penale, di per sé, non esclude anche l'illiceità contabile. È rimessa, quindi, al giudice contabile la verifica in ordine a quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale: indagine che deve essere condotta integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza al fine di desumere gli elementi che evidenzino quale sia il fatto la cui sussistenza sia stata negata (*sent. nn. 111/2025 e n. 188/2025, sez. II).*

Con riguardo al regime probatorio nel processo amministrativo-contabile, ogni tentativo di applicazione analogica di principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti contrasta con la precisa opzione del

legislatore, che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di responsabilità nell'ambito del processo civile, in ragione della natura dell'oggetto della cognizione (SS.RR. n. 28/2015). La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale si inserisce, infatti, nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (*sent. 13 maggio 2014, CEDU Rigolio vs Italia*) che, in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa patrimoniale, comunque non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale. L'estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità, che ha quale unico oggetto sul quale si riflettono gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto, comporta un'operazione ermeneutica che si pone in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost., perché determinerebbe l'estensione di una disciplina a situazioni sostanzialmente differenti (*sent. n. 38/2025, sez. III*).

L'autonomia strutturale del giudizio contabile rispetto al giudizio penale si estrinseca non soltanto nel distinto rilievo che assumono gli elementi probatori e le circostanze di fatto, a prescindere dalla valutazione che di essi abbia fatto il giudice in sede penale, ma si caratterizza anche per il diverso regime di valutazione delle prove, che nel processo contabile si arresta al criterio del "più probabile che non", oltre che per una applicazione ponderata dell'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio *ex* art. 652 c.p.p. (*sent. n. 38/2025, sez. III*).

Alla luce dei criteri fissati nelle sentenze Engel e Rigolio in merito all'interpretazione del principio del *ne bis in idem* e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile (e penale) da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro comporta la parallela esperibilità di una azione civile e contabile sul medesimo fatto dannoso. Ne deriva che le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluri-qualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali, oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pongono esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione (*sent. n. 101/2025, II sez.*).

Il giudicato penale assolutorio non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa laddove il compendio probatorio posto a sostegno della contestazione di danno erariale, valutato secondo i canoni del principio del più probabile che non, valevole solo in sede contabile, si riveli idoneo a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (*sent. n. 55/2025, sez. III*).

L'archiviazione del giudizio penale, con riferimento ai medesimi fatti, non vincola il giudice contabile (non costituendo pronuncia assolutoria); del resto, gli elementi costitutivi del reato sono diversi da quelli dell'illecito amministrativo contabile e diverso è il regime probatorio che, nel penale, è ancorato al criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio", mentre nel giudizio di responsabilità per danno erariale, del "più probabile che non" (*sent. n. 144/2025, sez. III*).

Regime probatorio

Il giudice contabile, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito, non sussistendo, nell'ordinamento processuale vigente, una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova: ne consegue che il giudice contabile può utilizzare dichiarazioni rese in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale o resa da coimputati, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non solo come indizi ma anche come decisivi elementi di convincimento per il giudice (*sent. n. 22/2025 sez. App. Sicilia*).

La presunzione semplice è una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza esclusiva nella formazione del proprio convincimento, esercitando il potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; inoltre, quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell'esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore a uno o più di essi solo perché di per sé equivoci in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve es sere accertato con riferimento a una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del "più probabile che non" – è quella indicata dal giudice (*sent. n. 31/2025, sez. App. Sicilia*).

La consulenza tecnica ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche sui fatti che egli non possiede, non valendo a esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. e non è previsto alcun obbligo per il giudice di avvalersi di un consulente, poiché la valutazione in ordine alla nomina notoriamente rientra nella sua discrezionalità decisionale fermo restando, ovviamente, l'obbligo di motivare la decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue l'inammissibilità di una richiesta di Ctu formulata dal convenuto agente contabile tesa a dimostrare i movimenti bancari dal conto della struttura penitenziaria ove lavorava al proprio conto personale, essendo prova fornibile dal convenuto secondo basiche regole sull'onere della prova e del principio di prossimità alla prova *ex* art. 94 c.g.c. (*sent. n. 31/2025, sez. App. Sicilia*).

Effetti del giudicato

Con riferimento all'incidenza di un precedente giudicato e al suo ambito operativo nel processo contabile con riferimento ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche, è stato chiarito che il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro e, dunque, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione,

venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento. Ne consegue che la portata precettiva della decisione, intangibile quanto ai diritti già maturati, esplica i suoi effetti per il futuro *rebus sic stantibus*, ossia a situazione normativa e fattuale immutata, sicché a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione il giudice del merito che ritenga preclusa l'indagine in virtù del giudicato applica erroneamente la *regula iuris* sottesa all'art. 2909 c.c. (*sent. n. 118/2025, sez. II*).

Cessazione della materia del contendere

La statuizione di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto a ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere e a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia: occorre, dunque, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso e l'emissione di una pronuncia di tal fatta comporta la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (*sent. n. 31/2025, sez. II*)

Non sussistono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, invocata dall'appellante incidentale, in conseguenza della definizione del giudizio con rito abbreviato. da parte di corresponsabili nell'illecito e di pagamento del 50% da parte di questi ultimi. Non avendo l'appellante incidentale partecipato al giudizio abbreviato in primo grado il medesimo non può giovarsi della pronuncia assunta dalla Sezione territoriale nei riguardi dei corresponsabili, non rilevando né l'entità della somma versata né altre circostanze, stante la palese estraneità dell'appellato in via principale al rito abbreviato (*sent. n. 84/2025, sez. I*).

Rito abbreviato

Posto che al rito abbreviato può accedersi o con un preventivo parere conforme del pubblico ministero, ovvero con uno difforme, ma che sia contestato dal convenuto e il collegio ritenga che tale contestazione non sia manifestamente infondata, qualora manchi tale preventiva richiesta di parere, tale omissione è sanzionata processualmente con la nullità virtuale, *ex* art. 44, c. 2, c.g.c. in quanto il codice non ne prevede una di carattere testuale, qualificandosi la richiesta stessa come uno dei presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato: tuttavia, qualora con l'avvenuto rilascio del parere, sebbene in termini negativi, la procura abbia tacitamente rinunciato ad avvalersi della nullità suddetta (a carattere relativo, in quanto non rilevabile *ex officio*: art. 45, c. 1, c.g.c.), viene sanata la carenza suddetta (art. 45, c. 3, cit., ult. parte) e ciò comporta l'inammissibilità dell'appello *ex* art. 190, c. 2, c.g.c., formulato avverso una definizione di primo grado qualificata nel gravame come abnorme (*sent. n. 47/2025, sez. I*).

4. Questioni sostanziali in materia di responsabilità amministrativa

Elementi costitutivi e caratteri della responsabilità amministrativa

Danno erariale

Con riferimento a una contestazione di *mala gestio* nell'ambito di un procedimento giuslavoristico, è stato escluso il danno erariale in relazione alla mancata sottoscrizione di un accordo transattivo che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe consentito all'amministrazione un risparmio di spesa. Procedendo alla corretta valutazione *ex ante*, non è stata ritenuta idonea a cagionare danno erariale la condotta posta in essere dal direttore generale di una AUSL e del dirigente avvocato per aver proseguito il giudizio innanzi al giudice competente, risultando la valutazione compiuta dal primo giudice erroneamente condotta *ex post*, alla luce della soccombenza dell'amministrazione in giudizio mentre la questione in oggetto risultava *ex ante* controversa, non potendo ritenersi irragionevole la scelta di non concludere un accordo transattivo (*sent. n.74/2025, sez. III*).

In merito ai requisiti della concretezza e dell'attualità del danno, è stato precisato che va ritenuto consumato e attuale il danno erariale da mancata entrata soltanto quando sia decorso inutilmente il termine di prescrizione per la riscossione del credito ovvero quando esso sia divenuto ormai inesigibile. È stata quindi esclusa la sussistenza di danno concreto e attuale in relazione a poste di crediti erroneamente sgravati e successivamente reiscritti a ruolo dalla amministrazione finanziaria, che erano state tuttavia definite dalla stessa amministrazione come di "danno potenziale" e dunque prive del requisito della concretezza e attualità (*sent. n. 252/2025, sez. II*).

Sono stati ritenuti sussistenti i requisiti di attualità e concretezza del danno erariale ragguagliato all'Iva evasa da soggetti terzi nella loro attività di compravendita di auto di lusso dall'estero, poiché il relativo credito di imposta vantato dall'amministrazione era divenuto inesigibile per intervenuta decadenza dell'Agenzia delle entrate dal potere di agire per la riscossione. L'azione di responsabilità è stata ritenuta ammissibile per essersi realizzata la condizione dell'azione della scadenza del termine decadenziale (*sent. n. 32/2025, sez. II*).

In un'ipotesi di responsabilità da mancato incasso di diritti, tributi e sanzioni, catastali e ipotecari, è stata esclusa la prova di una voce di danno ricostruita induttivamente dalla procura, su base presuntiva, non accertata a carico del dipendente infedele dell'Agenzia delle entrate, dando atto che attraverso l'applicazione di una metodologia di analisi statistica, l'Agenzia delle entrate è giunta a "proiettare", sulla base di mere intercettazioni ambientali e di analisi di contesto, l'entità del danno, senza, però, che sia stata data prova dell'esistenza di un danno certo e attuale, eziologicamente ricollegabile a condotte del dipendente, né riscontrabili in maniera puntuale (*sent. nn. 102/2025; 103/2025, sez. II*).

Con riguardo alla prova dell'elemento del danno nell'ambito di fattispecie riguardante la gestione di contratti aventi a oggetto operazioni di ristrutturazione e chiusura dei contratti derivati, oggetto di contestazione, è stata ritenuta infondata la censura secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe violato il principio *praesumptio de praesumpto non admittitur*. È stata respinta la tesi dell'appellante secondo la quale il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del danno erariale impiegando un fatto ignoto per risalire a un fatto non solo ignoto ma non verificatosi e

ritenuto sussistente in via di esclusiva supposizione. Il giudice di primo grado aveva ritratto il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di qualificare come danno erariale gli esborsi finanziari sostenuti dallo Stato italiano per effetto delle operazioni di ristrutturazione e chiusura dei contratti derivati, oggetto di contestazione, avvenute tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, dalle conclusioni contenute nelle relazioni dei consulenti tecnici, entrambe convergenti nel sostenere che, nel caso in cui i contratti derivati oggetto di contestazione fossero rimasti in vigore, l'esborso finanziario a cui sarebbe stato esposto lo Stato italiano, alla data del 31 dicembre 2017, sarebbe stato di gran lunga peggiore rispetto a quello sopportato con la loro ristrutturazione e chiusura. È stato evidenziato che le conclusioni fatte proprie dall'appellata si sostanziavano di dati oggettivi, ritraibili da fonti di pubblico dominio, e, pertanto, idonei a fondare il convincimento del giudice. In particolare, è stato evidenziato che detti dati potevano essere desunti dai tassi di interesse di mercato presi a riferimento dai derivati oggetto del giudizio, che, combinati con i dati caratterizzanti questi ultimi, consentivano di verificare se la permanenza in vigore di tali derivati (il c.d. "scenario alternativo") sarebbe stata o meno vantaggiosa per lo Stato italiano. La sezione ha quindi concluso ritenendo che, i maggiori esborsi per lo Stato italiano, raffigurati nello "scenario alternativo", non costituivano "un fatto ignoto", bensì un fatto noto, accertato in base a elementi oggettivamente riscontrabili (*sent. n. 182/2025, par. III*).

Nell'ambito di un giudizio nei confronti di un dirigente comunale, condannato in primo grado al pagamento del pregiudizio prodotto ai danni dell'ente locale, per irregolarità e omissioni nella gestione del servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense, la sezione di appello ha accolto il gravame ritenendo non provata, da parte della procura, la circostanza che i conferimenti di rifiuti avvenissero presso una sede di stoccaggio diversa da quella prescelta, in quantità superiore a quella stimata nelle diverse delibere di conferimento, e che l'impianto prescelto dal comune avesse in realtà la capacità di accogliere i rifiuti illecitamente conferiti presso il secondo impianto; e ciò ancorché una delle condizioni che giustificava il ricorso all'impianto alternativo fosse costituita dall'incapienza dell'impianto originario. Nella specie, pertanto, non è stata ritenuta raggiunta la prova concreta della sussistenza del danno erariale, con proscioglimento dell'appellante dalla domanda attrice (*sent. n. 73/2025, sez. II*).

Nesso causale

Avuto riguardo all'accertamento del nesso di causalità, ai fini della configurazione della responsabilità erariale, è stato chiarito che, a fronte della contestazione di un danno derivante dalla tardiva ottemperanza a due pronunce del Consiglio di Stato, nell'ambito di una procedura di esproprio, che ha comportato maggiori oneri di spesa per la pubblica amministrazione, la responsabilità erariale non può discendere unicamente dalla titolarità di una posizione funzionale o di supremazia e direzione. È necessario, infatti, procedere all'accertamento del nesso causale tra la condotta e il danno cagionato, da condurre attraverso un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di verifica della sussistenza o meno dell'evento quale conseguenza "normale", secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, della condotta considerata (c.d. "regolarità causale"). Verificata la causalità materiale, occorre accertare alla stregua dell'art. 1223 c.c. la c.d. "causalità giuridica", ossia, quale

dimensione del danno sia conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, sempre secondo il paradigma della regolarità causale valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, ossia del "più probabile che non". Nel riformare la sentenza di primo grado, affermativa di responsabilità e la conseguente condanna parziale del giudice di prime cure, è stato evidenziato l'erroneo percorso logico del primo giudice che, attraverso un automatismo, non consentito dalle norme in tema di responsabilità per danno all'erario, ha ritenuto sussistere il rapporto causale tra la funzione ricoperta e il danno erariale addebitato (*sent. n. 61/2025, sez. III*).

Sul piano causale, è stato evidenziato che in materia di responsabilità per danno indiretto da *malpractice medica*, mentre in sede penale viene seguito il più rigoroso criterio della "certezza" o "elevata probabilità" ovvero dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" al fine di escludere che i medici abbiano posto in essere una condotta che, prevedibilmente, avrebbe potuto determinare l'evento morte, nel giudizio di responsabilità amministrativa la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere condotta alla stregua del ben più tenue criterio del "più probabile che non", ossia di un giudizio controfattuale (detto anche della "preponderanza dell'evidenza") per cui qualora, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, il giudice deve scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie (*sent. n. 18/2025, sez. II*).

Elemento soggettivo dell'illecito erariale: colpa grave

L'accertamento della colpa grave va condotto sulla base di una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola cautelare che esprime – in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità – la misura della condotta individuata dal legislatore come idonea a evitare il rischio del danno e, dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista. Sulla base di tale doppia valutazione devono, pertanto, ritenersi affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni delle regole di condotta che siano *ex ante* ravvisabili e riconoscibili per dovere d'ufficio e che, in assenza di oggettive difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesta nel caso concreto ovvero in una marcata imperizia o un'irrazionale imperizia. È stato precisato che il parametro soggettivo della valutazione deve tenere conto delle caratteristiche dell'agente le cui condotte devono conformarsi più che al generico modello del "buon padre di famiglia" a quelle dell'uomo modello, ossia del soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività (*sent. n. 149/2025, sez. III*).

Con richiami alla consolidata giurisprudenza della Corte, del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, è stato osservato come sia stata, da tempo, rimeditata la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare a una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme anche non scritte, regolanti la fattispecie concreta. Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come parametro soggettivo della valutazione, alle caratteristiche dell'agente, le cui condotte devono conformarsi al parametro *dell'homo ejusdem professionis et condicionis*, ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività. Ai fini

della sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto *ex ante* e in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell'agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa) (*sent. n. 180/2025, sez. III*).

In ordine alla configurabilità della colpa grave, è stato precisato che il livello della gravità è accertabile non per effetto del mero inadempimento di un obbligo o della violazione di una norma, bensì allorquando la condotta illecita sia stata posta in essere senza il minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesta all'agente pubblico. Condividendo la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, è stata esclusa la sussistenza della colpa grave nella scelta di proroga temporanea di un incarico dirigenziale, alle medesime condizioni economiche, nelle more del completamento della riorganizzazione delle posizioni dirigenziali e in un contesto normativo obiettivamente complesso. Inscrivendosi la protrazione dell'incarico dirigenziale in discussione nel contesto di un riassetto organizzativo, attuato da un organo di recente insediamento, non si è ritenuta sussistere una sprezzante trascuratezza dei propri doveri da parte dell'appellato, né una previa rappresentazione e volizione del fatto dannoso in contestazione (*sent. n. 31/2025, sez. III*).

Con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo nell'ambito di fattispecie di danno riguardante la gestione di contratti aventi a oggetto operazioni di ristrutturazione e chiusura dei contratti derivati, oggetto di contestazione, la sezione ha ritenuto privo di fondamento il motivo di gravame della procura generale secondo il quale la connotazione gravemente colposa della condotta sarebbe riconducibile alla decisione dell'appellata di condurre l'operazione di ristrutturazione/estinzione in due fasi nonostante la consapevolezza che la scelta avrebbe aumentato il rischio di maggiori esborsi. La sezione ha ritenuto priva di fondamento detta argomentazione proprio facendo leva sul peculiare contesto in cui l'appellata si è trovata a operare, non potendosi ravvisare quella inescusabile superficialità che la configurazione della colpa grave richiede, tenuto conto delle modalità con cui l'appellata ha adempiuto ai propri compiti (*sent. n. 182/2025, se. III*).

Sussiste colpa grave di amministratori e dirigenti nella produzione di un danno erariale da mancata entrata subìto da un comune per la perdita della effettiva possibilità di incasso dei crediti derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto da una società calcistica, dichiarata fallita, per l'utilizzo in via di fatto, in assenza di titolo contrattuale, dello stadio comunale quando le difficoltà economiche della società sportiva erano da anni note. Una *utilitas* che, *ex* art. 1 l. n. 20/1994, riduca l'ammontare del quantum risarcitorio azionato può essere riconosciuta solo a fronte di idonea allegazione e prova, da parte di chi la invoca, dei fatti modificativi ed estintivi che ne stanno alla base da fornirsi anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (*sent. n. 59//2025, sez. App. Sicilia*).

In un contesto caratterizzato da numerosi e prolungati contenziosi e da esigenze di tutela di ordine sanitario degli animali randagi, è stato escluso che possa essere mosso un rimprovero per danno alla concorrenza, a titolo di colpa grave, in conseguenza della proroga senza gara della gestione del servizio comunale di un canile da parte di un privato, non riscontrandosi, nella fattispecie, una condotta illecita posta in essere senza

quel minimo di diligenza, prudenza o perizia necessaria a impedire il danno: si è rammentato che l'accertamento della colpa grave deve essere effettuato *ex ante* e non *ex post*, in concreto e non in astratto, individuando il livello di diligenza che era concretamente esigibile con riferimento alla natura dell'attività esercitata, e valutando l'azione colpevole in base alla maggiore o minore antidoverosità del comportamento posto in essere dal soggetto danneggiante (*sent. n. 131/2025, sez. III*).

In relazione a fattispecie relativa a mancato riversamento all'ente pubblico di somme introitate a titolo di Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali o Tap, Tributo ambientale provinciale) da una società incaricata dei servizi ambientali in ambito provinciale, ferma restando la statuizione di condanna a carico della società non appellante, la sezione ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave nei confronti degli amministratori e dirigenti della società, sul presupposto che è risultato provato che, per gli stessi, il riversamento integrale delle somme avrebbe comportato l'impossibilità di garantire la gestione dei servizi in seguito al mancato pagamento dei fornitori e del personale. La situazione della società, legata a carenze di flussi di cassa, al mancato adeguamento delle tariffe e all'impossibilità di contabilizzare gli insoluti come costi prima di cinque anni ha compromesso la possibilità di far fronte al servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti precludendo agli appellanti alternative praticabili, facendo venir meno la *nimia negligentia* necessaria per attribuire loro una responsabilità erariale a titolo di colpa grave (*sent. n. 138/2025, sez. I*).

Elemento soggettivo: dolo

Quanto alla disciplina introdotta dall'art. 21, d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020, in continuità a un principio già affermato, è stato ribadito che il capoverso introdotto dal menzionato art. 21, secondo cui "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso", ha posto in essere un intervento additivo e novativo, e non già interpretativo, avente carattere sostanziale, in quanto incidente su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, per tale motivo, la disposizione in esame non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11, disp. prel. c.c.: ne consegue che un'interpretazione logico-sistematica porta a ritenere che il legislatore, in un contesto emergenziale e con finalità dichiaratamente semplificatorie, abbia operato un innesto su una norma sostanziale (art. 1, c. 1, l. n. 20/1994), introducendo una nozione di dolo "erariale" a contenuto tipizzato (*ex plurimis sent. n. 137/2025, sez. II*).

In fattispecie di accertato danno erariale nella materia delle indebite acquisizioni di certificazioni energetiche (certificati bianchi), è stato affermato che la sottoscrizione di un'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante di una società privata, con la quale si attestava l'avvenuta esecuzione a regola d'arte di interventi di efficientamento energetico, mai realizzati, integra l'elemento psicologico del dolo, denotando la piena consapevolezza della condotta posta in essere, nonché la cosciente e volontaria violazione dell'intera disciplina in materia con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata (*sent. n. 81/2025, sez. I*).

Responsabilità sussidiaria: concorso di condotte dolose e gravemente colpose

Nel concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario: pertanto, in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale e solo in caso di mancata o insufficiente realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato. In forza del descritto principio del c.d. *beneficium excussionis* (art. 1, c. 1-*quinquies*, l. n. 20/1994) non viene, dunque, in rilievo una solidarietà in senso stretto tale che il creditore possa agire indifferentemente nei confronti di ciascun debitore ai sensi dell'art. 1292 c.c. (*sent. n. 150/2025, sez. III*).

In tema di responsabilità erariale per l'indebita percezione di contributi agricoli comunitari, è stata affermata la responsabilità sussidiaria dei Centri di Assistenza Agricola (Caa), chiamati a svolgere funzioni di pubblico interesse, costituite dall'obbligo di effettuare un controllo sulla veridicità e regolarità del titolo di conduzione dei terreni agricoli dichiarato nelle domande di aiuto nonché sulla conformità della documentazione alla disciplina di settore. Si è ritenuto che tale controllo implicasse una doverosa verifica della completezza, integrità e idoneità giuridica del contenuto del documento a supportare la richiesta di contributo. In considerazione della posizione di garanzia assunta dal responsabile del Caa, la mancata verifica da parte dello stesso del titolo di conduzione, specialmente in un contesto in cui il documento di concessione risulta inesistente al momento della validazione della domanda e successivamente artefatto da un'organizzazione criminale (al fine di creare l'apparenza di una pratica regolarmente formata), è stata ritenuta configurare una condotta connotata da colpa gravissima, ravvisandosi una totale inerzia nell'adempimento degli obblighi di controllo e verifica posti a presidio della corretta erogazione delle provvidenze pubbliche (*sent. n. 48/A/2025, sez. App. Sicilia*).

Compensatio lucri cum damno

Con riferimento al principio di *compensatio lucri cum damno*, è stato statuito che il riconoscimento giudiziale del suddetto istituto, di cui all'art. 1, c. 1-*bis*, l. n. 20/1994, risulta subordinato al riscontro della sussistenza di rigorosi presupposti, sostanzialmente analoghi a quelli richiesti per l'applicazione del corrispondente istituto civilistico e conformati al contesto pubblicistico di riferimento: l'effettività del vantaggio, l'identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilità; la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria e i vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione *ex post*, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto (*sent. n. 115/2025, sez. III*).

Sul punto, è stato, altresì, precisato che, previo richiamo del costante orientamento giurisprudenziale, come recentemente confermato dalle SSRR in sede giurisdizionale, l'art. 1 c. 1-*bis*, l. n. 20/1994 deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice contabile operare una valutazione specifica dell'utilità conseguita dall'amministrazione, escludendosi che l'utilità possa essere tratta *sic et simpliciter* dall'attività lavorativa svolta dall'incaricato. Nel caso di specie, non è stata ritenuta provata la sussistenza di un'utilità dell'amministrazione conferente tenuto conto che

non è stata fornita alcuna prova del fatto che le prestazioni disimpegnate dal professionista non avrebbero potuto essere svolte da uno o più unità del personale dipendente, senza aggravio di spese per l'amministrazione (*sent. n. 135/2025, sez. III*).

Con riguardo ai requisiti di applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*, è stato precisato che il diritto di natura risarcitoria che viene attivato dal procuratore erariale con l'esercizio dell'azione di responsabilità ha a oggetto l'accertamento di doveri inerenti al rapporto di servizio e non agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Rileva, in particolare, la diversità di interessi a tutela dei quali si fondano rispettivamente l'azione civile e l'azione erariale: la seconda, infatti, è posta a tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento dell'amministrazione e al corretto impiego delle risorse. Proprio la diversità di interessi posti a fondamento delle relative azioni impedisce che possano trovare ingresso nel giudizio contabile, né in via diretta, né in via di eccezione e/o riconvenzione, questioni di natura civilistica che attengono ai rapporti intercorrenti tra il soggetto convenuto e l'amministrazione pubblica danneggiata. La sezione, sul punto, precisa che con l'azione di responsabilità amministrativa il pubblico ministero non fa valere dinanzi al giudice contabile l'interesse particolare dell'amministrazione pubblica danneggiata, né il suo ruolo è quello di sostituto processuale di quest'ultima, ma è diretto portatore di un interesse generale, pertanto non può ritenersi ammissibile un'ipotesi di compensazione del danno erariale cagionato all'amministrazione e eventuali crediti vantati dai soggetti danneggianti nei confronti della stessa. Su tali basi è stata ritenuta parzialmente fondata la critica mossa dalla difesa dell'appellante nei confronti del capo della sentenza impugnata che, nell'applicare il criterio del c.d. *duplum*, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, ha sovrapposto la diversa categoria di danno da disservizio e da attività extraistituzionale non autorizzata (*sent. n. 137/2025, sez. III*).

Esercizio del potere riduttivo

Solo a fronte di una condotta gravemente colposa è possibile l'esercizio del potere di riduzione, escluso invece nei casi di illeciti dolosi, atteso che la condotta assistita da dolo è incompatibile con le richieste condizioni oggettive e soggettive giustificative della riduzione dell'addebito (*sent. n. 150/2025, sez. III*).

È stato chiarito che, nella commisurazione del danno conseguente a condotte gravemente colpose, mentre la valutazione relativa alla sussistenza di plurimi contributi causali alla realizzazione del fatto dannoso determina una riduzione del risarcimento in proporzione all'efficienza causale di ciascuno di essi (in applicazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa e di parziarietà) l'esercizio del potere riduttivo interviene, invece, solo a vale della quantificazione della fattispecie illecita, ponendosi esternamente alla stessa (*sent. n. 40/2025, sez. III*)

Per l'esercizio del potere riduttivo, di cui all'art. 83, c. 1, r.d. n. 2440/1923 e art. 52, r.d. n. 1214/1934, non sussiste a carico dell'organo giudicante un obbligo di motivazione nell'ipotesi di mancato esercizio di detto potere, differenziandosi lo stesso dalla regola di giudizio disciplinata dall'art. 1, c. 1-*bis*, l. 20/1994, atteggiandosi il primo a potere di riduzione di un danno previamente determinato e non riguardando la preliminare operazione di quantificazione del danno (*sent. n. 135/2025, sez. III*).

In tema di esercizio del potere riduttivo, è stato ritenuto di esercitare lo stesso in considerazione del meccanismo della c.d franchigia assicurativa aggregata che aveva

determinato, in concreto, l'ammontare del danno contestato. In particolare, la Sezione ha evidenziato che l'esercizio del potere riduttivo si impone anche per la necessità di evitare ipotesi di disparità di trattamento: nella fattispecie ha consentito di evitare che, a parità di condotte, due identiche forme di responsabilità portino a esiti risarcitori diversi solo in ragione del momento in cui la condotta è stata posta in essere e della franchigia assicurativa in quel momento prevista (*sent. n. 157/2025, sez. III*).

In una diversa pronuncia, è stato ritenuto che l'esercizio del potere riduttivo consenta di dare rilievo, a valle della quantificazione del danno, a profili che appaiano meritevoli di considerazione e siano compiutamente allegati dalle parti. Nella fattispecie, nel ridurre la quota di danno da risarcire posta a carico dell'appellante è stata considerata la complessità delle operazioni dalle quali scaturisce il danno erariale (nel caso di specie, un'operazione di accollo tributario con finalità di riduzione dell'esposizione debitoria dell'ente locale) e della specifica professionalità dei soggetti cui detto danno è imputato (nel caso di specie, un sindaco in possesso del diploma di terza media che si è rivolto a consulenti esterni per vagliare la legittimità dell'operazione (*sent. n. 95/2025, sez. III*).

Tipologie di danno

Danno da violazione del rapporto di esclusiva e da violazione del sinallagma

Numerose sentenze hanno avuto a oggetto fattispecie di danno conseguenti allo svolgimento di incarichi, per lo più da parte di docenti universitari o di sanitari, in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in violazione dell'art. 53, c. 7, n. 165/2001 e del successivo c. 7-*bis* (tra le tante, *sent. nn. 42/2025, n. 70/2025 n. 72/2025, sez. I; sent. n. 22/2025, n. 40/2025, n. 66/2025, n. 75/2025, n. 79/2025, sez. III; sent. nn. 4/2025; 27/2025; 112/2025; 136/2025; 192/2025; 198/2025; 215/2025; 234/2025; 260/2025, sez. II*).

In tema di incompatibilità delle attività svolte dal pubblico dipendente, è stato evidenziato – richiamando il principio di diritto elaborato dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 1/2025QM/PROC, che ha operato la distinzione tra attività non autorizzate ma autorizzabili e attività assolutamente incompatibili e, come tali, non suscettibili di essere autorizzate – come la mera situazione di incompatibilità assoluta non possa determinare in automatico il sorgere della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente, dovendo il pubblico ministero dare dimostrazione della minore resa del servizio e della diminuzione quantitativo-qualitativa delle prestazioni svolte dal lavoratore pubblico, tali da rendere *sine causa* le somme percepite quale corrispettivo del rapporto di pubblico impiego. Nel caso esaminato, pure risultando comprovata la condotta consistente nell'aver svolto attività assolutamente incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico, non è stato ritenuto provato alcuno specifico profilo di danno conseguenza dell'attività extra-istituzionale svolta dal docente, correlato all'alterazione del rapporto sinallagmatico con la pubblica amministrazione, vertendo la domanda nel risarcimento del danno da mancato riversamento di compensi da lui percepiti come remunerazione di attività non autorizzabili (*sent. n. 108/2025, sez. III*).

In altra fattispecie è stato affermato, in conformità alla sentenza n. 1/2025/QM delle SSRR, che nel caso di non autorizzabilità assoluta degli incarichi (ultradecennale attività di promotore finanziario mediante l'espletamento di una vera e propria attività

imprenditoriale di subagente assicurativo e di consulente finanziario da parte di un insegnante), la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti e tenendo conto che la percezione del compenso "costituisce di per sé, una prova del mancato adempimento dell'obbligo di esclusività (*sent. n. 42/2025, sez. I*).

Successivamente all'intervento nomofilattico delle SSRR (*sent. n. 1/QM/2025*), avuto riguardo allo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati né autorizzabili, in diversa fattispecie si è ritenuto che, qualora emerga lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di cariche o partecipazioni societarie vietate e dunque assolutamente incompatibili, è da ritenersi che il rapporto di pubblico impiego venga in radice privato di una sua componente coessenziale, ossia quello che deriva dal dovere di "fedeltà" e che grava su ogni prestatore di lavoro, sia pubblico che privato. Si tratta di un generale dovere di condotta che impone di svolgere il servizio non in conflitto di interessi con l'attività del proprio datore di lavoro, ossia non entrare in concorrenza con l'interesse aziendale (*ex* art. 2105 c.c.), che rileva sotto il profilo negoziale e disciplinare (la lesione può costituire "*giusta causa*" di licenziamento in tronco) e, in ambito pubblico, nella sua dimensione valoriale, coincide con il servizio esclusivo a favore dell'istituzione (*ex* art. 98, Cost.) nel perseguimento di un fine funzionale ad assicurare il buon andamento della PA. (art. 97, Cost.).

In tali ipotesi, la prova del danno arrecato all'amministrazione di appartenenza per violazione degli obblighi di servizio e, più in generale, del dovere di fedeltà ed esclusività, con consequenziale compromissione del vincolo sinallagmatico (espressamente salvaguardato anche dalla pronuncia nomofilattica SSRR n. 1/QM/2025), può essere resa anche in via presuntiva (laddove non sia prevista la restituzione dell'indennità di esclusiva appositamente erogata dall'amministrazione di appartenenza), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti (reiterazione della condotta; continuità delle prestazioni; natura degli incarichi extraistituzionali; entità del compenso ricevuto) tali da lasciar presumere che il dipendente abbia sottratto energie lavorative e violato gli obblighi d'ufficio (*sent. n. 247/2025, sez. II*).

In un giudizio analogo, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, non è necessario provare la minore resa del servizio, ma soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi, cosicché la retribuzione erogata dall'amministrazione risulti, in parte, distratta dai fini pubblici proprio in ragione della condotta dolosa attuata dall'appellante: dal che la parziale inutilità dell'erogazione, con il danno che ne consegue. Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico è stato ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio, trattandosi di una categoria elaborata dalla giurisprudenza che include una serie multiforme di condotte disfunzionali che hanno in comune l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere "desostanziato" il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità (legalità, efficacia, efficienza ed economicità). In altri termini, nei casi di "disservizio" l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (*sent. n. 4/2025, sez. II*).

In diversa fattispecie di svolgimento di attività extraistituzionale è stata esclusa la sussistenza di un danno conseguente alla condotta attribuita all'appellante principale, non essendo stato comprovato un pregiudizio al buon andamento dell'attività istituzionale svolta dallo stesso e né dedotto un concreto conflitto di interessi, mentre, all'opposto, la documentazione versata in atti dall'appellante principale ha consentito di ritenere che egli abbia correttamente adempiuto agli obblighi complessivi d'istituto su di esso gravanti quale docente con regime d'impegno a tempo pieno (*sent. n. 7/2025, sez. III*).

Con riferimento alla posta di danno consistente nella illegittima percezione dell'indennità di esclusiva, è stato precisato che, anche qualora sia comprovata la condotta, deve essere dimostrato che dalla stessa sia derivato un danno sufficientemente apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico, non costituendo detto danno un'ipotesi di danno erariale in *re ipsa*. Relativamente all'ampiezza dell'onere probatorio, è stato, altresì, affermato che la determinazione del danno non può essere effettuata sulla base di un criterio meramente presuntivo e ipotetico (nel caso di specie quantificato con l'intero ammontare dell'indennità di esclusività percepita dal medico, nel periodo in contestazione). Detto criterio non è stato ritenuto idoneo ad assolvere all'onere della prova, gravante sull'attore, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto, che è personale e derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati, secondo regole etiologico-causali, in relazione a singoli, accertati e individuati episodi (*sent. nn. 22/2025, 75/2025; 79/2025; 84/2025, sez. III*).

In una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante dallo svolgimento di attività odontoiatrica libero-professionale esterna non autorizzata, in violazione del regime di esclusività, la sezione ha affermato che l'obbligo di riversamento dei compensi percepiti per incarichi extra istituzionali, ai sensi dell'art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, si riferisce esclusivamente alle situazioni di incompatibilità relativa (ossia a quegli incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione). Il collegio ha, pertanto, chiarito che, nel caso in cui l'attività libero-professionale esterna (*extramoenia*) sia considerata assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro esclusivo del dirigente medico, non sussiste un danno da mancata entrata per l'amministrazione derivante dall'omesso riversamento dei proventi privati indebitamente ricevuti, poiché non vi è una specifica norma settoriale (come l'art. 72, l. n. 448/1998 o il relativo regolamento) che imponga tale riversamento. Nella specie, la sezione ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, annullando la condanna al risarcimento del danno relativo ai compensi libero-professionali percepiti e non riversati, essendo stata accertata la presenza di un'attività di tipo libero-professionale *extramoenia* assolutamente incompatibile e, quindi, non autorizzabile. I giudici di appello hanno, tuttavia, confermato la condanna per il danno erariale derivante dall'indebita percezione dell'indennità di esclusività, poiché il dipendente, svolgendo occultamente attività *extramuraria*, aveva chiaramente esorbitato dai limiti dell'attività autorizzata (*intramoenia* allargata), rendendo ingiustificata la percezione di tale indennità (*sent. n. 70/A/2025, sez. App. Sicilia*).

È stata affermata la responsabilità del dipendente che, sottoposto a procedimento disciplinare, si era assentato dal servizio senza alcuna giustificazione e aveva percepito ugualmente l'intera retribuzione. È stata ritenuta infondata anche la richiesta di

sottrarre dall'importo da restituire le somme che avrebbe dovuto percepire quale assegno alimentare dalla data di inizio del procedimento disciplinare. A norma dell'art. 82, d.p.r. n. 3/1957, infatti, al dipendente sospeso dal servizio viene attribuito un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile; ne deriva che per il periodo precedente il medesimo non aveva titolo alla corresponsione dell'assegno alimentare (*sent. n. 14/2025, sez. III*).

Sempre nel solco della pronuncia delle SSRR, sent. n. 1/2025/QM/PROC, poi ripresa dalla giurisprudenza di appello, che ha approfondito la tematica della assoluta incompatibilità delle attività svolte dai pubblici dipendenti, è stata esclusa la prova del danno da attività extra istituzionali incompatibili (incaricata alle vendite a domicilio a favore di una società) nei confronti di un insegnante presso una scuola elementare che risulta aver svolto regolarmente e proficuamente la propria attività nel periodo di riferimento. Ancorché l'esercizio delle attività extra-istituzionali contestate risulti incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente, non è ritenuto provato che le stesse abbiano interferito negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto svolte non più di un'ora a settimana e al di fuori delle fasce orarie di insegnamento. In assenza di una prova concreta del danno da violazione del sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione è stata affermata l'assenza dell'elemento oggettivo del danno per mancata prova di un nocumento all'amministrazione di appartenenza, con conseguente assoluzione della docente (*sent. n. 79/2025, sez. I*).

Con riferimento al danno da violazione del sinallagma contrattuale imputabile al dirigente medico che abbia esercitato attività *extramoenia*, nonostante la scelta per il regime intramurario, è stato precisato che, diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non rivesta la qualifica di medico (nel qual caso è richiesta la prova dell'effettiva compromissione del buon andamento dell'amministrazione in ragione dello svolgimento dell'attività extra istituzionale non autorizzata o non autorizzabile), la prova dell'effettiva compromissione del buon andamento dell'amministrazione in ragione dello svolgimento di attività *extramoenia* non assurge a elemento costitutivo della responsabilità erariale in quanto gli emolumenti riconosciuti per la scelta di non avvalersi dell'*extramoenia* per l'esercizio della libera professione assumono funzione premiale, volta a incentivare la scelta per il regime *intramurario* e a migliorare, pertanto, l'offerta sanitaria pubblica (*sent. n. 137/2025, sez. III*).

In ordine a un asserito danno erariale derivante dall'omesso riversamento del compenso ricevuto da un pubblico dipendente, in regime di *part-time*, relativo allo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate, l'ammontare del danno erariale è stato ridotto dando rilievo al contributo causale dell'amministrazione di appartenenza al verificarsi dell'evento dannoso, dando rilievo, in particolare all'omessa acquisizione da parte dell'amministrazione di appartenenza delle dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi (*sent. n. 40/2025, sez. III*).

Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei

Con specifico riferimento all'indebita percezione di contributi comunitari all'agricoltura, è stato affermato che la validazione delle domande di aiuto da parte dei responsabili dei Caa, in assenza delle dovute verifiche, unitamente all'omessa custodia dei fascicoli aziendali è condotta antigiuridica produttiva di danno erariale, ossia

dell'indebito conseguimento di contribuzioni pubbliche da parte dell'impresa agricola richiedente. Tale comportamento e le false dichiarazioni del percettore sono state ritenute idonee a indurre in errore l'organismo pagatore, configurando, altresì un'ipotesi di occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla sua scoperta (*sent. n. 72/A/2025, sez. App. Sicilia*).

In tema di responsabilità erariale per l'indebita percezione di contributi pubblici, è stato, altresì, affermato che, qualora la condotta illecita sia consistita nella presentazione di fatture ideologicamente false e sovradimensionate, allo scopo di beneficiare del finanziamento e di appropriarsi delle risorse non spese, evitando, altresì, l'apporto della prevista quota di compartecipazione privata, il danno erariale deve essere commisurato all'intero contributo erogato e non limitato all'importo della sovrafatturazione. La condotta fraudolenta determina, infatti, un danno all'interesse pubblico, poiché è ragionevole presumere che l'intero sostegno sia stato erroneamente allocato in favore di un progetto non meritevole a discapito di progetti maggiormente sostenibili. Non assume, dunque, valore dirimente la mera realizzazione dell'opera ma anche la veridicità dei documenti prodotti in ordine alla corrispondenza tra i lavori effettuati e la documentazione contabile. La prova dell'illiceità della condotta e della sua efficacia causale rispetto al danno erariale può essere raggiunta anche mediante l'uso del complessivo quadro probatorio indiziario, assumendo rilevanza le movimentazioni bancarie che dimostrino il mancato apporto di capitale privato e le risultanze dei verbali di contestazione (*sent. n. 65/A/2025, sez. App. Sicilia*).

Con riferimento alle fattispecie di danno conseguente a illecita distrazione di risorse finanziarie pubbliche, numerose pronunce hanno rigettato i gravami avverso la statuizione che, in primo grado, aveva condannato a titolo di dolo gli appellanti - in qualità di titolari di società inserite nell'elenco degli esercizi commerciali presso cui era possibile validare i buoni cultura - al pagamento in favore del Ministero della cultura del danno patrimoniale subìto per effetto dell'indebita percezione della somma complessiva incassata a titolo di controvalore dei cd. "*Bonus cultura 18 app*", avendo permesso l'utilizzazione della c.d. "*Carta Giovani*" di cui all'art. 1, c. 979, l. n. 208/2015 (Legge di bilancio 2016) per acquisti presso il proprio esercizio commerciale di beni e servizi non consentiti normativamente (*sent. nn. 51/2025; 223/2025; 229/2025, sez. II*).

È stata, altresì, confermata la condanna in solido di una società titolare di impianto fotovoltaico e del suo amministratore unico, ridotta solo in parte per la riconosciuta parziale prescrizione, al risarcimento, in favore del Gse s.p.a., del danno corrispondente alla somma delle tariffe incentivanti (della tipologia "*Feed in premium*") erogate in relazione ai valori di produzione di energia da fonte fotovoltaico, risultate indebitamente percepite nell'arco di un quinquennio. Il collegio d'appello ha confermato la responsabilità dell'amministratore unico, per avere curato tutta la fase amministrativa, sia quella propedeutica all'ammissione alla fruizione della tariffa agevolata, inclusa la specificazione delle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia solare condizionanti il sostegno economico, che quella inerente alla gestione dell'operatività dello stesso per tutto il periodo di fruizione degli aiuti economici (*sent. n. 128/2025, sez. II*).

In altre pronunce, è stata confermata la condanna di una società e del suo legale rappresentante per l'indebita percezione di un contributo finalizzato all'acquisto di una imbarcazione da diporto, a seguito dell'approvazione del progetto presentato dalla

società medesima, volto a creare un sistema integrato tra le attività di noleggio di imbarcazioni e la migliore fruibilità dei beni culturali presenti nel territorio regionale.

La condanna è scaturita dalla riscontrata distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità alla base del progetto presentato per l'accesso al beneficio, poiché l'imbarcazione acquistata con il contributo pubblico è stata utilizzata per svolgere attività imprenditoriale in Sicilia, mentre la finalità dell'agevolazione era quella della crescita dei servizi turistici presso le coste calabresi (*sent. nn. 104/2025; 60/2025; 67/2025, sez. II*).

Con numerose sentenze, sono stati respinti sia i gravami presentati dai titolari di ditte individuali sia gli appelli proposti da un agronomo designato quale progettista e direttore lavori, avverso le decisioni di condanna, a titolo di dolo, per il danno erariale derivante dall'indebita fruizione di contributi pubblici afferenti al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. I fondi erano stati ottenuti al fine di ammodernare le strutture di produzione agricole, ma le indagini svolte hanno permesso di appurare che i lavori per la costruzione di recinzioni dei vari compendi agricoli, oggetto di agevolazione, non erano stati eseguiti da soggetti terzi, bensì "in economia" dallo stesso titolare della ditta e, solo a posteriori, giustificati tramite titoli fiscali emessi vicendevolmente tra le plurime aziende coinvolte, allo scopo di ottenere un contributo maggiore di quello che sarebbe spettato. È stato, inoltre, accertato, a sostegno dell'imputazione dolosa, un sistema organizzato di fatturazioni reciproche tra aziende agricole, orchestrato per simulare spese mai sostenute da imprese specializzate bensì lavori eseguiti in economia dalle imprese beneficiarie (*sent. nn. 228/2025; 156/2025; 243/2025; 251/2025; 255/2025; 259/2025, sez. II*).

In altra fattispecie, il Collegio ha definito i gravami presentati avverso le statuizioni di primo grado, confermando le condanne in solido di vari soggetti, unitamente agli enti facenti parte di una sede della Confcommercio, al pagamento del danno erariale in favore dell'Inps per illecito utilizzo di fondi pubblici conseguente alla circostanza, emergente dagli atti di causa, per cui gli enti in questione avevano organizzato, con la piena partecipazione, a vario titolo, delle persone fisiche coinvolte nella vicenda, alcuni corsi di formazione per il personale, relativi ai piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nel Terziario, esponendo costi fittizi nella rendicontazione finanziaria finale e lucrando, per la parte corrispondente, un contributo pubblico non dovuto (*sent. n. 31/2025, sez. II sez.*).

È stata confermata la condanna in appello di una serie di soggetti chiamati a rispondere di un danno da indebita percezione di un finanziamento pubblico erogato da Invitalia, nell'ambito del programma di sviluppo industriale negli *ex* opifici Fca, successivamente distratto per l'importo di circa 21 ml, come emerso dalla mancata rendicontazione delle somme introitate (*sent. n. 66/2025, sez. I*).

Ha trovato conferma in appello la condanna al risarcimento del danno, nell'importo di circa 1,7 ml, per l'ottenimento da parte di una società privata dei titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), emessi in valore pari alla riduzione dei consumi certificata e la negoziazione di essi sull'apposito mercato di Gme. Si è ritenuto accertato l'inserimento funzionale della predetta società nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, specificatamente, nell'ambito del programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo avente evidenti finalità di interesse pubblico, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile. È stato

accertato l'occultamento doloso per impossibilità dell'ente danneggiato di avvedersi del danno, per l'articolata attività fondata su dichiarazioni e documentazione non veritiere tendenti a generare soltanto un'apparente conformità dei progetti di efficientamento energetico alla normativa vigente (*sent. n. 81/2025, sez. I*).

Sul tema dell'indebita percezione di contributi pubblici, è stato chiarito che costituisce danno erariale la percezione e l'utilizzo, anche parziale, di contributi pubblici quando il beneficiario, attraverso società riconducibili a sé o a congiunti, realizzi l'opera finanziata con costi inferiori a quelli rendicontati, avvalendosi di maestranze irregolari o di artificiose movimentazioni di denaro volte all'indebita appropriazione del contributo pubblico risparmiato, mediante la retrocessione, *sine titulo*, delle somme a proprio favore tramite l'appaltatore o terzi. È stato ritenuto assolto l'onere probatorio attraverso la documentazione delle movimentazioni bancarie che hanno escluso la sussistenza degli asseriti rapporti di dare/avere, tali da giustificare le transazioni finanziarie aventi a oggetto la retrocessione delle somme. Circostanza, inoltre, provata anche in forza del principio di non contestazione, non avendo gli appellanti dimostrato i titoli causali della contestata attribuzione patrimoniale (*sent. n. 64/A/2025, sez. App. Sicilia*).

In tema di illecita percezione di aiuti in agricoltura è stato affermato che l'avvenuta realizzazione dei lavori a costi integralmente o quasi interamente coperti dalla quota pubblica dell'investimento snatura completamente il citato rapporto percentuale tra capitale pubblico e capitale privato, facendo immediatamente risaltare la totale vanificazione dell'obiettivo pubblicistico, quello dell'erogazione di un contributo, sollecitato e accettato dall'azienda agricola percettrice. A fronte della percezione da azienda agricola di aiuti in agricoltura della regione Sardegna (A.r.g.e.a.), l'assenza totale di risorse private rispetto alla quota prestabilita, o, comunque, la spendita delle stesse in misura inferiore a quella prefissata dal bando, rende con computabile una *compensatio* tesa a scomputare dal rimborso fruito da restituire una quota parte sia perché l'obiettivo pubblicistico, come in precedenza lumeggiato, non è stato per nulla conseguito, essendo manifestamente carente l'effettività dell'*utilitas*, sia perché, per un verso, l'invocata compensazione non è mai applicabile in presenza di fatti penalmente rilevanti commessi con modalità fraudolente, per altro verso, difetta apertamente uno dei suoi presupposti ineludibili, ossia l'unicità del fatto generatore del danno e del vantaggio (*sent. 35/2025, sez. I*).

In numerose pronunce concernenti fattispecie di contestata indebita percezione di finanziamenti pubblici è stata riscontrata l'assenza di prova dell'elemento del danno in quanto la contestazione relativa alla sussistenza di un danno erariale per illegittima erogazione di contributi pubblici nazionali e comunitari percepiti da una ditta individuale (azienda agricola), scaturiva da indagini basate su ragionamenti meramente induttivi e in assenza di necessari sopralluoghi finalizzati a verificare l'effettiva realizzazione di opere (finalità per cui il contributo pubblico era stato erogato). Nel dettaglio, è stato evidenziato come non risultasse provato né il fatto che i costi fossero gonfiati rispetto a quanto effettivamente realizzato, né che le opere realizzate potessero essere sostenute con minori costi (*sent. nn. 1/2025; 2/2025; 3/2025, sez. III*).

In un'altra fattispecie, è stata ritenuta l'assenza di prova in ordina all'elemento del danno erariale in assenza di dimostrazione dello sviamento dell'erogazione pubblica dal fine individuato per legge (*sent. n. 5/2025, sez. III*).

Danno al programma di spesa pubblica

I giudici contabili d'appello hanno rigettato il gravame avverso la condanna degli appellanti, in primo grado, al risarcimento, in favore di un'Azienda Sanitaria Provinciale, del danno erariale quantificato in oltre 4 ml e originato dal debito che detta Asp aveva riconosciuto nei confronti di uno studio radiologico privato a seguito di una transazione per debiti pregressi e riconosciuti con apposita delibera. È stato accertato che una parte consistente dell'importo oggetto di riconoscimento del debito, pari a oltre 4 ml, era già stato incassato dallo studio radiologico tramite cessione di crediti a società di factoring o pagamenti anticipati, evidenziando anomalie sulla legittimità del pagamento effettuato dall'Asp. La sezione di appello, respinta l'eccezione di prescrizione, riproposta dai condannati in primo grado, per il palese occultamento doloso del danno, e rigettate le istanze istruttorie stante il puntuale e completo riscontro nel materiale documentale versato agli atti, ha confermato la responsabilità della struttura privata e del suo legale rappresentante i quali, approfittando delle condizioni di disordine organizzativo in cui versava l'Asp, che rendevano estremamente difficoltose a quest'ultima efficaci resistenze a fronte di pressanti richieste di pagamento basate su fatture/notule formalmente corrette, pur potendo attingere a elementi della sua contabilità che avrebbero potuto salvaguardare la posizione della controparte, ha posto in essere un'articolata strategia che ha condotto a duplicare parte dei compensi. È stata riconosciuta anche la responsabilità del direttore generale e del direttore amministrativo, che hanno operato nella consapevolezza di rilevanti irregolarità e hanno reiteratamente ignorato gli allarmanti rilievi del collegio sindacale che aveva chiesto che venissero svolte verifiche ulteriori prima di procedere al pagamento. Attesa la natura dolosa delle condotte, la richiesta di riduzione dell'addebito non è stata accolta (*sent. n. 126/2025, sez. II*).

È stata confermata la pronuncia di assoluzione in relazione a un contestato illecito conseguimento di contributi pubblici, concessi dalla Simest, mediante sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per finanziare il piano industriale di realizzazione di negozi e di uno stabilimento industriale all'estero a una nota azienda di salumi; nella prospettazione della procura contabile si evidenziava il contrasto con il *business plan* e la mancata restituzione per l'importo di oltre 15,9 ml. La motivazione del rigetto dell'appello si è fondata sulla circostanza dell'intervento di un atto transattivo di natura novativa, che ha definito pattiziamente i rapporti, cui è conseguito il venir meno dell'attualità del danno. A ciò si è aggiunta l'omologa e l'esecuzione del concordato preventivo che hanno cristallizzato e definito, sia pure in moneta concordataria, le ragioni di credito e debito vantate dalle parti (*sent. n. 104/2025, sez. I*).

Danno da illegittima erogazione di emolumenti e indennità

In una fattispecie di danno erariale determinatosi per l'errato calcolo e la successiva erogazione, per gli anni dal 2015 al 2019, del trattamento salariale accessorio del personale dirigenziale di un ateneo, i giudici contabili d'appello hanno confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva assolto i convenuti (direttore generale,

dirigente Area risorse umane e componenti del Collegio dei revisori di un'Università), citati in giudizio dal procuratore regionale. Il collegio ha condiviso le argomentazioni poste dal collegio di prime cure a sostegno del proscioglimento, miranti a evidenziare l'avvenuta adozione, da parte dell'Università, del piano di rientro, in adesione a quanto stabilito dall'art. 40, d.lgs. n. 165/2001. La sezione ha escluso anche la ricorrenza della colpa grave, non pienamente integrata dalla complessità della normativa di riferimento, dall'*iter* della procedura e dai comportamenti tenuti dai convenuti, anche in considerazione dell'oggettiva farraginosità della normativa vigente al momento dei fatti e della difficoltà di verificare la correttezza dei valori posti a base del calcolo del danno (*sent. n. 154/2024, sez. II*).

In tema di corresponsione di indennità per specifiche responsabilità contestate al comandante del Corpo di Polizia locale e alla responsabile del settore risorse umane di un comune, in quanto attribuite alla quasi totalità degli appartenenti al Corpo, è stato rilevato che l'evoluzione del quadro regolamentare della contrattazione collettiva nazionale assegna "un ruolo preminente alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa decentrata di ciascun ente territoriale". È stato affermato che, al fine di accertare la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile nell'attribuzione delle predette indennità, le contestazioni attoree devono essere valutate sulla base della concreta ricostruzione della vicenda; nella fattispecie è stato escluso l'elemento soggettivo della colpa grave, nell'ipotesi di assegnazione di compiti di specifica responsabilità sulla base di appositi provvedimenti formali e di procedure svolte secondo le previsioni della contrattazione decentrata integrativa, con la redazione di apposite schede di valutazione e un sistema di graduazione dei compensi. È stata esclusa, a carico delle parti appellate, la macroscopica negligenza, ingiustificabile imprudenza o inescusabile trascuratezza dei propri doveri, richiesta dalla consolidata giurisprudenza contabile di appello per la configurazione della colpa grave (*sent. n. 171/2025, sez. I*).

Danno indiretto

È stato rigettato il gravame proposto da un funzionario comunale condannato in primo grado al risarcimento del danno erariale derivante dall'aver pubblicato, sull'albo pretorio *online*, una determina dirigenziale contenente dati sensibili riferiti alla salute e alle difficoltà di apprendimento di una minore, figlia di due cittadini che, per tale motivo, avevano avviato un contenzioso civile contro il comune, conclusosi con la condanna dell'ente al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese legali, per il quale il Comune aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e pagato quanto dovuto.

Nella motivazione della sentenza di appello è stato ripercorso il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, in particolare il d.lgs. n. 196/2003 – Codice della *Privacy***:** l'art. 3, che enuncia il principio di minimizzazione del trattamento dei dati; l'art. 11, che stabilisce la pertinenza dei dati, ovvero la loro completezza senza eccedere rispetto alle finalità; gli artt. 20 e 22, che vietano la diffusione di dati sensibili, in particolare quelli idonei a rivelare lo stato di salute e l'art. 15, che individua la responsabilità da trattamento illecito dei dati, con rinvio all'art. 2050 c.c. (responsabilità per attività pericolosa). Sono state richiamate, inoltre, le linee guida fornite dal Garante *Privacy*, che vietano la pubblicazione di dati sensibili se non espressamente autorizzata da legge o regolamento (*Provvedimento n. 243/2014* e *Linee guida del 2 marzo 2011*), nonché l'art. 4, c.

4 (poi abrogato), d.lgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa) recante l'obbligo di rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o sensibili. In coerenza con la giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che, in materia di diffusione di dati sulla salute, quale attività che può causare discriminazioni e lesioni alla dignità familiare, la protezione dei dati sensibili è di interesse pubblico e rappresenta un principio di ordine sociale con richiamo al valore dinamico e personale della salute, quale bene da tutelare anche nella dimensione familiare (*sent. n. 191/2025, sez. II*).

È stata confermata, in appello, la condanna un *ex* dirigente scolastico a risarcire il *danno indiretto derivante da mobbing* a seguito di soccombenza dell'amministrazione scolastica in sede civile, per le condotte vessatorie e persecutorie realizzate dal medesimo ai danni di un'assistente amministrativa, dipendente presso l'Istituto scolastico da questi diretto. Dopo aver ricostruito i caratteri salienti della condotta mobbizzante, è stato rammentato che alla figura del dirigente, quale organo di vertice dell'amministrazione scolastica, compete la funzione di adottare le misure necessarie a tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore e della sua personalità morale in ragione dell'art. 2087 c.c. e nel rispetto dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 2, 3 e 32, Cost. È da ritenersi illegittima la condotta del datore di lavoro che non intervenga, colposamente, per porre rimedio ed evitare un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute dei lavoratori; nella fattispecie, nel rilevare che la condotta illecita era stata realizzata dallo stesso soggetto cui incombeva l'obbligo di protezione, è stata esclusa qualsiasi incidenza causale ulteriore rispetto alla condotta dell'appellante (*sent. n. 84/2025, sez. II)*.

É stata confermata la condanna di primo grado di un *ex* sindaco, al pagamento del danno erariale derivante da un esborso sostenuto dal comune, a titolo di debito fuori bilancio, conseguente alle condanne civili seguite all'adozione di ordinanze sindacali illegittime e sequestri che avevano paralizzato lavori edili, in violazione di provvedimenti del Tar e con dolo accertato anche in sede penale (abuso d'ufficio *ex* art. 323 c.p.). È stata respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto il relativo termine si è ritenuto dovesse decorrere dal momento dell'esborso, secondo giurisprudenza consolidata ed è stata confermata la legittimità del ricorso agli elementi di prova desunti dai giudizi penali e civili in base al principio di circolarità delle prove e all'ammissibilità delle "prove atipiche", ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c. (*sent. n. 28/2025, sez. II*).

La sezione di appello, confermando le statuizioni di primo grado, ha ritenuto che nessuna buona fede, *ex* art. 1, c.1-*bis*, l. n. 20/1994, possa essere invocata da parte dell'appellante, poiché la norma vigente *ratione temporis*, ovvero l'art. 4, l. n. 47/1985 (poi abrogato a seguito del nuovo testo unico disciplinante la materia, approvato con il d.p.r. n. 380/2001), intestava al sindaco la funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione *(sent. n. 246/2025, sez. II)*.

In tema di responsabilità per danno indiretto da *malpractice* sanitaria, è stato respinto il motivo di gravame con il quale è stata riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'azione contabile, per violazione dell'onere informativo di cui all'art. 13, l. 24/2017, rilevando che la declaratoria può riguardare esclusivamente il fatto generatore della responsabilità per danno indiretto che sia successivo all'entrata in vigore della legge stessa (*sent. n. 42/2025, sez. III*).

In una fattispecie relativa a un'ipotesi di danno indiretto è stata affrontata la tematica del rilievo da attribuirsi, ai fini dell'interruzione del nesso causale, al comportamento processuale tenuto dall'amministrazione danneggiata in sede civile, per non aver provveduto alla corretta attivazione della polizza assicurativa esponendosi, in tal modo, a una condanna di ammontare maggiore. Sul punto è stato precisato che la condotta processuale dell'amministrazione, pur non potendo essere ritenuta, *ex se,* causa sufficiente a determinare l'evento dannoso (condanna al risarcimento per le lesioni cagionate al paziente), può assumere rilevanza ai fini della determinazione del *quantum* imputabile all'appellante a titolo di danno erariale (*sent. n. 102/2025, sez. III*).

Responsabilità per malpractice sanitaria

Con riferimento al danno indiretto a carico di sanitari, connesso a episodi di colpa medica, è stato parzialmente accolto il gravame del procuratore regionale avverso la sentenza di primo grado che aveva prosciolto, in virtù dell'assoluzione intervenuta in sede penale, due chirurghi in relazione al danno cagionato alla Asl di appartenenza a seguito di un infortunio chirurgico consistente nell'avere escisso, nell'ambito di una operazione di nefroureterectomia, il rene destro, sano, in luogo di quello sinistro, affetto da neoplasia maligna. La sezione di appello ha riconosciuto la colpa grave del primo chirurgo, che aveva avuto in cura il paziente negli anni precedenti e che aveva eseguito tutta la fase prodromica all'operazione e a cui competeva di indicare in cartella la lateralità dell'intervento: a lui era imputabile l'erronea indicazione a monte di tale lateralità, che aveva avuto ripercussioni su tutto l'*iter* diagnostico e terapeutico. Veniva invece confermata l'assoluzione del secondo chirurgo, il quale non avrebbe potuto avvedersi dell'errore del primo operatore in presenza di una documentazione che univocamente attestava il rene destro malato *(sent. n. 60/2025, sez. II*).

Sono state confermate le condanne di due dirigenti sanitari, rispettivamente un medico di pronto soccorso e un medico radiologo, per una vicenda di *malpractice medica* causativa del decesso di un paziente per ingestione di un corpo estraneo, a seguito del quale gli eredi avevano richiesto e ottenuto dall'Azienda sanitaria il risarcimento dei danni subiti. È stata condivisa la motivazione del collegio di prime cure, che aveva correttamente valutato l'apporto degli appellanti nel cagionare l'evento dannoso, mediante colpa grave, adottando una condotta contraria ai protocolli sanitari di pronto soccorso previsti per intervenire in fattispecie analoga. A sostegno della decisione si è valutato l'apporto delle relazioni dei periti del p.m. penale e della compagnia assicurativa, che avevano evidenziato il comportamento imperito e omissivo tenuto dagli appellanti in occasione del primo ricovero, rendendo evidente ed esaustivo il quadro accusatorio (*sent. n. 28/2025, sez. II*).

Sono stati rigettati gli appelli presentati da tre medici ginecologici, i quali si erano succeduti nelle fasi del travaglio e del parto per assistere una gestante in operazioni culminate con la nascita di una neonata in condizioni di grave asfissia neonatale, poi deceduta per una polmonite acuta emorragica insorta in conseguenza della gravissima encefalopatia ipossico–ischemica perinatale. Nel confermare l'apporto degli appellanti all'insorgere dell'evento dannoso mediante negligenza connotata da colpa grave, la sezione di appello ha ribadito che il principio di ripartizione paritetica del danno tra struttura sanitaria e medico, sulla falsariga di quanto espresso dalla Corte di cassazione,

non trova applicazione per l'accertamento della colpa grave in materia di responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico; sul punto, infatti, v'è uno scostamento tra le regole della responsabilità contabile e quelle della responsabilità civile, secondo le quali la responsabilità del medico si estende automaticamente *ex* art. 1228 c.c. alla struttura che se ne è avvalsa per i propri fini, permettendo l'espletamento della prestazione sanitaria, non graduandosi la colpa tra chi ha male eseguito la prestazione e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea. A ciò, nel sistema civilistico, corrisponde la regola della solidarietà passiva a vantaggio del danneggiato, che manca nella responsabilità contabile, in cui, salvi i casi di dolo, vige invece la regola della parziarietà (*sent. n. 29/2025, sez. II*).

Con riferimento al danno indiretto derivante da colpa medica, è stato chiarito che l'esborso avviene a seguito di sentenza o di transazione, per cui l'amministrazione è tenuta a risarcire il danno derivato dalla condotta dei suoi dipendenti, perché convenuta in un giudizio civile di risarcimento, in qualità di legittimata passiva dell'azione ovvero parte dell'atto transattivo. Allorquando l'esborso preceda la definizione del giudizio civile, nel quale sarebbe stato quantificato il risarcimento complessivo che avrebbe potuto costituire, a valle, danno erariale c.d. indiretto, da ricollegare alla colpa medica e si configuri quale adempimento spontaneo antecedente è stato ritenuto interrotto il nesso di causalità tra le condotte configuranti l'ipotesi di colpa medica e il danno erariale (*sent. n.151/2025, sez. III*).

In una fattispecie è stata accertata la responsabilità erariale di alcuni sanitari per caso di danno indiretto da *malpractice* medica, conseguente a transazione, stipulata dall'azienda ospedaliera, in seguito ad azione in sede civile degli eredi di un paziente deceduto. L'appello di un sanitario è stato respinto sul rilievo che non è idonea a interrompere il nesso causale la circostanza della presenza, tra le clausole dell'atto transattivo, di una rinuncia alla rivalsa, reputando che la stessa non precluda alla Corte dei conti di vagliare il danno indiretto nascente dall'esborso transattivo, non potendosi ipotizzare una rinuncia al credito erariale in tale sede. La rivalsa contabile per danno erariale indiretto (nella specie da transazione civile) configura un'investitura, oltre che esclusiva, anche indisponibile e, come tale irrinunciabile neppure potendo riconoscersi alle parti la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, trattandosi di diritti indisponibili *ex* art. 1966 c.c. (*sent. n. 139/2025, sez. I*).

Ancora avuto riguardo a fattispecie di *malpractice* sanitaria è stato rilevato che il mero rinvio operato dal requirente a quanto esposto nella relazione del CTU nominato in sede civile non consente di desumere la sussistenza del profilo soggettivo della colpa grave occorrendo una verifica di errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero il difetto del minimo di perizia tecnica necessario in chi esercita la professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d'opera. Con particolare riferimento alle attività materiali, poi, quale appunto quella tipicamente sanitaria tipica del giudizio in esame, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi in cui pubblici operatori sono preposti. Non è ritenuto sufficiente che il comportamento

appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l'evento verificatosi. Elementi questi che non sono stati rinvenuti nella fattispecie in esame (*sent. n. 77/2025, sez. III*).

In merito al rilievo attribuibile alla condotta del personale infermieristico alla realizzazione dell'evento dannoso, nell'ambito di fattispecie di responsabilità sanitaria, è stato rilevato che la posizione dell'infermiere nel processo di terapia ha assunto, in particolare con la l. n. 251/2000, un ruolo centrale, non confinato a quello di somministratore del farmaco dietro prescrizione medica (concezione propria della logica mansionistica) ma quale garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche a tutela del paziente (concezione del risultato) spettando, pertanto, al medesimo rilevare evidenti inappropriatezze di prescrizione terapeutica, in particolare per macroscopici errori di indicazione del dosaggio, della posologia o prescrizione di molecole cui il paziente è allergico e segnalarle, quindi, al medico per le adeguate revisioni. Nella fattispecie la condotta serbata dal personale infermieristico è stata tenuta in considerazione in entrambi i gradi di giudizio quale elemento idoneo a concausare la realizzazione dell'evento dannoso (*sent. n. 85/2025, sez. III*).

Danno da disservizio

Con riferimento al danno da disservizio, la sentenza di appello si è soffermata sulla definizione dello stesso quale categoria che include una serie multiforme di condotte disfunzionali ("danno da disservizio in senso stretto", "danno da mancata erogazione della prestazione lavorativa", "danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni"), le quali hanno in comune l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere *desostanziato* il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità (legalità, efficacia, efficienza ed economicità).

È stato quindi sostenuto che il mancato riversamento delle giocate non comporta solamente un danno patrimoniale da mancato incameramento di un'entrata, ma, altresì, la frustrazione della fondamentale attività di servizio pubblico affidata in concessione e tale danno da disservizio è stato equitativamente quantificato nell'ammontare dell'aggio indebitamente trattenuto nelle settimane contabile esaminate. In riforma della sentenza di prime cure è stata affermata la responsabilità, anche per tale voce di danno, del titolare della concessione di una ricevitoria lotto, che non aveva provveduto a riversare all'amministrazione finanziaria i proventi del gioco del lotto raccolti in alcune settimane contabili, per cui era stata condannata in primo grado al pagamento del danno patrimoniale cagionato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*sent. n. 149/2025 e n. 185/2025, sez. II*).

In altra fattispecie è stato escluso il danno da disservizio conseguente alla condotta addebitabile a una società che, nella gestione di un centro sportivo di proprietà di un comune, avrebbe omesso "ogni iniziativa tesa alla valorizzazione" del predetto centro, tanto da determinarne lo stato di abbandono, in violazione delle finalità pubblicistiche poste alla base della procedura di affidamento. Nel respingere il gravame della procura contabile si è chiarito che il danno da disservizio, quale fattispecie di elaborazione giurisprudenziale idonea a ricomprendere una serie di molteplici condotte colpevolmente o dolosamente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre

che sulla sua materiale esecuzione, può includere anche ipotesi di danno non implicanti una diretta diminuzione delle risorse finanziarie, purché siano tali da incidere sull'efficacia o economicità del servizio o della funzione. Nel caso di specie, il collegio ha rilevato evidenti carenze probatorie in tema di accertamento dell'inidoneità alla pratica sportiva collettiva del centro dovendo invece, l'accertamento di tale tipologia di danno fondarsi su elementi probatori concreti e non su prove presuntive (*sent. n. 4/2025, sez. I*).

É stato affermato che il danno da lesione del rapporto sinallagmatico può ritenersi ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio, includendo quest'ultimo una serie multiforme di condotte disfunzionali che hanno in comune l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere *desostanziato* il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità (legalità, efficacia, efficienza ed economicità) non ritraendo l'azione pubblica, sotto il profilo qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Si è ritenuta integrata un'ipotesi di danno erariale da disservizio, nella condotta contestata all'appellante, e riscontrata all'esito dell'istruttoria, consistita nell'aver perseguito dolosamente interessi personali, approfittando della sua posizione all'interno dell'amministrazione con pregiudizio della "sostanza" del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza, non espletato nel suo esclusivo interesse, essendone derivato un danno corrispondente alla remunerazione non spettantegli. Ai fini della configurabilità del danno da lesione del rapporto sinallagmatico non si è ritenuto necessario provare la minore resa del servizio, ma soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi, con conseguente parziale inutilità dell'erogazione, con il danno che ne consegue (*sent. n. 96/2025, sez. III*).

È stata esclusa la sussistenza del danno da disservizio, prospettata in appello dalla gravando sulla parte pubblica fornire prova della sussistenza di un danno economicamente rilevante cagionato all'amministrazione di appartenenza dalla condotta posta in essere dall'agente pubblico. Nel caso di specie, non è stata ritenuta fornita la prova specifica della sussistenza di un pregiudizio erariale in tutti i suoi elementi costitutivi (*sent. n. 72/2025 e n. 77/2025, sez. III*).

È stato affermato che, nel caso di condotte integranti anche gli estremi di un reato, il danno da disservizio ha a oggetto il costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, necessario qualora le condotte delittuose abbiano inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'apparato, distogliendo risorse, umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessario il loro utilizzo per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la legalità dell'azione amministrativa. In tal caso il danno viene quantificato anche sulla base delle ore lavorative necessarie per interloquire con gli inquirenti e per porre riparo alle conseguenze delle numerose condotte illecite: esso va distinto dal danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico, anche denominato quale danno da retribuzione indebitamente corrisposta per attività svolta per fini egoistici, per il quale le energie lavorative del dipendente vengano distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della pubblica

amministrazione, per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa (*sent. n. 113/2025, sez. III*).

Danno conseguente a illecito conferimento di incarichi

In fattispecie riguardante il conferimento di incarico difensivo ad avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato, quale scelta discrezionale *ex* art. 41, d.p.r. n. 49/1973 da parte di una regione, è emerso che, alla luce della normativa applicabile, la scelta di non ricorrere all'Avvocatura dello Stato, dotata di alta competenza, richiede una congrua motivazione stanti le ricadute finanziarie di un incarico conferito esternamente: tuttavia, la formulazione normativa e una lettura sistematica della stessa in chiave finanziaria sono pretendibili dal soggetto competente giuridicamente a fornire supporto e non dagli amministratori, la cui delibera non è connotata da colpa grave, rinvenibile invece nel parere positivo reso dal segretario (*sent. n. 129/2025, sez. I*).

In materia di danno conseguente a illecito conferimento di un incarico esterno, è stato precisato il rilievo che deve essere attribuito al principio di temporaneità. Nell'appello si censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto discendere l'illegittimità della proroga di un incarico dall'entrata in vigore della modifica dell'art. 7, c. 6 lett. c), d.lgs. n. 165/2001, nonostante non si trattasse di un rinnovo ma, appunto, di una proroga. Sul punto, la sezione ha evidenziato che la novella normativa si è limitata a specificare il rilievo del principio di temporaneità degli incarichi, già normativamente previsto dal 2006, il quale, pertanto, rileva tanto per le proroghe che per i rinnovi. È stata quindi confermata l'illegittimità dell'incarico, in ragione dell'avvenuta proroga dell'incarico, per otto anni consecutivi, in violazione delle disposizioni normative in materia. Mentre la proroga contrattuale implica solo uno slittamento del termine finale del contratto, il rinnovo si sostanzia in un nuovo esercizio di autonomia negoziale, che determina una variazione degli elementi essenziali del contratto; nella fattispecie gli incarichi esterni configuravano rinnovi del rapporto in essere, in considerazione del fatto che negli anni risultava mutato non solo il *quantum* dell'incarico ma anche l'oggetto della mansione attribuita (*sent. n. 94/2025, sez. III*).

È stato ribadito che la società *in house*, assimilabile a un'amministrazione, può conferire incarichi di consulenza esterna solo ove manchino risorse interne in grado di svolgere un corrispondente servizio e sempre che l'incarico realizzi uno specifico interesse della P.A. (ovvero, un interesse non altrimenti realizzabile). Sul punto, invero, costituisce *jus receptum* che: il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; non deve, ancora, rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; l'incarico non deve essere generico o indeterminato; i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato. Nel caso di specie, l'incarico, dal contenuto fumoso e non rispondente ad

alcun concreto e riconoscibile interesse della Pa, è risultato, invece, conferito a un dipendente (e amministratore, e presidente del CdA) della stessa società *in house*, perché costui impiegasse – quale prestatore d'opera – le proprie specifiche competenze al servizio della società in compiti al medesimo già affidati nella qualità di amministratore e presidente del CdA, oltre che dirigente della società stessa (*sent. n. 129/2025, sez. III*).

Nell'ambito di un giudizio afferente al conferimento, in violazione di legge, di due incarichi *ex* art. 7 c. 6, d.lgs. n. 165/2001, la Sezione si è pronunciata sulla natura dell'illecito erariale da questi scaturito, rilevando come lo stesso rientri nel novero delle ipotesi delle c.d. responsabilità tipizzate, nelle quali è il legislatore, al fine di assicurare la piena realizzazione degli scopi perseguiti, a stabilire l'insorgenza di una responsabilità amministrativa a carico di dirigenti che abbiano concorso alla loro adozione dall'atto gestorio. In tali fattispecie, pertanto, il fatto stesso dell'illegittimità del provvedimento amministrativo e degli atti a esso connessi e il perfezionarsi di un'ipotesi di responsabilità amministrativa in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, sono posti in correlazione diretta. In applicazione del meccanismo procedimentale di produzione degli effetti giuridici "*norma-fatto-effetto*" deve ritenersi proprio l'art. 7, c. 6 citato a prevedere che la violazione delle prescrizioni ivi contenute comporta le conseguenze previste dall'art. 36, c. 5-*quater* del medesimo d.lgs., ossia, la nullità dei contratti stipulati e l'insorgenza della responsabilità amministrativa per i dirigenti amministrativi che hanno dato causa alla violazione (*sent. n. 135/2025, sez. III*).

Danno da illecita gestione di immobili pubblici

Con riferimento al danno da illecita gestione di immobili pubblici, è stata confermata la responsabilità un dipendente Anas s.p.a., incaricato del ruolo di Rup e Direttore lavori delle opere di adeguamento delle barriere stradali di un viadotto in territorio umbro, per il danno erariale conseguente all'inadempimento agli obblighi connessi allo svolgimento degli incarichi assunti. Il collegio, nel merito, ha accertato l'inosservanza degli obblighi di controllo in corso di esecuzione dei lavori e sui materiali utilizzati a tale scopo, idoneo a prevenire i successivi ammaloramenti ovvero a impedire gli integrali pagamenti di lavori non correttamente eseguiti in ipotesi di risoluzione per inadempimento, qualora fosse subentrato un diverso soggetto. È stato ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di gravame concernente una diversa valutazione dell'apporto causale della condotta dell'appellante nella produzione del danno, da ritenersi limitata a circa un terzo del complessivo pregiudizio, in considerazione della rilevanza, in termini concausali, delle peculiari condizioni in cui erano stati svolti i lavori in questione, avviati su un tratto della viabilità particolarmente interessato dalla circolazione e congestionato, che avevano imposto ritmi serrati e parziali interruzioni (*sent. n. 33/2025, sez. II*).

In una fattispecie sono stati esaminati i gravami proposti da collaudatore e direttore dei lavori di un'opera pubblica, condannati in primo grado, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, al pagamento del danno erariale cagionato a un'azienda ospedaliera, per inesatta esecuzione di lavori, da cui era scaturito un procedimento penale per i reati di truffa ai danni di ente pubblico, falso in atto pubblico e frode in pubbliche forniture poiché, in relazione ai lavori finalizzati alla "messa in sicurezza della copertura e alla riqualificazione energetica" di un padiglione dell'azienda

medesima, si era verificato un dissesto del tetto con precipitazione di numerose tegole. Nel merito è stata accertata la realizzazione di una copertura difforme da quella prevista contrattualmente e difformità anche dal raffronto tra quanto effettivamente esistente e quanto contabilizzato ai fini del pagamento dei lavori. La sezione di appello ha confermato la condanna nei confronti del collaudatore dei lavori per omesso controllo, avendo egli sottoscritto un verbale di collaudo senza avere proceduto ad alcun tipo di verifica o di sopralluogo ai fini dell'attestazione di esecuzione delle opere a regola d'arte. È stato, invece, accolto l'appello incidentale del direttore dei lavori, riconoscendo l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale: a fronte, infatti, di numerose evenienze che attestavano la piena conoscenza dei fatti da parte dell'ente danneggiato, non poteva riconoscersi il *dies a quo* decorrente dalla data del rinvio a giudizio penale, come sostenuto dal collegio di prime cure (*sent. n. 26/2025, sez. II*).

È stata parzialmente riformata una sentenza con cui erano stati condannati un dirigente di un comune responsabile del settore dei lavori pubblici e un dipendente dell'avvocatura del medesimo ente, nonché presidente del consorzio a cui era stata data in uso la piscina comunale. Il dirigente - appellante principale - era stato condannato in primo grado per il danno erariale consistito nell'indebita assunzione da parte dell'ente locale delle spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua) della piscina comunale sostenute per un quinquennio, nonostante la convenzione con il consorzio fosse scaduta da tempo e non fosse mai stata formalmente rinnovata. Parimenti, il dipendente comunale e presidente del consorzio - appellante incidentale - era stato condannato, sempre in favore dell'ente locale, in quanto ritenuto responsabile solidale per aver permesso il rinnovo tacito della convenzione e per aver beneficiato dell'assunzione impropria delle spese da parte del comune. Il giudizio d'appello ha disposto l'accoglimento parziale dell'appello principale con riduzione dell'addebito per il danno erariale ritenuto parzialmente prescritto, in quanto le note di messa in mora del comune non interrompevano la prescrizione nei confronti degli appellanti, essendo indirizzate solo al consorzio; veniva invece confermata la responsabilità dell'appellante principale, il quale aveva dolosamente autorizzato per anni il pagamento delle utenze della piscina comunale pur sapendo che il contratto era scaduto e che tali spese spettavano al concessionario, violando il regolamento comunale e il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici. Era invece esclusa la condotta illecita e il nesso causale per l'appellante incidentale, non avendo egli competenze operative né obblighi specifici come dipendente comunale nel settore (*sent. n. 227/2025, sez. II*).

Danno all'immagine

In ordine al danno all'immagine, in numerose sentenze il collegio ha disposto la condanna di dipendenti pubblici e amministratori condannati per reati contro la pubblica amministrazione. È stato ribadito l'orientamento secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine, anche dopo l'entrata in vigore del c.g.c., è da intendersi limitata ai reati contro la P.A. di cui al Capo I, titolo II, Libro II c.p., accertati con sentenza passata in giudicato (*sent. n. 82/2025, n. 101/2025, n. 116/2025, n. 131/2025, n. 110/2025, n. 91/2025, n. 25/2025, n. 75/2025, sez. II).*

É stata effettuata la ricostruzione del quadro normativo che ha disciplinato la materia, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, oltre che dei precedenti della giurisprudenza contabile, addivenendo all'affermazione della natura

non retroattiva dell'art. 51 c.g.c., che non ha carattere interpretativo e dunque trova applicazione in relazione a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, con la conseguenza che l'art. 17, c. 30-*ter* continua ad applicarsi agli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma abrogante (*sent. n. 110/2025, sez. II).*

In tema di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, con riferimento all'ampliamento del novero dei delitti, che costituiscono presupposto per l'azione di danno erariale (esteso a "tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni", come previsto dall'art. 51, c. 6, del c.g.c.), ne è stata affermata la natura sostanziale. In virtù del principio di irretroattività della legge, è stata esclusa l'applicazione della normativa sopravvenuta a fatti che si sono consumati anteriormente al 7 ottobre 2016, data dell'entrata in vigore del c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Per tali fatti resta, dunque, applicabile la previgente disciplina (art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009 e art. 7 l., n. 97/2001), la quale limitava la proponibilità dell'azione per danno all'immagine alle sole ipotesi di sentenze di condanna irrevocabili per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II c.p. (c.d. reati propri).È stata, dunque, dichiarata improponibile, per difetto del presupposto processuale, l'azione promossa dal procuratore regionale nei confronti di un dipendente pubblico a seguito di sentenza irrevocabile di condanna penale per i reati di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" (art. 615-*ter* c.p.) e "favoreggiamento personale" (art. 378 c.p.), poiché i fatti addebitati e penalmente accertati non rientravano nel catalogo ristretto della normativa previgente ed erano stati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice *(sent. n. 66/2025, sez. App. Sicilia*).

In ordine agli effetti della sentenza a pena patteggiata alla luce delle novità recate dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia"), il collegio ha svolto approfondite considerazioni osservando, quanto alla irrilevanza probatoria delle sentenze di condanna a pena patteggiata, che la portata della descritta scelta legislativa non ha la capacità di incidere, tuttavia, sul diverso e ben più pregnante principio della "circolarità delle prove", né di privare i giudici del risarcimento del potere di attribuire alle pronunce penali di "patteggiamento" almeno il valore di mero "indizio" che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva *ex* artt. 2727 e 2729 c.c. Tale opzione ermeneutica è compatibile con il dato testuale che esclude il "valore probatorio" della pronuncia a pena patteggiata, con ciò evidentemente alludendo all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria "ammissione" di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio, senza con ciò elidere il ruolo meramente indiziante che essa può rivestire nell'ambito di un ben più ampio quadro probatorio e documentale, il quale ben può trarre linfa vitale dalle indagini svolte anche in sede penale. Costituisce, infatti, *jus receptum* che non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (*n. 5965/2004, Cass. civ. Sez. II* e *n. 1954/2003, Cass. civ. Sez. III*), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile "prove atipiche" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali. Quanto all'ulteriore aspetto, dell'idoneità della sentenza di patteggiamento a costituire valido presupposto di proponibilità per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'immagine, il collegio ha puntualizzato che per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una "condanna",

introduce una sorta di *fictio juris* che impone all'interprete di considerare come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17, c. 30-*ter* (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio (*sent. 91/2025, sez. II).*

Avuto ancora riguardo al rilievo attribuibile alla sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p., così come novellato dalla c.d. riforma Cartabia, è stato, altresì, ritenuto che la rimodulazione degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta risulta, di fatto, ininfluente con riguardo alla proponibilità dell'azione per danno all'immagine. Infatti, lo stesso art. 51, c. 6 c.g.c., nel prevedere la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, ha qualificato il requisito di sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti commessi ai danni della P.A. non come condizione dell'azione ma come presupposto di proponibilità dell'azione, che quindi deve sussistere prima della proposizione della domanda. La novella normativa assume rilievo, invece, nel corso del processo di responsabilità per danno all'immagine, ove, gli effetti della sentenza di patteggiamento soggiacciono ai limiti di cui all'art. 445, c. 1-*bis* c.p.p. In particolare, la sezione ha evidenziato come la sentenza di patteggiamento può assurgere solo quale elemento di prova privilegiato. Con riferimento al rilievo attribuibile al c.d. *clamor fori*, la sezione ha concluso nel senso di considerare la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o per il tramite di un pubblico di battimento, quale aggravante del danno e non quale elemento costitutivo dello stesso. Relativamente, invece, alla natura giuridica attribuibile al danno all'immagine, la sezione conferma il costante orientamento giurisprudenziale che qualifica detto danno erariale quale danno conseguenza (*sent. n. 34/2025, sez. III*).

È stato respinto l'appello con il quale veniva contestata la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione, tenuto conto dell'esaurimento degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445 c.p.p., evidenziando pertanto, l'illegittimità della sentenza di primo grado che, erroneamente, non aveva tenuto conto di detta circostanza ai fini dell'addebito del danno all'immagine. Sul punto, la sezione ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, doveva ritenersi inconferente, nel caso di specie, il richiamo all'art. 445, c. 2, c.p.p., poiché per "effetti penali della condanna" non possono considerarsi quelle conseguenze che non derivano direttamente, per previsione di legge, dalla sentenza di condanna ma derivino, piuttosto, da provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa, ancorché abbiano la sentenza di condanna come necessario presupposto. Detta interpretazione può essere applicata anche al procedimento erariale in materia di danno all'immagine, dove la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di dipendenti dell'amministrazione costituisce necessario presupposto per esercitare l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine; le conseguenze che derivano dall'estinzione del reato stabilite ai sensi dell'art. 454 c.p.p. non possono, dunque, avere alcuna incidenza sulla proponibilità dell'azione erariale (*sent. n. 78/2025, sez. III*).

In una diversa fattispecie, il collegio ha confermato la condanna, statuita in prime cure, a carico del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società *in house* per il danno all'immagine quantificato in € 900.000,00, patito dalla predetta società in seguito a gravi e reiterati episodi di peculato accertati con sentenza penale passata in giudicato. Si è ribadito che il danno all'immagine, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, assume valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 c.c. che, secondo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, risulta esteso, non soltanto alla figura del danno morale e quindi a fattispecie in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (art. 185 c.p., l. n. 117/1988, l. n. 675/1996, l. n. 89/2001), ma anche ad altre ipotesi secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.(*sent. n. 10/2025, sez. I*).

Con riferimento al rilievo che assume il c.d. *strepitus fori,* ossia l'eco mediatica suscitata dallo svolgimento di fatti illeciti causativi del pregiudizio è stato evidenziato che, mentre, inizialmente, lo *strepitus fori* è stato qualificato dalla giurisprudenza contabile come elemento essenziale per la configurazione del danno all'immagine, così attribuendo all'attore pubblico l'onere di fornire una prova (in senso ampio) della diffusione della notizia a mezzo stampa, delle TV e dei costi sostenuti dall'amministrazione per il ripristino dell'immagine, una volta superata la concezione patrimoniale di tale nocumento, il *clamor fori* ha in parte perso la sua centralità strutturale, per essere considerato anche un elemento di cui tenere conto ai soli fini della quantificazione del danno (*sent. n. 41/2025, sez. III*).

Ai fini della determinazione del *quantum debeatur* del danno all'immagine il giudice è tenuto a dare conto di eventuali pagamenti effettuati dal pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione in presenza di apposito atto transattivo benché la transazione stipulata dall'amministrazione non possa, in alcun caso, inibire il potere del procuratore contabile di esercitare l'azione per danno erariale, promuovendo le due azioni la tutela di interessi diversi (un interesse generale – al buon andamento e all'efficienza dell'azione amministrativa - quello del procuratore contabile, un interesse particolare quello dell'amministrazione). La sussistenza di un pagamento da parte del soggetto privato può rilevare, dunque, esclusivamente, in sede di quantificazione del danno cagionato (*sent. n. 46/2025, sez. III*).

In tema di presupposti necessari all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine nei confronti di soggetti di cui sia stata accertata la commissione dell'illecito descritto all'art. 55-*quinquies*, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, il collegio ha precisato che l'esercizio dell'azione di responsabilità non è condizionato all'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per detto delitto in quanto la commissione del delitto di falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero della giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, configura un'ipotesi tipizzata di danno all'immagine che, pertanto, obbliga il dipendente a risarcire il danno (*sent. n. 137/2025, sez. III*).

Con riferimento al danno derivante dal non corretto utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, numerose pronunce hanno confermato le condanne per danno all'immagine di consiglieri comunali condannati in sede penale per il reato di peculato. Nello specifico, questi ultimi si erano appropriati

di somme di denaro mediante assegni circolari e/o bonifici tratti a proprio favore sul conto corrente intestato al Gruppo consiliare di appartenenza, senza aver fornito alcuna prova della riconducibilità di tali somme alle specifiche funzioni demandate all'organo collegiale (*sent. nn. 48/2025; 207/2025; 102/2025; 116/2025; 137/2025, sez. II*).

In una fattispecie sono state respinte le censure dell'appellante che si incentravano su una asserita violazione del principio del "*ne bis in idem*", sull'assunto per cui il danno all'immagine avrebbe natura punitiva, rientrando quindi nell'ambito del "giudizio penale" secondo la giurisprudenza europea (*Cedu*, sentenze *Engel* e *Grande Stevens*). La sezione di appello ha invece evidenziato come la giurisprudenza contabile italiana, confermata anche dalla Cedu (sentenza *Rigolio c. Italia*) e dalla Corte costituzionale (*sent. n. 61/2020*), abbia per contro affermato che la responsabilità amministrativa per danno all'immagine ha natura risarcitoria e non penale; pertanto, non si configura una violazione del principio del *ne bis in idem*, poiché non si è in presenza di una doppia sanzione penale per lo stesso fatto (*sent. n. 137/2025, sez. II*).

Danno derivante da non corretto utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari dei Consigli regionali

Con specifico riferimento a una fattispecie di danno da non corretto utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari regionali, è stato precisato che il *dies a quo* del termine prescrizionale coincide con il momento in cui il presunto danno si esteriorizza come modificazione patrimoniale negativa e diviene, pertanto, riconoscibile come ingiusto. Detto momento coincide con la data in cui il rendiconto, approvato dal singolo gruppo consiliare, viene ricevuto dall'Ufficio della presidenza. Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, relativo alla sussistenza del profilo di inerenza delle spese all'attività del gruppo consiliare, grava sul precettore di pubbliche risorse l'onere di provare non solo l'*an* della spesa sostenuta ma anche il *quomodo* della stessa, in termini della sua rispondenza alle finalità connesse al mandato consiliare. Il processo di formazione e approvazione del rendiconto è tale che tutti i componenti del gruppo consiliare sono chiamati alla valutazione di conformità delle spese nell'ambito di un procedimento che sfocia in un atto di natura collegiale di cui il capogruppo assume la responsabilità politica. Pertanto, sebbene il dato normativo indichi una posizione differenziata del capogruppo, questo non incide sull'ordinario criterio di imputazione causale, infatti, sussiste in capo ai singoli un dovere di verifica della rendicontazione e un conseguente onere, discendente dalla partecipazione all'approvazione del rendiconto, di scrutinio di tutte le spese del gruppo, e non solo delle proprie. L'eventuale venuta meno a tale onere può, pertanto, far nascere in capo ai singoli un profilo di responsabilità amministrativa (*sent. nn. 69/2025 e 100/2025, sez. III*).

In materia di danno derivante dal non corretto utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, non è attribuibile alcuna quota di danno ai componenti dell'Ufficio di presidenza, in quanto *ex lege* sono chiamati a svolgere un controllo a posteriori che non influisce causalmente nell'insorgere del danno (*sent. n. 180/2025, sez. III*).

Danno alla concorrenza

È stato rigettato il gravame proposto dal responsabile dell'Ufficio tecnico e Rup di un comune, condannato in primo grado al pagamento di una somma a titolo di danno alla concorrenza, cagionato all'ente per condotte illecite tenute nella gestione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori presso un *ex* edificio scolastico, effettuata senza pubblicare il bando e senza rispettare i presupposti previsti dalla normativa. La Sezione ha accertato la dolosa violazione delle norme dettate a garanzia della corretta scelta del contraente, stante la mancanza di una valutazione concorsuale di un adeguato numero di potenziali contraenti. È stato rammentato che, nella giurisprudenza contabile, il "danno alla concorrenza" individua il pregiudizio subito dall'amministrazione quando un contratto è stipulato in violazione delle regole di evidenza pubblica che imponevano il previo espletamento di una gara al fine di assicurare la possibilità di scegliere, nell'ambito di un adeguato numero di imprese partecipanti, la migliore offerta conseguibile per l'acquisizione di lavori, beni o servizi oggetto della gara stessa. Il danno "differenziale" così individuato è pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta dall'amministrazione e quella minore che invece avrebbe potuto ottenere in seguito a un confronto concorrenziale. Tale forma di danno si è ritenuto rientrare, senza dubbio, nella categoria del vero e proprio danno patrimoniale, non essendo altro che la traduzione in termini economici del nocumento subito dall'amministrazione per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto in gara tra più offerte. Ribadito che la quantificazione del danno alla concorrenza soggiace, secondo la giurisprudenza più recente e accreditata, ai consueti oneri probatori che informano il processo di responsabilità, è stato ritenuto che, nel caso di specie, il procuratore regionale avesse dimostrato di avere quantificato il danno facendo ricorso a parametri obiettivi e dotati di attendibilità, consistenti in una ricerca di mercato sulle medie di aggiudicazione di contratti analoghi nel periodo di riferimento, e pertanto ha dichiarato congrua la quantificazione del danno per cui vi era stata condanna in primo grado (*sent. n. 185/2025, sez. II*).

Con riferimento al danno alla concorrenza, è stato statuito che lo stesso si sostanzia in un'ingiustificata onerosità del costo della gara di appalto rilevando le condotte di soggetti pubblici idonee ad alterare le dinamiche concorrenziali solo in quanto determinino, in concreto, un danno per l'amministrazione. La mancata prova del danno cagionato all'amministrazione rende, pertanto, non configurabile in capo al soggetto pubblico una responsabilità erariale per danno alla concorrenza. Nel caso di specie, non è stato ritenuto provato il danno erariale in considerazione del fatto che la procura ha ritenuto comprovato il danno alla concorrenza solo dall'esiguità del ribasso offerto in gara dall'operatore economico (*sent. n. 68/2025, sez. III*).

In ordine a un asserito danno erariale derivante dalla lesione del principio di concorrenza, occorre fornire prova del nesso eziologico sussistente tra la condotta causativa del danno e il danno alle casse dell'azienda ospedaliera derivante dal mancato risparmio di spesa che si sarebbe potuto conseguire laddove la commissione aggiudicatrice avesse proceduto a una diversa valutazione delle offerte. Nella fattispecie non è stata ritenuta provata la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che l'esito della gara, in assenza della condotta dell'appellante, avrebbe

condotto a un esito diverso o maggiormente vantaggioso per l'azienda ospedaliera facendo desumere detto assunto, piuttosto, da elementi probabilistici. L'applicazione del principio del più probabile che non esonera la parte pubblica da dimostrare la sussistenza di elementi idonei a ritenere esistente un nesso eziologico tra condotta causativa del danno e danno erariale (*sent. n. 128/2025, sez. III*).

É stato, altresì, deciso un gravame presentato dagli appellanti, nella loro qualità, all'epoca dei fatti, di amministratore delegato, direttore affari legali e acquisti e di due dirigenti della direzione operativa, oltre che del collaudatore dei macchinari, condannati in primo grado al pagamento del danno erariale in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs). La vicenda traeva origine da un esposto anonimo e dalle risultanze investigative acquisite in sede di procedimento penale, per cui la Procura regionale aveva ravvisato l'illegittimità, per mancanza del requisito dell'infungibilità tecnica, di una duplice procedura negoziata di affidamento senza gara, *ex* art. 63 d.lgs. n. 50/2016, *ratione temporis* applicabile, avente a oggetto l'*upgrade* di due tipologie di macchine, che si era risolta in una maggiore spesa per l'ente a seguito del mancato confronto concorrenziale. Una volta inquadrato l'Ipzs nell'ambito delle società legali, è stato ribadito che la giurisdizione sugli illeciti commessi dagli amministratori e dipendenti di tale categoria di società in mano pubblica rimane radicata in favore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016. Quanto al nesso eziologico e all'elemento soggettivo, ha confermato la ricostruzione offerta dai primi giudici. Con riferimento alla quantificazione del danno, è stato precisato che la perdita economica in esame poteva essere stimata soltanto in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c. Non era possibile, infatti, stabilire con certezza il vantaggio economico che sarebbe derivato dall'attivazione del confronto competitivo, ma soltanto ricostruire, con elevata verosimiglianza, il maggior peso economico sostenuto per aver scelto la procedura negoziata in assenza dei relativi presupposti giustificativi. A sorreggere tale giudizio controfattuale dovevano essere reperite, come nella fattispecie, offerte comparabili dalle quali poter trarre, presumibilmente, la perdita differenziale. È stato quindi rettificato il criterio seguito dai primi giudici (basato sulla "differenza tra il prezzo corrisposto complessivamente dall'Ipzs e quello che avrebbe invece sostenuto qualora fosse stato applicato, sull'importo indicato a base d'asta, uno sconto pari al 30%), avendo ritenuto, il collegio di appello, più corretto privilegiare una modalità di calcolo che tenesse conto del minimo sconto rinvenuto sul mercato (pari al 17%) rispetto a quello effettivamente praticato dall'impresa fornitrice (30%). Su tale importo, è stato ritenuto di dover applicare l'ulteriore riduzione del 50%, dovuto al concorso degli altri soggetti non citati in giudizio, all'alea che gravava su ogni commessa pubblica e al beneficio conseguito dall'acquisto di un macchinario più performante, in luogo dell'*upgrade* di quello esistente. L'antigiuridicità delle condotte dei tre appellanti coinvolti è stata confermata, in quanto non sussistevano i presupposti per derogare al confronto competitivo (*sent. n. 50/2025, sez. II*).

Danno da mancata entrata

È stata confermata la condanna di una società partecipata da un comune e del suo direttore generale, in relazione al danno erariale patito dall'ente, in conseguenza della maturazione della prescrizione del diritto alla riscossione coattiva delle

contravvenzioni, per violazioni al codice della strada, in ragione del fatto che la società, con cui il comune aveva stipulato un "contratto di noleggio, installazione, gestione e manutenzione di postazioni digitali fisse atte all'accertamento e al rilevamento delle infrazioni alle norme della circolazione e per la gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada", aveva omesso di trasmettere all'agente della riscossione (Equitalia) i ruoli esecutivi delle sanzioni per violazioni del codice della strada, con conseguente ingente perdita patrimoniale per l'ente, di consistenza pari all'ammontare dei crediti prescritti. Nel confermare la pronuncia di prime cure anche la quantificazione del danno è stata ritenuta congrua, tenuto conto sia della porzione di danno non riscuotibile, sia della decurtazione dell'aggio non corrisposto al concessionario, sia, infine, del concorso causale del comune danneggiato per aver omesso di effettuare il necessario monitoraggio sulla gestione del servizio esternalizzato (*sent. n. 15/2025, sez. II*).

È stato rigettato l'appello proposto da un dipendente dell'Agenzia delle entrate per il danno patrimoniale cagionato all'Agenzia stessa, nella misura complessiva di oltre 6 ml, pari all'Iva evasa da soggetti terzi nella loro attività di compravendita di auto di lusso dall'estero, oggetto di condanna a titolo di dolo e in solido. È stato affermato il principio per cui, in caso di danno erariale da mancata riscossione di entrate tributarie, l'amministrazione è titolare di un credito che può essere fonte di danno dal momento in cui diventa inesigibile per decadenza o per prescrizione, in quanto è ricompreso tra i doveri della pubblica amministrazione e, quindi, dei suoi dipendenti, quello di agire non solo per proteggere il patrimonio pubblico già esistente, ma anche per preservare i propri crediti, evitando che questi cadano in prescrizione o diventino comunque inesigibili (*sent. n. 32/2025, sez. II*).

È stata confermata la condanna di amministratori e soci di una società concessionaria del servizio di riscossione di tributi, in relazione a ipotesi di omessi riversamenti di quanto riscosso per conto degli enti impositori per lo svolgimento del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.c.p.) e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Gli appellanti sono stati riconosciuti colpevoli di avere dolosamente prodotto, con artifici e raggiri, una falsa rappresentazione dei conti dedicati alla gestione delle imposte riscosse e di aver cagionato il fallimento della società di riscossione, distraendo dalle casse della medesima, e a proprio vantaggio, rilevanti somme di denaro (*sent. nn. 111/2025; 125/2025; 166/2025, sez. II*).

In tema di responsabilità per mancata riscossione della tassa rifiuti nei confronti di un'azienda sanitaria regionale da parte di una società unipersonale, a totale partecipazione comunale e *in house,* è stata confermata la responsabilità unicamente del Presidente della società e del dirigente comunale del settore finanziario incaricato del controllo analogo sulla società *in house* di riscossione, rapportando il danno ai tributi dovuti in base ad avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi, le cui ingiunzioni erano state notificate oltre il termine di decadenza, sì da determinarne l'annullamento in autotutela.

Sono stati reputati, peraltro, sussistenti, con riferimento a entrambi, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, alla luce, in particolare, delle peculiari circostanze in cui i condannati si erano trovati a operare, con morosità risalenti nel tempo (*sent. n. 56/2025, sez. II*).

È stata confermata solo in parte la condanna, già disposta in primo grado, di un *ex* dipendente dell'Agenzia delle entrate – all'epoca dei fatti Capo *Team* Gestione segnalazioni di un Ufficio finanziario - per condotte dolose causative di danno erariale da mancate entrate, consistite nell'avere eseguito, per un quinquennio, numerose operazioni irregolari di sgravio fiscale, con annullamento in carenza dei presupposti di legge di importi iscritti a ruolo e in favore di persone fisiche e società che non ne avrebbero avuto diritto. La sezione ha confermato la posta di danno relativa ai crediti non reiscritti a ruolo per intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di riscossione, in quanto connotata dai caratteri della concretezza e attualità. La natura dolosa della condotta ha comunque escluso l'ulteriore applicazione del potere riduttivo (*sent. n. 252/2025, sez. II*).

Danno da tangente

È stato affermato che la dazione di denaro o altra utilità che l'imprenditore, operatore economico che svolge la propria attività al fine di conseguire un utile di impresa, concorda con il dipendente pubblico corrotto per la partecipazione e l'aggiudicazione di lavori, costituisce, certamente, per costui un costo occulto che secondo l'*id quod plerumque accidit* è traslato sul prezzo di aggiudicazione, con aggravio di costi ingiustificati per l'amministrazione e il danno in questione è, di norma, almeno pari – salvo casi particolari – all'illecita dazione di denaro o di altra utilità, ovverosia al costo sopportato: pertanto può ritenersi che i corruttori possano sempre trarre un vantaggio economico illecito superiore a quanto corrisposto illegalmente ai funzionari pubblici e che, in corrispondenza della predetta dazione monetaria, si produca un danno per l'amministrazione poiché la tangente costituisce una vera e propria componente, sia pure illegittima, del prezzo di aggiudicazione dell'appalto (*sent. n. 22/2025, sez. App. Sicilia*).

Con riferimento al rapporto intercorrente tra danno da tangente e confisca per equivalente, nel confermarsi la sentenza di primo grado, è stato evidenziato che la posta di danno da tangente non può né essere esclusa né rideterminata in ragione dell'esistenza di una confisca per equivalente applicata dal giudice penale nei confronti del medesimo soggetto. E ciò per la differente natura che caratterizza i due istituti, posto che mentre la confisca per equivalente si configura quale misura sanzionatoria, il risarcimento del danno erariale da tangente rappresenta una misura risarcitoria del patrimonio dell'ente pubblico danneggiato. In ragione di ciò, l'applicazione della misura della confisca non esclude la condanna in sede erariale a tale titolo (*sent. n. 140/2025, sez. III*).

Allorquando non sia fornita la prova della sussistenza di un danno da tangente, ulteriore rispetto a quello già risarcito sulla base di un accordo transattivo sottoscritto dall'amministrazione l'onere probatorio in capo all'Ufficio requirente non può ritenersi soddisfatto. È stato precisato che, in assenza di prova dell'ulteriore danno, l'amministrazione non può ottenere un risarcimento superiore al danno subito, configurandosi, altrimenti, un illecito arricchimento della stessa amministrazione (*sent. n. 38/2025, sez. III*).

Danno da iperprescrizione di farmaci

È stata oggetto di parziale riforma la statuizione di primo grado, di condanna di un medico convenzionato con il SSN e due gestori di farmacie al pagamento, in solido, del danno scaturito da una truffa architettata in danno del SSN mediante la prescrizione di medicinali, integratori e dispositivi medici a carico di ignari pazienti. Dalla disamina degli atti di causa, corredati da ampia documentazione probatoria, è emerso in maniera indubbia che l'importo finale corrispondente al danno erariale, oggetto di contestazione da parte degli appellanti, teneva conto non solo del ticket e dello sconto praticato sul prodotto farmaceutico (importo netto), ma anche di ulteriori componenti (quali il *cashback*, le finanziarie, i contributi etc. etc.), tutti elementi soggetti a variazione annuale; motivo per cui l'ultimo importo utilizzato per quantificare il danno risultava inferiore anche all'"importo netto", smentendo *per tabulas* l'assunto difensivo secondo cui gli inquirenti, per quantificare il danno, avrebbero tenuto in considerazione il prezzo del farmaco al banco. Parimenti infondate si rivelavano le prospettazioni afferenti a un vantaggio economico a favore del SSN per il pagamento del ticket, considerando il fatto che il ticket era incassato dalla farmacia, sicché nessun vantaggio economico era prospettabile per il SSN. Il gravame principale veniva parzialmente accolto con riferimento al danno erariale verificatosi prima del periodo in cui l'appellante non ricopriva alcuna gestione presso la farmacia interessata dalla vicenda (*sent. n. 119/2025, sez. II*).

5. Questioni processuali e sostanziali nel giudizio pensionistico di appello

Questioni processuali

In merito all'interpretazione dell'art. 170 c.g.c. che, nei giudizi pensionistici, limita l'appello ai motivi di diritto, la sezione ha richiamato la costante giurisprudenza contabile (*sent. nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000, SSRR*) che ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto affermando che: *a)* i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; *b)* rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; *c)* il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. È stato chiarito che solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (*sent. n. 60A/2024, sez. App. Sicilia*).

La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, e al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti e l'istituto del riscatto della laurea è per sua natura finalizzato a integrare l'anzianità contributiva del dipendente, al fine della maturazione del diritto a pensione o del conseguimento di un assegno pensionistico più elevato all'atto del collocamento in quiescenza: ne consegue la giurisdizione contabile sulle istanze di riscatto *ex* art. 10, l. reg. Sicilia n. 21/1986 e va dunque rideterminato il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi

universitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, l. reg. Sicilia n. 41/1985 e dell'art. 9, l. reg. Sicilia n. 73/1979 e non secondo i criteri previsti dall'art. 2, c. 5-*quater*, d.lgs. n. 184/1997 (*sent. n. 56A/2024, sez. App. Sicilia*).

A tal riguardo viene richiama, anche ai fini dell'art. 17, disp. att. c.g.c. e dell'art. 39 c.g.c., evidenziando che non può chiedersi direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che l'art. 170, c. 1 c.g.c. (e, in precedenza, l'art. 1 c. 5, d.l. n. 453/1993 e s.m.i.) qualifica come "questioni di fatto". È dunque inammissibile l'atto di appello che, surrettiziamente, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda, in realtà, di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse (*sent. n. 13/2025, sez. III*).

È stato chiarito che, secondo i principi ermeneutici enunciati dalle SSRR nella sentenza n. 10/2000/QM e poi recepiti dalla consolidata giurisprudenza dalle sezioni di appello, il vizio motivazionale è ravvisabile qualora la motivazione manchi del tutto su punti decisivi della controversia, oppure risulti sostanzialmente apparente (*sent. n. 33/2025, sez. III; sent. n. 159/2025, sez. III*).

È stata scrutinata l'ammissibilità dei mezzi di gravame, alla luce dei limiti posti dall'art. 170, c. 1, c.g.c., in relazione a doglianze riguardanti l'accertamento della ripetibilità delle maggiori somme erogate sul trattamento pensionistico di riversibilità, in concomitanza di altri redditi, oltre i limiti di cumulabilità, previsti dall'art. l, c. 41, l. n. 335/1995 - Tabella F – reputando che le stesse attenessero a questioni "di diritto", in alcun modo traducendosi in una critica alle valutazioni "di fatto" compiute dal primo giudice (*sent. n. 173/2025, sez. I*).

È stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso la sentenza-ordinanza che aveva respinto la domanda di riscatto di un periodo di servizio per ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo a seguito della sentenza successivamente emanata, ormai passata in giudicato, che, in conformità a quanto affermato dalle SSRR nella sentenza n. 1/2021, aveva poi accolto parzialmente la domanda avanzata in via subordinata di riliquidazione della pensione medesima con l'applicazione, sulla quota retributiva calcolata col sistema misto, dell'aliquota di rendimento del 2,44% (*sent. n. 45/2025, sez. II*).

Anche in materia pensionistica è stato affermato che l'obbligo di sinteticità della sentenza, corollario del principio della ragionevole durata del processo, deve coniugarsi con l'esigenza che siano idoneamente esplicitate le ragioni della decisione, tanto per i profili di fatto che per i profili di diritto, nella prospettiva sia della sua comprensibilità che della sua eventuale verificabilità in sede di impugnazione. Ove il motivo di gravame abbia a oggetto esclusivamente una questione di diritto, per il cui esame non si renda necessario effettuare alcun accertamento in fatto, non va disposto il rinvio al primo giudice ma affrontata la questione nel merito. Nella fattispecie è stata ritenuta fondata la domanda dei ricorrenti volta a conseguire, ai sensi dell'art. 26, l. n. 60/1952, una quota aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'azienda ospedaliera di servizio (*sent. n. 47/2025, sez. II*).

In altra ipotesi, la sezione, in accoglimento del gravame proposto dal MEF, relativamente a un ricorso pensionistico di guerra, è stato affermato che l'art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c. esclude l'applicabilità dell'art. 149 delle disposizioni di

attuazione del c.p.c. ai processi pensionistici, inclusi quindi anche quelli di guerra. Si è ritenuto che, secondo una scelta legislativa tutt'altro che irragionevole, la pronuncia della Corte dei conti sui ricorsi sia condizionata all'intervenuta conclusione dell'*iter* istruttorio in sede amministrativa per cui le patologie sopravvenute devono essere oggetto di una nuova domanda amministrativa o di un'integrazione e non possono, quindi, essere valutate in assenza di previa domanda amministrativa, con conseguente inammissibilità del gravame (*sent. n. 115/2025, sez. II*).

É stato dichiarato inammissibile, per omesso deposito dell'atto notificato nel termine perentorio di 30 giorni, prescritto dall'art. 180 c.g.c., il gravame proposto da un *ex* dipendente civile del Ministero della difesa, al fine di ottenere la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di privilegio. Si è affermato che le attività di deposito, fra cui il deposito dell'appello pensionistico, costituiscono un onere che la parte, attraverso il proprio legale, è tenuta ad adempiere in maniera tempestiva e diligente, e che ben avrebbe potuto provvedervi, nel caso di specie, nell'ampio lasso temporale previsto dalla norma. Si è ritenuto che la scelta di ottemperarvi l'ultimo giorno utile abbia posto a carico dell'appellante il rischio del mancato o cattivo funzionamento del sistema informatico prescelto, essendo cura del depositante adoperarsi, con ogni mezzo, affinché l'obbligo sia adempiuto, anche in forza dell'opzione di procedere al deposito del documento cartaceo, con conseguente inammissibilità dell'appello depositato oltre il già menzionato termine. Allo stesso tempo, è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini, poiché l'affermato malfunzionamento del *software* in uso presso lo studio legale per il deposito degli atti non era stato ritenuto adeguatamente provato e non giustificava comunque il ritardo (*sent. n. 218/2025, sez. II*).

In relazione alla ritualità della notificazione del gravame è stato statuito che la produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell'art. 8, cc. 4 e 2, l. n. 890/1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" in "definitivo". Ne consegue che in assenza della produzione da parte del legale dell'Inps della c.d. C.A.D. relativa alla prima notifica dell'atto di appello, alcun effetto sanante ha la seconda notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza al medesimo appellato atteso che la seconda notifica dell'appello è avvenuta quando la sentenza appellata, era già passata in giudicato (*sent. n. 19/2025, sez. III*).

È stato rigettato l'appello di un *ex* agente della polizia penitenziaria, confermandosi la decisione di primo grado che aveva statuito il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e, conseguentemente, della pensione privilegiata ordinaria, lamentandosi la violazione dei principi propri del giusto processo, come stabiliti dalla Carta costituzionale, dalla Cedu, nonché dall'art. 4 c.g.c., per la mancata partecipazione di uno specialista nella materia, all'interno del Collegio medico-legale officiato in sede istruttoria. Oltre ad altri profili di infondatezza dei motivi, si è anche rilevata la mancanza di prova del pregiudizio subito in quanto la giurisprudenza civile consolidata ha affermato che la violazione del giusto processo invalida la sentenza solo se incide in modo decisivo sul contenuto della decisione, arrecando un effettivo pregiudizio, che deve essere idoneamente dimostrato (*sent. n. 230/2025, sez. II*).

La Sezione giurisdizionale d'appello della Regione Siciliana ha statuito che in sede di ottemperanza non è possibile riesaminare questioni di merito accertate con sentenza passata in giudicato, né introdurre questioni di diritto, le quali potevano essere dedotte con i rimedi impugnatori ordinari o straordinari in sede di cognizione, e né tantomeno applicare principi come quello di *iura novit curia* con la finalità di modificarne il contenuto (*sent. n. 2/A/2025, sez. App. Sicilia*).

Questioni sostanziali

É stato rigettato il gravame proposto dall'Inps avverso la decisione del giudice monocratico di prime cure, che, accogliendo la domanda della parte ricorrente, *ex* collaboratrice scolastica, ne aveva riconosciuto il diritto a percepire il trattamento pensionistico, precedentemente liquidato *ex* art. 13, l. n. 1338/1962 e poi revocato. La richiedente, infatti, ottenuto il riconoscimento di una rendita vitalizia per attività svolta nell'azienda del padre, con accredito contributivo e successiva ricongiunzione onerosa, si era dimessa dal lavoro e aveva ottenuto la pensione anticipata. Successivamente l'Inps aveva avviato un procedimento per annullare la rendita vitalizia, sostenendo incongruenze nella documentazione, poi sfociato nella revoca della pensione, nella sospensione dei pagamenti e nel tentativo di recupero delle somme già erogate. La Sezione d'appello, nel rigettare il gravame, ha confermato la decisione di primo grado evidenziato come l'Inps avesse revocato la rendita vitalizia basandosi su una nuova e più restrittiva interpretazione dell'art. 13, l. n. 1338/1962, rivalutando negativamente documenti già esaminati, incorrendo in un errore non già di fatto bensì di diritto, non contemplato dall'art. 204, d.p.r. n. 1092/1973 (*sent. n. 152/2025, sez. II*).

É stato accolto l'appello dell'Inps avverso la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto alla controparte il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base delle aliquote incrementali differenziate, per i periodi di carriera, nel passaggio da sottufficiale a ufficiale. Nei motivi della decisione è stata riconosciuta l'applicabilità dell'art. 53, d.p.r. n. 1092/1973, secondo cui la pensione va calcolata sulla base dell'ultima qualifica rivestita (ufficiale), senza commistione di aliquote tra ruoli diversi (*sent. n. 32/A/2023, sez. App. Sicilia; sent. nn. 219, 220 e 221/2024, sez. I*) ed è stata invece esclusa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, c. 8, per la mancanza di prova del trattamento pensionistico che il militare avrebbe percepito nel grado inferiore (*sent. n. 80/2025, sez. III)*. Infine, è stato ritenuto inapplicabile alla vicenda in esame il principio di divieto di *reformatio in pejus* (*sent. n. 173/2018, Corte cost.*; *sent. n. 212/2025, sez. II)*.

É stato accolto l'appello dell'Inps avverso la decisione di primo grado con cui era stato riconosciuto il diritto di un *ex* dirigente della Polizia di Stato a ottenere la decorrenza retroattiva del trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria in godimento a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. È stata esclusa infatti l'applicabilità dell'art. 167, d.p.r. n. 1092/1973 (che prevede la liquidazione d'ufficio) in quanto, alla data della cessazione dal servizio (anno 2012), l'infermità non era stata ancora riconosciuta come dipendente da c.d.s., riconoscimento avvenuto solo nel 2021, a seguito del formarsi di un giudicato giurisdizionale amministrativo favorevole al ricorrente. Pertanto, si è affermato che il trattamento privilegiato non poteva essere liquidato che a domanda, con decorrenza quindi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,

ex art. 191, d.p.r. n. 1092/1973. Quanto al giudizio amministrativo e alla sua pregiudizialità, è stata respinta la tesi prospettata dalla parte appellata secondo cui il giudizio amministrativo (Tar) abbia effetto retroattivo tale da modificare la decorrenza del diritto pensionistico, non esistendo nell'ordinamento giuridico una "pregiudizialità amministrativa" che impedisca la presentazione della domanda pensionistica prima della definizione del giudizio amministrativo (*sent. n. 216/2025, sez. II).*

É stato rigettato il gravame presentato da un *ex* militare avverso la decisione di primo grado che gli aveva negato il beneficio del c.d. "moltiplicatore" (art. 3, c. 7, d.lgs. n. 165/1997) sulla pensione. Nei motivi della decisione è stato osservato come, secondo consolidata giurisprudenza, tale per cui le SSRR hanno anche escluso la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale (*sent. n. 13/QM/2019*), il beneficio richiesto non abbia carattere sostitutivo bensì alternativo dell'ausiliaria e presupponga quindi che il militare abbia titolo al collocamento in ausiliaria, requisito che si verifica con la cessazione dal servizio per limiti di età (artt. 992 e 1865 C.O.M.), mentre nel caso in esame l'appellante era stato collocato in congedo, per inidoneità permanente, prima di raggiungere il limite di età (60 anni). Si è anche precisato, inoltre, che il c.d. "scivolo" previsto dall' art. 2229 C.O.M. non rilevava, perché il collocamento anticipato in ausiliaria è facoltativo e subordinato a contingenze e risorse, e non automatico (*sent. n. 241/2025, sez. II).*

Per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, l. n. 379/1955, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente come remunerazione per l'attività lavorativa svolta "ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro". La giurisprudenza di questa Corte ha così ritenuto che, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ai fini della sua inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti alla *ex* C.P.D.E.L. occorre che l'emolumento in questione soddisfi due condizioni: la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l'attività normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta; la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro. Nella fattispecie si è ritenuto che l'indennità di posizione percepita dall'odierna appellata durante il rapporto d'impiego intrattenuto con un comune soddisfacesse entrambe le condizioni sopra tratteggiate, concorrendo a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del suo trattamento pensionistico (*sent. n. 30/2025, sez. III*).

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali, il collegio ha chiarito che la base pensionabile – in riferimento alla quota calcolata con il sistema retributivo (anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003) - è definita dalla legge regionale (segnatamente dagli artt. 4 e 31, l. reg. n. 2/1962) e ne fanno parte solo gli elementi retributivi che presentino i requisiti della fissità, della continuità e della permanente corrispettività. È stato precisato che la pensionabilità di un emolumento non può essere valutata esclusivamente sulla base della contrattazione collettiva, la quale non può incidere sulla disciplina del rapporto pensionistico in assenza dei citati requisiti stabiliti dalla legge. Su tali basi è stato respinto integralmente il gravame confermando l'esclusione dell'indennità di tutela e vigilanza (percepita dal personale del Corpo

forestale della Regione Siciliana che svolge mansioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) dal calcolo pensionistico, in quanto priva dei suddetti requisiti. Tale indennità, infatti, è qualificata come trattamento accessorio, essendo legata alla partecipazione ai piani di lavoro connessi alla produttività, è commisurata all'effettiva presenza in servizio (e quindi soggetta a decurtazione per assenze) ed è finanziata dal Fondo risorse decentrate destinato proprio a tali compensi accessori; essa grava inoltre sui capitoli di spese non obbligatorie - capitolo 150011 (*sent. n. 51/2025, sez. App. Sicilia*).

In una fattispecie è stata affrontata la questione riguardante l'interpretazione della disciplina del cumulo, contenuta nell'art. 1, cc. da 239 a 248, l. n. 228/2012, al fine della determinazione del sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo), chiarendo se, tra i periodi assicurativi vadano contemplati dall'art. 1, cc. 12 e 13, l. n. 335/1995, vadano ricompresi anche quelli maturati presso gli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994. Richiamando il criterio di interpretazione sistematica, la sezione di appello ha aderito all'orientamento secondo il quale la disposizione va letta nel senso che il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, avvalendosi della *fictio iuris* del cumulo gratuito, al fine del conseguimento di un'unica pensione, non ridonda sulla misura della stessa poiché la legge non prevede modifiche alle modalità di calcolo del trattamento, basato sul regime *pro-quota*, che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive maturate all'interno di ciascuna. Il c. 246 della richiamata norma va riferito ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, l. n. 335/1995, ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti (*sent. n. 133/2025, sez. III*).

È stata riformata una sentenza di prime cure che aveva ritenuto irripetibili, le somme corrisposte in esubero al pensionato da gennaio a maggio 2019, di cui l'Inps aveva avviato il recupero ai sensi della norma di cui all'art. 1, c. 261, l. n. 145/2018 (modificata dall'art. 1, c. 477, l. n. 160/2019) secondo la quale, a decorrere dalla data in entrata in vigore della ridetta legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici superiori a € 100.000,00 erano ridotti di un'aliquota progressiva rispetto alla misura della pensione.

La sezione ha ribadito che i principi affermati dalla giurisprudenza contabile in materia di irripetibilità dell'indebito pensionistico (SSRR n. 7/QM/2007) sono riferibili solo al conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva e sono stati modificati dalla pronuncia n. 2/QM/2012 delle medesime SS.RR.; non può ritenersi configurabile alcun affidamento del percipiente in relazione al recupero dell'indebito attraverso le ritenute operate dall'Inps, in conseguenza della riduzione del trattamento pensionistico disposta dall'art. 1, c. 261 citato. In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234/2000, rilevando che "il principio dell'affidamento deve essere sempre più inteso in senso non astratto, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli". Sono stati ritenuti elementi dirimenti per escludere la formazione di un legittimo affidamento del pensionato sulla spettanza delle somme in discussione, la pubblicità dell'entrata in vigore della l. n. 145/2018, evidentemente destinata ad avere ripercussioni sulla misura del trattamento pensionistico del ricorrente, e il brevissimo -

comunque ragionevole - lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge e l'attuazione delle disposizioni normative effettuata dall'Inps (*sent. n. 48/2025, sez. III*).

In una fattispecie la sezione di appello si è pronunciata sulla corretta interpretazione del presupposto della "durata del corso legale degli studi", previsto dall'art. 22, l. n. 603/1965, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità (o indiretto) in favore dei figli maggiorenni che si dedicano agli studi universitari. La Sezione ha chiarito che, poiché l'iscrizione a un corso di studi universitario secondo modalità a tempo parziale costituisce oggi una facoltà riconosciuta dagli Atenei, lo *status* di studente *part-time* va compreso ai fini pensionistici nella nozione di "durata legale" in esame. In particolare, tale interpretazione è supportata dal fatto per cui, se è consentito allo studente, che abbia già conseguito una prima laurea, di iscriversi ad altra facoltà e percepire il beneficio pensionistico fino al compimento dei ventisei anni, a maggior ragione deve essere riconosciuto tale diritto a chi prosegua il corso iniziale in modalità *part-time* sempre entro il medesimo limite anagrafico. Superando l'interpretazione restrittiva, che considerava irrilevante la durata personale del corso di studi, è stato riconosciuto il diritto a percepire la quota di pensione di reversibilità fino al compimento del ventiseiesimo anno di età anche nel caso in cui la frequenza *part-time* abbia comportato l'estensione del periodo di iscrizione oltre la durata istituzionale prevista *ex* ante per il corso di laurea (*sent. n. 55/2025, sez. App. Sicilia*).

In tema di modifica o revoca del provvedimento pensionistico, ai sensi degli artt. da 203 a 207, d.p.r. n. 1092/1973, è stato respinto il gravame con il quale si censurava la tardività della modifica, in quanto assunta oltre il termine decadenziale di tre anni. È stato osservato che tali norme prevedono, infatti, che "l'ufficio che lo ha emesso" possa modificare o revocare "il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza", laddove emergano errori (di fatto o di calcolo) o documenti (nuovi o falsi), su "domanda dell'interessato" che deve essere presentata "a pena di decadenza" entro il termine di "tre anni". È stato precisato che il citato termine di decadenza, contemplato nell'art. 205, d.p.r. n. 1092/1973, è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa a ottenere, all'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la sua modifica ma non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, anche in ragione dell'eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.

È stato affermato che la disciplina degli arrotondamenti è da ritenersi incompatibile con la riforma delle pensioni introdotto dalla l. n. 214/2011 che ha imposto nuovi e stringenti requisiti per il diritto a pensione, che si ritiene debbano essere posseduti dagli interessati senza alcun arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di mese. Non sono ammesse, salvo deroghe espressamente previste, interpretazioni analogiche della disciplina degli arrotondamenti; e, ciò, quanto alla fattispecie, per il computo dei periodi contributivi utili ai fini del raggiungimento della soglia per l'applicabilità del sistema retributivo (*sent. n. 194/2025, sez. III).*

In merito ai profili di ammissibilità dell'affidamento di consulenze al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, in relazione ad accertamenti riguardanti requisiti sanitari di *ex* dipendenti del Ministero stesso, è stato ribadito che non è rilevabile alcun profilo di violazione dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 97, c. 1, c.g.c. in quanto il

C.m.l. incaricato non presta attività in favore di alcuna delle parti del giudizio, né viene a operare nell'interesse del Ministero della difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente come Organo ausiliario del giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, in funzione della tutela dell'interesse generale alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia ed, ovviamente, con l'obbligo di osservanza dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito. In base al combinato disposto dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 97, c. 1 c.g.c. si ritiene che la normativa sull'incompatibilità possa concretamente invocarsi soltanto ove sia stato nominato consulente tecnico uno specifico soggetto e non un organismo previsto dalla legge. Nel richiamare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21 gennaio 2014 - *Placì* vs *Italia*) la Sezione ha escluso che l'affidamento, da parte del giudice, di una consulenza al C.m.l. presso il Ministero della difesa (o ad altro organo collegiale tecnico operante presso una P.A.), determini, di per sé, una violazione dei principi di cui all'art. 6, Cedu non potendo darsi apoditticamente per scontata la carenza d'imparzialità di tale organo, dovendosene, invece, valutare l'operato nel caso concreto, unitamente alla verifica dell'effettiva possibilità, da parte del giudice, di esercitare, nell'ambito del contraddittorio tra le parti, le proprie facoltà di riesame critico dell'elaborato peritale (*sent. n. 111/2025, sez. III*).

In merito alla ripetibilità dell'indebito pensionistico formatosi a seguito di un errore di calcolo, espressamente ammesso dall'Inps, in sede di liquidazione della pensione di inabilità la sezione ha confermato la pronuncia di irripetibilità, resa dal giudice di primo grado; richiamando la sentenza delle SSRR n. 2/2012 relativa ai criteri per l'individuazione del legittimo affidamento, la sezione di appello ha dato rilievo alla non rilevabilità, in capo all'interessata, dell'errore in cui era incorso l'Inps nella liquidazione della pensione provvisoria, e appurando la sua buona fede, ha escluso la possibilità per l'amministrazione di procedere al recupero di quanto indebitamente liquidato (*sent. n. 23/2025, sez. I*).

Il collegio ha fatto applicazione dell'art. 5, c. 3, l. n. 29/1979, secondo cui il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione stabilendo che non è possibile, nel corso del periodo di rateazione, interrompere i pagamenti senza che ne derivi un effetto decadenziale. La decisione richiama il principio solidaristico che regola la contribuzione previdenziale, in quanto gli importi acquisiti sono rivolti a sostenere il sistema pensionistico, al pari di quei casi in cui la contribuzione versata - per difetto o insufficienza di requisiti – non vada poi a remunerare una effettiva prestazione (*sent. n.40/2025, sez. I*).

Si è chiarito che l'art. 1284, c. 4, c.c., introdotto dall'art. 17, d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, in tema di c.d. super interessi, detta "una specifica e autonoma normativa in tema di misure di contrasto per ritardati pagamenti, al fine di evitare mere finalità dilatorie dei debitori inadempienti" non potendo trovare applicazione automatica e generalizzata per i crediti di natura previdenziale, sottratti alla disponibilità delle parti; questi ultimi presentano una "peculiare natura poiché costituiscono prestazioni patrimoniali il cui ammontare è determinato sulla base di specifici requisiti previsti *ex* lege e che trovano fondamento nell'art. 38, c. 2, Cost., ovvero nel precipuo interesse pubblico improntato a principi di solidarietà". È stato,

dunque, affermato che resta "estranea all'area dei crediti di natura previdenziale pubblica l'applicabilità della normativa dell'art. 1284, c. 4, c.c. (*sent. n. 92/2025, sez. I).*

Nell'ipotesi in cui il pensionato abbia presentato due distinte domande richiedendo, inizialmente, la pensione di inabilità con cumulo per i servizi prestati con contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e, poi, la pensione privilegiata diretta, l'Istituto previdenziale non può procedere all'annullamento del provvedimento di conferimento della pensione privilegiata effettivamente spettante non assumendo rilievo l'errore di diritto in cui sia incorso l'Istituto previdenziale considerato che: "quando il legislatore ha ritenuto di prevedere limitazioni o vincoli nell'ambito della peculiare disciplina in materia di pensione privilegiata lo ha espressamente statuito, come emerge dall'art. 169, c. 1, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 che prevede l'inammissibilità della domanda qualora sia decorso il periodo di cinque anni dalla cessazione dal servizio, senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte".

È stata, conseguentemente, esclusa la possibilità di procedere alla ripetizione delle somme versate sulla base del principio dell'affidamento riposto dal pensionato dinanzi a molteplici e contrastanti provvedimenti dell'Istituto previdenziale (*sent. n. 150/2025, sez. I*).

In tema di pensione di inabilità, è stato chiarito che la liquidazione del trattamento pensionistico mediante cumulo gratuito, ai sensi dell'art. 1, c. 240, l. n. 228/2012, non comporta alcun trasferimento o cancellazione delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni previdenziali (pubblica e privata), bensì l'aggregazione dei periodi contributivi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica, con il mantenimento della loro allocazione originaria. In particolare, la sezione ha precisato che il mutamento della categoria di pensione erogata (ad es., da IOCPDEL a IOCUM) non configura alcun pregiudizio per il pensionato, identificando solamente la prestazione calcolata in cumulo, in quanto diretta a superare la frammentarietà della carriera lavorativa del soggetto attraverso la valorizzazione di tutti i periodi contributivi e senza oneri aggiuntivi per il beneficiario. Nella specie, i giudici di appello hanno respinto integralmente il gravame e confermato la sentenza di primo grado, statuendo in ordine alla correttezza della valorizzazione dei servizi operata dall'Inps; nel caso di specie, peraltro, il trattamento pensionistico erogato in cumulo risultava in concreto di importo superiore rispetto al precedente con conseguente riconoscimento degli arretrati. (*sent. n. 51/2025, sez. App. Sicilia*).

6. Giudizi sanzionatori e giudizi di conto

Nell'ambito di un giudizio di conto, è stato parzialmente accolto l'appello proposto dall'agente contabile di un Comune in una vicenda relativa alla gestione economale di una annualità. In sede d'appello è stata confermata l'irregolarità del conto giudiziale, con riduzione della condanna e con riconoscimento di spese discaricabili, nonché l'annullamento di parte dell'ammanco. Sono state rilevate spese non discaricate per mancanza di documentazione idonea, quali scontrini non parlanti, assenza di richieste formali da parte degli uffici e indennità di trasferta ritenute illegittime in base alla normativa vigente (l. n. 266/2005). È stata tuttavia confermata la colpa grave nella condotta dell'agente contabile per la gestione disordinata e non conforme ai principi di contabilità pubblica (*sent. n. 200/2025, sez. II*).

La struttura "bifasica" del giudizio sanzionatorio *ex* art. 133 c.g.c. è solo eventuale; tuttavia, se viene instaurata la fase a cognizione piena, il procedimento deve considerarsi unitario, per cui l'opposizione al decreto monocratico non è considerata come un vero e proprio giudizio di impugnazione, bensì come la prosecuzione del medesimo giudizio già attivato con il ricorso promosso ai sensi dell'art. 133 c.g.c., sul quale il collegio dell'opposizione deve pronunciarsi: ne consegue che il rinvio al primo giudice, da parte del giudice di appello, va interpretato, alla luce di tali presupposti normativi, quale rinvio al collegio. La Sezione ha escluso la necessità di un previo accertamento delle responsabilità da contribuzione al dissesto secondo il rito ordinario, puntualizzando che il riconoscimento di tale responsabilità e l'applicazione delle sanzioni dell'art. 248, c. 5, Tuel coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio. Anche le sanzioni interdittive (o "di *status*") conseguono, dunque, di diritto, all'unico accertamento della responsabilità alla contribuzione da dissesto, nell'ambito del medesimo rito sanzionatorio: da tale accertamento discende, infatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive. La Sezione d'appello ha riformato la decisione di primo grado precisando che il *thema decidendum* del giudizio sanzionatorio come disciplinato dall'art. 133 c.g.c. – volto in quanto tale al ripristino degli equilibri di bilancio e al buon andamento della amministrazione - ha per oggetto l'accertamento delle condizioni di fatto e, dunque, le condotte dolose o colpose degli amministratori comunali che hanno contribuito al dissesto, e la conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria; ai fini dell'accertamento del termine prescrizionale è stato affermato che l'amministrazione dissestata è comunque titolare del diritto di credito alla sanzione pecuniaria e, in quanto tale, può validamente interrompere la prescrizione mediante atti di costituzione in mora. L'accoglimento del gravame della Procura, con riguardo all'esclusione di ogni prescrizione del credito, ha comportato la rimessione degli atti al giudice di primo grado per la valutazione nel merito della responsabilità degli amministratori coinvolti (*sent. n. 195/2025, sez. II*).

Con riferimento alla questione afferente al decorso della prescrizione con riguardo alla responsabilità amministrativa sanzionatoria da dissesto per la quale l'art. 248 c. 5 Tuel prevede l'applicazione della sanzione *de quo* nei confronti degli amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto, è stato chiarito che, pur se il disvalore giuridico della condotta è di per sé individuabile nell'aver contribuito a determinare lo stato di squilibrio, così violando il principio di sana gestione finanziaria, è solo con la formale dichiarazione di dissesto che tale condotta diviene sanzionabile. Il dissesto rappresenta l'evento dannoso dal quale il legislatore ha fatto dipendere l'imputazione di responsabilità, sul presupposto che dalla condotta sanzionata debba necessariamente derivare la lesione del bene interesse protetto dalla norma del testo unico. In assenza della verificazione dell'evento, la mera illegittimità dell'atto o del comportamento non rileva ai fini sanzionatori. Alla luce di quanto sopra *l'exordium preascriptionis* è da ricondurre a uno dei fatti descritti dall'art. 1 c. 2 legge 20/1994 ossia dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, dovendosi intendere per fatto dannoso il dissesto, ed è solo dalla dichiarazione di dissesto, cioè dalla realizzazione della

fattispecie sanzionatoria in tutti i suoi elementi, che la procura può esercitare l'azione, senza dover individuare ulteriori elementi specifici di danno derivanti dalla dichiarazione (*sent. n. 99/2025, sez. III*).

In un giudizio *ex* art. 133 c.g.c. e ss. per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20 c. 7, d.lgs. n. 175/2016 (per mancata adozione delibera sulle partecipazioni azionarie) è stata annullata la sentenza di primo grado, per inammissibilità del mutamento dei fatti costitutivi della pretesa rispetto alla prospettazione operata nell'atto introduttivo. In particolare, la proposta di irrogazione della sanzione formulata al giudice monocratico era stata avanzata sull'assunto che solo i componenti dell'organo consiliare dovessero rispondere della violazione, mentre solo con il ricorso in opposizione la procura regionale formulava una prospettazione alternativa, che valorizzava l'apporto propositivo della giunta municipale (introducendo, di conseguenza, una pretesa sanzionatoria nei confronti del sindaco e dei membri della giunta per la mancata adozione di un atto di impulso prodromico all'adozione di una delibera consiliare). Essendo intervenuto un significativo mutamento della *causa petendi* posto che l'irrogazione della sanzione non veniva più proposta per aver fatto parte di un organo (il consiglio comunale) che ha omesso di ottemperare a un obbligo imposto dalla disciplina in materia di partecipate pubbliche bensì per non aver posto quell'organo nella condizione di ottemperare all'incombenza è stata ritenuta difettare l'indispensabile continuità tra l'architettura dell'azione contenuta con alterazione dell'oggetto sostanziale e della pretesa (*sent. n. 11/2025, sez. III*).

È stata confermata la qualifica di agente contabile per il soggetto che abbia gestione di beni mobili, tra i quali rientrano anche i buoni lavoro Inps (voucher); è stato evidenziato che sussiste in capo a quest'ultimo un obbligo di rendicontazione, dalla cui violazione deriva un'ipotesi di responsabilità contabile. Rispetto alla fattispecie in esame, caratterizzata da un'irregolarità nella tenuta della documentazione contabile imputabile all'ente locale, e da un'elevata attribuzione di incarichi al segretario comunale da parte del medesimo ente, la sezione ha ritenuto sussistente un'ipotesi di forza maggiore idonea, in quanto tale, ad esonerare da responsabilità l'agente contabile (in particolare, ha rilevato che gli innumerevoli incarichi conferiti al segretario comunale e la trascuratezza nella conservazione delle scritture contabili, imputabile all'ente, rappresentano elementi idonei a configurare un'ipotesi di forza maggiore e, pertanto, un evento idoneo a rendere non imputabile l'inadempimento con conseguente esonero di responsabilità per l'agente contabile) (*sent. n. 45/2025, sez. III*).

7. Questioni concernenti i giudizi ad istanza di parte

Nell'ambito di un giudizio ad istanza di parte proposto da un comune contro la provincia, avente a oggetto l'opposizione all'ingiunzione fiscale emessa dalla provincia per il mancato o parziale riversamento della quota Tarsu, relativa a due annualità, sono stati rigettati i motivi di gravame sollevati dal comune avverso la pronuncia di primo grado. È stata ritenuta l'ammissibilità del giudizio ad istanza di parte avuto riguardo alla cognizione di un'ingiunzione fiscale avente a oggetto le quote Tarsu, escludendo che la vicenda attenga a una ipotesi di danno erariale che andrebbe attivata secondo le forme ordinarie di un'azione di responsabilità amministrativa, a iniziativa esclusiva della procura contabile. È stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e quella riguardante l'applicazione erronea del mutato orientamento giurisprudenziale

in materia di tariffe tributarie, invocando l'istituto del "*prospective overruling*". È stato affermato che la pretesa creditoria della città metropolitana era fondata su precisi obblighi di legge e non su profili risarcitori, che l'esternalizzazione della riscossione non esonera il comune dagli obblighi di riversamento, e che il mutamento giurisprudenziale non ha inciso sull'accertamento del debito, il quale derivava dal mancato aggiornamento delle tariffe nei termini previsti (*sent. n. 189/2025, sez. II*).

È stato ribadito che l'art. 172, lett. d), c.g.c., nell'avvalorare l'esistenza di una categoria atipica e residuale di "*giudizi ad istanza di parte*", configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172; ciò allorquando si tratti di controversie fondate su di un *petitum* che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all'interno del medesimo rapporto, non involgendo, in via diretta e immediata, profili risarcitori. Viceversa, come nel caso di specie, la pretesa patrimoniale, ove connessa a un presunto danno erariale, non può essere proposta dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento attraverso un giudizio ad istanza di parte, trattandosi di materia intrinsecamente riservata al giudizio di responsabilità. Secondo la sezione la soluzione ermeneutica indicata consente di evitare stravolgimenti del sistema delle tutele e dell'accertamento della responsabilità amministrativa, scongiurando il rischio che, con il giudizio ad istanza di parte *ex* art. 172, lett. d, c.g.c., proprio perché attivato direttamente dall'amministrazione e senza l'intermediazione della previa denuncia al p.m. contabile, venga introdotto un giudizio di responsabilità carente delle garanzie istruttorie per il presunto responsabile e in cui il p.m. venga a svolgere una mera funzione interveniente e concludente, incompatibile con il ruolo di soggetto agente a esso assegnato dall'ordinamento restando Il sistema della tutela risarcitoria nel settore pubblico incentrato sulla figura del p.m. contabile quale "organo a legittimazione esclusiva e che persegue l'interesse dell'erario alla corretta gestione delle risorse pubbliche" (*sent. n. 6/2025, sez. I*).

È stata riaffermata la giurisdizione contabile su giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica, *ex* art. 172, lett. d), c.g.c., richiamando la giurisprudenza della Suprema corte sulla giurisdizione contabile su rapporti tra ente e agente della riscossione e sulla natura di agente contabile del concessionario. È stato rigettato l'appello avverso la sentenza che aveva respinto il giudizio ad istanza di parte azionato da un comune contro la società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'ente locale condannandolo al pagamento di fatture relative a servizi svolti dalla società stessa. È stato accertato che la documentazione prodotta dall'agente incaricato della riscossione era risultata sufficiente e coerente con le prestazioni eseguite e il comune aveva avuto accesso ai dati sia tramite un portale informatico, sia mediante i faldoni cartacei opportunamente messi a disposizione. (*sent. n. 184/2025, sez. II*).

Il collegio ha, altresì, rigettato gli appelli proposti nell'ambito del contenzioso tra una provincia e un comune, relativo al pagamento di quote provinciali della Tarsu/Tia per tre annualità, oggetto di ingiunzione da parte della provincia. Riaffermata preliminarmente la giurisdizione contabile per controversie su gestione di denaro pubblico sono stati rigettati entrambi i gravami per mancanza di interesse della

provincia, in quanto il comune aveva emesso ruoli per importi superiori a quelli richiesti dalla provincia e aveva versato somme superiori a quelle oggetto dell'ingiunzione. È stata esclusa l'applicazione del principio del versamento del "non riscosso per riscosso", giacché la normativa recata dall'art. 11, d.l. 195/2009 non impone ai comuni di versare alla provincia somme non effettivamente incassate; è stata confermata la legittimazione passiva del comune, il quale resta titolare del potere impositivo anche se ha affidato la riscossione a soggetti esterni (*sent. n. 209/2025, sez. II*).

Nell'ambito di un giudizio ad istanza di parte promosso da un comune contro l'Agenzia delle entrate, è stato respinto l'appello con cui il primo lamentava l'omessa notifica da parte di un dipendente dell'Agenzia delle entrate di cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del comune stesso, determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativi crediti, con conseguente danno all'amministrazione comunale, accertato da vari giudici di pace con sentenze passate in giudicato, per un importo determinato in € 66.019,58. È stato ritenuto che le azioni di danno proposte a carico del concessionario siano una prerogativa esclusiva della procura contabile, in quanto il sistema di accertamento della responsabilità amministrativa, delineato dal legislatore e incentrato sulla legittimazione esclusiva del p.m. erariale, consente, da un lato, la piena attuazione delle ineludibili garanzie difensive per il presunto responsabile e, dall'altro, l'adeguata salvaguardia delle esigenze di tutela delle ragioni erariali, anche a ragione dei poteri e degli strumenti investigativi riconosciuti al predetto p.m., all'interno e nel rispetto del razionale punto di equilibrio tra le stesse, quale previamente individuato dal legislatore (*sent. n. 6/2025, sez. I*).

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI CONTROLLO

CAPITOLO I

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

1. Profili generali

La "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2025", approvata con delib. n. 61/2024 dalle SSRR in sede di controllo, oltre a definire le attività assegnate alle stesse Sezioni riunite, ha offerto un quadro di insieme delle funzioni di controllo affidate alla Corte, assolvendo a un ruolo di coordinamento e di visione unitaria dei controlli, in un contesto congiunturale ancora segnato da difficoltà rilevanti. In questo ambito, l'insieme dei referti e rapporti delle SSRR in sede di controllo è composto da:

- Parifica del Rendiconto generale dello Stato e della connessa relazione sui risultati della gestione delle amministrazioni centrali;
- Relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR;
- Relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;
- Relazione sul costo del lavoro;
- Referto sul sistema universitario;
- Quaderni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

Rilievo ha assunto la predisposizione dei documenti, legati a specifiche esigenze informative del Parlamento, nella forma delle audizioni presso le Commissioni parlamentari: sono stati sei i documenti complessivamente predisposti per tale finalità (quattro audizioni e due memorie non oggetto di pubblicazione). Sono, altresì, pervenute ipotesi di contratti o accordi di lavoro per le quali sono stati deliberati i dispositivi funzionali alle relative certificazioni.

Di seguito una breve sintesi dell'attività svolta nell'anno.

2. La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato

Ai sensi dell'art. 100, c. 2 Cost., la Corte dei conti "riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito". Alla luce di tale disposizione il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato e la connessa relazione rappresentano gli strumenti mediante i quali si porta a termine il ciclo annuale dei controlli demandati dalla Costituzione alla Corte dei conti, fornendo al Parlamento una valutazione più

ampia possibile dei conti della finanza statale. Oltre ai profili di regolarità, con la relazione si evidenziano i progressi registrati, i traguardi raggiunti nella programmazione annuale delle Amministrazioni e le aree di attività che meritano un maggior impegno o l'individuazione di misure correttive.

L'impianto della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2024 mira a cogliere le peculiarità della gestione dell'anno, caratterizzata da un sensibile miglioramento dei conti pubblici, nonostante il permanere di condizioni di instabilità legate alla crisi geopolitica in atto e alle conseguenti difficoltà e incertezze che ne derivano per le famiglie e le imprese.

Nell'anno, con la definizione del nuovo quadro di regole europee e la predisposizione del primo Piano strutturale di bilancio a medio termine, si è ulteriormente rafforzata l'esigenza di una attenta selezione della spesa e l'urgenza di portare avanti con rapidità ed efficacia le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR e dallo stesso Piano. Progressi oggi ancora più necessari per rafforzare le capacità di crescita del Paese a fronte delle crisi che interessano il quadro economico internazionale.

La Relazione si articola, come di consueto, in tre volumi: il primo dedicato a "I conti dello Stato e le politiche di bilancio", il secondo a "La gestione del bilancio dello Stato 2024 per amministrazione" e il terzo all'"Attendibilità delle scritture contabili".

Il primo tomo del primo volume porta avanti l'analisi delle risultanze del Rendiconto dello Stato per il 2024 (Conto del bilancio e Conto generale del patrimonio), con riguardo ai diversi momenti contabili.

In esso, l'analisi della gestione delle entrate viene sviluppata in tre parti. Nella prima, dopo una rapida disamina dei risultati in base ai dati di contabilità nazionale, ci si sofferma sugli esiti delle entrate sulla base dei dati finanziari esposti nel Rendiconto. I risultati dell'esercizio vengono esaminati considerando le diverse fasi della gestione e soffermandosi sulle caratteristiche e sugli andamenti delle sue componenti. All'esito è stata ribadita la necessità di una compiuta valutazione della esigibilità dei residui ricompresi nell'allegato 24, che continuano a trascinarsi in avanti da oltre venti anni e che sono svalutati solo per la parte afferente a 20 capitoli di riscossione mediante ruoli. Nella seconda parte, l'analisi si sposta sull'attività di gestione e di controllo dei tributi, come risultante dalle informazioni fornite dalle diverse articolazioni dell'amministrazione fiscale. Riguardo all'Agenzia delle entrate, ci si sofferma sul notevole sforzo compiuto dall'amministrazione per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorirne l'adesione spontanea. Vengono poi esaminate le diverse attività di accertamento e di controllo che sono state svolte e le problematiche emerse nella gestione. Si tratta dei controlli documentali, delle cosiddette lettere di *compliance*, degli accertamenti parziali automatizzati, dell'attività di accertamento sostanziale ordinaria, dei controlli sui crediti di imposta, di quelli relativi al settore del Registro. Quanto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la relazione si sofferma sulle molteplici competenze a essa attribuite: il settore doganale e delle accise, la gestione dei giochi, e il settore dei tabacchi. L'attività svolta dalla Guardia di finanza nel settore tributario è esaminata con riguardo sia all'attività di controllo che alle indagini finanziarie. L'analisi dell'attività svolta nell'esercizio si conclude con un ampio esame di quella dell'Agenzia entrate-Riscossione, che è stata condotta con riferimento a molteplici aspetti che riguardano i carichi affidati, i carichi riscossi, le rateazioni, le definizioni agevolate, le

azioni di recupero dei crediti e gli ostacoli alla riscuotibilità dei carichi e alla gestione del contenzioso. Dall'analisi si evince che i contribuenti, che presentano la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, non versano in maniera spontanea quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate. La terza parte del capitolo è dedicata, infine, all'analisi di alcuni temi specifici, tra i quali l'andamento dell'Iva in Italia e nei principali Paesi europei, l'andamento delle compensazioni e dei rimborsi, i regimi di tassazione forfetaria o mediante imposta sostitutiva dei redditi.

Anche nella valutazione degli andamenti relativi alla spesa, l'analisi svolta nel capitolo muove su tre piani. In una prima parte l'esame è dedicato ai risultati ottenuti, letti per voce economica e per articolazioni funzionali ("missioni" e "programmi"). L'obiettivo principale è quello di consentire una lettura d'assieme di come nell'esercizio hanno trovato una conciliazione le risposte alle esigenze finanziarie per gli interventi programmati e la crescente necessità di ricondurre la dinamica della spesa su un sentiero coerente con un percorso di riduzione del debito. Sono esaminati anche aspetti particolari della gestione dell'esercizio come l'impatto delle regole per la rilevazione degli impegni in base al criterio dell'esigibilità.

Il secondo piano di analisi riguarda i risultati di particolari obiettivi della gestione del bilancio, quali: gli esiti dei risparmi attesi dai tagli della spesa imputati agli stati di previsione dei Ministeri per i quali è stato riscontrato che le variazioni nella gestione hanno ridotto di circa un terzo il rilievo delle misure previste; i risultati delle misure per la riduzione dei tempi di pagamento che è oggetto di un specifico *target* del PNRR e dei richiami della Commissione europea, laddove è stato riscontrato un progressivo miglioramento del fenomeno; i risultati ottenuti nel riassorbimento dei debiti fuori bilancio e delle posizioni debitorie delle Amministrazioni con la tesoreria (Sop); la *performance* delle Amministrazioni statali nella realizzazione degli investimenti effettuati, dove si è rinvenuto un quadro complessivamente positivo, sebbene vi siano difficoltà nella corretta programmazione della spesa e un incremento più contenuto della stessa rispetto al biennio precedente.

Nella terza parte del capitolo dedicato alla Spesa sono, infine, riportati i risultati di due approfondimenti: il primo dedicato all'utilizzo dello strumento della garanzia pubblica a sostegno dei finanziamenti erogati per finalità specifiche e predeterminate dal legislatore in favore delle imprese e delle famiglie; il secondo sul sistema dei crediti di imposta che consentono di beneficiare di un intervento agevolativo attraverso la compensazione con debiti nei confronti del fisco.

Nel complesso, è stato riscontrato che i risultati di gestione della spesa sono stati caratterizzati dal superamento delle esigenze finanziarie a copertura delle misure di sostegno per contrastare il rialzo dei beni energetici, cui si è contrapposto il progressivo maggior impatto finanziario delle partite legate ai riversamenti all'entrata scaturenti dal ricorso ai *bonus* edilizi. In questo quadro va letta la conferma, in senso espansivo, della spesa finale.

Seguono, nel primo volume, gli esiti dell'analisi svolta sul conto generale del patrimonio. L'esame ha, come di consueto, riguardato le sue principali movimentazioni, con riferimento sia all'attivo che al passivo, rappresentando i fenomeni di maggiore importanza. Un approfondimento è stato dedicato alle risultanze relative allo *stock* delle attività non finanziarie prodotte e non prodotte, una analisi che è stata costruita avendo riguardo alle singole poste patrimoniali. Si è dato atto della

riprogettazione del sistema accentrato delle manutenzioni operata dall'Agenzia del demanio, al fine di superare le criticità in termini di programmazione, tempistiche e qualità degli interventi realizzati, e per garantire una gestione integrata ed economica dei cantieri.

Anche quest'anno la relazione, alla luce del crescente rilievo dei temi legati alla sostenibilità ambientale dei settori economici e sociali in cui si articola l'azione pubblica, esamina la spesa primaria ambientale rappresentata nell'Ecorendiconto, anche con riguardo a quello che era previsto per l'esercizio nell'Ecobilancio presentato con la legge di bilancio per il 2024, registrando un incremento della stessa che potrebbe, tuttavia, avere ampi margini di miglioramento.

Nel secondo tomo del primo volume, il capitolo "L'ordinamento contabile" dà conto degli effetti sull'ordinamento dell'entrata in vigore nel 2024 del nuovo Patto di stabilità e crescita che ha innescato anche una nuova procedura di bilancio, con la revisione dei tempi e del contenuto dei documenti programmatici. Un processo che è ancora in corso e all'esame del Parlamento. Ci si sofferma, poi, sull'attività che è proseguita in attuazione delle deleghe previste in tema di rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato e di potenziamento del bilancio di cassa. Una attività che ha interessato, in linea generale, una serie di temi, che vanno dall'integrazione della revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria al miglioramento del contenuto delle azioni e delle note integrative al bilancio dello Stato, dall'implementazione del nuovo concetto di impegno contabile all'attuazione della progressiva riconduzione in bilancio delle gestioni operanti presso la tesoreria.

Il capitolo "L'organizzazione e il personale" esamina il percorso di modifica organizzativa e strutturale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari Ministeri che è proseguito nell'esercizio e le misure assunte per l'adeguamento dell'amministrazione alle sfide che l'attendono e, in particolare, la transizione digitale, la sicurezza informatica, l'uso dei *social media* e dell'Intelligenza Artificiale, per i quali residuano punti di debolezza. È stato svolto, poi, un approfondimento sulla spesa dell'esercizio destinata agli enti strumentali dei Ministeri, previa individuazione sperimentale dei soggetti che ne rappresentano il perimetro, riscontrando la centralità di tale modalità gestionale e la connessa necessità che i Ministeri controllanti e/o vigilanti non trascurino un attento e costante monitoraggio dell'evoluzione organizzativa dei suddetti enti, nonché la verifica sulla quantità e qualità dei servizi resi dagli stessi, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazione di uffici e, in definitiva, di controllare l'andamento della spesa. Nel capitolo viene analizzata, poi, la spesa del personale, nel complesso e per amministrazione, effettuando alcuni confronti delle dinamiche dei redditi con le altre fonti informative disponibili, rappresentate dai dati di contabilità nazionale e del Conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 165/2001. Ci si sofferma, infine, sull'esigenza che il riavvio della attività di reclutamento di nuovo personale venga accompagnata da un attento esame del modello organizzativo di ciascuna amministrazione, fortemente influenzato dalla pervasività della digitalizzazione dei processi con riflessi tutt'altro che secondari nella composizione e nelle caratteristiche professionali della forza lavoro.

Nel capitolo "I contratti della Pubblica amministrazione" si sottolinea il rilievo di tale settore, che rappresenta una delle maggiori voci di spesa della Pubblica amministrazione, nonché una tra le più importanti forme di intervento nel mercato.

L'importanza strategica si è riflessa nell'intenso fermento normativo che ha portato, negli ultimi sedici anni, a tre codificazioni, l'ultima delle quali prevista dal d.lgs. n. 36/2023. Una specifica attenzione è dedicata all'attività contrattuale posta in essere dalle Pubbliche amministrazioni centrali per l'acquisizione di beni e servizi e investimenti, distinguendo quelle tramite gli strumenti CONSIP e con procedure extra CONSIP, con il relativo dettaglio della tipologia di aggiudicazione.

Il secondo tomo del primo volume della Relazione si conclude con l'apposita Sezione dedicata all'analisi finanziaria e gestionale dei Fondi di rotazione e delle gestioni fuori bilancio a sostegno delle politiche pubbliche, come da specifica previsione normativa (artt. 23 e 24, l. n. 559/1993). Anche per il 2024, prosegue, infine, la ricognizione trimestrale dei conti correnti bancari e postali sui quali risultano versate le risorse pubbliche gestite direttamente dalle Amministrazioni dello Stato o da gestori per conto di queste ultime, come previsto dall'art. 44-*quater*, l. n. 196/2009.

Nel capitolo dedicato, le SSRR hanno rappresentato la necessità di valutare l'economicità della scelta di mantenere in essere gestioni scarsamente o per nulla movimentate, eventualmente stabilendo una "soglia di rilevanza", in relazione alle finalità connesse allo specifico fondo, suggerendo, altresì, una disciplina unitaria, che ne definisca la natura e il perimetro applicativo, congiuntamente a una analitica indicazione delle modalità (anche informatiche) di rendicontazione e di controllo.

Il secondo volume è dedicato alla verifica e alla valutazione dei risultati della gestione contabile delle singole amministrazioni centrali dello Stato, focalizzata sui risultati ottenuti nella gestione dei principali programmi. Anche nella relazione per il 2024, la modalità di esposizione delle valutazioni è volta a valorizzare gli elementi essenziali relativi alla realizzazione delle misure previste e al coerente impiego delle risorse, tenendo conto delle modalità di attuazione delle scelte definite negli atti di indirizzo politico, nella manovra finanziaria e nelle leggi di settore. Per ogni amministrazione, a una ricostruzione di quelle che erano le priorità politiche e gli obiettivi (strutturali e strategici) assunti con le note integrative al bilancio e le direttive dei Ministri, segue una rappresentazione complessiva delle risorse finanziarie assegnate e della loro evoluzione nel corso dell'esercizio. L'analisi prosegue con una valutazione della gestione sulla base dei risultati degli indicatori scelti dalle amministrazioni a sintesi del raggiungimento degli obiettivi dell'attività dell'esercizio. Ci si sofferma poi sull'attività svolta nell'ambito dei programmi ritenuti più significativi e sulle eventuali criticità emerse, evidenziando, ove rilevate, quelle che hanno influito sulla realizzazione della spesa.

Le singole relazioni sui Ministeri si concludono con uno sguardo sulle risorse stanziate per il 2025, per una lettura comparata delle decisioni di bilancio riferite ai due esercizi.

Il terzo volume riguarda la verifica dell'affidabilità dei dati del rendiconto, sia per le entrate che per la spesa. Per le prime, l'analisi viene svolta in riferimento alle entrate finali dello Stato, distinte per titoli e capitoli, prendendo in esame i dati riportati nei "conti periodici riassuntivi delle amministrazioni" e raffrontandoli con il consuntivo dell'entrata; ciò anche al fine di porre in evidenza anomalie e incoerenze, anche con riguardo alle rappresentazioni contabili contenute negli allegati relativi ai residui "da versare" e "da riscuotere". Nel consuntivo 2024, a fronte di 1.101 md di residui, le somme considerate di riscossione "certa" sono pari a 200,8 md, mentre le somme

ritenute inesigibili sono pari a circa 900,3 md. Sul versante della spesa, a riscontro dell'affidabilità dei dati contabili, sono state effettuate verifiche sugli ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio, per accertare la regolarità dei procedimenti di spesa e constatare la veridicità dei dati contabili. A tal fine, sono adottati metodi di campionamento in grado di selezionare specifici e più significativi ambiti di spesa sui quali concentrare le analisi.

A seguito dei controlli eseguiti, sono emerse irregolarità non rilevanti nelle sottostanti procedure di spesa per un numero contenuto di pagamenti, che rappresentano una percentuale non significativa sotto il profilo dell'affidabilità dei conti, in rapporto al numero dei titoli o al relativo importo, rispetto all'ammontare complessivo degli ordinativi di spesa campionati.

3. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR

Nel corso del periodo in esame, le SSRR in sede di controllo hanno redatto, in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021, una prima relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativa all'avanzamento al secondo semestre 2024 (delib. n. 6/2025) e una seconda relazione (delib. n. 24/2025) concernente il primo semestre dell'anno 2025.

Sotto il profilo metodologico, le analisi alla base della presente Relazione si fondano su informazioni e dati acquisiti direttamente dal sistema ReGiS e attraverso specifiche attività istruttorie rivolte alla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle amministrazioni titolari di intervento. Dal punto di vista della struttura, il referto, in linea di continuità con i precedenti, si articola in due sezioni.

Per quanto concerne la prima relazione approvata (delib. n. 6/2025), la prima sezione mira a fornire, da differenti angolazioni, un quadro complessivo dell'avanzamento del Piano, analizzando, in primo luogo, il conseguimento degli obiettivi europei (*target* e *milestone*). Inoltre, sebbene il quadro all'esame sia stato caratterizzato da un ciclo di revisione dai contorni ancora non definitivi, si è ritenuto di mantenere anche un *focus* sui primi elementi informativi relativi all'andamento delle realizzazioni nel periodo relativo al primo semestre 2025, al fine di dare una panoramica di quanto già realizzato e delle eventuali difficoltà che potrebbero emergere nell'anno. La lettura della Sesta relazione della Cabina di regia sullo stato di attuazione del PNRR (marzo 2025) ha poi consentito di identificare le misure del Piano per le quali le Amministrazioni titolari hanno segnalato la sussistenza di difficoltà attuative o di esigenze di modifica. In secondo luogo, sotto diverso angolo di visuale, l'avanzamento del PNRR viene analizzato prendendo in considerazione l'aspetto finanziario dell'andamento della spesa, sia con riguardo agli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative, sia in relazione all'efficacia degli strumenti di anticipazione di liquidità. In terzo luogo, il sistema di monitoraggio della *performance* del PNRR, basato sugli indicatori di risultato, consente di arricchire la valutazione sull'andamento delle iniziative anche con la prospettiva dell'avanzamento realizzativo concreto verso gli obiettivi finali prefissati nel Piano.

Nella seconda sezione sono stati approfonditi due temi. Il primo è dedicato alle misure del PNRR (2 riforme e 4 linee di investimento) che incidono sul servizio idrico integrato, uno dei settori di intervento di importanza strategica nel Piano, attesa

l'esigenza di realizzare un adattamento resiliente alle mutate condizioni del clima, in un ambito pubblico che sconta tutt'ora diverse criticità conclamate.

Il secondo approfondimento ha fatto il punto sulle iniziative promosse dal PNRR nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, in ragione della centralità che le stesse rivestono per l'obiettivo di aumento della produttività. Dopo una ricostruzione del portafoglio di iniziative che si inquadrano in questa finalità, effettuata attraverso l'individuazione delle caratteristiche che configurano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in base alle linee guida internazionali (Manuale di Frascati e Manuale di Oslo), l'analisi si è concentrata sulla disamina degli interventi, sotto varie angolazioni: la distribuzione delle risorse per Missione e per territorio, gli ambiti a cui le iniziative si rivolgono, il relativo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi europei (*milestone* e *target*) e la spesa sostenuta. In tale ambito tematico, un approfondimento apposito è dedicato agli interventi indirizzati alla valorizzazione del capitale umano e al sostegno dell'innovazione in settori non tradizionali.

Completa il referto un'analisi delle attività svolte in attuazione del PNRR dalle singole Amministrazioni centrali titolari di intervento (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio del ministri), con una disamina di dettaglio degli obiettivi europei e *step* procedurali nazionali del secondo semestre 2024, ricadenti nella sfera di competenza dei singoli Dicasteri; a ciò segue una rassegna dei contenuti degli atti del PNRR assoggettati al controllo preventivo di legittimità degli Uffici della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nonché dei relativi principali esiti.

La seconda relazione, approvata nel mese di dicembre 2025 (delib. n. 24/2025) con la consueta struttura (in due sezioni), si colloca in una fase transitoria, caratterizzata da profondi cambiamenti nella struttura del PNRR, indotti dal ciclo delle modifiche tecniche di giugno 2025 e, principalmente, dall'operazione di revisione approvata dalla Commissione europea e poi dal Consiglio europeo a novembre 2025. In questo contesto, nella prima sezione, viene fornita una prima ricostruzione dell'impatto di tali modifiche sull'articolazione delle iniziative di investimento e riforma, oltre che sull'assetto delle scadenze che definiscono il quadro della *performance* del Piano. L'aggiornamento del progresso di quest'ultimo viene poi esaminato, in prima istanza, attraverso il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi europei (*target* e *milestone*); come in passato, tale analisi si è incentrata sul semestre concluso (primo semestre 2025), anch'esso oggetto di interventi di modifica. Sotto diverso angolo di visuale, l'avanzamento del PNRR viene poi analizzato prendendo in considerazione l'aspetto finanziario dell'andamento della spesa. Nel dettaglio, risultano tutti conseguiti i 32 obiettivi europei in scadenza nel primo semestre 2025 (a seguito della revisione di novembre u.s.), raggiungendo così un tasso di avanzamento del 64% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Attesa la diversa articolazione temporale di *milestone* e *target*, il grado di completamento risulta molto più intenso per le prime (83%) rispetto a quanto si registri per i *target* (43% del totale). Guardando alla tipologia, le riforme mostrano un progresso del 76%, mentre gli investimenti si attestano al 58%.

In termini di spesa, l'avanzamento finanziario del PNRR ha cominciato, nell'anno 2025, a evidenziare segni di accelerazione. Il livello della spesa sostenuta ha superato, a

fine giugno 2025, la soglia di 80,9 md e, successivamente, a fine agosto, quella di poco meno di 86 md.

La seconda sezione contiene due temi di approfondimento: il primo propone una simulazione dell'impatto sul Pil delle spese del PNRR, isolando gli effetti di domanda; il secondo mira a fornire una panoramica dello stato di avanzamento dei progetti in opere pubbliche finanziate dal piano, con particolare attenzione alle tempistiche medie registrate, rilevando che le opere avanzano, ma senza segnali di effettiva accelerazione

4. Le audizioni e memorie parlamentari

Nel 2025, nel quadro dell'attività ausiliaria nei confronti del Parlamento, la Corte si è espressa sia attraverso audizioni, sia mediante l'invio di memorie, trasmesse alle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sono stati sei (di cui quattro depositati) i documenti complessivamente predisposti nei quali sono state offerte valutazioni soprattutto in materia economico-finanziaria, ma anche su aspetti istituzionali e ordinamentali.

La funzione ha trovato il primo momento di concretizzazione nel mese di febbraio, nel quale è stato approvato un documento, oggetto di esame da parte del collegio delle SSRR in sede di controllo, che ha fornito elementi per il Gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica presso le Commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nel documento inviato, le SSRR hanno tenuto a precisare che, in questa prima fase di attuazione della riforma della *governance* economica dell'UE recata dai regolamenti (UE) 2024/1263 e (UE) 2024/1264 e dalla direttiva (UE) 2024/1265, la riflessione circa le modifiche da apportare alla disciplina interna di contabilità e finanza pubblica potesse articolarsi individuando, innanzitutto, alcuni principi di fondo e, parallelamente, prefigurando modifiche puntuali. La nota presenta alcune osservazioni concernenti i principali profili della l. n. 243/2012 e della l. n. 196/2009, ripercorrendo i punti messi in luce dal documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, secondo uno schema di trattazione che riprende, per agevolarne l'integrazione, la struttura del documento depositato dalla Ragioneria generale dello Stato. In merito al quadro della programmazione finanziaria, la nota ha offerto alcune valutazioni generali sollecitate dall'esperienza degli ultimi mesi connessa alla presentazione del primo Piano strutturale di bilancio e riguardanti il patrimonio informativo e la struttura dei documenti di programmazione.

Nel mese di giugno, peraltro, ha fatto seguito analoga nota sulla riforma della citata l. n. 196/2009, esaminata dalle SSRR, contenente le prime osservazioni della Corte dei conti sullo schema di disegno di legge di contabilità e finanza pubblica, fornendo elementi per il gruppo di lavoro intese ad agevolare l'ulteriore approfondimento tecnico in sede parlamentare, a fronte di un testo in corso di definizione.

A fine marzo, le SSRR (con delib. n. 3/2025/AUD) hanno approvato un documento concernente il disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'Agente della riscossione" (A.S. 1375), nonché sulla connessa indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino dei crediti fiscali deliberata dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica. I temi trattati – più volte oggetto di analisi

nell'ambito dell'attività di controllo della Corte dei conti (deliberazioni nn. 56/2022/G, 7/2021/G e 11/2016/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato) e, in particolare, da parte delle SSRR in sede di controllo (relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato 2024 e rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021) – riprendono le osservazioni già formulate a seguito delle criticità esaminate sul sistema di riscossione e sull'esigenza di una revisione delle procedure di riscossione coattiva. In particolare, il documento ha analizzato la composizione del magazzino dei crediti e le cause della sua dimensione, considerata abnorme, suggerendo possibili misure per il contenimento dei flussi e per la riduzione del magazzino. In secondo luogo, è stata operata una disamina della definizione agevolata dei carichi fiscali fornendo considerazioni sul disegno di legge esaminato.

Ad aprile, l'Istituto è stato chiamato a esprimersi sul Documento di finanza pubblica 2025 (delib. n. 5/2025/AUD) in audizione presso le Commissioni riunite bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il documento approvato, partendo dal contesto economico di riferimento, ha fornito una disamina delle tendenze dei conti pubblici a legislazione vigente, con particolare attenzione alle prospettive di fondamentali comparti del conto delle Pubbliche amministrazioni (quali gli investimenti pubblici, il personale, le prestazioni previdenziali e assistenziali e la spesa sanitaria), nonché alle dinamiche dell'indicatore della spesa netta, dei saldi strutturali e del debito. Il quadro di finanza pubblica prospettato, poggiando sui buoni risultati conseguiti nel 2024 e su un'attenta analisi delle variabili di bilancio, è apparso, secondo la Corte, in grado di assicurare gli impegni assunti in termini di graduale riassorbimento del disavanzo, sebbene per una valutazione complessiva della adeguatezza dell'azione intrapresa sia essenziale lo sviluppo futuro delle misure del PNRR.

A inizio ottobre, i componenti delle SSRR sono stati auditi dalle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, il primo nel contesto della rinnovata *governance* economica europea. Nel documento approvato dalle SSRR in sede di controllo (con delib. n. 18/2025/AUD), oltre a iniziali considerazioni in riferimento all'*iter* di riforma della legge di contabilità (entro cui si inquadra la presentazione del Documento programmatico), è stata affrontata un'analisi del contesto economico e delle previsioni di finanza pubblica, dalla quale è emerso un quadro economico moderatamente positivo nel quale, per l'Italia, pesano, tuttavia, incognite esterne influenzate soprattutto dai dazi USA e dal permanere di un'incertezza geopolitica. Il Documento programmatico di finanza pubblica appare adottato in una situazione molto complessa sotto l'aspetto economico globale, pur nell'intento, da un lato, di proseguire nel percorso avviato di modernizzazione del Paese nonché di stimolare l'incremento della produttività, il rilancio dei consumi e gli interventi per la sanità, dall'altro di giungere al completamento degli investimenti infrastrutturali e al rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, economico e sociale del Paese.

A conclusione del ciclo di programmazione economico-finanziaria, le SSRR sono state audite in relazione al disegno di legge di bilancio, approvando un documento (con delib. n. 20/2025/AUD) nel quale sono stati evidenziati i forti elementi di incertezza del quadro macroeconomico internazionale, segnato dal nuovo regime dei dazi

americani e dalla prosecuzione e accentuazione dei conflitti geopolitici, che hanno condizionato le scelte delle imprese e frenato la propensione alla spesa delle famiglie.

Nel documento approvato, l'analisi della composizione della manovra, sia in relazione alla spesa che dal lato delle entrate, si è concentrata sui possibili impatti, tra gli altri, sulla spesa sanitaria, previdenziale e sociale e sugli investimenti a sostegno delle imprese, analizzando, dal lato delle entrate, le diverse misure intraprese, tra le quali la rottamazione. La verifica, nel suo complesso, ha fatto emergere l'intento del Governo di coniugare le diverse esigenze connesse, da un lato, ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica, anche attraverso un rilevante contributo delle politiche di riduzione della spesa e un concorso delle autonomie territoriali, e, dall'altro, a promuovere misure a sostegno del potere di acquisto delle famiglie e delle imprese oltre che per il sociale.

5. Relazioni quadrimestrali sulle leggi comportanti oneri

La relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, contemplata nel nostro ordinamento contabile sin dal 1988, ha l'obiettivo di fornire ausilio al Parlamento in riferimento agli aspetti metodologici concernenti le modalità con cui si svolge l'ordinario processo legislativo finanziariamente rilevante, con riguardo alla quantificazione degli oneri che scaturiscono da un provvedimento normativo e alle tecniche utilizzate in ordine alle coperture finanziarie.

L'ordinamento contabile assegna, dunque, a questo documento la funzione di rendere edotto il circuito politico decisionale – *in primis* il Parlamento – dei problemi metodologici che si evidenziano nel processo deliberativo, in relazione agli aspetti finanziariamente rilevanti.

Le relazioni quadrimestrali costituiscono, di conseguenza, anche la sede nella quale la Corte svolge riflessioni in ordine alla continua attuazione dell'ordinamento contabile quale è desumibile dalla singola legge ordinaria approvata, ivi compresa la stessa legislazione delegata. Si tratta, dunque, di una funzione particolarmente importante in una fase, come quella in corso, in cui si assiste (e si assisterà) a un mutamento del quadro generale in materia di contabilità pubblica, in virtù dell'operare di vari meccanismi, il che richiede di seguire la concreta attuazione degli istituti complessivamente considerati.

In tal senso, sono state diverse le occasioni nelle quali le SSRR hanno rappresentato l'importanza cruciale, in termini di credibilità delle decisioni finanziarie assunte dal legislatore, di una corretta quantificazione degli oneri e delle relative coperture finanziarie, sul presupposto che la copertura finanziaria, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale", a garanzia del rispetto dell'art. 81 Costituzione.

Nell'anno 2025 sono state approvate tre relazioni quadrimestrali, riferite, la prima (delib. n. 1/2025/RQ) all'ultimo quadrimestre del 2024, la seconda (delib. n. 8/2025RQ) al primo quadrimestre dell'anno 2025 e la terza (delib. n. 19/2025/RQ) al secondo quadrimestre dell'anno 2025.

Numerosi sono i fenomeni rimarcati nelle relazioni quadrimestrali citate. Tra i principali, si è continuato a registrare un diffuso utilizzo dell'istituto della clausola di neutralità (tanto in riferimento alle spese per l'attuazione della normativa, quanto ai

relativi costi amministrativi), pur mancando adeguate dimostrazioni in ordine alla relativa sostenibilità, come peraltro richiede la legge di contabilità. Talvolta l'adempimento sembra assumere i contorni di una clausola di stile, piuttosto che l'esito di una adeguata ponderazione delle variabili rilevanti. Merita di essere ricordato poi che, sull'argomento delle clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82/2023 della Corte costituzionale, pronuncia in base alla quale dette clausole vanno dimostrate nella loro sostenibilità, non essendo sufficiente la loro mera apposizione nel testo.

Non va, peraltro, dimenticato che la mancata o insoddisfacente soluzione del problema di una valutazione realistica degli oneri effettivi può creare le premesse per rendere necessario l'appostamento di nuovi stanziamenti nei bilanci successivi (in special modo, in presenza di oneri inderogabili) con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali" e con aggravio, dunque, dei saldi soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

La relazione riferita all'ultimo quadrimestre dell'anno (nella specie relativa al periodo settembre-dicembre 2024, delib. n. 1/2025 cit.) mette in luce, oltre che le problematiche riferite alle leggi ordinarie approvate nel periodo, anche quelle riguardanti la sessione di bilancio, avuto riguardo al funzionamento degli istituti che concernono non solo la legge di bilancio in senso stretto, ma attengono anche al funzionamento della stessa sessione. Trattandosi dell'atto più rilevante durante l'esercizio sotto il profilo dell'attuazione dell'ordinamento contabile, l'esame della sessione offre dunque l'opportunità di mettere a fuoco l'evoluzione del diritto contabile vivente, rispetto alle numerose modifiche subite negli anni più recenti dall'ordinamento.

Con particolare riguardo all'ultima relazione approvata (delib. n. 19/2025), gli aspetti su cui si è soffermata l'attenzione delle SSRR sono: l'utilizzo a copertura di risorse già compensate a debito, le modalità di ricorso a un fondo cassa, la copertura con tagli orizzontali di bilancio, la necessità di una maggiore trasparenza in caso di discordanza tra gli schemi di decreti legislativi e la relativa versione definitiva. Sono state analizzate, infine, le difficoltà di comprensione degli effetti dei vari decreti legislativi in materia di riforma del sistema tributario.

6. La certificazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro

Nel 2025 l'attività di certificazione delle ipotesi di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, funzione assegnata alla Corte dei conti, in via generale, dall'art. 47, d.lgs. n. 165/2001, ha riguardato undici ipotesi negoziali.

Trattasi, in particolare: dell'Ipotesi di CCNL relativo alla Sequenza contrattuale sul contratto di ricerca *ex* art. 22, l. n. 240/2010 (art. 178, c. 1, lett. g del CCNL 18 gennaio 2024); dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali - Triennio 2022-2024; dell'Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; dell'Ipotesi di contratto relativo alla sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti Linguistici (art. 178, c. 1, lett. d) del CCNL 18/01/2024); dell'Ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell'art. 17, c. 8, terzo periodo, del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, concernente la decorrenza della disciplina del diritto

all'incarico di posizione organizzativa; dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – Triennio 2022-2024; dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale (2025 – 2027); dell'Ipotesi relativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Funzioni Centrali – Triennio 2022-2024; dell'Ipotesi relativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Triennio 2019-2021; dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm., triennio 2022-2024; dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm., triennio 2022-2024; dell'Ipotesi di CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Per queste ultime cinque, sono stati trasmessi i dispositivi attestanti l'avvenuta certificazione, ma non ancora depositate le relative delibere.

Dal complesso delle attività di certificazione, con esito sostanzialmente positivo, sono emerse altresì osservazioni e raccomandazioni rivolte alle Amministrazioni, ai fini di una corretta attuazione delle ipotesi contrattuali esaminate.

7. La funzione referente in specifici settori

Il referto sul sistema universitario

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, c. 21, della l. n. 537 del 1993, è stato approvato il Referto sul sistema universitario (delib. n. 7/2025/REF) finalizzato a fornire al Parlamento un quadro informativo organico sui profili finanziari e gestionali del sistema universitario, contribuendo così all'analisi e alla valutazione delle dinamiche economico-amministrative che ne caratterizzano il funzionamento.

Con il referto, la Corte ha inteso mettere in luce i cambiamenti in atto in ambito universitario che appaiono, altresì, come effetto di due eventi di carattere eccezionale: da un lato la pandemia da Covid-19 che ha comportato la crisi economica, generando una serie di emergenze e richiedendo finanziamenti straordinari; dall'altro lato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha previsto misure finanziarie, *una tantum*, da attuare in un breve arco temporale per dare impulso alla ripresa della produttività economica, all'innovazione, alla mobilità sociale e all'inclusività. I due eventi hanno prodotto effetti strutturali e hanno comportato una trasformazione del sistema universitario italiano e un cambiamento delle politiche pubbliche sul sistema universitario e della ricerca, accelerando l'attuazione di iniziative previste o introducendo ulteriori obiettivi innovativi.

Sono stati oggetto di approfondimento anche alcune opportunità offerte dalle misure del PNRR.

L'analisi delle spese si è soffermata, secondo la classificazione economica, su quelle per il personale, in base alle quali sono messe in luce anche la consistenza e le procedure di reclutamento, nonché sulle spese di funzionamento e sulle spese di investimento per l'edilizia universitaria.

Altro tema oggetto di analisi, che ha assunto sempre maggior rilevanza nel contesto universitario italiano, è quello dell'internazionalizzazione, promossa attraverso gli

incentivi per le chiamate dirette, la gestione e il finanziamento del Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" e gli accordi internazionali che favoriscono la mobilità di studenti e del personale accademico.

Relativamente alle spese di investimento, l'analisi si è soffermata sui finanziamenti per l'edilizia universitaria e, nello specifico, per l'efficientamento energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Università pubbliche. Sono stati, infine, approfonditi alcuni aspetti riferiti al sistema pubblico dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) e alle università telematiche.

La relazione sul costo del lavoro pubblico

La relazione (delib. n. 13/2025/RCL), prevista dall'art. 60, c. 4, d.lgs. n. 165/2001, ha lo scopo di fornire al Parlamento un quadro organico sul costo del lavoro pubblico, tema centrale per il coordinamento della finanza pubblica, sia per il peso della spesa, sia per l'ampiezza dell'indagine che coinvolge tutte le Pubbliche Amministrazioni, centrali e territoriali.

L'analisi, basata sui dati del conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva la consistenza del personale e la relativa spesa. Questi dati sono stati analizzati nel contesto delle norme che regolano le politiche pubbliche, per valutarne gli effetti rispetto agli obiettivi di buon andamento, efficienza dei servizi, equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito, anche tramite il contenimento della spesa. Inoltre, il costo del lavoro è stato confrontato con le dinamiche internazionali.

Il documento si colloca in una fase di trasformazione del lavoro pubblico, laddove le recenti assunzioni mirano a mitigare gli effetti del lungo blocco del ricambio generazionale e le dinamiche salariali, dopo anni di stasi dovuti al blocco della contrattazione, sono tornate a crescere in linea con l'inflazione, in un contesto economico instabile. In tale contesto, la relazione ha fornito una descrizione delle osservazioni e raccomandazioni fornite nelle deliberazioni approvate concernenti la certificazione delle ipotesi di contratto di maggior interesse.

Infine, la Relazione approfondisce ulteriori aspetti, anche alla luce del *Country Report Italy* della Commissione Europea (giugno 2025), per inquadrare le tendenze e le criticità del settore, sottolineando l'importanza di procedere nel percorso di professionalizzazione della pubblica amministrazione "attraverso una combinazione di investimenti e riforme" orientati alla "formazione e valorizzazione del capitale umano a sostegno dello sviluppo del personale del settore pubblico".

I Quaderni del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica

Nell'adunanza del 22 settembre 2025 le SSRR in sede di controllo hanno approvato i primi quattro "Quaderni del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica", così come previsto nel Programma dei controlli per il 2025, sede nella quale era stato previsto di confermare la predisposizione delle analisi che per oltre 14 anni sono state raccolte nell'annuale Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, ma modificandone le caratteristiche redazionali: non più un unico Rapporto, bensì una collana di Quaderni dedicati, come nel passato, a temi all'attenzione del dibattito di politica economica da predisporre durante l'anno.

Con tali prodotti le SSRR hanno inteso continuare a garantire il contributo della Corte sulle grandi tematiche della finanza pubblica ad ausilio dell'attività del Parlamento e del Governo.

Il Quaderno intitolato "*La plausibilità della riduzione del rapporto debito/Pil nelle nuove regole di bilancio europee*", approvato con delib. n. 14/2025/RCFP, ha trattato il tema della sostenibilità del debito pubblico che costituisce la nozione cardine delle nuove regole di bilancio europee.

Queste ultime richiedono che il debito segua un percorso sostenibile, ossia è previsto che venga ricondotto e/o si mantenga, in quota di prodotto, su un sentiero discendente e comunque su livelli prudenti. L'art. 10 del reg. (UE) 2024/1263 stabilisce che la riduzione deve essere plausibile: deve, cioè, riscontrarsi, a politiche invariate, sia nella *baseline* che in scenari avversi, valutati tramite *stress test* "deterministici" e "stocastici". In particolare, i test con simulazioni casuali devono tener conto dell'incertezza sulle determinanti della dinamica del rapporto debito/Pil come misurata nell'esperienza storica ed evidenziare che nel quinquennio successivo all'aggiustamento il rapporto debito/Pil sia in discesa in almeno il 70%dei casi.

L'analisi svolta evidenzia che il trattamento degli *outlier* (i valori estremi degli *shock*) e la frequenza dei dati (trimestrali vs annuali) influenzano le stime di plausibilità. Dalle elaborazioni risulta che nel caso dell'Italia la discesa prospettata nel Piano Strutturale di Bilancio di medio termine 2025-29 (PSB) ha un grado di plausibilità dell'80 per cento, ma che tale valore scende nel caso di metodi di trattamento degli *outlier* diversi da quelli della Commissione europea e va sotto la soglia minima in assenza di trattamento.

I risultati delle analisi spingono a ritenere che, per quanto riguarda gli *stress test* stocastici, il modello in uso presso la Commissione contemperi adeguatamente i diversi rischi. Scelte estreme porterebbero a considerare necessarie dosi ancora più elevate di politiche di bilancio restrittive, in un contesto che nell'ultimo anno è radicalmente mutato (spese militari, ecc.) e richiede, per certo, un controllo del debito e la riaffermazione dell'importanza del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma dentro una strategia di ampliamento della quota di indebitamento comune per la produzione di beni pubblici europei.

Una tale conclusione risulta confortata dal secondo obiettivo che si è posto il Quaderno, ossia quello di fare il punto del processo di programmazione di medio-termine da parte degli Stati membri dell'UE. L'analisi ha, infatti, evidenziato che è stato esercitato un notevole grado di titolarità (oltre il 50% dei Paesi ha presentato traiettorie di spesa *netta* diverse da quelle di riferimento proposte dalla CE), ma ha anche messo in rilievo come in prospettiva la dispersione delle posizioni debitorie intorno al valore medio non sarebbe destinata a mutare sensibilmente; e ciò dovrebbe spingere a valorizzare un approccio al debito pubblico dell'Unione europea molto più cooperativo.

Il Quaderno "*Le garanzie pubbliche*", approvato con delib. n. 15/2025/RCFP, analizza lo strumento delle garanzie utilizzato nell'ambito delle politiche di agevolazione e incentivo alle imprese e di sostegno alle famiglie. La presenza di una garanzia pubblica rappresenta un meccanismo efficace per mitigare il rischio di credito in capo agli intermediari finanziari e, conseguentemente, per agevolare l'accesso alla provvista da parte delle imprese o delle famiglie. Durante l'emergenza sanitaria le garanzie hanno svolto una funzione importante nel sostenere la crescita del credito per le imprese

solide ma colpite da carenze di liquidità, facilitando l'accesso ai finanziamenti anche per nuovi clienti e contribuendo così alla tenuta complessiva del sistema finanziario. Le garanzie sui prestiti hanno, altresì, contribuito a contenere le insolvenze e a stimolare gli investimenti.

L'efficacia di tale strumento è, tuttavia, subordinata all'adozione di rigorosi criteri di istruttoria e monitoraggio del merito creditizio; in assenza di tali presidi, gli operatori possono incorrere in rischi di credito sulla quota residuale non garantita. Di particolare rilevanza risulta il rafforzamento del monitoraggio al fine del contenimento dei rischi per la finanza pubblica. La legge di bilancio per il 2025 si è mossa in questa direzione, riducendo il tetto massimo delle garanzie concedibili.

La crescente complessità del sistema delle garanzie evidenzia la necessità di una disciplina normativa unitaria. Tale esigenza si manifesta sia con riferimento alla strutturazione delle operazioni di garanzia – la cui tipologia deve essere preventivamente qualificata al fine di valutarne l'impatto sui saldi di finanza pubblica – sia in relazione alla loro corretta rappresentazione contabile e finanziaria nel bilancio dello Stato.

Le SSRR hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione del sistema, considerata la natura articolata degli strumenti di garanzia, l'ampiezza e l'eterogeneità delle informazioni necessarie per valutarne l'efficacia, nonché la circostanza che ciascuna misura risulta affidata alla gestione di soggetti esterni. Tale processo dovrebbe basarsi sull'adozione di schemi di garanzia standardizzati e omogenei, l'applicazione condivisa di criteri prudenziali uniformi nella gestione del rischio e l'implementazione di un sistema informativo coordinato tra tutti i soggetti pubblici coinvolti.

Il Quaderno "*La spesa per la previdenza*", approvato con delib. n. 16/2025/RCFP, affronta il tema della spesa per le prestazioni strettamente pensionistiche che, nel 2024, si è attestata sui 335,9 md, con una crescita del 5,5% in termini nominali. Il valore riflette anche l'adeguamento all'inflazione, sulla base di un indice di riferimento del 5,4 per cento, con effetti, peraltro, strutturalmente attenuati dalla revisione del meccanismo di rivalutazione disposta dalla legge di bilancio 2023 e integrata dalla legge di bilancio 2024. L'evoluzione della spesa sconta anche il mancato adeguamento, nelle ultime tre tornate di revisioni biennali, dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita. Rimarchevole è l'effetto strutturale di contenimento della spesa indotto dal già menzionato meccanismo, elemento che merita sottolineatura alla vigilia della sua piena ripresa, prevista dal 2027.

Il documento ha fornito anche le informazioni sull'andamento dei pensionamenti nel 2024 attestando un incremento delle nuove pensioni di tipo previdenziale (+2,9 %), una diminuzione dei pensionamenti anticipati (-9,0%) e una crescita delle restanti categorie e in particolare delle pensioni di vecchiaia (14,5%) che peraltro assorbono la quota prevalente (35%) del complesso delle pensioni liquidate. Nella prima parte dell'esercizio 2025 l'andamento della spesa per il complesso delle prestazioni sociali in denaro resta in linea con il dato annuo offerto dal DFP di aprile, salendo del 3,4% nel 2025 e in misura più limitata negli anni successivi (intorno al 2,5% all'anno, in media). Tale andamento garantirebbe un profilo di breve termine sostanzialmente stabile in quota di Pil (20,3% nel 2027).

Le SSRR hanno sottolineato l'opportunità che, in un mercato del lavoro sottoposto a grandi pressioni prima dalla pandemia, e ora, strutturalmente, dalle transizioni ecologica e digitale, nonché dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, siano presenti istituti di deroga che si facciano carico della gestione di situazioni mirate, se meritevoli di protezione, ma all'interno di un sistema coerente e sostenibile. Il nuovo impianto dei provvedimenti di flessibilità in uscita sembra aver ridato - attraverso la riaffermazione implicita della centralità della l. n. 214/2011 (Quota 103 "contributiva", Opzione donna "selettiva", APE sociale) - taluni elementi di certezza a un quadro normativo previdenziale segnato negli ultimi cinque anni da non poche perturbazioni. In un quadro in cui notevoli saranno le pressioni prospettiche rivenienti dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescita del tasso di dipendenza degli anziani, sarebbe auspicabile proseguire le azioni di contrasto del deterioramento demografico, di coinvolgimento dei giovani e delle donne nella forza lavoro, di agevolazione dei flussi migratori regolari. La sostenibilità di lungo termine del sistema va perseguita sia nei suoi profili economico-finanziari, sia sociali. Resta, inoltre, fondamentale irrobustire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni, favorendo carriere più continue e livelli salariali più elevati per evitare che i trattamenti pensionistici futuri si avvicinino a quelli assistenziali. In tema di previdenza complementare, fermo restando il ruolo significativo della stessa, destano perplessità le disposizioni che consentono di raggiungere le soglie di accesso al pensionamento attraverso il computo di quote di rendite di previdenza integrativa.

Il Quaderno "*La Sanità in cammino per il cambiamento*", approvato con delib. n. 17/2025/RCFP, rende conto dell'analisi effettuata nel settore in ragione del fatto che il 2026 appare un anno cruciale per la sanità pubblica italiana, stante la necessità di definire un assetto organico del sistema e di adottare un Nuovo Piano Sanitario Nazionale che completi i piani già annunciati (cronicità e salute mentale) e la riforma dei fondi integrativi. Prioritario è il completamento delle riforme PNRR, finora rispettose dei *target*, ma che richiedono realizzazioni concrete.

Un tema centrale affrontato riguarda il personale sanitario, laddove la chiusura della trattativa per il contratto 2022-2024 e il rinnovo della dirigenza medica e delle convenzioni con medici di famiglia, pediatri e specialisti, non appaiono sufficienti a contrastare la scarsa attrattività del lavoro pubblico, evidenziata da concorsi deserti, carenze di specializzazioni, dimissioni e un perdurante fenomeno di migrazione all'estero.

Nel documento è stato evidenziato anche un tendenziale calo di qualità dell'assistenza, per effetto di diverse problematiche riscontrate, tra le quali, le liste d'attesa lunghe, la riduzione delle vaccinazioni e degli *screening*, l'aumento della rinuncia alle cure e della spesa privata.

Le risorse disponibili appaiono limitate e le prospettive del settore ancora meno positive, se considerate alla luce della situazione generale del Paese per effetto della quale le politiche sanitarie e la connessa spesa dovranno competere con altre priorità pubbliche (difesa, energia, sostegno ai redditi medio-bassi) in un contesto di crisi economiche e geopolitiche.

8. La funzione consultiva in materia di società partecipate

Nel 2025 è proseguita l'attività di esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni già esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni, *ex* art. 5, d.lgs. n. 175/2016 e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali assunti dalle SSRR in sede di controllo.

In particolare, è pervenuta una richiesta di parere esitata nell'anno 2025 (delib. n. 25/2025/PASP), cui hanno fatto seguito altre due richieste (in relazione alla partecipazione alla medesima società) la cui istruttoria è iniziata nel mese di dicembre.

9. Le pronunce delle SSRR in sede consultiva e in sede deliberante

Le SSRR in sede consultiva si pronunciano, in primo luogo, a seguito di richieste del Governo concernenti le proposte di modifica delle norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (art. 88, r.d. n. 2440/1923). Tale funzione consultiva è stata confermata e procedimentalizzata dall'art. 13 della l. n. 229/2003, in base al quale "Il parere della Corte dei conti, previsto dall'art. 88, r.d. n. 2440/1923, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".

La funzione consultiva delle SSRR è attivata anche a seguito di richieste formulate concernenti i "provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni (…) alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale" (art. 1, r.d.l. n. 273/1939).

In linea più generale, si è ritenuto, altresì, che la funzione consultiva possa essere attivata dal Presidente quando ne ravvisi l'opportunità.

Nel 2025 sono stati approvati sei pareri.

Oggetto del primo parere sono stati due schemi di provvedimenti normativi per i quali, atteso l'oggetto comune, le SSRR hanno ritenuto di potersi esprimere unitariamente: a) schema di d.p.r. recante modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al r.d. n. 827/1924, e al regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui al d.p.r. n. 367/1994 con il quale si intende procedere a una revisione delle principali norme di rango regolamentare in materia di incassi e pagamenti pubblici, per adeguare il quadro normativo secondario alle innovazioni introdotte al livello di legislazione primaria con il d.l. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2022; b) schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina delle modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria, adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, l. n. 400/1988, in attuazione degli artt. 55, cc. 1 e 2, 67 e 68 del r.d. n. 2440/1923, nonché dell'art. 5, c. 3-*bis*, l. n. 104/1991, come novellati dal d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni dalla l. n. 122/2022, in materia di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria statale. Nell'adunanza del 17 gennaio

2025, è stato reso il parere n. 1/2025/CONS richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale le SSRR hanno osservato come l'intervento proposto risulti articolato e complesso estendendosi anche a una serie di ulteriori interventi (quello del bilancio e quello dei conti amministrativi e giudiziali) che sono però da ritenere solo indirettamente connessi al sistema degli incassi e dei pagamenti, rientrante a pieno titolo nel perimetro stabilito dalla fonte primaria (artt. 27-32 del ciato d.l. n. 73/2022). In tal senso, hanno espresso perplessità rispetto all'impiego della fonte regolamentare.

Il secondo parere, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e reso nell'adunanza del 6 marzo 2025 (delib. n. 2/2025/CONS), ha riguardato lo "Schema di decreto legislativo concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, modifica al d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305 e modifica al d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella provincia di Bolzano", dove, in particolare, è stato trattato l'argomento concernente le funzioni della Corte in tema di certificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Nella medesima adunanza (6 marzo 2025) è stato reso il parere (delib. n. 3/2025/CONS) sullo "Schema di modificazioni al d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste per l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti", su richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche in tal caso, oggetto del parere sono state, in particolare, le disposizioni concernenti le funzioni della Corte dei conti sulle quali le SSRR hanno formulato alcune osservazioni con esito favorevole per buona parte delle modifiche proposte, e, allo stesso tempo, ritenendo non più ovviabile la previsione, anche per la sezione regionale interessata, dell'essenziale funzione di parificazione annuale del rendiconto regionale, attribuzione pienamente strumentale all'attuazione del principio costituzionale di unitarietà del sistema di finanza pubblica.

La riforma delle funzioni della Corte dei conti è stato l'argomento trattato nel quarto parere, reso su iniziativa del Presidente della Corte dei conti. Nell'adunanza del 9 giugno 2025, con delib. n. 4/2025/CONS, le SSRR hanno approvato il parere sul disegno di legge S. 1457 recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025. Il parere ha affrontato, con osservazioni critiche e raccomandazioni, le diverse norme - attinenti alle funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive della Corte dei conti - confluite nella proposta di legge, già oggetto di approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento. Le SSRR hanno auspicato il pieno recepimento di quanto osservato nel parere, peraltro in sostanziale convergenza con quanto espresso dalla Procura generale nella memoria depositata, al fine di assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità di fondo del disegno di legge in esame, ossia incentivare il buon andamento e, quindi, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità. Tale auspicio verrebbe a scongiurare il fondato rischio di uno svuotamento del ruolo

costituzionalmente garantito alla Corte dei conti, quale magistratura autonoma, imparziale e indipendente, posta al servizio dello Stato-comunità, e chiamata a tutelare la legalità, il corretto impiego delle risorse pubbliche e l'equilibrio della finanza pubblica.

Nella medesima adunanza (9 giugno 2025) è stato reso, con delib. n. 5/2025/CONS, il parere sullo Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente il "Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria". Il parere fa seguito a quello reso con delib. n. 1/2025/CONS prendendo atto, in primo luogo, del sostanziale recepimento, da parte dell'amministrazione, delle indicazioni formulate in tale sede dalle SSRR in sede consultiva in relazione alla fonte normativa utilizzabile. In particolare, le SSRR hanno accolto positivamente la scelta della amministrazione di trattare la riforma in due fasi a formazione progressiva, necessariamente connesse per la materia trattata, ma distinte quanto a fonte normativa. Il parere è stato reso, pertanto, formulando osservazioni sulla nuova versione del decreto ministeriale precedentemente esaminato.

Infine, nell'adunanza dell'11 dicembre 2025, è stato approvato, con delib. n. 6/2025/CONS, il parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche del d.lgs. n. 142/2011 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi). Il parere si sofferma, in particolare, sulla proposta di norma che introduce una nuova funzione di certificazione della Corte dei conti con riferimento alle ipotesi di contratto integrativo dell'Università di Trento. Sulla proposta, considerata eccentrica, la Corte si esprime in senso favorevole non ravvisando disposizioni confliggenti, né con la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.), né con le norme statali espressive dei principi di coordinamento finanziario quali quelle che intestano alla Corte dei conti il potere di certificazione dei contratti collettivi nazionali (art. 47, d.lgs. n. 165/2001).

Quanto all'attività delle SSRR in sede deliberante, l'art. 4, l. n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) attribuisce alla Corte dei conti il potere di regolamentare le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese dell'Istituto.

Le SSRR in sede deliberante si esprimono, in tal senso, sulle ipotesi di modificazione dei testi regolamentari concernenti l'Istituto.

Nel primo semestre del 2025 è stata approvata una delib. concernente la modifica di alcune norme del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti - R.O.F. (Delib. n. 1/DEL/2010 e ss.mm.).

La delib. n. 1/2025/DEL, trattata nell'adunanza del 17 gennaio 2025, ha fatto fronte all'esigenza di rendere la struttura organizzativa del Segretariato generale più aderente alle mutate esigenze funzionali dell'Istituto. Con la delibera è stata, altresì, colta l'occasione per approvare un testo unitario comprensivo delle diverse modifiche intervenute negli anni. Le modifiche intervenute hanno riguardato: gli organi di staff dell'Ufficio di gabinetto, prevedendo una modifica di tali organi sia in aggiunta che in diminuzione; le funzioni e i compiti del Servizio Bilancio, prevedendo che lo stesso sia posto alle dipendenze del Segretario generale anziché della Direzione generale

programmazione e bilancio, trattandosi di attività gestoria; la modifica della disciplina della direzione generale citata, con conseguente creazione di una nuova Direzione generale (Direzione generale controllo e vigilanza) cui fanno capo diversi servizi; la territorializzazione delle responsabilità connesse al ruolo di datore di lavoro in relazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo esclusive responsabilità per i dirigenti degli uffici regionali.

CAPITOLO II

CORTE DEI CONTI E CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Profili generali

Come nei precedenti anni, anche il 2025 ha visto impegnata la Corte dei conti sul versante internazionale; ciò sia per effetto della partecipazione agli organismi nei quali si articola l'azione delle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC), attraverso l'attività dell'Ufficio affari internazionali di diretta collaborazione del Presidente della Corte dei conti (cfr. par. 2), sia in virtù dello svolgimento di attività di *audit* sulle risorse di fonte europea e sugli organismi internazionali, di competenza della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali (cfr. par. 3 e successivi).

2. L'attività della Corte dei conti in ambito internazionale

Nel 2025, è stata particolarmente intensa l'attività svolta dalla Corte dei conti in ambito EUROSAI (*European Organisation of Supreme Audit Institutions*), ove attualmente ricopre il ruolo di membro dell'organo di governo (*Governing Board*). Consistente è stato l'impegno, oltre che per lo svolgimento delle attività correnti, anche per quelle straordinarie, quali la revisione delle norme statutarie e regolamentari, attraverso la partecipazione ai lavori del *Governing Board Project Group on Regulations*. La Corte dei conti è poi responsabile, in questo contesto, del *Portfolio on Relations with non-SAI stakeholders*, con il compito di fornire a EUROSAI e ai suoi membri una rete esterna che possa contribuire a migliorare gli *audit*.

Numerosi sono stati anche i gruppi di lavoro di EUROSAI cui si è preso parte: il gruppo sull'IT (ITWG); quello in materia ambientale (EWGEA); sul controllo delle autonomie locali (WGMA); nel *network* sull'etica (N.ET). Si segnala, in particolare, il coinvolgimento nel gruppo di lavoro sul controllo dei fondi destinati ai disastri e alle catastrofi (WGAFADC), il cui incontro annuale è stato ospitato a Roma nel maggio 2025. Trattasi, infatti, di una materia particolarmente all'attenzione delle ISC, tanto da essere scelto, per il 2025, quale argomento del Meeting internazionale sul controllo, che si tiene annualmente a Tokyo, ove la Corte dei conti è stata invitata a intervenire, quale istituzione esperta in materia.

La Corte è inoltre impegnata nel sostenere attività e iniziative svolte in EUROSAI per il perseguimento dell'Obiettivo strategico 1 (*Strategic Goal* 1), finalizzato alla

cooperazione professionale, e l'Obiettivo strategico 2 (*Strategic Goal* 2), finalizzato allo sviluppo delle capacità istituzionali delle ISC. Nell'ambito del primo, la Corte ha creato nel 2023 e attualmente presiede un *Project Group* su benefici e metodologie in tema di controllo concomitante (*Project Group on Benefits and Methodologies of Real Time Audit*) e ha aderito al *Parallel audit on implementation of Artificial Intelligence technology* che, avviato nel 2024, si è sviluppato durante tutto il 2025 ed è tuttora in corso.

In ambito INTOSAI (*International Organisation of Supreme Audit Institutions*), la Corte dei conti partecipa con particolare impegno al perseguimento degli Obiettivi Strategici 2 e 3, contribuendo quindi alle attività volte, rispettivamente, a supportare le ISC nello sviluppo delle proprie competenze o a incoraggiare la collaborazione tra le ISC attraverso la condivisione delle conoscenze.

In questo ambito la Corte è stata particolarmente impegnata, durante il 2025, nella *Task Force* creata per identificare e condividere buone pratiche intese a intensificare la partecipazione dei cittadini e l'impegno della società civile nel lavoro delle Istituzioni Superiori di Controllo, nonché in vari gruppi di lavoro che si occupano di valutazione delle politiche e dei programmi pubblici, di stabilità economica e finanziaria, di controllo in ambito ambientale, di IT audit, di valori e benefici delle ISC e, infine, di lotta alla corruzione e al riciclaggio del denaro. Si è concretizzato inoltre, nel 2025, il progetto lanciato nel 2024 dal Comitato per gli Standard professionali dell'INTOSAI volto alla revisione dei *Professional Pronouncements* cui la Corte ha fornito il proprio supporto ed *expertise*.

Nello stesso anno, la Corte ha partecipato al triennale Congresso dell'INTOSAI (INCOSAI) che si è svolto nel mese di ottobre in Egitto, ove, al centro dell'incontro, oltre all'attività istituzionale, sono stati due i temi di grande rilievo: il ruolo delle ISC nel controllo delle banche centrali e delle attività governative durante le crisi finanziarie ed economiche e l'uso dell'Intelligenza Artificiale quale strumento fondamentale di efficientamento del controllo stesso.

Quanto alla neonata entità autonoma di JURISAI (*Organisation of Supreme Audit Institutions with jurisdictional activities*), l'organizzazione che riunisce le ISC con funzioni giurisdizionali, la Corte ne presiede il Comitato permanente dei Procuratori e, in tale qualità, partecipa al suo *Governing Board*.

Va osservata, ancora, l'attenzione data, in ambito INTOSAI, alle tematiche di attualità affrontate a livello regionale. Le stesse sono oggetto di attenzione, a livello europeo, da parte dell'EURORAI (*European Organization of Regional Audit Institutions*) alle cui iniziative la Corte prende parte.

La Corte, unica ISC non riconducibile a Paesi di lingua spagnola o portoghese, è membro associato dell'OLACEFS (*Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions*). La collaborazione in questo ambito è sostenuta, oltre che da duraturi e solidi rapporti con numerose Istituzioni dell'area interessata, dal forte interesse in due ambiti di cooperazione: il coinvolgimento della società civile nell'attività di *audit* e la lotta alla corruzione.

Nella riunione annuale per il 2025 del Comitato di contatto dei Presidenti delle ISC dei Paesi membri dell'Unione Europea, il tema centrale ha riguardato la competitività come sfida strategica per l'UE e per i suoi Stati membri. In tale ambito la Corte dei conti è responsabile di una specifica linea di attività sulla prevenzione e la lotta alle frodi e alle irregolarità; partecipa alle attività riguardanti il controllo sulle politiche finanziarie

e a quelle riguardanti l'imposta sul valore aggiunto, nonché al *EU Network Audit - EUNA energy*; infine, insieme alle ISC cipriota e spagnola, ha avviato una nuova attività denominata *EU Network Audit - EUNA migration*, dando riconoscimento all'importanza strategica del controllo delle Istituzioni dell'area UE su strategie, programmi e progetti legati alla migrazione.

Nonostante il difficile quadro geopolitico, continuano ad ampliarsi le interazioni della Corte dei conti con istituzioni omologhe, con organismi internazionali e con rappresentanze diplomatiche, anche in contesti bilaterali. Peraltro, al fine di perseguire gli obiettivi del sopra menzionato *Portfolio on Relations with non-SAI stakeholders*, in ambito EUROSAI, la Corte ha consolidato e esteso le relazioni bilaterali a organismi pubblici e privati portatori di interessi connessi con la missione intestata alle ISC quali, a titolo esemplificativo, l'ECIIA (*European Confederation of Institutes of Internal Auditing* / Confederazione Europea degli Istituti di Revisione Interna), l'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime* / Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), SIGMA-OECD (*Support for Improvement in Governance and Management*, l'iniziativa congiunta tra OCSE e Unione Europea volta a rafforzare le basi per una migliore *governance* pubblica e quindi supportare lo sviluppo socioeconomico attraverso la creazione di capacità del settore pubblico) e IBAN NATO (*North Atlantic Treaty Organization Board of Auditors*/Collegio dei revisori della NATO).

Anche varie autorità nazionali anticorruzione estere richiedono spesso di interagire con la Corte per scambiare proficue prassi per la lotta alla corruzione. Del resto, la lotta e la prevenzione della corruzione, da sempre nella missione della Corte dei conti, hanno assunto una pregnanza, se possibile, ancor maggiore, grazie al nuovo rilievo che hanno acquisito le ISC che, come la Corte dei conti, esercitano anche funzioni giurisdizionali. In tale ambito la Corte dei conti fa parte del Tavolo interistituzionale tecnico anticorruzione coordinato dal MAECI. Tra le attività più rilevanti del Tavolo, che si occupa in maniera trasversale e in diversi contesti della materia, si annovera quella relativa alla partecipazione al Gruppo di lavoro anticorruzione del G20. La Corte partecipa inoltre *all'Anti-corruption & Integrity Forum* organizzato annualmente dall'OCSE. Va evidenziato anche, al riguardo, che molti degli accordi di cooperazione siglati a livello bilaterale hanno come punto focale la lotta alla corruzione.

Va infine ricordato che la Corte dei conti aderisce alla Rete delle Corti Superiori (SCN - *Superior Courts Network*), istituita nel 2015 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) con l'obiettivo generale di arricchire il dialogo e l'attuazione della Convenzione. Il Network costituisce uno strumento pratico e utile per lo scambio di informazioni rilevanti sulla giurisprudenza della Convenzione e su questioni correlate tra le Corti superiori che vi aderiscono e che si riuniscono annualmente a Strasburgo.

3. Le attività di analisi dei rapporti finanziari con l'UE

Uno dei principali settori nei quali trova esplicitazione l'attività della Corte dei conti sul piano internazionale è rappresentato dalle verifiche sul *trend* di utilizzo dei fondi europei, effettuate dalla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali. In attuazione di quanto previsto dall'art. 287 dell'attuale Trattato sul funzionamento dell'UE (Tfue), la Sezione svolge anche il ruolo di coordinamento nazionale e di raccordo con la Corte dei conti europea nell'ambito del controllo sull'utilizzo dei Fondi europei.

Le attività della Sezione attengono anche all'area dei controlli internazionali.

4. La relazione annuale sui rapporti finanziari con l'UE

La relazione annuale sui rapporti finanziari dell'Italia con l'UE è prescritta dall'art. 3, l. n. 20/1994 e dal regolamento per le funzioni di controllo della Corte n. 14/2000, all'art. 10. Con la delib. n. 14/2025 è stata approvata la Relazione sul quadro dei rapporti finanziari e delle interrelazioni economiche tra l'Italia e l'Unione europea con riferimento all'esercizio 2024.

Nel complesso, il quadro che è emerso dall'insieme delle analisi condotte ha evidenziato una transizione strutturale della *governance* e delle politiche unionali, orientata alla sicurezza, alla competitività e alla sostenibilità.

L'Italia si colloca in una posizione complessivamente stabile, ma ancora condizionata dal livello del debito pubblico e dalla capacità di attuazione delle riforme.

Si è riscontrata la necessità di rafforzare la qualità e l'impatto della spesa europea, superando le criticità amministrative e migliorando la misurazione dei risultati.

In tale prospettiva, è emersa la rilevanza di una gestione integrata e multilivello dei fondi, capace di coniugare le priorità strategiche europee con le specificità territoriali e di potenziare il sistema di tutela del bilancio dell'Unione rispetto a utilizzi impropri o distorsivi delle risorse.

Si è evidenziato, dunque, che solo assicurando coerenza tra disciplina di bilancio, priorità politiche e capacità di spesa efficiente sarà possibile garantire un utilizzo sostenibile delle risorse, rafforzando il contributo alla crescita e alla stabilità dell'Unione.

Il quadro europeo e la posizione dell'Italia tra nuova governance economica, priorità strategiche e obiettivi di sostenibilità e convergenza

Il contesto europeo ha conosciuto un'evoluzione significativa, segnata dalle tensioni geopolitiche ed economiche globali.

L'ampliamento degli obiettivi ha comportato la necessità di individuare modalità di finanziamento più flessibili e integrate, favorendo una crescente propensione a sostenere le priorità europee anche attraverso strumenti di debito comune.

Sotto il profilo macroeconomico, il 2024 ha registrato una crescita moderata ma resiliente, con un PIL dell'Unione all'1% e dell'area euro allo 0,9%, ma con forti disparità tra Paesi (Spagna + 3,2%, Germania – 0,2%). Per l'Italia, la crescita si è attestata allo 0,7%, a fronte di un disavanzo in riduzione (3,4%) e di un debito pubblico in aumento (134,9% del PIL), destinato a crescere ulteriormente nel biennio successivo. Pur in presenza di segnali di stabilizzazione, il livello del debito continua a rappresentare il principale vincolo alla politica fiscale nazionale e un fattore di vulnerabilità nel nuovo quadro di *governance* economica europea. Le stime per il biennio 2025 -2026 evidenziano un andamento in crescita del debito anche a livello UE e di zona euro (previsioni di primavera della Commissione del 19 maggio 2025).

L'Agenda strategica 2024-2029 e la nuova *governance* economica mirano a garantire il bilanciamento tra resilienza economica e sostenibilità dei conti, attraverso una migliore integrazione delle strategie comuni e del sistema delle risorse proprie UE. Nel suo insieme, l'Agenda conferma i principi democratici e di coesione quali fondamento dell'integrazione europea, introducendo al contempo una dimensione più

marcatamente geopolitica, orientata a rafforzare l'autonomia industriale e militare dell'Unione, la resilienza tecnologica e la capacità di proiezione strategica nel contesto internazionale.

Nel 2024 è stata approvata la revisione del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027, con un riequilibrio delle risorse a favore della difesa e della sicurezza. La proposta di Qfp 2028-2034, presentata nel luglio 2025, ha aperto un negoziato articolato tra le Istituzioni europee circa la capacità del quadro finanziario di bilanciare flessibilità, ambizione strategica e sostenibilità finanziaria.

Fondamentale sarà il prossimo dibattito sulle nuove risorse proprie e sulle modalità di rimborso dei debiti *NGEU*. La grande sfida sottesa ai nuovi obiettivi dell'Unione consiste, infatti, nel rendere economicamente e finanziariamente fattibili tutte le priorità e le azioni d'intervento programmate, tutelando in particolare i valori fondanti l'UE e assicurando che le decisioni politiche siano supportate da risorse adeguate e da una gestione strategica dei finanziamenti disponibili. In questo contesto, la riforma della *governance* economica europea, entrata in vigore nel 2024, ha introdotto un nuovo modello di coordinamento finanziario e fiscale fondato sul Piano strutturale di bilancio e sull'indice della spesa primaria netta.

Il Piano strutturale di bilancio dell'Italia, approvato dal Consiglio UE nel gennaio 2025, ha rappresentato il perno della programmazione economica nazionale. Nel ciclo del Semestre europeo 2024-2025, la Commissione ha formulato specifiche raccomandazioni per l'Italia, confermando, inoltre, la presenza di squilibri macroeconomici collegati all'elevato debito pubblico, nonché alla bassa produttività, e invitando alla piena attuazione del PNRR e del Piano strutturale di bilancio. Per la prima volta, le raccomandazioni del Pacchetto primavera 2025 per l'Italia hanno incluso l'indicazione di un rafforzamento delle spese per la difesa, assicurando nel contempo la sostenibilità del debito in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025. Tale circostanza implica la necessità di rendere compatibile l'incremento degli oneri sottesi al rafforzamento della capacità di difesa con le altre priorità allocative del bilancio.

Il dispositivo *NextGenerationEU* continua a svolgere un ruolo centrale nel sostegno alla ripresa e alle riforme strutturali. Al 31 agosto 2025, l'Italia ha ricevuto oltre il 65% dei fondi assegnati, collocandosi tra i primi sei Stati membri per livello di avanzamento. La Commissione ha tuttavia richiamato l'attenzione sull'esigenza di accelerare l'attuazione del Piano per la ripresa e la resilienza, compreso il capitolo dedicato al *REPowerEU* e di usare in modo ottimale gli strumenti dell'UE per migliorare la competitività, sfruttando anche le opportunità offerte dal programma *InvestEU* e dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa.

Nel complesso, la posizione dell'Italia nel nuovo quadro di *governance* europea presenta elementi di stabilità e ripresa, ma permane la necessità di conciliare la sostenibilità del debito con la coerenza delle scelte allocative rispetto alle nuove priorità strategiche e agli obiettivi di crescita. La sfida principale resta quella di rendere finanziariamente sostenibili tutte le politiche europee – tradizionali e innovative – assicurando la tenuta dei conti pubblici e la stabilità del bilancio, in un'ottica di lungo periodo.

Posizione finanziaria dell'Italia nei rapporti con l'Unione europea

Secondo i dati della Commissione UE 2024 (*Expenditures and revenues*), nel quadro dei flussi finanziari tra Italia e UE, i versamenti 2024 ammontano a 15,7 md, mentre gli accrediti raggiungono 22,4 md, di cui 9,4 a titolo di *NextGenerationEU*. Considerando tali fondi, il saldo netto per l'Italia risulta positivo (6,6 md), mentre al netto delle risorse *NGEU* permane negativo per circa 29,5 md.

Secondo il sistema di rilevazione RGS-IGRUE, il totale dei versamenti nel 2024 si attesta a circa 15,3 md, al netto dei dazi doganali e dei contributi dello zucchero, mentre gli accrediti ammontano a 37,3 md, comprensivi delle risorse incassate a titolo di RRF (dispositivo per la ripresa e la resilienza) per circa 20,2 md (di cui circa 14 a titolo di prestiti, 5,6 per sovvenzioni e 14,31 ml a titolo di eccedenze per gestione della liquidità). Anche nel 2024 (al pari del triennio 2021-2023) la posizione dell'Italia come beneficiario netto nei confronti dell'Unione europea è strettamente legata, nell' *an* e nel *quando*, all'incasso delle risorse derivanti dal RRF. Secondo quanto riferito, esauriti gli effetti finanziari del dispositivo, la posizione dovrebbe riprendere il *trend* di contributore netto.

Non esiste al momento un sistema di riconciliazione perfetta tra i dati della Commissione e quelli nazionali, sia per la tempistica delle registrazioni, che per le diverse modalità di contabilizzazione (competenza/cassa). Alla luce di quanto sopra, al di là di ogni valutazione sulla significatività dell'indice del saldo netto (contributore/percettore netto), ciò che determina il reale impatto sull'economia è la capacità di assorbimento e di utilizzo efficiente delle risorse, condizione essenziale per tradurre i flussi finanziari in effettiva crescita economica.

Il contenzioso europeo rappresenta un onere finanziario crescente, con un numero significativo di procedure di infrazione pendenti e diverse seconde condanne attive che hanno comportato pagamenti rilevanti al bilancio UE. Il settore ambientale si conferma l'area più critica, ivi concentrandosi la maggioranza delle infrazioni a livello nazionale ed europeo. L'elevato impatto economico delle sanzioni pecuniarie, unito agli investimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia, richiede un approccio coordinato e tempestivo. La persistente concentrazione di casi nel settore ambientale e la presenza di procedure nella fase più critica impongono un impegno rafforzato e continuativo da parte delle amministrazioni per minimizzare ulteriori aggravi sul bilancio nazionale e garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea.

La politica di coesione socioeconomica

La politica di coesione, che costituisce il principale strumento dell'Unione per promuovere la convergenza economica e sociale, mostra ritardi significativi nell'attuazione dei programmi 2021-2027, con livelli di spesa e di impegno inferiori rispetto ai cicli precedenti. Tanto vale anche per l'Italia che, alla fine del 2024, risulta avere speso il 4,6% del valore dei programmi, con un avanzamento degli impegni al 16,8%.

Causa dei ritardi nella progettazione e nell'utilizzo dei fondi sono: la lentezza nell'adozione delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità della spesa; l'accavallamento con la gestione dei progetti nati nel ciclo precedente, stante l'estensione dell'utilizzo dei fondi di coesione stanziati per il periodo 2014-2020 fino alla

fine del 2024; la priorità attribuita all'attuazione del PNRR, che ha assorbito risorse, competenze e attenzione strategica, limitando la capacità amministrativa e gestionale destinata ai fondi strutturali.

Per tali motivi, è concreto il rischio che, anche con riferimento al ciclo di programmazione 2021-2027, si possano rideterminare situazioni già note, ovvero che le autorità di gestione concentrino la spesa verso la fine del periodo di programmazione, compromettendo la qualità dei progetti selezionati e che, per evitare il rischio di disimpegno, si faccia ricorso a riprogrammazioni e rimodulazioni, così come alla programmazione parallela e ai progetti coerenti. I costi amministrativi di tali operazioni, difficilmente quantificabili, finiscono con il gravare su apparati organizzativi già deboli, determinando disomogeneità nella distribuzione temporale della spesa all'interno del ciclo di programmazione, con ripercussioni negative sull'impatto sperato degli investimenti.

L'attenzione, dunque, deve essere posta non soltanto sulla quantità della spesa, ma anche sulla qualità dei progetti finanziati e sulla tempistica della loro realizzazione, poiché solo in tale modo possono essere perseguiti gli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile e migliorate le condizioni di vita delle persone, colmando i divari territoriali.

Inoltre, la misurazione dell'impatto sul territorio dell'investimento dovrebbe mirare a verificare che l'azione svolta abbia conseguito risultati duraturi, poiché solo questi possono contribuire al raggiungimento della coesione economica e sociale.

In tale contesto, al fine di superare il compromesso tra rapidità e qualità degli investimenti, è urgente rafforzare la capacità amministrativa, con riferimento tanto alle competenze necessarie all'adozione dei quadri normativi e all'approvazione dei programmi, quanto a quelle occorrenti nella fase di selezione e attuazione dei progetti.

Occorre, poi, considerare che, a seguito della revisione intermedia, la politica di coesione è stata chiamata a evolversi in funzione dei nuovi obiettivi dell'Agenda europea, quali il raggiungimento dell'autonomia strategica nei settori più avanzati, il rilancio della competitività e dell'innovazione nell'industria, il progresso nella transizione verde e il rafforzamento della sicurezza. Il riorientamento dei fondi per la coesione verso priorità strategiche a scala europea e nazionale implica, altresì, una proposta di riorientamento della *governance* verso un coordinamento maggiormente centralizzato.

Al contempo, va riconosciuta l'esigenza di rendere più flessibile e semplice la politica di coesione, in un contesto, come è quello attuale, caratterizzato da un significativo livello di incertezza, ambiguità e complessità. Tuttavia, va evidenziato il rischio che gli investimenti nei settori del futuro finiscano con l'aggravare il divario territoriale in assenza di una visione integrata che estenda la logica del riequilibrio territoriale a tutte le politiche europee per la competitività. Diventa pertanto essenziale adottare un approccio più flessibile e sinergico, capace di valorizzare le specificità territoriali e di ridurre il rischio di nuove polarizzazioni, rafforzando al contempo la capacità dei singoli Paesi di utilizzare efficacemente le risorse europee in coerenza con gli obiettivi comuni di crescita sostenibile e coesione sociale.

La cooperazione territoriale europea

La cooperazione territoriale europea rappresenta un complemento essenziale della politica di coesione, volta a promuovere uno sviluppo equilibrato e integrato tra i

territori dell'Unione. Attraverso i programmi Interreg, consente di attuare strategie comuni tra regioni e Stati confinanti, favorendo la crescita condivisa, l'innovazione e la transizione verde e digitale.

Nella programmazione 2021-2027, l'Italia partecipa a 19 programmi di cooperazione, proseguendo l'impegno già avviato nel ciclo 2014-2020. Le verifiche condotte, tra cui gli *audit* delle Corte dei conti europea e nazionale, hanno evidenziato una buona capacità di progettazione e la copertura di un'ampia gamma di settori - dall'ambiente ai trasporti, dall'innovazione all'occupazione - ma anche criticità strutturali che ne limitano l'efficacia. Tra queste, spiccano la ridotta dimensione finanziaria dei programmi, la difficoltà di attivare sinergie con altri fondi europei e i vincoli derivanti dalle differenze normative e amministrative tra i Paesi coinvolti, che ostacolano l'attuazione di progetti congiunti.

La vera sfida del nuovo ciclo sarà quella di rafforzare la capacità di integrazione delle strategie regionali, superando la frammentazione e promuovendo un approccio più flessibile e orientato ai risultati, capace di valorizzare le specificità territoriali e di sostenere una crescita equilibrata e inclusiva.

La politica agricola comune

La Politica agricola comune (PAC) 2023-2027, con una dotazione di circa 387 md, conferma il suo ruolo centrale nella costruzione di un'Europa più sostenibile, resiliente e competitiva. Essa mira a garantire la sicurezza alimentare, la tutela ambientale e la stabilità dei redditi agricoli, in coerenza con le priorità del *Green Deal* e della transizione ecologica.

Nel 2024, la spesa dell'UE per "Agricoltura e politica marittima" è stata di 57,5 md, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. I pagamenti sul FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) ammontano a 40,8 md, mentre quelli sul FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) a 15,5 md (16,4 nel 2023), confermando un andamento stabile, ma in flessione. L'Italia si colloca tra i principali beneficiari, con erogazioni per 5,7 md, di cui 4,1 sul FEAGA e 1,6 md sul FEASR.

Sotto il profilo qualitativo, la PAC riveste una funzione strategica nel promuovere un modello agricolo innovativo e sostenibile, capace di coniugare competitività e tutela delle risorse naturali. Tuttavia, permangono criticità legate alla ridotta capacità di spesa dei fondi rurali e alla necessità di rafforzare la coerenza tra obiettivi ambientali, sociali ed economici, soprattutto nei territori più fragili e montani.

In prospettiva, sarà decisivo migliorare l'efficienza della spesa, favorendo la digitalizzazione, la gestione integrata delle filiere e l'inclusione delle giovani generazioni, così da rafforzare il contributo del settore agricolo alla sostenibilità economica e ambientale dell'Unione.

Nel nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la Commissione ha proposto la costituzione di un fondo unico per le politiche di coesione, agricoltura, sviluppo rurale, pesca e sicurezza, del valore di 865 md, con l'obiettivo di semplificare la gestione e migliorare l'integrazione delle risorse. Tale proposta, pur ispirata a una logica di razionalizzazione, ha sollevato rilievi critici per la possibile diluizione della specificità della PAC e per i rischi di concorrenza interna tra priorità settoriali, con potenziali impatti sulla competitività agricola e sulla programmazione territoriale.

In questo contesto, sarà fondamentale garantire che la futura architettura finanziaria dell'Unione continui ad assicurare un sostegno stabile all'agricoltura europea, preservando al contempo la coerenza e la complementarità tra le politiche agricole, di coesione e di sviluppo rurale.

La politica marittima e per la pesca

La Politica marittima e per la pesca 2021-2027, finanziata attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), rappresenta uno strumento chiave per la sostenibilità delle risorse marine, l'innovazione tecnologica del settore e la competitività delle imprese costiere.

L'esame del precedente Programma FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) evidenzia risultati positivi, in buona parte riconducibili alla tempestiva revisione dei piani finanziari, all'adozione di misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze della pandemia e del conflitto russo-ucraino, nonché alla flessibilità nell'allocazione delle risorse verso interventi prioritari che hanno garantito una resilienza complessiva del programma. Al 31 dicembre 2024, i dati di attuazione mostrano impegni per 954 ml e pagamenti pari al 91,75% della dotazione. Permane tuttavia la criticità relativa alle chiusure contabili dei Programmi SFOP (Struttura di Orientamento per la Pesca) e FEP (Fondo Europeo per la Pesca), relativi ai cicli 2000-2006 e 2007-2013, non ancora definite nonostante i programmi risultino chiusi dalla Commissione, con conseguente congelamento delle risorse potenzialmente dovute alle regioni.

Per il FEAMPA 2021-2027, le risultanze attuative al 31 dicembre 2024 restano condizionate dalla sovrapposizione con la chiusura del ciclo precedente e da ritardi nella selezione dei progetti e nella designazione delle Autorità di gestione, ma confermano la coerenza del programma con le priorità europee in materia di sostenibilità ambientale, innovazione e sviluppo costiero. In prospettiva, sarà essenziale garantire un monitoraggio costante delle difficoltà attuative, accompagnato da azioni correttive tempestive e misure di semplificazione, così da favorire un utilizzo pieno ed efficiente delle risorse e consolidare il contributo del FEAMPA alla crescita sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

La tutela degli interessi finanziari dell'Ue

Dall'analisi dei dati riferiti al 2024 emerge un *trend* di graduale diminuzione delle segnalazioni di irregolarità che passano, da 454 nel 2023 (152 riferite ai fondi strutturali e 302 alla PAC), a 413 nel 2024 (116 per i fondi strutturali e 297 per la PAC).

La decrescita ha riguardato principalmente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a fronte, tuttavia, di un aumento significativo degli importi da recuperare: 31,6 ml nel 2024 rispetto ai 21,1 ml del 2023. La programmazione maggiormente interessata resta quella 2014-2020, mentre risultano residuali le irregolarità relative ai cicli 2007-2013. Per quest'ultimo periodo, il FESR registra una percentuale di recupero del 45,5%, in lieve aumento rispetto al monitoraggio precedente (43,4%), con 184,9 ml recuperati su 220,9 da recuperare.

Per il Fondo sociale europeo (FSE), la percentuale di recupero sale dal 19,1% al 22,8% (5 ml su 16,9 da recuperare), mentre per il Fondo europeo per la pesca (FEP) si attesta al 7,6%.

Per la programmazione 2014-2020, il tasso medio di recupero è del 62,4% per il FESR, 82,5% per il FSE e 41,9% per la PAC, con persistenti difficoltà nei processi di recupero, pur in un contesto di progressivo miglioramento rispetto ai cicli precedenti.

Con riguardo alle frodi e irregolarità nella Politica agricola comune, l'analisi delle sentenze emesse tra il 2020 e il 2024 ha confermato che le false dichiarazioni sulla disponibilità giuridica dei terreni restano la tipologia più ricorrente, seguite da false fatturazioni, dichiarazioni immobiliari non veritiere e mancata o difforme realizzazione delle opere finanziate.

L'indagine triennale condotta sulla gestione ha consentito di rilevare gli esiti della prima sperimentazione del sistema di valutazione del rischio *Arachne*, nonché di esaminare gli aspetti innovativi delle misure di coordinamento e indirizzo adottate negli ultimi anni volte a superare le criticità riscontrate nel funzionamento degli organismi delegati. Ne è risultato un sistema organizzativo complesso, all'interno del quale emerge la consapevolezza della necessità, più volte ribadita dalle autorità di controllo, di rafforzare i meccanismi di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, utilizzando le possibilità offerte dalla tecnologia, favorendo lo scambio di buone pratiche e rendendo omogenei gli *standard* per i sistemi informativi e le procedure. In prospettiva, sarà determinante assicurare una più tempestiva azione di recupero delle somme irregolari e un coordinamento più stretto tra le autorità competenti, al fine di garantire una tutela sempre più efficace degli interessi finanziari dell'Unione.

Le attività delle Sezioni regionali di controllo sulla gestione dei fondi europei

Dagli esiti delle attività di verifica delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla gestione dei fondi UE nel 2024 è emerso che la coesistenza dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 ha evidenziato l'importanza della capacità amministrativa delle regioni nella gestione delle risorse europee, elemento essenziale per l'efficace attuazione della politica di coesione.

In questo contesto sono state rilevate differenze significative tra territori, con regioni maggiormente strutturate e altre che presentano ritardi e disomogeneità nell'impiego dei fondi.

Nel dibattito sulla futura programmazione 2028-2034 si sta valutando, a livello di *governance* europea, l'ipotesi di una maggiore centralizzazione della gestione dei fondi strutturali, volta a incrementare l'efficacia e l'uniformità degli interventi, salvaguardando al contempo l'equilibrio tra i diversi livelli istituzionali – europeo, statale e regionale – alla base del modello di *governance* multilivello.

5. Le relazioni sulla gestione

La Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali ha approvato, con delib. n. 1/2025, le *Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione della Sezione* che raccolgono i principi metodologici di programmazione, esecuzione dei controlli e predisposizione delle relative relazioni, ispirandosi alle migliori pratiche internazionali adattate alle specificità della Corte dei conti italiana e, in particolare, della Sezione stessa.

Follow-up dell'audit sulla gestione degli interventi nei casi di inquinamento improvviso nel Mar Adriatico

La Sezione ha espresso un giudizio complessivamente positivo sullo stato di attuazione delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati con la delib. n. 9/2021.

Tra le iniziative adottate dalle amministrazioni, sono apparse significative quelle relative alla revisione e al coordinamento dei Piani nazionali di gestione delle emergenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del Dipartimento della Protezione civile.

Un primo passo nell'attuazione della raccomandazione volta al rafforzamento dei presidi di gestione degli inquinamenti delle aree costiere, è stata ritenuta l'organizzazione, da parte del MASE e di ISPRA, di incontri di approfondimento volti a diffondere, in particolare presso le prefetture e i comuni, la conoscenza delle procedure di intervento per la gestione delle emergenze a livello locale.

Parimenti, si è ritenuto un progresso significativo verso l'adozione di un piano internazionale di pronto intervento, l'adesione del MASE alla proposta di un accordo per la redazione dell'*Adriatic Subregional Contingency Plan*, iniziativa estesa a tutti i Paesi prospicienti il Mare Adriatico, la cui attuazione consentirà di disporre di un dispositivo coordinato tra Stati UE ed extra UE di risposta alle emergenze.

Da ultimo si è dato atto, con riferimento al tema della progressiva diminuzione degli stanziamenti di bilancio dedicati al dispositivo antinquinamento nazionale, dell'intenzione del MASE di assicurare una maggiore partecipazione ai bandi dell'Unione europea che finanziano progetti a tutela dell'ambiente marino, nonché del dichiarato proposito di valutare, *pro-futuro*, anche l'utilizzo di strumenti di finanziamento innovativi.

Procedure d'infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia

Alla data del 3 ottobre 2024, le procedure d'infrazione a carico dell'Italia, a seguito delle ultime decisioni adottate dalla Commissione, risultavano essere 64, di cui 47 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento di direttive UE.

Le procedure pendenti ai sensi dell'art. 260 Tfue (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia resa *ex* art. 258 Tfue e quindi a rischio immediato di sanzione) risultavano essere 9, di cui 4 soggette al pagamento di sanzioni pecuniarie fino alla definitiva soluzione della violazione.

Al momento della conclusione dell'istruttoria svolta, lo Stato italiano risultava aver pagato sanzioni per un totale di 1 md e 167 ml, a partire dal 2011, di cui più del 70% per infrazioni in materia ambientale. Tale importo è destinato a incrementarsi avuto riguardo agli importi non ancora quantificati a seguito dei ritardi della Commissione nella valutazione della documentazione trasmessa dalle autorità italiane, nonché delle procedure pendenti.

Si è infine rilevato come l'azione di rivalsa, prevista dall'art. 43, l. n. 234/2012, non sia stata mai, in concreto, esercitata dallo Stato nei confronti delle regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'UE. Al riguardo si è osservato che, pur dovendo individuarsi con accuratezza le responsabilità dei diversi livelli di governo coinvolti, al fine di valutare l'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno (le sanzioni e gli interessi di mora conseguenti alle procedure di infrazione), tuttavia, tale fase non può determinare

uno stallo delle procedure *sine die*, svuotando di contenuto la previsione dell'azione di rivalsa e incidendo sulle dinamiche gestionali in modo tanto più significativo quanto maggiore è la consistenza dell'esborso e il suo peso rispetto alle risorse movimentate.

Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 dell'ONU e alla mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell'approvvigionamento idrico

Non è stato ancora raggiunto l'obiettivo del superamento della frammentarietà e capillarità della gestione della risorsa idrica. Persistono, infatti, ambiti territoriali operanti in economia in cui si registra una bassa capacità di investimento e dei quali si è raccomandato il rapido superamento a favore dell'unicità della gestione e della piena integrazione, anche verticale, del servizio idrico. In quelli affidati a un unico gestore si è assistito, invece, grazie anche all'introduzione del regime della qualità tecnica del servizio e alle risorse derivanti dal PNRR, a un incremento della capacità di investimento i cui risultati hanno contribuito ad avvicinare la posizione dell'Italia alla media europea.

Tuttavia, i fondi stanziati risultano insufficienti a colmare la distanza rispetto alla media europea per il Servizio idrico integrato e per il contrasto al cambiamento climatico e alla resilienza degli agrosistemi irrigui, rendendosi necessario un aumento delle tariffe ovvero una pianificazione di flussi finanziari di altra natura, idonei a colmare il divario attuale. In particolare, l'individuazione di una tariffa adeguata rappresenta un fattore determinante non solo per la copertura dei costi operativi, ma anche al fine di garantire investimenti volti ad assicurare la manutenzione delle infrastrutture e la realizzazione di nuove opere che rispondano a standard di efficienza e sostenibilità più elevati.

Si è riscontrato che i finanziamenti erogati interessano prevalentemente progetti legati alla riduzione delle perdite idriche in distribuzione, poche risultando le azioni per l'aggiornamento infrastrutturale per lo stoccaggio e la circolarità della risorsa idrica. La crescente domanda di quest'ultima e le conseguenze dei cambiamenti climatici impongono di coordinare le azioni per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, incentivando la programmazione e l'attuazione di misure volte all'implementazione dell'utilizzo di dissalatori e di acque reflue depurate.

Un'ulteriore criticità rilevata attiene alla difficoltà nel reperimento dei dati relativi ai consumi idrici per usi diversi da quello idropotabile, ostacolando percorsi di pianificazione e programmazione strategica efficienti. In merito si è osservato che risulta necessario lo sviluppo delle azioni di installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo sulle reti collettive, in grado di quantificare l'utilizzo dell'acqua e di limitare gli usi impropri nelle zone rurali. A quest'ultimo riguardo, si è rilevato come l'incidenza del comparto agricolo sul consumo di risorsa idrica mostri quanto le iniziative volte al risparmio della stessa, attuate nell'ambito delle finalità irrigue, possano riverberarsi positivamente sugli altri usi, in particolare, su quello idropotabile.

L'Audit congiunto sulla performance dei programmi UE Interreg Italia-Malta: i risultati conseguiti nel ciclo di programmazione 2014–2020 e le prospettive del nuovo programma 2021-2027

L'attività di *audit* ha avuto a oggetto anche la *performance* del Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Malta 2014-2020 (finanziato dal FESR per promuovere lo sviluppo integrato tra Sicilia e Malta, concentrato su innovazione, sostenibilità, ambiente, cultura, salute e sicurezza, col supporto di progetti transfrontalieri) e le prospettive del nuovo Programma 2021-2027. L'*audit* contiene specifici focus dedicati al ruolo degli *stakeholder* nelle fasi di progettazione e di implementazione del programma, alle sinergie e complementarità con altri programmi finanziati dall'UE e all'attuazione delle misure antifrode.

Nella relazione conclusiva, oltre a darsi atto dei risultati positivi conseguiti, sono state formulate raccomandazioni volte al miglioramento dell'efficienza e dell'impatto del nuovo Programma 2021-2027, attualmente in corso di attuazione.

Si è infine dato atto di come la cooperazione realizzata con il *National Audit Office* di Malta abbia confermato il valore aggiunto che la collaborazione tra Istituzioni superiori di controllo può offrire in termini di scambio di esperienze, condivisione di *best practices*, accrescimento dell'*expertise* nell'auditing e sviluppo di nuovi approcci metodologici.

6. Le attività di *external auditor* presso organismi internazionali

Le attività di controllore esterno sull'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo-Omm) sono state completate con deliberazioni certificative del bilancio dell'organizzazione e dei suoi *trust fund*.

La Sezione ha partecipato, nel 2025, all'annuale sessione dei lavori del *Technical group* e al *meeting* annuale del panel dei controllori esterni dell'ONU.

Inoltre, la stessa, in attuazione della convenzione con la Corte dei conti francese del 20 ottobre 2020, ha preso parte alle attività di *audit* di quest'ultima presso le Nazioni unite a Ginevra.

È stata conclusa l'attività di *audit* nei confronti dell'Icranet (*International Center for Relativistic Astrophysics network*) con riferimento al bilancio 2024. Ferme restando le raccomandazioni formulate negli anni precedenti, è stato richiesto di procedere a una corretta armonizzazione contabile di talune voci secondo i principi Ipsas (International public sector accounting standards).

7. La cooperazione con altre Istituzioni superiori di controllo

Il 23 e 24 settembre si è svolta presso l'Agenzia *NATO-NETMA* (sita a Hallbergmoos, Germania) la visita dei rappresentanti nazionali delle ISC, cui ha partecipato la Corte dei conti, durante la quale è stata effettuata una panoramica dei programmi *Tornado* ed *Eurofighter Typhoon*. Tale incontro ha rappresentato l'occasione per verificare anche l'andamento gestionale delle risorse conferite dall'Italia nell'ambito della missione *NETMA*. Pur in presenza di alcune difficoltà di ordine procedurale (il sistema finanziario nazionale, ancora basato su criteri di competenza, non si coniuga pienamente con il sistema adottato dall'Agenzia, basato su criteri di cassa) e di natura organizzativa (la ridotta capacità di alimentare le posizioni organiche assegnate alla

Nazione), il contingente dell'Aeronautica militare italiana, attualmente distaccato presso *NETMA*, riesce ad assicurare un elevato livello di servizi all'Agenzia internazionale e, al contempo, evidenzia determinazione nel tutelare gli interessi nazionali nella gestione e nello sviluppo dei programmi *Tornado* ed *Eurofighter Typhoon*.

Dal 6 al 9 ottobre ha avuto luogo all'Aja la XX *SAI Conference* con la partecipazione anche della Corte dei conti unitamente alle delegazioni rappresentanti le ISC dei Paesi facenti parte del programma F35 (Australia, USA, UK, Danimarca, Olanda, Canada, Norvegia). Particolare attenzione in questo contesto è stata data ai criteri di valutazione delle attività, di notevole impatto economico, attuate con lo sviluppo del progetto.

8. La partecipazione alle visite di *audit* della Corte dei conti europea

L'art. 287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la cooperazione delle Istituzioni nazionali di controllo dei Paesi membri con la Corte dei conti europea nell'esecuzione dei controlli sui fondi gestiti nei territori dei singoli Stati. L'applicazione della norma ha favorito la progressiva assunzione, da parte della Corte dei conti italiana, del ruolo di interlocutore collaborativo nei confronti dell'Istituzione di controllo europea.

La cooperazione si sviluppa lungo l'intero percorso degli *audit* finanziari e di *performance* promossi dalla Corte dei conti europea, dai contatti preliminari al coordinamento con le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati coinvolti, fino alle visite *in loco*.

Nel corso del 2025 è stato dato ulteriore impulso a questa attività di collaborazione, mediante la revisione e l'aggiornamento delle istruzioni operative relative al coordinamento degli *audit* al fine di rendere più efficace il dialogo tra le Istituzioni di controllo e per disporre di una visione costantemente aggiornata sulle principali tematiche di interesse europeo, nonché sugli esiti dell'attività svolta dalla Corte dei conti europea in Italia. Nel medesimo anno, sono stati avviati 29 nuovi *audit*, mentre 16, iniziati nell'anno precedente, sono stati portati a termine.

CAPITOLO III

CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1. Profili generali

Il controllo preventivo e successivo di legittimità, svolto dalla Corte dei conti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3, l. n. 20/1994, come modificata dal d.l. n. 543/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 639/1996, e dell'art. 10, c. 1, d.lgs. n. 123/2011 è volto ad accertare la conformità a legge dei provvedimenti scrutinati.

Detta attività di controllo è esercitata, da un lato, dagli uffici di controllo della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, dall'altro, dalle sezioni regionali di controllo sugli atti adottati dalle articolazioni delle amministrazioni centrali aventi sede nel territorio. L'art. 3, c. 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delib. n. 14/2000/SSRR e successive modificazioni, prevede, peraltro, che il Presidente della Corte dei conti possa deferire la risoluzione di eventuali questioni di massima, qualora ne ravvisi i presupposti, all'adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità, integrata per l'occasione da tutti i consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo.

Le tipologie degli atti sottoponibili al controllo preventivo sono tassativamente indicate dall'art. 3, l. n. 20/1994.

Rientra, in ogni caso, nella discrezionalità del legislatore ampliare o restringere l'ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte a categorie di atti, in relazione alle finalità e al rilievo finanziario che possono rivestire in un determinato periodo storico.

Risponde a queste esigenze l'assoggettamento a controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, a esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del sisma 2016, introdotto dall'art. 33, d.l. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 229/2016, e poi confermato dai successivi interventi legislativi (d.l. n. 8/2017, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017", convertito, con modificazioni, dalla l. n. 45/2017, e dal d.l. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 172/2017).

Al modello di controllo sperimentato con l'art. 33, c. 1, d.l. n. 189/2016, si conforma condividendone i tratti salienti anche il controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti di natura regolatoria, a esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, c. 1, d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2019, per la realizzazione o il completamento degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale (art. 9, c. 1, lett. c), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020).

Al controllo preventivo di legittimità sono, altresì, sottoposti gli atti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, finanziato dal fondo dell'Unione europea *Next generation EU* e integrato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) istituito con 30,6 md per il periodo 2021-2026. Il 2025 costituisce la quinta annualità di esame degli atti per la Sezione centrale del controllo di legittimità, che ha avviato l'attività di verifica già nell'ultimo semestre del 2021. La realizzazione del Piano si correla al raggiungimento di ambiziosi traguardi e obiettivi, nonché progetti di riforme, che, in quanto connessi all'andamento socioeconomico nazionale e sovranazionale, sono soggetti a costanti adeguamenti finalizzati al conseguimento degli scopi prefissati, anche in considerazione delle ripercussioni del conflitto russo-ucraino e della crisi post pandemica.

Nel corso del 2025 l'originaria programmazione è stata, peraltro, oggetto di due cicli di modifica ai sensi dell'art. 21, reg. UE n. 241/2021. A un primo intervento, di carattere tecnico, approvato dalla Commissione europea nel mese di giugno, ne è seguito un altro, di maggiore significatività sotto il profilo strutturale, positivamente riscontrato dalle autorità europee nel mese di novembre, che ha interessato circa 170 misure, con l'obiettivo principale di introdurre alternative più efficaci e misure di semplificazione in vista di un tempestivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

Proseguendo l'attività di verifica dell'attuazione del PNRR, nel 2025 gli Uffici di controllo della Sezione hanno esaminato n. 1.747 atti, numero in costante incremento rispetto agli anni precedenti. Il tempo impiegato per l'esame degli atti, pari a 21 giorni in media, è stato inferiore al tempo medio impiegato nell'anno precedente (pari a 22 giorni in media), nonostante il maggior numero di atti esaminati e, comunque, nel rispetto del termine legale previsto (30 giorni). Articolato l'ambito dei provvedimenti scrutinati che hanno avuto a oggetto, oltre al consolidamento delle strutture di *governance* (n. 451 atti), il finanziamento (n. 11 atti), l'avvio e l'avanzamento dei singoli interventi afferenti alle missioni di cui sono titolari le amministrazioni controllate, finalizzate al raggiungimento di *milestone* e *target* (n. 1.276 atti negoziali).

Una peculiare forma di controllo preventivo è prevista dall'art. 139, c. 5, d.lgs. n. 36/2023 che ne estende l'operatività, anche alla legittimità e alla regolarità dei contratti secretati, o che esigono speciali misure di sicurezza, per i quali si rinvia allo specifico capitolo della presente relazione.

L'art. 3, c. 1, lett. l), l. n. 20/1994 prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa richiedere, o che la stessa Corte dei conti deliberi, di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo determinati atti in relazione a situazioni di

diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. Tale fattispecie non trova a oggi riscontro in precedenti applicativi.

In tema di controllo successivo di legittimità, l'art. 10, c. 1, d.lgs. n. 123/2011 dispone che gli atti di spesa a cui il dirigente, sotto la propria responsabilità, ritenga di dare ugualmente seguito, nonostante le osservazioni del competente ufficio di controllo contabile (Ufficio centrale di bilancio – UCB o Ragioneria territoriale), siano trasmessi, corredati dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, al "competente ufficio di controllo della Corte dei conti". Una volta richiesto che l'atto abbia corso, l'amministrazione non può più ritirare l'atto (come nel controllo preventivo di legittimità, in quanto è ormai efficace), ma può al più annullarlo in autotutela, secondo i principi generali del diritto amministrativo. Il procedimento di controllo successivo si può concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione è tenuta a adottare le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.

Rispetto al controllo preventivo, quello successivo si caratterizza per il fatto di intervenire quando l'atto ha già iniziato a produrre i suoi effetti giuridici e per il suo "carattere non assolutamente impeditivo"; d'altro canto, in ragione delle richiamate modalità di avvio del procedimento di controllo, lo stesso non è subordinato all'ascrivibilità dell'atto alla elencazione dell'art. 3 l. n. 20/1994, ma è suscettivo di estendersi a un più esteso ambito. In questa prospettiva le SSRR in sede di controllo hanno chiarito che il controllo della Corte risponde alla finalità preminente di sottoporre a un particolare e immediato esame gli atti di spesa che non abbiano superato il vaglio dell'ufficio di controllo di ragioneria, ma ai quali nel frattempo l'amministrazione abbia deciso di dare ugualmente seguito.

A seguito dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'art. 33 d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014, recanti "Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti", che prevedono l'invio contestuale degli atti da sottoporre a controllo ai competenti uffici di controllo preventivo della Corte dei conti e agli uffici della Ragioneria generale dello Stato (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali), a tutt'oggi permane la necessità di dotare gli uffici della Corte del completo accesso alle basi di informazione in possesso della Ragioneria generale dello Stato, in primo luogo al conto impegni, non essendo allo scopo sufficiente l'utilizzo delle banche dati attualmente disponibili..

In relazione alla specifica attività della Sezione centrale, sul piano organizzativo, va sottolineato che, anche nel 2025, come negli anni passati, si è dato corso a varie riunioni di coordinamento del Presidente della sezione con i Consiglieri delegati volte a dipanare le questioni giuridiche più complesse o, comunque, suscettibili di plurime interpretazioni, al fine assicurare unità di indirizzo anche sui provvedimenti che non arrivano al deferimento in sede collegiale.

È proseguita, inoltre, l'attività di implementazione del processo di digitalizzazione delle procedure di trasmissione degli atti, in conformità alle norme contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005, modificato dal d.lgs. n. 179/2016 e dal d.lgs. n. 217/2017) mediante il sistema informativo Sistema informativo per il controllo di legittimità atti (Silea) utilizzato dalle sezioni centrali e da tutte le sezioni regionali per il controllo preventivo e successivo di legittimità nonché dagli

enti/ministeri i cui atti sono sottoposti al controllo, per la gestione di tutte le fasi di controllo a partire dall'acquisizione degli atti sino alla loro registrazione ovvero al loro deferimento per la valutazione in sede collegiale.

Va, in ogni caso, dato atto che il personale amministrativo degli uffici di controllo, tanto a livello centrale quanto a livello territoriale, concorre, insieme ai magistrati istruttori e ai consiglieri delegati, a un efficace svolgimento dell'attività di verifica degli atti che, sovente, richiede flessibilità organizzativa e il tempestivo studio di novità normative, oltre che un'intensa attività di *back office* e di comunicazione con le amministrazioni controllate e gli uffici di bilancio.

In ultimo, non possono sottacersi gli importanti riflessi che devono riconnettersi all'entrata in vigore della l. n. 1/2026, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al c.g.c., di cui all'allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale", sia in relazione all'ampliamento degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della l. n. 20/94 con un'ampia esimente della responsabilità (art. 1), sia in relazione alle nuove competenze conferite, con una tempistica stringente, alla Sezione in materia consultiva, oggi prevista solo per le sezioni regionali di controllo (art. 2).

Il presidente della Sezione ha tempestivamente attivato le misure necessarie a dare attuazione alla legge, anche sul piano organizzativo, al fine di rafforzare la struttura della Sezione in vista della gestione delle nuove competenze, in linea con quanto già previsto, nelle more dell'attuazione della delega, dall'art. 3, c. 6, della citata l. n. 1/2026.

2. Attività di controllo preventivo di legittimità

Nel corso del 2025 la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha adottato n. 23 deliberazioni, di cui due in adunanza generale e con risoluzione di questione di massima di particolare importanza. Sono state adottate n. 19 deliberazioni di ricusazione e n. 4 di ammissione al visto e registrazione. Nessuna deliberazione è stata oggetto di richiesta, da parte del Governo, di registrazione con riserva.

Gli atti pervenuti al controllo preventivo risultano in costante aumento rispetto all'anno precedente, per un totale di n. 24.360 atti (inclusi i pareri emessi e gli atti *ex* art. 11, d.lgs. n. 123/2011), dato che si inserisce, peraltro, in un *trend* in continua crescita nel tempo e che, in ragione delle già citate modifiche normative, è destinato a proseguire.

Deve, peraltro, evidenziarsi il sempre maggiore peso che assumono le registrazioni con osservazione, pari a n. 2206, confermando una linea di tendenza per cui il controllo preventivo di legittimità svolge, altresì, un'importante funzione conformativa della successiva azione amministrativa.

In continuità con quanto rilevato nelle precedenti relazioni, preme rimarcare come il limitato coinvolgimento della Sezione e il numero di deferimenti, contenuto in rapporto all'entità degli atti sottoposti a controllo, si correli alla continua e costante attività di interlocuzione svolta dagli uffici, di per sé funzionale a evitare dubbi interpretativi sulle norme che regolano i procedimenti amministrativi, con formali rilievi istruttori intesi a ottenere chiarimenti di carattere sostanziale e documentazione integrativa (rilievi n. 817). Ne consegue che, anche atti di maggior rilievo, possono trovare il loro momento di chiusura in fase non collegiale, con l'ammissione al visto e

conseguente registrazione. D'altro canto, *a latere* della formale attività istruttoria, sono frequenti gli approfondimenti interlocutori e l'interazione diretta e quotidiana con gli uffici di ragioneria delle amministrazioni controllate che, in quanto informali, non trovano riscontro in statistiche ma che impegnano in maniera significativa gli uffici.

Di interesse appaiono anche le restituzioni che, prevalentemente, fanno seguito a richieste di ritiro in autotutela, avanzate dalle amministrazioni, per lo più, a seguito della formalizzazione del rilievo istruttorio ovvero del deferimento dell'atto all'esame collegiale. In questa prospettiva il procedimento del controllo preventivo, conformemente al suo portato costituzionale, rappresenta uno stimolo per l'avvio di processi di autocorrezione e di riconsiderazione delle determinazioni assunte nonché un'occasione per correggere le anomalie riscontrate, mediante ritiro o riforma dell'atto sul quale sono stati sollevati dubbi di illegittimità (ritiri in autotutela pari a n. 727).

Indispensabile è, a tal fine, il compiuto rispetto delle scansioni procedimentali e della relativa tempistica. In tal senso costituisce principio pacificamente acquisito che la trasmissione tardiva alla Corte, ai fini del controllo preventivo, dei provvedimenti i cui effetti siano pressoché esauriti, fermo restando i profili di responsabilità in capo a chi ha omesso tale adempimento, rende *inutiliter data* ogni eventuale pronuncia. Analogamente gli uffici di controllo hanno più volte richiamato, in sede istruttoria, l'amministrazione al rispetto, nell'inoltro degli atti assoggettati al controllo, di una tempistica coerente con la natura del controllo preventivo di legittimità che, come noto, condiziona l'efficacia degli atti, evidenziando che il mancato invio al controllo preventivo o la mancata ammissione al visto e conseguente registrazione dei provvedimenti espone le amministrazioni interessate, ai fini degli effetti giuridici prodotti dagli atti stessi, a operare sotto la propria esclusiva responsabilità.

Profili problematici pone, talora, la qualificazione in concreto di singole fattispecie, al fine di delibarne la sottoponibilità a controllo, nel rispetto della tassatività per tipologie che ispira la vigente normativa e alla luce degli atti di indirizzo e coordinamento adottati internamente alla Sezione. Si evidenzia, in termini generali, che i raggruppamenti tipologici delle fattispecie sottoposte a esame, così come fissati dalla l. n. 20/1994, non danno ragione dell'alto tasso di specificità che le stesse presentano, anche quando apparentemente riconducibili a segmenti operativi tendenzialmente omogenei, in ragione delle peculiarità ordinamentali proprie delle amministrazioni emananti e degli assetti fissati dalle norme primarie di riferimento. Le verifiche di competenza, inoltre, sono rese ancor più complesse da tecniche di redazione degli atti non proprio adeguate, tendenti, talvolta, ad appesantire le premesse decretative con richiami, di stile, a interi plessi normativi succedutisi nel tempo sulle materie cui i singoli atti afferiscono, ma poco attente a porre in luce le norme di dettaglio e i presupposti di fatto e di diritto che giustificano e motivano il dispositivo.

Atti di maggior rilievo

Con riferimento agli atti di particolare rilevanza esterna, si segnalano, fra quelli di competenza dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri: il d.p.c.m. n. 2/2025, che modifica il d.p.c.m. n. 159/2013, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"; il d.m. n. 3/2025 avente a oggetto il "Regolamento recante modalità attuative e operative degli

schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, c. 105, della l. 30 dicembre 2023, n. 213"; il d.m. n. 10/2025 contenente "Disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza *ex* art. 8, c. 3, d. lgs n. 41 del 2024".

Nel settore difesa di interesse sono il d.i. n. 3/2025, avente a oggetto il "Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare"; i d.p.r. nn. 11/2025 e 12/2025, di recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare di cui all'art. 1, c. 1, d.lgs. n. 195/1994 e il d.p.r. n. 17/2025, recante il "Regolamento in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (d.p.c.m. n. 90/2020).

Si richiama, peraltro, per la sua portata innovativa, il decreto approvativo del nuovo "Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza", adottato al fine di adeguare la disciplina dell'attività amministrativo-contabile della Guardia di Finanza alle nuove norme in materia di contabilità pubblica, fino a oggi contemplata nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 292/2005. Il provvedimento è pervenuto all'ufficio di controllo a seguito di un complesso *iter* di formazione, conclusosi con il recepimento delle osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva con il parere n. 1/2023, nonché del parere del Consiglio di Stato reso in data 27 maggio 2025 (d.m. n. 22/2025).

Tra gli atti rilevanti segnalati dall'ufficio per il controllo sugli atti del Ministero dell'università e della ricerca va annoverato il "Regolamento di organizzazione del citato Ministero" (d.p.r. n. 14/2025) e l'atto di modifica del d.p.c.m. n. 165/2020, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.r. n. 15/2025). Ancora, tra gli atti più significativi nell'ambito di tale dicastero vanno annoverati anche due decreti ministeriali che hanno disposto la determinazione del trattamento economico, da un lato, dei direttori generali, al fine di adeguarne i corrispettivi alla luce del nuovo CCNL (d.m. n. 272/2025) nonché l'istituzione di due nuove figure - all'interno di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate - "incarichi post-doc" e "incarichi di ricerca", con l'obiettivo di garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale (d.m. n. 592/2025).

Preme evidenziare, nel settore giustizia, il "Regolamento concernente disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti" (d.m. n. 17/2025); il "Regolamento in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati" (d.p.r. n. 31/2025); l'atto di modifica al d.p.c.m. n. 84/2015, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia nonché dell'organismo indipendente di valutazione e al regolamento recante disposizioni di attuazione della l. n. 85/2009, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA ai sensi dell'art. 16, l. n. 85/2009 (d.p.r. n. 35/2025).

Tra i provvedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito si segnala il decreto che ha definito il nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici (d.m. n. 47/2025). In tale ambito è stata, poi, richiamata, con

particolare riguardo alla gestione amministrativa degli uffici scolastici regionali, l'eccezionalità del ricorso alla reggenza, quale strumento temporaneo per assicurare la continuità amministrativa nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'ordinaria copertura della posizione dirigenziale, rimarcando la necessità di attivare idonee e tempestive misure organizzative.

Va richiamato, inoltre, l'atto con cui il Governo ha esercitato i poteri speciali ai sensi della normativa sul *Golden power*, previsti dal d.l. n. 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56/2012, e successive modificazioni e integrazioni, imponendo una serie di prescrizioni alle società coinvolte nell'operazione di acquisizione indiretta di *Iveco Group N.V.*

Da ultimo si richiama l'adozione del regolamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (d.m. n. 18/2025).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In relazione ai provvedimenti attuativi di interventi PNRR, adottati e controllati nel 2025 si segnalano, tra quelli di competenza dell'ufficio di controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i rinnovi e le proroghe di convenzioni finanziate nell'ambito del Piano nazionale per le aree urbane degradate *ex* art. 1, cc. 431 e ss., della l. n. 190/2014, per la realizzazione di progetti di intervento presentati da svariati comuni e ancora in fase embrionale, con richieste orientate a verificare le motivazioni di tale scelta in luogo di eventuali revoche del finanziamento, con recupero a più immediati e proficui impieghi.

Di interesse, nel settore difesa, si appalesano i provvedimenti afferenti all'asse strategico della digitalizzazione, innovazione e aggiornamento delle infrastrutture informatiche che hanno dato luogo a un'articolata istruttoria nell'ambito della quale sono state rilevate discrasie in merito alla spesa per la remunerazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al richiamo del Piano operativo aggiornato ad aprile 2025, documento non ancora approvato dall'Agenzia per la *Cybersicurezza* nazionale, alla data di sottoscrizione del contratto con l'operatore economico, alla mancata previsione, nel quadro contabile riepilogativo dei contratti assunti, degli oneri per incentivi per le funzioni tecniche ancorché previsti, nei contratti già stipulati e in atti endoprocedimentali, alla corretta applicazione del d.lgs. n. 36/2023 in luogo del d.lgs. n. 50/2016, che ai sensi del d.l. n. 77/2021 risultava applicabile solo per specifici istituti, oltre alla mancata verifica dei requisiti di professionalità dell'operatore economico, di cui all'art. 98, d.lgs. n. 36/2023.

Numerosi decreti, adottati nell'ambito del processo attuativo del PNRR, sono stati scrutinati dall'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno: rilevano, a tal riguardo, i decreti attuativi riguardanti l'approvazione di accordi quadro relativi al servizio di collaudo, tecnico-amministrativo e tecnico-statico per la conservazione, il restauro e lavori per la sicurezza sismica dei beni del fondo edifici per il culto, oltre alla digitalizzazione, l'innovazione e la creazione di portali *web* istituzionali e la fornitura di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e relativo impianto di alimentazione.

Con riferimento all'attività di supporto tecnico-operativo per l'attuazione del PNRR, si segnala, per la sua rilevanza, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n.

RR 127 del 17 luglio 2025, avente a oggetto l'approvazione dell'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL per le attività di supporto tecnico-operativo ai Comuni attuatori di interventi del PNRR. Particolare significatività assume, altresì, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. RR 283 del 27 dicembre 2024 (pervenuto al controllo nel gennaio 2025) avente a oggetto l'approvazione della convenzione che regola il rapporto di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Invitalia s.p.a. per l'efficace espletamento, nonché la prosecuzione, delle attività di supporto tecnico-specialistico in favore delle amministrazioni titolari di misura degli adempimenti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Da evidenziare, infine, i decreti di gestione dei fondi da parte del Ministero della cultura, specificamente gli atti di programmazione comportanti spese quali i provvedimenti di concessione di finanziamenti alla ricerca a valere su risorse PNRR, oltre che su altre fonti di finanziamento nazionale ed europeo, in particolare nel settore dell'*housing* universitario.

Personale

In materia di personale dirigenziale, in generale, anche nel 2025, oggetto di attenzione sono stati gli incarichi dirigenziali e le problematiche afferenti al loro conferimento. In tale contesto è stata ribadita l'esigenza di assicurare il rispetto di procedure comparative, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza, dando evidenza al percorso valutativo, in modo da consentire il controllo *ab extra* dell'*iter* logico seguito. Al fine di evitare situazioni soprannumerarie, è stata, inoltre, rappresentata l'esigenza di un costante monitoraggio della dotazione organica dei dirigenti, tenendo conto delle unità dirigenziali collocate fuori ruolo, in aspettativa e in comando presso altre Amministrazioni. In tema di conferimento di incarichi dirigenziali *ad interim*, è stata sottolineata l'eccezionalità del ricorso all'istituto, ammissibile nel solo caso in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo previsti per la copertura.

Nel dettaglio, in vista di un compiuto rispetto del sistema legale delle competenze, sono stati emanati rilievi in ordine all'opportunità che il Capo del dipartimento non sottoscriva atti di natura gestionale, essendo a esso affidati compiti di coordinamento e indirizzo. Oggetto di attenzione sono stati, inoltre, gli incarichi di collaborazione a titolo gratuito rispetto ai quali le amministrazioni sono state invitate, in considerazione della *ratio* sottesa alla disposizione recata dall'art. 5, c. 9, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 volta al ricambio generazionale, a non consentire, nel rispetto del principio di ragionevolezza, ulteriori proroghe.

Una particolare riflessione è stata riservata all'applicazione delle diverse facoltà temporanee di ampliamento del contingente di personale dirigenziale reclutabile *ex* art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, prevista dall'art. 1, c. 15, d.l. n. 80/2021 e dalla relativa integrazione per effetto del d.l. n. 44/2023, in connessione con le esigenze di copertura di uffici dedicati al PNRR presso le amministrazioni che rivestono la qualità di soggetti attuatori. Ne sono derivate osservazioni e raccomandazioni in ordine alla puntuale individuazione degli incarichi conferiti per tali esigenze, in sostanziale eccedenza rispetto al contingente ordinario, nonché della fissazione della loro durata in termini

compatibili con quelli massimi di realizzazione degli obiettivi straordinari di cui trattasi.

Il corretto svolgimento dell'incarico dirigenziale è stato, inoltre, scrutinato – nell'ottica di un'efficiente programmazione e allocazione delle risorse umane – sia con riguardo al conferimento di incarichi, di durata inferiore ai tre anni, sia con riguardo alla revoca anticipata dello stesso in quanto suscettivi di incidere sulla stabilità degli assetti organizzativi nonché di pregiudicare un'obiettiva e corretta valutazione delle attività svolte dai dirigenti e dei risultati conseguiti.

Specifico *focus* è stato svolto da tutti gli uffici di controllo, anche in vista del doveroso coordinamento e della definizione di un orientamento condiviso, in relazione al rinnovo di incarichi dirigenziali, conferiti a personale esterno all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, alla luce delle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione – Sez. lav. con la sentenza del 10 ottobre 2025, n. 27189 che, anche alla luce dei principi eurounitari, ha fissato precisi limiti di ammissibilità dell'istituto soprattutto con riguardo alla sua natura, doverosamente, temporanea.

Atti normativi a rilevanza esterna e atti di programma comportanti spese

Tra le direttive ministeriali di maggiore rilevanza, pervenute agli uffici di controllo, si segnala quella del Ministro dell'interno del 21 gennaio 2025, avente a oggetto la pianificazione presidiaria 2025, adottata in attuazione del d.m. 15 agosto 2017. La direttiva, che costituisce atto di indirizzo per l'avvio di conseguenti attività esecutive e spiega effetti concreti solo in seguito all'adozione di singoli provvedimenti presidiari adottati dalle amministrazioni, è volta a razionalizzare i presidi territoriali delle Forze di Polizia dislocati sul territorio, evitando sovrapposizione di competenze, e di potenziarne l'efficacia.

Di competenza del Ministro della salute si segnalano per loro significatività la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2025 (d.m. 23 gennaio 2025) e il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2025-2027 (d.m. 30 gennaio 2025).

Tra gli atti di programmazione comportanti spese *ex* lettera c) dell'art. 20, l. n. 20/1994, si segnala come il medesimo Ministero, nel recepire le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo negli anni passati, abbia provveduto all'approvazione del programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) per il 2025, superando il disallineamento temporale che affliggeva patologicamente gli atti afferenti al CCM (d.m. 29 gennaio 2025, s.n.).

Tra gli atti di programmazione portati all'attenzione dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero della cultura vanno segnalati i numerosi decreti di riparto delle risorse assegnate, a vario titolo, in relazione alla loro specifica destinazione: fondo per l'Erasmus italiano per l'anno (d.m. n. 397/2025); fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, relativo a contributi per la partecipazione agli ERIC, *European Research Infrastructure Consortium* (d.m. n. 437/2025); riparto tra gli atenei statali del fondo di riparto tra gli atenei statali di cui all'art. 1, c. 526, l. n. 178/2020 e di cui all'art. 1, c. 580, l. n. 197/2022, relativo al contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali (d.d.g. n. 1656/2025).

È stata, inoltre, registrata la direttiva per l'attività della Sogesid s.p.a. relativa all'annualità 2025, con un'osservazione recante il richiamo agli obiettivi di efficienza,

economicità, qualità della prestazione e razionale impiego delle risorse pubbliche previsti dagli artt. 1 e 7, d.lgs. n. 36/2023.

Incarichi di lavoro autonomo e consulenze

In relazione agli affidamenti di incarichi di lavoro autonomo e di tipo consulenziale, sottoposti a controllo preventivo in ragione delle lettere *f-bis)* e *f-ter)* del citato art. 3, l. n. 20/1994, si sottolinea che attiene ad apposito contingente generale di esperti, nonché a molteplici contingenti speciali istituiti per legge presso singole strutture di missione temporanee e uffici speciali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri. Si tratta di incarichi diversi per modalità di individuazione dell'esperto, per contenuti e durata, nonché per entità dei compensi erogati.

In sede di scrutinio di detti incarichi professionali, conferiti a esterni, sono state formulate numerose note di avvertenza, evidenziando la necessità di una compiuta motivazione mediante analitica indicazione, nei decreti di conferimento, delle esperienze professionali pregresse dei profili selezionati da cui si evinca il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico affidato: ciò in conformità all'orientamento per cui l'onere motivazionale debba ritenersi particolarmente accentuato laddove, sia pur in via eccezionale e in base a una previsione di legge, sia consentito l'affidamento fiduciario, senza procedura comparativa.

Copiosa è, inoltre, l'attività di controllo relativa ad atti e contratti di cui all'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, incarichi di studio e consulenza, incarichi a soggetti collocati in quiescenza, conferiti dall'amministrazione e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), oggetto di plurimi rilievi e osservazioni con riguardo al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma sopra richiamata (previa ricognizione dell'assenza di professionalità interne; specificità dei progetti demandati all'esperto; natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; pubblicità della procedura e carattere eccezionale del conferimento di incarichi *intuitu personae*; inammissibilità del rinnovo ed eccezionalità del ricorso alla proroga) e all'inammissibilità di decorrenze retroattive.

Il tardivo invio al controllo di incarichi finanziati con fondi PNRR è stato stigmatizzato con numerose note di avvertenza, osservando come, ferma restando l'immediata efficacia in forza di specifiche disposizioni normative contenute nel d.l. n. 77/2021, anche con riguardo ai contratti finanziati con fondi PNRR, si ponga l'esigenza del pronto invio agli organi di controllo al fine di consentire la tempestiva segnalazione di eventuali vizi e, in ogni caso, prima dell'avvenuto completamento dell'esecuzione della prestazione

Delibere CIPESS

L'esame delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha sensibilmente impegnato l'ufficio di controllo per i profili di novità e di notevole impatto economico-finanziario. Tali delibere costituiscono l'esito di un procedimento complesso, che vede la compartecipazione di una pluralità di soggetti pubblici, i cui contributi non sempre sono di immeditata intellegibilità anche per le carenze riscontrate nell'allegazione della documentazione indispensabile per l'espletamento dell'istruttoria. D'altro canto, in ragione dei rilevanti interessi sottesi alle delibere in parola, il Comitato ha spesso

rappresentato particolari esigenze di speditezza in vista di una celere definizione dell'*iter* di controllo.

Tra le delibere esaminate dal competente ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze meritano una particolare menzione le seguenti delibere, esaminate in sede collegiale: delib. CIPESS n. 62/2024, con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario e sullo schema di atto aggiuntivo n. 4 alla convenzione unica di concessione tra Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) e Bre.Be.Mi s.p.a. per il periodo regolatorio 2021-2025. Con la delib. n. SCCLEG/3/2025/PREV il Collegio ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ritenendo che, secondo la normativa sovranazionale (dir. 2014/23/UE), non possa essere ammessa, in quanto contraria al principio di parità di trattamento e all'obbligo di trasparenza una proroga della concessione che non abbia costituito oggetto, nei documenti di gara, di clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissino la portata, la natura e le condizioni alle quali ne era subordinata l'applicazione o che, comunque, non sia determinata da circostanze imprevedibili: la Sezione ha precisato che non ricorrendo detti presupposti deve procedersi a nuova gara.

Degna di menzione è, inoltre, la delib. CIPESS n. 63/2024, con la quale è stato reso parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario per il periodo regolatorio 2024-2028 e relativo schema di atto aggiuntivo n. 4 alla convenzione tra CAL e TEM s.p.a. che, con riferimento al piano economico finanziario, raccomandava, tra l'altro, al concedente di tenere in opportuna considerazione, insieme al ministero proponente, le indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione dei trasporti in merito al recupero degli effetti economici scaturenti dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. In sede collegiale le criticità rilevate nel corso dell'attività istruttoria sono state superate e la Sezione, con la delib. n. SCLEGG/4/2025/PREV, ha registrato il provvedimento.

Di particolare rilievo, da ultimo, la delib. CIPESS n. 41/2025, resa dal Comitato in ordine al "Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell'art. 1, c. 273-*bis*, l. n. 213/2023 e approvazione, ai sensi dell'art. 3, cc. 7 e 8, d.l. n. 35/2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al d.l. n. 35/2023". All'esito di una complessa istruttoria – che ha visto la partecipazione, per quanto di rispettiva competenza, anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – la Sezione, con delib. n. SCLEGG/19/2025/PREV, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione.

Variazioni di bilancio dello Stato

Le principali tipologie di variazioni di bilancio pervenute al controllo preventivo sono costituite da: riassegnazione di entrate, che incrementano la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata; variazioni compensative volte a trasferire somme da un capitolo a un altro lasciando inalterato il totale della spesa; trasferimenti da fondi di riserva per le spese di parte corrente per aumentare gli stanziamenti di spesa (fondo di riserva per le spese obbligatorie, fondi speciali per la reiscrizione in bilancio dei residui perenti delle spese correnti e in conto capitale, fondo di riserva per le spese impreviste, fondo di riserva per le autorizzazioni

di cassa, fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale).

Particolare interesse, anche per le correlazioni con il tema della copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa ai sensi dell'art. 81 Cost., rivestono, in tale contesto, i decreti di variazione di bilancio che hanno dato applicazione all'entrata in vigore di norme di legge con le quali sono state previste nuove spese. In questi casi l'attività istruttoria dell'ufficio di controllo è stata svolta, da un lato, avendo riguardo anche alle relazioni tecniche ai disegni di legge sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di copertura delle spese e, dall'altro, tenendo conto delle considerazioni riportate nelle relazioni quadrimestrali sulla copertura delle leggi di spesa deliberate dalle SSRR.

Particolare attenzione è stata posta alle variazioni di bilancio che comportano la copertura di oneri pluriennali: in questi casi la registrazione è stata disposta con la raccomandazione all'amministrazione ad assicurare, anche negli anni successivi a quello cui si riferisce la variazione, l'effettività della copertura. Medesima esigenza è stata rimarcata in occasione della registrazione, con osservazioni, di un altro decreto del Ragioniere generale dello Stato laddove è stato raccomandato un monitoraggio con riguardo all'evoluzione degli oneri per i quali, in difetto di relazione tecnica sul disegno di legge, non era stato possibile effettuare alcuna stima circa i relativi effetti finanziari.

Specifiche raccomandazioni sono state, altresì, svolte in occasione della registrazione del decreto con il quale si è provveduto alla ripartizione della somma stanziata nei limiti del Fondo di cui all'art. 154, l. n. 190/2014, e in attuazione dell'art. 2, c. 4-*novies*, d.l. n. 40/1973, per la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno finanziario 2024, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri interessati, per la successiva erogazione agli aventi diritto. A tal riguardo è stato chiesto all'amministrazione di garantire che gli stanziamenti individuati per legge fossero, comunque, idonei ad assicurare il rispetto delle indicazioni dei contribuenti relativamente alla destinazione della spesa. All'esito del procedimento di controllo il decreto in esame è stato trasmesso, unitamente alla nota di registrazione con osservazione, ai Presidenti delle SSRR e della Sezione centrale del controllo sulla gestione, nella considerazione che, pur non sussistendo, in punto di stretto diritto, elementi ostativi alla relativa registrazione, fossero emersi profili critici in ordine alla procedura laddove la stessa sembrerebbe consentire l'assegnazione ai destinatari di un importo inferiore rispetto a quello quantificato dall'Agenzia delle entrate.

Contratti e accordi quadro

Il sempre crescente ricorso da parte delle amministrazioni a moduli gestionali di tipo consensuale, alternativi al tradizionale modello autoritativo e eterogenei dal punto di vista tipologico, impone agli uffici di controllo un'analisi volta a verificare, al di là del *nomen iuris* e della qualificazione giuridica data dall'amministrazione controllata, il contenuto sostanziale dei vari atti sottesi ai provvedimenti trasmessi, al fine di vagliarne l'eventuale assoggettabilità a controllo (accordi tra pubbliche amministrazioni, accordi quadro, convenzioni, contratti, ordini diretti di acquisto).

Tra le convenzioni vanno annoverate, nell'ambito della materia di competenza del Ministero del lavoro, quelle stipulate dalle regioni in merito ai lavoratori socialmente

utili. È stato rilevato negli anni come una misura istituita con la *ratio* della temporaneità, quale ponte verso una ricollocazione, mancasse dello step finale, ossia un articolato piano di stabilizzazione. Le convenzioni pervenute a controllo nel 2025 prevedono finalmente la stabilizzazione dei lavoratori e il definitivo svuotamento della platea storica degli LSU.

Nel settore salute risultano registrati n. 9 accordi di programma (*ex* art. 15, l. n. 241/1990 e s.m.i.) con le Regioni Puglia, Sicilia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Molise, Piemonte per il settore investimenti sanitari, nell'ambito del Programma investimenti *ex* art. 20, l. n. 67/88. Tali interventi devono necessariamente raccordarsi con quelli previsti dal PNRR e dal PNC in quanto l'art. 1, c. 13, del d.l. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" prevede che le risorse riguardanti gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del fondo complementare al PNRR, siano posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20, l. n. 67/1988, per una spesa pari a € 98.604.179,18.

Con riguardo ai decreti di approvazione di contratti pubblici (art. 3, lett. g), l. n. 20/1994), i vari uffici di controllo hanno avuto modo di richiamare, in sede istruttoria, alcuni principi correlati al corretto esercizio, in materia, della discrezionalità amministrativa. Alcuni rilievi hanno riguardato le motivazioni di ricorso alle proroghe di affidamenti e lo stato di avanzamento di nuove procedure di gara; i presupposti che hanno condotto al ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (concorrenza assente per motivi tecnici); le ragioni giustificative di affidamenti diretti di attività di assistenza tecnica e specialistica a soggetti *in house,* a norma dell'art. 7 del nuovo codice dei contratti pubblici. Ciò ha comportato la necessità di procedere a un attento studio al fine di individuare la disciplina intertemporale applicabile ai contratti pubblici sottoposti al controllo preventivo di legittimità, avuto riguardo, in particolare, alle implicazioni determinate dalle innovazioni introdotte dal legislatore in tema di diritto di opzione e clausola di revisione dei prezzi.

Nel solco della giurisprudenza della Sezione sono stati ritenuti necessari accertamenti sui profili di congruità dell'offerta, sulla sua conformità agli ordinari parametri del mercato di riferimento, sulle modalità di quantificazione delle percentuali di "spese generali" riconosciute a rimborso, in analogia a quanto previsto dall'art. 68, reg. UE 1303/2013 in materia di rendicontazione dei fondi comunitari.

Complessivamente le amministrazioni hanno dimostrato di aver recepito le osservazioni formulate nel corso del precedente anno, il più delle volte adeguandosi a esse e alla più recente normativa di settore. Al fine di assicurare il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, Cost.), di prevenire ritardi nell'esercizio dell'attività di controllo e di riflesso nell'esecuzione, gli uffici di controllo della Sezione hanno incoraggiato le amministrazioni a far pervenire la documentazione contrattuale nella sua interezza al momento della sottoposizione degli atti al controllo.

Oggetto di osservazioni, in relazione a numerosi contratti inerenti a servizi informatici contrassegnati da esigenze immanenti di continuità delle forniture, è stato il protrarsi di pregressi rapporti contrattuali, circostanza rispetto alla quale è stato rammentato il carattere eccezionale e temporaneo della proroga c.d. "tecnica" dei contratti pubblici, evidenziando come l'utilizzo reiterato della proroga si traduca in

un'ipotesi di affidamento senza gara, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.

All'attenzione degli Uffici sono pervenute anche alcune ipotesi di accordi transattivi e atti di riconoscimento di debito che sono stati esaminati avendo particolare riguardo alla sussistenza dei relativi presupposti e alla correttezza dell'*iter* procedurale, lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito alle vicende sottostanti da parte della competente procura contabile.

Ordinanze commissariali

Tali atti hanno, in prevalenza, natura di ordinanze in deroga alle norme primarie, in quanto emesse per far fronte a situazioni di necessità e urgenza ovvero di carattere eccezionale. Trattasi di atti a contenuto complesso che, non di rado, si intersecano tra di loro con plurime modifiche contenutistiche parziali, rispetto ai quali è richiesto il controllo, con termini di verifica dimezzati, in assenza di testi coordinati di riferimento.

Nel corso del 2025 sono state esaminate quasi 200 ordinanze adottate dai commissari straordinari nominati dal Governo (Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, Commissario per l'emergenza alluvione del 2023, Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Isola d'Ischia, Commissario straordinario per gli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma, Commissario Campi Flegrei), registrandosi un significativo incremento, rispetto all'anno precedente, anche qualitativo in ragione del impatto finanziario e dell'elevata complessità di alcune delibere. Come sopra specificato, un nutrito numero di ordinanze (in particolare, del Commissario Sisma 2016) ha avuto a oggetto l'attuazione di interventi finanziati dal PNRR o dal PNC.

Molteplici e di eterogeneo contenuto sono stati i rilievi mossi: si va da una casistica "prettamente formale", per giungere ad aspetti di carattere procedurale o di congruità economica dell'affidamento di alcuni servizi, a chiarimenti in materia di aiuti di Stato. È stata, altresì, segnalata, a più riprese, la necessità di evitare l'emanazione di atti a contenuto promiscuo, in presenza di norme speciali sul controllo che, viceversa, ne circoscrivono l'oggetto in modo puntuale e unicamente avuto riguardo a profili regolatori e/o organizzativi di carattere generale, con esclusione di ogni altro contenuto decisorio di stampo squisitamente gestionale. In ragione della possibile immediata efficacia delle ordinanze in oggetto – e della conseguente possibilità dell'adozione di provvedimenti attuativi nelle more e prima dell'intervenuto esito positivo del controllo preventivo di legittimità, è stato, in taluni casi, evidenziato come rientri nella sfera di responsabilità del Commissario ogni atto attuativo assunto nelle more della registrazione.

3. Delibere della Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità

Con la delib. n. SCCLEG/1/2025/PREV la Sezione, convocata in adunanza generale in considerazione di una prospettata questione di massima di particolare importanza, si è pronunciata in ordine al provvedimento con cui il direttore del Parco archeologico di Pompei aveva approvato il contratto per l'affidamento in concessione, per tre anni, con opzione di proroga per altri due, del servizio di gestione dei *bookshop* e del servizio di noleggio audio guide. All'esito dell'adunanza il Collegio, ha ammesso a visto e registrazione il provvedimento, avendo l'amministrazione fornito

dimostrazione di avere calcolato, in sede di gara, il valore stimato della concessione tenendo conto anche della opzione di proroga contrattuale pari a due anni: nell'occasione, quanto alla portata del divieto di proroga della durata di concessioni, ha, altresì, statuito il principio per cui l'art. 178, c. 5, d.lgs. n. 36/2023, ove prevede l'improrogabilità della durata dei contratti di concessione, si riferisca esclusivamente alle proroghe che non siano prestabilite dalla *lex specialis* di gara nel limite massimo della durata ordinaria della concessione.

Con la delib. n. SCCLEG/2/2025/PREV la Sezione in adunanza generale ha scrutinato la legittimità di un decreto di conferimento di incarico dirigenziale - emanato in esecuzione di una pronuncia cautelare del giudice ordinario – sul presupposto che detta circostanza non rilevi al fine di escludere l'applicazione dell'art. 3, c. 1, lett. b), l. n. 20/1994. A tal riguardo la Sezione ha concluso che, pur a fronte di un atto emesso in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, residuano margini di valutazione, da parte della Corte dei conti, non già nel merito del provvedimento giurisdizionale da eseguire, bensì in ordine all'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di misure idonee a dare esecuzione a tale provvedimento, in conformità al quadro normativo generale di riferimento. L'atto esaminato è stato ammesso a visto.

Con la delib. n. SCCLEG/3/2025/PREV il Collegio ha ricusato la registrazione della delib. CIPESS n. 62/2024 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla proposta di aggiornamento del PEF e sullo schema di atto aggiuntivo n. 4 alla convenzione unica di concessione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. (CAL) e Bre.Be.Mi s.p.a. per il periodo regolatorio 2021-2025. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della normativa sovranazionale (dir. 2014/23/UE), non possa essere ammessa, in quanto contraria al principio di parità di trattamento e all'obbligo di trasparenza, una proroga della concessione che non abbia costituito oggetto, nei documenti di gara, di clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura e le condizioni alle quali ne era subordinata l'applicazione. La vicenda è meritevole di segnalazione anche in relazione agli ulteriori sviluppi atteso che la società concedente, CAL s.p.a., ha impugnato innanzi al giudice amministrativo l'atto di ricusazione formulando, altresì, istanza cautelare cui ha, peraltro, successivamente rinunciato. Il giudizio è ancora pendente.

Con la delib. n. SCCLEG/4/2025/PREV la Sezione ha ammesso a visto e registrazione la delib. n. 63/2024 con la quale il CIPESS ha reso parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2028 e relativo schema di atto aggiuntivo n. 4 alla Convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a (CAL) e Tangenziali Esterne di Milano s.p.a (TEM). In particolare, il Comitato, con riferimento al piano economico finanziario, raccomandava, tra l'altro, al concedente di tenere in opportuna considerazione, insieme al ministero proponente, le indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione dei trasporti in merito al recupero degli effetti economici scaturenti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. In sede collegiale le criticità rilevate nel corso dell'attività istruttoria sono state superate anche alla luce delle considerazioni del MIT e degli impegni dallo stesso assunti, nel corso dell'adunanza, in ordine alla rettifica da apportare all'importo del ristoro da Covid-19, come computato nel PEF, per adeguarsi alle indicazioni della Autorità di regolazione dei trasporti.

Con la delib. n. SCCLEG/5/2025/PREV la Sezione ha demandato alla sede collegiale una questione attinente alla irretroattività degli atti amministrativi con riferimento a un provvedimento di conferimento incarico dirigenziale di livello generale per la durata di tre anni. La Sezione ha ricusato il visto dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale in quanto adottato successivamente alla data di decorrenza dell'incarico, peraltro, in assoluta conformità all'orientamento consolidato in materia (delibere nn. SCCLEG 1/2016/PREV, SCCLEG/3/2023/PREV e 4/2023/PREV).

Con la delib. n. SCCLEG 6/2025/PREV la Sezione ha ricusato il visto a un incarico dirigenziale di livello non generale affidato a un soggetto esterno ai ruoli dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 19, c. 6, d. lgs. n. 165/2001, per mancanza dei requisiti normativamente previsti, in particolare in relazione all'esperienza lavorativa "almeno" quinquennale "in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza". La Sezione ha sottolineato, a tal fine, che il rapporto di consulenza non è assimilabile, ai fini del raggiungimento del requisito del quinquennio, all'esperienza lavorativa "in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza", come richiesta dall'art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 perché il consulente non è inserito all'interno dell'organizzazione aziendale con un contratto di lavoro subordinato e uno specifico inquadramento funzionale, bensì svolge un incarico esterno, accessorio, senza poteri gestionali o responsabilità tipiche dei ruoli direttivi di un'impresa.

La Sezione con la delib. n. SCCLEG/7/2025/PREV si è pronunciata in merito all'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità *ex* art. 3, c. 1, lett. f-*bis*) l. n. 20/1994, in difetto di espliciti riferimenti all'ambito soggettivo di applicazione, del provvedimento di conferimento di incarico, emesso da ente con soggettività giuridica di diritto pubblico che, come l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), opera in ambito nazionale, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strumentali a quelle dello Stato e, in ragione di dette finalità, soggiace a una disciplina che presenta profili di stretta contiguità con quelli propri delle "amministrazioni centrali" (in particolare: assoggettamento ad atti di indirizzo e vigilanza ministeriale, finanziamento da provvista a carico del bilancio dello Stato). Nel ricusare la registrazione la Sezione ha rimarcato che la legittimità del conferimento è subordinata ai presupposti e alle condizioni indicate dalla norma primaria di riferimento in materia oltre che all'espletamento di procedure comparative, finalizzate a individuare la professionalità occorrente in ossequio a principi di trasparenza e buon andamento, rimesse alla potestà regolamentare delle amministrazioni conferenti in funzione di autovincolo. In tal senso ha rimarcato come la mancata osservanza di dette regole (nella specie l'assenza di criteri predefiniti per le prescritte valutazioni curriculari a sostegno dell'effettuata comparazione tra i singoli aspiranti e a conforto dei punteggi parziali e complessivi agli stessi attribuiti) in uno alla mancata dimostrazione di congruità del compenso attribuibile per l'attività oggetto dell'incarico, sia motivo di illegittimità dell'atto.

Con la delib. n. SCCLEG/8/2025/PREV la Sezione, nel rifiutare la registrazione di un decreto di approvazione di un contratto di fornitura, ha approfondito il tema della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara *ex* art. 76, d.lgs. n. 36/2023. A sostegno della propria decisione ha evidenziato che si tratta di un sistema eccezionale, ammesso solo nei casi e in presenza dei presupposti tassativamente

indicati dalla legge, di cui va dato motivatamente conto nel primo atto della procedura, avendo riguardo anche alle caratteristiche del potenziale mercato interessato. In tale occasione è stato, peraltro, evidenziato che la consultazione preliminare di mercato *ex* art. 77 del medesimo decreto (che è facoltativa e non condiziona la partecipazione all'eventuale successiva gara) non è volta a selezionare gli operatori economici da invitare ma a predisporre gli atti di gara e, in particolare, a colmare il *deficit* conoscitivo e informativo della stazione appaltante. A sostegno della decisione è stato considerato che: la circostanza per cui vi abbia partecipato un solo operatore economico non vale di per sé a dimostrare l'esistenza di un solo possibile prestatore o l'infungibilità del bene *ex* art. 76, c. 2, lett. b), n. 2; la veste di rappresentante o distributore esclusivo (che deriva da accordi col produttore costituenti per la stazione appaltante una non vincolante *res inter alios acta*, e che sono nulli se determinano restrizioni alla concorrenza) non è idonea di per sé a dimostrare l'esistenza di un solo possibile prestatore *ex* art. 76, c. 2, lett. b), n. 3; la ricorrenza di diritti esclusivi o formali privative, *ex* art. 76, c. 2, lett. b), n. 3, non vale di per sé a giustificare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, perché possono esistere forme di approvvigionamento alternative da parte di operatori economici che accedono legittimamente al bene e perché in base al "principio di esaurimento" una volta che un bene sia stato immesso in commercio da parte del titolare, o col suo consenso, questi perde le relative facoltà di privativa.

Con la delib. n. SCCLEG/9/2025/PREV la Sezione ha esaminato una fattispecie in tema di incarico di esperto. Attesa la natura eccezionale delle norme che derogano al principio generale posto dall'art. 97 Cost. di accesso al pubblico impiego tramite procedura concorsuale, la Sezione ha ricusato il visto al provvedimento di conferimento dall'incarico di esperto PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a un soggetto ritenuto privo dei requisiti richiesti dall'avviso pubblicato sul sito *Internet* del medesimo ministero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, d.l. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 233/2021, e dal d.m. n. 203/2023 (in particolare, l'esperienza parlamentare maturata per una legislatura presso una Commissione permanente del Senato, all'epoca competente in ambito di affari esteri e immigrazione, non è stata ritenuta idonea a comprovare il possesso – sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo – della richiesta esperienza, almeno settennale, nel coordinamento di gruppi lavoro, a favore di organizzazioni pubbliche o private anche in contesti internazionali e in multinazionali e nel supporto tecnico/consulenziale).

In relazione alle diverse problematiche sottese all'art. 19, d.lgs. n. 165/2001 che disciplina gli incarichi dirigenziali la Sezione ha emesso, all'esito di un puntuale approfondimento in sede di adunanza pubblica e di contraddittorio con l'amministrazione interessata, plurime deliberazioni che hanno riguardato una serie di procedure concorsuali disposte dal Ministero della cultura, i cui atti di conferimento incarico sono stati, tranne in una fattispecie, ritenuti illegittimi.

Nel dettaglio, con le deliberazioni nn. SCCLEG 11/2025/PREV e 12/2025/PREV la Sezione ha rimarcato che l'amministrazione, nel conferimento di un incarico dirigenziale, pur agendo come privato datore di lavoro, è tenuta a rispettare le regole pubblicistiche dettate dall'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, oltre il principio generale di buona amministrazione. Conseguentemente ha concluso che l'esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane perseguita dall'amministrazione trova un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, oltre che nelle

regole generali di buona fede e correttezza, da intendersi quali non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte effettuate. Nell'occasione e con l'ulteriore deliberazione SCCLEG 10/2025/PREV ha, altresì, rimarcato che l'assegnazione d'ufficio di un incarico dirigenziale costituisce, per sua natura, uno strumento eccezionale e straordinario destinato a operare solo nei casi in cui le procedure ordinarie (assegnazione a domanda) delineate al richiamato art. 19, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 siano rimaste senza esito positivo. In tal senso è stato, altresì, evidenziato che il provvedimento di assegnazione d'ufficio del dirigente di seconda fascia di ruolo a sede diversa da quelle indicate nella domanda di partecipazione all'interpello pubblicato dall'amministrazione presuppone la sussistenza di due elementi: da un lato, che il candidato non sia stato legittimamente prescelto per alcuna delle sedi indicate nella domanda e, dall'altro, che il posto di funzione a cui viene destinato sia uno di quelli che, all'esito della procedura, siano rimasti vacanti talché deve considerarsi illegittima l'assegnazione, d'ufficio, disposta prima della conclusione della procedura di interpello e senza prendere in considerazione tutte le istanze pervenute per quella posizione anziché all'esito dello stesso.

Di interesse sono, altresì, le considerazioni generali svolte in merito allo scrutinio delle candidature laddove è stato ritenuto illegittimo il conferimento a un dirigente di altra amministrazione, candidatosi ai sensi dell'art. 19 c. 5-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, disposto senza la previa valutazione dei candidati dirigenti di ruolo, la cui posizione risulta in questo modo lesa, vantando questi ultimi una legittima aspirazione e un interesse qualificato a essere valutati per le posizioni per le quali si sono candidati (Delib. n. SCCLEG 13/2025/PREV).

Nella medesima prospettiva si segnalano le deliberazioni nn. SCCLEG 14, 15 e 16/2025/PREV con le quali è stato ribadito che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, attivi un'unica selezione a cui ammettere sia dirigenti interni (c. 5), sia personale dirigenziale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni (c. 5-*bis*), sia soggetti esterni all'amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale (c. 6), deve comunque, osservare una progressione nella valutazione delle candidature, esaminando dapprima i *curricula* dei dirigenti interni, poi di quelli appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni e, infine, di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.

Con le delib. n. SCCLEG/17/2025/PREV e n. SCCLEG/18/2025/PREV con riferimento a due contratti di fornitura, è stata scrutinata la problematica relativa alla carenza della documentazione atta a verificare l'esistenza, a carico dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, di eventuali pendenze penali. Sul punto si è ritenuto di aderire all'orientamento assunto dall'Anac nella vigenza del codice del 2016, in ordine alla sufficienza della dichiarazione resa dall'operatore economico in sede di Dgue, qualora di esito negativo, al fine di soddisfare l'adempimento del controllo dei requisiti di cui all'art. 98, lett. g) e h), del codice, ferma restando la necessità, in quanto dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, c. 1, del medesimo d.p.r., sulla veridicità delle dichiarazioni. In merito all'aggiudicazione disposta in presenza di una sola offerta senza che fosse stata esplicitamente prevista tale possibilità nel bando di gara, come disposto dall'art. 69, r.d. n. 827/1924, tutt'ora vigente, che impone la dichiarazione di deserzione dell'asta da

parte dell'autorità che presiede all'incanto, si è, inoltre, ritenuto che l'utilizzo dei canali informativi utilizzati per pubblicizzare la gara e porre gli operatori del mercato in condizioni di averne conoscenza e di presentare, ove interessati, le proprie offerte, consenta di ritenere rispettato lo spirito della norma contenuta nell'art. 69, n. 827/1924 (Regolamento di contabilità di Stato).

Con la delib. n. SCCLEG/19/2025/PREV la Sezione ha ricusato il visto alla delibera CIPESS n. 41/2025 con la quale il Comitato ha deliberato in ordine al "Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell'art. 1, c. 273-*bis*, l. n. 213/2023 e approvazione, ai sensi dell'art. 3, cc. 7 e 8, d.l. n. 35/2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al d.l. n. 35/2023". La pronuncia – che si colloca nell'ambito di una linea interpretativa per cui, in materia di investimenti infrastrutturali, la funzione del controllo preventivo assolve, altresì, alla finalità di intervenire su aspetti procedurali suscettivi di incidere, negativamente, sulla realizzazione dell'opera una volta avviata – fonda su un articolato percorso motivazionale. Il Collegio, in primo luogo, ha ricusato il visto alla luce della ritenuta violazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea *Habitat*, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, la cui osservanza si impone agli stati membri e alle sue articolazioni, tra cui il CIPESS, nella cui *mission* istituzionale rientra la tutela, nell'ambito delle politiche di investimento pubblico, dello sviluppo sostenibile (art. 1-*bis*, d.l. n. 111/2019), di recente elevato a rango costituzionale. La Sezione ha, altresì, rilevato una violazione dell'art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva appalti) essendo intervenute, in difetto di un nuovo confronto concorrenziale, modificazioni, oggettive e soggettive, della complessiva operazione e nuove "condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione". Il Collegio ha, infine, ritenuto la delibera non conforme alle previsioni di cui agli artt. 43 e 37, d.l. n. 201/2011, in considerazione della mancata acquisizione, nell'ambito della procedura di adozione del piano economico e finanziario, del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). La Sezione ha, invero, disatteso le prospettazioni dell'amministrazione in quanto fondate su una lettura parziale del d.l. n. 201/2011, calibrata esclusivamente sulla tutela della concorrenza, e ha, di contro, valorizzato il ruolo di ART, quale soggetto autonomo e indipendente (art. 37, d.l. n. 201/2011) istituzionalmente preposto, altresì, alla tutela dell'utenza. In ottica collaborativa la deliberazione è stata corredata da numerose osservazioni afferenti a ulteriori profili critici che, pur ritenuti non dirimenti ai fini del giudizio di illegittimità, sono stati rimessi alla valutazione delle amministrazioni interessate a fini conformativi della successiva attività amministrativa.

Con la delib. n. SCCLEG 20/2025/PREV la Sezione non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto n. 190/2025, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, c. 8, d.l. n. 35/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2023, n. 58, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria" di approvazione del III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina s.p.a. La pronuncia, strettamente correlata alla precedente delib. n. SCCLEG 19/2025/PREV, muove da una previa ricostruzione della sequenza procedimentale delineata dal d.l. n. 35/2023 alla stregua della quale è stato rilevato

come l'atto aggiuntivo esaminato e la delibera CIPESS – approvativa, tra l'altro, del Piano economico e finanziario dell'opera – siano avvinti da un nesso di stretta interdipendenza causale che rileva anche ai fini del controllo preventivo di legittimità e che ne condiziona negativamente, attesa l'avvenuta ricusazione, gli esiti. Nell'occasione la Sezione ha, altresì, rilevato profili critici in ordine alla mancata sottoposizione a controllo dell'Accordo di programma del 16 luglio 2025 *ex* art. 2, c. 7, d.l. n. 35/2023, convertito dalla l. n. 58/2023, stipulato tra MIT, MEF, Regione Sicilia e Calabria, Anas s.p.a., R.F.I s.p.a. e SdM a nulla rilevando, ai già menzionati fini, la trasmissione dello stesso nell'ambito del corredo documentale allegato all'atto aggiuntivo. Sotto diverso profilo – e con specifico riguardo alla legittimità del rapporto negoziale sotteso all'atto aggiuntivo – è stata rimarcata la mancata prova, certa e rigorosa, dell'avvenuto rispetto del contenimento dell'aumento del prezzo nei limiti di cui all'art. 72 della direttiva 2004/18/CE, quale parametro di riferimento anche in ragione del richiamo di cui all'art. 4, d.l. n. 35/2023. In coerenza con la precedente deliberazione il Collegio ha, infine, accertato la sussistenza di un'ipotesi di modifica sostanziale del contratto ai sensi delle lett. a) e b) del quarto paragrafo dell'art. 72 citato, avuto riguardo alla modifica dell'assetto contrattuale che non solo cambia l'equilibrio economico del contratto iniziale, ma crea una condizione che, se fosse stata conosciuta al momento della procedura d'appalto iniziale, avrebbe potuto attrarre candidati diversi e ulteriori rispetto a quelli inizialmente selezionati, in considerazione della più favorevole condizione di finanziamento dell'opera.

Con la delib. n. SCLEGG 21/2025/PREV la Sezione ha ricusato il visto al provvedimento con il quale il direttore della direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema (incardinata nell'ambito del dipartimento della salute umana e della salute animale e dell'ecosistema - *One Health* - e dei rapporti internazionali del Ministero della salute), ha conferito, *ex* art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, a un dottore commercialista esterno all'amministrazione, l'incarico dirigenziale di seconda fascia per la titolarità dell'ufficio 1 – affari generali presso la citata direzione. Nella fattispecie esaminata è stato sottolineato che, con riferimento alla sussistenza del requisito della "comprovata qualificazione professionale", si richiede un onere di motivazione rafforzata, rispetto alla nomina effettuata *ex* c. 5-*bis,* tesa a evidenziare per quali ragioni la nomina di un soggetto privato esterno sia stata reputata dalla commissione quella maggiormente confacente alla soddisfazione del pubblico interesse. Ribadendo i principi espressi con la delib. n. SCCLEG n. 10/2010/PREV è stata rimarcata l'insufficienza del generico rinvio alla semplice adeguatezza delle esperienze risultanti dal *curriculum vitae* del candidato richiedendosi una motivata valutazione svolta dalla P.A. conferente anche in stretta connessione con la particolarità dei compiti assegnati al dirigente esterno nominato. A tal fine è stata evidenziata la necessità di una predeterminazione dei criteri di valutazione così da definire il livello minimo di competenza ritenuto necessario per l'accesso all'incarico nonché di una valutazione puntualmente formalizzata e documentata nel verbale della commissione, in modo da garantire trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità dell'azione amministrativa.

Con la delib. n. SCLEGG 22/2025/PREV la Sezione ha esaminato il decreto del Ministro della salute di conferimento dell'incarico di esperto in materia di formazione del personale sanitario reso in favore di soggetto esterno nell'ambito del contingente di

cui agli artt. 1, c. 5, e 8, c. 2, d.p.c.m. n. 195/2023. Chiamato a delibare in merito ai dubbi prospettati dal competente ufficio di controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti professionali necessari – e non superati all'esito dell'interlocuzione istruttoria – la Sezione ha evidenziato che gli incarichi in parola sono riservati a esperti e consulenti dotati di particolari professionalità e specializzazioni chiamati a fornire un qualificato ruolo tecnico-consultivo e di supporto specialistico al Ministro in aree particolari richiedendosi, a detti fini, il possesso di determinate qualifiche accademiche e di comprovate esperienze professionali. In questa prospettiva, all'esito dell'adunanza pubblica e degli ulteriori elementi informativi forniti dall'amministrazione, l'incarico è stato ammesso a visto e conseguente registrazione in quanto ritenuto suscettivo di fornire al decisore politico l'ausilio di una qualificata professionalità e, pertanto, conforme alla *ratio* sottesa all'apparato normativo di riferimento.

Con la delib. n. SCLEGG 23/2025/PREV il Collegio, al termine di un'articolata disamina della fattispecie in esame ha ricusato il visto a un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione di una transazione con cui erano assunti a proprio carico cospicui oneri finanziari per la chiusura di un rapporto concessorio, a suo tempo, instaurato tra un consorzio volontario di comuni e altri enti pugliesi, beneficiario di finanziamenti statali di scopo e un gruppo di imprese, appositamente riunito in Associazione temporanea con finalità di valorizzazione territoriale. Il Collegio è stato chiamato ad affrontare la delicata questione dei presupposti e dei limiti per il legittimo ricorso da parte di una amministrazione pubblica, nella specie il dipartimento per lo sport della Presidenza dei Consiglio dei ministri, al contratto di transazione, quale valida opzione per porre fine a una lite in corso ovvero per evitarne l'insorgenza in via anticipata, tenendo conto dei parametri normativi applicabili alla fattispecie in quanto rivenienti la propria fonte non solo nell'art. 1965 c.c., ma anche nei principi e regole del diritto amministrativo.

A tal riguardo, rimarcata la riconducibilità di ogni valutazione in ordine al ricorso a tale strumento di natura privatistica nell'alveo della discrezionalità amministrativa e richiamate le coordinate rese dalla giurisprudenza contabile per una interpretazione corretta dell'art. 1965 c.c., è stato ritenuto che un semplice conflitto di natura economica non costituisca, di per sé, valido fondamento legittimante il ricorso a una transazione.

CAPITOLO IV

CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONCOMITANTE

1. Controllo sulla gestione: profili generali

L'attività della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato si sostanzia nella verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni delle amministrazioni statali e della rispondenza dei risultati dalle stesse conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, sia normativi che di indirizzo politico, al fine di stimolare, in conformità ai principi di cui all'art. 3, cc. 4, 5 e 6, l. n. 20/1994, i conseguenti processi di autocorrezione.

Il controllo individua le criticità di gestione (ritardi nell'attuazione dei programmi, mancata utilizzazione di fondi, scostamenti tra risultati e obiettivi) in relazione ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità, anche valorizzando il rapporto con gli organismi di controllo interno e in particolare con gli OIV, ai quali l'art. 14, d.lgs. n. 150/2009, richiede di segnalare alla Corte dei conti le criticità gestionali rilevate. Ciò avviene attraverso l'essenziale confronto diretto (contraddittorio) con le amministrazioni interessate dalle indagini.

L'attività della Sezione, inoltre, risponde alle esigenze di "prossimità" rispetto all'azione amministrativa (dei soggetti controllati), nel senso di pervenire a pronunce tempestive circa irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di rimuovere con sollecitudine le disfunzioni presenti e di addivenire a una efficace utilizzazione delle risorse stanziate.

Va, altresì, sottolineato che, da tempo, la Sezione considera il perimetro delle amministrazioni esaminate esteso oltre l'area dei tradizionali ministeri, dal momento che questi si avvalgono, per l'esercizio delle loro funzioni primarie, di enti strumentali, società partecipate e altre figure soggettive. Difatti, con sempre maggiore frequenza, le politiche pubbliche alimentate da risorse statali, e anche europee, coinvolgono livelli di governo e amministrazione diversi con la conseguente necessità, attesa l'unitarietà dei fenomeni esaminati, di sviluppare adeguate forme di collegamento interno alla Corte. Tali sinergie con altre sezioni (centrali e regionali) della Corte appaiono sempre più

importanti, per consentire, anche attraverso una flessibile articolazione del controllo, di rispondere unitariamente alle esigenze di corretta spendita delle risorse finanziarie pubbliche.

Anche per il 2025 l'attività della Sezione è stata incentrata sull'analisi delle politiche pubbliche di settore (delib. n. 40/2025/G) e, in particolare, sugli interventi previsti dal PNRR e dal PNC come stabilito dall'art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, oltre che su alcune gestioni di significativa importanza. Inoltre, in continuità con gli anni precedenti, il Collegio delle entrate, istituito presso la sezione, ha eseguito il monitoraggio sulle entrate finali e ha fornito uno specifico contributo al giudizio e alla relazione sul Rendiconto generale dello Stato (approvata dalle SSRR), mediante le "Note sull'attendibilità e sull'affidabilità dei dati contabili del rendiconto dell'entrata", nelle quali vengono esplicitate le anomalie rilevate. Anche per il 2025, infine, è stato svolto il monitoraggio sui magazzini del Ministero della difesa e dei corpi di polizia; continuano a essere seguite le relazioni dei Ministeri al Parlamento sull'attuazione di specifici interventi e politiche di settore nonché le procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia per la violazione del diritto europeo e i riflessi finanziari derivanti dal contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia europea. In funzione delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli interventi di PNRR presi in esame, la Sezione ha effettuato verifiche, a cadenza trimestrale, rispetto all'impiego degli importi stanziati sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia.

Infine, nel corso del 2025 la Sezione ha preso parte, in modo attivo, a un *audit* internazionale parallelo sull'impiego dell'Intelligenza artificiale (IA) nel settore pubblico; l'iniziativa, che ha coinvolto diverse Istituzioni superiori di controllo (ISC) nell'ambito di EUROSAI, ha richiesto la partecipazione a numerosi incontri. Il *report* conclusivo che raccoglie le risultanze dell'analisi condivisa, relativa a tutti i Paesi partecipanti, è in corso di pubblicazione; a esso farà seguito una relazione specificamente concernente la situazione italiana, a conclusione dell'indagine "amministrazione pubblica e intelligenza artificiale (*Eurosai parallel audit*)" appositamente programmata (delib. n. 89/2024/G).

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sulla gestione, giova ricordare che esso accerta ritardi e anomalie nell'azione amministrativa, consentendo alle amministrazioni oggetto di verifica l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le disfunzioni rilevate, nell'ambito del ruolo attribuito alla Corte dei conti quale "garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive" (Corte cost. sent. n. 29/1995).

Il vaglio degli effetti delle delibere emesse dalla Sezione si collega all'obbligo, previsto dal legislatore in capo alle amministrazioni (art. 3 cc. 4 e 6, l. 20/1994) di comunicare alla Corte le misure consequenziali adottate. Trattasi di un effetto conformativo sul quale la Sezione riferisce al Parlamento tramite un'apposita deliberazione che intende assicurare, "in linea con le migliori pratiche internazionali, un quadro chiaro e preciso degli esiti del controllo e delle misure adottate o delle eventuali posizioni divergenti dell'amministrazione controllata" (SS.RR.CO., delib. n. 21/2018); in particolare, la Sezione verifica la coerenza delle misure adottate rispetto alle osservazioni formulate e valuta la loro idoneità a superare le criticità accertate, attivando — nel rispetto del principio del contraddittorio — un confronto con le

amministrazioni interessate, anche per acquisire eventuali aggiornamenti intervenuti nelle materie oggetto di analisi.

La relazione relativa agli esiti dell'attività di controllo svolta dalla Sezione nell'anno 2024, che ha formato oggetto delle misure consequenziali comunicate fino a tutto il 2025, è stata approvata in adunanza il 22 gennaio 2026.

2. Le deliberazioni approvate nel 2025

Nel corso del 2025 sono state complessivamente approvate n. 71 deliberazioni, di cui: n. 1 di programmazione, n. 1 di approvazione delle linee guida dell'attività di controllo, n. 8 concernenti relazioni sull'attività di controllo effettuata in settori rilevanti dell'attività amministrativa, n. 59 *report* semestrali eseguiti su singoli interventi di PNRR e PNC, n. 2 relazioni sullo stato di attuazione dei Piani stessi al 31 dicembre 2024 (delib. n. 41/2025/G) e al 30 giugno 2025 (delib. n. 65/2025/G).

A seguire, si offre una sintetica rassegna dei rapporti concernenti i due piani citati (PNRR e PNC) e delle relazioni d'indagine "ordinarie" approvate dalla Sezione, aggregate distintamente per politiche pubbliche.

Indagini su PNRR e PNC

In continuità con le attività svolte nei tre anni precedenti, nel corso del 2025 è proseguito l'esame sullo stato di avanzamento per alcuni interventi previsti dal PNRR e dal correlato PNC (quest'ultimo istituito con il d.l. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2021). In particolare, i controlli hanno interessato investimenti e riforme aventi obiettivi (cc.dd. *milestone* e *target,* riguardo al PNRR) con scadenza nell'anno in esame, oltre a misure già oggetto di verifica nelle annualità precedenti (2022–2024) in tal caso al fine di monitorarne ulteriormente lo sviluppo procedurale, finanziario e fisico.

Per quanto riguarda i n. 40 interventi (34 PNRR e 6 PNC) che avevano formato oggetto di controllo relativamente al 2024, le risultanze dei relativi rapporti d'indagine, approvati singolarmente in apertura 2025, sono state compendiate nella delib. riepilogativa semestrale n. 41/2025/G del 21 marzo 2025. Con quest'ultima relazione è stata fornita una rappresentazione aggiornata dell'avanzamento finanziario e realizzativo degli interventi in parola al 31 dicembre 2024. Giova precisare che, delle n. 40 misure complessivamente osservate, n. 20 afferiscono alla programmazione dei controlli avviati nel 2024, mentre per le altre 20 si trattava della prosecuzione di controlli svolti anche nel biennio precedente (n. 6 rivenienti dalla programmazione 2022 e n. 14 rientranti in quella per il 2023).

Al riguardo, rileva la consueta ripartizione tra le sei "missioni" previste dal PNRR; in dettaglio, con specifico riferimento alla citata delibera n. 41/2025/G:

- per la M1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo", il cui obiettivo è di dare impulso alla competitività e alla produttività del sistema economico italiano, l'attività svolta dalla Sezione ha interessato otto interventi, sei dei quali relativi alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della P.A.; le restanti due misure osservate riguardano (rispettivamente) i collegamenti a banda ultra–larga per le "isole minori" e la valorizzazione degli edifici storici rurali;

- per la M2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", che si propone di realizzare la transizione verso la completa neutralità climatica e la tutela dell'ambiente,

la relazione ha riferito su n. 14 misure, ponendo principalmente l'attenzione su sette investimenti finalizzati alla produzione e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti (anche per favorire lo sviluppo delle soluzioni di trasporto "verdi"). Sono stati altresì vagliati interventi relativi alla realizzazione del c.d. "parco agrisolare" (installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive agroalimentari, al fine di ridurre gli alti consumi energetici nel settore), le iniziative per l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici pubblici, la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, la digitalizzazione nella gestione dei parchi naturalistici nazionali, il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini;

- per la M3 "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", la quale mira a rendere il sistema dei trasporti italiani più moderno e sostenibile sul piano ambientale, la relazione ha riguardato il rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave, la digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo, l'efficientamento energetico dei porti italiani e la loro migliore accessibilità e resilienza climatica;

- per la M4 "Istruzione e Ricerca", tesa a favorire lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, risolvendo le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, l'attività di controllo ha riguardato sei interventi, dei quali cinque relativi al potenziamento dell'offerta formativa e di taluni servizi del sistema d'istruzione nazionale, ai quali va aggiunto l'intervento per lo sviluppo di partenariati pubblico–privati per la ricerca di base;

- per la M5 "Inclusione e Coesione", che si propone di realizzare finalità trasversali a tutto il Piano, quali l'*empowerment* femminile e la parità di genere, l'incremento delle prospettive occupazionali per i giovani e la riduzione degli squilibri economici, sociali e territoriali, il *focus* della relazione è stato posto su quattro misure, concernenti il sostegno allo sport quale strumento di inclusione sociale, lo sviluppo di piani per la riqualificazione delle grandi zone urbane degradate (progetti generali per la manutenzione e il riutilizzo di aree ed edifici pubblici; progetti specifici per il superamento degli insediamenti abusivi nel settore agricolo), oltre agli interventi di ricostruzione dei territori interessati dai terremoti del 2009 e del 2016;

- per la M6 "Salute", il cui scopo è la soluzione delle problematiche strutturali che caratterizzano il Sistema sanitario nazionale (SSN), quali le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, i lunghi tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni, l'incapacità di definire efficaci strategie di risposta ai rischi ambientali, la relazione ha riferito su tre investimenti, finalizzati al completamento del fascicolo sanitario elettronico e alla sua diffusione, al rafforzamento della ricerca biomedica e alla realizzazione di ospedali sicuri e sostenibili;

- per la M7 "*RepowerEU*", introdotta nel PNRR con la modifica approvata l'8 dicembre 2023 dal Consiglio UE (e finalizzata alla resilienza, sicurezza e sostenibilità del sistema energetico dell'Unione europea, mediante una minore dipendenza dai combustibili di origine fossile, ossia diversificando le fonti di approvvigionamento e potenziando il ricorso a quelle rinnovabili, nonché favorendo l'efficientamento energetico e le capacità di stoccaggio), l'interesse della Sezione è stato rivolto allo *scale-up* (potenziamento del *Target* finale) della misura denominata "*Rafforzamento smart grid*" (anch'essa oggetto di esame con riferimento alla Missione 2), che si propone di trasformare le reti di distribuzione elettrica e la relativa gestione.

Nel complesso, la citata delibera n. 41/2025/G ha evidenziato, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati ufficiali (*in primis* ReGiS), il soddisfacente conseguimento degli obiettivi prefissati, essendo in fase realizzativa la gran parte delle misure monitorate, oltreché un buon tasso di avanzamento della spesa sostenuta, rispetto a quanto programmato fino al 31 dicembre 2024. La Sezione ha, peraltro, rappresentato l'opportunità di una maggiore pubblicità delle iniziative esaminate, onde incentivarne l'adesione presso i beneficiari finali.

Con riferimento alle revisioni intervenute sul PNRR, che hanno riguardato anche talune gestioni sottoposte a controllo, è stato sottolineato l'aumento degli investimenti a sostegno delle imprese e della transizione verso un'economia "verde", a fronte di una riduzione delle misure sociali e di quelle destinate agli enti locali. Tale circostanza ha indotto la Sezione a programmare, per il 2025, uno specifico approfondimento istruttorio sulla realizzazione di alcuni interventi oggetto di definanziamento parziale o totale.

Considerazioni conclusive sono state svolte, con riferimento all'intero Piano: sul rapporto tra la spesa effettuata e le risorse disponibili (ritenuto in miglioramento rispetto alle annualità precedenti, pur permanendo perplessità sulla maggiore concentrazione degli impieghi negli ultimi due anni); sulla sostenibilità postuma di quanto realizzato (a evitare che, dopo il 2026, gli enti locali non dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti per il funzionamento delle opere e dei servizi); sulla rendicontazione delle spese (stante l'eterogeneità dei dati tale da aggravare l'attività delle strutture preposte al controllo, in forte carenza di personale amministrativo), il mancato aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS (nonostante quanto previsto dall'art. 2, d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2024).

Per quanto riguarda invece gli interventi analizzati a partire dal 2025, il riferimento è alla relazione approvata con delib. n. 65/2025/G del 28 luglio 2025. Quest'ultima ha analizzato e valutato la *governance* di ulteriori n. 20 interventi (n. 16 del PNRR e n. 4 del PNC), selezionati nel contesto della delibera di programmazione n. 40/2025/G del 4 marzo 2025. Ciò premesso, nell'ottica di esaminare la capacità delle amministrazioni titolari di conseguire in maniera efficiente, efficace e tempestiva gli obiettivi previsti alla data di riferimento del 30 giugno 2025, per il primo semestre 2025 la citata delib. n. 60/2025/G ha riguardato le iniziative seguenti:

- per la M1, sono state esaminate sei misure, concernenti il rafforzamento delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (Anpr), gli investimenti nella digitalizzazione dei servizi di competenza del Ministero dell'interno, la riforma finalizzata a ridurre i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità sanitarie, l'attrattività, sicurezza e accessibilità dei siti storici e culturali, l'efficientamento energetico di cinema, teatri e musei, la migliore ricettività delle strutture turistiche;

- per la M2, sono state effettuate due verifiche, una relativa agli investimenti nell'innovazione e la meccanizzazione del settore agro-alimentare, l'altra concernente la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e grandi zone irrigue;

- per la M3, le indagini hanno avuto a oggetto sei investimenti, di cui tre riguardanti il rafforzamento dei collegamenti ferroviari (con particolare riferimento al sud del Paese), due volti all'implementazione di un sistema di monitoraggio per il controllo da

remoto di ponti, viadotti e tunnel, uno finalizzato all'efficientamento energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nei porti;

- per la M4, è stato oggetto di controllo il sostegno ai soggetti specializzati nella fornitura di progetti e servizi a elevato contenuto tecnologico in favore delle imprese;

- per la M5, sono stati esaminati due interventi, uno finalizzato alla costruzione di nuovi padiglioni penitenziari per adulti e minori e al miglioramento degli spazi nelle strutture carcerarie, l'altro mirante a potenziare le farmacie rurali, rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali;

- per la M6, i controlli hanno interessato gli investimenti per la realizzazione di *Community Health Houses* ("Case della Comunità"), al fine di potenziare l'assistenza sanitaria di prossimità territoriale, oltre che degli ospedali di comunità, ossia strutture per i pazienti che necessitano di interventi clinici a bassa intensità e di breve durata;

- per la M7, si è esaminata l'erogazione di sovvenzioni agli operatori economici privati per favorire la produzione di autobus a zero emissioni.

Si è riscontrato che il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dai due piani procede in linea con quanto concordato a livello europeo; è in fase realizzativa la grandissima parte degli interventi monitorati che, in linea con le previsioni, dovrebbero trovare conclusione nei termini previsti. Il tasso di progressione della spesa, al 30 giugno 2025, è risultato soddisfacente. Tuttavia, pur in un quadro potenzialmente positivo, la Sezione ha segnalato elementi di criticità. In particolare, per alcune delle misure esaminate, caratterizzate da una pluralità di soggetti attuatori e numerose opere da compiere, la Sezione ha rilevato ritardi nelle programmazioni nonché peculiari difficoltà realizzative, che hanno reso necessarie rimodulazioni di risorse finanziarie ma che potrebbero mettere a rischio il raggiungimento dei risultati finali. In taluni casi, a fronte di disallineamenti rispetto ai cronoprogrammi, la Sezione ha raccomandato l'individuazione di soluzioni tecniche volte a superare i fattori di criticità riscontrati in fase di riprogrammazione.

Perplessità sono state espresse anche riguardo ai monitoraggi dei soli pagamenti, eseguiti dalle amministrazioni tramite le piattaforme BDAP (per il PNC) e ReGiS (per il PNRR), in quanto ritenuti non sufficienti a verificare l'effettivo avanzamento procedurale e fisico delle misure. Pertanto, al fine di accertare l'effettivo progredire dell'attività svolta, la Sezione ha sollecitato l'introduzione di controlli più approfonditi da effettuare *in loco* (almeno per gli interventi più significativi) oppure di specifici indicatori di risultato (laddove previsti).

Come nella relazione relativa al semestre precedente, in generale sono stati segnalati il problema della sostenibilità *post* 2026 delle opere realizzate con l'utilizzo delle risorse del PNRR, le criticità nella rendicontazione delle spese, il mancato aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS.

Sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2025, come da programmazione (delib. n. 65/2025/G), la Sezione approverà i nuovi rapporti d'indagine nei primi mesi del 2026; le conseguenti valutazioni complessive saranno rappresentate nella prossima relazione semestrale.

Indagini "orizzontali"

Le indagini sono annoverate tra quelle "orizzontali" quando interessano argomenti trasversali a più amministrazioni o livelli di governo.

Rientra, dunque, in questa categoria quella concernente le "Infrastrutture e digitalizzazione: Piano carceri" (delib. n. 42/2025/G). A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di avanzamento del Piano ha messo in luce gravi criticità legate al sovraffollamento penitenziario che, in regioni come Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia, raggiunge livelli prossimi all'emergenza, come confermato dai dati del Ministero della giustizia.

Fra le prime risultanze istruttorie dell'indagine sono emerse le difficoltà connesse, tra, l'altro, a una struttura organizzativa complessa, che vede le competenze ripartite tra il Ministero della giustizia - per la manutenzione ordinaria e le attività trattamentali e la digitalizzazione - e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per gli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria. A ciò si aggiunge, all'interno di ciascuna amministrazione, un'ulteriore ripartizione per materia tra dipartimenti e strutture territoriali (provveditorati opere pubbliche). La relazione contiene un'ampia descrizione degli interventi di competenza delle due amministrazioni sopra indicate.

L'indagine ha evidenziato, oltre alla necessità di creare nuovi posti detentivi, numerosi interventi non realizzati e l'urgenza di completare quelli di manutenzione straordinaria già avviati, essenziali per migliorare le condizioni ambientali, igienico-sanitarie e trattamentali all'interno degli istituti di pena.

Le cause dei ritardi manifestatisi appaiono molteplici: inadempienze contrattuali da parte delle imprese; mutamenti improvvisi delle esigenze detentive non allineati ai tempi di esecuzione dei lavori; insufficienza dei finanziamenti necessari alle modifiche progettuali; complessità nell'applicazione del principio dell'individualizzazione della pena, che richiede una corretta collocazione dei detenuti in base alla loro condizione giuridica e ai loro bisogni trattamentali.

Numerose sono state le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni, tra cui la necessità di predisporre, sin dall'avvio dei progetti, stime realistiche dei costi, una pianificazione efficace delle risorse e la necessità della predisposizione di linee guida volte a definire le caratteristiche generali degli edifici da destinare alle esigenze detentive, in linea con le indicazioni della normativa nazionale e degli standard minimi europei e internazionali.

Con riferimento alla nuova figura di Commissario straordinario recentemente istituita, la Sezione conclusivamente ha invitato a considerare le criticità emerse, a garantire un monitoraggio accurato degli interventi e a rispettare i cronoprogrammi procedurali e finanziari, così da evitare ulteriori ritardi e nuove problematiche operative.

L'indagine concernente "L'azione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nell'ambito del sistema di ripartizione e utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento e riscossione delle sanzioni comminate a seguito delle violazioni al codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285" (delib. n. 70/2025/G) ha inteso esaminare la disciplina per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del codice della strada (art. 28, d.lgs. n. 285/1992), avuto riguardo all'obiettivo principale della norma che è quello di garantire il vincolo di destinazione di queste risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade.

La disciplina è variegata, a seconda del soggetto che ha accertato la violazione: per le violazioni accertate da organi statali (es. Polizia stradale), i proventi confluiscono nel

bilancio dello Stato, su specifici capitoli di entrata, da redistribuire ai ministeri vari; per le violazioni accertate dalla Polizia locale, i proventi incamerati dagli stessi enti locali determinano l'obbligo per questi ultimi di rendicontare annualmente l'uso delle risorse così conseguite, secondo modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno.

La Sezione, nel relazionare sugli esiti dell'istruttoria condotta per il periodo 2020-2024, ha ricostruito il quadro istituzionale, funzionale e finanziario dell'apparato pubblico deputato alla gestione dei proventi, ne ha verificato anche gli impieghi, alla luce della rigidità dei vincoli normativi.

Diverse le criticità emerse. In primo luogo, la frammentazione della gestione delle risorse rende difficile una precisa quantificazione dei proventi conseguiti e, dunque, un monitoraggio dell'efficacia della destinazione. Poca trasparenza è stata ravvisata nella destinazione delle risorse ai ministeri competenti, mancando un meccanismo chiaro e verificabile di assegnazione e tracciamento di tali risorse, peraltro non rappresentate con adeguati strumenti di rendicontazione pubblica, né accompagnate da informazioni esaustive circa il loro utilizzo effettivo. La Sezione ha quindi raccomandato al MEF, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, di adottare strumenti informativi condivisi, al fine di garantire una rappresentazione completa e tempestiva dei flussi, migliorando – anche tramite sistemi di reportistica periodica – l'analisi e la trasparenza nella distribuzione e nell'utilizzo delle risorse.

Ha rilevato, inoltre, che il monitoraggio a campione adottato, basato su criteri geografici e demografici, non ha restituito un quadro completo sull'impatto e sulla qualità degli interventi. Di conseguenza, ha raccomandato un ampliamento dell'analisi, considerando anche aspetti diversi, come l'entità del gettito, il tasso di incidentalità, le caratteristiche della viabilità e il grado di innovazione degli interventi, così da favorire decisioni più mirate e basate su dati concreti.

È stata raccomandata, infine, l'attivazione di puntuali monitoraggi delle sanzioni e dei relativi avvisi di accertamento emessi, al fine di non disperdere le informazioni e di non ritardare l'azione di recupero delle risorse.

Servizi alla persona e beni culturali

L'indagine "Fondo per la cultura" (delib. n. 43/2025/G) ha preso in esame la gestione del Fondo istituito dall'art. 184, d.l. n. 34/2020 convertito dalla l. n. 77/2020, nell'ambito delle misure di sostegno legate all'emergenza pandemica, con una dotazione iniziale di 50 ml. Il Fondo, successivamente incrementato fino a un valore complessivo di 93 ml, è stato affidato al Ministero della cultura e destinato, in parte, a contributi sottoposti a rendicontazione per soggetti pubblici e, in parte, a contribuzioni in conto interessi e garanzia, rivolte a beneficiari pubblici e privati, incluse le imprese culturali, per interventi di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

La quota di contributi soggetti a rendicontazione, inizialmente pari a 30 ml e trasferita alla *Digital Library*, è stata successivamente incrementata di ulteriori 28 ml e trattenuta dal Ministero. L'intero importo è stato, quindi, destinato al finanziamento di opere per la tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con il supporto tecnico di Cassa

depositi e prestiti, incaricata della raccolta delle domande e del monitoraggio delle procedure.

La parte destinata alla contribuzione in conto interessi e garanzia è stata, invece, assegnata, tramite fondi speciali, all'Istituto per il credito sportivo, oggi divenuto Istituto per il credito sportivo e culturale s.p.a. Le risorse per la contribuzione in conto interessi — pari a 25 ml — risultano completamente utilizzate, attraverso l'erogazione ordinaria e la pubblicazione di due avvisi, con un terzo in prossima scadenza; la quota destinata alla garanzia — 10 ml —ha registrato, al contrario, un utilizzo molto limitato, pari a poco più del 7% del totale disponibile.

Al termine dell'indagine, la Sezione ha raccomandato all'amministrazione di proseguire nel monitoraggio delle procedure di assegnazione dei contributi a rendicontazione e di quelli in conto interessi, riferendo periodicamente sul loro stato di avanzamento, sui pagamenti effettuati, su eventuali irregolarità e sulle revoche eventualmente disposte. Quanto alla contribuzione in conto garanzia, considerato il modesto impiego delle risorse, la Sezione ha invitato l'amministrazione a rivalutare la destinazione originaria dei fondi, ipotizzando anche la possibilità di trasferirli verso la linea di intervento in conto interessi, che ha mostrato una maggiore efficacia e capacità di assorbimento.

La relazione "L'attività di vigilanza infortunistica dell'Ispettorato nazionale del lavoro" (delib. n. 44/2025/G) ha analizzato l'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nell'ambito della vigilanza c.d. "tecnica", riferita alla salute e sicurezza del lavoro, nel triennio 2022 -2024.

In tale ambito, la Sezione ha rilevato un'azione coerente con gli obiettivi fissati e un'attività in crescita, pur essendo state individuate criticità sia sotto il profilo dell'organizzazione dell'Agenzia, sia sotto il profilo prettamente finanziario.

Sul versante dell'attività, si è osservato che il numero delle ispezioni avviate è cresciuto da 17.035 del 2022, fino a 46.993 del 2024, con un tasso di irregolarità accertato che si è confermato elevatissimo, pari all' 84,4%nel 2024. Gli ambiti più problematici sono stati quelli relativi all'edilizia e al settore terziario, che ha visto un incremento deciso delle irregolarità rilevate dopo la ripresa *post* Covid.

Per quanto riguarda il profilo della condivisione dei dati con gli altri enti operanti nell'ambito della salute e sicurezza, è stata rilevata una prima criticità relativa all'utilizzo, da parte degli ispettori e dei Carabinieri che operano presso l'Inl, di due differenti piattaforme informatiche, non comunicanti tra loro. Analoghe criticità sono state riscontrate anche nei rapporti con l'Inps e l'Inail.

Sotto il profilo organizzativo, è, poi, stato rilevato che l'amministrazione ha continuato a distogliere totalmente o parzialmente dall'attività ispettiva, per assegnarli a compiti di tipo amministrativo, un numero cospicuo di ispettori ordinari (circa 900).

Infine, per quanto riguarda il profilo finanziario, l'analisi del complesso quadro normativo e della procedura di incasso delle sanzioni irrogate dall'agenzia ha messo in evidenza lo scarso utilizzo delle entrate c.d. proprie, che ha, inevitabilmente, comportato un'imponente crescita dell'avanzo di amministrazione, rilevata nel corso degli esercizi in esame.

Conclusivamente, la Sezione ha osservato che il progetto originariamente voluto dal legislatore, che individuava l'Inl come un'agenzia unica, con piena autonomia organizzativa e, soprattutto, contabile, non è sembrato ancora pienamente attuato.

Sulla base delle risultanze dell'attività di controllo, la Sezione ha formulato diverse raccomandazioni, tra cui: un sollecito completamento dei due sistemi già in uso, Sinp e MiniSinp, nonché una tempestiva entrata in funzione del Portale del sommerso; l'assunzione di funzionari amministrativi, il cui impiego consentirebbe di rendere totalmente disponibili ispettori già formati per le attività istituzionali, da realizzare anche tramite uno specifico intervento legislativo; l'incentivazione dell'attività di prevenzione e di formazione.

Per quanto, poi, concerne l'esiguo utilizzo delle risorse finanziarie, la Sezione ha concordato con l'Inl una auspicabile modifica normativa, che estenda la possibilità di utilizzo delle stesse al fine di sopperire alle carenze di personale e di incentivare la digitalizzazione delle attività.

Oggetto di indagine è stato, ancora, "il fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr)" (delib. n. 71/2025/G), istituito con d.lgs. n. 204/1998 per finanziare "specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale della ricerca (Pnr) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali" (in attuazione della delega di cui all'art. 11, c. 1, lett. d, l. n. 59/1997).

La gestione del Fisr era stata già oggetto di una precedente attività di controllo da parte della Sezione, relativa al periodo 2014–2017, conclusasi con la delib. n. 17/2018/G. La Sezione, riprendendo quindi l'analisi a partire dall'esercizio successivo alla chiusura della precedente indagine, ha potuto constatare come, per gli anni 2019–2021, l'amministrazione sia stata in grado di riorganizzare un'ordinata attività di gestione del fondo, attraverso una sistematica programmazione di bandi e interventi, utili, alla corretta finalizzazione delle risorse, anche in armonia con i programmi di ricerca nazionali ed europei.

La gestione, così rinnovata, ha consentito di superare il fenomeno delle giacenze economiche inutilizzate e di assicurare il totale assorbimento delle risorse stanziate.

Tuttavia, la relazione rimarca l'esigenza di prestare ancora attenzione all'eccessivo dilatarsi dei tempi di gestione delle risorse, che vedono non ancora conclusi i progetti avviati ormai da anni (si tratta, infatti, di bandi risalenti agli anni 2019–2021). Il lungo lasso di tempo trascorso, infatti, rischia di compromettere l'attualità e la rilevanza delle risultanze sperimentali ottenute.

Ulteriori osservazioni sono state formulate in relazione ai contenuti dei bandi. Sul punto, la Sezione ha raccomandato, per il futuro, di concepire i bandi in modo da prevedere, a consuntivo, un possibile riscontro in ordine ai risultati ottenuti con la ricerca finanziata, alla possibile applicazione futura degli stessi, nonché alle pubblicazioni tematiche di riferimento.

La Sezione, infine, ha auspicato che venga recuperato e completato il progetto finalizzato alla creazione di un'unica Agenzia nazionale per la ricerca, al fine di assicurare coordinamento e continuità nella gestione dei fondi e dei bandi.

In una prospettiva *de iure condendo*, la Sezione ha accolto con favore l'indirizzo delineato nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2026, che prevede una revisione dell'organizzazione amministrativa, gestionale e contabile del settore della ricerca universitaria, attraverso l'introduzione di un Piano triennale della ricerca, corredato da un cronoprogramma triennale dei finanziamenti, aggiornabile annualmente, e l'accorpamento dei fondi destinati alla ricerca in un unico capitolo di bilancio. Tali innovazioni sono ritenute idonee a favorire una futura gestione delle risorse più

efficiente e lineare, tale da assicurare una più celere conclusione dei progetti, superando i limiti connessi alla frammentazione finanziaria e alla gestione limitata al singolo esercizio di riferimento.

Infrastrutture e assetto del territorio

L'indagine concernente il "Fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria" (delib. n. 67/2025/G) ha analizzato la gestione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), delle risorse del fondo appositamente istituito ai sensi dell'art. 30, c. 14-*ter*, d.l. n. 34/2019, come modificato dall'art. 51, c.1 lett. b), d.l. n. 104/2020, nonché delle risorse del capitolo 8405, affidato alla stessa amministrazione, per interventi di disinquinamento e miglioramento della qualità dell'aria, stanziate ai sensi dell'art. 1, c. 140, l. n. 232/2016 nell'ambito del Fondo infrastrutture.

Tali finanziamenti, relativi al periodo 2020-2025, sono inquadrabili nell'ambito delle misure adottate per la necessaria risposta alle numerose procedure d'infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, nonché per dare adeguata esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia europea, concernenti la condanna del nostro Paese per la violazione dei limiti imposti dalle direttive Ue in materia.

Fra gli obiettivi dell'indagine, oltre alla verifica della gestione delle risorse dei capitoli selezionati, vi è stato quello del controllo delle modalità con le quali l'amministrazione ha svolto i compiti d'indirizzo e coordinamento delle misure per il contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria, istituzionalmente affidatigli.

La verifica ha riguardato anche gli strumenti introdotti dalla stessa amministrazione, per monitorare, sia il corretto utilizzo da parte delle regioni delle risorse trasferite, sia il grado di conseguimento degli obiettivi, posti dal legislatore euro-unitario e nazionale, nel recepimento delle direttive Ue.

L'indagine ha ricostruito, innanzitutto, il quadro normativo europeo e nazionale in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico, richiamando anche i più recenti orientamenti della Corte cost. in tema di competenze tra Stato e regioni (artt. 9, 32, 117 e 118 Cost.). Tali riferimenti hanno contribuito a definire la *governance* multilivello del settore, tuttora oggetto di contenzioso dinanzi alla Consulta in relazione all'assetto delle funzioni ridefinito dalla l. n. 91/2025.

La Sezione ha verificato la gestione delle risorse da parte del Mase, destinate principalmente alle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), ma anche ad altre regioni interessate dalle procedure europee (Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia).

La disamina condotta ha portato in evidenza questioni che attengono, in primo luogo, alla difficile regolazione della *governance* multilivello. Oltre a ciò, è emersa la fondamentale importanza di un espletamento efficiente ed efficace delle competenze di indirizzo e coordinamento, istituzionalmente intestate all'amministrazione dell'ambiente.

In conclusione, la Corte dei conti ha formulato alcune raccomandazioni, volte a: garantire il proseguimento nell'implementazione della banca dati degli interventi finanziati; realizzare un sistema di monitoraggio sull'intero territorio nazionale, in grado di verificare l'evoluzione dei fenomeni; approfondire lo stato attuale della situazione della qualità dell'aria, al fine di superare le problematiche rappresentate

dalla Commissione europea, che non ha smesso di aprire procedure d'infrazione nei confronti del nostro Paese, riguardanti non solo le regioni del bacino padano, ma anche altre regioni del centro e sud Italia.

Infine, in ordine agli aspetti finanziario-contabili analizzati, la Sezione ha sollecitato, ai fini di una loro opportuna destinazione, la definizione delle economie rilevate ai sensi degli artt. 9, d.d. n. 412/2020, e art. 17-*bis*, d.d. n. 371/2020.

L'indagine sul "Fondo opere — somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 - interventi sulle infrastrutture ferroviarie (cap. 7561) — fondo opere — somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 — interventi stradali (cap. 7698)" (delib. n. 68/2025/G) ha affrontato il complicato intervento, plurilivello, della realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, in particolare di adeguate opere infrastrutturali (stradali e ferroviarie) per garantire l'accessibilità ai luoghi di gara e la sostenibilità dell'evento.

Lo stanziamento di ingenti risorse statali, già a fine 2024, è stato affiancato da contributi regionali e locali su specifiche opere. Le risorse necessarie hanno trovato allocazione, a partire dall'annualità 2020, sui fondi di cui ai capitoli 7561 (infrastrutture ferroviarie) e 7698 (interventi stradali) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit).

Progressivamente, è stato definito anche il quadro istituzionale di *governance*: dall'istituzione della Società Infrastrutture Milano – Cortina 2020 - 2026 s.p.a. (Simico s.p.a.), società deputata ad assumere la qualifica di soggetto attuatore di molte delle opere olimpiche sportive e infrastrutturali e del Consiglio Olimpico, fino alla recente attribuzione di ruoli ad Anas s.p.a. (Anas) e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Rfi), con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei tempi e la corretta realizzazione delle opere.

Inoltre, a fini acceleratori, con una serie di decreti, sono stati individuati gli interventi infrastrutturali per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, si è ritenuta necessaria la nomina di Commissari straordinari.

L'indagine ha analizzato la gestione, da parte dell'amministrazione e dei Commissari straordinari, delle risorse disponibili e ha verificato il rispetto dei tempi previsti per dare attuazione agli interventi programmati, evidenziandone lo stato di realizzazione.

Nonostante la pianificazione dettagliata, diffusi sono stati i ritardi dovuti a complessità progettuali, *iter* autorizzativi, contenziosi e incremento dei costi. Tra le opere più critiche figurano la pista da bob di Cortina, l'*Ice Rink* di Baselga di Piné, le varianti di Longarone e Cortina sulla SS51 e la Tangenziale di Sondrio.

La Sezione ha, pertanto, sottolineato l'importanza di garantire: un monitoraggio costante e un aggiornamento periodico dei cronoprogrammi; il rispetto dei tempi e il coordinamento tra i soggetti attuatori; la tempestività nei pagamenti per garantire la continuità dei cantieri; la piena operatività della nuova *governance*; la sicurezza nelle eventuali consegne parziali delle opere sportive; la sostenibilità e valorizzazione delle infrastrutture nel lungo periodo, evitando il rischio di impianti sottoutilizzati. La Corte ha richiamato tutti gli attori istituzionali alla massima responsabilità, per completare nei tempi le opere indispensabili ai Giochi; difatti, solo attraverso una puntuale disciplina nella gestione dei fondi, un coordinamento operativo e un controllo costante

sarebbe stato possibile garantire infrastrutture pronte per Milano-Cortina 2026, consegnando al Paese una *legacy* solida e duratura.

Politiche fiscali, entrate e patrimonio delle amministrazioni

Con la relazione sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Foi)" (delib. n. 66/2025/G), la Sezione ha esaminato la gestione del fondo istituito dall'art. 26, c. 7, d.l. n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 91/2022) e inserito nello stato di previsione del MEF, cap. 7492, p.g. 1, allo scopo di fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, avviati dopo il 18 maggio 2022.

La dotazione del Fondo era pari a complessivi 8,8 md, di cui 900 ml destinati al PNC e 400 ml agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026.

La Sezione ha rilevato diverse criticità nella gestione, essenzialmente riferibili alla non sempre tempestiva erogazione delle risorse, a causa della molteplicità dei soggetti coinvolti e all'eterogeneità degli investimenti potenzialmente interessati.

Peraltro, è emerso un numero non trascurabile di rinunce alle assegnazioni delle risorse da parte delle stazioni appaltanti. Sul punto, il MEF ha manifestato l'intenzione di avviare una "*review*" complessiva che, a conclusione dell'operatività del Fondo, consenta di disporre di ragguagli precisi in ordine all'effettivo impiego delle risorse a suo tempo assegnate e alle eventuali eccedenze residue. La Sezione ha raccomandato al Ministero di procedere in questa direzione e di comunicarne gli esiti.

La Sezione ha sottolineato altresì che il principio della salvaguardia dell'equilibrio sinallagmatico è oggi espressamente affermato dall'art. 9, d.lgs. n. 36/2023, che ha previsto la rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali, in presenza di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili. Si tratta, precisamente, delle situazioni che hanno generato le esigenze alle quali ha corrisposto l'istituzione del Foi. Di qui la raccomandazione di dare puntuale applicazione alle disposizioni del Codice degli appalti, riguardo alla generalizzazione delle clausole di revisione dei prezzi.

3. Il controllo concomitante

Profili generali e attività del 2025

La funzione del controllo concomitante, originariamente prevista dall'art. 11, l. n. 15/2009, è stata rinnovata dall'art. 22, d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020, significativamente intitolato: "Controllo concomitante per accelerare gli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale".

In particolare, l'art. 22, c. 1, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, prevede che "La Corte dei conti, anche a richiesta del governo o delle competenti commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'art. 11, c. 2, della l. n. 15/2009, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale", a esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal relativo Piano nazionale per gli investimenti complementari (quest'ultima esclusione a opera dell'art. 1, c. 12-*quinquies*, d.l. n. 44/2023).

La finalità del controllo concomitante è dunque dichiaratamente acceleratoria dei "principali" investimenti pubblici. In particolare, la logica sottesa all'art. 22, d.l. n. 76/2020 è quella di attribuire alla Corte dei conti, intestandola a uno specifico ufficio individuato dal Consiglio di Presidenza, una funzione propulsiva degli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale (compresi gli incentivi ai privati), stimolando percorsi autocorrettivi da parte delle amministrazioni, la cui concreta implementazione viene rimessa alle valutazioni discrezionali di queste ultime (e monitorata dal Collegio).

Si tratta, dunque, di una moderna e costruttiva forma di controllo in tempo reale su un cospicuo settore della spesa pubblica, che intende porre anche la Corte al servizio dell'obiettivo strategico di una rapida ed efficace ripresa economica e sociale del Paese, finalizzata a colmare i ritardi e i divari accumulati negli ultimi decenni in diversi importanti settori (infrastrutture, ricerca, digitale, ambiente, inclusione sociale, ecc.).

A differenza del precedente modello, il controllo concomitante introdotto dall'art. 22, d.l. n. 76/2020 ha a oggetto specifici piani, programmi e progetti di rilancio e sostegno dell'economia nazionale (da selezionare in sede di programmazione), mentre il c.d. controllo concomitante originariamente previsto dall'art. 11, l. n. 15/2009 aveva a oggetto, più in generale, i controlli "sulle gestioni pubbliche in corso di svolgimento". Inoltre, quest'ultimo non aveva dichiarate finalità acceleratorie e non prevedeva l'esito della responsabilità dirigenziale.

In concreto, la finalità propulsiva si realizza, già in fase istruttoria, tramite un serrato dialogo istruttorio volto, in particolare, a instaurare il contraddittorio con l'amministrazione (scambio di corrispondenza, audizioni istruttorie e pubbliche, riunioni, visite *in loco*, ecc.); mentre nella fase deliberativa vera e propria, la finalità acceleratoria si realizza tramite raccomandazioni finalizzate alla stimolazione di processi di autocorrezione da parte delle pubbliche amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori.

Nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, il Collegio organizza e conduce le attività di controllo utilizzando proprie metodologie e standard di derivazione internazionale, adeguati a garantire oggettività e trasparenza all'attività istituzionale, che deve essere svolta in modo verificabile e oggettivo, oltre che efficace ed efficiente; in tale prospettiva, il Collegio (delib. n. 50/2024/CCC), ha adottato e reso pubbliche apposite "Linee guida metodologiche del controllo concomitante nel quadro degli standard internazionali", che intendono richiamare alcuni principi internazionali di carattere generale in materia di *audit* (in particolare, pubblicità, trasparenza, contraddittorio) e fornire talune indicazioni in tema di utilizzo degli indicatori (in particolare, di efficacia), contribuendo in tal modo a definire un quadro di riferimento orientativo nella materia.

L'attività del 2025 si è svolta alla luce della programmazione annuale, approvata dal Collegio con delib. n. 4/2025, con cui, da un lato, è stata confermata la scelta di proseguire l'attività istruttoria su "piani, programmi e progetti" già individuati nel corso del 2024 (delib. n. 1/2024/CCC), dall'altro sono stati selezionati ulteriori interventi oggetto di successivi provvedimenti legislativi o della legge di bilancio per il 2025 (eventualmente co-finanziati da risorse europee), finalizzati, in particolare, al miglioramento delle infrastrutture primarie del paese e dell'efficienza energetica nel

settore pubblico, al rafforzamento di settori strategici per la crescita economica, nonché al superamento dei divari territoriali e al contrasto dell'emarginazione sociale.

Pertanto, l'attività istruttoria e deliberativa del Collegio per l'annualità 2025 ha riguardato n. 40 interventi relativi a fondi stanziati da leggi nazionali (in particolare, leggi di bilancio) e al Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) oltre a contributi UE.

Dal punto di vista finanziario risultano complessivamente sottoposti a controllo concomitante interventi per un totale di risorse pari a 153,43 md, precisando che tale ammontare è calcolato su base pluriennale, in ragione della durata degli interventi medesimi e che nel caso di progetti complessi, articolati in sotto-interventi, il controllo viene effettuato a campione. Nello specifico, si tratta di 139,70 md per interventi finanziati da fondi nazionali (pari a circa il 91% del totale degli investimenti esaminati); mentre 13,73 md riguardano interventi finanziati da fondi UE (pari a circa il 9% del totale degli investimenti esaminati).

In tale quadro, nel corso del 2025, il Collegio del controllo concomitante ha emesso in totale 73 deliberazioni, di cui 25 con raccomandazioni, 32 di accertamento dello stato di attuazione dell'intervento, 13 relative alla valutazione di percorsi autocorrettivi intrapresi dalle amministrazioni interessate, oltre a una deliberazione riguardante la prevista relazione annuale al Parlamento, una riguardante la programmazione e una di coordinamento con altre sezioni di controllo.

Le decisioni del collegio del 2025 hanno accertato criticità e ritardi non gravi, limitandosi a indirizzare specifiche raccomandazioni alle amministrazioni, invitandole inoltre ad attivare percorsi autocorrettivi, come tra l'altro è accaduto fruttuosamente in più casi, proprio in quella logica acceleratoria e propulsiva degli investimenti voluta dal legislatore.

Al riguardo, si evidenzia che ben il 60% delle delibere contenenti raccomandazioni sono state seguite da delibere di accertamento (positivo) delle corrispondenti azioni autocorrettive adottate dalle amministrazioni centrali. In particolare, le azioni autocorrettive delle amministrazioni hanno consentito di accelerare gli interventi o di adottare gli opportuni aggiustamenti progettuali ed esecutivi al fine di portare a termine le specifiche fasi gestionali oggetto di controllo concomitante.

In particolare, il Collegio in diversi casi ha riscontrato un difetto di *governance* degli investimenti pubblici, sollecitando le amministrazioni centrali a fare ricorso ai poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti dei soggetti attuatori, previsti dalla legge proprio allo scopo di evitare i rischi derivanti da una eccessiva frammentazione dei centri di competenza e di spesa.

Si segnala, infine, che in un caso ("Garanzia Archimede"), alcune delle raccomandazioni del Collegio hanno portato a uno specifico intervento normativo, in sede di legge di bilancio per il 2026 (art. 1, c. 879, l. 30 dicembre 2025, n. 199), che recepisce le indicazioni emerse in sede di controllo concomitante (delib. n. 53/2025/CCC, v. oltre).

Ciò premesso, di seguito si descrivono le decisioni di maggior rilievo, in forma sintetica e secondo una suddivisione per missioni/materie.

Infrastrutture, mobilità e trasporti

Due deliberazioni sono state rivolte al tema delle "Metropolitane nelle grandi aree urbane".

Con la prima delib. (delib. n. 1/2025/CCC), all'esito della relativa istruttoria sullo stato di avanzamento degli interventi, il Collegio ha ritenuto necessario formulare una serie di raccomandazioni sulla procedura che dovrà essere seguita affinché l'amministrazione provveda all'adozione delle misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia degli interventi infrastrutturali previsti. In particolare, è stato raccomandato di svolgere in modo puntuale e tempestivo i compiti di monitoraggio, controllo e verifica degli interventi e dell'effettivo utilizzo delle risorse da parte degli enti attuatori, comunicando le risultanze del monitoraggio svolto su ciascun intervento, tenendo conto delle scadenze di tutte le fasi di avanzamento dei lavori, avendo cura di segnalare ogni ritardo accertato. Inoltre, il Collegio ha raccomandato di analizzare senza indugio le richieste di proroga dei termini e i sottostanti ritardi, provvedendo a una puntuale istruttoria sulle ragioni delle stesse anche al fine di poter procedere a un'analisi delle cause di ritardi comuni a più interventi. Infine, in relazione all'intervento di Torino ha raccomandato di effettuare la tempestiva trattazione degli aspetti inerenti all'integrale copertura finanziaria per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino e dei poteri di spesa del Commissario straordinario, riferendo dell'*iter* di stipula della relativa convenzione.

Nella seconda deliberazione (n. 36/2025/CCC), adottata a seguito dell'istruttoria svolta, con riferimento agli interventi situati nei rispettivi territori, in collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Liguria e con la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, il Collegio del controllo concomitante, in composizione integrata con la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito allo stato di avanzamento del progetto "Metropolitane nelle grandi aree urbane - Comune di Milano", ha raccomandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere tempestivamente ad analizzare e riscontrare le richieste di proroga dei termini per gli interventi delle tratte M3, M4 e M6, nonché le richieste di rimodulazione delle risorse con specifico riferimento agli interventi relativi alle linee M1 e M4, riservandosi di proseguire l'attività istruttoria sull'efficacia delle misure adottate e sulla gestione dell'intervento.

Un ulteriore controllo ha riguardato, nell'ambito tematico in discorso, l'"Itinerario E78 – Trasversale Toscana-Umbria-Marche".

Con delib. n. 2/2025/CCC sono state rilevate criticità di carattere sistemico, riconducibili ai meccanismi di finanziamento del Contratto di Programma, ai ritardi nelle fasi progettuali e autorizzative, all'incompleto aggiornamento delle banche dati e ai significativi scostamenti temporali rispetto ai cronoprogrammi previsti. Di conseguenza, è stato raccomandato al Ministero delle infrastrutture e al Commissario straordinario di rafforzare il monitoraggio delle attività progettuali, garantire la priorità finanziaria delle opere già progettate, assicurare il rispetto dei tempi e dei costi programmati, nonché migliorare il coordinamento istituzionale e la gestione dei rapporti con le imprese esecutrici.

Cultura

In questo ambito tematico è stato sottoposto a controllo (delib. n. 3/2025/CCC) il progetto "Gallerie degli Uffizi – completamento del progetto dei Nuovi Uffizi e valorizzazione del percorso culturale Palazzo Vecchio Uffizi Corridoio Vasariano". Al riguardo, è emerso uno slittamento temporale rispetto al cronoprogramma procedurale

previsto per l'intervento, ascrivibile a un significativo lasso temporale intercorso tra l'approvazione del progetto definitivo e la successiva sottoscrizione del contratto, nonché alle molteplici proroghe concesse ai fini della redazione del progetto esecutivo. Conseguentemente, è stata sottoposta all'amministrazione la necessità di vigilare sul rispetto delle successive fasi previste dal cronoprogramma, affinché l'intervento sia ultimato entro il termine previsto, atteso l'alto valore storico e culturale del sito museale considerato. È stata altresì rilevata la necessità che l'amministrazione museale si doti di opportuni sistemi di monitoraggio e che provveda a implementare con elementi informativi aggiornati, relativi ai pagamenti effettuati e allo stato di avanzamento dei lavori, la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), secondo quanto previsto dall'art. 1, d.lgs. n. 229/2011.

Un'ulteriore delib. (n. 40/2025/CCC) si è occupata del "Piano Sviluppo e Coesione Cultura". In particolare, con riferimento alla tematica riguardante la valorizzazione degli indicatori di realizzazione di tutti gli interventi *in itinere* e la conclusione degli stessi, preso atto dell'ultima implementazione effettuata dal Ministero della cultura, la pronuncia ha ritenuto che l'amministrazione debba proseguire nell'azione di monitoraggio e supporto, già avviata nei confronti dei beneficiari, ai fini della completa implementazione dei dati riferiti agli indicatori. Con riguardo all'attività concernente, invece, la valutazione circa l'introduzione, *ex ante*, di *target* intermedi (associati agli indicatori di realizzazione), da monitorare in corso di attuazione, il Collegio ha raccomandato all'amministrazione di valutare, pro-futuro, l'introduzione anche di *target* intermedi associati agli indicatori di realizzazione. Riguardo, infine, all'esame del Piano nel suo complesso, la delib. ha raccomandato all'amministrazione di avviare e portare a compimento, nel minore lasso temporale possibile, l'attività di valutazione del Piano, tenuto conto del fatto che gli esiti della stessa saranno utili a orientare la puntuale definizione delle procedure di gestione e di attuazione degli interventi che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fsc 2021 – 2027, nell'ambito dell'Accordo per la coesione.

Salute

In merito al "Programma nazionale equità nella salute 2021-2027", con la delib. n. 11/2025/CCC, il Collegio del controllo concomitante, all'esito dell'istruttoria condotta, ha ritenuto necessario formulare una serie di raccomandazioni sulla procedura che dovrà essere seguita per superare talune criticità che hanno caratterizzato le prime fasi di avvio della gestione del Programma. In particolare, il Collegio ha preso atto che su otto *target* intermedi fissati al 31 dicembre 2024, sei sono stati raggiunti e superati da parte del Ministero della salute, mentre altri due non sono stati raggiunti per una ridotta percentuale. Pertanto, il Collegio ha raccomandato all'amministrazione di effettuare un giudizio prognostico relativo al raggiungimento dei *target* intermedi in scadenza al 31 dicembre 2024, attraverso una verifica dell'andamento complessivo del Programma, valutando, con necessario anticipo e tempestività, l'eventuale adozione di misure correttive atte a garantire l'effettivo conseguimento dei predetti *target*. Con riferimento al corretto raggiungimento dei *target* finali in scadenza nel 2029, si è ritenuto opportuno raccomandare al Ministero di programmare una valutazione periodica, almeno semestrale, attraverso la redazione di una relazione idonea a fornire indicazioni sul recupero dei valori relativi agli indicatori per i quali non è stato ancora conseguito il

target intermedio e sul progresso dei restanti indicatori. Infine, il Collegio ha preso atto che il servizio di valutazione del Programma nazionale sarà svolto dal personale FormezPA (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni), nell'ambito del progetto di "Assistenza tecnica", in attesa della conclusione della procedura di gara per l'affidamento a un soggetto esterno del servizio predetto.

Ambiente, transizione ecologica ed energetica

Importanti le attività di controllo riservate alle aree tematiche ambientali e della transizione verde. Una deliberazione (n. 12/2025/CCC) ha avuto a oggetto lo stato di avanzamento procedurale e finanziario del "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia)", che ha visto coinvolti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'analisi effettuata ha portato a rilevare una serie di criticità riguardanti il profilo della *governance*, delle banche dati utilizzate, nonché del monitoraggio degli interventi. Il Collegio ha, pertanto, formulato una serie di raccomandazioni, suggerendo al Dipartimento Casa Italia di adottare ogni utile iniziativa volta a procedere celermente al prospettato riordino normativo, prevedendo, in particolare, un rafforzamento della *governance*; al Ministero dell'ambiente di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'interoperabilità e l'aggiornamento, da parte dei soggetti competenti, delle banche dati in questione, assicurando altresì l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di specifici cronoprogrammi, qualora gli stessi non siano già stati adottati.

È stato altresì oggetto di esame (delib. n. 14/2025/CCC) il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica (Fnee)", portando a rilevare profili di criticità, in particolare, riguardanti un significativo ritardo nell'implementazione del quadro regolatorio del funzionamento del Fondo e, più precisamente, la mancata predisposizione del decreto ministeriale di riforma dell'originario d.m. 22 dicembre 2017 da parte delle amministrazioni titolari (Ministero dell'ambiente, Ministero delle infrastrutture e Ministero dell'economia e delle finanze); la mancata istituzione dell'apposita sezione dedicata all'"Ecoprestito" (da affiancarsi, dunque, alla sezione "Finanziamenti agevolati e fondo perduto" e a quella "Garanzie", per così dire, ordinaria) posta l'assenza degli accantonamenti specifici effettuati nel periodo 2018-2020. Pertanto, il Collegio ha formulato talune raccomandazioni al Ministero dell'ambiente, in particolare, quella di esercitare l'azione di impulso nei confronti del Ministero dell'economia, funzionale all'ottenimento del concerto definitivo sul testo della bozza di decreto di riforma del Fnee, nonché quella di effettuare una valutazione sulla potenziale destinazione di risorse alla sezione c.d. "Ecoprestito", al fine di rendere attiva la sezione prevista *ex lege*.

Con riferimento al medesimo intervento, il Collegio ha successivamente approvato la delib. n. 67/2025/CCC, confermando i profili di criticità già emersi in precedenza, con particolare riferimento al significativo ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale di riforma del Fondo in ragione del perdurante mancato adeguamento/superamento, da parte del Ministero dell'ambiente, alle/delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia a inizio agosto 2025 sullo schema

di decreto. Per l'effetto, il Collegio ha raccomandato al Ministero dell'ambiente di pianificare temporalmente, e in modo stringente, la conclusione della fase di adeguamento alle osservazioni del Ministero dell'economia e/o di pervenire, in ogni caso, a una composizione di vedute con quest'ultimo al fine di approvare il decreto di riforma del Fondo anche nelle more della possibile futura revisione della norma primaria; ha altresì raccomandato prospetticamente al ministero di orientarsi, stavolta in anticipo, per un rinnovato, ulteriore, adeguamento della disciplina normativa secondaria, in considerazione del fatto che la modifica della norma primaria, allorché operata, avverrà con alto grado di verosimiglianza in assonanza con il testo prospettato dallo stesso dicastero, quand'anche non recepito integralmente da parte del governo in sede di predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica.

Un'ulteriore attività di controllo ha riguardato il "Pniissi - Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico". Sul punto, con delib. n. 56/2025/CCC, il Collegio ha ritenuto necessario formulare una serie di raccomandazioni, in considerazione dell'accertamento di talune criticità che hanno caratterizzato la gestione degli interventi inseriti nel Piano. In particolare, il Collegio ha raccomandato al Ministero delle infrastrutture di sviluppare ogni misura idonea a verificare puntualmente il rispetto dei cronoprogrammi dei lavori per ogni opera prevista dal Piano, inclusi l'implementazione di appositi indicatori per misurare l'avanzamento fisico e finanziario e il rafforzamento di meccanismi volti a consentire un controllo diretto e disintermediato degli interventi.

Competitività e incentivi alle imprese

L'ambito settoriale del sostegno al settore produttivo ha interessato una parte sensibile delle attività di controllo concomitante. In primo luogo, è stato preso in esame (delib. n. 53/2025/CCC) il progetto "Garanzia Archimede".

La misura in questione, gestita dalla Sace s.p.a. e introdotta dalla legge di bilancio per il 2024 (art. 1, cc. 259-271, l. n. 213/2023), è uno strumento di garanzia che ha come obiettivo quello di favorire gli investimenti infrastrutturali e produttivi sul territorio italiano in ambiti quali infrastrutture, servizi pubblici locali e processi di innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. La richiamata pronuncia di controllo ha evidenziato una marcata accelerazione nel rilascio delle garanzie nel 2025, unitamente a una auspicabile maggiore efficienza nei processi di valutazione del merito creditizio dei debitori, anche sotto il profilo della completezza delle informazioni sottoposte agli organi deliberanti, della verifica del requisito dell'addizionalità e del monitoraggio complessivo del rischio assunto dallo Stato. In particolare, sono emerse criticità nella rappresentazione dei fallimenti di mercato o delle condizioni di investimento subottimali sottese alle singole operazioni, nonché nella misurazione dei benefici economici della misura. In conclusione, il Collegio, pur riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori, ha raccomandato al Ministero dell'economia di promuovere il rafforzamento del governo e del controllo del rischio da parte di Sace, anche attraverso il c.d. *risk appetite framework* (strumento di analisi per prevedere e gestire i rischi legati all'attività creditizia), nonché di sviluppare un sistema strutturato

di valutazione dei benefici, al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intervento nel rispetto delle finalità normative.

Altro ambito di indagine ha riguardato l'iniziativa "Zes unica" (Zona economica speciale unica). Al riguardo, la delib. n. 23/2025/CCC ha riscontrato, a partire dalla piena operatività della struttura di missione, con riferimento alle domande depositate dal 1° marzo 2024, la contrazione dei tempi di istruttoria delle istanze di autorizzazione unica accolte e l'incremento del tasso di accoglimento. Il Collegio ha poi esaminato anche il versante dei crediti di imposta, agevolazioni fiscali accordate a fronte di investimenti nella Zes unica, ai sensi dell'art. 16, c. 6, d.l. n. 15/2023. In particolare, l'art. 1, c. 248, l. n. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) ha riconosciuto crediti d'imposta nel limite di spesa complessivo di 1,8 md per l'anno 2024, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Successivamente l'art. 1, c. 485, l. n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) ha previsto, per l'anno 2025, il limite di spesa complessivo di 2,2 md. Nel corso dell'istruttoria è emerso che, alla data del 9 aprile 2025, a fronte della richiesta complessiva di crediti di imposta per oltre 2,5 md, risultavano già resi disponibili crediti per circa 2 md. Oltre un terzo degli investimenti per i quali sono stati richiesti i crediti di imposta risultano ubicati nella Regione Campania (35,74%), seguita dalla Regione Siciliana (21,38%) e dalla Regione Puglia (18,05%). Il Collegio, con una delibera interlocutoria (c.d. "fotografia"), ha preso atto dell'appena sintetizzato stato di avanzamento del Piano, riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori.

Con la delib. n. 46/2025/CCC il Collegio ha riferito circa gli esiti dei controlli svolti sullo strumento dei contratti di sviluppo finanziati da diverse delibere Cipess e disposizioni normative. I controlli hanno evidenziato carenze nella fase di programmazione, tali da ostacolare il monitoraggio tempestivo e l'adozione di azioni correttive, pur riconoscendo l'elevata complessità negoziale e istruttoria dello strumento. L'avanzamento delle misure risulta disomogeneo: alcune iniziative sono ancora in fase iniziale, mentre risultati più positivi si registrano per la misura finanziata dalla delibera Cipess del 14 aprile 2022, n. 7. Tuttavia, sotto il profilo finanziario, permane un significativo divario tra risorse impegnate ed erogate, criticità che rende necessaria un'accelerazione della spesa. Persistono criticità nei tempi procedurali, sebbene si rilevino miglioramenti rispetto al passato. Il Collegio ha apprezzato le iniziative correttive del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e raccomandato un rafforzamento del monitoraggio, anche tramite indicatori di performance e analisi controfattuali, nonché ulteriori interventi per velocizzare l'erogazione delle agevolazioni.

Formazione, occupazione e inclusione sociale

Il "Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" è stato oggetto della delib. n. 19/25/CCC la quale ha evidenziato come la maggior parte dei *target* intermedi in scadenza al 31 dicembre 2024 non sono stati raggiunti dall'Autorità di gestione, come riportato anche nel report trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea; è stato raccomandato all'Autorità di gestione di accelerare il recupero dei ritardi nel raggiungimento dei *target* intermedi, fissati al 31 dicembre 2024. Si è evidenziato come siffatta criticità possa compromettere

il raggiungimento dei *target* finali in scadenza nel 2029, raccomandando all'Autorità di gestione di garantire un efficace monitoraggio ai fini del raggiungimento dei suddetti *target* finali, nonché un'analisi delle cause dei ritardi accumulati, fornendo indicazioni, con cadenza periodica, sull'andamento dei valori sottesi agli indicatori.

Nel medesimo ambito tematico è stato oggetto di disamina il "Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027". Sul punto, la delib. n. 28/2025/CCC ha rilevato un avanzamento fisico del programma complessivamente modesto, nella misura in cui quasi tutti gli indicatori predisposti dal Ministero dell'istruzione e del merito hanno riportato un valore pari a zero alla data del 31 dicembre 2024. Analogamente, anche l'avanzamento finanziario del programma, fatta salva l'eventuale rimodulazione dei *target*, risulta attualmente molto distante dagli obiettivi di spesa prefissati. Anche un'eventuale riprogrammazione, pur potendo attenuare, nell'immediato, l'impatto di eventuali ritardi nel conseguimento dei *target* di spesa, non varrebbe a compensare ritardi nell'avanzamento fisico del programma. Il Collegio ha, pertanto, raccomandato all'amministrazione di intensificare l'attuazione del Programma per quanto attiene all'avanzamento "fisico", nonché di pianificare, nelle more dell'approvazione della modifica del Programma, il raggiungimento del *target* di spesa originario.

Grandi eventi

Tra i grandi eventi le delib. n. 20, 69 e 71 del 2025 hanno riguardato i "Giochi del mediterraneo 2026 (istruttoria congiunta in collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Puglia)".

Con la prima pronuncia (delib. n. 20/2025/CCC), è stato esaminato lo stato di avanzamento degli interventi connessi ai "XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026", rilevando segnali di miglioramento, pur in presenza di criticità che richiedono un attento monitoraggio in vista dell'inizio della manifestazione previsto per agosto 2026. Il Collegio del controllo concomitante, riunito in composizione integrata con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha raccomandato al Commissario straordinario di adottare tutte le misure necessarie per prevenire o superare ritardi e imprevisti, nel rispetto dei cronoprogrammi, della normativa vigente e del vincolo di destinazione delle risorse finanziarie. La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza di proseguire l'attività di monitoraggio e impulso sugli interventi già avviati, in particolare quelli affidati agli enti locali e relativi a specifiche infrastrutture sportive. Infine, è stata evidenziata l'urgenza di avviare immediatamente i lavori per le opere che presentano ritardi nelle fasi progettuali e realizzative, al fine di garantirne il completamento in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi.

Con la successiva delib. n. 69/2025/CCC, adottata sempre in composizione integrata con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha trovato conferma un quadro complessivo di miglioramento nell'avanzamento degli interventi per i "XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026", pur in presenza di criticità residue da monitorare attentamente in vista dell'avvio della manifestazione nell'agosto 2026. Si è ha dato atto del recupero dei ritardi precedentemente segnalati per il centro sportivo "Magna Grecia", il centro nautico "Torpediniere" e lo stadio "Ettore Giardiniero" (lotto I), nonché del regolare avanzamento degli interventi relativi all'impianto natatorio "Torre d'Ayala", al "PalaRicciardi" e allo stadio "Iacovone", in linea con i

cronoprogrammi del masterplan. Permangono, tuttavia, alcune criticità riguardanti lo stadio "Ettore Giardiniero" (lotto II), le opere a mare e il campo di regata del centro nautico "Torpediniere", che allo stato non comportano l'attivazione delle misure previste dalla normativa vigente. In conclusione, il Collegio ha raccomandato al Commissario Straordinario di intensificare il monitoraggio e l'impulso degli interventi, garantendo il tempestivo completamento delle opere, il rispetto delle fasi procedimentali e la piena fruibilità e sicurezza delle strutture in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi.

Accanto alle verifiche condotte sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali per i "XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026", il controllo concomitante si è concentrato anche sugli aspetti organizzativi dell'evento, attraverso l'avvio di un'istruttoria nei confronti del Comitato organizzatore. Con la delib. n. 70/2025/CCC, adottata in composizione integrata con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, il Collegio ha infatti esaminato i ritardi nelle attività organizzative, in particolare nell'affidamento dei servizi logistici, tecnologici e di produzione televisiva. È emersa la mancata stipula e trasmissione al Comitato degli accordi tra il Comitato internazionale e il ministero competente relativi a servizi essenziali, nonché l'assenza di procedure avviate per i trasporti e per le cerimonie di apertura dei Giochi. Tali criticità, se non superate tempestivamente, potrebbero incidere negativamente sull'organizzazione complessiva dell'evento. La Corte ha quindi raccomandato l'immediato avvio e completamento delle procedure di affidamento dei servizi, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rendicontazione della spesa, nonché un forte impulso all'attuazione delle misure previste nel masterplan, al fine di garantire lo svolgimento dei Giochi nei tempi e con gli standard richiesti.

Un'ulteriore azione di controllo ha riguardato il "Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (a esclusione degli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC)". Più in dettaglio, la delib. n. 32/2025/CCC ha confermato una serie di criticità, già rilevate con la precedente delib. n. 27/2024/CCC, tra le quali quelle relative ai ritardi, nello stato di avanzamento, di una parte degli interventi qualificati dal d.p.c.m. 11 giugno 2024 come "essenziali e indifferibili" oltre a quelli definiti come "essenziali". Altra criticità, anch'essa già rilevata in precedenza, è quella relativa all'intervento n. 146 "Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra". I magistrati contabili hanno ribadito le considerazioni effettuate nella precedente delib. circa l'indubbia complessità dell'operazione, la non sicura coerenza dei relativi tempi di realizzazione con le celebrazioni e la stretta attinenza con l'evento giubilare. All'esito dell'indagine espletata, il Collegio ha raccomandato al Commissario straordinario di vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi degli interventi che presentano maggiori ritardi, assumendo le necessarie misure volte al loro acceleramento e al superamento dei ritardi più consistenti, nonché di valutare la possibilità di proporre un'eventuale rimodulazione del Piano dettagliato dal quale siano stralciati quegli interventi che a oggi, per i ritardi maturati, per la conclusione dei lavori fissata in termini non coerenti con il Giubileo o, anche, per la loro stessa natura e finalità, non trovino più legittimazione a essere inclusi nei finanziamenti o anche solo nel particolare regime acceleratorio e derogatorio che il legislatore ha riservato esclusivamente alle opere necessarie, connesse o funzionali al Giubileo 2025.

Ricerca, innovazione e trasformazione digitale

In questo ambito tematico rilievo centrale ha assunto l'attività di controllo vertente sul "Piano banda ultralarga nelle aree bianche", con esiti nella delib. n. 71/2025/CCC; la pronuncia espone la valutazione dello stato di attuazione del richiamato Piano e l'efficacia delle misure adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in risposta alle raccomandazioni formulate dal Collegio nel 2024.

Nel corso del 2025, Open Fiber s.p.a. ha presentato due aggiornamenti del cronoprogramma, con relativo rinvio del completamento del Piano al periodo compreso tra settembre e dicembre 2026. Il Collegio ha stabilito che tale tempistica costituisca un *benchmark* definitivo, prevedendo l'ultimazione dell'88% dei collaudi entro il 2025 e del restante 12% nel 2026. Per sostenere questo obiettivo il Ministero ha rafforzato il sistema di *governance*, intensificando il monitoraggio, il coordinamento tra Infratel, concessionario e amministrazioni territoriali e la definizione dei *target*. Segnali tangibili di tali azioni sono rinvenibili nella riduzione del numero di comuni definiti come critici. Parallelamente, la revisione dei piani economico-finanziari di fine 2024 ha riequilibrato la sostenibilità dell'intervento mediante l'aumento del contributo pubblico, la proroga delle concessioni e l'introduzione di meccanismi di subentro, con un incremento medio del valore contrattuale pari a circa un quarto dell'aggiudicazione originaria.

Sul piano attuativo permangono ritardi nelle fasi progettuali e autorizzative, pur in presenza di avanzamenti significativi: a ottobre 2025 risultavano ultimati l'86,5% dei cantieri *Fiber to the home* (Ftth) e il 97% di quelli *Fixed wireless access* (Fwa). Quanto all'impatto dell'intervento, la copertura Ftth ha raggiunto il 77% del *target* finale per le unità immobiliari e quasi il 100% delle sedi di pubbliche amministrazioni e aree industriali, sebbene con forti differenze regionali, mentre la Fwa si ferma al 61%. I ritardi registrati sono stati governati mediante ricorso alle penali, ma l'efficacia di tale forma di *enforcement* risulta ridotta: solo il 2% delle penali è stato incassato e oltre la metà è oggetto di contenzioso. Alla luce di ciò, il Collegio ha quindi raccomandato al Ministero delle imprese di rafforzare controlli e interventi correttivi per assicurare il rispetto del nuovo cronoprogramma.

CAPITOLO V

CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

1. Profili generali

In diretta attuazione dell'art. 100, c. 2 Cost., la l. n. 259/1958 ha previsto l'istituzione di "una speciale sezione in seno alla Corte" dei conti (art. 9).

Alla speciale sezione della Corte il legislatore ha demandato le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, declinata nelle forme definite dagli artt. 2 (controllo documentale c.d. "cartolare", per gli enti che beneficiano di "contribuzioni ordinarie" dirette o indirette a carico del bilancio dello Stato) e 12 (controllo attuato anche mediante la partecipazione di un magistrato delegato della Corte dei conti che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, per gli enti destinatari di "apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria").

Con la l. n. 20/1994, il controllo è stato rafforzato nella sua dimensione valutativa, estendendosi alla verifica dei risultati della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tale prospettiva, il controllo assume una funzione sostanziale di supporto alla decisione pubblica, superando una visione meramente formale della regolarità contabile, in coerenza con l'evoluzione del diritto pubblico dell'economia e con i principi del buon andamento e dell'equilibrio di bilancio.

Rientrano nel perimetro del controllo gli enti pubblici (anche economici), le società partecipate, le fondazioni e altri organismi di diritto privato assoggettati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e col Ministro competente per materia.

L'assoggettamento prescinde dalla forma giuridica del soggetto e riguarda gestioni che, beneficiando di contributi pubblici o di un apporto al patrimonio, possono incidere, anche indirettamente, sul bilancio dello Stato (Corte cost., sent. n. 466/1993).

Sotto il profilo funzionale, l'attività della Sezione consiste nell'esame dell'intera gestione (amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale) degli enti controllati in corso di esercizio su risultanze documentali, anche a seguito di specifiche istruttorie, e sfocia nella elaborazione di uno strutturato referto annuale trasmesso ai Presidenti delle due Camere, unitamente ai bilanci e ai relativi allegati.

Come anticipato, la l. n. 259/1958 prevede due modalità di controllo che, di regola, tengono conto dei caratteri della contribuzione pubblica: un controllo svolto da un magistrato assegnato stabilmente alla Sezione sulla base delle analisi delle risultanze documentali, di regola previsto in caso di contribuzione ordinaria al bilancio dell'ente (è il caso ad es. delle Autorità di sistema portuale, delle Casse di previdenza privatizzate, degli enti a struttura associativa); un controllo attuato anche con la presenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'ente di un magistrato designato dal Consiglio di presidenza (art. 12), per lo più nei casi di apporto pubblico al patrimonio (ad es. società partecipate dal MEF, enti di ricerca, enti previdenziali e assistenziali quali Inps, Inail, Enasarco).

In entrambe le fattispecie le attività di controllo svolte, che si avvalgono anche di istruttorie a chiarimento e/o integrazione di informazioni riguardano, oltre alle risultanze della gestione economico-patrimoniale e finanziaria, anche l'assetto della *governance* a tutto tondo (programmazione, gestione e controllo) e comprendono l'analisi della struttura amministrativa e organizzativa, la consistenza e i costi del personale; l'attività negoziale i risultati dell'attività anche in relazione alla *mission* istituzionale; la *compliance* con le norme di settore e l'analisi delle eventuali partecipazioni societarie.

Gli enti assoggettati al controllo *ex lege* n. 259/1958, al 31 dicembre 2025 sono stati complessivamente 302 (313 nel 2024), compresi i 98 Automobile club provinciali e locali, tenuto conto della cessazione dalla sottoposizione al controllo di alcuni enti, come disposto dalla Sezione con le deliberazioni nn. 26 e 27 del 2024.

In particolare, dei 302 enti controllati, 203 sono enti pubblici (207 nel 2024), 45 sono società (43 nel 2024) e 54 sono persone giuridiche di diritto privato diverse dalle società (63 nel 2024).

Gli enti controllati che ricadono nel controllo di tipo documentale previsto dal citato art. 2 sono 216 (223 nel 2024), mentre gli enti controllati anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione e di revisione di un magistrato delegato *ex* art. 12 sono 86 (83 nel 2024).

Per alcune tipologie di enti che presentano particolari profili di omogeneità e comparabilità il referto annuale della Sezione è unitario. Ne sono un esempio i 23 enti parco nazionali; le 14 fondazioni lirico-sinfoniche; i 6 Istituti che compongono la Giunta storica nazionale; l'Automobile Club d'Italia, unitamente ai citati 98 Automobile club federati; i 3 Consorzi di regolazione dei grandi laghi (Ticino, Adda e Oglio).

Il carattere continuativo dell'attività di controllo, svolta in relazione all'approvazione dei bilanci annuali, consente agli enti di porre in essere interventi correttivi non solo sotto il profilo della legittimità degli atti, e dell'adeguamento alla normativa anche di settore, ma anche con l'adeguamento ai corretti sistemi contabili di riferimento con riflesso sui bilanci, in coerenza con l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

Sono, quindi, proseguite le attività in contraddittorio con gli enti, come definite dalla determinazione n. 7/2020, e rafforzate con la modifica da ultimo effettuata con la determinazione n. 177/2025.

Il contraddittorio con gli enti ha consentito ai magistrati relatori, all'esito dell'istruttoria, nel caso di verifica di criticità gravi e non risolte, di informare formalmente i vertici dell'ente e i responsabili delle strutture competenti, e di sottoporre

il riscontro dell'ente a valutazione al Gruppo di lavoro (art. 8-*bis*, reg. di organizzazione della Sezione) e alla Camera di consiglio/Adunanza.

Le modifiche apportate al regolamento della Sezione con la recente citata determinazione n. 177, adottata nell'Adunanza plenaria il 22 dicembre 2025, che entrerà in vigore a partire dai referti relativi all'esercizio 2025, ha previsto il rafforzamento del contraddittorio con lo svolgimento anche in modalità telematica favorendo, facilitandola, la più ampia partecipazione degli enti controllati, in ottica di celerità, semplificazione e ottimizzazione delle attività. Il nuovo assetto definito dalla modifica regolamentare valorizza la fase istruttoria come momento centrale del controllo; consente il contraddittorio orale, cartolare o telematico; prevede la partecipazione qualificata degli enti e dei Ministeri vigilanti; rafforza la trasparenza e la qualità del giudizio finale.

Il contraddittorio è, dunque, assunto come strumento di rafforzamento del controllo, non come attenuazione della sua incisività, in linea con gli standard ISSAI e con le prassi delle istituzioni di controllo europee.

Il referto annuale viene, quindi, approvato dal Collegio in sede di Camera di consiglio/Adunanza e viene trasmesso istituzionalmente al Parlamento e ai vertici dell'ente. Questi ultimi possono presentare eventuali osservazioni (oggetto di esame dalla Sezione nel successivo referto).

Al termine dell'esercizio 2025 la Sezione ha diramato, con nota n. 5101 del 23 dicembre 2025, le "Prime linee guida per la redazione del Nuovo Referto al Parlamento", un documento che intende fornire indicazioni operative per la stesura dei referti che, a partire dalle analisi dei bilanci relativi all'esercizio 2025, saranno improntati a garantire una lettura immediata dei principali profili economico-finanziari degli enti; a rafforzare la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità della gestione; ad assicurare la confrontabilità intertemporale e inter-settoriale (settore omogenei), attraverso una diversa rappresentazione delle informazioni di analisi economico-patrimoniale e finanziaria degli enti controllati, nell'ambito di una chiara sintesi valutativa, comunque corredata da un'allegazione di approfondimenti tecnici di analisi dei dati.

La Sezione nel corso del 2025, attraverso appositi gruppi di lavoro, si è pronunciata con 7 determinazioni relative a pareri rilasciati ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (Tusp). In particolare, la Sezione si è espressa con le determinazioni n. 35/2025/CEPAR e n. 152/2025/CEPAR su richiesta di Enac (per l'acquisizione di una partecipazione nella società GAP s.p.a..); n. 40/2025/CEPAR su richiesta dell'AdSP Mar Adriatico orientale (per la costituzione della società mista "PCS NEWCO s.r.l."); n. 47/2025/CEPAR su richiesta dell'AdSP Mar di Sardegna (per la proroga della società "KARALIS - Agenzia per il lavoro dei *transhipment*" (KARLPORT s.r.l.); n. 52/2025/CEPAR su richiesta dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) - (per la costituzione di una società mista a r.l., "progetto PNRR TRITION"); n. 111/2025/CEPAR su richiesta del CNR (per la partecipazione alla costituzione della società s.r.l. denominata "I-MATT s.r.l."); n. 112/2025/CEPAR su richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità-Iss (per l'acquisizione di una partecipazione societaria nel consorzio C.N.C.C.S. s.c.a.r.l.).

Nell'esercizio delle funzioni di competenza sono stati anche analizzati alcuni aspetti della gestione maggiormente interessati dalle più recenti riforme di sistema, dalle linee evolutive dell'ordinamento e dalle politiche pubbliche in materia.

Sono proseguiti, nell'ambito dei vari referti, gli approfondimenti su alcuni temi di rilievo quali: lo svolgimento del controllo analogo per le società *in house*; l'interpretazione della complessa normativa sul cd. "tetto" ai compensi degli organi degli enti e delle società partecipate; le modalità di esercizio del controllo *ex* art. 12 nei confronti delle società e degli enti nel caso di amministratore unico; la legge sul mercato e la concorrenza in tema di concessioni autostradali e affidamenti *in house.*

Anche nel 2025 si è svolto il monitoraggio sugli enti con requisiti per l'assoggettamento al controllo di cui alla l. n. 259/1958, adottando la determinazione di richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri di emanazione dell'apposito dichiarativo di sottoposizione al controllo della Corte dei conti. In particolare, nel corso del 2025 sono stati assoggettati a controllo i seguenti enti, con specifica determinazione di questa Sezione in ordine agli adempimenti conseguenti: Autostrade dello Stato s.p.a. (con il d.p.c.m. 20 novembre 2024); l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (con il d.l. n. 25/2025, art 11-bis, conv. con l. n. 69/2025 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"); l'Istituto per il credito sportivo (con la legge di bilancio per il 2023 n. 197/2022, art. 1, cc. 619-628); la Fondazione "Centro italiano per il *design* dei circuiti integrati a semiconduttore - Centro Chips-IT" (con il d.p.c.m. 24 luglio 2024) e la Fondazione "Centro Italiano di ricerca per l'*automotive*" (con l'art. 62-*bis* d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021).

2. Recenti interventi legislativi e Stato di attuazione del PNRR

Tra gli interventi legislativi considerati nelle attività di controllo della Sezione svolta nell'esercizio 2025 si richiamano, fra gli altri: il correttivo al codice degli appalti, d.lgs. n. 36/2023, attuato con il d.lgs. n. 209/2024; il d.p.c.m. 23 luglio 2024 in tema di adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024; i cc. 261, 496, 505, 513, 524, 530, 534, 537, 606, 830, 861, 864 dell'art. 1 della l. n. 207/2024 (recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

Sono, inoltre, proseguite nel 2025 le attività di monitoraggio connesse alle verifiche dei progetti degli enti controllati finanziati con fondi a valere sul PNRR (ai sensi dell'art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021). A tal fine la Corte verifica degli esiti della gestione, i flussi finanziari assegnati e spesi, monitorando gli stati di avanzamento o scostamenti e il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, attraverso una piattaforma dedicata, è stato da ultimo concluso il settimo monitoraggio semestrale con i dati di monitoraggio rilasciati dagli enti controllati al 30 giugno 2025, mentre è tuttora in corso la conclusione dell'ottavo monitoraggio semestrale al 31 dicembre 2025.

Le risultanze di tali controlli sono esplicitate in un paragrafo dedicato in ciascuno degli enti interessato a progetti finanziati con fondi a valere sul PNRR, sia in veste di soggetti titolari che attuatori, ma anche quelli finanziati con fondi a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC).

Al 30 giugno 2025 gli enti sottoposti al controllo della Sezione che hanno riscontrato il questionario di rilevazione PNRR sono stati 124, di cui: 25 enti di ricerca; 32 enti di regolazione e incentivazione; 22 enti assistenziali, culturali; 8 enti previdenziali e 37 enti produttori e regolatori di servizi economici.

3. Principali determinazioni di controllo

In attuazione del programma di controllo per il 2025 (determinazione n. 16/2025/INPR), la Sezione ha complessivamente svolto nel 2025: 200 gruppi di lavoro (169 nel 2024); 52 Camere di consiglio (54 nel 2024).

Le determinazioni di referto della Sezione sono state 163 come nel 2024. Altre 14 determinazioni (13 nel 2024) hanno riguardato altri oggetti e, in particolare: il programma delle attività; 7 pareri; 5 adempimenti di sottoposizione enti al controllo; la modifica reg. interno. In totale le determinazioni della sezione sono state 177 (176 del 2024.)

Si riportano di seguito alcune informazioni tratte dai referti dell'anno 2025, inerenti alle 5 macroaree di raggruppamento, che sono: gli enti previdenziali; gli enti di ricerca e formazione; gli enti produttori e regolatori di servizi economici; gli enti di regolazione e incentivazione; gli enti assistenziali, culturali e ricreativi.

Enti Previdenziali (Casse privatizzate)

Ricomprendono gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (cosiddette casse professionali) trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 e quelli, aventi la medesima configurazione di diritto privato, costituiti per effetto del d.lgs. n. 103/1996.

La Corte dei conti esercita il controllo sugli enti previdenziali privati ai sensi della l. 259/1958 per le finalità di pubblico interesse perseguite e l'obbligatorietà della contribuzione a carico degli iscritti.

Particolare attenzione della Corte viene dedicata a detti enti, in quanto attuatori del complessivo sistema di previdenza e di *welfare* dei lavoratori professionali, sul profilo della sostenibilità della spesa nel tempo. La Corte ha in più occasioni rilevato la necessità di un completo quadro di regolazione normativa volta a incentivarne gli investimenti qualificati nell'economia reale, così come previsto, tra l'altro, dall'art. 1, cc. 88 e ss. della l. n. 232/2016, includendo anche un regime di non imponibilità per i c.d. investimenti qualificati (art. 1, c. 89, della legge citata), ferma restando la sostenibilità del sistema pensionistico.

Nel corso del 2025 la Sezione è stata interpellata in sede di audizione tematica presso la Commissione bicamerale per gli enti previdenziali. Durante l'audizione dell'8 luglio è emerso il tema dell'emanazione del decreto ministeriale, di cui all'art. 14, c. 3, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, c. 311, della l. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), avente a oggetto le norme di indirizzo in materia degli investimenti delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 (il cd. "regolamento investimenti"). Tuttavia, a oggi tale regolamento ministeriale non risulta ancora stato emanato.

Tra le determinazioni di particolare interesse, si segnalano: relativamente agli enti privati, i seguenti: CIPAG - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (determinazione n. 94/2025/RGES - esercizio 2023); con riferimento agli enti previdenziali pubblici, Inail (determinazione n. 70/2025/RGES - esercizio 2023); Inps (determinazione n. 58/2025/RGES - esercizio 2023).

Enti di ricerca e formazione

Gli enti di ricerca e formazione comprendono: 20 enti pubblici di cui al d.lgs. n. 218/2016 e altri enti e Fondazioni con soggettività giuridica diversa la cui attività è ricompresa nell'alveo della ricerca applicata, es: Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT (determinazione n. 139/2005/RGES); Fondazione *Human Technopole* (determinazione n. 2/2025/RGES); Formez PA (determinazione n. 113/2025/RGES); Istituti fisioterapici ospitalieri – IFO (determinazione n. 54/2025/RGES); Istituto Superiore di Sanità (determinazione n. 85/2025/RGES); CNR (determinazione n. 79/2025/RGES).

Si tratta di realtà eterogenee, non solo sul piano della soggettività e della *mission* istituzionale, ma anche sotto il profilo organizzativo e delle dimensioni della gestione finanziario-contabile, oggetto di particolare interesse a livello strategico anche nell'ambito delle attività progettuali finanziate con fondi unionali anche PNRR.

Per tali enti è proseguita la verifica della corretta programmazione e gestione del fabbisogno di risorse umane, in ragione dell'ampia autonomia di cui godono gli enti di ricerca, limitata dal solo rispetto di un elastico indicatore di bilancio. L'autonomia di cui godono e le esenzioni da alcuni vincoli di spesa richiedono l'attenzione alla crescita nel tempo della spesa per i ricercatori. Si rileva una implementazione, disposta dalle leggi annuali di bilancio, del Fondo di finanziamento ordinario degli enti vigilati dal Mur con risorse strutturali sia per assunzioni in deroga di ricercatori sia per valorizzare la crescita professionale di tutto il personale in dotazione.

Anche nel 2025 si rileva una preponderante incidenza, tra le fonti di entrata, di risorse pubbliche (statali e unionali), con limitato apporto di capitali privati per il finanziamento delle attività di ricerca.

Enti produttori e regolatori di servizi economici

In tale numeroso raggruppamento sono ricompresi enti pubblici, enti pubblici economici e le società partecipate dallo Stato o da enti pubblici nazionali.

Relativamente alle società di capitali partecipate dalle amministrazioni pubbliche, la disciplina normativa di riferimento è costituita principalmente dal citato Tusp e dalle norme di diritto comune. Nell'anno 2025 è proseguita l'attività di controllo per tali enti sulle procedure di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni in società già costituite, nonché di alienazione di partecipazioni; sull'osservanza delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per gli organi di amministrazione e controllo; sul rispetto dei limiti retributivi per amministratori e dipendenti; sul costo del lavoro; sull'attività negoziale e sulle norme in materia di *in house providing*, in presenza di affidamenti a società partecipate *in house*; sull'andamento dei conti e sui risultati di bilancio, compresi eventuali processi di risanamento dei conti aziendali; sul volume e sulle aree d'impiego degli investimenti; sulla completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio

consolidato); sull'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs); sul sistema dei controlli interni e il grado e le modalità di attuazione del d.lgs. n. 231/2001 in tema di "responsabilità degli enti".

Si evidenziano in particolare, i seguenti referti: Ferrovie dello stato italiane s.p.a. Fsi – (determinazione n. 123/2025/RGES); Enea s.p.a. (determinazione n. 167/2025/RGES); Enel s.p.a. (determinazione n. 115/2025/RGES); Invitalia s.p.a. (determinazione n. 145/2025/RGES); Rai s.p.a. (determinazione n. 100/2025/RGES).

Enti di regolazione e incentivazione (fra cui Parchi nazionali, Autorità di sistema portuale e Autorità di bacino)

Parchi nazionali

Sono 23 gli enti parco nazionali, istituiti in attuazione della legge-quadro n. 394/1991 ("legge-quadro sulle aree protette") assoggettati al controllo della Sezione controllo enti. Si tratta di enti pubblici non economici ai sensi della l. n. 70/1975, collocati nella tabella IV relativa agli enti preposti a servizi di pubblico interesse (art. 9). Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Mase (già Ministero della transizione ecologica - Mite e prima ancora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Mattm), istituito dal combinato disposto degli artt. 1 e 4, d.l. n. 173/2022.

Con l'art. 55 del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020 sono state introdotte delle modifiche a talune disposizioni della legge quadro, tra cui quelle dirette a snellire le procedure per l'approvazione degli strumenti della programmazione (piano per il parco, regolamento del parco, piano pluriennale economico e sociale), tenuto conto che, a distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della legge, molti enti ne sono ancora sprovvisti e questo anche in relazione ai riflessi finanziari che ne derivano sul bilancio di alcuni in relazione alle spese per l'affidamento di incarichi finalizzati ad attività propedeutiche.

Relativamente alle attività finanziate a valere su fondi PNRR, all'esito delle ricognizioni della Sezione, si evince un coinvolgimento degli enti parco in qualità di destinatari di beni scientifici, tecnici e servizi informatici, con progetti e procedure riferite al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) in qualità di soggetto titolare e attuatore.

Nell'esercizio 2025 si è approvata per i 23 enti parco nazionali la determinazione n. 13/2025/RGES).

Autorità di sistema portuale

Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici dotati di autonomia speciale, affidatari dell'organizzazione e l'amministrazione dei porti marittimi nazionali secondo circoscrizioni di competenza territoriale ridefinite dal d.lgs. n. 169/2016, con finalità di razionalizzazione del sistema portuale nel suo complesso.

La centralità strategica che le Autorità portuali rivestono per l'economia nazionale e per le iniziative economiche coinvolgenti i territori di riferimento è cruciale nell'ambito della pianificazione straordinaria di riforme strutturali e di investimenti pluriennali per il recupero di competitività dell'Italia nell'economia globalizzata.

Il settore portuale è ricompreso nel PNRR, che ne evidenzia la rilevanza di *asset* strategico della politica della mobilità nell'ambito della Misura 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile) - componente 2 (intermodalità e logistica integrata), prevedendo apporti finanziari per la sostenibilità ambientale (c.d. programma *Green Ports*) pari a 270 ml a carico dei fondi europei.

Rilevanti finanziamenti statali complementari sono stati previsti dall'art. 1, c. 2, lett. c), del d.l. n. 59/2021, per complessivi 2.860 ml, destinati al miglioramento delle opere infrastrutturali (dighe, moli, banchine) e all'aumento selettivo della capacità portuale (opere di dragaggio, nuovi moli e/o piattaforme logistiche), nonché dall'art. 1, cc. 7 e 8, per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e per l'aumento selettivo della capacità portuale (sul punto determinazione n. 61/2025/RGES).

La Sezione ha monitorato l'approvazione dei documenti strategici di sistema e dei nuovi Piani Regolatori, posta l'attuale sussistenza di obsoleti piani regolatori portuali già di fatto superati dalle varianti e dai progetti specifici adottati nel tempo con norme non inquadrabili in una pianificazione strategica pluriennale e integrata, che ne massimizzi l'utilità prospettica.

Gli altri aspetti monitorati con attenzione nei referti della Sezione in materia di AdSP sono stati: il costo del personale e il necessario collegamento tra la premialità e il ciclo delle performance; l'attività negoziale, in particolare le modalità di affidamento dei contratti e il ricorso al sistema centralizzato degli acquisti di beni e servizi; l'attività di gestione del demanio marittimo, in particolare le modalità di affidamento delle concessioni e il sistema di proroghe di affidamenti diretti; la riscossione dei canoni demaniali; l'entità del contenzioso e la verifica della corretta quantificazione del fondo rischi; i servizi di interesse generale, sotto il profilo della legittimità degli affidamenti, della corretta gestione e dell'interesse pubblico e la convenienza economico - finanziaria dell'affidamento a società *in house* rispetto all'acquisizione all'esterno del servizio.

Nel 2025 si evidenziano, fra gli altri, i referti dell'Autorità di sistema portuale Mare Adriatico Centro-Settentrionale (determinazione n. 61/2025/RGES); dell'Autorità di sistema portuale Mar Tirreno centro settentrionale (determinazione n. 174/2025/RGES); dell'Autorità di sistema portuale Mar di Sicilia Occidentale (determinazione n. 108/2025RGES); dell'Autorità di sistema portuale Mare Adriatico Orientale (determinazione n. 176/2025/RGES).

Autorità di bacino

Le Autorità di bacino distrettuale sono regolate dalla disciplina nazionale sul contrasto ai dissesti idrogeologici.

Tra gli interventi si richiamano il d.l. n. 39/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 68/2023, che contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica; il d.l. n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2024, che ha disposto ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche; il d.l. n. 153/2024 (c.d. "decreto Ambiente 2024"), convertito con modificazioni dalla l. n. 191/2024, che ha previsto disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese.

Con riferimento ai progetti a valere su fondi del PNRR, il tema dei dissesti idrogeologici è ricompreso nella Missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica", che per gli anni 2020 – 2026 ha previsto risorse finanziarie per un totale di 2,5 md, di cui 1,3 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 1,2 md assegnati alla Protezione civile.

La Sezione si è pronunciata per la prima volta sulla gestione delle cinque Autorità di bacino sottoposte al controllo a decorrere dall'esercizio 2022: la gestione ordinaria di bilancio da parte dei nuovi enti pubblici economici è iniziata solo dal 1° gennaio 2022, con il bilancio di previsione in precedenza predisposto e approvato dai Ministeri vigilanti, oltre che con i versamenti alla tesoreria dello Stato delle giacenze finali di cassa al 31 dicembre 2021 delle contabilità speciali facenti capo a ciascuna Autorità, e con il primo rendiconto per lo stesso anno trasmesso a questa Sezione per il controllo e il referto al Parlamento in data 23 maggio 2023.

Nel corso del 2025 si evidenziano i seguenti referti: Autorità bacino Appennino meridionale (determinazione n. 106/2025/RGES); Autorità bacino Appennino settentrionale (determinazione n. 65/2025/RGES); Autorità bacino Appennino centrale (determinazione n. 64 /2025/RGES); Autorità bacino Alpi orientali (determinazione n. 63/2025/RGES); Autorità bacino fiume Po (determinazione n. 62/2025/RGES).

Enti assistenziali, culturali e ricreativi

Si tratta di 42 enti controllati (55 nel 2024), tenuto conto della cessazione dal controllo di 11 enti disposta con determinazioni della Sezione nn. 26/2024 e 27/2024.

Di questi 42 enti, 17 svolgono attività lirico-sinfoniche concertistiche o assimilate, mentre dei rimanenti 25, alcuni sono ricompresi nell'alveo dei servizi culturali e altri perseguono un interesse pubblico di "protezione sociale".

Trattasi di fondazioni, associazioni di diritto privato ed enti pubblici non economici, per lo più a carattere culturale, dediti alla promozione e all'attuazione di iniziative artistiche, ricreative, formative, scientifiche e assistenziali.

La eterogeneità delle singole strutture organizzative e del relativo quadro normativo di riferimento non consente di cogliere elementi comuni ai diversi settori di attività, a parte l'assenza dello scopo di lucro e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gran parte degli enti di carattere privato sono inquadrabili nell'ambito della disciplina del Terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117/2017. Tra questi figurano associazioni di volontariato quali: la Croce Rossa italiana (Cri); associazioni di promozione sociale come l'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici), l'Ente nazionale protezione e assistenza sordi (Ens); l'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms); l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Hanno aderito al Terzo settore anche fondazioni culturali, come l'Istituto nazionale di studi romani e la Fondazione Casa Buonarroti, nonché alcune associazioni private.

La Sezione ha evidenziato nel tempo la necessità per tali enti di attuare il consolidamento dei bilanci delle proprie articolazioni territoriali. Si tratta, infatti, di enti a complessa struttura, articolati in sezioni, enti pubblici collegati in rete e autonome associazioni di natura privata. È il caso della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), ente pubblico non economico a base associativa presente sul territorio nazionale con 106 associazioni private organizzate a livello provinciale; del Club alpino italiano

(Cai), dotato di una struttura centrale con personalità di diritto pubblico e una struttura territoriale costituita da una pluralità di associazioni di natura privatistica, articolate in 512 sezioni e 316 sottosezioni, il cui processo di aggregazione dei bilanci risulta ancora *in itinere*.

Sono ricompresi anche i seguenti enti a struttura articolata complessa: la Giunta storica nazionale e i 6 Istituti della rete (enti pubblici dediti agli studi e alla ricerca storica), l'Accademia nazionale dei Lincei (che amministra numerosi fondi e fondazioni annesse, con l'obiettivo di organizzare una rete territoriale di poli scientifici di alta cultura).

Per l'esercizio 2025 si evidenziano i seguenti referti: Accademia nazionale dei Lincei (determinazione n. 45/2025/RGES); Club alpino italiano – Cai (determinazione n. 19/2025/RGES).

CAPITOLO VI

CORTE DEI CONTI E SISTEMA DELLE AUTONOMIE

1. Profili generali

L'attività della Sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo, è incentrata sul sistema della finanza territoriale e si articola in due funzioni principali: coordinamento e referto al Parlamento.

Nell'ambito della funzione di coordinamento si colloca l'attività di indirizzo dei controlli sugli enti territoriali, incluso il Servizio Sanitario regionale, attraverso linee guida tematiche rivolte agli organi di revisione. Le linee guida (emanate ai sensi dell'art. 1, c. 166 e ss., l. n. 266/2005, e dell'art. 1, cc. 3 e 6, n. 174/2012) forniscono indicazioni uniformi per il controllo finanziario dei bilanci e dei rendiconti e per il monitoraggio dei controlli interni. Possono inoltre essere definite linee operative comuni, volte a favorire l'attuazione uniforme dell'impianto normativo e a rafforzare la trasparenza e la coerenza dei processi di controllo, con riferimento sia a temi specifici (si vedano ad es., nel 2025, le linee di orientamento sulla parifica dei rendiconti regionali), sia a questioni emergenti di portata generale.

Appartiene al coordinamento anche la funzione nomofilattica (*ex* art. 6, c. 4, d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012), con la quale la Sezione risolve o previene contrasti interpretativi tra le sezioni regionali e stabilisce principi di diritto di particolare importanza. Le sezioni regionali sono tenute a conformarsi alle "delibere di orientamento" emesse in sede di nomofilachia. Nel contesto della contabilità pubblica, l'attività nomofilattica svolge pertanto un ruolo cruciale per garantire l'uniformità interpretativa delle norme che disciplinano la gestione finanziaria degli enti pubblici sul territorio.

Le funzioni istituzionali sono esercitate in piena adesione alle linee programmatiche adottate dalle SSRR in sede di controllo con delib. di programma n. 26/2025/INPR, ai sensi dell'art. 5, cc. 1 e 2, del Regolamento di organizzazione della Corte (delib. SSRR n. 14/2000 e s.m.i). La Sezione si avvale di molteplici canali di raccolta dati e di banche dati interoperabili (BDAP, SIOPE, ReGiS, MOP, PCC), con flussi condivisi tra l'altro con ISTAT e Banca d'Italia. Tale integrazione consente di incrementare l'efficienza e generare valore aggiunto. In tale contesto, assumono rilievo le interlocuzioni con il Comitato di governo BDAP e la Direzione III del MEF, finalizzate

a garantire l'aggiornamento tempestivo delle banche dati e il miglioramento della qualità delle informazioni. Pure significativa è la partecipazione al Tavolo Arconet, che assicura regole uniformi nella gestione dei sistemi contabili e dei bilanci. Si aggiungono le collaborazioni con: Banca d'Italia, per l'autorizzazione di profili qualificati sulle piattaforme SIOPE; DGSIA, per l'evoluzione del sistema conoscitivo dei dati contabili (ConosCo) e del portale "Centrale Pareri", che consente la gestione informatizzata delle richieste di parere e il monitoraggio delle eventuali divergenze interpretative.

Per quanto riguarda l'attività di referto al Parlamento, essa non potrà prescindere dall'evoluzione dei controlli sulle autonomie territoriali e dal rafforzamento della funzione di ausiliarietà della Corte dei conti, disposto con la recente riforma.

Appare opportuno, tuttavia, puntare l'analisi alla dimensione della sussidiarietà, in una prospettiva di diretta attenzione al cittadino, beneficiario ultimo delle attività di controllo della Corte. L'obiettivo è quello di migliorare l'azione amministrativa, superando le inerzie e le inefficienze che ostacolano l'effettivo godimento dei diritti fondamentali in ambiti cruciali quali Salute, Ambiente, Disabilità, Servizi sociali, Istruzione. Un approfondimento del referto tematico sulla spesa sociale (su cui v. *infra* il par. 2.6) sarà previsto nella programmazione 2026. Infine, restano di grande interesse i temi trasversali dello sviluppo sostenibile (in particolare l'Agenda 2030) e del completamento del percorso autonomistico, che continueranno a essere oggetto di analisi nei referti generali e, ove richiesto, nelle audizioni parlamentari.

2. Attività di referto

Anche nel 2025, la funzione di referto al Parlamento – esercitata ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, dell'art. 13, d.l. n. 786/1981 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 51/1982), nonché dell'art. 7, c. 7, l. n. 131/2003 – ha fornito un supporto agli organi legislativi e di governo per le valutazioni e le scelte di *policy* in materia di finanza territoriale. Tale supporto si basa sul patrimonio conoscitivo acquisito dalla Sezione delle autonomie anche attraverso il raccordo con le sezioni regionali di controllo, e si avvale anche delle banche dati specializzate già citate, come BDAP, Con.Te, ReGiS, SIOPE, ecc.

Nel 2025 la Sezione ha approvato 8 Referti al Parlamento, affiancando alle consolidate analisi d'insieme sulla finanza regionale e su quella locale monitoraggi specifici esitati in relazioni monotematiche riferite al tema dei controlli interni, allo stato di attuazione del PNRR, alle modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, alla spesa sociale negli enti territoriali e alla gestione dei Servizi Sanitari Regionali.

Di seguito si rappresentano alcuni aspetti delle relazioni approvate nel 2025.

Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome

Il quadro complessivo offerto dalla Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e province autonome per gli esercizi 2021-2024 (delib. n. 15/2025/FRG) ha messo in luce i progressi compiuti nel settore della finanza regionale, ma anche le criticità ancora presenti nel sistema. L'analisi è stata condotta tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e del contesto macroeconomico, con particolare attenzione alle politiche regionali orientate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, rispetto ai quali le regioni svolgono un ruolo centrale: il loro contributo è stato inserito nel PNRR come

naturale prosecuzione della "Strategia Europa 2020" e come sostegno all'attuazione dell'"Agenda ONU 2030". Tuttavia, il monitoraggio degli indicatori ONU e BES ha evidenziato che, pur essendo tali aspetti ampiamente considerati nella programmazione, la fase attuativa resta poco incisiva.

Sul piano istituzionale, il federalismo fiscale rimane incompiuto. Nonostante i progressi sui livelli essenziali delle prestazioni, persistono forti disparità territoriali. La Corte costituzionale ha ribadito la necessità di garantire l'unità della Repubblica e diritti uniformi per tutti i cittadini, sottolineando come l'equità fra regioni sia ancora lontana dall'essere raggiunta.

Dal punto di vista finanziario, nel triennio 2021-2023 le entrate regionali hanno registrato una crescita, benché la dinamica incrementale risulti rallentata nell'ultimo anno. Ne deriva un aumento dell'autonomia finanziaria che, nelle regioni a statuto ordinario, è arrivata all'88%. Crescono anche le entrate extratributarie. I divari territoriali restano però elevati e si registrano difficoltà nella riscossione delle entrate in conto capitale.

Tra il 2021 e il 2023, la spesa regionale è aumentata, anche per effetto della componente sanitaria, che rappresenta oltre il 60% del totale e cresce di circa 13 md (+9,3%). Anche la spesa extra-sanitaria è incrementata (+11,2%), con un aumento osservato, a livelli diversi, sia nelle regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale.

La spesa sanitaria complessiva è aumentata da 139,9 a 152,9 md, sospinta da costi ordinari e investimenti PNRR. Nel 2023, il 96% del Fondo sanitario nazionale, pari a 128,87 md, è stato destinato ai LEA, ma persistono squilibri finanziari e disuguaglianze territoriali, aggravati da invecchiamento demografico e crescita delle patologie croniche. Il miglioramento dell'efficienza gestionale resta, quindi, una sfida cruciale per la sostenibilità del sistema.

Il 2023 si è chiuso con un saldo positivo di competenza (+8 md), grazie all'avanzo della gestione corrente che ha compensato i disavanzi in conto capitale.

Sul fronte del debito, si registra una riduzione complessiva: -6,34% nelle regioni ordinarie e -6,51% nelle speciali, con cali più marcati al Sud. Il debito sanitario, pari a 11,39 md (circa il 30% del totale), è diminuito praticamente ovunque, tranne che in Toscana. Infine, il patrimonio netto è cresciuto in modo significativo, raggiungendo la cifra di 18,18 md (+132% rispetto al 2022), grazie all'aumento delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante.

Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali per il triennio 2022-2024

Il percorso di miglioramento della finanza locale ha continuato a rafforzarsi anche nel 2024, nonostante l'incertezza del quadro economico internazionale, e ulteriori segnali di ripresa sono attesi per il 2025. L'analisi condotta dalla Sezione in sede di relazione generale sulla finanza locale (delib. n. 14/2025/FRG), basata sui dati di rendiconto di oltre 7.400 enti e sui movimenti finanziari SIOPE, ha fornito una fotografia dettagliata della situazione di entrate, spese, debiti e criticità finanziarie di comuni, province e città metropolitane nel triennio 2022-2024.

Per i comuni, l'analisi dei flussi di cassa tra il 2021 e il 2024 ha mostrato un aumento del 14% nelle riscossioni e nei pagamenti, con un livello di liquidità pari al 27,8%. È diminuita la quota vincolata di cassa e si è ridotto in modo significativo il ricorso alle

anticipazioni di tesoreria (-41,5%), segnale di maggiore equilibrio e minore dipendenza da strumenti straordinari. Le entrate complessive sono cresciute del 13,7%, trainate dalle movimentazioni in conto capitale e dagli investimenti PNRR, concentrati soprattutto su istruzione e infrastrutture sociali.

Nel 2023 il risultato di amministrazione ha raggiunto i 60 md (+4,6%), sostenuto dall'aumento delle riscossioni e dei fondi vincolati. È diminuito il disavanzo della quota disponibile, ma i margini di spesa discrezionale restano limitati. Persistono criticità strutturali: oltre 900 comuni presentano disavanzo e si registra un incremento dei debiti fuori bilancio, spesso derivanti da sentenze esecutive, con particolare incidenza negli enti in dissesto. Le procedure di riequilibrio pluriennale, attive in 260 casi, si sono rivelate spesso inefficaci a risolvere le crisi, evolvendo in dissesti, questi ultimi in aumento soprattutto in Calabria, Campania e Sicilia.

Sul piano patrimoniale, gli immobili hanno registrato un incremento superiore al 4%, con una crescita significativa delle immobilizzazioni immateriali (+17%). L'indebitamento complessivo è in calo, ma rimane pesante a causa della rigidità dei bilanci e della scarsa disponibilità di risorse correnti. Il debito medio pro-capite si mantiene stabile intorno ai € 1.350, con maggiore esposizione nei piccoli comuni. In aumento, invece, i debiti verso fornitori (+7,3%).

Province e città metropolitane hanno mostrato un rafforzamento della posizione finanziaria, pur in un contesto di incertezza legato al loro ruolo istituzionale. Le entrate delle province sono cresciute del 6,4%, avvicinandosi ai 9 md. Le risorse PNRR hanno favorito un forte incremento delle spese in conto capitale (+34,9%), soprattutto nel settore dei trasporti. Il patrimonio immobilizzato è rimasto stabile, mentre sono in aumento le immobilizzazioni immateriali e finanziarie, legate a digitalizzazione e manutenzione. L'indebitamento complessivo è diminuito del 2,6% nel biennio, con prevalenza di debiti di finanziamento.

Le 14 città metropolitane hanno registrato un miglioramento ancora più evidente: le entrate correnti sono aumentate del 4,5%, mentre l'avanzo destinato alla spesa corrente si è ridotto del 43%. Gli investimenti hanno segnato una crescita del 44% e il saldo in conto capitale è raddoppiato. Il risultato di competenza ha raggiunto 1,09 md (+4,8%), con un incremento dell'equilibrio complessivo del 23,3%. Anche il patrimonio immobilizzato è cresciuto (+9%), mentre l'indebitamento è diminuito del 10%, pur restando concentrato nelle principali aree urbane.

Relazione sui controlli interni degli enti locali (esercizi 2021-2023)

Il referto, approvato con delib. n. 1/2025/FRG, costituisce aggiornamento dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni operanti negli enti locali tra il 2021 e il 2023. L'analisi restituisce un quadro complessivamente positivo, caratterizzato da una diffusione ormai generale dei sistemi di controllo e da un miglioramento della loro efficacia. I risultati migliori si registrano nei controlli di natura finanziaria e su quelli volti a garantire gli equilibri di bilancio, mentre restano meno sviluppati gli strumenti di tipo manageriale, pensati per orientare le decisioni strategiche e gestionali.

Gli indicatori più utilizzati riguardano la verifica del rapporto tra obiettivi programmati e risultati conseguiti, oltre al rispetto dei tempi previsti dai cronoprogrammi. Tuttavia, parametri più avanzati – come l'efficienza nell'uso delle risorse, la qualità dei servizi erogati e l'impatto socioeconomico dei programmi –

risultano ancora poco considerati. Le maggiori criticità emergono sul versante dei controlli strategici: lacune regolamentari, metodi ormai superati e una scarsa integrazione con la contabilità armonizzata e per centri di costo ne riducono considerevolmente l'efficacia.

Il monitoraggio degli organismi partecipati e i controlli della qualità dei servizi appaiono ancora deboli. Sul primo pesano in particolare la carenza di risorse, strumenti inadeguati e la scarsa collaborazione degli enti; i controlli sulle società partecipate si fermano al 30%. Quanto ai controlli sulla qualità dei servizi, benché l'84% degli enti risulti averli almeno in parte introdotti nel 2023, l'adozione delle Carte dei Servizi resta al di sotto del 60%.

In sintesi, nel raffronto europeo e internazionale, i modelli di controllo interno italiani appaiono soprattutto orientati alla prevenzione della *maladministration* e dei rischi di corruzione nei settori più vulnerabili, mentre il nostro sistema deve ancora rafforzare la dimensione strategica e qualitativa dei controlli per avvicinarsi agli *standard* dei Paesi più avanzati.

Referti al Parlamento sul PNRR negli enti territoriali

Il referto sull'attuazione dei progetti PNRR e PNC degli enti territoriali, approvato con delib. n. 4/2025/FRG, ha offerto una fotografia dei progressi e delle criticità nel periodo fino al 30 giugno 2024.

L'indagine ha riguardato oltre 75.000 interventi per circa 56 md, dei quali il 95% ancora attivi. Più della metà erano progetti non nativi PNRR, mentre quelli nativi (45%) risultavano meno complessi e concentrati su settori strategici: digitalizzazione della sanità, turismo e cultura 4.0, PA digitale e agricoltura sostenibile. Le opere di maggior valore economico sono state gestite da regioni, province e città metropolitane, mentre i comuni hanno realizzato l'80% dei progetti, pari a 25,6 md (60% del totale).

Un tema centrale è la rimodulazione del Piano: su oltre 21.500 interventi rimodulati, circa 21.000 sono stati completamente definanziati. Di questi, quasi un terzo era già avviato ma non concluso, mentre solo una minima parte non era ancora partita. Le difficoltà nel reperimento di risorse alternative sono state in gran parte superate. Sul piano finanziario, l'analisi ha toccato oltre 66.000 CUP per un costo complessivo di 44 md: l'85% finanziati dal PNRR, il 9% da fondi pubblici, il 5% da risorse proprie e quote residuali da privati e PNC. Al 31 dicembre 2023, i finanziamenti PNRR/PNC ammontavano a circa 36 md, con impegni pari al 32% e pagamenti al 6,3% (segnali di ritardi dovuti a erogazioni non tempestive e a lentezze amministrative).

Quanto all'avanzamento procedurale, al giugno 2024 il 15% dei progetti era in stipula contratti, il 22% in esecuzione lavori, il 17,4% completato e il 10% in collaudo; solo l'8% aveva ricevuto l'intero finanziamento. L'84% risultava in linea con le scadenze, mentre i ritardi si concentravano soprattutto nella fase dell'aggiudicazione e della stipula.

Le criticità più frequenti hanno riguardato modifiche normative, contenziosi, ritardi autorizzativi e di erogazione, frammentazione delle responsabilità, carenza di personale, aumento dei costi, difficoltà di approvvigionamento e problemi con le piattaforme di monitoraggio. In conclusione, il referto ha confermato che, pur in presenza di progressi significativi e di una buona tenuta complessiva, l'attuazione dei progetti PNRR e PNC risulta segnata da ritardi, rigidità operative e criticità gestionali,

che richiedono un rafforzamento delle capacità amministrative e di controllo per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi.

Con successiva deliberazione (n. 22/2025/FRG) è stata ulteriormente aggiornata e sviluppata l'analisi, ricomponendo il quadro della attuazione dei progetti PNRR e PNC a partire da una banca dati di oltre 96.600 progetti per circa 63 md, di cui la quasi totalità (96.082) finanziati almeno in parte con risorse PNRR, pari a circa l'80% della copertura complessiva. I dati sono stati estratti dal sistema ReGiS al 28 agosto 2025. I fondi PNRR rappresentano la principale fonte di finanziamento, per gli interventi del SSN (con incidenza del 100%) e per le unioni di comuni (superiore al 90%). Nei comuni la composizione è più diversificata, includendo anche risorse statali, Fondo Opere Indifferibili e fondi propri. I comuni detengono il primato sia per numero di progetti (63.530) che per volumi finanziari (24,5 md di risorse PNRR su un totale di 47,5 md), mentre regioni e province autonome gestiscono risorse relative a 29.049 interventi, pari a poco meno di 18,2 md, con un costo medio per intervento più elevato rispetto alle realizzazioni comunali.

Dal punto di vista territoriale, il Mezzogiorno concentra il 44% dei finanziamenti PNRR, ma è nel Nord Ovest che si apprezza la maggiore concentrazione di risorse.

Sul piano dell'avanzamento, solo il 2,1% dei progetti risulta chiuso (2.008 interventi per 141 ml), ma la chiusura del CUP coincide spesso con il completamento amministrativo più che con la conclusione fisica delle opere. A livello finanziario, risulta impegnato il 59,2% delle risorse complessive necessarie a completare gli interventi, e pagato circa il 30% del totale. Per le sole risorse PNRR, i pagamenti ammontano a 15 md (32%), mentre un terzo dei progetti risulta già realizzato.

I dati presi in esame risultano fortemente condizionati dalla tipologia degli interventi. I lavori pubblici, che assorbono il 68% delle risorse (40 md), avanzano più lentamente (30,1%) rispetto ad altri interventi, come servizi (utilizzo di risorse pari al 37,8%), concessione di contributi (livello di utilizzo pari al 41%) e acquisto di beni (44,9%). I trasferimenti dalle amministrazioni titolari agli enti attuatori ammontano a 11,9 md, pari a un quarto delle risorse PNRR, con gli enti locali che hanno anticipato circa 3,2 md rispetto ai trasferimenti ricevuti.

L'analisi dei ritardi procedurali, condotta su circa 43.000 progetti, mostra che la maggior parte di essi si trova in fase di esecuzione (75,4%) o collaudo (24%). Le mediane dei ritardi risultano pari a zero, pertanto almeno metà dei progetti rispettano i tempi previsti; inoltre, eventuali ritardi iniziali tendono a essere recuperati, consentendo nella maggioranza dei casi la conclusione con anticipo rispetto al cronoprogramma.

Referto al Parlamento sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa anno 2023

Il referto sulle tecniche di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa relative al 2023 è stato approvato con delib. n. 11/2025/FRG, sulla scorta dei dati forniti dalle Sezioni regionali di controllo. Secondo le risultanze riportate, il finanziamento delle politiche regionali di spesa è avvenuto solo raramente attraverso la previsione di nuove o maggiori entrate, confermandosi invece il frequente ricorso a pregresse disponibilità di bilancio. Le relazioni tecniche hanno presentato carenze e lacune, che le hanno rese spesso inadeguate a operare una corretta quantificazione degli oneri

finanziari. È anche risultato particolarmente intenso il ricorso a leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che, pur in presenza di una valida fonte di copertura, potrebbero essere sintomatiche di una carente programmazione finanziaria.

All'esito dell'indagine, la Sezione, rimarcando l'obbligo per le regioni di conformarsi ai principi stabiliti dall'art. 81 della Costituzione e alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ha ribadito la necessità complessiva di un miglioramento della stesura dei testi di legge (soprattutto sul versante della metodologia di elaborazione delle relazioni tecniche) e delle tecniche di copertura delle leggi regionali di spesa.

Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali (esercizi 2019-2024)

La relazione sulla spesa sociale approvata con la delib. n. 18/2025/FRG si inscrive nel percorso di analisi della qualità della spesa dei comuni avviato dalla Sezione nel 2021, con l'esame dei servizi di amministrazione generale, polizia locale e rifiuti (delib. n. 14/2021/FRG). L'analisi ha riguardato lo stato dei servizi sociali comunali, osservandone diffusione sul territorio e coerenza rispetto ai bisogni reali di assistenza e inclusione, intercettati dalle basi statistiche utilizzate per le indagini macroeconomiche di settore. La metodologia seguita ha consentito un'efficace rappresentazione della spesa sociale per ambiti (infanzia, disabilità, anziani, famiglie, casa, ecc.), evidenziando anche le modalità seguite per l'affidamento dei servizi. Il raffronto ha messo in evidenza forti squilibri territoriali: in molte aree del Paese la spesa sociale *pro-capite* è bassa e strutturalmente insufficiente, proprio dove la domanda è maggiore, mentre alcune regioni a statuto speciale registrano valori più elevati. Un approfondimento su tre regioni ha mostrato incoerenze tra gli interventi comunali e i bisogni effettivi. Fattori demografici come invecchiamento, bassa natalità e livelli di istruzione ridotti aggravano le prospettive di sostenibilità del sistema. La spesa è prevalentemente corrente, con pochi investimenti, il che limita innovazione e rafforzamento delle strutture. La segnalata disomogeneità compromette l'equità e l'uniformità dei diritti sociali, rendendo necessario un rafforzamento dei meccanismi perequativi nazionali, sia attraverso trasferimenti finanziari sia con azioni di *capacity building* a sostegno delle amministrazioni più fragili.

Il modello gestionale resta misto, con forte coinvolgimento del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota maggiore di spesa, ma prevalgono numericamente gli affidamenti diretti, soprattutto nei piccoli comuni.

In conclusione, è stato ribadito l'obiettivo di ottenere un riequilibrio territoriale e un sistema capace di assicurare pari accesso ai servizi essenziali, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e sostenibilità.

Referto al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali

La relazione (approvata con delib. n. 21/2025/FRG) evidenzia un sistema sanitario nazionale in fase di consolidamento dopo la pandemia, con spesa stabile in relazione al PIL, accompagnata, però, da rigidità strutturali, divari regionali persistenti e necessità di accelerare gli investimenti del PNRR. Il futuro del SSN dipenderà dalla capacità di trasformare la spesa in miglioramento effettivo dei servizi, rafforzando equità territoriale, digitalizzazione, prossimità e sostenibilità.

Nel triennio 2022-2024 la spesa sanitaria pubblica è cresciuta da 131,3 a 138,3 md (+5,4% nel triennio, con un aumento del 4,9% fra il 2022 e il 2023), mantenendo un'incidenza del 6,3-6,4% sul PIL (a fronte del 6,9% della media europea). L'aumento è trainato da spesa di personale (+5,6%) e consumi intermedi (+7,5%), ma l'inflazione riduce la crescita reale a poco più dell'1%, evidenziando una dinamica di spesa più difensiva che espansiva.

Nel 2024 la spesa sanitaria complessiva è stata di 185 md, di cui il 74% a carico della PA e assicurazioni obbligatorie, il 22% a carico delle famiglie, il 3% a carico dei regimi volontari. Il forte ricorso alle prestazioni private è un segnale di indebolimento dell'equità di accesso. A ciò si aggiunge la constatazione di forti divari territoriali e disomogeneità nei risultati di bilancio degli enti del SSN. Permangono differenze significative nella garanzia dei LEA tra Nord e Sud. Le regioni con punteggi più bassi presentano inefficienze strutturali, carenze di personale e ritardi negli investimenti PNRR.

La Missione 6 assegna 15,6 md (8% del PNRR) per rafforzare prossimità, digitalizzazione e infrastrutture sanitarie. A fine 2024 risulta completato il 41% degli obiettivi. La rete di prossimità (con 1.038 Case della Comunità e 307 Ospedali di Comunità) rappresenta l'asse strategico per il nuovo SSN, ma la piena operatività delle strutture dipenderà dal recupero dei ritardi attuativi e dal grado di copertura del personale sanitario e tecnico.

Nel 2024 la spesa farmaceutica complessiva ha superato il tetto programmato del 15,3% del FSN; l'introduzione dei nuovi tetti di spesa e il meccanismo del *payback* garantiscono in linea di principio l'equilibrio finanziario, ma notevoli sono i margini di incertezza collegati ai contenziosi con le imprese.

Le regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia) mostrano miglioramenti di bilancio ma presentano persistenti criticità gestionali. È essenziale rafforzare il coordinamento tra Tavoli tecnici, Agenas e MEF per assicurare il rientro strutturale.

3. Indirizzo e coordinamento dei controlli delle Sezioni regionali

La Sezione delle autonomie quale organo di raccordo delle sezioni regionali di controllo, garantisce uniformità nell'applicazione delle norme attraverso l'emanazione di linee guida e orientamenti nell'ambito del controllo finanziario e contabile sulla gestione delle autonomie locali e delle regioni, in conformità con la l. n. 131/2003, art. 7, c. 7.

Linee guida

Le Linee guida rappresentano un consolidato strumento d'indirizzo e di coordinamento, che si è nel tempo arricchito di nuovi contenuti. La l. n. 266/2005, art. 1, c. 166, ha attribuito alla Corte il compito di definire unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto. Analoga previsione si rinviene al c. 170 per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale che insistono sul territorio regionale.

L'art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012, ha successivamente esteso l'applicazione dello strumento anche alle regioni, uniformando così le relazioni degli organi di revisione di tutti gli enti territoriali.

L'azione di coordinamento svolta in tale contesto si estende a ulteriori tipologie di controllo - quali quelle riguardanti il funzionamento dei controlli interni delle regioni, nonché dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, delle città metropolitane e delle province - introdotte dal legislatore nel 2012 (art. 1, c. 6, d.l. n. 174/2012).

Nell'adunanza del 27 febbraio 2025, sono state approvate le "Linee guida" e l'annesso "Questionario" per la relazione del collegio di revisione delle regioni e delle province autonome sul bilancio di previsione 2025-2027 (delib. n. 5/2025/INPR). L'aggiornamento, volto anche a semplificare gli oneri informativi, mira a evidenziare i principali aspetti suscettibili di causare criticità nella gestione economico-finanziaria. Tra le novità, si segnalano: gli approfondimenti in materia assunzionale e sulla disciplina del *turnover*; i quesiti relativi alla previsione del contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni, secondo le prescrizioni della legge di bilancio 2025; alcune domande sulle coperture finanziarie, nonché sul ripiano del disavanzo, al fine di verificare il rispetto, alla luce della legge di bilancio 2025, dell'equilibrio di bilancio e la conformità del risultato di amministrazione ai limiti di cui all'art. 1, cc. 897 e 898, l. n. 145/2018. Attenzione è dedicata, altresì, all'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, nonché alle iniziative volte a fronteggiare la carenza del personale sanitario nelle Aziende e a limitare l'affidamento di prestazioni sanitarie a terzi, oltre che alla programmazione triennale degli investimenti per l'edilizia sanitaria.

Nella stessa adunanza di fine febbraio sono state approvate anche le "Linee guida" e l'annesso "Questionario" per la relazione del collegio di revisione delle regioni e delle province autonome sul rendiconto 2024 (delib. n. 6/2025/INPR). Tra le novità si evidenziano: l'inserimento di nuovi quesiti volti a verificare la sussistenza di criticità, anomalie o necessità di misure correttive nell'*iter* di approvazione della legge di rendiconto e il riscontro da parte della regione/provincia autonoma dei rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo, a esito del giudizio di parificazione; gli approfondimenti sulla cassa sanitaria e sulla previsione di un sistema di contabilità analitica per la registrazione/monitoraggio dei vincoli di cassa, sulle quote accantonate al fondo rischi da contenzioso e sulle perdite delle società partecipate; la revisione della sezione dedicata al PNRR, con specifici quesiti sul numero progetti attivi o conclusi, sul loro costo, con la specificazione del numero e importo dei progetti di cui l'ente sanitario è stato individuato quale soggetto attuatore esterno, nonché sulle criticità riscontrate nella realizzazione di tali progetti, fornendo a tal fine una griglia contenente l'elenco delle possibili motivazioni. Infine, è stato inserito un quesito volto a verificare se la regione/provincia autonoma abbia provveduto all'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 ("Case della Comunità") e 1.3 ("Ospedali di Comunità"), nei termini previsti dal *target* ITA del 31 marzo 2024.

L'approvazione delle Linee guida entro il mese di febbraio ha dato prova di una maggiore tempestività rispetto al passato. L'intento è stato quello di migliorare il raccordo con gli organi di revisione, anticipandone la relazione al momento della proposta (d.d.l.) di rendiconto da parte della Giunta, anziché in epoca successiva

all'approvazione del medesimo rendiconto con legge, per mitigare il rischio di duplicazioni di attività e accrescere l'effetto utile della norma in sede di parifica.

Analogamente, l'approvazione delle "Linee guida" per la relazione dell'organo di revisione degli enti locali sul bilancio di previsione 2025-2027 e per il rendiconto 2024 (delib. nn. 7-8/2025/INPR) è stata anticipata di circa due mesi rispetto al passato, consentendo ai revisori di conoscere, prima dei controlli sulla gestione 2024, le informazioni da inviare alla Corte. Anche in questo caso, ciò ha costituito una novità di rilievo, nel segno dell'efficienza dei controlli e del raccordo tra controlli esterni e interni.

Il questionario relativo al Bilancio 2025-2027 ha previsto tra l'altro: l'introduzione di domande per verificare il corretto stanziamento del nuovo contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali dalla legge di bilancio 2025, aggiuntivo rispetto ai contributi precedenti ancora in vigore; una nuova sezione riservata alla "Spesa per il personale", con l'obiettivo di verificare il rispetto delle facoltà assunzionali, il superamento delle soglie di spesa, le azioni di riduzione adottate e la congruità degli stanziamenti rispetto ai piani di rientro; l'introduzione di una sezione specifica dedicata alla cassa, che, pur essendo già oggetto di indagine nei precedenti questionari, assume maggiore importanza a causa dell'introduzione dell'obbligo di approvazione del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC).

Le domande del questionario sul Rendiconto 2024 hanno dal canto loro focalizzato l'attenzione sui temi cruciali del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della cassa, al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e al fondo pluriennale vincolato. Si segnala, tra le novità, la sezione dedicata alla "Spesa per il personale" destinata a verificare il rispetto delle facoltà assunzionali, il superamento delle soglie di spesa, le azioni di riduzione e la congruità degli stanziamenti rispetto ai piani di rientro.

Anche per gli enti del SSN, le Linee guida (delib. n. 12/2025/INPR) mirano a uniformare le relazioni degli organi di revisione. Il questionario è stato aggiornato per rafforzare il controllo e la coerenza dei dati finanziari lungo tutto il ciclo, dalla programmazione al consuntivo: per il bilancio preventivo è stato introdotto un approfondimento sul parere del Collegio sindacale, mentre per il consuntivo le novità hanno riguardato principalmente l'indice di auto-copertura delle immobilizzazioni e la riclassificazione del patrimonio netto. Infine, è stata inserita una sezione dedicata alla copertura finanziaria dei LEA, obbligatoria anche in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 167/2017, con l'obiettivo di monitorare la corretta allocazione delle risorse destinate a garantire i servizi essenziali.

Pronunce di indirizzo e di orientamento

Nell'esercizio della funzione di coordinamento, la Sezione è sovente chiamata a dettare indirizzi e orientamenti su temi emergenti d'interesse generale o a sciogliere dubbi interpretativi sull'applicabilità o la portata di norme vigenti.

Nel 2025, in coerenza con la programmazione, la Sezione ha anche approvato le linee di orientamento sui giudizi di parifica (delib. n. 10/2025/INPR), aggiornando gli indirizzi a suo tempo definiti con le deliberazioni nn. 9/2013/INPR e 14/2014/INPR. Tale aggiornamento ha recepito le conclusioni cui sono giunte le SS.RR. con funzione nomofilattica (rispettivamente in sede di controllo con delib. n. 5/2022/QMIG e in sede

giurisdizionale con sent. n. 34/2024/QM), nel senso di inquadrare la parifica nell'alveo della funzione di controllo, retta da sue proprie regole anche in ordine alle modalità di svolgimento (programmazione, contraddittorio, ecc.). Ciò con l'obiettivo di rimediare ad alcune criticità procedimentali emerse in sede applicativa (adottando prassi più omogenee e più conformi alla qualificazione giuridica dell'istituto), e di armonizzare tra loro i possibili esiti delle decisioni e il contenuto delle relazioni di accompagnamento approvate dalle Sezioni regionali (allineando meglio funzione certativa delle decisioni sui conti e funzione ausiliaria dei controlli "gestionali"). Si è anche affermata la necessità di inserire tendenzialmente la parifica nel ciclo annuale di bilancio, oltre il quale l'apporto della Corte al decisore politico appare provvisto di minore efficacia.

Per quanto riguarda la funzione nomofilattica assegnata alla Sezione dall'art. 6, c. 4, del d.l. n. 174/2012, la platea dei soggetti legittimati a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica è estesa, ai sensi dell'art. 10-*bis* del d.l. n. 113/2016, convertito dalla l. n. 160/2016, alle componenti rappresentative degli enti territoriali.

Attraverso l'applicativo Centrale pareri, è stato informatizzato l'intero *iter* procedurale dell'attività consultiva, così da rendere immediatamente conoscibili a tutte le sezioni regionali le questioni sollevate e agevolare il tempestivo intervento della Sezione delle autonomie per la risoluzione degli eventuali contrasti interpretativi o delle questioni di interesse generale. Dal 2023 la piattaforma è a regime, e gli enti (Cal, regioni, associazioni rappresentative a livello nazionale, ecc.) se ne servono regolarmente fin dalla fase di inserimento della richiesta. Dal 2025 la supervisione è stata affidata a un magistrato, coadiuvato dalla struttura di supporto, per garantire standardizzazione dei criteri di classificazione, manutenzione evolutiva e monitoraggio dell'utilizzo.

Nell'esercizio dell'attività nomofilattica sono state deliberate 8 questioni di massima di interesse generale, emerse nell'attività consultiva o di controllo.

La prima questione trattata ha riguardato il tema della perdurante applicabilità ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali della riduzione del 10% disposta dall'art. 1, c. 54, l. n. 266/2005. Al riguardo la Sezione ha confermato (delib. n. 3/2025/QMIG) che ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali continua ad applicarsi la riduzione del 10% prevista dalla norma, escludendo l'estensione interpretativa della delib. n. 11/2023/QMIG.

Con la seconda pronuncia la Sezione ha chiarito che il limite di spesa per il personale del SSR, previsto dall'art. 11, c. 1, d.l. n. 35/2019, si riferisce alla regione nel suo complesso, quale soggetto di governo della spesa aggregata dei singoli enti del settore. Resta applicabile, in via alternativa, anche il limite di spesa per il personale previsto dall'art. 2, c. 71, l. n. 191/2009, al limitato fine di consentire agli enti un margine di spesa più ampio (delib. n. 9/2025/QMIG).

La terza deliberazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere relativa al trattamento contabile delle componenti perequative della Tari destinate alla CSEA, poiché attinente alla determinazione del *quantum debeatur* e potenzialmente fonte di contenzioso in sede di giurisdizione ordinaria. La Sezione ha inoltre precisato che tali somme vanno imputate tra le entrate correnti del bilancio comunale e che l'obbligo di riversamento, essendo obbligazione propria del comune, non costituisce partita di giro ma deve gravare sulla parte corrente del bilancio (delib. n. 15/2025/QMIG).

La Sezione ha anche dichiarato l'inammissibilità della richiesta di parere relativa al versamento dei contributi previdenziali agli amministratori locali che svolgono attività libero-professionale (art. 86, c. 2 Tuel), ritenendo la questione estranea alla contabilità pubblica, in quanto attinente a diritti soggettivi e perciò di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (delib. n. 16/2025/QMIG).

Ulteriori chiarimenti interpretativi sono stati forniti in merito al termine per la sottoscrizione delle relazioni di fine mandato da parte dei sindaci. La Sezione ha precisato che, in caso di consiliatura che si prolunghi oltre il quinto anno, tale termine va calcolato a ritroso dalla data delle nuove elezioni, e non dalla scadenza del quinquennio (delib. n. 17/2025/QMIG).

In relazione all'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e dei verificatori previsto dal d.lgs. n. 36/2023, la Sezione ha affermato che il divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici non trova applicazione per la copertura dei danni derivanti dall'attività professionale svolta dai predetti soggetti nell'ambito delle funzioni ulteriori indicate nell'allegato I.10 del medesimo decreto, stante il carattere di *lex specialis* della norma. Tale copertura è consentita indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi, ai sensi dell'art. 1900 c.c. La deroga non si estende ad altre forme di assicurazione non espressamente previste dalla legge (delib. n. 19/2025/QMIG).

Con la successiva delib. n. 20/2025/QMIG, si è poi affermato che il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), accantonato nel risultato di amministrazione, può essere svincolato in sede di rendiconto nell'esercizio successivo a quello in cui risultino rispettati i limiti di riduzione del debito commerciale scaduto e di tempestività dei pagamenti previsti dall'art. 1, c. 859, lett. a) e b), l. n. 145/2018, come modificata dall'art. 38-*bis*, l. n. 58/2019.

L'ultimo parere, adottato il 4 dicembre, ha infine chiarito che l'art. 52, c. 1-*ter*, d.l. n. 73/2021, in quanto norma di natura eccezionale, non si applica al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* Tuel. Pur essendo assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell'utilizzo per cassa e della "sterilizzazione" in bilancio (Corte cost., sent. n. 224/2023), quest'ultimo fondo conserva infatti una disciplina sua propria, che non consente, nell'attuale quadro normativo, l'impiego in sede di bilancio previsionale delle quote liberate (delib. n. 23/2025/QMIG).

4. Audizioni parlamentari

La Sezione delle autonomie è regolarmente chiamata a riferire in sede di audizione parlamentare su tematiche di rilievo in materia di finanza pubblica territoriale. Il 19 marzo 2025, in continuità con le precedenti audizioni del 4 maggio 2022 e del 22 maggio 2024, la Sezione è stata nuovamente audita sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale, dinanzi alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. La Sezione ha rilevato il lento avanzamento del federalismo fiscale, auspicando il rafforzamento della componente verticale del Fondo di solidarietà comunale, come previsto dalla legge di bilancio 2025, e il completamento della revisione dei fabbisogni *standard*, basato su livelli di servizio uniformi e meccanismi di monitoraggio. Gli investimenti del PNRR potranno contribuire a ridurre i divari territoriali e a migliorare infrastrutture e servizi essenziali, a condizione di una

forte capacità progettuale degli enti locali e di un efficace coordinamento con altri strumenti perequativi e programmi di coesione.

Nello scorso mese di novembre, la Sezione ha fornito un contributo per l'audizione del Presidente della Corte presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Il contributo ha sintetizzato l'attività svolta dalla Sezione delle autonomie, con riferimento agli esercizi 2020-2022, sui due versanti del coordinamento dei controlli delle sezioni regionali e del referto al Parlamento.

CAPITOLO VII

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AMBITO TERRITORIALE

1. Profili generali

In un contesto ordinamentale caratterizzato da una pluralità di livelli di governo territoriale, ciascuno dotato di propria autonomia finanziaria e, conseguentemente, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche, la Corte dei conti, attraverso le Sezioni regionali di controllo, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento, anche nella prospettiva di consentire il rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea. Nei seguenti paragrafi vengono passati in rassegna i principali ambiti di attività in cui si esercitano i controlli delle sezioni regionali.

2. Controlli sulle regioni

Giudizi di parificazione dei rendiconti delle regioni/province autonome

Un ruolo rilevante, nell'ambito delle attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, è svolto dalla funzione di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, attività che si colloca temporalmente nel periodo intercorrente tra la proposta del rendiconto regionale e la relativa legge di approvazione.

Sotto il profilo sostanziale, l'oggetto del giudizio di parificazione è costituito dal rendiconto regionale che deve essere scrutinato in una duplice prospettiva: da un lato, infatti, la sezione regionale di controllo è chiamata a valutare l'attendibilità delle scritture contabili, ossia l'idoneità di queste ultime a riflettere i fatti gestionali accaduti nell'esercizio, fornendone una rappresentazione veritiera e corretta, nel rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione (a tal fine in alcune realtà regionali si fa ricorso alla tecnica di campionamento basata sulla metodologia DAS - *Declaration d'assurance*); dall'altro lato, il giudizio di parificazione deve essere rivolto alla valutazione della corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale, consistente "nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra

risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" *(Corte cost., sent. n. 250/2013)*.

In questa prospettiva, il giudizio in parola è divenuto un controllo sulla tenuta complessiva del rendiconto, in termini di veridicità e attendibilità dei saldi, e di sostenibilità, in concreto e in via prospettica, degli equilibri rappresentati con riferimento ai principi di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha ricostruito l'istituto della parifica come attività avente natura di controllo (SSRR in sede di controllo, delib. n. 5/2022/QMIG). La relativa decisione, tuttavia, è resa "nelle formalità della giurisdizione contenziosa", con la partecipazione del procuratore regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria orale (artt. 39 e 40, r.d. n. 1214/1934). Le SSRR della Corte, con del. n. 7/SSRRCO/2013/QMIG hanno precisato che la decisione di parifica è espressione della "volontà di rendere intangibili, con efficacia di giudicato, le risultanze del rendiconto generale".

Pur non integrando un giudizio in senso tecnico-processuale *(SSRR in sede giurisdizionale, sent. n. 34/2024/QM)*, il peculiare modulo procedurale osservato e lo svolgimento del giudizio secondo le "formalità della giurisdizione contenziosa" fanno sì che, nell'ambito dello stesso, possano essere sollevate questioni di legittimità costituzionale: sotto tale profilo deve evidenziarsi come il giudice della parifica, grazie all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e al progressivo ampliamento dei parametri costituzionali interessati (non più circoscritti ai tradizionali artt. 81 e 119 Cost.), si vada caratterizzando come presidio degli interessi adespoti, di quegli interessi cioè incisi da normative che, siccome prive di una immediata riferibilità soggettiva o, comunque, non afferenti a conflitti intersoggettivi, rimarrebbero immuni dal vaglio di costituzionalità.

Come previsto dall'art. 41, r.d. n. 1214/1934, alla decisione di parificazione è unita la relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, ponendo sotto osservazione i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza. Sebbene teleologicamente collegate, la pronuncia di parificazione e la relazione, entrambe promananti dalla sezione regionale di controllo, sono documenti dotati di autonomia sotto il profilo della ritualità, dell'oggetto e delle finalità: più in particolare, "esse si diversificano per natura giuridica, (la prima è un atto di controllo, anche se assunto dalla Corte con le formalità della giurisdizione contenziosa; l'altra è un atto di giudizio finalizzato all'informativa) e per funzione (la parifica acclara la veridicità e la regolarità della gestione; la relazione deve fornire all'organo legislativo i risultati del controllo eseguito sull'attività amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata come comportamento effettivo dando una rappresentazione unitaria dell'intervento in funzione di verifica della politica dei risultati)" (*SSRR in speciale composizione, sent. n. 38/2014/EL*).

Il quadro degli esiti dei giudizi di parificazione a livello regionale, nel 2025, si conferma particolarmente articolato, anche sotto il profilo delle procedure seguite[3].

[3] Sotto il profilo procedurale si evidenzia che la sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, in mancanza di una specifica norma che disciplini la parificazione del rendiconto regionale, non ha mai proceduto a celebrare il relativo giudizio annuale; la sezione effettua tuttavia un esame sui bilanci preventivi e consuntivi della regione (in particolare, per l'esercizio 2024, si vedano le delibere nn. 17 e 24 del 2025). Per

Alcune sezioni, sia pur con osservazioni, hanno pronunciato declaratoria di parificazione integrale del rendiconto regionale 2024 (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto), mentre altre hanno adottato decisioni di parifica parziale, con esclusione di alcune poste contabili per le quali sono state rilevate criticità (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania[4], Lazio, Liguria, Molise, Umbria).

Per quanto attiene alla Regione Siciliana, come è noto, si sono accumulati da tempo ritardi nella approvazione dei bilanci.

In merito al rendiconto per l'esercizio 2020 – per il quale, in sede di giudizio di parificazione, con le ordinanze n. 1 e n. 2 del 2023 le SSRR per la Regione Siciliana avevano sollevato alcune questioni di legittimità - la Corte costituzionale ha ravvisato la fondatezza dei profili argomentativi prospettati dalle Sezioni rimettenti (*sent. n. 1 e n. 9 del 2024*). Pertanto, all'esito dei menzionati giudizi di costituzionalità, le SSRR hanno adottato la decisione n. 3/2024/PARI del 18 marzo 2024, con la statuizione di "non parifica" del rendiconto regionale dichiarando la illegittimità di alcuni stanziamenti definitivi pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare nell'esercizio 2020, nonché di altri saldi anche collegati al finanziamento dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Sicilia attraverso quote del Fondo sanitario regionale.

La Regione Siciliana ha impugnato la decisione n. 3/2024/PARI deducendo, tra i motivi del ricorso dinanzi alle SSRR in speciale composizione, le questioni di diritto attinenti all'applicabilità del codice di rito alla parifica del rendiconto della regione svolta dalla sezione regionale di controllo, e nel caso specifico, dalle SSRR della Regione Siciliana.

Su tali motivi di matrice processuale si sono pronunciate, con valenza nomofilattica, le SSRR in sede giurisdizionale *(sent. n. 34/2024/QM)*. Il Collegio ha statuito, fra l'altro, che la deliberazione/decisione assunta dalle sezioni di controllo regionali competenti a deliberare la parificazione del rendiconto generale della regione, come disciplinata dall'art. 40, r.d. n. 1214/1934, è impugnabile ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. e), c.g.c.; che la parificazione è forma di manifestazione dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, non un giudizio in senso tecnico-processuale; che la delibera di parifica – che segue le formalità della giurisdizione contenziosa – deve essere assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero, in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione.

I profili di merito del gravame sono stati definiti con sentenza n. 16/2025/DELC delle SSRR in speciale composizione, con la quale è stato accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'irregolare costituzione del Collegio giudicante, per la violazione del combinato disposto del decreto presidenziale n. 247/2023 e dell'ordinanza n. 18/2023,

---

quanto attiene al Trentino-Alto Adige, le competenti SSRR procedono, ai sensi dell'art. 10, c. 1, d.p.r. n. 305/1988, (contenente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), oltre che alla parifica del rendiconto regionale, anche alla parifica dei rendiconti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio finanziario 2024 i rendiconti della Regione e della Provincia Autonoma di Bolzano sono stati parificati senza eccezioni (decisioni nn. 2 e 4/2025/PARI).

[4] Si evidenzia che la Sezione regionale di controllo per la Campania, oltre ad aver dichiarato la non parifica di alcune poste del rendiconto 2024, ha sospeso il giudizio di parificazione, nelle more della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito del giudizio di parificazione sull'esercizio 2023, in riferimento ad alcuni capitoli di spesa.

e per la violazione del criterio legale della necessaria composizione dispari del Collegio, ai sensi dell'art. 4, r.d. n. 1214/1934. Le SSRR in speciale composizione hanno annullato, per questo motivo, l'impugnata delib. n. 3/2024/PARI.

Per quanto attiene all'esercizio 2021, con decisione n. 1/2024/PARI pronunziata dalle SSRR nel giudizio di parifica del rendiconto 2021, depositata in data 12 gennaio 2024, è stata dichiarata la irregolarità di molteplici capitoli, parti e componenti del rendiconto con la contestuale sospensione della decisione definitiva.

La Regione Siciliana ha impugnato il dispositivo di decisione con ricorso alle SSRR in speciale composizione, con la prospettazione di sei motivi di ricorso.

Con la sent. n. 4/2024/DELC depositata in data 14 maggio 2024 le SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso la decisione n. 1/2024/PARI con assorbimento degli altri motivi e rinvio "alle SSRR territoriali per quanto di competenza". Avverso tale pronuncia la Procura generale della Corte dei conti ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo la presenza di un vizio per errore di fatto sullo svolgimento del contraddittorio.

Con sentenza n. 2/2025/REV le SSRR in speciale composizione hanno dichiarato l'inammissibilità di tale ricorso. Pertanto, il giudizio dovrà essere ripreso rinnovando il contraddittorio, dopo la definizione del giudizio di parifica per l'esercizio 2020.

Nelle more della definizione dei giudizi sui ricorsi proposti dall'amministrazione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021, la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha avviato la verifica sui rendiconti regionali per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Sono state così adottate, per il rendiconto 2022, la delib. n. 35/2025/GEST del 19 febbraio 2025, di approvazione, al fine dello svolgimento del contraddittorio, delle relazioni sugli esiti della verifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e la delib. n. 208/2025/GEST del 31 luglio 2025. Per il rendiconto 2023, sono state adottate la delib. n. 215/2025/GEST dell'8 agosto 2025 e la delib. n. 247/2025/GEST del 29 ottobre 2025.

Quanto allo stato della rendicontazione della Regione Molise, nell'anno 2025 hanno trovato conclusione i giudizi di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 e di quello per l'esercizio finanziario 2024. In particolare, con ordinanza collegiale n. 125/2025/PARI, la Sezione, su impulso della Procura regionale, ha riassunto il giudizio sospeso sul rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023 e, nel contempo, ha disposto la riunione dello stesso procedimento a quello sul rendiconto generale dell'esercizio 2024.

In data 17 dicembre 2025 si è svolta l'udienza conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 e, all'esito della Camera di consiglio, è stata adottata la decisione n. 1/2026/PARI con la quale la Sezione, richiamate le osservazioni e le prescrizioni contenute nella parte in diritto della pronuncia, ha parificato, con numerose eccezioni, i Rendiconti regionali in discorso.

Una situazione peculiare ha riguardato la Liguria. Appare opportuno premettere che in sede di giudizio di parificazione dell'esercizio 2023, la Procura regionale ha proposto ricorso avverso la delibera di parifica (n. 171/2024/PARI) rappresentando che una quota delle risorse del Fondo sanitario regionale (FSR) sarebbe stata destinata al finanziamento dell'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Ligure) e che tale utilizzo avrebbe potuto incidere sulla contabilizzazione delle spese sanitarie e porsi in possibile contrasto con parametri costituzionali (artt. 117, 81, 97, 119 e 32 Cost.). Con ordinanza n. 8/2025/DELC, le SSRR in speciale composizione hanno ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, disponendone la rimessione alla Corte costituzionale che con ordinanza n. 169/2025 ha fissato l'udienza pubblica il 28 gennaio 2026.

Il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria per l'esercizio 2024 ha dato luogo alla decisione n. 73/2025/PARI (17-25 luglio 2025). In tale sede, la Sezione territoriale ha ritenuto di non accogliere la richiesta del procuratore regionale "di sospendere il giudizio relativamente al capitolo di spesa n. 5296 del rendiconto regionale per l'anno 2024, sino alla definizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della l. reg. Liguria n. 20/2006, sollevata dalle SSRR della Corte dei conti in sede giurisdizionale – Speciale composizione con ordinanza n. 8, del 9 aprile/1° luglio 2025 atteso che, in base alle risultanze istruttorie, le risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente sono andate a finanziare le spese sostenute da ARPAL destinate ai LEA, in conformità all'art. 26, l. reg. n. 20/2006 in combinato disposto con l'art. 23-*ter* della medesima legge, nonché con quanto previsto dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'Umbria, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2023 era stato parificato a eccezione di un capitolo di spesa – che finanziava l'A.R.P.A. con una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale - in relazione al quale la competente Sezione aveva sospeso il giudizio, sollevando, ai sensi dell'art. 23, l. n. 87/1953, questione di legittimità costituzionale. In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, analogo atteggiamento è stato tenuto per gli omologhi capitoli di spesa relativi al rendiconto dell'esercizio 2024.

Relazioni sulle coperture finanziarie delle leggi regionali

Nell'ambito del rafforzato quadro di controlli sulla finanza regionale e locale posto dal d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, un ruolo di particolare rilievo assume l'analisi delle leggi emanate nell'anno: tale analisi ha a oggetto l'individuazione degli oneri finanziari sottesi alle singole normative di spesa, la relativa quantificazione e la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di copertura.

Come ha evidenziato la Sezione delle autonomie, "con tale strumento di controllo referente, finalizzato a garantire l'effettivo coordinamento della finanza pubblica e il rispetto del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art. 81 Cost., la riforma mira soprattutto ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, a elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile" (*delib. n. 10/2013/INPR*). La funzione di ausilio all'organo legislativo svolta dalla relazione sulla copertura è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale *(sent. n. 39/2014*), secondo la quale l'attività di referto in materia svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti "risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di autocorrezione nell'esercizio

delle funzioni legislative e amministrative *(sent. n. 29/1995; nonché sent. n. 179/2007*), e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, *sent. nn. 250/2013 e 70/2012*)".

Nel corso del 2025 quasi tutte le sezioni regionali di controllo hanno completato l'esame della copertura delle leggi di spesa[5]. In un caso (*Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*, oltre alla verifica del rispetto del quadro normativo in tema di copertura finanziaria, il referto predisposto ha operato anche un'analisi statistica sulla distribuzione degli oneri complessivamente scaturenti dalla legislazione di spesa regionale sotto il profilo della tipologia, della distribuzione temporale degli oneri, anche in una prospettiva comparativa tra esercizi successivi, nonché della classificazione per aree di *policy* degli effetti finanziari dispiegati dalle leggi; la Sezione, infine, ha elaborato una matrice dei pesi associati a ciascuna missione di bilancio, determinati in termini di onerosità relativa sul totale dei maggiori oneri per anno di riferimento.

Le verifiche condotte dalla Corte dei conti hanno evidenziato la presenza di criticità, ma anche di passi avanti nel superamento di alcune problematiche riscontrate nei cicli di controllo precedenti. Di seguito, si riepilogano gli aspetti critici più ricorrenti e di particolare rilievo.

Frequente l'accertamento dell'assenza o incompletezza delle relazioni tecnico-finanziarie di accompagnamento[6]; in taluni casi, tali relazioni hanno mostrato contenuti non conformi ai modelli predisposti dalla normativa regionale di riferimento, nonché non sono state oggetto di aggiornamento a seguito degli emendamenti presentati e discussi in aula *(Sez. Sardegna, delib. n. 91/2025/RQ).*

Una prassi più volte riscontrata e stigmatizzata dalle sezioni regionali di controllo ha a oggetto la copertura delle leggi di spesa mediante mero "rinvio" al bilancio regionale, con conseguente pregiudizio della trasparenza e della certezza e accountability delle coperture *(Sez. Puglia, delib. n. 96/2025/RQ)*, ovvero coperture mediante riduzione di altre autorizzazioni di spesa, spesso non corredate di riscontri in ordine ai relativi presupposti *(Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*. Altre tecniche di copertura non scevre da criticità, come più volte evidenziato dalle sezioni territoriali nelle loro analisi, consistono in: i) variazione in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa, in assenza di indicazioni esaustive sulla possibilità di prelevare risorse dalla originaria finalità *(Sez. Piemonte, delib. n. 96/2025/RQ)*; ii) ricorso agli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente *(Sez. Molise, delib. n. 129/2025/RQ)*; iii) utilizzo del fondo per spese impreviste (*Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*, di fondi speciali con elenchi vetusti di provvedimenti da finanziare *(Sez. Puglia, delib. n. 96/2025/RQ)*, ovvero ricorso generico alla locuzione "fondo di riserva", in misura incoerente con i principi di trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche *(Sez. Campania, delib. n. 194/2025/RQ)*; iv) mancato rispetto del principio di contestuale indicazione dell'onere e del mezzo di copertura *(Sez. Piemonte, delib. n. 96/2025/RQ)*; v) disallineamento nella individuazione della morfologia giuridica dell'onere rispetto alla

[5] Nel caso della Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, l'argomento è stato oggetto di esame in un apposito capitolo della relazione allegata alla decisione di parificazione (decisione n. 4/2025/PARI).

[6] Sul punto, *amplius*, Sez. Basilicata, del. n. 140/2025/RQ; Sez. Calabria, del. n. 72/2025/RQ; Sez. Campania, del. n. 194/2025/RQ; Sez. Emilia-Romagna, del. n. 83/2025/RQ; Sez. Friuli-Venezia Giulia, del. n. 50/2025/RQ; Sez. Lombardia, del. n. 111/2025/RQ; Sez. Marche, del. n. 80/2025/RQ; Sez. Molise, del. n. 129/2025/RQ; Sez. Puglia, del. n. 96/2025/RQ; Sez. Toscana, del. n. 134/2025/RQ; Sez. Umbria, del. n. 110/2025/RQ; Sez. Valle d'Aosta, del. n. 14/2025/RQ.

disciplina contemplata all'art. 21, c. 5, l. n. 196/2009, ove le tipologie di spesa all'interno di ciascun programma sono distinte in "oneri inderogabili", "fattori legislativi" e "adeguamento al fabbisogno" *(Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*.

In alcuni casi, è emersa la prassi di non quantificare correttamente gli oneri finanziari *(Sez. Campania, delib. n. 194/2025/RQ; Sez. Piemonte, delib. n. 96/2025/RQ)*.

Inoltre, a fronte di leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio è stata richiamata l'attenzione dell'amministrazione regionale sulla necessità che il riconoscimento del debito e la sua copertura intervengano tempestivamente, nel medesimo esercizio in cui si è originato il titolo di debito extrabilancio *(Sez. Campania, delib. n. 194/2025/RQ)*; ciò in ragione della pericolosità del fenomeno, comportante indebitamento sommerso per la Regione *(Sez. Molise, delib. n. 129/2025/RQ)*. In alcune fattispecie debitorie, peraltro, si è riscontrato che le stesse potrebbero essere ricondotte agli ordinari procedimenti di programmazione ed esecuzione delle attività, attraverso la previsione o ricognizione del fenomeno obbligatorio, della sua quantificazione e dell'impegno e liquidazione della somma finale *(Sez. Valle d'Aosta, delib. n. 14/2025/RQ)*.

Le sezioni territoriali hanno rilevato criticità anche nell'uso delle clausole di neutralità finanziaria: in alcuni casi leggi prive di oneri non recano la clausola *(Sez. Umbria, delib. n. 110/2024/RQ)*; in altri casi, le clausole utilizzate si sono limitate a un mero enunciato testuale, senza essere suffragate da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si intendeva introdurre *(Sez. Calabria, delib. n. 72/2025/RQ; Sez. Puglia, delib. n. 96/2025/RQ; Sez. Umbria, delib. n. 110/2024/RQ)*.

Sotto il profilo regolamentare sono state sottolineate negativamente le disposizioni interne che consentono all'organo politico di superare l'eventuale parere negativo espresso dalla commissione con competenze di programmazione e bilancio *(Sez. Piemonte, delib. n. 96/2025/RQ)*.

Come già richiamato, non sono mancati casi in cui le relazioni hanno messo in luce, in senso positivo, la progressiva tendenza alla contrazione del numero di leggi di spesa con carattere oneroso promulgate annualmente, a testimonianza di un miglioramento della funzione di programmazione del bilancio previsionale, nel quale deve trovare concentrazione la maggior parte delle decisioni di spesa *(Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*, all'adozione di interventi legislativi regionali per rendere la disciplina dei fondi speciali maggiormente coerente con le previsioni di cui all'art. 49, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 17, c. 1, lett. a), l. n. 196/2009 in linea con le raccomandazioni formulate dalla magistratura contabile *(Sez. Toscana, delib. n. 134/2025/RQ)*, al maggior utilizzo di prelievo da fondi speciali/fondo riserva quale metodo di copertura che maggiormente garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio *(Sez. Liguria, delib. n. 65/2025/RQ)*, nonché il superamento del problema dello sforamento dei "tetti" di spesa o l'utilizzo, come metodo di copertura, dei fondi speciali cui non faccia seguito, entro l'anno di riferimento, l'adozione delle necessarie variazioni contabili *(Sez. Basilicata, delib. n. 140/2025/RQ)*.

Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali

Il d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 213/2012, all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12 ha introdotto, nell'ambito dei controlli intestati alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari

regionali, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale.

Trattasi di un controllo di carattere successivo, fortemente procedimentalizzato, svolto dalle sezioni regionali di controllo nei limiti individuati dalla Corte costituzionale che, sin dalle prime fasi applicative delle novità recate dal d.l. n. 174/2012, ha avuto modo di precisare che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" *(Corte cost., sent. nn. 104/2016 e 263/2014*).

Ne consegue, dunque, un controllo di regolarità – esterno e documentale – incentrato sullo scrutinio degli atti allegati a corredo del documento contabile, svolto alla stregua del citato d.l. n. 174/2012 nonché delle Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e ispirato a criteri di effettività e tracciabilità sostanziale delle spese oggetto di rendicontazione, in funzione del riscontro di inerenza delle medesime alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari, da cui può discendere, come effetto, l'ordine di restituzione delle somme rendicontate dichiarate non regolari dalla sezione, laddove il gruppo consiliare non abbia provveduto a regolarizzarle entro il termine impartito dalla medesima sezione.

Su tale controllo può innestarsi un'eventuale fase contenziosa di competenza delle SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione alle quali gli artt. 1, c. 6, e 123 c.g.c. (reiterando la previsione di cui all'art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012 come novellata dall'art. 33, d.l. n. 91/2014) assegnano la decisione sui ricorsi in materia di rendiconti dei gruppi consiliari.

Così ricostruiti la natura del controllo e il quadro normativo di riferimento, preme evidenziare come le verifiche svolte dalle sezioni regionali di controllo abbiano fatto registrare un *trend* positivo per ciò che attiene al recepimento dei rilievi formulati e al superamento delle criticità, procedurali e di merito. Tale fenomeno si è tradotto nel fatto che i controlli effettuati dalle sezioni territoriali della Corte dei conti hanno accertato spese non regolari solo in casi circoscritti.

La maggior parte delle sezioni territoriali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto) ha accertato la regolarità dei rendiconti consiliari, sebbene in alcuni casi siano state riscontrate marginali anomalie o errori, peraltro sanati dai soggetti interessati prima del pronunciamento definitivo della Corte dei conti.

I casi di irregolarità accertati e non tempestivamente sanati riguardano, di norma, la illegittimità di singole poste di spesa, in genere di modico importo (ad es., Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, delib. nn. 39, 40 e 41/2025/FRG che hanno dichiarato non regolari alcune spese per un totale di meno di € 5.000).

Si evidenzia che la Sezione di controllo per la Puglia ha esaminato dieci rendiconti, di cui otto sono stati dichiarati regolari. Con la delib. n. 57/2025/FRG è stata accertata la parziale regolarità di un rendiconto, con l'eccezione di alcuni profili per i quali è stato, invece, accertato l'obbligo restitutorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, cc. 11 e 12, d.l. n. 174/2012; con le delib. n. 53/2025/FRG, n. 56/2025/FRG, n. 59/2025/FRG e n.

60/2025/FRG la Sezione ha accertato l'irregolarità di un ulteriore rendiconto, con obbligo restitutorio.

La Sezione di controllo per l'Umbria, invece, ha adottato diciassette deliberazioni in tema di gruppi consiliari, evidenziando la irregolarità di quattro rendiconti di fine mandato, relativi al periodo 1° gennaio 2024-28 novembre 2024.

Infine, si rammenta che la l. reg. n. 1/2015 e la l. reg. n. 9/2016 hanno abolito i contributi ai gruppi consiliari, rispettivamente, nella Regione Emilia-Romagna e nella Regione Marche; in conseguenza di ciò, è venuto meno il controllo delle competenti sezioni territoriali in materia. Per quanto attiene al Piemonte, per l'esercizio finanziario 2024 tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo *(Sez. Piemonte, delib. nn. 51 e 52/2025/FRG)*.

Controlli sugli enti del servizio sanitario regionale e sulla spesa sanitaria regionale

Il legislatore ha approntato per le aziende sanitarie un articolato sistema di controlli, nel cui ambito vanno a collocarsi quelli di regolarità amministrativo-contabile che le sezioni regionali esercitano ai sensi dell'art. 1, c. 170, l. n. 266/2005, come integrato e rafforzato dall'art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012.

Tali controlli assumono come paradigma sostanziale e procedurale quello già previsto per gli enti locali dall'art. 1, c. 166 e ss., l. n. 266/2005. Il processo di controllo, quindi, prende le mosse dall'esame delle cosiddette relazioni-questionario inviate dal collegio sindacale delle singole aziende sanitarie. Il controllo è finalizzato a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, Cost., la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012). L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica comporta l'obbligo di adottare misure correttive; la mancata adozione di tali misure ovvero la loro inidoneità possono portare al c.d. blocco dei programmi di spesa (art. 1, c. 7, d.l. n. 174/2012).

La spesa sanitaria impatta sui bilanci regionali in misura considerevole. Per tale motivo, oltre ai menzionati controlli sugli enti del sistema sanitario, le sezioni di controllo della Corte dei conti, soprattutto in sede di relazione allegata al giudizio di parificazione, dedicano particolare attenzione all'analisi di tale spesa – ivi compresa quella sostenuta dalla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), il centro di responsabilità che gestisce direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale - e al rispetto dei correlati vincoli normativi.

Tutto ciò posto, nel 2025 l'analisi condotta dalle sezioni territoriali sui bilanci delle aziende sanitarie ha rilevato la presenza di numerose irregolarità. Fra le più ricorrenti si possono menzionare: proroghe contrattuali eccessivamente ripetute; il superamento del tetto della spesa farmaceutica; il superamento del tetto della spesa per le prestazioni erogate da operatori privati accreditati; un significativo ricorso a pagamenti in denaro contante per le prestazioni rese in regime di *intramoenia*; il mancato rispetto del limite di spesa per dispositivi medici; il mancato rispetto, per la spesa del personale, del limite previsto dalla norma di cui all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010; il mancato conseguimento

degli obiettivi fissati, finalizzati al recupero delle liste di attesa. Sono stati rilevati casi di significativi scostamenti del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo tali da incidere sull'attendibilità del processo di programmazione. L'analisi svolta ha altresì evidenziato per alcuni enti la mancata circolarizzazione dei rapporti credito/debito con i fornitori.

Ancora, sono stati rilevati, per diverse aziende, pagamenti tardivi nell'ambito delle transazioni commerciali, superamento del limite d'indebitamento, ripetuto ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative a detrimento di processi di sistemica organizzazione del personale.

Altri aspetti di difformità rispetto alla disciplina di riferimento attengono alla mancata costituzione del Fondo rischi in ipotesi di contenzioso pendente. È stato inoltre sottolineato l'incremento, per diverse aziende, del costo per consulenze e collaborazioni non sanitarie, riconducibile al lavoro interinale non sanitario per personale impiegato nella gestione della campagna vaccinale, nei *check-point* e nelle attività emergenziali di tracciamento.

In alcuni casi si è accertato il ritardo nel pagamento dei fornitori con conseguente aggravio degli oneri finanziari corrispondenti a interessi moratori; il ricorso a proroghe contrattuali per acquisti di consumi intermedi, che non garantiscono il pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e contenimento dei costi; la sussistenza di contenzioso di importo elevato; il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili; difficoltà gestionali di *governance* conseguenti all'insufficiente disponibilità di servizi informatici o all'inadeguatezza delle risorse umane disponibili; irregolarità nella resa del conto dei tesorieri e mancata ricognizione di tutti gli agenti contabili, con impossibilità di verifica del loro operato; l'utilizzo costante di anticipazioni di tesoreria; la sussistenza di proventi da funzioni non tariffate, imputate al fondo sanitario indistinto, particolarmente elevate in rapporto ai ricavi da erogazione di prestazioni sanitarie; il mancato adeguamento ai mutati fattori di contesto, da parte di aziende in *deficit*, del proprio piano di efficientamento.

Per quanto attiene all'esame della spesa sanitaria regionale - effettuata di regola in occasione dei giudizi di parificazione – le sezioni territoriali hanno individuato molteplici profili di criticità.

Fra le analisi più interessanti si segnala quella effettuata dalla Sezione territoriale per le Marche (relazione allegata alla *delib. n. 131/2025/PARI*). La Sezione ha incentrato le proprie verifiche sia sugli aspetti più strettamente finanziari, sia su quelli a carattere gestionale.

Sotto il primo profilo, l'esame delle voci di costo del bilancio consolidato del SSR – in utile per € 418.121,89 in ragione del risultato in pareggio degli enti del SSR e dell'utile di pari importo conseguito dalla GSA - ha posto in evidenza, rispetto all'esercizio precedente, incrementi sia della spesa per acquisiti di beni (+4,46% rispetto al 2023), sia di quella per acquisti di servizi (+3,91% rispetto al 2023). Si è inoltre constatato lo sforamento dei tetti di spesa previsti in tema di spesa farmaceutica ospedaliera, di acquisto di dispositivi medici e, parzialmente, dei limiti previsti in tema di contratti di lavoro flessibile. La spesa sostenuta dagli enti del SSR nell'utilizzo di appalti esterni per garantire i servizi assistenziali in carenza di personale sanitario (i c.d. gettonisti), risultata pari a 26,29 ml, ha confermato le persistenti difficoltà riscontrate dagli enti del

SSR nel soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante il ricorso ai tradizionali contratti di pubblico impiego, specie nei dipartimenti di emergenza e urgenza.

Sotto il profilo gestionale, si è constatata la permanenza di criticità nell'andamento delle liste di attesa: eccettuate le prestazioni a carattere urgente da erogarsi entro le 72 ore dalla prescrizione, le percentuali medie di rispetto di tempi per le diverse classi di priorità sono risultate inferiori, in modo più o meno marcato a seconda dei casi, rispetto al *target* del 90% fissato dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021. Il pur registrato incremento dell'offerta di prestazioni rispetto al precedente esercizio non ha consentito di assorbire l'aumento più che proporzionale della domanda di prestazioni, che ha portato a un aumento delle liste di attesa in valore assoluto (sia con riguardo alle prestazioni ambulatoriali che ai ricoveri), evidenziando la necessità di ulteriori sforzi da parte della Regione per il miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni.

Si è altresì rimarcata l'attenzione da prestare sul fronte della mobilità sanitaria, atteso che, nell'ambito del bilancio 2024, il saldo della mobilità è risultato negativo per 48,69 ml, in aumento rispetto a quello registrato nel bilancio di esercizio 2023 (-39,84 ml), con conseguente necessità per la Regione di adottare ogni misura possibile per intervenire sulle aree maggiormente interessate dal fenomeno della mobilità passiva.

La Sezione di controllo per la Toscana ha invece evidenziato, nell'analisi del rendiconto regionale, lo squilibrio del perimetro sanitario conseguente allo scorretto utilizzo del sistema del debito autorizzato e non contratto per il finanziamento degli investimenti in sanità. Si è rilevata inoltre una contabilizzazione non sempre corretta delle entrate derivanti dalla manovra fiscale di innalzamento delle aliquote Irpef varata dalla Regione con la legge di stabilità per il 2024 e destinate, pur in assenza di un vincolo formale, al ripiano delle perdite del Servizio sanitario regionale che nel 2023 hanno superato i 181 ml.

Sono state anche riscontrate inefficienze e irregolarità contabili nelle procedure di spesa adottate dalla Regione nei confronti degli enti del comparto sanitario, già segnalate nei passati esercizi (tardiva assegnazione ed erogazione del FSR, tardiva erogazione dei mutui assunti per finanziare spese di investimento, difficoltà di determinazione delle risorse per il ripiano delle perdite delle aziende), che impediscono di rilevare con trasparenza e tempestività il corretto impiego delle risorse pubbliche e di misurare, "a cascata" sui bilanci degli enti sanitari, l'effettivo grado di sostenibilità finanziaria del SSR.

La Sezione di controllo per la Regione Lombardia ha invece evidenziato che la Regione non adotta nei tempi il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e non ne consente l'esame corrispondente all'annualità del rendiconto. I residui passivi del fondo sanitario (16,6 md) in gran parte destinati ai LEA, palesano la rigidità della spesa sanitaria.

Con riguardo all'analisi della gestione sanitaria regionale, la Regione Puglia ha ottemperato a quanto richiesto dalla competente Sezione di controllo della Corte dei conti nella decisione di parifica relativa al rendiconto regionale 2023, individuando fonti di finanziamento alternative a quelle previste dalla l. reg. n. 11/2023 per finanziare l'istituzione del servizio di psicologia di base e cancellando i relativi residui passivi.

Il bilancio consolidato 2024 del SSR si è chiuso con una perdita di € 84.389.479 (più che raddoppiata rispetto alla perdita registrata nel 2023, pari a € 38.542.146), la cui

copertura è stata assicurata, principalmente, sia mediante svincolo di quote del risultato di amministrazione confluite nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2024 sia attraverso risorse aggiuntive.

Nel 2023 (ultimo anno oggetto di valutazione), la Regione Puglia ha conseguito un giudizio complessivo nazionale di adeguatezza in relazione al rispetto degli indicatori del sistema ministeriale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA). È stato comunque accertato il mancato rispetto del tetto sia alla spesa per l'assistenza farmaceutica, sia alla spesa per i dispositivi medici.

La Sezione di controllo per l'Umbria ha rilevato che, dal conto economico consolidato al IV trimestre 2024, è emerso un disavanzo sanitario di 34,205 ml, accertato dal Tavolo di verifica degli adempimenti presso il MEF in data 1° aprile 2024. A fronte di tale disavanzo la Regione ha approntato misure di copertura con la manovra tributaria proposta dalla Giunta con d.g.r. n. 260/2025, adottata con l. reg. n. 2/2025, misure delle quali il Tavolo ha preso atto nella seduta del 24 aprile 2025 accertando il conseguente raggiungimento dell'equilibrio ai sensi dell'art. 1, c. 174, l. n. 311/2004. Tuttavia, il Tavolo, nella medesima sede ha rinnovato "l'invito alla Regione a una riflessione in merito alla gestione strutturale del SSR, in condizioni di efficienza e appropriatezza nell'erogazione dei LEA, nel rispetto dell'equilibrio economico in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente".

A tale proposito la Sezione, nel sottolineare che già da tempo, sia la stessa, sia il Tavolo di verifica degli adempimenti, avevano invitato la Regione a una sollecita adozione delle misure necessarie a ripristinare l'equilibrio strutturale, ha evidenziato il costante monitoraggio effettuato in contraddittorio con l'amministrazione nel corso delle adunanze pubbliche di verifica delle misure adottate, nell'ambito delle quali è stato, altresì, oggetto di trattazione, il percorso intrapreso dalla Regione con la società di revisione *KPMG Advisory* s.p.a., in funzione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la d.g.r. n. 151/2025, in ordine alla rilevata esigenza di svolgere un *assessment* economico, finanziario e patrimoniale della Regione Umbria, con particolare riferimento al perimetro del SSR, alla GSA, alle Aziende Sanitarie e ai relativi rapporti con il bilancio regionale. In dettaglio, il contraddittorio ha riguardato le tempistiche di svolgimento della procedura di affidamento dell'incarico alla società *KPMG Advisory* s.p.a., in rapporto alla programmazione delle attività, nonché le discordanze temporali rilevate in relazione all'attività preparatoria svolta dalla Società e le modalità attraverso le quali è stata assicurata la riservatezza nell'acquisizione dei dati, aspetti la cui compiuta valutazione, afferente all'esercizio 2025, è stata rinviata alle verifiche connesse al giudizio di parificazione del relativo rendiconto.

L'analisi ha, inoltre, evidenziato un incremento della spesa per il ricorso agli incarichi libero-professionali, nonché il permanere delle criticità già rilevate in merito alle azioni di efficientamento programmate, alla spesa farmaceutica e alla tempistica di assegnazione degli obiettivi ai Direttori generali.

Infine, la sezione di controllo per il Lazio, nella relazione allegata alla decisione n. 87/2025/PARI, ha accertato uno sforamento del tetto della spesa farmaceutica pari a 380,1 ml, sostenuto prevalentemente dagli acquisti diretti che incidono per l'11,6% sul Fondo sanitario regionale (tetto fissato al 7,85%). Dai dati forniti si sono rilevati: un incremento della spesa, correlata anche all'aumento di produttività e all'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, in linea con l'incremento di spesa a livello nazionale,

nonché il rispetto dei limiti di spesa farmaceutica convenzionata e una crescita degli acquisti diretti imputabile alla graduale centralizzazione degli acquisti farmaceutici per gli erogatori privati accreditati.

Dall'analisi dei capitoli del perimetro sanitario è inoltre emerso che gli oneri dell'Advisor a supporto dell'attuazione del Piano di rientro hanno continuato a essere finanziati a carico del Fondo sanitario indistinto. Il Collegio ha ribadito che tali oneri sono stati innestati sui capitoli del perimetro sanitario in violazione dell'art. 20, d.lgs. n. 118/2011. Per effetto di tale utilizzo del Fondo, è stato quindi chiesto alla Regione di vincolare (a valere sullo schema di rendiconto, all'interno del risultato di amministrazione, componente parte C) le risorse funzionali a ristorare il perimetro sanitario.

3. Controllo sugli enti locali

Controllo sulla gestione finanziaria

Particolare rilevanza, nell'ambito delle funzioni intestate alle sezioni regionali di controllo, rivestono le verifiche svolte ai sensi dell'art. 148-*bis* del Tuel sui bilanci preventivi e sui rendiconti della gestione degli enti locali. Il parametro di tale controllo è individuato dalla citata disposizione nel rispetto degli equilibri di bilancio, nell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, Cost., nella sostenibilità dell'indebitamento e, più in generale, nell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tali verifiche, le sezioni regionali di controllo accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (art. 148-*bis* Tuel, cc. 1 e 2).

Sotto il profilo quantitativo, il controllo sui bilanci, in particolare consuntivi, costituisce una quota significativa dell'attività svolta dalle sezioni territoriali. Le modalità attuative di tale controllo riflettono gli approcci selettivi[7] e le soluzioni organizzative adottate in ambito regionale. Molto diffusa è l'analisi contestuale di più annualità di bilancio, anche al fine di garantire un'azione di controllo tempestiva. Ciò risulta coerente con il principio di continuità delle gestioni finanziarie, permettendo inoltre di riscontrare la presenza di criticità ricorrenti nel tempo, sintomo di difficoltà contabili profonde, con impatto sui successivi esercizi. Sono stati frequenti, nel 2025, i cicli di controllo che si sono spinti a prendere in considerazione anche l'ultimo esercizio chiuso disponibile (annualità 2024). Inoltre, al fine di rendere le valutazioni espresse aggiornate, in alcune sezioni regionali (ad es. Sez. contr. Abruzzo) è stata condotta un'analisi sui dati di cassa con estrapolazione in tempo reale dalla banca dati Siope, tenuto conto che gli stessi risultano essere, tra le varie voci contabili, quelli più idonei all'assolvimento di tale esigenza.

[7] La Sez. contr. Emilia-Romagna, ad es., ha portato avanti i propri controlli nel 2025 sulla base dei criteri di selezione degli enti adottati con la delib. n. 120/2024: gli enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa; gli enti locali con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2023; i Comuni con maggior spesa corrente *pro capite* e gli enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si sono ritenuti necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

La disamina complessiva delle pronunce del 2025, rese nell'esercizio del controllo finanziario sugli enti locali, restituisce un quadro complessivo sulle irregolarità contabili più ricorrenti.

Sotto il profilo del rispetto degli adempimenti sono state rilevate difficoltà gestorie riguardanti la tardiva approvazione del rendiconto e/o la tardiva trasmissione dei relativi dati al sistema BDAP, indici di criticità rispetto al corretto e regolare ciclo di bilancio.

Quanto al rispetto degli obiettivi dei saldi, non sono mancati accertamenti del disequilibrio finanziario di parte corrente, della gestione di competenza, nonché riscontrati risultati di esercizio negativo del conto economico, congiuntamente alla rilevazione di perdite reiterate degli organismi partecipati e della sussistenza di alcune condizioni previste dai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

In tema di entrate, il controllo delle sezioni regionali si è focalizzato sui temi dell'evasione fiscale in senso proprio e dell'omissione di versamenti tributari dovuti; per i Comuni si tratta, in particolare, di imposte (Imu e Addizionale comunale all'Irpef) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari, essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa contribuendo a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo, non solo del singolo ente ma anche, in modo aggregato, dell'intero sistema Paese. L'ottimizzazione della riscossione riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ma anche sugli equilibri di cassa in quanto una migliore e più efficiente riscossione consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente, evitando esigenze di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Particolarmente ricorrenti i casi di accertamenti di criticità nella gestione dei residui attivi e passivi, con il mantenimento di poste, specialmente attive, che non avrebbero titolo a permanere nelle scritture contabili. Come già rilevato nelle precedenti relazioni, sono stati frequenti i rilievi che si sono appuntati sulla non corretta determinazione del risultato di amministrazione, dettata, in particolare, da un'erronea quantificazione delle diverse componenti con conseguente inattendibilità del saldo finale. Permangono, infatti, difficoltà nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel calcolo del fondo pluriennale vincolato e, più in generale, nella quantificazione dei vincoli di bilancio. Sono stati altresì rilevati profili di criticità relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in violazione della normativa di riferimento (in particolare, art. 194, Tuel).

In merito, poi, alla gestione di cassa sono stati riscontrati il ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'anno e la mancata o irregolare gestione dei vincoli; tale difficoltà si è spesso tradotta in tardivi pagamenti dei debiti commerciali.

L'accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di anomalie quali squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio di bilancio, comporta per gli enti interessati, ai sensi dell'art. 148-*bis*, Tuel l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni.

Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, queste provvedono all'adozione della misura inibitoria e cautelare del c.d. blocco della spesa, consistente nella preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

In alcuni casi all'attività di controllo sui singoli enti ha fatto seguito la predisposizione di relazioni complessive sulla finanza locale. È il caso, ad es., della Sez. contr. Emilia-Romagna *(delib. n. 51/2025)* che ha approvato uno specifico referto avente a oggetto l'analisi delle delibere di controllo finanziario degli enti locali adottate nell'anno precedente (2024), così come della Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia *(delib. n. 33/2025)* che ha deliberato il "Rapporto sul monitoraggio finanziario dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia – esercizi 2021-2023".

Verifiche sul sistema dei controlli interni degli enti locali

Il progressivo passaggio da un'amministrazione c.d. per atti a un'amministrazione c.d. per obiettivi ha determinato un rafforzamento dei controlli di carattere successivo sull'attività amministrativa e sulla gestione, incentrati sulla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. In quest'ottica, il d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, ha operato un consistente rafforzamento dei controlli interni degli enti locali, sia mediante un potenziamento di quelli già previsti (controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, valutazione della dirigenza), sia mediante l'introduzione di nuove forme di controllo sugli equilibri di bilancio, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi offerti.

Contestualmente, è stato previsto un potenziamento dei controlli esterni delle sezioni regionali della Corte dei conti che, ai sensi dell'art. 148 Tuel, come modificato dal d.l. n. 174/2012, con cadenza annuale, sono chiamate a verificare il funzionamento dei controlli interni. A tale fine il sindaco, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, è tenuto a trasmettere annualmente alla competente sezione un referto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.

L'esame della Corte dei conti è corroborato dalla previsione di una specifica ipotesi di responsabilità sanzionatoria per i casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. In queste ipotesi, in base al c. 4 dell'art. 148 Tuel, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Nel corso del 2025, sulla base delle relazioni presentate dagli enti locali, le sezioni regionali hanno verificato il livello di implementazione delle diverse tipologie di controlli interni previste dalla vigente normativa, oltre che il recepimento a livello regolamentare delle più recenti innovazioni legislative (armonizzazione contabile, normativa anticorruzione).

I risultati dei controlli effettuati si pongono in linea con quanto già emerso in relazione all'esercizio 2024. Sono state individuate diverse criticità: in particolare, con riferimento ai controlli di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi è stata riscontrata

la diffusa assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie (con particolare riguardo alle attività di rilevazione dei dati e di rendicontazione dei risultati); le strutture a ciò deputate non sono apparse in alcune ipotesi in grado di avvalersi di un più stretto collegamento tra contabilità finanziaria e attività di programmazione nonché di sistemi informativi utili alla elaborazione dei dati e al monitoraggio degli indicatori di impatto/*outcome* del controllo di gestione.

Migliore, anche se non esente da criticità, la situazione per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile che viene sempre effettuato anche se con modalità (campionatura degli atti controllati casuale e non basata su indici di rischio e/o rilevanza economica) ed esiti non sempre soddisfacenti; infatti, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente di regola non influiscono sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nell'ambito delle istruttorie concluse, in alcuni casi (*Sez. contr. Piemonte, delib. n. 74/2025)* sono state rilevate criticità nelle metodologie applicate, più che negli strumenti, dal momento che alcuni controlli sono risultati sguarniti dal punto di vista degli indicatori e della connessione con le misure amministrative e gestionali da adottare in esito ai medesimi. In altre ipotesi è stato rilevato, invece, che l'attribuzione di un conseguimento al 100% degli obiettivi programmatici e gestionali, ove non supportata da validi indicatori numerici misurabili (anche per la mancata formulazione di "valori attesi" con cui confrontare i "valori conseguiti"), risulta non attendibile ed è indice di una metodologia di controllo di gestione e strategico non adeguata ai canoni richiesti dalla normativa *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 81/2025)*. Si è posto altresì in evidenza come, nel caso in cui i referti sui controlli di regolarità amministrativa e contabile e quelli sul controllo di gestione vengano prodotti con grave ritardo, gli stessi perdano parte della propria ragione di essere, che consiste nel fungere da stimolo per l'autocorrezione doverosa dell'azione amministrativa verificata *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 114/2025)*.

Procedure di riequilibrio finanziario pluriennale

A partire dall'introduzione, a opera dell'art. 3, c. 1, d.l. n. 174/2012, dell'istituto dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono state chiamate a esercitare un delicato ruolo di verifica sugli enti locali che versano in situazione maggiormente critica, in condizioni prossime a quelle di dissesto. Il riequilibrio finanziario pluriennale è teso a garantire il risanamento dell'ente in un orizzonte più ampio (compreso fra i 4 e i 20 anni) rispetto a quello triennale previsto dagli artt. 193-194 Tuel, che restano gli strumenti "ordinari" per fronteggiare situazioni non ottimali, ma non tali da pregiudicare strutturalmente il funzionamento e/o la capacità finanziaria dell'ente.

Nella procedura di riequilibrio finanziario alle sezioni regionali è assegnato un duplice ruolo di controllo, sia ai fini dell'omologazione iniziale del piano (art. 243-*quater*, c. 3, Tuel) sia ai fini del "monitoraggio" *in itinere* dell'attuazione delle misure di risanamento e del raggiungimento degli obiettivi intermedi di recupero della massa passiva (art. 243-*quater*, cc. 3 e 6, Tuel). La mancata approvazione del piano e l'accertamento del grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati danno luogo a ipotesi tipiche di dissesto (art. 243-*quater*, c. 7, Tuel), avviate dalle

competenti sezioni territoriali mediante invio degli atti al prefetto affinché assegni all'ente il termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. Avverso le deliberazioni che rigettano i contenuti del piano ovvero accertano il "grave e reiterato inadempimento", attesa la relativa natura lesiva, è consentita l'impugnazione innanzi alle SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione (art. 243-*quater*, c. 5, Tuel; art. 11, c. 6, lett. a), c.g.c.).

Nel corso del 2025, si è mantenuta intensa l'attività di controllo in questo ambito. Secondo i dati comunicati dalle sezioni regionali, sono state adottate poco meno di 40 pronunce sulle richieste di ingresso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tutte relative a comuni; oltre tre quarti attengono a enti delle regioni meridionali e delle isole, circa il 14% a quelli del centro e circa l'11% a quelli delle aree settentrionali.

Quanto agli esiti, oltre tre quarti delle istanze hanno avuto riscontro positivo, mentre nelle residue ipotesi il diniego di omologazione del piano ha determinato l'avvio dell'*iter* di dissesto; ciò è derivato dalla valutazione, da parte della Sezione di controllo, della mancata congruità o dell'inadeguatezza dei mezzi di copertura indicati nel Piano, nonché dell'inattendibilità della programmazione con riguardo al ripiano della massa passiva da disavanzo di amministrazione. Nel corso dell'anno, poi, le sezioni della Corte dei conti hanno deliberato l'uscita di alcuni enti dalla procedura di riequilibrio; trattasi di 21 casi (di cui 1 ente provinciale e 20 comuni). Per 20 casi la chiusura della procedura è avvenuta mediante accertamento, da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, del raggiungimento dell'obiettivo di riequilibrio, seppur formulando all'ente raccomandazioni di attenersi a comportamenti conformi alla sana gestione finanziaria e a proseguire nel monitoraggio e nell'adozione di ogni iniziativa volta a garantire adeguato ed efficace riscontro alle osservazioni sulle criticità rilevate. In alcuni casi, considerando che la giurisprudenza contabile tende a privilegiare una visione dinamica dei profili finanziari del piano di riequilibrio, è stato ritenuto opportuno estendere l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente anche all'esercizio successivo alla chiusura del piano, al fine di verificare il consolidamento degli esiti ottenuti con l'attuazione degli interventi ivi previsti e il mantenimento di un riequilibrio strutturale *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 145/2025/PRSP)*. Diversamente, nel caso di un comune l'esito è stato negativo, con apertura del dissesto.

Per effetto di tali evoluzioni, al termine del 2025, risultava di poco superiore a 200 il numero di enti (quasi integralmente comuni) coinvolti nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. In linea con quanto osservato in passato la quota principale di questi enti (circa il 70%) è localizzata nelle regioni meridionali e nelle isole, in prevalenza Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Nelle aree del centro (17% del totale) e del nord (12% del totale) le regioni che presentano il numero maggiore di enti in riequilibrio sono Lazio e Piemonte. Al termine dell'anno risultavano altresì pendenti, non essendosi ancora conclusa la fase istruttoria, poco meno di 30 richieste.

Come già richiamato, il controllo della Corte viene esercitato anche in fase di esecuzione dei piani di riequilibrio; ciò si esplica nelle attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani, esercitate attraverso le relazioni semestrali che gli organi di revisione degli enti in riequilibrio sono tenuti a trasmettere alle sezioni regionali di controllo. Allo scopo sono state adottate complessivamente 73 deliberazioni che hanno interessato 72 comuni e 1 provincia. Tali pronunce hanno verificato l'implementazione

delle misure di risanamento, prendendo in esame circa 180 semestri. In tale ambito sono state frequenti le ipotesi di accertamento del raggiungimento degli obiettivi intermedi, precisando la necessità che gli enti dimostrino che il miglioramento delle condizioni finanziarie deriva dall'attuazione di misure strutturali, durevoli e stabili e non rappresenta, invece, l'effetto transitorio di interventi congiunturali ovvero di trasferimenti straordinari di natura temporanea (*Sez. contr. Puglia, delib. n. 192/2025/PRSP)*.

4. Controllo sugli organismi partecipati

Anche nel 2025, le sezioni regionali hanno svolto le proprie funzioni di controllo nella materia degli organismi partecipati; il quadro normativo previsto dal d.lgs. n. 175/2016, (di seguito anche Tusp), prevede, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, c. 1, lett. a), l. n. 118/2022, un ciclo di controllo dinamico, che accompagna tutte le principali fasi in cui si articola il rapporto tra amministrazione pubblica territoriale e società partecipata, dal momento dell'acquisizione della qualifica di socio a quello delle scelte gestionali periodiche sull'assetto delle partecipazioni, in un'ottica di orientamento delle risorse investite in tali realtà ai principi di efficienza, economicità ed efficacia, oltre che nella prospettiva di assicurare che l'intervento pubblico non pregiudichi l'assetto concorrenziale del mercato.

Controlli sugli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni

A partire dal 2022, le modifiche all'art. 5, c. 3, Tusp hanno attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni (dirette o indirette) in realtà societarie già esistenti, da parte di amministrazioni pubbliche.

Il novellato art. 5, c. 3, Tusp, prevede che tali atti siano trasmessi dall'amministrazione pubblica procedente (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai cc. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna decisione entro il termine previsto, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Laddove, invece, la competente sezione di controllo si pronunci con un parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione interessata può parimenti procedere, ma fornendo una motivazione rafforzata che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, c. 4).

La natura del nuovo controllo, le relative modalità attuative, il perimetro oggettivo di applicazione, nonché il riparto di competenze territoriali tra sezioni della Corte dei conti hanno sollevato dubbi interpretativi che hanno richiesto l'adozione di pronunce nomofilattiche da parte delle SSRR in sede di controllo (in particolare si fa rinvio alle delib. nn. 16/2022, 19/2022, 19/2023, 25/2023, 11/2024 e 43/2024). L'esercizio del controllo in discorso ha, quindi, trovato stabile assestamento intorno ai punti cardine fissati in sede interpretativa, che hanno consentito altresì di garantire uniformità nelle modalità di svolgimento delle verifiche tra sezioni territoriali e centrali della Corte dei

conti. Al riguardo, nel corso dell'anno 2025, alcune ulteriori indicazioni relative al perimetro delle fattispecie da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 5 Tusp sono state formulate dalle sezioni regionali: sono state escluse, ad es., le operazioni concernenti le fondazioni di partecipazione *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 84/2025/PASP, Sardegna, delib. n. 162/2025/PASP)* e le operazioni imprenditoriali ancora *in* fieri *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 100/2025/PASP)*.

Dalla disamina delle pronunce del 2025 adottate in materia dalle sezioni regionali, emerge come uno degli ambiti ricorrenti di investimento societario sia stato quello delle Comunità energetiche rinnovabili, per le quali è stato precisato che le relative finalità meritorie non possono ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni dell'adesione alla società *(Sez. contr. Calabria, delib. n. 61/2025/PASP, Toscana, delib. nn. 151/2025/PASP e 159/2025/PASP, Trentino-Alto Adige, sede Bolzano, delib. n. 4/2025/PASP, sede di Trento, delib. n. 21/2025/PASP, Umbria, delib. n. 160/2025/PASP)*.

Ricorrenti le operazioni societarie sottoposte a controllo vertenti nei settori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di riordino del servizio idrico integrato. In tali ambiti alcuni atti deliberativi sono stati censurati in ragione delle carenze circa l'illustrazione e valutazione di soluzioni alternative o di un'adeguata dimostrazione della necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti coinvolti *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 103/2025/PASP)*. È stata, inoltre, rilevata l'assenza di procedure di gara a doppio oggetto, come richiesto dalla normativa per le società miste pubblico-private, con conseguente rischio di violazione dei principi di concorrenza e trasparenza *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 114/2025/PASP)*. Nello stesso ambito tematico è stata messa in luce la discrasia tra la dichiarata "finalità di razionalizzare le gestioni esistenti" riportata nelle diverse delibere consiliari autorizzatorie e la oggettiva permanenza, a valle delle prospettate operazioni, di una moltitudine di partecipazioni pubbliche (a titolo di società "operative" o di soci "gestori", *Sez. contr. Marche, delib. n. 199/2025/PASP*).

In altri casi, il parere negativo alle operazioni societarie è stato dettato da carenze motivazionali degli atti deliberativi circa la presenza di disavanzi gestionali nelle società oggetto di acquisizione ovvero di perdita da parte di queste ultime di contratti di servizio per effetto del recesso di un socio *(Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 13/2025/PASP)*. In ipotesi di costituzione di società *in house* per la gestione di porti turistici è stata sottolineata l'esigenza di un'adeguata valutazione e motivazione dell'atto in ordine all'incidenza della situazione giuridica del titolo concessorio sul perseguimento del fine pubblico e sulla conseguibilità dell'oggetto sociale della società. Non è stata quindi ritenuta strettamente necessaria la costituzione di una società che, entro breve tempo, potrebbe essere impossibilitata a conseguire il proprio oggetto sociale per il venir meno della finalità pubblicistica a essa assegnata *(Sez. contr. Sardegna, delib. n. 107/2025/PASP)*.

Centralità nella funzione di controllo, come richiesto peraltro dall'art. 5, Tusp, ha assunto l'esame dei profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 90/2025/PASP, Sicilia, delib. n. 209/2025/PASP, Toscana delib. nn. 12/2025/PASP e 138/2025/PASP)*. Sono stati, ad es., resi pareri negativi sull'acquisizione da parte di un comune di una partecipazione in società *in house* per lo svolgimento di diversi servizi comunali, rilevando carenze motivazionali riguardanti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione, e l'assenza di un confronto

adeguato con alternative di gestione associata di funzioni tecnico-patrimoniali secondo i moduli organizzativi tipici della convenzione o del consorzio, come previsto dagli artt. 30 e 31, d.lgs. n. 267/2000, oltre all'esternalizzazione o la gestione diretta *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 130/2025/PASP, Toscana delib. n. 132/2025/PASP)*. Rilievi si sono poi appuntati sulle ipotesi di acquisiti aventi a oggetto partecipazioni di dimensione pulviscolare, elemento ritenuto incoerente con la possibilità di esercitare effettivamente il controllo analogo e di effettuare l'affidamento di servizi pubblici *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 432/2025/PASP)*.

Molto spesso le deliberazioni che si sono chiuse senza ravvisare ragioni ostative all'operazione esaminata sono state comunque accompagnate da raccomandazioni, volte ad assicurare una migliore fase attuativa (*Sez. contr. Toscana, delib. n. 179/2025/PASP)*. Meritevole di segnalazione è, infine, l'orientamento espresso da una Sezione regionale di controllo chiamata a pronunciarsi su plurimi atti deliberativi adottati da nove enti locali aventi a oggetto la medesima operazione di costituzione di una società *(Sez. contr. Toscana, delib. nn. da 151 a 159/2025/PASP)*. Al riguardo, è stato rimarcato come il giudizio della Corte dei conti riguardi i singoli atti deliberativi degli enti istanti, anche se finalizzati alla medesima operazione societaria; ciò implica che l'esame della magistratura contabile verte sull'assolvimento, da parte di ciascun ente, dell'onere motivazionale con riguardo alla propria situazione, anche di tipo finanziario. Ne deriva che gli esiti dello scrutinio possono essere divergenti, tutte le volte in cui le carenze motivazionali attengano ad aspetti peculiari del singolo ente, piuttosto che alla complessiva operazione societaria (ad es., difetto di dimostrazione della copertura finanziaria delle somme richieste per l'adesione all'operazione societaria). È onere del singolo ente risolvere, nella fase successiva al controllo della Corte dei conti, le criticità messe in luce, adeguando l'atto deliberativo ai requisiti di legge, al fine di consentire il perfezionamento dell'operazione complessiva.

Controlli sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Nel corso del 2025 le sezioni regionali si sono più volte pronunciate in materia di obblighi di revisione o razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti territoriali, ai sensi dell'art. 20 Tusp. Spesso per le regioni l'esame è stato svolto in sede di parifica, anche se non mancano casi di controlli specificamente vertenti sui documenti di razionalizzazione *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 194/2025/VSG)*. Per gli altri enti, invece, alcune sezioni hanno controllato i singoli piani, mentre altre hanno effettuato un esame comparato di interi comparti nelle forme del referto. In tale ultimo ambito si richiama l'esperienza della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia *(delib. n. 85/2025/VSGO)* che ha svolto il monitoraggio della situazione delle partecipazioni societarie relativamente all'annualità 2022 di 215 Comuni e 11 Comunità presenti in regione, per un totale di 226 enti locali[8]. La Sezione ha rilevato la necessità, da parte degli Enti, di una più attenta e puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni, di una adeguata motivazione in ordine alle misure di volta in volta adottate e la necessità di definire e ultimare le procedure di dismissione

[8] Con il medesimo approccio si è mossa anche la Sezione di controllo per la Valle d'Aosta (delibere nn. 3, 15, 19 e 26/2025). La Sezione di controllo per la Puglia ha adottato la deliberazione n. 15/2025/REF avente ad oggetto il monitoraggio relativo all'adozione e trasmissione da parte degli enti locali regionali dei provvedimenti di revisione periodica ai sensi dell'art. 20 Tusp.

in modo efficace, evitando che le stesse si protraggano oltre i tempi necessari. Con specifico riferimento al controllo sugli organismi partecipati, affidatari *in house providing* di servizi pubblici o servizi strumentali, la Sezione ha rimarcato come il controllo analogo non debba limitarsi al mero profilo economico finanziario in sede previsionale e consuntiva per il tramite dell'esercizio dei poteri azionari, oppure mediante l'operazione di consolidamento delle poste di bilancio, ma richieda l'esercizio di poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi.

Il controllo sui piani di razionalizzazione è stato effettuato dalle sezioni regionali sulla base di contenuti e di parametri tendenzialmente uniformi; in alcuni contesti l'analisi del piano di razionalizzazione è risultata arricchita da un'approfondita analisi economico-finanziaria sull'intero portafoglio societario dell'ente, evidenziando diverse criticità *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 194/2025/VSG)*.

Nell'esame dei singoli piani di razionalizzazione, le verifiche condotte hanno evidenziato la sussistenza di criticità ricorrenti, attinenti in particolare ai seguenti profili: i) ritardo nell'attuazione delle misure di razionalizzazione programmate con i precedenti Piani *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 194/2025/VSG)*; ii) qualificazione non corretta di alcune società a controllo pubblico (*Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 78/2025/VSGO* si è espressa sulla nozione di matrice pubblicistica di controllo, prendendo in considerazione anche l'elemento del fine pubblico d'impresa; *Sez. contr. Toscana, deliberazioni nn. 188/2025/VSG e 194/2025/VSG*); iii) mancata indicazione - nei Piani esaminati - di contributi in conto esercizio rilevati nei bilanci societari *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 189/2025/VSG)*; iv) mancata redazione della relazione tecnica o, comunque, la sussistenza di una relazione estremamente sintetica da non consentire di ricostruire le motivazioni sottese alle scelte adottate *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 187/2025/VSG)*; v) partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 194/2025/VSG)*; vi) criticità in ordine alle forme di realizzazione del controllo analogo congiunto in caso di società *in house* e problematica sulla compatibilità del comitato di coordinamento del controllo analogo congiunto con il divieto *ex* art. 11, c. 9, lett. d), Tusp *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 192/2025/VSG)*; vii) assenza di valutazioni in merito alle partecipazioni indirette detenute dall'ente *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 187/2025/VSG)*; viii) mancanza di analisi a supporto della necessità di adottare azioni di contenimento dei costi *(Sez. contr. Toscana, delib. n. 193/2025/VSG)*; ix) mancata adozione di azioni di razionalizzazione qualora non ricorrano i requisiti di cui all'art. 20, c. 2, Tusp ovvero in caso di insussistenza del requisito della "stretta necessità" della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente *(Sez. contr. Campania, delib. n. 157/2025/VSG, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 83/2025/VSG)*; x) assenza di una motivazione specifica idonea a derogare, nei termini di cui all'art. 11, c. 3, Tusp, il precetto dell'organo amministrativo monocratico *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. 169/2025/VSG, Toscana, delib. 190/2025/VSG)*.

Sono stati altresì svolti approfondimenti concernenti la partecipazione degli enti locali, per quanto parcellizzata, nei Gruppi di Azione Locale (GAL) aventi forma societaria che devono essere incluse nelle ricognizioni complessive delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente. Altri approfondimenti hanno riguardato la partecipazione in società miste che gestiscono farmacie comunali *(Sez. contr. Puglia, delib. n. 163/2025/VSG)*, la partecipazione a una società bancaria di finanza etica e

sostenibile *(Sez. contr. Puglia, delib. n. 112/2025/VSG)*, la ricapitalizzazione deliberata dal GAL, non configurabile come violazione del divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, c. 5, Tusp *(Sez. contr. Puglia, delib. n. 104/2025/VSG)*.

5. Controllo sulla gestione

Le sezioni regionali, anche a seguito delle attribuzioni di funzioni in materia di controllo sugli equilibri finanziari degli enti territoriali, mantengono un ruolo centrale nella valutazione delle gestioni pubbliche sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia (*ex* art. 3, l. n. 20/1994).

Tali attività di controllo si sviluppano sulla base della programmazione annuale e sono sempre più spesso gestite in modo coordinato, tra sezioni centrali e territoriali, al fine di sfruttare le sinergie operative e l'approfondimento dei fenomeni indagati.

Importanti indagini sulla gestione sono di regola effettuate dalle sezioni territoriali in sede di giudizio di parificazione; in tale ambito vengono infatti analizzati profili come quelli relativi ai trasporti, ai servizi sanitari, all'uso dei fondi europei.

Tra le numerose indagini svolte nel 2025, oltre a quelle aventi a oggetto l'attuazione di investimenti finanziati dal PNRR (cfr. paragrafo successivo), si segnala che la Sezione di controllo per l'Abruzzo ha effettuato un approfondimento specifico sulla "Spesa corrente e spesa per la funzione viabilità nelle province della Regione Abruzzo" *(delib. n. 102/2025/FRG)*; sono state adottate anche alcune deliberazioni di verifica sulle opere interessate dalla ricostruzione post-sismica.

La Sezione di controllo per la Calabria ha proseguito l'istruttoria, avviata nell'anno precedente, finalizzata alla redazione di referti su specifiche tematiche in materia sanitaria. Gli esiti sono stati compendiati in sei bozze (stato di attuazione degli interventi della missione 6 del PNRR; spesa farmaceutica; *risk management*, contenzioso e assicurazione; gestione fondi piano nazionale demenza e altri; sistema accreditamenti sanitari; gestione fondi spese carcerarie; Rems e Gap). A seguito di una prima adunanza del 25 luglio 2025, è sorta la necessità di integrare la documentazione in possesso della Sezione. Le relazioni sono state approvate all'esito dell'adunanza pubblica svolta in data 26 novembre 2025.

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha deliberato di approvare una relazione (allegata alla delib. n. 182/2025/GEST) sulla "Gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania: Stato di realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (c.d. impianti di compostaggio)".

La Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna ha svolto un'indagine sull'attività libero-professionale intramuraria svolta dagli enti del SSR nel triennio 2022-2024 preliminarmente esaminandone (nelle 11 deliberazioni adottate) l'assetto organizzativo e regolamentare nonché le modalità di prenotazione e di pagamento, i luoghi di erogazione e la quota di posti letto a essa riservati. È stata inoltre verificata l'osservanza della normativa vigente in materia, con specifico riferimento alla valutazione periodica del rispetto dei vincoli in termini di volumi di attività, all'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento delle consulenze ai medici autorizzati nonché alla prevenzione di conflitti di interesse e alle misure conseguentemente assunte. Le principali criticità rilevate dalla Sezione, all'esito dell'indagine, hanno riguardato il non corretto utilizzo dell'applicativo di prenotazione e rendicontazione dell'attività libero

professionale intramuraria (ALPI), la mancata previsione dell'ALPI quale strumento eccezionale di governo delle liste di attesa in caso di indisponibilità temporanea delle prestazioni e un generico asserito indirizzamento del cittadino all'URP aziendale per la risoluzione delle criticità, la maggiore incidenza dell'attività libero professionale in alcune prestazioni specialistiche, la rilevazione di casi di conflitto di interessi per i quali è stata disposta la trasmissione alla competente procura regionale della Corte dei conti, un ridotto utilizzo nell'esercizio di riferimento, rispetto al saldo dell'esercizio precedente, del fondo Balduzzi a copertura delle attività di riduzione delle liste di attesa a fronte del mancato raggiungimento, in diversi casi, degli obiettivi stabiliti per i tempi di attesa nelle prestazioni ambulatoriali e nei ricoveri, un'erronea base di calcolo della percentuale destinata al fondo di perequazione *(delib. n. 144/2025/VSG, del. n. 145/2025/VSG)*.

Con delib. n. 72/2025/FRG la Sezione ha inoltre approvato la relazione sul sistema di finanziamento e organizzazione delle Università degli Studi di Bologna, Parma, Ferrara, Modena/Reggio, con particolare riferimento alle evidenze delle Fondazioni universitarie per gli anni 2021 e 2022. La Sezione ha evidenziato che le fondazioni, in particolare quelle "di partecipazione", presentano criticità legate: alla distinzione tra fondo patrimoniale e fondo di dotazione, che limita il recupero dei contributi da parte degli enti pubblici; al rischio che i debiti della fondazione possano ricadere sui soci pubblici; alla possibilità che, se svolgono attività economica prevalente, siano considerate "imprenditori commerciali soggetti a fallimento"; alla possibile qualifica di organismi di diritto pubblico, soggetti quindi alle regole sugli appalti e sulla trasparenza. La Sezione ha inoltre sottolineato come nei rapporti tra università e fondazioni, sono fondamentali: la predeterminazione dei criteri per l'erogazione di fondi pubblici; l'obbligo di rendicontazione precisa delle attività finanziate; la necessità di convenzioni che regolino i rapporti e vietino l'uso dei fondi per coprire perdite pregresse.

La Sezione di controllo per il Piemonte, con delib. n. 68/2025/VSG, ha approvato il referto "La gestione delle opere olimpiche di "Torino 2006" attraverso la Fondazione XX marzo 2006. Risultati e prospettive". Il referto contiene i risultati dell'attività di controllo svolta nei confronti della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e del Comune di Torino nel corso del 2024, avente a oggetto la gestione delle opere olimpiche affidate alla Fondazione e, per suo tramite, alla società partecipata Parcolimpico s.r.l., che costituiscono una parte significativa dell'intero complesso delle opere realizzate per le Olimpiadi Invernali del 2006.

Dall'indagine è emerso, in particolare, che a) il modello di gestione adottato appare eccessivamente complesso, per il numero di enti coinvolti e le rispettive competenze; b) gli impianti sportivi e le annesse strutture ricettive in territorio montano si sono rivelate di scarso interesse dopo la conclusione dei Giochi; c) i principali interventi di manutenzione delle opere olimpiche sono stati finanziati, fino a oggi, con risorse pubbliche statali, residuate dall'originaria dotazione dell'Agenzia Torino 2006, attualmente interamente impegnate in interventi già realizzati o programmati, in attuazione della l. n. 65/2012. In futuro, i costi di manutenzione straordinaria delle opere e gli eventuali interventi di riconversione ricadranno integralmente, per la prima volta, sui proprietari e/o i gestori delle singole opere; d) la Fondazione XX marzo 2006 appare prossima a esaurire le risorse necessarie al proprio funzionamento; gli enti

fondatori Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino hanno allo studio la sua trasformazione in un'associazione fra enti pubblici, aperta all'adesione dei comuni delle valli olimpiche e avente minori costi di gestione.

Con del. n. 101/2025/VSG la medesima Sezione ha inoltre approvato il referto "L'attività svolta dalla società Finpiemonte s.p.a.", società *in house* interamente controllata dalla Regione Piemonte che ha il ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di migliorare la gestione della liquidità trasferita dalla Regione alla società, evitando che siano lasciate in giacenza risorse sovrabbondanti rispetto alle effettive necessità legate alla gestione delle attività affidate, anche in considerazione delle difficoltà di cassa in cui versa l'amministrazione regionale. Gli interventi attivati in tal senso, a seguito di precedenti controlli svolti dalla Sezione, non sono risultati ancora del tutto adeguati, in quanto, sul campione di fondi gestiti preso in esame, è emersa la presenza di una liquidità consistente, non giustificata dalla previsione di nuove erogazioni di contributi e finanziamenti.

È stato inoltre svolto un approfondimento sulla redditività della società che ha evidenziato elementi di fragilità. Infatti, i ricavi provenienti dalla gestione di affidamenti e attività a sostegno dello sviluppo del territorio per conto della Regione, nel 2023, non hanno coperto i costi della produzione e la società ha chiuso in utile grazie al positivo andamento degli investimenti in depositi e in titoli. Nel 2024, sono state avviate azioni di efficientamento che hanno determinato un aumento del valore della produzione, tuttavia, l'ammontare dei ricavi è risultato ancora insufficiente a coprire i costi. L'attuale struttura reddituale della società la rende, pertanto, esposta al rischio di subire significative riduzioni di ricavi in uno scenario di discesa dei tassi di interesse.

La Sezione ha, infine, sollecitato l'adozione di iniziative volte all'integrazione tra Finpiemonte e Finpiemonte partecipazioni (*holding* di partecipazioni), inizialmente prevista dall'art. 11, l. reg. n. 1/2015. Dopo l'abrogazione della citata norma, a opera dell'art. 17, l. reg. n. 10/2024, la razionalizzazione delle due società è in una fase di stallo e appare in contrasto con l'art. 20 del Tusp per via della parziale sovrapposizione di attività svolta dalle società.

Infine, con del. n. 84/2025/SSR la Sezione piemontese ha approvato un referto sulla gestione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento all'anno 2022 e uno sguardo prospettico fino al 2025.

Dall'indagine è emerso, in primo luogo, che la distribuzione dei posti letto nei presidi ospedalieri è stata disomogenea sul territorio: a fronte di un calo demografico generalizzato, si è registrata una riduzione dei posti letto, parzialmente compensata dall'apporto delle strutture accreditate. Tuttavia, permane una prevalenza di posti letto pubblici, segno di una sanità ancora fortemente ancorata al sistema pubblico.

Sul fronte dell'assistenza territoriale, sono emerse criticità significative. Se il numero medio di assistiti per Medico di Medicina Generale (MMG) rientra nei limiti previsti, la situazione è ben diversa per i Pediatri di Libera Scelta, che in molte realtà superano ampiamente i massimali nazionali. Inoltre, la carenza di personale sanitario ha spinto le aziende sanitarie a ricorrere a contratti di servizio e all'impiego di medici "gettonisti", con un conseguente aumento dei costi e una minore capacità di controllo sulla qualità delle prestazioni.

Un altro tema rilevante ha riguardato la gestione delle attività libero-professionali intramurarie. La mancanza di spazi adeguati ha portato molte aziende a stipulare convenzioni con strutture esterne, generando in alcuni casi disavanzi economici, anche se è stato rispettato il principio della prevalenza delle prestazioni istituzionali rispetto a quelle a pagamento, salvo rare eccezioni.

Il referto ha affrontato anche il tema del recupero delle prestazioni sanitarie non erogate durante la pandemia. Nonostante l'approvazione di un Piano Operativo Regionale e il ricorso a prestazioni aggiuntive, i risultati sono stati inferiori alle attese. Solo due aziende hanno superato i volumi di ricovero del 2019, mentre nessuna ha raggiunto i livelli pre-pandemici nell'attività ambulatoriale. Particolarmente critici sono i dati relativi ai tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali urgenti e differibili, che in molti casi risultano peggiorati rispetto al 2019.

Nel corso del 2025 la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha portato a termine una indagine/referto sulla emergenza rifiuti. Nel corso dell'articolato approfondimento istruttorio, si è svolto il sopralluogo nell'impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti sito in località Bellolampo. Con delib. n. 275/2025/GEST, la Sezione ha approvato il "Referto sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, sull'economia circolare e, in generale, sulle azioni a tutela dell'ambiente e di manutenzione e di valorizzazione del territorio", con riferimento specifico al ritardo nell'elaborazione e nell'approvazione del "Piano regionale per la gestione dei rifiuti".

In tale referto è stato evidenziato che il costante intervento dello Stato in via emergenziale, dal 1999 a oggi, ha determinato il patologico perdurare di carenze infrastrutturali così rilevanti da rendere la gestione dell'intero settore non sostenibile economicamente e socialmente. Nondimeno, dall'esame degli interventi commissariali che si sono succeduti nei decenni, è emersa la preferenza per misure contingenti (quale, tra le altre, il finanziamento del trasferimento in altre Regioni o all'estero dei rifiuti prodotti in Sicilia) a discapito di una implementazione programmata della rete impiantistica, con conseguente protrarsi dell'emergenza. È stato valutato se, e in quale misura, l'azione svolta dall'amministrazione regionale sia stata effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi assegnati dalla legislazione regionale e statale, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla normativa europea, volte principalmente a tutelare la popolazione e l'ambiente con un approccio sostenibile al problema dei rifiuti. Sono stati, pertanto, individuati alcuni profili critici da assoggettare ai futuri *follow up*, quali – tra gli altri – la ricognizione analitica delle dotazioni impiantistiche attualmente funzionanti nella Regione, la verifica della funzionalità della ripartizione del territorio regionale in n. 18 A.T.O., l'accurato dimensionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti, dei termovalorizzatori e delle discariche, i costi del trasferimento dei rifiuti fuori Regione.

In materia di emergenza idrica, con delib. n. 297/2025/GEST è stato approvato il "Referto sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico e alla criticità delle infrastrutture nel territorio della Regione Siciliana". L'indagine – accompagnata da due sopralluoghi svolti, rispettivamente, presso la Diga di Trinità del fiume Delia, a Castelvetrano (TP), e presso la diga incompiuta di Pietrarossa, tra i comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT) - ha evidenziato che il costante intervento dello Stato in via emergenziale, dal 1999 a oggi, non ha permesso di superare il cronico e patologico perdurare di carenze infrastrutturali, talmente rilevanti da

rendere insostenibile e inefficiente la gestione dell'intero ciclo dell'acqua, sia dal punto di vista economico e finanziario, che da quello sociale, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini e sull'economia legata al settore agricolo.

Sono state individuate molteplici criticità che, nel tempo, hanno causato le gravi inefficienze e diseconomicità di sistema che affliggono tutto il ciclo dell'acqua. In generale, il referto ha esposto in maniera analitica sia le anomalie del susseguirsi di una serie di gestioni straordinarie le quali, lungi dal porre rimedio alla situazione emergenziale instaurata già nel 2000, hanno contribuito a renderla cronica e strutturale; sia le molteplici criticità, a vari livelli, che riguardano la gestione ordinaria della risorsa idrica.

Sono stati, pertanto, individuati diversi profili critici (17 punti) da assoggettare ai futuri *follow up*.

È stato altresì approvato un referto su "Agrigento Capitale italiana della cultura 2025" *(delib. n. 246/2025/GEST)*. Nonostante il progressivo miglioramento del quadro gestionale, anche per il concorrente effetto del controllo attivato dalla Sezione in corso di gestione, il documento ha evidenziato una gestione segnata da ritardi; infine, con la delib. n. 44/2025/GEST è stato approvato il "Referto sulla gestione delle risorse del settore sanitario destinate al rafforzamento dell'area delle terapie dell'emergenza". L'indagine ha riguardato il triennio pandemico 2020-2023 e ha riferito sugli esiti dell'istruttoria svolta specificatamente sul Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e sub-intensive adottato dalla Regione Siciliana con il D.A. n. 960 del 21 settembre 2021, così come rettificato dal successivo D.A. n. 1014 del 6 ottobre 2021, con l'obiettivo di valutare - in un'ottica di controllo successivo sulla terminata gestione sanitaria emergenziale - l'adeguatezza dell'azione amministrativa intrapresa dalla sanità regionale per rafforzare la rete ospedaliera siciliana mediante la riorganizzazione delle terapie intensive e sub-intensive, con il precipuo scopo di potenziare le strutture sanitarie di tutto il territorio nazionale per contrastare il fenomeno epidemiologico.

L'attività istruttoria e di valutazione dei dati acquisiti ha incluso gli esiti del monitoraggio sia delle opere di lavori in corso di esecuzione o non ancora eseguite, sia dello stato delle forniture di attrezzature elettromedicali consegnate o non ancora consegnate, svolto dagli stessi enti del SSR a seguito delle dettagliate richieste istruttorie connesse al referto.

Dall'esame documentale è stato rilevato un disallineamento tra i dati regionali di programmazione e gli standard minimi richiesti a livello nazionale.

Inoltre, non è stato possibile fornire un quadro aggiornato e completo circa lo stato attuale dei lavori di riorganizzazione e potenziamento della realtà ospedaliera, a seguito delle risposte pervenute in modo parziale, insufficiente e/o laconico da parte delle singole Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere circa lo stato degli interventi di lavori di loro pertinenza (in corso di esecuzione o non ancora eseguiti).

La Sezione di controllo di Bolzano, con ordinanza istruttoria n. 57/2025/PRSS, ha approvato un referto sulla gestione delle liste di attesa in sanità; in sintesi, le verifiche hanno confermato il permanere di ritardi nell'ambito dei ricoveri ospedalieri, quale unico ritardo che permane nelle tre aree di intervento (specialistica ambulatoriale, ricoveri e *screening*).

La Sezione di controllo per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento, ha invece concluso il controllo sulla gestione del fondo di cui agli artt. 33 e 34, l.p. n. 6/1999 da

parte di Trentino Sviluppo s.p.a., una società di sistema prevista dalla legislazione provinciale, riconducibile alle società finanziarie di sviluppo regionale di cui all'allegato A del d.lgs. n. 175/2016. Le criticità riscontrate con riferimento a entrambe le sezioni del fondo esaminate, sistema e *marketing*, (di cui si dà atto nel referto allegato alla delib. n. 77/2025/VSGF), sono risultate sovrapponibili a quelle più volte espresse in materia di gestioni fuori bilancio in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato. Si è altresì evidenziato che, a fronte di settori molto eterogenei di operatività del fondo, questo rimanga comunque unitario e il rapporto tra Trentino Sviluppo e la Provincia regolato da un'unica convenzione, auspicandosi, ferma restando la discrezionalità del legislatore e dell'amministrazione, una riorganizzazione per ambiti omogenei. Si è rilevato inoltre che la Convenzione non definisce puntualmente i criteri per determinare il "prezzo della gestione", utilizzando piuttosto indicazioni di carattere generale, rendendo così più complessa la controllabilità e confrontabilità della gestione rispetto a modalità alternative.

Numerose indagini sono state svolte anche dalla Sezione di controllo per l'Umbria[9], in merito a tematiche di varia natura (es. eventi sismici, patrimonio immobiliare, entrate tributarie dei Comuni, domini collettivi, liste di attesa).

Infine, la Sezione di controllo per il Veneto ha portato a conclusione il controllo/referto sulla "Salvaguardia della laguna di Venezia e sullo stato di esecuzione delle opere del Mo.S.E. (secondo *follow-up*)" *(delib. n. 195/2025/GEST)*. Il quadro delineato dall'indagine restituisce una situazione ormai in via di risoluzione e, per taluni aspetti, conclusa.

Le numerose criticità riscontrate nel controllo-referto del 2020 possono dirsi superate: la sovrapposizione di competenze tra i soggetti interessati si è andata risolvendo con la costituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, cui spettano funzioni di indirizzo, impulso e controllo; l'eccessiva complessità della disciplina contrattuale intercorrente tra il Provveditorato e il Consorzio Venezia Nuova è in fase di progressivo riordino; con atto transattivo sono stati disciplinanti i "lavori a finire" e l'avviamento, ivi compreso il cronoprogramma aggiornato degli interventi e delle opere riferibili al Mo.S.E., comprensivo dei tempi di ultimazione e di consegna delle opere all'Autorità per la Laguna; sono stati aggiornati sia il cronoprogramma degli interventi ambientali e di compensazione nell'ambito del Sistema Mo.S.E. sia il Piano operativo degli interventi. L'analisi degli atti ha, altresì, confermato che la realizzazione dell'opera è a un buon livello di avanzamento, che i finanziamenti stanziati sono

[9] Cfr. deliberazioni. n. 130/2025/VSG, con la quale la Sezione ha approvato il referto relativo alla indagine su "Le società e gli organismi partecipati dalla Regione Umbria"; n. 151/2025/VSG, su "Le entrate tributarie dei Comuni umbri"; n. 153/2025/VSG, su "Il patrimonio immobiliare e gli investimenti in interventi di edilizia delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale"; n. 149/2025/VSG, su "Misure consequenziali adottate in seguito al referto "L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria – anno 2024""; n. 150/2025/VSG, su "Misure consequenziali adottate in seguito al referto sullo stato di attuazione della ricostruzione post eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi nella Regione Umbria - art. 3, comma 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20"; n. 152/2025/VSG, su "Misure consequenziali e aggiornamenti in seguito al referto su «L'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale e le azioni per la riduzione delle liste di attesa» (del. n. 152/2024/VSG)"; n. 154/2025/VSG, su "Misure consequenziali e aggiornamenti in seguito al referto su «Indagine sulla realizzazione e manutenzione di infrastrutture strategiche tuttora in corso di realizzazione nella Regione Umbria, con particolare riferimento al settore della mobilità, dei trasporti e delle reti stradali e autostradali» (del. n. 157/2023/VSG)".

adeguati a coprire i lavori rimasti da eseguire, che la Commissione di collaudo funzionale integrato e prestazionale sta procedendo con i lavori di propria competenza e che, quindi, sembra confermata la fattibilità di consegna dell'opera alla fine del primo trimestre del 2026.

È stato ultimato, altresì, il terzo *follow up* relativo allo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori per la realizzazione della "Superstrada Pedemontana Veneta" *(delib. n. 32/2025/GEST)*. Il referto ha evidenziato come, con la stipula del Terzo Atto Convenzionale, sia stato superato l'assetto negoziale definito con la convenzione del 2009, che aveva generato una pericolosa situazione di stallo nell'esecuzione dei lavori ed esposto la Regione a un potenziale esborso patrimoniale in favore del concessionario, discendente dal meccanismo di riequilibrio economico-finanziario fissato nelle clausole contrattuali. Ricorrendo all'aumento del contributo pubblico, la Regione ha consentito l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, progrediti in modo significativo, e ha favorito lo sblocco del *closing* finanziario per il concessionario, il miglioramento dei saldi programmati nel sinallagma contrattuale e nel complessivo equilibrio economico-finanziario del partenariato pubblico-privato, nonché la definizione dell'attività espropriativa anche nei diffusi e complessi profili contenziosi. Permangono, tuttavia, molteplici aree di criticità gestionali, rispetto alle quali la Sezione ha formulato alcune raccomandazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni pecuniarie da ritardo e alle eventuali modifiche tariffarie.

6. I controlli sull'attuazione del PNRR

La realizzazione dei progetti di investimento finanziati all'interno del PNRR vede in larga misura coinvolti gli enti territoriali, spesso in qualità di soggetti attuatori. Come nelle precedenti annualità, anche nel 2025 le sezioni regionali hanno dedicato attenzione al monitoraggio di tali linee di azione, sia con riguardo all'avanzamento realizzativo, sia in relazione al rispetto dei criteri di efficacia ed economicità nella gestione delle risorse.

Le sezioni hanno seguito approcci di *audit* definiti in base alla propria autonomia organizzativa. In alcuni casi si è proceduto mediante verifica di singoli progetti gestiti da specifici enti, sia comuni, e province sia regioni, in quest'ultimo caso soprattutto dando frequentemente spazio all'esame della Missione 6 nell'ambito del giudizio di parifica.

In alcuni casi sono stati predisposti referti complessivi, in cui sono stati convogliati gli esiti delle indagini sugli avanzamenti di specifici investimenti per gruppi di enti attuatori.

Fra le indagini più interessanti si menziona quella svolta dalla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, che ha effettuato un approfondimento sugli interventi di edilizia scolastica nei nove comuni capoluogo di provincia *(delib. n. 32/2025/VSGO)*. L'attenzione si è concentrata sulla fase di avvio ed esecuzione dei lavori, oltreché sulla rilevazione contabile delle risorse assegnate. In generale, i Comuni hanno operato una corretta contabilizzazione e sono riusciti a rispettare, salvo qualche caso, le tempistiche previste dai cronoprogrammi per l'avvio dei lavori. Tra i casi in cui sono emersi ritardi le cause sono principalmente riconducibili a carenze progettuali o all'impossibilità di reperire spazi alternativi in cui ospitare gli alunni. La Sezione, rilevando che il traguardo dell'efficienza non può prescindere dall'attenzione ai dettagli e dalla

risoluzione celere delle problematiche emergenti nel corso dell'esecuzione, ha raccomandato la necessità di una gestione attenta e rapida, per mantenere il rispetto dei tempi di conclusione delle diverse opere. Inoltre, in merito ai progetti preesistenti e non finanziati con fondi PNRR, la Sezione ha rappresentato che è al contempo essenziale non trascurarne la sorveglianza.

Anche la Sezione di controllo per le Marche ha dedicato attenzione alla edilizia scolastica, e in particolare agli asili nido *(delib. n. 77/2025/PNRR)*. L'analisi condotta ha evidenziato con chiarezza la concretezza e la rilevanza della misura PNRR esaminata, sia in termini di impatto potenziale sul sistema degli asili nido, sia rispetto alle ricadute sociali a livello nazionale e regionale. Non sono mancate contraddizioni, in particolare con riferimento alle modalità di assegnazione delle risorse, che non sempre hanno privilegiato i territori con maggiore fabbisogno di nuovi posti, come i Comuni dell'entroterra e quelli montani. In tali aree, infatti, permane una quota rilevante di territorio priva di servizi per la prima infanzia. L'avanzamento del progetto è, in ogni caso, ancora distante dalla conclusione e permangono elementi di rischio anche in relazione alla gestione futura delle strutture, soprattutto per quanto riguarda la capacità dei comuni, specie i più piccoli, di sostenere le spese correnti derivanti dall'attivazione dei nuovi servizi.

La Sezione di controllo per il Lazio, a seguito del referto *(delib. n. 81/2024/GEST)* sulla gestione delle risorse dell'iniziativa "*Caput Mundi Next generation EU*", ha valutato le misure consequenziali adottate da Roma Capitale come sostanzialmente idonee al superamento delle criticità già emerse nella deliberazione citata evidenziando, tuttavia, con la del. n. 86/2025/GEST, elementi di criticità riconducibili al mancato completamento dell'interoperabilità tra il sistema SMI e la piattaforma ReGiS, la cui piena integrazione costituisce presupposto imprescindibile per garantire l'efficacia dei meccanismi di monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria. È stata altresì rilevata la mancata certificazione formale da parte dell'IGRUE del *target* intermedio T4-2024, che rappresenta un potenziale ostacolo alla tempestiva erogazione delle risorse e richiesto un aggiornamento puntuale dello stato procedurale al fine di consentire una compiuta e definitiva valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Con del. n. 6/2025/GEST la Sezione di controllo per la Liguria ha effettuato una ricognizione dei progetti PNRR-PNC Misura M2 C1 Investimento 1.1 "Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti". Dall'analisi effettuata in tema di avanzamento finanziario dei lavori pubblici, è emersa una percentuale media di pagamenti disposti dagli Enti liguri pari al 3,30% (alla data del 30 gennaio 2025). In tema di personale quasi tutti gli Enti non hanno usufruito della possibilità di disporre di nuove assunzioni. Per quanto concerne le metodologie di audit, alcuni Enti hanno previsto strumenti specifici di controllo per i progetti PNRR.

Con le deliberazioni nn. 62-67, 69-73, 75 e 76/2025/GEST, la Sezione di controllo per la Lombardia ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti finanziati a carico del PNRR da parte della Città Metropolitana di Milano, di Milano e dei Comuni capoluogo di Provincia. Al lordo del successivo definanziamento di alcuni di essi, si tratta di 538 progetti esaminati cui affluisce un finanziamento complessivo di 1.186,58 ml.

In particolare, è stata rilevata la non omogeneità degli adempimenti richiesti dai ministeri che hanno Sistemi di Gestione e Controllo diversi, con moltiplicazione delle

piattaforme specifiche, oltre al ReGiS, e con richiesta di oneri informativi extrasistema e, soprattutto, diverse modalità di rendicontazione.

È, invece, stato positivamente sottolineato come l'impegno sul PNRR abbia favorito un modello sinergico di collaborazione tra uffici tecnici e uffici finanziari degli enti locali, il coordinamento delle cabine di regia - che, ove presenti, svolgono un ruolo propulsivo e trainante delle iniziative - nonché collaborazioni sistematiche e accordi con la Guardia di Finanza ai fini del monitoraggio sugli appalti e subappalti (Monza, Cremona e Varese).

La Sezione di controllo per la Sardegna, con delib. n. 106/2025/PNRR e del. n. 270/2025/PNRR, ha verificato l'avanzamento nell'attuazione delle Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (M2C4-2.1) nella Regione, rilevando, sotto il profilo della capacità di realizzazione della spesa, che gli interventi in atto mostrano indici superiori, in termini di impegno e pagamento, rispetto agli interventi nuovi che registrano, comunque, valori adeguati. È stata approvata una relazione sul Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (misura M5C2I-2.3-PinQuA), la quale ha rilevato diversi ritardi nella spendita delle somme finanziate con i fondi del PNRR.

L'attività svolta nell'anno dalla Sezione di controllo per l'Umbria ha invece riguardato la verifica, da parte delle Amministrazioni (Regione Umbria ed Enti locali umbri, quali soggetti attuatori, sub-attuatori e/o realizzatori, ovvero le stazioni appaltanti) sulla validità, autenticità e legittimità delle garanzie fideiussorie richieste nei contratti pubblici, correlate agli interventi in corso di realizzazione, finanziati da risorse del PNRR e PNC. In merito alle risultanze dell'attività svolta - compendiata in specifico referto approvato dalla Sezione con delib. n. 124/2025/VSG – è emerso che, rispetto ai n. 677 interventi in corso di realizzazione, sono risultate n. 728 garanzie fideiussorie (n. 59 provvisorie e n. 669 definitive) con modalità di verifica azionate dai soggetti responsabili, per un valore totale garantito di € 111.160.855,36, di cui una ancora in corso di verifica; oltre il 93% delle garanzie ha riguardato polizze emesse da imprese assicurative. In via generale, le verifiche effettuate dalle Amministrazioni hanno mostrato esiti positivi, nello specifico su n. 707 garanzie, nonché un esito di verifica negativo.

Infine, la Sezione di controllo per la Valle d'Aosta ha effettuato controlli sul progetto denominato "Arvier Agile. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea di Azione A *(delib. n. 21/2025/GEST)*. Il progetto, piuttosto complesso e articolato, è - tra quelli destinati agli enti locali valdostani - quello che beneficia del finanziamento più rilevante, pari a 20 ml. Ad avviso della Sezione, persistono criticità di avanzamento procedurale, finanziario e fisico che pongono la completa realizzazione di tutte le Azioni progettuali in un quadro caratterizzato ancora da margini di incertezza.

7. Controllo preventivo e successivo di legittimità

Tra le competenze intestate alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vi è anche il controllo preventivo di legittimità *ex* art. 3, c. 1, l. n. 20/1994, sugli atti delle

Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza, nonché quello successivo *ex* art. 10, d.lgs. n. 123/2011. Nelle sezioni aventi sede nelle regioni ad autonomia speciale le competenze possono essere più ampie, potendo investire anche atti delle regioni.

Si tratta di una attività di rilievo, nell'ambito dei controlli obbligatori *ex lege*, e non soggetti a programmazione, che, anche nel 2025, ha impegnato in maniera significativa le sezioni territoriali. A tal riguardo deve, peraltro, evidenziarsi come alcune sezioni siano state, negli scorsi anni, interessate da un incremento del numero degli atti sottoposti a controllo: ciò in ragione della natura ultraregionale di alcune amministrazioni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza oltre che in conseguenza dell'adozione di provvedimenti organizzativi volti alla costituzione di uffici periferici, quali enti ordinatori primari di spesa, ovvero a un diverso riparto di competenze, tra amministrazione centrale e amministrazioni centrale in sede territoriale, nell'adozione di specifici provvedimenti. Tale *trend* ha trovato conferma, anche per l'anno 2025, e ha assunto particolare rilievo in considerazione della sempre crescente complessità dei provvedimenti.

Prezioso strumento per la gestione del procedimento di controllo è il sistema SILeA (Sistema Informativo per il controllo di Legittimità Atti) che, entrato a regime dal 2019 in tutti gli Uffici centrali di controllo, è dal 2023 utilizzato in tutte le sezioni regionali di riscontro con un indubbio efficientamento dell'intera procedura di controllo (istruttoria e formalizzazione del provvedimento) nel rispetto dei tempi normativamente previsti.

Deve, peraltro, evidenziarsi come, *a latere* dell'attività formalizzata in rilievi, note di registrazione con osservazioni e deliberazioni collegiali, si collochi una, altrettanto rilevante, attività informale, che sfugge al dato statico, ma che, anche per il 2025, ha assicurato alle amministrazioni statali periferiche, a fronte di dubbi e di incertezze interpretative, la possibilità di un'interlocuzione proficua e fattiva, pur nel rispetto delle reciproche competenze, con le sezioni regionali di controllo.

In continuità con gli esiti delle verifiche svolte negli anni precedenti l'attenzione delle sezioni regionali si è incentrata, in maniera particolare, su due fondamentali categorie di provvedimenti che incidono, quantitativamente, in maniera significativa sul numero complessivo degli atti oggetto di controllo preventivo di legittimità: i decreti di conferimento di incarichi dirigenziali adottati dagli Uffici scolastici regionali (dirigenti amministrativi, tecnici e dirigenti scolastici) e i decreti di incarichi dirigenziali della carriera prefettizia adottati dagli Uffici territoriali del governo (funzionari prefettizi e dirigenti contrattualizzati).

A tali provvedimenti si aggiungono i decreti di approvazione dei contratti (attivi e passivi) adottati dalle amministrazioni, le convenzioni e gli accordi quadro; i decreti di accertamento residui (DAR).

L'attività svolta ha portato alla formulazione, in sede istruttoria, di numerose osservazioni e di note di avvertenza, all'atto della registrazione dei provvedimenti sottoposti al controllo, a fronte delle quali le amministrazioni interessate hanno avviato processi di autocorrezione, ricorrendo, altresì, a misure di autotutela (ritiro degli atti e, in taluni casi, riproposizione dei medesimi con adeguamento ai rilievi mossi dalla sezione). Le sezioni regionali hanno, altresì, segnalato come l'istruttoria ha, frequentemente, messo in moto percorsi virtuosi che hanno migliorato l'azione amministrativa e come l'evidenza data, in sede di deferimento alla valutazione

collegiale o anche in sede di registrazione con osservazioni, alle criticità riscontrate sia stata, talora, d'impulso anche per l'adozione di interventi normativi.

Preme, a tal riguardo, evidenziare come le criticità rilevate dalla pressoché totalità delle sezioni ma, soprattutto, dalla Sezione regionale per l'Emilia-Romagna e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in relazione agli incarichi di reggenza conferiti al personale dirigenziale della carriera prefettizia, quale strumento cui far ricorso al fine di porre rimedio alle carenze di personale, abbiano concorso all'introduzione, nell'ambito del relativo ordinamento, del nuovo istituto della "temporanea attribuzione" di cui all'art. 1, c. 8, d.l. n. 208/2024 convertito con l. n. 20/2025.

Il ricorso al nuovo istituto della temporanea attribuzione è stato, peraltro, sin da subito, attenzionato sotto il profilo degli aspetti retributivi. Si richiama, a tal riguardo, la delib. n. 228/2025/PREV con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nell'ammettere a registrazione un decreto di conferimento di un incarico di temporanea attribuzione, a fronte dell'attuale meccanismo che rimette a accordi sindacali posteriori la determinazione del trattamento accessorio correlato allo svolgimento dell'incarico aggiuntivo, ha rimarcato la necessità di indicare chiaramente i riferimenti, normativi e contrattuali, per la definizione, ancorché parametrica del compenso, quale elemento essenziale del rapporto d'ufficio.

Sotto un diverso profilo detta nuova figura organizzativa è stata, altresì, scrutinata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria che, nell'ammettere a registrazione un decreto prefettizio, ha proceduto a un'articolata ricostruzione dell'istituto e dei suoi presupposti legittimanti anche in relazione alla reggenza tradizionale *(delib. n. 112/2025)*.

Il fenomeno dell'assegnazione temporanea di funzioni e il ricorso all'istituto della reggenza continua a essere attenzionato anche con riguardo al sistema scolastico regionale in vista di una rigorosa perimetrazione dei requisiti di ammissibilità, segnatamente con riferimento al suo carattere eccezionale e temporaneo, e di una corretta regolazione dei connessi oneri finanziari.

In tema di conferimento di incarichi dirigenziale si segnala, per la peculiarità della fattispecie, la delib. n. 287/2025/PREV con la quale la Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, aderendo all'orientamento della giurisprudenza contabile prevalente, ha ritenuto che un atto attributivo di incarico dirigenziale meramente "nominale" rivesta carattere di atto organizzativo interno poiché non è preordinato all'effettivo svolgimento delle "funzioni dirigenziali" e che, pertanto, in assenza di attribuzione di funzioni dirigenziali, non trova giustificazione il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, trattandosi di provvedimenti privi dell'efficacia propria degli atti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto riguarda la materia contrattuale è stato, spesso, necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni sul rispetto dei termini per la stipulazione del contratto e sull'*iter* da seguire nell'invio alla Corte dei conti dei provvedimenti di approvazione dei contratti, oltre che sulla gestione degli aspetti contabili degli stessi con specifico riferimento alla fase di liquidazione.

L'attività di controllo preventivo sui decreti di approvazione dei contratti di appalto ha evidenziato la necessità che le amministrazioni predispongano in maniera chiara gli atti di gara provvedendo, se del caso, alla pubblicazione di comunicati aventi

per oggetto i chiarimenti ritenuti doverosi e garantendo la più ampia partecipazione dei concorrenti.

In diverse occasioni, in sede istruttoria, sono state ritenute necessarie richieste di integrazione documentale riferibili alle operazioni di gara, nonché ai mezzi di prova diretti ad attestare il possesso dei requisiti generali *ex* art. 80 e speciali *ex* art. 83 del codice degli appalti. In coerenza con il principio di continuità del possesso, sono stati svolti approfondimenti istruttori in merito alle attività delle amministrazioni per la verifica della persistenza dei requisiti di gara, anche in fase di stipulazione del contratto. Le amministrazioni sono state, spesso, richiamate alla necessità di procedere a una accurata valutazione dei presupposti per il ricorso alla c.d. proroga tecnica, in conformità alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché di argomentare con maggior dettaglio le motivazioni alla base di determinati provvedimenti che, seppur oggetto di discrezionalità tecnico-amministrativa, sono di rilevanza tale da richiedere una maggiore esplicitazione delle ragioni sottese ai medesimi.

Tra le problematiche di carattere generale, attenzionate e oggetto di articolate interlocuzioni istruttorie, particolare significatività assumono le questioni afferenti alla corretta applicazione del nuovo codice dei contratti e alle difficoltà relative al passaggio dalla disciplina del d.lgs. n. 50/2016 alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 36/2023.

Gli approfondimenti istruttori svolti dagli Uffici di controllo hanno, inoltre, consentito la disamina di peculiari istituti, evidenziandone *ratio* e procedure: si segnalano, in tal senso, le riflessioni svolte dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana che ha proceduto a una registrazione con osservazioni in relazione a un contratto di appalto stipulato mediante il ricorso a un Sistema dinamico di acquisizione con specifico riguardo alla possibilità riconosciuta alla Stazione Appaltante di recedere dal contratto qualora divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip maggiormente vantaggiosa.

Tra le deliberazioni adottate nello specifico ambito merita, inoltre, di essere segnalata la delib. n. 82/2025 con cui la Sezione regionale per la Calabria ha ricusato la registrazione del decreto del Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, avente a oggetto la realizzazione di un'opera, per mancata trasmissione del contratto originario non sottoposto a controllo preventivo. Di interesse sono, altresì, le deliberazioni nn. 194/2025/PREV e 195/2025/PREV con le quali la medesima Sezione ha ricusato la registrazione di due decreti del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria aventi a oggetto, rispettivamente, l'approvazione del disciplinare di incarico e l'approvazione dell'atto di sottomissione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria attesa la non coincidenza tra l'oggetto del contratto e l'oggetto dei servizi di progettazione esecutiva posti a base della gara a evidenza pubblica.

In relazione al già citato tema della proroga c.d. tecnica, si richiama l'attenzione sulla delib. n. 68/2025/PREV con la quale la Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha denegato la registrazione del provvedimento di approvazione della proroga tecnica di un contratto d'appalto sul presupposto di una non compiuta enucleazione delle ragioni giustificative e rilevando, comunque, il decorso di un ampio lasso temporale dalla naturale scadenza del contratto con conseguente immotivata dilatazione e indeterminata prosecuzione del precedente rapporto, in contrasto con il

principio di concorrenza, rotazione degli operatori, parità di trattamento e non discriminazione.

Dato il carattere inedito della questione delibata si segnala la delib. n. 438/2025/PREV della Sezione regionale di controllo per la Lombardia con cui è stato ritenuto sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti l'atto di approvazione del procedimento di acquisto di un immobile adibito a caserma, nell'ambito di una procedura di vendita forzata nel corso della procedura fallimentare coinvolgente la società proprietaria del cespite, valorizzando a detti fini la causa negoziale e gli effetti giuridici della complessiva operazione.

Passando alle verifiche svolte in tema di decreti di accertamento residui (DAR), deve rilevarsi che gli stessi, esaminati nel rispetto dei tempi imposti dalla parificazione del rendiconto statale, hanno, nel complesso, evidenziato il superamento delle criticità sostanziali rilevate in occasione delle verifiche relative ai precedenti esercizi. Ciò nondimeno permangono ricorrenti discrasie e carenze documentali che hanno reso necessario l'espletamento di approfondimenti istruttori. In sede di registrazione le amministrazioni sono state richiamate a un più compiuto rispetto della tempistica per la trasmissione dell'atto sottoposto al controllo oltre che a una maggiore cura nella predisposizione del decreto così da assicurare coerenza formale e sostanziale tra lo stesso e la documentazione di interesse.

Nel corso dell'anno le sezioni regionali sono state, altresì, impegnate nel controllo successivo di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 10, c. 1, d.lgs. n. 123/2011. In base a tale norma, gli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente, nonostante le osservazioni dell'Ufficio centrale di bilancio, devono essere trasmessi, corredati dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, al competente ufficio di controllo della Corte dei conti. Detta tipologia di controllo, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione delle SSRR n. 9/2012, viene esercitato facendo applicazione delle regole procedurali del sindacato preventivo – senza, tuttavia, le limitazioni discendenti dall'elencazione tassativa di atti di cui all'art. 3, l. n. 20/1994 - e può esitare in pronunce di ammissione o ricusazione del visto e della conseguente registrazione.

In considerazione del maggior ambito oggettivo degli atti suscettivi di essere sottoposti a controllo successivo – peraltro in significativo incremento in alcune sezioni regionali – detta funzione offre l'occasione per la disamina di casi di particolare interesse.

Meritevole di segnalazione, in questa prospettiva, è la delib. n. 56/2025/SUCC con la quale la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in sede di controllo successivo *ex* art. 10, d.lgs. n. 123/2011, ha dichiarato l'illegittimità di un contratto che riconosce a un assistente amministrativo, già facente funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), l'indennità di reggenza prevista dalla contrattazione collettiva per un ulteriore incarico annuale di DSGA sul presupposto che detto incarico e il correlato emolumento possano essere attribuiti solo a DSGA di ruolo a copertura di un posto vacante. La pronuncia si inserisce in un filone di provvedimenti adottati dalla sezione di controllo per il Piemonte nell'esercizio del controllo successivo e costituisce un ulteriore approfondimento in ordine al tema dell'affidamento di incarichi di Direttore dei servizi generali e amministrativi, variamente denominati (sostituzione o reggenza), ad assistenti amministrativi, in mancanza di DSGA di ruolo disponibili, con riferimento a diverse questioni quali la distinzione tra l'istituto della reggenza e quello

della sostituzione temporanea, la possibile disparità di trattamento tra dipendenti chiamati a svolgere le medesime mansioni e la conferibilità al medesimo soggetto di più incarichi di DSGA in diversi istituti scolastici.

In tale contesto di interesse appare, altresì, la delib. n. 147/2025/SUCC resa dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, in tema di calcolo dei periodi di aspettativa ai fini della progressione di carriera o dell'anzianità di servizio: nell'occasione la registrazione è stata ricusata all'esito di un'articolata ricostruzione del distacco e dell'aspettativa (anche sindacale) quali istituti ontologicamente distinti e produttivi di effetti giuridici differenti. In questa prospettiva, la Sezione ha ritenuto che i periodi di aspettativa (anche sindacale e non retribuita) non possano essere computati ai fini della progressione di carriera o dell'anzianità di servizio, salvo espressa previsione normativa derogatoria.

Ne consegue, all'evidenza, un'articolata e complessa attività delle sezioni regionali di controllo alla quale, per ragioni di economia espositiva, non è possibile dare compiuta evidenza.

In prospettiva non può, peraltro, sottacersi come la stessa sia suscettiva di essere incisa dal recente intervento normativo recato dalla l. n. 1/2026 che, tra le altre novità, ha introdotto un inedito controllo preventivo di legittimità sugli atti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in relazione ai provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero ai provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Trattasi di un significativo ampliamento delle competenze intestate alle sezioni regionali di controllo, di cui allo stato non è possibile prevedere gli esiti ma che, pur essendo eventuale, giacché subordinato a una previsione normativa ovvero a una modifica statutaria, non mancherà di incidere sugli attuali assetti delle articolazioni territoriali della Corte dei conti.

8. Attività consultiva

L'attività consultiva in materia di contabilità pubblica (art. 7, c. 8, l. n. 131/2003) continua a costituire una delle attività più rilevanti delle sezioni regionali di controllo, anche per la tempistica, relativamente contenuta (in media meno di due mesi), che viene osservata per la resa del parere. Attraverso tale attività le sezioni regionali di controllo contribuiscono alla corretta interpretazione e implementazione del quadro normativo in materia di contabilità pubblica, caratterizzato da una costante evoluzione e da un elevato livello di complessità tecnica.

Nel 2025, le istanze di parere che hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità, sia di tipo soggettivo che oggettivo, e hanno conseguentemente ricevuto risposta da parte delle sezioni regionali sono state 145 (144 nel 2024); a esse può associarsi un numero più elevato di quesiti interpretativi, attesa la possibilità per gli enti di formulare, in un'unica istanza, più dubbi relativi a plurime disposizioni del quadro normativo di contabilità pubblica. Va, poi, precisato che ulteriori 97 richieste sono state dichiarate inammissibili dalle sezioni regionali di controllo competenti, per profili oggettivi (n. 78) o soggettivi (n. 19). Le istanze esaminate nel merito sono

prevalentemente provenienti da enti collocati nelle aree settentrionali (47%) e in quelle meridionali (41%); il restante 12% origina da enti del centro Italia.

Le pronunce hanno riguardato un ampio spettro di tematiche, riflettendo le evoluzioni normative e le criticità emergenti nella gestione della finanza pubblica locale e regionale. Un ruolo centrale, come in passato, hanno rivestito le macroaree tematiche legate al personale e al relativo trattamento economico.

Le questioni più frequenti hanno riguardato l'applicazione dei limiti di spesa per il personale (art. 33, d.l. 34/2019 e art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017), con particolare attenzione alle deroghe per risorse etero-finanziate e alle novità introdotte dai CCNL 2022-2024, i vincoli alle nuove assunzioni (*Sez. contr. Sicilia, del. n. 31/2025/PAR* relativa alle sanzioni interdittive per esercizio provvisorio), nonché gli incentivi per funzioni tecniche. In tale ultimo ambito numerose pronunce hanno chiarito i presupposti per l'erogazione degli incentivi *ex* art. 45, d.lgs. n. 36/2023, sia al personale interno che a quello delle società *in house*, con particolare attenzione alla tracciabilità delle attività e alla necessità di collegamento diretto con le procedure di affidamento (*Sez. contr. Lombardia, delib. n. 128/2025/PAR; Emilia-Romagna, delib. n. 128/2025/PAR; Liguria, delib. n. 77/2025/PAR*). Non possono pertanto ritenersi inclusi tra i beneficiari degli incentivi in discorso i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della loro materiale liquidazione, in quanto attività intesa quale fase ultima, ma non costitutiva, del procedimento *(Sez. contr. Liguria, delib. n. 56/2025/PAR)*; né vi rientrano le attività di collaborazione ai servizi affidati a professionisti esterni *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 369/2025/PAR)*. Sempre nella medesima materia, è stato puntualizzato (*Sez. contr. Puglia, delib. n. 83/2025/PAR)* che l'art. 45, d.lgs. n. 36/2023 non sembra richiedere un espressa qualifica "tecnica" del soggetto, ma dal suo tenore letterale può agevolmente evincersi che tale qualifica sia invece necessaria per le attività oggetto di incentivazione. Solo in presenza di attività di tale natura è, pertanto, legittima l'erogazione dell'incentivo. Inoltre, la disciplina degli incentivi tecnici prevista non trova applicazione per gli affidamenti posti in essere, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti nei confronti delle società *in house* in cui detengono partecipazioni; ciò in considerazione dell'assenza di una relazione intersoggettiva sostanziale tra ente controllante e società controllata *(Sez. contr. Puglia, delib. n. 175/2025/PAR)*.

Con particolare riguardo all'utilizzo dei proventi da sanzioni amministrative, è stato ribadito che le risorse derivanti da sanzioni al Codice della strada possono essere destinate a misure di *welfare* integrativo per la polizia locale, senza concorrere al tetto del trattamento accessorio, salvo specifiche eccezioni *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 281/2025/PAR)*. Le somme che derivano da sanzioni riferite a violazioni al Codice della strada, peraltro, costituiscono una risorsa peculiare in quanto si fondano su una contestazione che non può essere considerata certa fino a che la sanzione amministrativa non sia stata portata formalmente a conoscenza del trasgressore e non sia stato concluso il relativo contenzioso *(Sez. contr. Puglia, delib. n. 106/2025/PAR)*.

In tema di compensi agli organi politici e di controllo sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di calcolo dei gettoni di presenza e delle indennità, con particolare attenzione al principio di invarianza della spesa e alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 7/2025/PAR, Sez. contr. Basilicata, delib. n. 11/2025/PAR)*. Quanto ai conferimenti di incarichi agli uffici di diretta collaborazione

del Presidente della Regione è stato ritenuto possibile che la deroga introdotta dall'art. 11, c. 3, d.l. n. 105/2023 sia applicata per più di un incarico, non prevedendo la norma in questione alcun limite numerico *(Sez. contr. Basilicata delib. n. 66/2025)*.

Quanto al tema dei permessi retribuiti, è stato chiarito che l'art. 1, c. 536, l. n. 213/2023 stabilisce che il relativo onere finanziario grava sull'ente presso cui il dipendente esercita la funzione pubblica *ex* art. 79, Tuel; contestualmente è stato specificato che il fondo di cui all'art. 57, c. 3-*bis*, d.l. n. 104/2020 è "finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato"; pertanto, il suddetto fondo non è una fonte esclusiva di finanziamento delle assunzioni, ma un contributo, che presuppone la possibilità (e la necessità) per l'ente di apportare integrazioni con risorse proprie. Quanto al relativo utilizzo, non essendo le risorse limitate alla sola componente fissa del trattamento economico, le stesse possono essere utilizzate anche per il trattamento accessorio, ma sempre nel rispetto delle norme di finanza pubblica, dei vincoli di spesa per il personale e delle fonti di contrattazione collettiva *(Sez. contr. Marche, delib. n. 78/2025/PAR)*.

Frequenti sono stati, poi, i quesiti risolti in merito all'utilizzo di immobili pubblici, precisando, ad es., che il canone unico patrimoniale, istituito con l. n. 160/2019, non può trovare applicazione nelle ipotesi di temporanea occupazione delle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione *(Sez. contr. Umbria, delib. n. 125/2025/PAR)*.

In tema di tributi e canone unico patrimoniale sono state ribadite le regole per la debenza del canone in caso di occupazioni da parte di operatori economici e la corretta imputazione delle componenti perequative Tari *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 15/2025/PAR)*. Sulle tempistiche di rilevazione delle entrate tributarie si è affermato che, nonostante la proroga legislativa generale dei termini di decadenza degli accertamenti, non è consentito considerare accertata un'entrata tributaria entro l'esercizio, qualora gli avvisi di accertamento siano inoltrati nell'esercizio successivo, benché entro la proroga del termine legale di decadenza *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 49/2025/PAR)*.

Come negli anni passati, molti quesiti interpretativi si sono incentrati nelle aree delle società partecipate e della corretta applicazione dei principi contabili armonizzati.

Nel primo ambito le sezioni hanno approfondito le deroghe al limite ai compensi degli amministratori di società richiamato dall'art. 11, c. 7, Tuel *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 320/2025/PAR, Puglia, delibere nn. 72 e 209/2025/PAR)*, le limitazioni numeriche ai comandi di unità di personale delle società partecipate ai sensi dell'art. 19, c. 9-*bis*, d.lgs. n. 175/2016 *(Sez. contr. Campania, delib. n. 59/2025/PAR)*. In tale area tematica è stato altresì ribadito il principio secondo cui la circostanza che una società in perdita sia in stato di liquidazione o lo sarà nel breve termine non è compatibile con l'erogazione di trasferimenti straordinari *ex* art. 14, c. 5, Tusp, che, viceversa, devono incardinarsi in un percorso triennale di risanamento finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e reddituale, nell'ottica di garantire una continuità aziendale finanziariamente sostenibile *(Sez. contr. Campania, delib. n. 320/2025/PAR)*. In ordine all'obbligo di adottare provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell'organismo partecipato ove la sussistenza di una o più condizioni previste dall'art. 20, c. 2, Tusp riguardi un'azienda speciale, la Corte, in ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell'equilibrio del bilancio dell'ente locale, anche con riguardo (genericamente)

all'azienda speciale, ha ritenuto sussistente detto obbligo tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all'affidamento del servizio *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 43/2025/PAR)*. In esito ai provvedimenti di razionalizzazione, poi, è stato considerato possibile il mantenimento di una partecipazione sociale da parte di un Comune, costituita da una società mista pubblico privata che eroga servizi strumentali, la cui *governance* prevede un numero di amministratori maggiore rispetto a quello dei dipendenti, solo a fronte della valutazione concreta del caso che deve essere verificata dall'Ente in riferimento al quadro complessivo delineato dalle previsioni normative e dai criteri del Tusp *(Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 70/2025/PAR)*. Sulla definizione del perimetro concettuale di "società a controllo pubblico", con particolare riferimento alle società che hanno emesso titoli finanziari, anche diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati sono stati pronunciati i seguenti principi di diritto: una società a partecipazione pubblica maggioritaria è da considerarsi a controllo pubblico anche in assenza di formale coordinamento tra i soci pubblici, fatta salva l'eventuale presenza di patti parasociali (art. 2314-*bis* c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali da cui risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati; le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico e a controllo pubblico sostanziale sono da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa e, di conseguenza, attratte alla categoria delle società a controllo pubblico in via indiretta; l'emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica non esclude l'esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa, derivando lo stesso, in ogni caso, dall'art. 2359 c.c. applicato a una compagine sociale di natura pubblica; il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2, c. 1 lett. p), 26, c. 5 e 5-*bis*, Tusp e dall'art. 52, c. 1-*bis*, d.l. n. 50/2022 (per le società del comparto energetico) da parte di una società che abbia emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni comporta l'esclusione dell'applicabilità del Tusp, con riferimento alla suddetta società e a quelle da questa controllate, ferma restando per entrambe la sussistenza del controllo pubblico sostanziale comunque esercitabile ai sensi dell'art. 2359 c.c. in presenza di un capitale pubblico maggioritario *(Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 163/2025/PAR)*.

Nel secondo ambito tematico (applicazione dei principi contabili) sono state fornite indicazioni operative sulla determinazione del risultato di amministrazione presunto, sulla corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (*Sez. contr. Lombardia, delibere nn. 160/2025/PAR e 161/2025/PAR* per il caso di condanna al pagamento di spese legali accantonate, *Sez. contr. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, delib. n. 66/2025/PAR*) e sull'utilizzo delle risorse vincolate, con particolare attenzione alle novità introdotte dal d.lgs. n. 118/2011 e alle problematiche emerse nei processi di riaccertamento dei residui *(Sez. contr. Molise, delib. n. 113/2025/PAR)*. In punto di corretta definizione del perimetro di consolidamento di un'azienda pubblica di servizi alla persona il cui Consiglio di amministrazione è nominato dal Comune medesimo è stato evidenziato che il solo potere in questione, previsto dal relativo Statuto, non costituisce elemento sufficiente, singolarmente considerato, a determinare una forma di controllo da parte dell'Ente locale nei confronti dell'azienda. L'eventuale inclusione da parte del Comune nel

proprio gruppo di amministrazione pubblica e, successivamente, nel bilancio consolidato di una azienda pubblica di servizi alla persona deve quindi essere valutata in relazione al singolo caso concreto, rimesso alla sfera di valutazione dell'amministrazione, in relazione agli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 11-*bis* e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e dall'allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato *(Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 66/2025/PAR)*.

È stato affermato che è consentito agli enti locali di destinare all'estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall'alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, c. 3, c.c., per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall'art. 1, c. 443, l. n. 228/2012 e dall'art. 56-*bis*, c. 11, d.l. n. 69/2013 *(Sez. contr. Lombardia, delib. n. 110/2025/PAR)*. Sempre in materia di indebitamento, si è specificato che l'accollo del debito di un terzo costituisce operazione di assunzione di debito per il Comune, assoggettata ai limiti di cui all'art. 119, c. 7 Cost.; essa è pertanto ammissibile a un mutuo contratto per finanziare spese di investimento su beni proprietà comunale, rientranti nell'elenco di cui all'art. 3, c. 18, l. n. 350/2003, purché la durata residua del mutuo non ecceda la vita utile dell'investimento e ciò risponda all'interesse pubblico *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 50/2025/PAR)*.

Utili indicazioni in merito all'applicazione delle regole contabili hanno riguardato anche l'istituto del fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalla cui quantificazione non possono essere escluse le spese rientranti nel macroaggregato 103 destinate al pagamento del servizio di igiene urbana *(Sez. contr. Molise, delib. n. 81/2025/PAR)*. Di particolare rilievo, poi, le indicazioni ermeneutiche rispetto alla possibilità, da parte di un comune, di esprimere legittimamente il proprio consenso, in riferimento ai propri crediti tributari, in relazione alla stipula di un accordo con un imprenditore sulla base della sua proposta di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57-61 e 63, d.lgs. n. 14/2019. La mancanza di una specifica indicazione di legge per la ristrutturazione dei debiti d'impresa corrispondenti a tributi amministrati dagli enti locali, contestualmente alla presenza di una delega al Governo al fine di ampliare l'ambito oggettivo della transazione fiscale ai tributi locali, hanno costituito elementi per ritenere l'esclusione dei crediti tributari dall'ambito di applicazione, allo stato attuale, dell'istituto in esame *(Sez. contr. Umbria, delib. n. 132/2025/PAR)*.

Il tema dell'affidamento dei contratti pubblici ha suscitato dubbi interpretativi, anche alla luce delle revisioni normative che hanno interessato la materia. Al riguardo, le pronunce hanno chiarito le condizioni per l'affidamento diretto di spazi pubblici a Comunità di energia rinnovabile, la corretta imputazione degli incentivi tecnici e la necessità di motivazione rafforzata per l'affidamento di servizi *in house (Sez. contr. Lombardia, delib. n. 128/2025/PAR)*. È stato poi confermato che i modelli astrattamente esperibili per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt'oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico, disciplinati dagli artt. 14 e 17, d.l. n. 201/2022, richiamati dall'art. 7, c. 3, del Codice dei contratti pubblici. La scelta tra le varie forme di gestione è affidata alle determinazioni discrezionali dell'ente, da motivare adeguatamente, anche attraverso la trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali *(Sez. contr. Lazio, delib. n. 63/2025/PAR)*.

Infine, in materia di risorse PNRR, è stato affermato che le risorse riconosciute a titolo di *lump sum* per il finanziamento di interventi del Piano affidati in gestione a un ente locale costituiscono, per la parte eccedente la somma effettivamente impegnata, entrate libere non ricorrenti, destinate a confluire nell'avanzo libero al termine dell'esercizio finanziario *(Sez. contr. Piemonte, delib. n. 116/2025/PAR).*

9. Altre tipologie di verifiche intestate alle Sezioni regionali di controllo

Certificazione dei contratti collettivi del personale delle regioni a statuto speciale

In talune regioni a statuto speciale è prevista una funzione di certificazione dei contratti collettivi del personale regionale. Per quanto riguarda le Sezioni del Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2-*bis*, d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 113/2023, le stesse hanno acquisito una competenza in materia di contratti collettivi del personale, per le finalità dell'art. 11, c. 4, lett. f), l. n. 59/1997. La disposizione si ricollega al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del d.lgs. n. 165/2001. La certificazione è volta a verificare che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati.

Nell'ambito di tale funzione, nel corso del 2025, la sezione di Trento ha certificato ventisette ipotesi di contratti collettivi, mentre quella di Bolzano dodici.

Nel quadro dei rispettivi ordinamenti regionali anche le Sezioni per la Sardegna e la Sicilia hanno esercitato la funzione di certificazione delle ipotesi contrattuali: rispettivamente dieci e uno.

Certificazione dei contratti aziendali delle fondazioni liriche

L'art. 11, cc. 1, lett. g) e 19, d.l. n. 91/2013 ha attribuito alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di certificare l'attendibilità dei costi del contratto integrativo aziendale delle fondazioni liriche in crisi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

In tale ambito, nel corso del 2025, è stata esaminata, da parte della Sezione regionale di controllo per il Veneto, una sola ipotesi di contratto integrativo relativo alla Fondazione Arena di Verona.

CAPITOLO VIII

ALTRE FORME DI CONTROLLO SU GESTIONI PUBBLICHE

1. Il controllo sui contratti secretati

Il controllo sui contratti secretati è esercitato dalla Corte dei conti attraverso un'apposita Sezione centrale, istituita dall'art. 5, c. 1-*bis*, d.l. n. 28/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 70/2020, per "l'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico".

Sotto il profilo funzionale, essa si è posta in continuità rispetto alle attività già svolte dall'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, c. 5, d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Le sue funzioni sono state confermate dall'art. 139, c. 5, del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e riguardano:

- il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di attribuzione delle classifiche di segretezza, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza;
- il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati o assoggettati a speciali misure di sicurezza;
- il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione degli stessi;
- la redazione della Relazione annuale dell'attività svolta, resa al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Pertanto, in primo luogo è stata confermata, nel testo del nuovo codice, la previsione di una apposita Sezione della Corte dei conti chiamata a esercitare, rispetto ai contratti secretati posti in essere da ciascuna stazione appaltante pubblica, le funzioni di controllo appena richiamate.

Rispetto alla precedente disciplina, poi, il nuovo codice ha esteso il controllo preventivo di legittimità a tutti i provvedimenti di secretazione, nonché a quelli di assoggettamento a speciali misure di sicurezza, costituendo tutti il presupposto atto a consentire il legittimo accesso a procedure contrattuali in deroga a quelle ordinarie, profilo disciplinare, quest'ultimo, anch'esso confermato.

Infine, detto controllo è chiamato a essere più penetrante, considerato che la nuova norma prevede che in tali provvedimenti si dia conto delle cause specifiche che giustificano la stipula di un contratto secretato.

Come è stato chiarito in due delibere della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati di particolare rilevanza da un punto di vista sistematico (del. n. 2/SCCS/2024 e del. n. 5/SCCS/2024), quest'ultima è chiamata a svolgere un'attività di cognizione della legalità di ogni singolo atto o provvedimento, riferito o riferibile alla negoziazione per l'acquisto di beni, servizi o forniture e deve anche, attraverso la relazione trasmessa al Copasir, all'esito di un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, offrire una visione di insieme su un settore della vita del Paese di particolare sensibilità, sotto il profilo delle sottese esigenze di segretezza, dell'entità delle risorse pubbliche coinvolte e, dunque, non solo delle deroghe normative previste per gli affidamenti.

Ne deriva il necessario riconoscimento di un'autonomia disciplinare alle disposizioni contenute nel nuovo, come già nel previgente codice dei contratti pubblici, recanti norme sui controlli assegnati alla Corte dei conti in materia di contratti secretati, con ricadute applicative di non poco conto.

Del resto, la Sezione, già in passato, ha avuto modo di precisare come il controllo previsto dall'art. 162, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, ora sostituito dall'art. 139 del nuovo codice dei contratti pubblici, abbia struttura e finalità del tutto diverse dagli ordinari controlli della Corte dei conti: si tratta, infatti, di una verifica di legittimità di contratti di natura secretata, devoluta alla competenza di una particolare Sezione, la cui costituzione, prevista dalla legge, è caratterizzata da cautele, sia procedimentali che di scelta dei magistrati e del personale di supporto che ne fa parte, che, pur garantendo la non divulgazione di informazioni sensibili, consente il controllo della spesa pubblica, attraverso riscontri che, anche a prescindere dall'esonero dal ricorso alle ordinarie procedure di affidamento, devono essere assicurati, in applicazione dei canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

Anche nel corso del 2025 sono state valorizzate, dunque, le specificità derivanti dalla cointestazione, in capo alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, di funzioni, tanto di controllo preventivo di legittimità, quanto di controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.

Di rilievo sono, infatti, le positive ricadute di un tipo di controllo sull'altro, potendosi, da un lato, nell'esercizio del controllo successivo, rinvenire atti assoggettabili al controllo preventivo, ma portati in esecuzione senza aver acquisito questa condizione di efficacia; dall'altro, potendosi prevenire disfunzioni ipoteticamente generabili in fase di esecuzione, attraverso valutazioni che la Sezione può svolgere già durante l'esame preventivo dei contratti, laddove le stesse emergano dalla regolamentazione negoziale adottata, o comunque dalla complessiva documentazione analizzata.

Può affermarsi, dunque, che la concentrazione in un'unica struttura di controllo delle risultanze provenienti, tanto dal controllo preventivo di legittimità, quanto da quello successivo sulla gestione, consente di formulare valutazioni complessive sulla materia, con benefici, in ultima analisi, sull'attività amministrativa svolta e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche impiegate.

Il controllo preventivo di legittimità

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto l'impegno profuso dalla Sezione nel controllo preventivo di legittimità sui decreti di secretazione, nonché su quelli di

assoggettamento a speciali misure di sicurezza, essendosi incrementati i provvedimenti esaminati.

Tale aumento appare riconducibile, in misura prevalente, all'estensione, sopra illustrata, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice, del controllo preventivo di legittimità a tutti i provvedimenti sopra richiamati.

Si tratta, tuttavia, di un incremento da poter ricondurre anche all'evoluzione del contesto geopolitico di riferimento che, evidentemente, ha visto accrescere l'esigenza di avvalersi di procedure contrattuali secretate o assoggettate a speciali misure di sicurezza.

Quanto al perimetro del controllo all'esame, con del. n. 2/SCCS/2024, si è enunciato il principio di valenza generale, che ha avuto piena applicazione anche nel 2025, secondo cui sono da assoggettare al controllo preventivo di legittimità anche i decreti di secretazione, ovvero di assoggettamento a speciali misure di sicurezza che, in ipotesi eccezionali e adeguatamente motivate, siano stati perfezionati dopo l'aggiudicazione e in corso di esecuzione, nonché quelli adottati in relazione a contratti da considerarsi esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici e a prescindere dalla circostanza che le esigenze di secretazione emergano prima o dopo l'aggiudicazione. Tanto, fondandosi su una interpretazione funzionale delle competenze della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, nonché sul necessario riconoscimento di un'autonomia disciplinare alle disposizioni contenute nel nuovo, come già nel precedente codice dei contratti pubblici, recanti norme sui controlli assegnati alla Corte dei conti.

In merito al controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti motivati di attribuzione delle classifiche di segretezza, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza, si ricorda, ancora, come la finalità di tale attività di controllo, che consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti la secretazione, lasci impregiudicati ulteriori profili, quali quelli che attengono alla corretta procedura di scelta del contraente, che costituiscono oggetto della successiva verifica, in sede di controllo preventivo di legittimità, degli atti e della procedura contrattuale.

Con riguardo al controllo preventivo di legittimità sui contratti, ma sempre aderendo a un'interpretazione teleologica e funzionale delle funzioni intestate alla Sezione, con del. n. 5/SCCS/2024, i cui principi hanno trovato piena applicazione anche nell'anno seguente, si è affermata l'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità dei contratti per i quali operano le esclusioni di cui all'art. 6, c. 2, lett. a) e b) e all'art. 8, d.lgs. n. 208/2011, in osservanza alle disposizioni dell'art. 346, Tfue; trattasi, nella specie, delle operazioni negoziali afferenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico destinati a fini specificamente militari (c.d. *war-like*, ovvero non inquadrabili come *dual use*), che siano, al contempo, tributarie di classifiche di segretezza, in quanto poste in essere per la tutela degli "interessi essenziali della sicurezza nazionale". Anche rispetto a queste specifiche fattispecie negoziali, definite dall'amministrazione quali "contratti estranei militari", si è riconosciuta, infatti, l'esigenza di procedere alle dovute verifiche di legittimità, per quanto riferite a operazioni negoziali sottratte all'ordinario regime della concorrenza, delineato dai Trattati, su cui si fonda l'Unione europea, stante la necessità di conciliare due diverse, ma complementari esigenze: la prima, attinente alla tutela della riservatezza della scelta del contraente, tipica delle procedure secretate la cui legittimità è sottoposta, per legge,

al vaglio della Sezione; l'altra, concernente il controllo della spesa pubblica che, anche in tali evenienze, e a prescindere dall'esonero dal ricorso alle ordinarie procedure prescritte dalla legislazione eurounitaria e nazionale, deve essere assicurato, al fine di conformare la stessa a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Quanto agli esiti del controllo di legittimità svolto sui contratti, è emerso il persistere di diverse patologie; tuttavia l'esame incrociato degli atti ritirati ovvero restituiti, delle osservazioni formulate e delle ricusazioni effettuate, consente di concludere che le criticità rilevate non sono state tali, nella quasi totalità dei casi, da impedire la registrazione dei contratti o dei decreti di approvazione degli stessi, in quanto spesso rimosse a seguito di integrazione delle istruttorie, ovvero mediante processi di autocorrezione.

Nella materia dei contratti secretati, è emersa, dunque, una generalizzata conformazione dell'attività amministrativa ai principi fissati dalla Sezione nelle proprie delibere, nonché alle osservazioni con cui la stessa ha accompagnato, talvolta, la registrazione degli atti.

In un solo caso la Sezione, nel 2025, ha denegato il visto con riferimento a un riconoscimento di debito rispetto al quale, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti (del. n. 3/2010/P e le delibere ivi richiamate), si è sostenuto che il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili (nel caso scrutinato, il mancato assoggettamento del contratto originario al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti aveva reso lo stesso privo di efficacia); contestualmente, si è applicato il principio in base al quale deve procedersi al riconoscimento del debito al netto del cd. "utile di impresa", rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del soggetto privato che, in quanto tale, non può in alcun modo costituire arricchimento per l'amministrazione (*ex multis*, *Sez. Lombardia, del. n. 380/2014; Sez. Puglia, del. n. 60/2019; Sez. Sicilia, del. n. 113/2020*).

In linea generale, tuttavia, anche se non hanno portato al diniego del visto per le ragioni sopra richiamate, alcune delle criticità emerse sono apparse di elevata rilevanza.

Come negli anni precedenti, anche se in misura minore, una fattispecie oggetto dei rilievi della Sezione è stata quella relativa alle modalità di scelta del contraente, che costituisce, per effetto di quanto disposto dall'art. 162 del precedente codice dei contratti pubblici, e ora dall'art. 139 del codice vigente, la deroga più significativa ai criteri fissati dalla normativa eurounitaria.

Si è reso necessario ribadire, infatti, anche nel 2025, che la salvaguardia delle esigenze di segretezza non può essere considerata elemento sufficiente a escludere, a priori, ogni forma di concorrenzialità e che, in particolare nei casi di affidamento diretto, motivato da fattori di natura tecnica, le ragioni poste a base della scelta del contraente devono obbligatoriamente trovare fondamento nella specificità delle prestazioni oggetto del contratto o nell'effettiva sussistenza di diritti esclusivi.

Pur tenendo conto delle particolari caratteristiche degli atti negoziali in esame, si è chiarito, inoltre, che deve essere evitato, per quanto possibile, il ricorso a strutture contrattuali che, riducendo la possibilità per l'amministrazione di rivolgersi a una pluralità di operatori o di soluzioni, creino condizioni di *lock-in*.

La Sezione ha dovuto poi più volte accertare la corretta applicazione delle previsioni in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, al fine di

ricordare come eventuali deroghe possano essere motivate unicamente da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione e debbano essere puntuali e limitate alla determinazione della sola quantità delle prestazioni relative a servizi e forniture, ma non all'individuazione delle prestazioni stesse, le quali devono essere, già in base al contratto, determinate o, quantomeno, determinabili. Inoltre, si è reso necessario ribadire la necessità di formalizzare qualsivoglia modifica venga apportata ai contratti stipulati dall'amministrazione, tanto più laddove essa abbia a oggetto tempi o modalità di esercizio di opzioni contrattuali dalle quali consegua un maggiore impiego di risorse pubbliche. A quest'ultimo riguardo, si è poi reso indispensabile accertare, in presenza di modifiche ampliative di contratti preesistenti e contestuali nuovi contratti, la mancata sovrapposizione dei servizi previsti e la conseguente, eventuale duplicazione dei relativi costi.

Altra tematica ricorrente è stata, anche nel 2025, quella dei costi della manodopera, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, essendosi evidenziato in più occasioni che, eccetto i casi espressamente esclusi dalla legge, l'indicazione di detti costi è sempre obbligatoria, in quanto, diversamente operando, potrebbe essere messo a repentaglio il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36, Cost.

Approfondimenti istruttori sono stati necessari in materia di anticipata esecuzione del contratto, fattispecie che richiede oneri documentali e motivazionali rigorosi ai sensi della normativa di settore, e rispetto alla quale la Sezione ha dovuto rimarcare come ogni adempimento connesso alla fase esecutiva del contratto debba avvenire su impulso e sotto la direzione dell'amministrazione committente.

Altra problematica più volte venuta in luce, è stata quella della chiara definizione dei tempi di esecuzione dei contratti, con specifico riguardo ai termini stabiliti dalla regolamentazione contrattuale; un aspetto particolarmente delicato, laddove correlato con la vigenza temporale delle dovute garanzie definitive.

Deve darsi atto anche delle criticità emerse, nel 2025, rispetto a fattispecie legate alle novità normative introdotte dal nuovo codice.

Diversi sono stati, infatti, gli approfondimenti istruttori volti a verificare la puntuale applicazione della disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche, per la quale è stato anche svolto un approfondimento tematico nell'ambito del controllo successivo. In particolare, sul tema si è reso necessario rammentare i limiti per la quota incentivabile e la necessaria definizione di criteri per l'assegnazione della medesima.

Altro istituto oggetto di frequenti rilievi è stato quello del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del nuovo codice dei contratti pubblici, del quale si è dovuto di frequente rilevare la mancata previsione, ovvero la mancata quantificazione, nel quadro economico dell'intervento, degli oneri per il funzionamento dello stesso.

Infine, una problematica sorta in più fattispecie anche nel 2025, è stata la mancata trattazione di materiali e informazioni classificate, tanto in fase di affidamento della commessa, quanto in quella dell'esecuzione, in contrasto, quindi, con l'adozione di provvedimenti di secretazione e privando, sostanzialmente, di fondamento, il ricorso alla gara informale di cui all'art. 162 del precedente codice dei contratti pubblici, ovvero di cui all'art. 139 del codice vigente.

Al termine di questa sintetica rassegna, non può non ricordarsi come il controllo preventivo di legittimità dipenda principalmente dall'iniziativa di ciascuna stazione

appaltante al momento dell'adozione dell'atto. Non può, pertanto, escludersi che vi siano ipotesi di contratti secretati non trasmessi alla Sezione, stipulati da stazioni appaltanti che non hanno ottemperato a detto obbligo di legge. A tal fine, permane la necessità che le amministrazioni vigilanti o controllanti sensibilizzino al riguardo i rispettivi soggetti vigilati o partecipati.

Il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione

Il controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione dei contratti secretati o che esigono l'applicazione di speciali misure di sicurezza è stato programmato, con del. n. 1/SCCS/2025, individuandone il perimetro nei contratti secretati in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, indipendentemente dalla data di stipula del contratto principale, comprendendo, dunque, tutti i contratti in corso di esecuzione nell'anno 2024, anche se stipulati in anni precedenti.

Acquisiti i dati, secondo una metodologia definita in modo da gravare minimamente sulle stazioni appaltanti, si è avviato, in primo luogo, un controllo sulla gestione dei singoli contratti in essere, al fine di far emergere eventuali criticità. Trattasi di un monitoraggio che prosegue in maniera costante negli anni.

In assenza di banche dati e dovendo fare affidamento sulle informazioni così come fornite dalle stazioni appaltanti (salve le integrazioni resesi necessarie in caso di palese equivocità delle medesime), permangono limiti di completezza rispetto ai dati a disposizione, che non si reputano, tuttavia, tali da escludere un apprezzabile livello di attendibilità delle analisi svolte.

Pertanto, da un lato, si è potuto ricostruire un quadro dettagliato sulle gestioni contrattuali in corso nel 2024 con riguardo a ciascuna amministrazione pubblica o ente, dall'altro, aggregando i dati raccolti, si sono svolte alcune considerazioni sul fenomeno nel suo complesso, avendo riguardo a diversi profili, inclusi quelli finanziari.

Si è infine prodotta una rassegna completa recante gli elementi essenziali di tutti i contratti secretati o assoggettati a speciali misure di sicurezza che sono stati oggetto del controllo in parola.

I dati raccolti appaiono suscettibili di rappresentare un indice significativo dell'attuale articolazione della spesa per il *procurement* militare, quale proiezione delle strategie militari in atto, alla luce del corrente contesto geopolitico.

Si è potuto osservare il grado di ricorso alle diverse classifiche di sicurezza, da parte delle amministrazioni, nonché alle diverse procedure di aggiudicazione.

Particolare attenzione è stata posta all'importo complessivo della spesa del settore e alla sua evoluzione. L' ammontare dei nuovi contratti censiti, incluse le modifiche intervenute sugli stessi o su quelli preesistenti, infatti, è indicativo dell'incremento tendenziale della spesa nel particolare contesto dei contratti secretati.

Non è mancata un'analisi sugli impegni e pagamenti del settore, con riguardo a ciascuna stazione appaltante, e dunque sulla capacità di impegno e di spesa.

Infine, la Sezione ha svolto un *focus* sulla gestione delle risorse finanziarie accantonate per gli incentivi alle funzioni tecniche. Il tema assume, infatti, particolare rilevanza alla luce del *favor*, più volte espresso dal legislatore nel corso delle varie tappe del processo di privatizzazione del pubblico impiego, per la valorizzazione delle competenze del personale interno alla pubblica amministrazione, in luogo del ricorso

all'esternalizzazione di incarichi a beneficio di soggetti esterni alla stessa, con conseguente incremento di costi per il pubblico erario. In tale ottica, si è inteso, pertanto, sottoporre al vaglio della Sezione la propensione delle stazioni appaltanti ad accantonare somme per lo speciale emolumento in parola, esaminando, al contempo, i profili di legittimità correlati a tale forma dell'*agere* amministrativo, anche alla luce del mutato quadro ordinamentale, contrassegnato dal passaggio dalla disciplina tracciata dall'art. 113, d.lgs. n. 50/2016 - secondo cui, principalmente, l'incentivo poteva essere corrisposto solo in presenza di una "gara", intesa quale confronto concorrenziale tra più offerte - all'attuale disposizione normativa (art. 45, d.lgs. n. 36/2023), che legittima l'erogazione della menzionata quota incentivante all'esito di una "procedura di affidamento", locuzione comprendente anche le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e gli affidamenti diretti.

La Relazione al Copasir

Nel 2025 è stata trasmessa la relazione al Copasir, approvata dalla Sezione in data 25 giugno 2025, ove si è dato atto del complesso delle funzioni sopra riferite.

In tale sede, la Sezione ha fornito, inoltre, con i dati a propria disposizione, un rapporto dettagliato sulle gestioni contrattuali in corso, nonché, aggregando i dati raccolti, un quadro completo del fenomeno, avendo riguardo, tanto agli aspetti procedurali, quanto a quelli gestionali.

In data 30 settembre 2025 si è svolta la relativa audizione presso il Copasir, ove è stata illustrata la relazione, fornendo al Comitato ogni ulteriore elemento utile di valutazione.

2. Collegio di controllo sulle spese elettorali

Ai sensi dell'art. 12, c. 1, l. n. 515/1993, "i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento."

A un apposito Collegio costituito presso la Corte dei conti, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio (art. 12, c. 2, l. n. 515/1993), è attribuito un controllo successivo di legittimità che, ai sensi dell'art. 12, c. 3, l. n. 515/1993, è limitato "alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse".

Detto controllo si svolge anche sui consuntivi riguardanti le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento, presentati dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno preso parte alle elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 5, c. 4, lett. d), n. 43/1995.

I rendiconti di tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni sono soggetti al controllo, indipendentemente dal fatto che tali formazioni abbiano avuto rappresentanti eletti o abbiano superato una soglia di voti espressi.

Una volta che siano stati acquisiti tutti i consuntivi, il Collegio verifica l'ammissibilità e l'inerenza delle spese, nonché la completezza della documentazione depositata. La mancanza dei requisiti di legittimità e/o regolarità della spesa, rilevata

dal Collegio, determina l'inammissibilità della spesa stessa e la conseguente rettifica del relativo conto consuntivo.

Il controllo attribuito alla Corte dei conti è supportato da un articolato sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 15, l. n. 515/1993, che prevede tre ipotesi in cui può essere irrogata dal Collegio una sanzione amministrativa pecuniaria: a) in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.645,70 a € 516.457; b) in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 a € 51.645,70; c) in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, l. n. 515/1993, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Il Collegio procede, infine, ricorrendone i presupposti, a inoltrare eventuali segnalazioni di reato o di illeciti amministrativi rispettivamente alla Procura della Repubblica o alla Prefettura territorialmente competenti. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito (art. 12, c. 3, l. n. 515/1993).

Con del. n. 81/2024, adottata nell'adunanza del 6/7 febbraio 2024, il Consiglio di presidenza ha provveduto alla costituzione del Collegio di controllo sui consuntivi relativi a: le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei Collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, nonché quelle nel Collegio uninominale 01-Roma- Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1, tenutesi il 16 gennaio 2022; l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel Collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia, tenutasi il 22 e 23 ottobre 2023; le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenutesi il 25 settembre 2022; le elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione Calabria, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021; quelle della regione Lazio, tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023; quelle della regione Lombardia, tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023 e quelle della regione Molise, tenutesi il 25 e 26 giugno 2023.

Nel corso del 2025 è stato effettuato il controllo dei n. 127 consuntivi pervenuti dalle formazioni politiche presenti alle suddette competizioni elettorali, anche sotto forma di coalizioni, e sono state formalizzate n. 6 istruttorie riguardanti in modo particolare le fonti di finanziamento utilizzate nel corso delle campagne elettorali, nonché le spese *ex* art. 11, cc. 1 e 2, l. n. 515/1993. In ultimo, è stata formalizzata una archiviazione.

Nello stesso anno si sono svolte quattro adunanze del Collegio, nell'ambito delle quali sono state formalizzate quattro deliberazioni relative: all'accertamento delle liste partecipanti alle consultazioni elettorali; all'approvazione di due referti ai Presidenti delle Camere sui risultati dei controlli eseguiti riguardanti, rispettivamente, le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenutesi in data 25 settembre 2022 e alcune elezioni suppletive; all'approvazione di un referto ai Presidenti dei consigli regionali sui risultati dei controlli eseguiti riguardanti le elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione Calabria, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, della regione Lazio, tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023, della regione Lombardia, tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023, della regione Molise, tenutesi il 25 e 26 giugno 2023.

I lavori si sono conclusi in data 17 giugno 2025, con l'approvazione dei suddetti referti finali, pubblicati sul sito istituzionale della Corte dei conti, ai sensi del c. 3-*bis*, dell'art. 12, l. n. 515/1993.

PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

1. Autonomia funzionale e organizzazione amministrativa

La Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale, è soggetta al generale principio di autonomia funzionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 e 103 della Costituzione.

Tale autonomia funzionale si esplica sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo finanziario, in quanto strumentale alla concreta attuazione della missione dell'Istituto, di tutela del pubblico erario, nonché della funzione maieutica di vigilanza sull'intera pubblica amministrazione, di cui è responsabile.

In merito all'effettiva valorizzazione dei margini di autonomia organizzativo-finanziaria, particolare rilievo ha assunto l'adozione del nuovo Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (R.O.F – delibera del Consiglio di presidenza n. 48 del 14 febbraio 2025). La novella, in risposta alle esigenze di rinnovamento del modello ordinamentale e organizzativo dell'Istituto nel mutato contesto, persegue l'adeguamento del livello delle competenze professionali agli obiettivi, alle funzioni e ai compiti della Corte, nonché la semplificazione e l'ottimizzazione della ripartizione delle funzioni dirigenziali e delle dotazioni organiche. Nello specifico, le modifiche organizzative *de quibus* hanno interessato prioritariamente le Direzioni generali e alcuni uffici istituzionali, comportando una prima revisione della graduazione dei livelli economici attribuiti alle posizioni dirigenziali non generali della Corte dei conti. È stata istituita la nuova Direzione generale controllo e vigilanza (DGCV), rappresentando un passaggio significativo nel processo di razionalizzazione e modernizzazione dell'assetto organizzativo della Corte dei conti, teso a superare la precedente frammentazione delle competenze e a unificare in un'unica struttura tutte quelle funzioni riconducibili ai diversi profili della *compliance* istituzionale e amministrativa.

La concentrazione di tali funzioni ha consentito e consentirà di rafforzare l'omogeneità degli indirizzi, garantire una maggiore coerenza dei processi decisionali e migliorare la capacità dell'amministrazione di individuare, prevenire e gestire i rischi amministrativi e organizzativi.

Il nuovo Regolamento ha, altresì, previsto la coincidenza tra il Dirigente generale della DGCV e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), costruendo un sistema di integrità coerente, coordinato e partecipato.

Non di minor rilevanza, inoltre, è la novella di superamento del sistema della spesa delegata regionale: segna l'avvio della spesa primaria nelle sedi territoriali, con l'affidamento ai dirigenti del compito di effettuare le spese necessarie al funzionamento delle strutture regionali, in un'ottica di collaborazione e responsabilizzazione.

Infine, sempre con riferimento all'autonomia finanziaria della Corte, merita particolare menzione il ruolo paradigmatico unanimemente riconosciuto all'Istituto sia sul versante del *welfare* aziendale sia sul piano del più efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie. Grazie alle maggiori risorse finanziarie confluite nel bilancio autonomo della Corte (dai 305 ml del conto consuntivo 2017, di cui 263 assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai 671 ml del bilancio assestato 2025, di cui 371 derivanti dal Bilancio dello Stato), ma anche mediante una collaborazione inter-istituzionale sempre più sinergica con lo Stato Maggiore della difesa e le dipendenti articolazioni militari, è stato realizzato il Poliambulatorio Montezemolo, valorizzato dallo stesso legislatore con specifiche disposizioni. Esso costituisce la massima espressione della "funzione maieutica" propria della Corte, posto che tanto il Ministro della difesa quanto il Ministro della salute hanno adottato proprio questo modello organizzativo quale riferimento per lo sviluppo della Sanità militare interconnessa con quella pubblica.

Piano Integrato Triennale: programmazione dell'attività e valutazione della performance

In armonia e attuazione delle "Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa per gli anni 2024 e 2025" del Presidente (Decreti del Presidente della Corte dei conti n. 7 in data 25 marzo 2024, e n. 6 in data 7 marzo 2025), è stato adottato con decreto segretariale n. 166, in data 23 giugno 2025, il "Piano Integrato Triennale della Corte dei conti (PIT Cdc) - aggiornamento anno 2024 e triennio 2025-2027".

Il suddetto Piano definisce, come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti nelle linee di indirizzo diramate per il 2024, "un autonomo sistema di pianificazione integrata delle proprie attività e organizzazione […] descrivendo piani e linee guida – quali il piano dei fabbisogni assunzionali per il personale di magistratura, dirigenziale e amministrativo, le linee guida per il lavoro agile, la strategia della formazione e, dal 2024, le linee guida per la valutazione della *performance* – in applicazione dei propri regolamenti interni e in armonia con i principi sanciti dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Nelle linee di indirizzo diramate per l'anno 2025, altresì, il PIT viene "confermato" quale strumento di programmazione più ampia con cui vengono definiti i principali obiettivi strategici nel quadro, tra l'altro, dello sviluppo e della gestione del capitale umano. Su questa linea, si evidenzia una nuova sezione, denominata "*Performance*": nel PIT Cdc 2025 – 2027 è articolata in sottosezioni che descrivono l'attuale ciclo di gestione della *performance* della Corte dei conti, il sistema delle direttive generali per l'azione amministrativa, il piano della *performance* per il triennio 2025 - 2027 e le linee guida per la valutazione della *performance*, ivi compreso lo stato di avanzamento dei lavori di esame e revisione del Gruppo di lavoro qualificato, nonché il piano delle azioni positive.

L'introduzione di tale sezione è finalizzata ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, a migliorare i servizi erogati, nonché a procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Ciò sull'assunto che la valutazione della *performance* del personale, quale strumento integrato di gestione delle risorse umane, registra tra le proprie finalità quella di favorire percorsi di miglioramento dell'intera organizzazione - attraverso la definizione di "obiettivi" specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e basati sul tempo, nonché di "attese di ruolo" - e di orientare al risultato i comportamenti dei dirigenti.

Per l'effetto, l'individuazione e lo sviluppo di proposte per la semplificazione delle attuali procedure di rilevazione degli elementi a supporto della valutazione della *performance* rappresentano una costante priorità dell'Istituto. In particolare, a integrazione delle previsioni contenute nel PIT Cdc 2025 -2027, con specifico riguardo all'Annesso IX del documento medesimo "Piano della *performance* della "Corte-amministrazione" - Linee guida per la valutazione della *performance* – 2025 - 2027", sono in fase di elaborazione proposte per l'aggiornamento del vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del personale dirigenziale (D.P. n. 9/2011), sulla base di specifici indicatori di *performance* da declinare tra le metriche per la valutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi.

2. Strategia dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa, nel corso del 2025, si è incentrata sul consolidamento degli esiti delle attività avviate negli anni precedenti e sull'implementazione delle linee già sperimentate. In ordine a ciò, rinviando agli specifici paragrafi che seguono, si segnalano quali ambiti di particolare interesse i fabbisogni assunzionali, la salvaguardia dei beni materiali a servizio dell'Istituto, il miglioramento dei programmi e degli *asset* informatici, nonché l'impulso alle attività di valutazione e controllo con specifico riferimento alla correttezza della gestione finanziaria delle sedi centrali e territoriali.

Fabbisogni assunzionali

L'aggiornamento costante del piano dei fabbisogni assunzionali, descritto nella sezione "Organizzazione e Capitale umano" del PIT Cdc 2025 – 2027, si basa sulla capacità assunzionale dell'Istituto, in relazione al *budget* derivante dal numero di cessazioni dal servizio avvenute nell'esercizio precedente, nonché alle autorizzazioni *ex lege* per l'espletamento delle procedure concorsuali o, a integrazione, per le procedure di acquisizione di personale di altre Amministrazioni tramite l'istituto del "passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", in coerenza con i criteri definiti dal Regolamento interno di cui al decreto segretariale n. 100/2018.

Nei piani assunzionali della Corte dei conti, oltre alle assunzioni da concorso, è anche prevista la programmazione delle assunzioni in mobilità di personale proveniente da enti in cui vige il criterio della "sostenibilità finanziaria" per la spesa del personale (SSN, Comuni, ecc.), con l'obiettivo di raggiungere la piena dotazione organica - con personale che abbia le caratteristiche richieste comprovate o da percorsi selettivi o da esperienza maturata in posizione di comando presso gli uffici della Corte - mediante opportune procedure concorsuali o di mobilità.

Tutela del benessere organizzativo del personale

Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL, nel 2025 l'Istituto ha assicurato particolare attenzione alla contrattazione integrativa per il personale amministrativo del comparto e per quello dirigenziale. Per il personale amministrativo sono state, infatti, portate a compimento le attività di verifica necessarie per la liquidazione degli emolumenti previsti dal Fondo risorse decentrate 2024. I lavori iniziati nel mese di maggio hanno portato alla liquidazione di tutti gli istituti premiali del fondo nel mese di agosto per tutto il personale delle sedi centrali e territoriali. Anche per quanto attiene al personale dirigenziale, relativamente agli accordi per la "ripartizione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato", si è proceduto alla liquidazione della retribuzione di risultato relativo sia all'anno 2023, sia all'anno 2024. Si è riusciti, pertanto, per il secondo anno consecutivo, a liquidare il Fondo risorse decentrate nell'anno proprio di competenza, sia per il personale amministrativo, sia per quello dirigenziale. Inoltre, si sono concluse in tempi estremamente rapidi sia la contrattazione relativa al Fondo risorse decentrate per le aree funzionali per l'anno 2025, sia quella riguardante le progressioni economiche all'interno delle aree, il cui budget è ricompreso nel FDR 2025.

Nell'ambito dei progetti di *welfare* per il benessere organizzativo del personale meritano specifica menzione le iniziative intraprese a sostegno del reddito della famiglia. Nel corso del 2025, sono stati, infatti, sottoscritti diversi accordi sul *welfare* integrativo, tra cui il rimborso del contributo alla adesione volontaria della polizza sanitaria integrativa. Il contributo per il rimborso della spesa sostenuta per la fruizione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto alla polizza base per il dipendente e i familiari fiscalmente a carico, sarà concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate nel bilancio dell'Istituto, sulla base delle domande di rimborso pervenute. Tale beneficio è stato oggetto di ulteriore accordo sottoscritto anche per i dirigenti.

Nel corso del 2025 si sono concluse le attività della Commissione Sussidi, con il riconoscimento dei contributi in favore del personale avente diritto per le annualità 2022-2023. Nello stesso anno è stato inoltre sottoscritto un accordo volto a definire i criteri generali per le iniziative di sostegno al reddito delle famiglie e per il supporto all'istruzione e alla promozione del merito dei figli dei dipendenti, relativamente alle spese sostenute nel biennio 2024-2025.

Particolare attenzione è stata riservata, come già da diversi anni, alle politiche dedicate alla tutela della salute del personale. In considerazione dell'assoluta rilevanza della prevenzione e della salvaguardia della salute dei dipendenti e con l'obiettivo di evitare l'insorgenza, la diffusione o la progressione di gravi patologie che possano incidere significativamente sul benessere individuale e sull'attività lavorativa, l'amministrazione ha previsto la possibilità di usufruire di specifici pacchetti di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce delle patologie.

Tale iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di misure a tutela della salute del personale, completando e rafforzando le garanzie già assicurate attraverso la polizza sanitaria integrativa, che comprende il rimborso delle spese mediche ospedaliere, la copertura per i casi di premorienza e le tutele previste per gli stati di non autosufficienza. La prevenzione, infatti, rappresenta un elemento essenziale e

complementare rispetto alle altre forme di protezione sanitaria, contribuendo a garantire un sistema complessivo più efficace e orientato al benessere dei dipendenti.

Pertanto, nel 2025 sono stati sottoscritti due accordi (per il personale amministrativo e per quello dirigenziale), di durata biennale, che consentono al dipendente di poter usufruire di specifici esami di diagnosi precoce delle patologie al fine di valutare lo stato complessivo della propria salute. Ogni tipologia di pacchetto è differenziata a seconda dell'età del dipendente e prevede un inquadramento medico iniziale e una valutazione conclusiva delle risultanze degli esami.

Attuazione del lavoro agile

In relazione alla necessità di assicurare un adeguato equilibrio tra il benessere e la flessibilità del personale e gli obiettivi di sviluppo e miglioramento dell'Istituto, nel quadro dell'autonomia rinforzata, l'amministrazione si è dotata, fin dal 2022, pur nel rispetto dei princìpi generali rivenienti dalla vigente normativa anche contrattuale, di proprie "Linee guida per lo svolgimento del lavoro agile presso gli Uffici amministrativi e gli altri Uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti" adottate con decreto segretariale in data 29 luglio 2022, n. 270, come aggiornato con successivi decreti, da ultimo in data 27 marzo 2025, n. 127, confluite nella apposita sezione del PIT Cdc 2025-2027 "Organizzazione del lavoro agile".

In tale contesto, ferme restando le disposizioni già vigenti indirizzate al personale "fragile", è stato adottato il decreto segretariale n. 202 dell'11 agosto 2025, con il quale è stata concessa la facoltà di elevare il tetto massimo annuale di giorni di lavoro agile a n. 110, in luogo dei n. 92 del regime ordinario, ai lavoratori in condizioni di "particolari necessità non coperte da altre misure":

a) trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni di salute tali da rendere "significativamente gravoso lo svolgimento dell'attività in presenza" (debitamente certificate dal SSN);

b) essere "*caregiver* familiare" ai sensi dell'art. 1, c. 255, della l. n. 205/2017;

c) essere genitori di figli minori di dodici anni;

d) avere una residenza distante oltre 50 chilometri dalla sede di servizio.

Inoltre, con decreto segretariale n. 63 in data 11 febbraio 2025 sono state adottate le "Linee guida per lo svolgimento del lavoro agile dei dirigenti in servizio presso gli uffici della Corte dei conti", al fine di consentire ai dirigenti che intendano beneficiarne di perseguire un giusto equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, presupponendo un'organizzazione della presenza in servizio e del tempo di lavoro, correlandoli, in modo flessibile, alle esigenze delle strutture cui sono preposti e all'espletamento dei rispettivi incarichi, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

3. Adeguamento dell'assetto organizzativo

La Corte dei conti, nel 2025, ha proseguito l'azione di implementazione dell'organico con personale, connotato da requisiti di specifica professionalità, resasi necessaria nell'ultimo quinquennio dal contesto economico sociale, caratterizzato dal perseguimento delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli obiettivi del Piano Energia e Clima (PNIEC), nonché acuita dalla consacrazione dell'autonomia funzionale di cui gode l'Istituto sotto il profilo organizzativo, nel più

ampio rispetto del principio di responsabilità nella propria missione di tutela del pubblico erario e di vigilanza sull'intera pubblica amministrazione.

Rafforzamento del personale di magistratura

Le iniziative di rafforzamento del personale di magistratura della Corte si inseriscono nell'ambito della strategia di rafforzamento del ruolo dell'Istituto nella società, a supporto della comunità, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, al fine di contrastare la perdurante carenza di organico.

Nel 2025, si è conclusa la procedura per il reclutamento di n. 4 unità da assegnare alla sede di Bolzano. I vincitori del concorso, n. 3, sono stati nominati referendari.

La dotazione organica del personale magistratuale al 31 dicembre 2025 presenta una carenza di n. 126 unità, pari a una scopertura di circa il 20%; la dotazione di fatto risulta, perciò, ancora significativamente inadeguata.

Potenziamento della struttura amministrativa e valorizzazione delle risorse umane

In continuità con l'azione di rafforzamento del personale amministrato, avviata nel 2022 sul versante della corretta programmazione delle assunzioni e tradotta nel 2025 nell'effettiva acquisizione di nuove risorse, sono state attuate diverse misure assunzionali.

Le nuove modalità organizzative e le nuove competenze richieste, in una progressiva implementazione delle funzioni, hanno ridisegnato la fisionomia del ruolo della magistratura contabile, con indubbie ricadute anche sul ruolo del personale amministrativo e dirigenziale. A essi, infatti, per uno svolgimento proficuo dell'attività di supporto, sono richiesti una elevata *expertise,* oltre che una rinnovata sensibilità istituzionale. Sicché le iniziative relative al corretto inquadramento del fabbisogno di personale amministrativo da soddisfare attraverso procedure concorsuali sono state affiancate dall'ottimizzazione degli strumenti di acquisizione di unità di personale proveniente da altre amministrazioni, essendo risultato essenziale il ricorso agli istituti del distacco, del comando e della mobilità, nonché dalla valorizzazione interna del personale, con procedure valutative per l'accesso all'area superiore mediante progressione verticale (dal ruolo di operatore a quello di assistente e da quello di assistente a quello di funzionario).

Personale dirigenziale

Nel corso del 2025 è proseguita l'azione di rafforzamento del contingente del personale dirigenziale che, a fronte di una dotazione organica di diritto pari a n. 69 unità (n. 4 dirigenti di prima fascia e n. 65 dirigenti di seconda), presenta una rilevante scopertura dell'organico che risulta pari a circa il 14,5% (10 dirigenti su 69).

In data 9 settembre 2025 si è completata la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 16 dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, elevati a 21 posti, di cui 12 unità riservate alla Corte dei conti, con l'assunzione di n. 11 dirigenti di II fascia.

Nel corso dell'anno, sono stati banditi diversi interpelli (Decreti segretariali nn. 54, 70, 122, 161, 233, 280 e 294 del 2025) per l'attribuzione di n. 29 incarichi dirigenziali.

Personale amministrativo

Con riferimento al personale amministrativo, con decreto presidenziale n. 40 del 20 febbraio 2025, è stata fissata la dotazione organica in 2.571 unità e ripartita in 1.604 unità di area funzionari, 950 unità area assistenti e 17 unità operatori.

Nel corso dell'anno, sono state avviate e proseguite diverse procedure concorsuali, tese al reclutamento di funzionari, assistenti e operatori, aventi differenti specifiche professionalità.

È stata, altresì, bandita, in data 30 dicembre 2025, la procedura di assunzione obbligatoria *ex* l. n. 68/1999 (Decreto del Segretario generale n. 363 del 2025), di n. 2 unità di personale da inquadrarsi nell'area assistenti della famiglia professionale amministrativa e giuscontabile. I termini per la presentazione della domanda sono ancora in corso, con termine ultimo fissato per il giorno 8 febbraio 2026.

Procedure selettive interne

Nel corso del mese di ottobre dell'anno 2025, in virtù della sottoscrizione, in via definitiva, del CCNI Corte dei conti recante i criteri di riparto del FRD 2025 e l'indicazione delle risorse e del numero delle progressioni economiche da attribuire all'interno delle aree, sono state predisposte le procedure selettive per le progressioni economiche interne (Decreti SG nn. 287, 288 e 289 in data 16 ottobre 2025, rispettivamente, per le Aree Operatori n. 2 di u.d.p., Assistenti n. 190 di u.d.p., più 1 unità per i ruoli locali di Bolzano - e Funzionari n. 275 di u.d.p., più 1 unità per i ruoli locali di Bolzano). In data 3 dicembre 2025, sono state espletate le prove di valutazione finale a quiz e in data 24 dicembre 2024 sono state pubblicate sulla Intranet le relative graduatorie (Decreti SG nn. 360, 361 e 362 in data 24 dicembre 2025), con decorrenza, per i vincitori, 1°gennaio 2025.

Nel corso del mese di dicembre dell'anno 2025, si è proceduto all'espletamento della prova selettiva (Decreto SG n. 306/2025 in data 12 novembre 2025), finalizzata all'assunzione delle funzioni di Alta Qualificazione Professionale. La procedura è in corso di definizione.

Formazione e aggiornamento del personale amministrativo

L'Istituto, in riferimento agli obiettivi da raggiungere nel 2025, ha curato l'organizzazione di percorsi di formazione ed eventi specifici - in particolare nei settori dell'amministrazione attiva, dei contratti, della digitalizzazione e delle lingue comunitarie – finalizzati a:

- sviluppare e potenziare le competenze della dirigenza e del personale amministrativo, con un'attenzione particolare all'inclusione delle persone con disabilità e ai citati temi dell'area "etica";
- creare profili specialistici necessari per lo svolgimento e il supporto delle funzioni amministrative e istituzionali, fin dal primo ingresso presso l'Istituto (*onboarding*);
- creare un laboratorio permanente di formazione sui temi del lavoro per obiettivi e della valutazione della *performance* per il personale e per i valutatori;
- colmare il *gap* nelle competenze digitali mediante iniziative formative avanzate, inclusa la sperimentazione di strumenti di Intelligenza Artificiale e *Machine Learning* applicati al settore delle risorse umane (HR).

4. Strumenti, patrimonio e territorio

Programmazione degli interventi di edilizia giudiziaria

L'Istituto ha avviato un ambizioso programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare che ospita le sedi territoriali della Corte.

Per la realizzazione di tale programma la Corte ha ottenuto di essere ricompresa tra le amministrazioni destinatarie delle risorse del "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", ai sensi dell'art. 1, c. 95, l. 30 novembre 2018, n. 145 che prevede l'assegnazione, nell'arco temporale ricompreso tra il 2020 e il 2033, di risorse finanziarie per 112 ml. Inoltre, per tale finalità nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono stati assegnati alla competente Direzione generale risorse finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione 2024.

Il programma si articola attraverso tre direttrici:

1. progressiva eliminazione degli oneri passivi di locazione corrisposti per l'utilizzo di beni immobili non demaniali nei confronti di privati;
2. individuazione di soluzioni logistiche che consentano di riunire in un solo edificio gli uffici regionali della Corte attualmente dislocati su più immobili;
3. adeguamento funzionale e razionalizzazione degli spazi già disponibili, anche in un'ottica di risparmio energetico.

Il Segretariato generale ha, dunque, avviato una attenta ricognizione della situazione degli immobili attualmente in uso, valutando come prioritaria l'esigenza di ricercare valide alternative per gli immobili di proprietà di privati.

Un primo intervento è consistito nell'acquisizione di immobili demaniali. È stato, infatti, possibile acquisire in concessione gratuita da parte dell'Agenzia del demanio immobili da destinare a sede degli uffici territoriali.

In particolare, nel corso del 2025, presso la sede di Firenze si è ricevuto in consegna un complesso immobiliare denominato "Caserma Redi", un immobile di rilevante pregio storico e architettonico, idoneo a soddisfare, previo intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale, tutti gli uffici territoriali della Corte dei conti per la Toscana, sia in ordine alla varietà degli spazi disponibili che in relazione all'ubicazione presso il centro della città. Presso la sede della Corte dei conti di Venezia è stato individuato e ottenuto in concessione gratuita un immobile denominato "Fabbriche Vecchie" di Rialto, nel quale poter ubicare gli uffici della Sezione di controllo, ora in Campo Sant'Angelo. L'operazione consentirà di ottenere un avvicinamento della Sezione di controllo agli altri uffici posti in Rialto all'interno del Palazzo Camerlenghi. Il trasloco degli uffici nella nuova sede comporterà la necessaria realizzazione di interventi di ristrutturazione/riqualificazione dell'immobile. Presso la sede della Corte dei conti di Bologna è stato acquisito in concessione gratuita dall'Agenzia del Demanio il compendio immobiliare denominato "Villa Turri": un complesso immobiliare in stile *liberty* dichiarato di interesse storico artistico dal già Ministero per i beni e le attività culturali, che si compone di diversi edifici. All'esito del trasferimento, i tre uffici istituzionali regionali della Corte saranno ubicati in tre immobili distinti, ma ricompresi all'interno di un'unica area, immersa in un parco e situata in posizione centrale ben servita da mezzi pubblici.

Laddove la ricerca di immobili demaniali ha dato esiti negativi si è proceduto con l'acquisizione al patrimonio immobiliare dello Stato di edifici privati, utilizzando le risorse di cui al Fondo previsto dall'art. 1, c. 95, l. 30 novembre 2018, n. 145.

Nell'ultimo quinquennio, infatti, si sono concluse varie operazioni di razionalizzazione e di acquisizione degli immobili al patrimonio demaniale, nonché unificazione dei vari uffici differentemente dislocati in un'unica sede territoriale, con proficuo risparmio dei corrispondenti canoni, stimato in oltre 1,5 ml.

Nel 2025, si è proceduto come segue:

- proseguimento delle attività presso Palazzo Castello a Torino;
- apertura dei cantieri presso Palazzo Monaldi a Perugia e presso Via del Maggiolino a Roma;
- realizzazione della procedura per la progettazione e l'esecuzione degli interventi nell'*ex* plesso scolastico "Nina Guerrizio" di Campobasso, che dovrà essere completamente demolito e ricostruito secondo le esigenze istituzionali della Corte. L'immobile ospiterà anche il locale Tribunale amministrativo regionale per il Molise, che contribuirà alle spese per la costruzione del nuovo immobile e che a sua volta potrà eliminare il canone di locazione attualmente corrisposto per la sede di Campobasso;
- operazioni di trasloco degli uffici della sezione di controllo della regione Sardegna dall'immobile di Via Lo Frasso, per il quale era corrisposto un canone di locazione, al Palazzo di Via Angius, già sede degli uffici giurisdizionali di Cagliari, in uso gratuito alla Corte;
- ultimazione degli altri interventi di riqualificazione di Palazzo Ollietti ad Aosta per ospitare, oltre alla Sezione di controllo già presente nel Palazzo, tutti gli uffici della Corte, attualmente ubicati in un immobile privato per il quale viene corrisposto un canone di locazione.

Interventi in materia di efficientamento energetico

Per tutti gli immobili di recente acquisizione sono state avviate le diverse procedure di gara per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale, seguiti dal competente servizio tecnico dell'Istituto, attraverso l'impiego di dedite figure professionali – ingegneri e architetti – da ultimo assunti, a seguito di apposito concorso pubblico.

Con specifico riferimento all'attuazione del programma di valenza pluriennale di messa in sicurezza degli immobili e di efficientamento energetico degli stessi, in data 25 settembre 2025 è stato sottoscritto un accordo tra la Corte dei conti e il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) per avviare una collaborazione istituzionale volta a favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico nella disponibilità della Corte, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.

La collaborazione, in particolare, si prefigge di redigere una attenta analisi degli interventi in corso di realizzazione e di quelli pianificati così da fornire un'eventuale e tempestiva integrazione ai progetti e/o l'accesso al più utile meccanismo incentivante (con prioritaria attenzione agli interventi presso le sedi di Torino, Napoli, Venezia e Aosta) e una valorizzazione degli asset territoriali della Corte dei conti attraverso una ricognizione – all'uopo predisposta su apposita relazione tecnica - utile a valutare sia le

aree disponibili sia la praticabilità giuridica dell'istallazione di parchi fotovoltaici finalizzati al contenimento dei costi energetici della Corte.

5. Il bilancio e la gestione contabile

Il bilancio di previsione 2025, redatto in conformità agli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (RAAC), è stato predisposto prevedendo un unico Centro di responsabilità amministrativa, individuato nel "Segretario generale", articolato in una sola Missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche" e in un unico Programma "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici". All'interno di tale Programma sono allocate tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell'Istituto, comprese quelle relative al personale, al funzionamento complessivo della struttura e agli interventi di investimento, ivi inclusi quelli in ambito informatico.

Dal 2024, in adesione all'art. 20 della l. 30 dicembre 2023, n. 213, il finanziamento della Corte dei conti viene calcolato come una percentuale delle spese finali dello Stato, escludendo interessi e fondi PNRR. Le aliquote crescono gradualmente fino al 2026, con un minimo garantito di 325 ml l'anno. Nel 2025 è stato effettuato, per la prima volta, il versamento all'entrata dello Stato della quota libera dell'avanzo di amministrazione della Corte dei conti per l'esercizio 2024.

In continuità con gli obiettivi dell'azione amministrativa e istituzionale del precedente esercizio e in coerenza con il ciclo annuale della programmazione finanziaria e di bilancio si è proceduto nelle seguenti attività: razionalizzazione della spesa ed efficientamento e ammodernamento delle strutture della Corte dei conti; interventi connessi agli assi strategici della digitalizzazione, dell'innovazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, in coerenza con le azioni e con gli obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rilancio del Paese; potenziamento delle forme di lavoro a distanza, ottimizzazione degli spazi e delle misure di sicurezza sanitaria per il lavoro in presenza, perseguimento dell'innovazione informatica e delle soluzioni digitali e di connettività; realizzazione di iniziative in tema di *welfare* per il benessere organizzativo del personale dirigenziale e amministrativo; riorganizzazione del controllo relativo all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR; efficientamento delle politiche del personale.

Sono, altresì, proseguite le attività di razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, in particolare: l'adesione al sistema contabile per la gestione del bilancio di cui programma InIt della Ragioneria generale dello Stato; il consolidamento dell'utilizzo della "Piattaforma incassi", messa a disposizione dal 2024 da Poste s.p.a. nell'ambito del processo di reingegnerizzazione della Ragioneria generale dello Stato, finalizzata alla digitalizzazione dei processi di accertamento, riscossione e monitoraggio delle entrate dell'Istituto; l'avvio, nell'ambito del nuovo sistema Re.Tes., dell'utilizzo di OR.Tes, la nuova architettura informatica della Tesoreria dello Stato, operativa dal 1° gennaio 2025.

6. Controllo e vigilanza

Azioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Nel corso del 2025, in continuità con gli anni precedenti, è stato adottato il nuovo Piano triennale, tenendo conto non soltanto delle fonti normative, ma anche degli atti organizzativi interni e degli esiti del monitoraggio periodico. Più precisamente è stata consolidata la strategia tesa a diffondere una cultura condivisa della prevenzione della corruzione, basata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti attraverso un dialogo costante tra il RPCT e i responsabili delle diverse strutture interne, anche mediante pubblicazione di materiali informativi sulla Intranet. Si è allineato il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) con la direttiva generale per l'azione amministrativa, assicurando che gli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza fossero adeguatamente considerati anche nei processi di misurazione e valutazione della performance, come previsto dalla normativa vigente. Sono state individuate nuove aree sensibili e aggiornati gli indicatori di rischio, da calibrare sulla realtà organizzativa; sono state rafforzate le misure di prevenzione, tra cui l'attuazione attenta della rotazione del personale, in particolare dei preposti e dei dirigenti, le modalità di monitoraggio sono state completamente digitalizzate mediante una piattaforma interna dedicata. Nel complesso l'approccio seguito ha contribuito a rafforzare la cultura dell'integrità e dell'imparzialità, migliorando la capacità dell'amministrazione di prevenire i rischi e di assicurare un'azione amministrativa sempre più trasparente ed efficace.

Controllo della spesa regionalizzata

A partire dal mese di gennaio 2025 è stato affidato ai dirigenti regionali preposti ai Servizi di supporto il compito di effettuare, come ordinatori primari, le spese necessarie al funzionamento di tutte le strutture presenti nella sede regionale, sulla base dei limiti di spesa annuali prefissati nel piano di riparto delle risorse finanziarie. Il superamento del sistema della spesa delegata regionale, reso possibile anche dalla digitalizzazione integrale dell'intero ciclo del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ha permesso di garantire criteri omogenei di verifica, una maggiore tempestività nell'acquisizione e nell'analisi dei dati e un più elevato livello di trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte sull'intero territorio nazionale. In questo modo, il sistema di controllo risulta oggi più efficace, trasparente e capace di intervenire in modo preventivo, riducendo il rischio di irregolarità e migliorando complessivamente la qualità dell'azione amministrativa.

Il Servizio dedicato ha registrato un notevolissimo aumento dei titoli verificati, con un passaggio da n. 5.925 atti nel 2024 a n. 12.723, nell'arco dell'ultimo periodo considerato. Tale incremento, più che raddoppiato, evidenzia non solo un ampliamento del volume dei procedimenti sottoposti a verifica, ma anche una crescente complessità delle istruttorie, che ha richiesto un impegno operativo significativamente maggiore. L'aumento esponenziale delle attività di controllo ha reso necessario un processo di ottimizzazione dei flussi di lavoro e il rafforzamento del coordinamento con gli uffici proponenti, per garantire, comunque, il rispetto dei ristretti tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore. Parallelamente, si è reso indispensabile un potenziamento delle competenze specialistiche del personale coinvolto.

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

Il nuovo regolamento, in ambito di sicurezza sul lavoro, ha introdotto le figure dei datori di lavoro regionali e del datore di lavoro per la sicurezza centrale: superando il sistema delle deleghe e delle responsabilità concentrate in un'unica direzione, rendendo più diretta e immediata la responsabilità dei dirigenti incaricati, nonché garantendo una gestione del sistema di sicurezza e prevenzione più prossima ai contesti lavorativi.

Ciò consente l'anticipazione dei rischi, con interventi più tempestivi e aderenti alle diverse realtà territoriali, un monitoraggio più puntuale, una maggiore consapevolezza organizzativa e un sistema più flessibile, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e normativi.

La distribuzione delle responsabilità, inoltre, favorisce una maggiore consapevolezza organizzativa e incrementa la trasparenza interna, poiché ogni livello gestionale è chiamato a rispondere direttamente delle proprie scelte e delle azioni intraprese, nonché la valorizzazione delle competenze specifiche dei singoli contesti, promuovendo soluzioni calibrate sulle esigenze reali e non su schemi standardizzati.

In tale contesto, infine, particolare rilievo assume la decisione, confermata anche nel 2025, di ampliare in modo significativo la diffusione delle attività di prevenzione sanitaria, in tutti gli uffici centrali e regionali, rendendole accessibili a tutto il personale. Si è trattato di una scelta che ha anticipato e accompagnato l'evoluzione del quadro normativo, in linea con gli indirizzi del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), che attribuisce un ruolo centrale alla sorveglianza sanitaria, alla prevenzione dei rischi e alla promozione del benessere organizzativo. Muovendosi in questa direzione, l'amministrazione ha dimostrato un approccio responsabile, capace di andare oltre il mero adempimento normativo e di valorizzare la tutela della salute come elemento essenziale della qualità del lavoro e per i riflessi che tali iniziative producono sul buon funzionamento dell'organizzazione.

CAPITOLO II

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AL PRESIDENTE E DEL POLO CULTURALE

1. Attività del Consiglio di presidenza

Nel 2025 il Consiglio di presidenza ha svolto regolarmente le proprie funzioni: le adunanze, in seduta pubblica e non pubblica, sono state 26, di cui 5 straordinarie. La partecipazione ai lavori del Consiglio è stata garantita attraverso l'utilizzo della videoconferenza.

L'attività del Consiglio, riguardante tutti gli aspetti relativi alla complessiva gestione del personale di magistratura, che a fine anno ha raggiunto le 510 unità, è stata caratterizzata dall'adozione di 315 delibere, 3 decreti, e 72 circolari. Rileva inoltre, a tale riguardo, la gestione di 51 procedure concorsuali per l'assegnazione di posti di funzione, di cui 22 per le funzioni esercitate *ex* art. 12 della l. n. 259 del 21 marzo 1958 - controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Si menziona, altresì, l'espletamento della procedura per la promozione di 38 magistrati alla qualifica di Primo referendario.

Riguardo alle assunzioni di personale di magistratura avvenute nel corso dell'anno, si segnala l'immissione in ruolo di 5 Consiglieri nell'aliquota dei posti riservati al Governo, per i quali si è provveduto alla relativa assegnazione della sede di servizio, e l'assunzione di 3 Referendari per le specifiche esigenze della sede di Bolzano.

In tema di svolgimento di incarichi extraistituzionali, rilevano gli oltre 200 pareri formulati dal Consiglio in merito a richieste di autorizzazione presentate da magistrati, nonché l'espletamento di 15 procedure concorsuali per la designazione di magistrati contabili ai quali conferire incarichi presso altre amministrazioni o enti pubblici. Sono stati adempiuti gli obblighi previsti in materia di pubblicità degli incarichi extraistituzionali, di cui al d.lgs. n. 35/2006.

Si rappresenta, altresì, che il Consiglio ha operato costanti verifiche sulla disciplina delle docenze e degli incarichi esterni; in particolare, per quanto attiene alle nomine nei Collegi consultivi tecnici di cui all'art. 215 del Codice dei contratti pubblici, con delib. n. 264 del 10 dicembre 2025, in ordine alle novità introdotte con il d.l. n. 73/2025, riguardanti il possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale, il

Consiglio ha aggiornato il modello per la richiesta di autorizzazione all'incarico di Presidente di Collegio consultivo tecnico.

Nel corso dell'anno il Consiglio ha deliberato, tra le altre, anche sulle seguenti questioni:

- modifica dei criteri per l'accesso alle funzioni di Delegato titolare e sostituto *ex* art. 12 della l. n. 259/1958 (delibera n. 13/2025);
- adozione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (delibera n. 48/2025);
- integrazione della disciplina delle ferie dei magistrati, con riferimento anche ai magistrati che svolgono funzioni direttive (delibera n. 66/2025), su proposta condivisa con l'Associazione dei magistrati della Corte dei conti;
- integrazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure di interpello per posti di funzione (delibera n. 124/2025);
- riesame dei criteri in materia di compatibilità e cumulabilità, anche su base territoriale, di assegnazioni a posti di funzione (delibera n. 139/2025).

Si riferisce, infine, che il Consiglio, secondo quanto stabilito con propria delibera del 28 maggio 2025 in applicazione dell'art. 12, c. 4, del Regolamento interno, ha dato avvio allo svolgimento di un programma di visite conoscitive presso le sedi regionali, con la finalità di acquisire dati e informazioni sulla struttura e il funzionamento degli uffici, nonché di migliorare lo spirito di collaborazione e di raccordo con l'Organo di autogoverno. Le visite si sono svolte presso le sedi dell'Abruzzo, della Calabria, della Lombardia, della Puglia, della Sicilia, della Toscana e nel Trentino-Alto Adige presso la sede di Bolzano.

2. Attività degli Uffici di supporto al Presidente

Alla diretta collaborazione del Presidente della Corte dei conti sono posti vari uffici, con compiti di supporto alle funzioni apicali e di raccordo con le strutture interne dell'Istituto. Tra tali strutture rientra anche l'Ufficio affari internazionali di cui si è già riferito nel Capitolo "Corte dei conti e contesto internazionale".

Di seguito sono sinteticamente riepilogate le principali attività del 2025 dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legale e documentazione e dell'Ufficio stampa.

Ufficio di gabinetto

L'Ufficio di Gabinetto supporta il Presidente della Corte dei conti e il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei compiti istituzionali e nella gestione delle relazioni interne ed esterne. Le attività svolte hanno prevalentemente carattere amministrativo e organizzativo e interessano tutti i settori dell'Ufficio.

Accanto a tali funzioni, l'Ufficio cura un'intensa attività di studio e approfondimento, elaborando dossier informativi e svolgendo un costante monitoraggio della documentazione parlamentare e governativa. Tale lavoro è funzionale non solo ai rapporti con gli organi di stampa, ma anche alla partecipazione dei vertici della Corte a seminari, convegni ed eventi organizzati presso la sede centrale, sul territorio e all'estero.

Nel 2025 particolare impegno è stato dedicato agli aspetti organizzativi connessi all'assistenza al Presidente e al Capo di Gabinetto in occasione di eventi istituzionali,

alla predisposizione dei piani di svolgimento, ai sopralluoghi e alle comunicazioni con i Servizi generali della Corte e le autorità amministrative competenti. Tra le iniziative dell'anno si segnala il convegno del ciclo "Giustizia al servizio del Paese – La prevedibilità delle decisioni", tenutosi a Lecce dal 12 al 14 novembre 2025.

L'Ufficio ha inoltre curato l'organizzazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, svoltasi nel mese di febbraio e trasmessa in diretta sui canali RAI, e ha fornito supporto alle attività connesse all'udienza di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2024, tenutasi nel mese di giugno. Ulteriore assistenza è stata prestata per le parificazioni dei rendiconti regionali presso le sedi territoriali, nonché per le cerimonie di conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica".

Significativo è stato anche l'impegno dedicato all'emanazione di decreti, determinazioni e ordinanze presidenziali, oltre che alle attività del Consiglio di presidenza, comprendenti la predisposizione degli atti, l'assistenza – anche informatica – durante le Adunanze e gli adempimenti preparatori e successivi alle sedute.

Grazie al progetto "Educare alla legalità", ripreso nel 2022, nel 2025 sono state organizzate nove visite d'istruzione in collaborazione con la Direzione generale Affari generali, accogliendo studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie e universitari. Gli incontri, svolti presso la sede centrale, hanno consentito ai partecipanti di conoscere le principali funzioni della Corte e di assistere a un'udienza di responsabilità, oltre a visitare la Biblioteca centrale e le principali aule dell'Istituto.

Infine, l'Ufficio ha fornito supporto all'intensa attività di collaborazione con la Corte dei conti europea, organizzando incontri – talvolta in modalità telematica – ai quali ha partecipato il Presidente della Corte insieme alle altre Istituzioni Superiori di Controllo, sia a livello europeo sia internazionale.

Ufficio legale e documentazione

Nell'anno 2025, in applicazione dell'art. 5, n. 2, del Regolamento per l'organizzazione degli uffici amministrativi, approvato con delib. n. 1/DEL/2010, l'Ufficio:

- ha monitorato, quotidianamente, la giurisprudenza di Corte EDU, Corte costituzionale, Corte di cassazione, Corte dei conti, Giustizia amministrativa e ordinaria, individuando tematiche rilevanti per l'attività dell'Istituto e/o per le quali sussistono contrasti giurisprudenziali, approfondendone i profili giuridici e curando la predisposizione e l'aggiornamento costante di relazioni illustrative, alcune a uso interno dell'Ufficio e altre trasmesse al Presidente della Corte;
- ha reso n. 1 parere, su richiesta del Segretario generale;
- ha redatto n. 33 memorie su n. 19 fascicoli relativi a giudizi che hanno visto coinvolta, direttamente o indirettamente, la Corte dei conti innanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, al giudice amministrativo e al giudice ordinario, relazionandosi con l'Avvocatura generale e con le Avvocature territoriali dello Stato, con gli Uffici del contezioso della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con il personale magistratuale, dirigenziale e amministrativo dell'Istituto;

- ha monitorato quotidianamente i siti istituzionali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuando e segnalando al Presidente proposte o disegni di legge di interesse per l'Istituto.

Ufficio stampa

Anche nel 2025 l'Ufficio stampa ha assicurato lo svolgimento ottimale di tutte le attività inerenti ai rapporti con il mondo dell'informazione, attraverso la diffusione, quanto più capillare, di dati, informazioni ed elementi di interesse nell'ambito del dibattito pubblico-istituzionale. Ciò, nell'ottica di promuovere la conoscenza delle azioni svolte dalla Corte dei conti a tutela degli interessi della collettività e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso comunicati stampa e notizie redazionali pubblicate sul sito istituzionale. Sono stati 57 gli eventi istituzionali (tra Inaugurazioni, Parifiche nazionali e regionali, audizioni al Parlamento e convegni) in occasione dei quali l'Ufficio ha prestato assistenza sia - in via prioritaria - al Presidente della Corte, sia alle varie Sezioni centrali e regionali variamente interessate. Le rassegne stampa redatte nel 2025 ammontano, nel complesso, a 950, comprendendo oltre a quelle mattutine e pomeridiane, anche quelle tematiche rese sui comunicati stampa, nonché quelle redatte all'esito degli eventi istituzionali e dei convegni svolti e delle audizioni parlamentari.

Da ultimo, si rappresenta che gli eventi mediatici gestiti nel 2025 dall'Ufficio hanno richiesto un particolare impegno professionale, sia sotto il profilo della qualità delle azioni prodotte, sia sotto quello della loro effettiva quantità. Nello specifico, gli episodi mediatici legati alle vicende del Ponte sullo Stretto di Messina - seguite alla ricusazione del visto da parte della Sezione centrale di controllo di legittimità alla Delibera Cipess - e le vicende a lungo occorse prima, durante e dopo l'approvazione in Parlamento della riforma dell'Istituto, hanno impegnato a fondo ogni risorsa, nessuna esclusa, presente nell'Ufficio Stampa, con gli oggettivi risultati ottimali riscontrati.

3. Polo culturale della Corte dei conti

Attività della Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini"

La Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini" (istituita nel 1997, sia pure con diversa denominazione) ha il compito primario di curare la formazione, anche iniziale, e l'aggiornamento professionale dei magistrati. In base al regolamento adottato nell'aprile 2024, la Scuola ha assorbito anche funzioni e competenze in precedenza attribuite all'Osservatorio per le risorse pubbliche, conseguentemente soppresso. Pertanto, attualmente la Scuola svolge anche attività di ricerca scientifica in materia di contabilità pubblica.

Nel corso dell'anno 2025 la Scuola di Alta Formazione ha intensificato, rispetto al passato, l'offerta formativa, organizzando numerosi corsi e convegni in presenza, *on line* e in modalità "mista", nell'ottica dell'arricchimento costante della professionalità dei singoli magistrati.

L'organizzazione e realizzazione dell'attività formativa è avvenuta nel pieno rispetto del pluralismo delle linee di pensiero. Sono state, infatti, create nuove iniziative finalizzate a un confronto costruttivo sulle differenti opinioni dottrinali e sui divergenti orientamenti giurisprudenziali, nella convinzione che l'esposizione e comparazione

delle diverse tesi non possa che arricchire il dibattito e realizzare una più efficace crescita professionale.

La programmazione degli eventi formativi si è costantemente ispirata al criterio cardine dell'inscindibilità delle funzioni, di controllo e giurisdizionale, affidate alla Corte e svolte unitariamente. Esse si sostengono vicendevolmente per la realizzazione di uno scopo comune, e hanno pari dignità: pertanto, la pianificazione dell'attività della Scuola ha tenuto conto delle esigenze formative per lo svolgimento delle due funzioni, in pari misura, senza privilegiare l'una rispetto all'altra e valorizzandone gli aspetti di interrelazione.

Di particolare rilievo sono stati gli eventi formativi: sul sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*, la cui conoscenza è stata ritenuta strategica per l'esercizio delle funzioni istituzionali; sulla riforma della *governance* economica europea, per una prima riflessione sul contributo che la Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, potrà apportare per il conseguimento degli obiettivi di bilancio, a garanzia del corretto governo della finanza pubblica; sui confini della giurisdizione contabile e i rapporti con la giurisdizione ordinaria.

In linea con gli indirizzi espressi dai vertici istituzionali e dal Consiglio di presidenza, presso la Scuola si è tenuto un apposito corso sull'etica del magistrato e sulla deontologia professionale, nella convinzione che sia importante conoscere e far proprie, per ciascun magistrato, regole di condotta tali da non far mai venir meno la fiducia della collettività sull'indipendenza e rettitudine del corpo magistratuale e, di conseguenza, la sua credibilità. L'evento ha registrato una notevole partecipazione dei magistrati contabili, segno del particolare interesse del corpo magistratuale ai profili deontologici della funzione svolta.

Come detto, la Scuola ha adottato modalità organizzative diversificate, realizzando attività formative *on line,* esclusivamente in presenza ovvero in modalità "mista".

Si è privilegiata la formazione in collegamento da remoto per specifiche tematiche attuali e controverse: gli eventi formativi hanno occupato un tempo contenuto (normalmente un pomeriggio), sono stati dedicati principalmente al confronto tra i colleghi e hanno consentito un'ampia partecipazione con costi contenuti.

Al contrario, si è optato per la formazione esclusivamente in presenza per eventi che richiedevano una costante interazione tra docenti e discenti (ad es., *workshop* organizzato con *auditor* della Corte dei conti europea sulle tecniche di *audit*).

Tra gli eventi formativi esclusivamente in presenza si segnala la giornata di studi, svoltasi il 27 novembre 2025, in collaborazione con la Procura generale della Corte dei conti e la Guardia di finanza, per un confronto prettamente operativo tra gran parte dei Procuratori regionali e dei magistrati in servizio presso le Procure regionali contabili e i Comandanti provinciali e di Nucleo PEF della Guardia di finanza.

Nel corso del 2025 ha acquisito piena operatività il protocollo d'intesa stipulato con la Scuola Superiore della Magistratura per la promozione e organizzazione di iniziative formative di interesse comune. In diverse occasioni si è quindi verificata la partecipazione congiunta di magistrati ordinari e contabili ai corsi organizzati da entrambe le Scuole, con conseguente loro arricchimento professionale e indubbi riflessi sul miglioramento del servizio Giustizia nel suo complesso.

Infine, nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica, come detto, demandata alla Scuola, è stato istituito un Seminario sulle riforme della Corte dei conti, al fine di

stimolare una riflessione scientifica al dibattito in corso su una complessiva riforma della responsabilità amministrativa. Ai lavori del Seminario che si sono svolti nel corso del 2025 hanno partecipato non soltanto magistrati contabili, ma anche numerosi esponenti del mondo accademico e rappresentanti, tra l'altro, delle istituzioni costituzionali, delle altre magistrature e di associazioni di enti territoriali. Ovviamente il confronto, eminentemente scientifico, in seno al Seminario non ha avuto alcun riflesso sulla posizione istituzionale della Corte dei conti.

Biblioteca "Antonino De Stefano"

La Biblioteca "Antonino De Stefano" è una struttura specializzata nell'ambito delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni dedicate anche ad altri settori di interesse, al fine di rendere sempre più efficiente il servizio espletato.

La Biblioteca svolge ormai da tempo il ruolo di organismo di riferimento per le necessità di studio e documentazione di tutti gli utenti Corte (personale di magistratura ed amministrativo), assurgendo a centro professionale di diffusione del patrimonio giuridico e culturale in genere. Garantisce, in questa prospettiva, anche la presenza di una platea di utenti esterni, formata da studenti, ricercatori e accademici: evenienza, quest'ultima, capace di arricchire lo scambio professionale tra l'Istituto e gli utenti Corte e il prestigio delle funzioni della magistratura contabile.

La Biblioteca centrale della Corte fa parte del "Polo culturale della Corte dei conti", unitamente alla Scuola di Alta formazione e al Servizio massimario e rivista La sua realizzazione ha preso avvio con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 156/DEL/2024, il cui art. 1, c. 2, lett. e), include, tra i compiti della Scuola, lo svolgimento di "*attività di ricerca scientifica su materie di contabilità pubblica, anche attraverso opportuni raccordi con la Biblioteca «Antonino De Stefano» e il Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti*".

Il vigente R.O.F. ha ripensato la collocazione organizzativo-funzionale della Biblioteca rispetto alla sua struttura di supporto, che è posta alle dirette dipendenze del Segretariato (art. 6, comma 4, lett. d). La Biblioteca è concepita come autonoma area organizzativa, alla quale sovrintende il Comitato scientifico e nel quale opera la struttura di supporto di cui all'art. 6 (art. 15). In tale contesto, il Segretario generale ha reso autonoma la Biblioteca dal Servizio gare presso la Direzione Affari generali per i capitoli inerenti alle attività *core business.* È stata così resa possibile - stante la specificità degli approvvigionamenti della Biblioteca e il correlato volume di lavoro previsto per le attività acquisitive - la gestione diretta delle procedure di acquisizione di beni librari, delle riviste e delle banche dati, gestione, questa, posta in essere nella rigida osservanza delle norme sui contratti pubblici e di quelle che presidiano il rispetto della trasparenza nelle procedure di acquisto.

La Biblioteca garantisce un patrimonio di banche dati e di riviste *on line* di primissimo ordine sull'intero panorama bibliotecario di settore nazionale ed è in grado di soddisfare, pressocché integralmente, le esigenze scientifiche dell'utenza. Nel corso dell'anno 2025 è maturato l'avviso, in seno al Comitato scientifico, che la *mission* della Biblioteca, per come sopra ricostruita, possa essere ancor meglio conseguita valorizzando questa e le sue risorse attraverso l'organizzazione di eventi che consentano agli utenti, interni come esterni, di conoscere meglio le risorse – antiche e moderne, digitali o meno – disponibili.

Servizio Massimario e Rivista

Il Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti, in base all'art. 14 del vigente ROF, è composto da un congruo numero di magistrati, individuati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza, di cui uno con funzioni di responsabile dell'ufficio. Il Servizio cura la massimazione delle sentenze, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte dei conti, nonché la redazione delle massime della giurisprudenza di altri organi giurisdizionali nazionali ed europei in materie di interesse per la Corte dei conti; provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza della Corte dei conti sulla base della banca dati del sistema informatico della Corte stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate e cura la redazione della "Rivista della Corte dei conti", anche in forma telematica, e la "Rivista *web* della Corte dei conti".

Nel corso del 2005 sono stati pubblicati 5 fascicoli bimestrali della *Rivista della Corte dei conti* in formato cartaceo, l'Indice annuale, nonché di 3 fascicoli della collana "*Quaderni della Rivista*".

L'attività di *editing* è stata realizzata esclusivamente in modo digitale con la creazione di singoli file pdf per ogni fascicolo bimestrale, le correzioni sono state effettuate sulle c.d. "bozze", in numero variabile.

In corso d'anno, sono proseguite le attività di revisione e aggiornamento delle "norme redazionali" (le regole generali per la pubblicazione del materiale sui fascicoli) e delle c.d. "prime voci" per la necessaria indicizzazione delle massime di sentenze, ordinanze, deliberazioni e determine, al fine di rendere la *Rivista* omogenea rispetto ad altre pubblicazioni in ambito scientifico.

È stato, inoltre, effettuato l'invio delle massime all'Archivio Cortec della Corte di cassazione per la pubblicazione su *"Italgiure web"* del materiale pubblicato sui 5 numeri della Rivista cartacea edita e sono stati realizzati gli estratti di tutti gli articoli di Dottrina, note e commenti a sentenze pubblicati, nonché l'invio degli stessi agli autori.

CAPITOLO III

LA CORTE DEI CONTI E L'INFORMATICA

1. Premessa

Le attività concernenti l'ambito informatico sono demandate alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) che si occupa di gestire in modo centralizzato tutte le esigenze informatiche dell'Istituto, sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, sia per gli aspetti tecnici che per quelli di *procurement*, sia per le funzioni giurisdizionali e di controllo che per l'amministrazione attiva.

Avvalendosi delle competenze della DGSIA, la Corte dei conti ha proseguito anche nel 2025 lungo l'incessante percorso di innovazione e trasformazione digitale, dando attuazione in materia alle annuali "linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa" del Presidente, come declinate nella "Direttiva generale per l'azione amministrativa" del Segretario generale e alla luce delle indicazioni strategiche del Magistrato Referente per i sistemi informativi automatizzati (cui sono affidate le funzioni di Responsabile della Transizione al Digitale agli effetti dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione Digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005) nonché del Comitato per l'Informatica.

Alla fine del 2024, in esito a concorsi pubblici, la Direzione ha potuto acquisire tre dirigenti informatici di ruolo e sedici funzionari, tra informatici e *data scientist*. Il loro inserimento nel processo produttivo dell'IT (*Information Technology)* è avvenuto mediante un complesso processo di *onboarding*, proseguito per tutta la prima metà del 2025.

In generale, nella consapevolezza del carattere ormai pervasivo e imprescindibile della trasformazione digitale, si è confermato l'obiettivo di semplificare e accelerare i processi decisionali, promuovere la trasparenza, consolidare gli investimenti in architetture e infrastrutture innovative, non soltanto attraverso la manutenzione e il miglioramento dei sistemi esistenti, ma anche ricercando e proponendo soluzioni al passo con l'evoluzione delle tecnologie.

Nel rinviare ai paragrafi seguenti per maggiori dettagli, possono menzionarsi per la loro rilevanza: la revisione dell'attuale architettura dell'Istituto in favore di un utilizzo più spinto del *cloud computing,* con l'apertura anche verso i servizi di *Amazon Web Service*, allo scopo di realizzare un'infrastruttura più flessibile e più adatta alla

gestione di nuovi tipi di *workload*, specie in ambito *data science* e intelligenza artificiale; la reingegnerizzazione dei sistemi; il monitoraggio dei flussi legati al PNRR; il processo di IT Audit.

Le funzioni tecniche vengono supportate, per gli aspetti amministrativo- contabili e per il *procurement*, dal Servizio acquisti, gare e contratti (AGC) incardinato nella medesima Direzione generale; il Servizio segue le forniture di beni e le prestazioni di servizi, curandone l'acquisizione nell'osservanza della normativa in materia di contratti pubblici.

In particolare, sotto il profilo del processo di *procurement*, oltre agli acquisti effettuati tramite il partner tecnologico Sogei, la DGSIA opera anche direttamente come stazione appaltante, mediante gli strumenti di acquisto centralizzato Consip, come le Convenzioni, gli accordi quadro, la piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), per acquisti di beni e servizi informatici come i servizi di telefonia, PC e altri dispositivi, licenze *software*, apparati di rete, noleggio di stampanti.

Giova ricordare che a differenza di altre categorie merceologiche - per le quali è prevista la possibilità di acquisti decentrati, mediante le sedi territoriali - l'acquisto di beni e servizi informatici della Corte dei conti è accentrato nella DGSIA, per tutte le esigenze sia degli uffici centrali che territoriali, allo scopo di assicurare uniformità ed efficienza di gestione sul piano tecnologico.

Infine, sul fronte degli accordi con altre istituzioni, rimane attiva la collaborazione ormai ultradecennale in ambito IT con l'Avvocatura dello Stato, con la quale sono in corso colloqui per il rinnovo dell'attuale Accordo, in scadenza a marzo 2026. Si è conclusa nel 2025, invece, l'analoga collaborazione fra Corte dei conti e CNEL in quanto, al termine dell'Accordo in scadenza alla fine del 2024, il CNEL ha espresso l'intenzione di stipulare una convenzione diretta con Sogei. Le conseguenti attività di separazione della gestione economica, infrastrutturale e applicativa sono terminate il 30 settembre 2025.

2. Il *green* IT

Un cenno a parte merita il tema del "green IT", che riveste particolare rilevanza strategica, essendo finalizzato all'ottimizzazione dell'uso delle risorse informatiche in termini di impatto ambientale. A quest'ultimo aspetto si è dedicata specifica attenzione nel 2025, per iniziare ad affiancare una valutazione di sostenibilità accanto a quelle, per così dire tradizionali, incentrate sui costi finanziari e sulle prestazioni. In quest'ottica, sulla base di un innovativo *framework* di gestione della tematica, è stato anzi tutto condotto un articolato *assesment* dello stato dell'arte. Il risultato della valutazione, che ha fatto registrare un eccellente risultato di *compliance* con un livello di maturità "green IT" complessivamente pari a 78/100, ha permesso di evidenziare in concreto non solo i punti di forza, ma anche le aree di miglioramento cui indirizzare le azioni consequenziali.

In particolare, si sono rivelate vincenti le scelte della migrazione al *cloud*, della gestione responsabile dei dispositivi (con una forte contrazione di quelli utilizzati) e dell'adozione di metodologie moderne di sviluppo *software*. I profili di miglioramento su cui lavorare, invece, riguardano il rafforzamento della *governance* della sostenibilità IT, l'integrazione dei criteri "green" nella scelta dei fornitori, l'investimento nella formazione specifica del personale e l'adozione a regime di strumenti di monitoraggio

avanzato delle *performance* ambientali. Queste ultime attività, impostate già nel 2025, proseguiranno nel 2026 mediante le opportune revisioni principalmente sul fronte organizzativo, contrattuale e dei processi di conduzione sistemistica.

3. *IT auditing*

In continuità con gli anni precedenti, è stata tenuta in considerazione l'esigenza di disporre di risorse professionali interne appositamente formate e qualificate come *IT auditor* (o *IS auditor*) anche al fine di organizzare, in maniera strutturata, un servizio consulenziale in tema di *IT audit* a supporto degli Uffici istituzionali della Corte che ne abbiano necessità.

L'*IT audit* consiste in un processo di verifica, sistematico e documentato, della conformità di sistemi informativi di un'organizzazione secondo quanto previsto da norme, regolamenti o politiche interne. Oggetto di questa verifica sono anche i sistemi informativi che elaborano i dati di bilancio, finanziari e gestionali dello Stato e degli enti pubblici.

Nel 2025, con scelta organizzativa di particolare significato, è stato quindi istituito l'apposito nucleo di IT *auditor* in seno alla DGSIA; il nucleo (incardinato, in termini funzionali e di *budget*, presso il Servizio per la gestione dei progetti applicativi, ma operante a livello trasversale) sarà stabilmente dedicato a supporto del processo di *audit* finanziario per la valutazione della corretta attuazione sia dei controlli interni che del trattamento dei dati economico-finanziari nei sistemi informativi delle amministrazioni controllate. In questa prospettiva, nel 2025 si sono concluse le attività di formazione specialistica del relativo personale informatico, attraverso il programma di certificazione internazionale *Certified Information Systems Auditor*® (CISA®) dell'ISACA, riconosciuta in tutto il mondo come standard di riferimento per l'*audit*, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi IT.

Al contempo, sono proseguite le attività di supporto per l'*IT audit* in favore della Sezione di controllo Affari Europei e Internazionali; la DGSIA ha inoltre coadiuvato l'Ufficio Relazioni Internazionali nella partecipazione all'ITWG (*IT working group*) in seno all'EUROSAI.

4. Progetti di analisi dei dati

Merita di essere segnalata per la sua rilevanza strategica la costituzione del Centro di competenze per l'analisi dei dati (DACC, *Data Analytics Competence Center*) avvenuta con decreto presidenziale n. 120/2025. Il DACC ha il compito di supportare, avvalendosi di un *team* di analisti, gli Uffici centrali e regionali ai fini della raccolta, gestione, elaborazione e analisi dei dati con le più moderne tecnologie disponibili.

Il modello organizzativo del DACC prevede un Comitato di coordinamento e *governance* che, dopo il suo insediamento, ha assunto il compito di: gestire le richieste di supporto all'analisi dei dati, stabilendo priorità in base alla rilevanza e alle esigenze funzionali dei vari uffici; valutare le proposte per la raccolta dati e strumenti analitici; assicurare il supporto operativo del DACC a progetti specifici e coordinare le attività del gruppo di analisti; promuovere la condivisione dei dati anche mediante pubblicazione degli "Open Data"; favorire le iniziative formative e la "cultura del dato".

L'attività del *team* di analisti, che sono nominati su proposta del Comitato di coordinamento, consiste nel: definire il contesto delle esigenze degli uffici, proponendo metodologie e strumenti per trasformare i dati in informazioni utili; curare la raccolta dei requisiti e collaborare con gli uffici medesimi per realizzare le analisi richieste; promuovere l'integrazione di dati interni ed esterni, monitorandone qualità e aggiornamento; individuare nuove fonti informative.

Le azioni del DACC hanno preso avvio dalle prime significative esperienze operative degli ultimi anni, tra cui la sperimentazione del modello di analisi degli elementi sintomatici di un possibile dissesto degli enti locali, lo studio di un sistema di analisi dei rischi per il controllo sulla gestione, lo studio preliminare alla costituzione di un *data lake*.

Nel 2025 si è dato seguito, ad es., al completamento della *dashboard* di Indici di Rischio degli Appalti Pubblici, aggiornando i dati rispetto al periodo attuale, nonché perfezionando e raffinando opportunamente il sistema sulla base delle esigenze specifiche delle sezioni di controllo interessate. Con riferimento al monitoraggio PNRR in ambito finanza locale e territoriale, è stata consolidata la *dashboard* interattiva di *Data Quality* e sono stati perfezionati strumenti di supporto alle analisi dei dati presenti sul sistema ReGiS, opportunamente condivisi con tutta l'utenza interessata. Sono state avviate, altresì, diverse sperimentazioni di Intelligenza Artificiale in ambito LLM, al fine di fornire strumenti di supporto, da un lato, alle analisi condotte dalle Sezioni regionali di controllo sulle rendicontazioni dei gruppi consiliari e, dall'altro lato, al processo di anonimizzazione delle sentenze demandato alle segreterie delle sezioni giurisdizionali.

5. La sperimentazione RoMoLo – Modì sui dissesti degli enti locali

Per quanto concerne più specificamente le analisi sul dissesto finanziario degli enti locali, l'informatica e in particolare la "scienza dei dati" può fornire un contributo rilevante mediante la sperimentazione di un modello basato sull'intelligenza artificiale (*machine learning* di tipo supervisionato) addestrato con dati econometrici a disposizione della Corte dei conti e in grado di fornire un supporto decisionale di tipo previsionale, andando oltre le potenzialità di metodologie di tipo algoritmico basate su indicatori e soglie.

La sperimentazione in atto prevede che il modello di intelligenza artificiale (denominato RoMoLo) venga progressivamente raffinato tramite delle operazioni c.d. di *benchmarking* che hanno l'obiettivo di misurare e migliorare l'accuratezza del modello stesso.

Sulla base dei risultati ottenuti dal modello, nel corso del 2025 è stata realizzata la *dashboard* Modì (Monitoraggio Dissesti Enti) in grado di evidenziare le criticità contabili dei comuni, facendo emergere potenziali situazioni di dissesto; è stato dato avvio alla sperimentazione di utilizzo del sistema Modì coinvolgendo inizialmente cinque sezioni regionali di controllo (Lombardia, Toscana, Campania, Calabria, Puglia).

Al contempo, è stato dato seguito alla reingegnerizzazione del modello RoMoLo, provvedendo a trasferire tutta la logica di acquisizione, pulizia e trasformazione dei dati all'interno del primo nucleo sperimentale di *data lake* della Corte dei conti, predisponendo quanto necessario al prossimo addestramento del modello di *machine*

learning con i dati relativi alla situazione finanziaria dei comuni italiani per le annualità 2023 e 2024.

Questa fase è stata affiancata da un lavoro di condivisione della conoscenza sul modello predittivo e sulle tecniche di *machine learning* adottate, al fine di consolidare e mettere a fattor comune i risultati della sperimentazione.

6. Sistemi a supporto delle funzioni giurisdizionali e di controllo

È utile fornire, di seguito, una sintetica ricognizione di alcuni tra i sistemi e progetti informatici utilizzati per l'esercizio delle funzioni istituzionali delle aree giurisdizione e controllo, cui si riferiscono le attività di sviluppo o conduzione svolte nel corso del 2025.

GiuDiCo – Giustizia Digitale Contabile. È il sistema informativo che, automatizzando il procedimento contabile, al fine di supportare le attività istituzionali della Corte, contribuisce alla digitalizzazione degli atti dell'area giurisdizionale e al contempo raccoglie informazioni utili, consultabili anche attraverso strumenti di "*business intelligence*".

Il sistema è costruito in conformità alle "Regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e si collega a tre tipologie principali di "servizi *on line*": il servizio di resa elettronica del conto giudiziale (SIRECO), la consultazione *on line* del Fascicolo (FoL), il nuovo servizio di Deposito Atti e documenti (DAeD).

Il sistema e i correlati servizi *on line* sono in continua manutenzione ed evoluzione; tra i principali interventi svolti nel corso del 2025, merita ricordare lo sviluppo di nuove funzionalità relative al "rito abbreviato" (di cui all'art. 130 c.g.c.), la possibilità di consultazione *on line* del Ruolo udienze (da parte di cittadini, avvocati o rappresentanti delle Amministrazioni), l'analisi e l'ottimizzazione delle informazioni raccolte con riguardo al contenuto delle sentenze pubblicate, l'adeguamento delle funzioni di deposito dei conti giudiziali alle medesime modalità operative di deposito atti e documenti processuali a mezzo del più evoluto servizio DAeD. Sono stati inoltre arricchiti e affinati gli strumenti di *business intelligence* e i correlati "report" e "cruscotti".

SILeA (Sistema informativo controllo legittimità atti) e SILeA – Re (quest'ultimo per le Sezioni regionali). I sistemi consentono l'intera gestione degli atti sottoposti al controllo di legittimità, sia per quanto riguarda le comunicazioni tra Ufficio di controllo (centrale o regionale), Amministrazioni controllate e Ucb, sia per quanto riguarda le attività procedimentali. All'inizio del 2025 tutte le Sezioni regionali erano pienamente operative sul SILEA, migliorato e arricchito di ulteriori funzionalità in materia di "deferimento" e reportistica.

In particolare, nell'anno trascorso, oltre alla realizzazione delle evolutive richieste dall'utenza (volte a migliorare la produttività e l'interazione tra i soggetti sottoposti al controllo e l'Istituto, nonché a rendere totalmente digitale il processo di controllo di legittimità), gli interventi si sono concentrati sullo sviluppo di un'interfaccia dedicata esclusivamente all'utenza magistratuale, per agevolarne la fruibilità. È stata, altresì, estesa alla Sezioni regionali di controllo la funzionalità del deferimento e delle richieste di pareri. Analogamente a quanto previsto per i sistemi della giurisdizione, anche al SILEA sono associati dei cruscotti di *business intelligence,* che forniscono una migliore

rappresentazione dei dati a supporto dell'attività decisionale, mediante la realizzazione di nuovi cruscotti e report.

Sicr (Sistema informativo controllo e referto). Questo sistema, integrato con i sistemi della Ragioneria generale dello Stato (RGS) e della Banca d'Italia (BdI), è stato a suo tempo realizzato dalla Corte dei conti per seguire le fasi di formazione, gestione e consuntivazione del bilancio dello Stato e, in generale, a supporto delle funzioni di controllo e referto sulla finanza statale.

Nel corso del 2025 sono state svolte, in continuità, le attività dei tavoli di lavoro di natura tecnica e normativa costituiti negli anni precedenti, che hanno portato a un importante avanzamento delle fasi di analisi e ottimizzazione dei processi attuali, ottenendo una maggiore integrazione tra i sistemi informativi dell'area Controllo e Referto della Corte dei conti con i corrispondenti sistemi informativi della RGS, della BdI e di IGEPA.

Nell'annualità in esame, inoltre, sono state realizzate attività volte all'adeguamento continuo alle evoluzioni e semplificazioni normative inerenti alle fasi di formazione, gestione e consuntivazione del bilancio dello Stato e all'evoluzione dei sistemi informativi della RGS e della BdI; in particolare, coerentemente con la pianificazione relativa ai corrispondenti moduli dei sistemi RGS e BdI, si è provveduto al rilascio, in ambiente di collaudo ed esercizio, delle applicazioni relative alle aree Bilancio, Spese e Contabilità di tesoreria. La Corte dei conti si è così adeguata al progetto di reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria dello Stato, in esercizio con decorrenza 2025. In particolare, da gennaio 2025 la Banca d'Italia ha avviato in esercizio quanto previsto nell'ambito del progetto "ReTes", che vede coinvolte tutte le amministrazioni dello Stato che interagiscono con i sistemi informativi di tesoreria della Banca d'Italia, compresa la Corte nella sua veste di organismo di controllo. Tali evoluzioni tecnologiche e la semplificazione normativa consentiranno la fruizione di una maggiore quantità di dati e informazioni utili alle attività di controllo e referto.

Fitnet. La piattaforma Fitnet della "finanza territoriale" consente agli utenti interni ed esterni di navigare tra tutti i sistemi di Finanza Territoriale (GET, CONTE, LimeFit) una volta autenticati sul portale dei servizi *on-line* della Corte.

Tra i predetti sistemi di finanza territoriale, il sistema GET (gestione enti territoriali) gestisce, in maniera centralizzata, le anagrafiche degli enti (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.), le anagrafiche degli utenti e il processo di profilazione di questi ultimi. Per GET nel 2025 sono state concluse le attività di reingegnerizzazione, in ottica nativamente *cloud.*

Il sistema CONTE (contabilità territoriale) consente l'invio di documenti legati a molti degli adempimenti richiesti dalla Corte dei conti, fornendo immediatamente notifica all'utente dell'avvenuta ricezione del documento e della sua protocollazione informatica automatizzata. Tra le funzioni disponibili agli utenti è di rilievo la gestione del procedimento istruttorio su tutti gli adempimenti normativi richiesti dalla Corte agli Enti territoriali. Nel corso del 2025 è stato avviato il processo di reingegnerizzazione del sistema in ottica *cloud*, con l'obbiettivo di adeguare l'architettura agli standard adottati in Corte dei conti e con la revisione totale del procedimento istruttorio relativo agli enti territoriali, funzione cardine del sistema CONTE a supporto dell'attività di controllo delle sezioni regionali di controllo.

LimeFIT è il sistema che, mediante la piattaforma open source *LimeSurvey*, permette la realizzazione di tutte le tipologie di questionari allegati alle linee guida per Regioni, Comuni, Provincie e Città metropolitane.

ConosCo (Conoscitivo Corte dei conti). È il sistema di *Business intelligence* della Corte dei conti che integra dati provenienti da diversi sistemi gestionali. Gli utenti accedono alle informazioni tramite *data mart* tematici, e hanno la possibilità di "navigare" dati in forma sintetica, tempestiva e condivisa. Tra i *data mart* principali possono menzionarsi quello delle Irregolarità e Frodi Comunitarie (alimentato da Sidif), quello di Finanza statale (alimentato da Sicr e dati RGS) per *auditing* sul bilancio dello Stato e monitoraggio della finanza pubblica, quello relativo agli Organismi partecipati (Mopadt) alimentato da dati del Dipartimento del tesoro, Bilanci armonizzati (Monet) alimentato da dati contabili della BDAP. Nel corso del 2025 tutti i *data mart* sono stati adeguati alle modifiche normative, tenendo conto degli aggiornamenti delle basi dati alimentanti. Rilevante l'aggiornamento del sistema per la finanza statale, in relazione alle nuove classificazioni di bilancio e alla reingegnerizzazione della tesoreria dello Stato (progetto "ReTes") di cui si è dinanzi fatto cenno.

7. Principali sistemi a supporto delle funzioni di amministrazione attiva

Passando dalle funzioni istituzionali e quelle dell'amministrazione attiva, il presente paragrafo fornisce una essenziale panoramica delle attività relative ai principali sistemi di riferimento per il 2025.

Siam, Sistema Informativo amministrazione Attiva. È questo uno dei sistemi informativi "storici" della Corte dei conti, nato per la gestione informatizzata di alcune delle funzionalità proprie dell'amministrazione attiva o comunque aventi principalmente carattere interno, relativamente alle diverse aree del Segretariato generale, del "portale magistrati", del Nuovo Sistema Consegnatario – Magazzino – Modello 71 *Web* e della "Gestione Progetti". Nel corso del 2025 sono state completate le attività di trasferimento dei dati e le attività di interconnessione tra il Sistema contabile unico ERP-RGS, denominato InIt, e il sistema SIAM, in particolare il Nuovo Sistema Consegnatario. Il sistema è utilizzato anche per la gestione amministrativa delle c.d. "autorelazioni" presentate dai magistrati, con nuove e migliorate funzionalità sviluppate nel 2025.

*SIAP*Cdc*. Il sistema è rivolto alla gestione amministrativa e a quella giuridico-economica del personale amministrativo e di magistratura. La componente *Spring*, con esso fortemente integrata, costituisce a sua volta la soluzione completa di tutte le funzionalità proprie di un sistema di rilevazione presenze del personale, nel pieno rispetto della normativa in vigore. I predetti sistemi gestionali alimentano l'apposito *data mart* del personale nel sistema conoscitivo, che mediante un insieme di *report* e cruscotti consente l'analisi di fenomeni legati a molteplici aspetti della gestione del personale.

Nel 2025 gli interventi principali di adeguamento del sistema hanno recepito la nuova definizione delle Aree Organizzative Omogenee adottata da Corte dei conti attraverso il nuovo Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (R.O.F.), approvato con Delibera del Consiglio di presidenza n. 48/CP/2025 del 14 febbraio 2025, nonché le misure contenute nel nuovo Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2022/2024. Sono proseguite le attività di studio e analisi volte all'adozione di una soluzione tecnologica più avanzata che garantisca maggiore sicurezza e affidabilità in termini sia architetturali che di performance. Sono stati inoltre realizzati dei report sulla piattaforma di *business intelligence* finalizzati a rendere più efficiente l'attività della Direzione Generale delle Risorse Umane nella preparazione ed espletamento delle attività riguardanti le procedure per la progressione economica dei dipendenti.

Software SaaS Civilia Next - Modulo Protocollo Informatico. Nel corso del 2025 si è provveduto ad avviare le importanti evoluzioni strategiche nell'ambito della progressiva eliminazione dei residui archivi documentali cartacei, già in atto presso la sede centrale e nelle sedi territoriali della Corte dei conti. Sotto il profilo tecnologico, anche per il sistema di protocollo sono stati realizzati aggiornamenti atti a recepire le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (R.O.F.), contribuendo in modo significativo all'avvio di un processo di armonizzazione delle numerose modifiche e integrazioni intervenute nel tempo sull'organigramma funzionale e sulla strutturazione e organizzazione delle Aree Organizzative Omogenee dell'Istituto.

8. Infrastrutture e servizi trasversali

La definizione delle architetture relative ai sistemi informativi della Corte dei conti e la gestione delle infrastrutture e dei servizi trasversali sono demandate al Servizio per la gestione del Centro Unico dei Servizi (CUS), organizzato a tal fine in diversi settori, le cui attività sono sommariamente descritte di seguito.

Innovazione e servizi cloud. Comprende lo *scouting* e l'adozione di tecnologie innovative, la proposizione di progetti di innovazione e la gestione ed evoluzione dei servizi realizzati con tecnologie *cloud-native*. Più in dettaglio, affronta le tematiche collegate alla progettazione ed evoluzione delle architetture ICT dei sistemi infrastrutturali e dei sistemi applicativi, distribuiti in *cloud*, secondo i diversi modelli di servizio, tenendo in considerazione il panorama *multi-cloud* e la tematica delle architetture legate ai *big data* e all'elaborazione dei modelli di *analytics*. Oltre a gestire alcuni specifici servizi trasversali (ad es.: firma digitale, posta elettronica certificata, conservazione digitale, gestione online dei concorsi, *whistleblowing*), cura la creazione e gestione delle cosiddette "MiniApp", vale a dire applicazioni di piccole dimensioni, concepite a supporto dei processi dei singoli uffici e realizzate con le tecniche e gli strumenti del *Low Code Management*.

Nel corso del 2025 le principali attività del settore hanno riguardato lo sviluppo di un *framework* per la realizzazione rapida di *form* e questionari destinati all'utenza (quali ad es. le iscrizioni alla procedure di progressione economica, applicazioni per l'ottimizzazione dei controlli di regolarità amministrativa contabile), lo *scouting* tecnologico per la definizione della nuova soluzione di gestione delle PEC, la definizione del nuovo contratto di manutenzione delle cosiddette *utility* (strato di *middleware* a supporto di tutti i sistemi applicativi di Corte) e l'avvio del progetto che ne vedrà il rifacimento completo nel giro di due anni. Sono continuate le attività di gestione sistemistica di tutte le applicazioni *cloud* realizzate in modalità PaaS, ma la novità sostanziale è stata rappresentata dall'avvio del supporto al cloud *Amazon Web*

Services (AWS), sul quale, in collaborazione con gli altri servizi di DGSIA, sono state distribuite le prime applicazioni a carattere sperimentale. Sono attualmente in corso e continueranno nel 2026 le attività di definizione architetturale su AWS e la revisione dei processi DevSecOps per includere questo nuovo *cloud* nel parco delle soluzioni supportate.

Sul fronte della gestione dei processi, sono continuate le ottimizzazioni per i processi di *incident management* e *change management*, nell'ottica del miglioramento continuo e nell'alveo della metodologia ITIL v4.

Anche il nuovo filone di attività denominato "Green IT", dinanzi illustrato, è affidato a questo settore.

Sicurezza ICT. Il settore, che opera trasversalmente rispetto a tutte le attività del CUS, ha il compito di interfacciarsi con i servizi di sicurezza IT erogati da Sogei in modalità *security as a service*, per garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei dati, rispondere in maniera efficace in caso di attacchi informatici, mantenere la perfetta efficienza delle infrastrutture di sicurezza ICT, garantire l'erogazione e assicurare la qualità dei servizi di sicurezza *cloud*, nonché fornire il supporto necessario ad assicurare il costante allineamento con l'evoluzione tecnologica del mercato ICT. Nel settore (che agisce in sinergica operazione con "Operazioni IT" e "Innovazione e servizi *Cloud*") opera anche l'*Incident Response Team* di Corte dei conti, organismo deputato alla gestione degli incidenti di sicurezza più gravi. La Sicurezza ICT opera come punto di contatto con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in particolare con il CSIRT e con gli altri organismi pubblici deputati a gestire le tematiche di sicurezza IT, compresa la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Per l'anno 2025 le attività si sono concentrate sulla attuazione del d.lgs. n. 138/2024 (c.d. "NIS2", in vigore dal 16 ottobre 2024), che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555 introducendo misure minime obbligatorie volte a garantire un elevato livello di sicurezza informatica per le infrastrutture e i servizi essenziali.

La normativa attribuisce un ruolo centrale agli organi amministrativi e direttivi delle organizzazioni coinvolte che sono responsabili sia della supervisione dell'implementazione degli obblighi previsti dal decreto, sia della rendicontazione in caso di eventuali violazioni. Questo implica un impegno concreto nella gestione della sicurezza, non solo a livello operativo, ma anche strategico e decisionale.

I soggetti identificati come "essenziali" (raggruppamento in cui rientra Corte) e "importanti" sono chiamati a rispettare specifici obblighi. In particolare, devono adottare strategie efficaci per la gestione del rischio, garantire la tempestiva notifica degli incidenti di sicurezza e assicurare una formazione adeguata al personale coinvolto. La Corte dei conti ha avviato approfondimenti mirati, in stretta collaborazione con Sogei, con particolare attenzione alle procedure di notifica degli incidenti. L'implementazione delle misure di sicurezza di base dovrà essere completata entro il mese di settembre 2026, in conformità alle Specifiche che verranno emanate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Operazioni IT. Questo settore ha in carico la corretta erogazione dei servizi ICT della Corte dei conti, occupandosi della *governance* tecnica degli accordi e dei contratti stipulati con Sogei e gli altri partner tecnologici relativi alla conduzione di sistemi e infrastrutture. Il settore monitora e verifica la qualità dei servizi erogati dai fornitori, con particolare riferimento a molteplici infrastrutture e processi, come le componenti

tecnologiche ospitate nei *datacenter* e piattaforme di *cloud computing*, le infrastrutture di *network* e telefonia, di videosorveglianza e di rilevazione delle presenze, le piattaforme *cloud* di collaborazione.

Oltre alle attività ordinarie, tra i principali interventi del 2025 vanno menzionate l'attività di analisi della proposta architetturale di Sogei sul *cloud* AWS e, soprattutto, le complesse attività connesse alla cessazione dell'accordo convenzionale con il CNEL, che ha portato alla separazione delle relative infrastrutture.

Nel settore sono ricomprese anche le attività relative alla videosorveglianza che, nel 2025 hanno portato a importanti aggiornamenti sulle infrastrutture distribuite e all'avvio di un'attività di progettazione per l'estensione della copertura verso la sede di via del Maggiolino.

Gestione postazioni di lavoro (PDL). Al settore è affidata la gestione, l'assistenza e il supporto relativo a tutti i dispositivi utilizzati dagli utenti. In particolare: sistemi *desktop*, *notebook*, dispositivi mobili, dispositivi virtuali, *smartphone*, *tablet*, stampanti locali, dispositivi multifunzione, *scanner* da tavolo, etichettatrici e altre componenti *hardware* (*webcam*, cuffie, ecc.). Il settore, interfacciandosi con il Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti (AGC), definisce le previsioni d'acquisto e i cicli di acquisizione per tutto l'*hardware* dedicato al cosiddetto "parco *client*", revisionando in modo periodico il "Piano Strategico per le postazioni di lavoro". Il settore cura, con il supporto del personale Sogei e del Consegnatario, la distribuzione, manutenzione e sostituzione delle postazioni di lavoro.

Su questo specifico fronte, nel 2025 sono state sostituite oltre 1.200 postazioni di lavoro che avevano terminato il proprio ciclo di vita, utilizzando i nuovi dispositivi acquisiti con gara europea alla fine del 2024. Sono state anche gestite le complesse procedure di ritiro, cancellazione sicura e dismissione delle postazioni obsolete.

Telefonia. Questo settore cura tutti gli adempimenti operativi connessi alla gestione e alla conduzione dei sistemi tecnologici di telefonia fissa e mobile della Corte, ivi comprese le relative infrastrutture di supporto (rete VoIP, centralini, rete PSTN, ecc.). Svolge, in collaborazione con il Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti (AGC), tutti gli adempimenti amministrativi e operativi connessi all'adesione alle convenzioni Consip di telefonia fissa e mobile, compresa la gestione delle utenze e la consegna degli apparati a tutto il personale della Corte dei conti.

Nel corso dell'anno 2025 sono state effettuate le attività di gestione delle utenze e dei dispositivi mobili nell'ambito della nuova convenzione Consip TM9, predisponendo le attività conseguenti alla cessazione della precedente convenzione TM8. È stata altresì assicurata la gestione dei servizi di telefonia fissa e delle relative utenze, sia presso la sede centrale sia presso le sedi territoriali. Tali interventi hanno consentito una razionalizzazione dei costi, il miglioramento dell'efficienza operativa e la continuità dei servizi, garantendo al contempo il supporto tempestivo all'utenza.

Customer care. Questo settore costituisce il principale punto di riferimento per gli utenti e consente di rappresentare il punto di vista dei fruitori dei servizi. Le attività di assistenza all'utenza e risoluzione dei problemi hanno continuato a essere sviluppate, operativamente, in un servizio di accoglienza, primo contatto e inoltro ai competenti gruppi di assistenza; un gruppo specializzato si occupa di aspetti multimediali (videoconferenze, eventi istituzionali, formazione). Infine, la qualità del supporto e dei servizi è monitorata alla ricerca di un miglioramento costante, anche mediante

aggiornamento delle procedure di supporto e ottimizzazione delle procedure operative.

Nel corso del 2025 il settore ha lavorato, fra l'altro, all'evoluzione del processo di *change management* sulla piattaforma *ServiceNow*, migliorando la visibilità del processo da parte dei vari *stakeholder*. Sono state inoltre effettuate importanti attività migliorative nell'ambito del processo di *asset management*, specie in termini di analisi dei dati.

APPENDICE STATISTICA

(*) *Dati comunicati dalle sezioni di controllo centrali e regionali*

(**) *Dati estratti dal sistema informativo della giurisdizione "GIUDICO" alla data del 29 gennaio 2026*

(***) *Dati comunicati dalle SSRR e dalle sezioni giurisdizionali regionali*

1. AREA GIURISDIZIONE

a. *Sezioni riunite in sede giurisdizionale*

SENTENZE (***)		
n° Sentenza	**n° Giudizio**	**Oggetto**
1/2025/QM/PROC	840/SR/QM/PROC	Questione di massima deferita dal Procuratore generale della Corte dei conti, concernente il seguente quesito: "se l'obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti per gli incarichi extra-istituzionali *ex* 53, c. 7 e 7-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 si riferisca sia alle situazioni di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili) che alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma nel concreto svolti in assenza di autorizzazione), ovvero sia limitato a queste ultime".
5/2025/SR	850/SR	Sig. N.L. avverso Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 2024.
8/2025/QM/SEZ	858/SR/QM/SEZ	Questione di massima, deferita dal Presidente della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 114, c. 1, c.g.c., concernente i seguenti quesiti: "se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto *ex* art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell'attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto; se la facoltà di riscatto *ex* art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle "relative indennità", nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione".

b. *Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione*

SENTENZE (***)		
n° Sentenza	**n° Giudizio**	**Oggetto**
2/2025/REV	839/SR/REV	Procura generale presso la Corte dei conti per la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 4/2024/DELC.
3/2025/DELC	848/SR/DELC	Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria avverso la delib. n. 171/2024/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria.
4/2025/EL	849/SR/EL	Comune di Mondragone (CE) avverso la delib. n. 172/2024/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Campania di non approvazione del piano di riequilibrio finanziario.
6/2025/DELC	855/SR/DELC	Consorzio Acquedottistico Marsicano s.p.a. (CAM s.p.a.) avverso la delib. n. 298/2024/VSG della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo.
7/2025/DELC	815/SR/DELC	Regione Toscana avverso la delib. n. 165/2023/PARI della Sezione regionale di controllo per la Toscana.
9/2025/RIS	721/SR/RI	Invimit SGR s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat.
10/2025/RIS	852/SR/RI	Invimit SGR s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat.
11/2025/DELC	859/SR/DELC	Regione Campania avverso la delib. n. 250/2024/PARI della Sezione regionale di controllo per la Campania
12/2025/DELC	856/SR/DELC	Regione Molise avverso la delib. n. 155/2024/PARI Sezione regionale di controllo per il Molise

SENTENZE (***)		
n° Sentenza	**n° Giudizio**	**Oggetto**
13/2025/DELC	861/SR/DELC	Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, avverso la decisione n. 1/2025/PARI delle SSRR per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
14/2025/EL	857/SR/EL	Comune di Bereguardo avverso la delib. n. 260/2024/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia
15/2025/EL	866/SR/EL	Sig. B. e altri avverso la delib. n. 60/2025/PRSP della Sezione regionale di controllo per il Lazio, di non omologazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Artena.
16/2025/DELC	824/SR/DELC	Regione Siciliana avverso la delib. n. 3/2024/PARI delle SSRR per la Regione Siciliana.
17/2025/RGC	863/SR/RGC	Sig. V.M., in proprio e nella sua qualità di capogruppo e legale rappresentante del disciolto gruppo consiliare "Lega Umbria" del Consiglio regionale dell'Umbria, avverso la delib. n. 20/2025/FRG della Sezione regionale di controllo per l'Umbria.
18/2025/RGC	864/SR/RGC	Sig.ra S.M., in qualità di legale rappresentante e capogruppo del disciolto gruppo del Consiglio regionale dell'Umbria "Partito Democratico", avverso la delib. n. 22/2025/FRG della Sezione regionale di controllo per l'Umbria.
19/2025/RGC	865/SR/RGC	Sig. D.P. avverso la delib. n. 21/2025/FRG della Sezione regionale di controllo per l'Umbria.
20/2025/DELC	868/SR/DELC 869/SR/DELC	Conerobus s.p.a. avverso le deliberazioni n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG della Sezione di controllo per le Marche, nella parte in cui individuano Conerobus s.p.a. quale "società controllata".
21/2025/EL	867/SR/EL	Comune di Zavattarello avverso la delib. n. 112/2025/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

ORDINANZE (***)		
n° Sentenza	**n° Giudizio**	**Oggetto**
1/2025/DELC	848/SR/DELC	Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria avverso la delib. n. 171/2024/PARI della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria.
2/2025/RIS	851/SR/RI	Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso – CISIA avverso l'inclusione elenco Istat.
3/2025/RIS	841/SR/RI	Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT – SGR s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat.
4/2025/RIS	844/SR/RI	Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso – CISIA avverso l'inclusione elenco Istat.
5/2025/RIS	841/SR/RI	Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT – SGR s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
6/2025/RIS	844/SR/RI	Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso – CISIA avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
7/2025/EL	842/SR/EL	Comune di Serradifalco avverso la delib. n 150/2024/PRSP della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana.
8/2025/DELC	848/SR/DELC	Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria avverso la delib. n. 171/2024/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
9/2025/RIS	718/SR/RI	Federazione Italiana Triathlon avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
10/2025/RIS	804/SR/RI	Autostrada del Brennero s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
11/2025/RIS	742/SR/RI	Trentino Sviluppo s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
12/2025/RIS	853/SR/RI	Ferrovienord s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

ORDINANZE (***)		
n° Sentenza	**n° Giudizio**	**Oggetto**
13/2025/RIS	719-817/SR/RI	Ferrovienord s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
14/2025/RIS	745/SR/RI	Finest s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
15/2025/RIS	709/SR/RI	Autostrada Regionale Cispadana s.p.a. avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
16/2025/RIS	754/SR/RI	Consorzio Festivalfilosofia avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
17/2025/RIS	860/SR/RI	Consortium GARR avverso l'inclusione elenco Istat. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

c. *Sezioni centrali d'appello e sezione d'appello per la regione siciliana*

GIUDIZI PRESSO LE SEZIONI DI APPELLO (**)				
Tipologia di giudizio	Iscritti	Sentenze Pubblicate	Ordinanze Pubblicate	Decreti Pubblicati
RESPONSABILITA' RISARCITORIA	707	401	41	14
CONTO	6	1	0	0
ISTANZA DI PARTE	15	9	1	0
RESPONSABILITA' SANZIONATORIA	2	3	0	0
PENSIONI CIVILI	189	142	7	0
PENSIONI MILITARI	250	191	7	0
PENSIONI DI GUERRA	33	29	0	0
Totale	**1.202**	**776**	**56**	**14**

LEGENDA:
ISCRITTI: numero di giudizi iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
SENTENZE, ORDINANZE E DECRETI pubblicati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

GIUDIZI NELLE MATERIE DI CONTABILITA' PUBBLICA (RESPONSABILITA RISARCITORIA E CONTO) (**)					
Sezione	Appellante principale	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	Pubblico Ministero	108	45	41	112
	Parte convenuta in primo grado	291	189	116	364
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	Pubblico Ministero	49	42	41	50
	Parte convenuta in primo grado	216	170	182	204
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	Pubblico Ministero	116	31	35	112
	Parte convenuta in primo grado	503	117	153	467
SEZIONE DI APPELLO REGIONE SICILIANA	Pubblico Ministero	16	16	11	21
	Parte convenuta in primo grado	52	32	50	34
	Totale	**1.351**	**642**	**629**	**1.364**

LEGENDA DATI CONTABILITA' PUBBLICA:
NB: Nella presente tabella non sono compresi i giudizi per Responsabilità Sanzionatoria e quelli ad Istanza di Parte
PENDENTI INIZIALI: numero di giudizi con data di iscrizione a ruolo antecedente al 1° gennaio 2025 e non definiti entro tale data
ISCRITTI: numero di giudizi iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
DEFINITI: numero di giudizi definiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (con riferimento sia agli appelli principali che a quelli incidentali)
PENDENTI FINALI: PENDENTI INIZIALI + ISCRITTI - DEFINITI

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA (**)				
Sezione	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	201	127	135	193
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	323	59	113	269
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	266	70	89	247
SEZIONE DI APPELLO REGIONE SICILIANA	49	23	45	27
Totale	**839**	**279**	**382**	**736**

LEGENDA GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA:
PENDENTI INIZIALI: numero di giudizi con data di iscrizione a ruolo antecedente al 1° gennaio 2025 e non definiti entro tale data
ISCRITTI: numero di giudizi iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
DEFINITI: numero di giudizi definiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (con riferimento sia agli appelli principali che a quelli incidentali).
PENDENTI FINALI: PENDENTI INIZIALI + ISCRITTI - DEFINITI

d. Sezioni giurisdizionali regionali

GIUDIZI PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI (**)				
Tipologia giudizio	Iscritti	Sentenze Pubblicate	Ordinanze Pubblicate	Decreti Pubblicati
RESPONSABILITA' RISARCITORIA	1.225	1.083	225	405
CONTO	1.704	1.280	160	297
RESA DI CONTO	744	259	19	1.162
ISTANZA DI PARTE	27	50	4	1
TOTALE CONTABILITA'	**3.700**	**2.672**	**408**	**1.865**
RESPONSABILITA' SANZIONATORIA	15	6	6	11
TOTALE RESPONSABILITA' SANZIONATORIA	**15**	**6**	**6**	**11**
PENSIONI CIVILI	905	1009	459	116
PENSIONI MILITARI	769	766	430	97
PENSIONI DI GUERRA	18	25	16	2
TOTALE PENSIONISTICA	**1.692**	**1.800**	**905**	**215**
Totale	**5.407**	**4.478**	**1.319**	**2.091**

LEGENDA GIUDIZI NELLA MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA
ISCRITTI: numero di giudizi iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
SENTENZE, ORDINANZE E DECRETI pubblicati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

CONTI GIUDIZIALI (**)			
Conti			Quantità
PENDENTI INIZIALI (al 01/01/2025)			542.724
ISCRITTI			120.381
DEFINITI	Conti definiti con decreto di discarico	5.602	82.068
	Conti definiti con decreto di estinzione	36.220	
	Conti definiti in giudizio	1.460	
	Conti definiti con altre modalità	38.786	
PENDENTI FINALI (al 31/12/2025)			581.037

LEGENDA CONTI GIUDIZIALI
PENDENTI AL 1° gennaio 2025: conti pervenuti e registrati con relativa numerazione nel sistema SIRECO entro il 31 dicembre 2025 e non definiti entro tale data
ISCRITTI. conti pervenuti e registrati con relativa numerazione nel sistema SIRECO dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
DEFINITI: conti definiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
DEFINITI CON ALTRE MODALITA': numero dei conti giudiziali estinti d'ufficio in assenza di apposita declaratoria
PENDENTI FINALI: pendenti iniziali al 1° gennaio 2025 + conti iscritti – conti definiti

ATTIVITA' SUI CONTI GIUDIZIALI (**)	
Tipologia attività	n°
Relazioni di discarico depositate dal magistrato relatore	5.334
Relazioni di irregolarità depositate dal magistrato relatore	1.353
Relazioni di estinzione depositate dal magistrato relatore	2.623
Decreti presidenziali di discarico	5.321
Decreti presidenziali di estinzione	6.183
Richieste istruttorie in materia di conti giudiziali	2.566

LEGENDA ATTIVITA' SUI CONTI GIUDIZIALI
Attività svolte dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Ciascuno dei summenzionati atti (Relazioni e Decreti) può comprendere una pluralità di Conti.

SEQUESTRI CONSERVATIVI (**) - Artt. 74, 75, 76 c.g.c. -		
Decreti Presidenziali	Ordinanze del giudice designato	Ordinanze collegiali su recla
36	58	6

LEGENDA SEQUESTRI CONSERVATIVI
DECRETI PRESIDENZIALI: numero dei provvedimenti presidenziali su istanze di sequestro conservativo pubblicati nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025)
ORDINANZE DEL GIUDICE DESIGNATO: numero delle ordinanze del giudice designato (su istanze di sequestro conservativo) pubblicate nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025- 31 dicembre 2025)
ORDINANZE COLLEGIALI SU RECLAMO: numero delle ordinanze pubblicate nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025) a seguito di reclamo su provvedimenti relativi ad istanze di sequestro conservativo

RITO ABBREVIATO (***) - Art. 130 c.g.c. -					
Con riferimento a ciascun convenuto				Sentenze che definiscono il giudizio con rito abbreviato	
Istanze presentate nell'anno	Accolte	Non Accolte	Da Definire	Sentenze	Convenuti
201	186	13	35	130	217

LEGENDA RITO ABBREVIATO
ISTANZE PRESENTATE NELL'ANNO: numero di istanze con data di presentazione compresa nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025)
ACCOLTE: sono inseriti i casi in cui, all'esito della camera di consiglio (art. 130, c. 1, c.g.c.), il Collegio ha accolto la richiesta e ha determinato la somma dovuta (art. 130, c. 7, c.g.c.) nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025)
NON ACCOLTE: sono indicati i casi di non accoglimento della richiesta da parte del Collegio, in esito alla camera di consiglio (art. 130, cc. 6 e 10, c.g.c.) nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025)
DA DEFINIRE: sono indicati i casi in cui non sia ancora intervenuta la sentenza, che definisce il giudizio con rito abbreviato, nei confronti del convenuto che ha formulato la richiesta (art. 130, c. 8, c.g.c.)
SENTENZE: sentenze emesse ai sensi dell'art. 130, c. 8, c.g.c. nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025) anche in relazione ad istanze presentate in anni antecedenti al 2025

RITO MONITORIO (***) - Artt. 131, 132 c.g.c. -					
Con riferimento a ciascun convenuto				Ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio	
Decreti emessi nell'anno	Accettati	Non Accettati	Da Definire	Ordinanze	Convenuti
82	35	32	19	33	48

LEGENDA RITO MONITORIO
DECRETI EMESSI NELL'ANNO: numero di decreti monitori emessi nell'intervallo di riferimento (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025)
ACCETTATI: sono i casi in cui la parte abbia dichiarato di accettare il decreto (art. 132, c. 2, c.g.c.)
NON ACCETTATI: sono indicati i casi in cui la parte abbia reso dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato o la parte parte sia irreperibile (art. 132, c. 4, c.g.c.)
DA DEFINIRE: sono indicati i casi in cui: a) sia ancora pendente il termine per l'accettazione a cura della parte e, quindi, ove non sia ancora stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo e non sia stata adottata l'ordinanza avente forza di titolo esecutivo (art. 132, c. 3, c.g.c.); b) non si siano ancora verificate le ipotesi di cui all'art. 132, c. 4, c.g.c

RITO RELATIVO A FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA PECUNIARIA (**) - Art. 133 c.g.c. -			
Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
13	1	7	7

LEGENDA RESPONSABILITA' SANZIONATORIA:
PENDENTI INIZIALI: giudizi su fattispecie di responsabilità sanzionatoria con data di iscrizione a ruolo antecedente al 1° gennaio 2025 e non definiti entro tale data
ISCRITTI: numero di giudizi su fattispecie di responsabilità sanzionatoria iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
DEFINITI: numero di giudizi su fattispecie di responsabilità sanzionatoria definiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
PENDENTI FINALI: PENDENTI INIZIALI + ISCRITTI - DEFINITI

2. AREA CONTROLLO

a. Delibere delle Sezioni riunite, delle Sezioni centrali di controllo e del Collegio per il controllo concomitante

DELIBERAZIONI/ DETERMINAZIONI (*)	
Sezioni riunite in sede di controllo	**26**
di cui:	
Relazione sul Rendiconto generale dello Stato	1
Audizioni del Presidente al Parlamento/Memorie	4
Costo del lavoro/Certificazione contratti collettivi	9
Relazioni quadrimestrali	3
Deliberazioni in materia di partecipazioni societarie	1
Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica	4
Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari e internazionali	**9**
di cui:	
Delibera di programma	1
Controlli sull'utilizzo di fondi europei	6
Controlli su istituzioni internazionali	2
Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello stato	**23**
Sezione centrale per il controllo degli atti secretati	**3**
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato	**77**
di cui:	
Indagini/PNRR e rapporti approvati	67
Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC	2
Deliberazioni su esiti dell'attività di controllo	1
Delib. di programmazione	1
Linee guida Sezione centrale controllo gestione	1
Monitoraggi	5
Sezione del controllo sugli enti	**177**
di cui:	
Referti al Parlamento	163
Altre Deliberazioni	14
Sezione delle autonomie	**24**
di cui:	
Delibere di coordinamento	7
Delibere di referto	8
Questioni di massima	8
Audizioni	1
Sezioni riunite in sede consultiva	**6**
Sezioni riunite in sede deliberante	**1**
Collegio per il controllo concomitante	**73**

b. *Sezioni riunite in sede di controllo*

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/9/25/PARI	Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2024

AUDIZIONI DEL PRESIDENTE AL PARLAMENTO (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/03/25/AUD	Audizione della Corte dei conti nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione e sul disegno di legge A.S. 1375 (Disposizioni concernenti la rateizzazione di carichi fiscali)
SSRRCO/05/25/AUD	Audizione della Corte dei conti sul Documento di Finanza Pubblica 2025
SSRRCO/18/25/AUD	Audizione sul "Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025
SSRRCO/20/25/AUD	Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (a.s.1689)

DELIBERAZIONI COSTO DEL LAVORO E CERTIFICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI (*)	
N°	Contratto/Esito
SSRRCO/02/25/CCN	Certificazione Ipotesi di CCNL relativo alla Sequenza contrattuale sul contratto di ricerca *ex* art. 22 l. n. 240/2010 (art. 178, c. 1, lett. g del CCNL 18/01/2024)
SSRRCO/04/25/CCN	Certificazione Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali – Triennio 2022-2024
SSRRCO/10/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
SSRRCO/11/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi di CCNL relativo alla Sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti Linguistici (art178, c. 1, lett. d del CCNL 18/01/2024)
SSRRCO/12/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi Sequenza contrattuale ENAC a integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, triennio 2019-2021
SSRRCO/13/25/CCN	Relazione sul costo del lavoro pubblico 2025.
SSRRCO/21/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell'art. 17, c. 8, terzo periodo, del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024
SSRRCO/22/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – Triennio 2022-2024
SSRRCO/23/25/CCN	Certificazione dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2025-2027)

RELAZIONI QUADRIMESTRALI (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/01/25/RQ	Relazione Quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2024 (art. 17, c. 9, della l. 31 dicembre 2009, n. 196)
SSRRCO/08/25/RQ	Relazione Quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2025 (art. 17, c. 9, della l. 31 dicembre 2009, n. 196)
SSRRCO/19/25/RQ	Relazione Quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2025 (art. 17, c. 9, della l. 31 dicembre 2009, n. 196)

REFERTI (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/06/25/REF	Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, c. 7, del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108. - Secondo semestre 2024
SSRRCO/07/25/REF	Referto sul sistema universitario 2025
SSRRCO/14/25/RCFP	I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica. Quaderno n. 1 - La plausibilità della riduzione del rapporto debito/Pil nelle nuove regole di bilancio europee
SSRRCO/15/25/RCFP	I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica. Quaderno n. 2 - Le garanzie pubbliche

REFERTI (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/16/25/RCFP	I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica. Quaderno n. 3 - Le spesa per la previdenza
SSRRCO/17/25/RCFP	I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica. Quaderno n. 4 - Le Sanità in cammino per il cambiamento
SSRRCO/24/25/REF	Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, c. 7, del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108. Primo semestre 2025.
SSRRCO/26/24/INPR	Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026

PARERI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (*)	
N°	Oggetto
SSRRCO/25/25/PASP	Parere società partecipate *ex* art. 5, c. 3, Tusp (d.lgs. 175/2016)

c. Sezione centrale di controllo per gli affari europei e internazionali

ATTIVITA' PRINCIPALI SVOLTE DALLA SEZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI (*)		
N°	Descrizione	Quantità
1	Delibera di programma	1
2	Delibere sull'utilizzo di fondi europei	6
3	Istituzioni internazionali controllate	2
4	Incontro presso il Public Accounts Committee del Parlamento maltese, in presenza del presidente Carlino, dell'Auditor general del Nao Deguara, nell'ambito dell'Audit congiunto Corte dei conti Nao sul programma Interreg Italia-Malta	1
5	Incontro bilaterale tra il presidente Carlino e l'Auditor general del Nao Deguara, presso la sede del Nao a Malta, Nell'ambito dell'Audit congiunto Corte dei conti Nao sul programma Interreg Italia-Malta	1
5	Visita di una delegazione della Corte dei conti sul tema della politica agricola comune (20.10.2025)	1
6	Partecipazione alle attività di audit della Corte dei conti francese presso le Nazioni unite a Ginevra	1
7	Nato-Netma conference a Monaco di Baviera degli ISC (23-24.09.2025)	1
8	XX Sai JSF Conference (programma F35) all'Aja (7-9 ottobre 2025)	1
9	Controllo sul Programma Internazionale di difesa F-35 – incontro con l'Aeronautica militare (22.10.2025)	1
10	Controllo sul Programma Internazionale di difesa F-35 – incontro con il Ministero della difesa (4.11.2025)	1
11	Incontri con il l'Informal working group on transports (14.02.2025 e 12.09.2025)	2
12	Gruppo tecnico dei controllori esterni delle Nazioni unite	1
13	Panel dei controllori esterni delle Nazioni unite a New York	1
14	Partecipazione alla presentazione dell'Annual report di Agea anno 2024 (18.06.2025)	1
15	Incontri con la delegazione del Fondo monetario internazionale (FMI), il 27.01.2025 e il 20.05.2025	2
16	Incontro annuale di coordinamento tra le Autorità di audit, la Commissione europea e l'Igrue	1
17	Videoconferenze funzionari esterne	23
18	Videoconferenze magistrati esterne	38

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
1/2025	Programma di controllo per l'anno 2025
2/2025	Follow-up della Delib. n.9/2021 Audit sulla gestione degli interventi nei casi di inquinamento improvviso nel Mar Adriatico
3/2025	Procedure d'infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia
4/2025	Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 dell'ONU e alla mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell'approvvigionamento idrico
5/2025	Revisione esterna del bilancio 2024 dell'organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
6/2025	Revisione esterna del bilancio 2024 di Icranet
7/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Escap partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
8/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Geo partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
9/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Jcrf partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
10/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Gcos partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
11/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Ipcc partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
12/2025	Certificazione del bilancio 2024 dell'Organismo non consolidato Ptc partecipato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo-Omm)
13/2025	Audit congiunto sulla performance dei programmi Ue Interreg Italia-Malta: i risultati conseguiti nel ciclo di programmazione 2014-2020 e le prospettive del nuovo programma 2021-2027
14/2025	Relazione annuale I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzo dei fondi nel 2024
15/2025	Lo stato della prevenzione e del contrasto alle irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse nella gestione della politica agricola comune

d. *Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato*

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
1/2025/PREV	SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - decreto n. 409 del 5 dicembre 2024, con il quale il Direttore del Parco Archeologico di Pompei ha approvato il contratto n. 196 del 4 dicembre 2024 per l'affidamento in concessione, per tre anni, con opzione di proroga per altri due, del servizio di gestione dei bookshop e del servizio di noleggio audio guide all'interno del Parco Archeologico di Pompei, stipulato con il R.T.I. composto dalla Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. e dalla Giunti Editori s.p.a., per un valore complessivo di € 34.853.036,00.
2/2025/PREV	SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - decreto n. 74109 del 20 novembre 2024, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania - in esecuzione dell'ordinanza dell'11 novembre 2024 del Tribunale di Paola, Sezione Prima Civile, controversie di Lavoro e Previdenza Sociale – ha conferito alla dott.ssa M.T.D.G. l'incarico di dirigente scolastico presso l'Istituzione scolastica SAIC852004 I.C. "G. Romano" - Eboli (SA) - a decorrere dal 25 novembre 2024.
3/2025/PREV	CIPESS - delibera n. 62/2024 del 7 novembre 2024, recante "Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario e schema di atto aggiuntivo n. 4 alla Convenzione unica di concessione tra Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL) e società di progetto Brebemi per il periodo regolatorio 2021-2025"
4/2025/PREV	CIPESS - delibera n. 63/2024 del 7 novembre 2024, recante "Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario per la Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) e relativo schema di atto aggiuntivo n. 4 alla convenzione unica di concessione tra Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL) e Tangenziale Esterna Spa (TE) per il periodo regolatorio 2024-2028"

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
5/2025/PREV	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2025, di conferimento alla dott.ssa F.U., dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione IV – Rapporti finanziari internazionali –Dipartimento del tesoro - di cui all'art. 4, c. 3, lettera d) del d.p.c.m. 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni.
6/2025/PREV	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - decreto direttoriale MASE (DG CORUC) n. 180 del 7 febbraio 2025 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale di direttore della divisione II "Logistica" della Direzione generale comunicazione, Risorse Umane e Contenzioso (CORUC), di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), del d.m. n. 17/2024, all'ing. A.S.
7/2025/PREV	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – determina n. 887 in data 5 marzo 2025, di conferimento al dott. A.F. dell'incarico individuale di lavoro autonomo per attività di esperto presso l'Agenzia, adottata ai sensi dell'art. 7, cc. 6 e 6-*bis*, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive mm. e ii.
8/2025/PREV	MINISTERO DELL'INTERNO – decreto 10 giugno 2025 n. 1003 del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri recante l'approvazione del contratto n. 12209 del 21 maggio 2025, dell'importo di € 696.581,00 (iva non imponibile), stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale e la società Ranieri Tonissi s.p.a. e relativo alla fornitura di n. 10 motori per le motovedette dell'Arma.
9/2025/PREV	MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - decreto Dipartimentale dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero di conferimento dell'incarico di "Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3 – SENIOR" al dott. M.V., ai sensi dell'art. 34 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152.
10/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del Direttore generale 29 luglio 2025, n. 580, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla dott.ssa M.R.P.
11/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del direttore generale 24 luglio 2025, n. 735, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni alla dott.ssa A.R.
12/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del direttore generale 28 luglio 2025, n. 738, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, al dott. p.m.
13/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - l decreto del direttore generale 8 agosto 2025, n. 837, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5-*bis*, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. dott. S.B.
14/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del direttore generale 1° agosto 2025, n. 1294, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, all'Arch. R.D.A.
15/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del direttore generale 1° agosto 2025, n. 1296, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, all'Arch. G.N.
16/2025/PREV	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - decreto del direttore generale 29 luglio 2025, n. 1216, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, all'Arch. M.N.
17/2025/PREV	MINISTERO DELLA DIFESA - decreto direttoriale del 4 agosto 2025, n. 885, Direzione generale di Commissariato e di Servizi generali del Ministero della difesa, di approvazione del contratto dell'8 maggio 2025, n. 1270, con SINERGY GROUP s.r.l. unipersonale, per la fornitura di vestiario per il personale dell'Esercito Italiano.
18/2025/PREV	MINISTERO DELLA DIFESA - decreto direttoriale del 4 agosto 2025, n. 886, della Direzione generale di Commissariato e di Servizi generali del Ministero della difesa, di approvazione del contratto del 18 giugno 2025, n. 1275, con R.T.I. LOVERS s.r.l./NT MAJOCCHI s.r.l./SINERGY GROUP s.r.l. unipersonale, per la fornitura di vestiario per il personale dell'Esercito Italiano.
19/2025/PREV	CIPESS - delibera CIPESS n. 41/2025, seduta del 6 agosto 2025 "Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell'art. 1, c. 273-*bis*, della l. n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell'art. 3, cc. 7 e 8, del d.l. n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al d.l. n. 35 del 2023".

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
20/2025/PREV	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - decreto n. 190 del 1° agosto 2025, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale è stato assentito, ai sensi dell'art. 2, c. 8, del richiamato d.l. n. 35/2023, il III Atto aggiuntivo alla convenzione n. 3077 del 30 dicembre 2003 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (concedente) e la Stretto di Messina s.p.a. (concessionaria).
21/2025/PREV	MINISTERO DELLA SALUTE - decreto del Ministro della salute 25 settembre 2025, n. 301, di conferimento dell'incarico di esperto in materia di formazione del personale sanitario reso in favore della dott.ssa E.D.G., nell'ambito del contingente di cui agli artt. 1, c. 5, e 8, c. 2, del d.p.c.m. 20 ottobre 2023, n. 195.
22/2025/PREV	MINISTERO DELLA SALUTE - decreto del Ministro della salute 25 settembre 2025, n. 301, di conferimento dell'incarico di esperto in materia di formazione del personale sanitario reso in favore della dott.ssa E.M., nell'ambito del contingente di cui agli artt. 1, c. 5, e 8, c. 2, d.p.c.m. 20 ottobre 2023, n. 195.
23/2025/PREV	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - decreto del Dipartimento per lo sport in data 30 settembre 2025 (repertoriato con il n. 1517/2025 concernente l'approvazione di un accordo transattivo perfezionato il 6 agosto 2025, con assunzione del relativo impegno finanziario, tra il Dipartimento, il Consorzio Volontario per la Valorizzazione Turistica del Litorale Tarantino Occidentale e il sig. N.P. quale responsabile e rappresentante della capogruppo della Associazione temporanea di imprese (ATI) affidataria della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un progetto di intervento, finanziato dallo Stato, denominato "Costa Verde Jonica – Sistema integrato di strutture e servizi".

RIEPILOGO ATTIVITA' 2025 DEGLI UFFICI CENTRALI DI CONTROLLO (*)						
Ufficio	Pendenti al 1.1.25	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31.12.25	Rilievi emessi	Pareri emessi
INTERNO E DIFESA	338	5.405	5.200	543	207	94
PCM, GIUSTIZIA E MAECI	248	3.678	3.631	295	153	186
MEF	73	2.262	2.267	68	113	526
MIMIT, MASAF E TURISMO	144	1.586	1.588	142	17	50
MIT E MASE	307	4.496	4.662	141	70	65
SALUTE E LAVORO	83	1.771	1.791	63	73	58
MIM, MUR E CULTURA	113	2.810	2.786	137	184	59
Totale	**1.306**	**22.008**	**21.925**	**1.389**	**817**	**1.038**

COMTROLLO SUCCESSIVO (*)					
Ufficio	Pendenti al 1.1.25	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31.12.25	Rilievi emessi
INTERNO E DIFESA	0	0	0	0	0
PCM, GIUSTIZIA E MAECI	0	0	0	0	0
MEF	0	0	0	0	0
MIMIT, MASAF E TURISMO	0	2	1	1	0
MIT E MASE	2	0	2	0	0
SALUTE E LAVORO	0	3	0	3	0
MIM, MUR E CULTURA	0	1	1	0	0
Totale	**2**	**6**	**4**	**4**	**0**

RIEPILOGO ATTI DI GOVERNO PERVENUTI AL 31 DICEMBRE 2025 (*) (art. 3, c. 1, lett. c, l. n. 20/1994)		
Uffici di Controllo		n. atti
1	Ministeri Interno e Difesa	2
2	Ministeri Affari esteri e Cooperazione Internazionale, Giustizia e P.C.M.	23
3	Ministero Economia e Finanze	6
4	Ministeri Imprese e made in Italy, Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Turismo	6
5	Ministeri Infrastrutture e trasporti- Ambiente e sicurezza energetica	3
6	Ministeri Istruzione e merito, Università e ricerca, Cultura	5
7	Ministeri Salute, Lavoro e politiche sociali	1
	Totale	**46**

DETTAGLIO ATTI DI GOVERNO PERVENUTI AL 31 DICEMBRE 2025 (*) (art. 3, c. 1, lett. c, l. n. 20/1994)		
Atto	Ministero	Oggetto
DI 14/01/25	DISABLITÀ	DI 14 gennaio 2025 (Min. Disabilità). Reg.to per le modalità di autogestione del budget di progetto ai sensi dell'art. 28, c. 8, del d.lgs. 3 /05/2024, n. 62.
DPCM 14/01/25	PCM	DPCM 14 gennaio 2025. Modifiche d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Reg.to concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
D.I. 07/01/25	DIFESA	D.I. 7 gennaio 2025. (Difesa) Reg.to di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.
D.P.C.M. 21/01/25	PCM	DPCM 21 gennaio 2025. (PCM) Reg.to recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.
DPR 13/01/25	MIMIT	D.P.R. 13 gennaio 2025. (MIMIT) Reg.to recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, c. 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. (macrolesioni)
DM 30/01/25	MEF	D.M. 30 gennaio 2025. (MEF) Reg.to recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, c. 105, della l. 30 dicembre 2023, n. 213.
DI 14/01/25	PCM	D.I. 14 gennaio 2025. (PCM) Reg.to attuativo dell'art. 32 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali.
DPR 10/03/25	PCM	D.P.R. 10 marzo 2025. (PCM) Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
D.I. 11/03/25	MIT	D.I. 11 marzo 2025. (MIT) Regolamento di attuazione dell'art. 39-*bis*, c. 5, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, in materia di anagrafe nazionale delle patenti nautiche
DM 18/03/25	MEF	DM 18 marzo 2025. (MEF) Schema di d.m. relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, c. 3, d.lgs. n.41 del 2024
DPR 24/03/25	PCM	DPR 24 marzo 2025. Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare di cui all'art. 1, c. 1, del d.lgs. 12 maggio 1994 n. 195.
DPR 24/03/25	PCM	DPR 24 marzo 2025. Recepimento accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle forze armate di cui all'art. 1, c. 1, del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 195.
D.M. 02/04/25	MEF	D.M. 2 aprile 2025. (MEF) Reg.to relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

DETTAGLIO ATTI DI GOVERNO PERVENUTI AL 31 DICEMBRE 2025 (*) (art. 3, c. 1, lett. c, l. n. 20/1994)		
Atto	Ministero	Oggetto
DPR 04/04/25	MUR	D.P.R. 4 aprile 2025. (MUR) Reg.to di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca
DPR 02/04/25	MUR	D.P.R. 2 aprile 2025. (MUR) Reg.to recante modifiche al regolamento di cui d.p.c.m. 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance
D.I.10/04/25	SALUTE	D.I. 10 aprile 2025. (Salute) Reg.to recante i criteri per l'accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 9, c. 7-*bis*, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, per consentire la sperimentazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
DPR 23/04/25	DIFESA	DPR 23 aprile 2025. (Difesa) Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.p.r.15 marzo 2020, n. 90.
D.M. 19/05/25	AMBIENTE	D.M. 19 maggio 2025. (AMB.) Reg.to recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale.
D.P.C.M. 4/06/25	PCM	D.P.C.M. 4 giugno 2025. (PCM) Reg.to recante modificazioni all'Allegato A d.p.c.m. 14 aprile 2021, n. 81.
D.M. 6/06/25	MIMIT	D.M. 6 giugno 2025. (MIMIT) Reg.to concernente modifiche al decreto 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza e i controlli sulle apparecchiature radio.
D.P.R. 23/06/25	PCM	D.P.R. 23 giugno 2025. (PCM) Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.
D.P.R. 23/06/25	PCM	D.P.R. 23 giugno 2025. (PCM) Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.
DM 16/07/25	MASAF	DM 16 luglio 2025. (MASAF) Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del MASASF, a norma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
DM 17/07/25	MIMIT	D.M. 17 luglio 2025. (MIMIT) Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, adottato ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera d), del d.lgs. 48/24 installazione impianti all'interno di edifici.
DM 24/07/25	GIUSTIZIA	D.M. 24 luglio 2025. (GIUSTIZIA) Reg.to attuativo dell'art. 8 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, recante: "Regolamento concernente disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.
D.I. 04/08/25	MIT	D.I. 4 agosto 2025. Reg.to di modifica del d.m. 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'art. 45, c. 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
D.P.R. 08/08/25	ISTRUZIONE	D.P.R. 08 agosto 2025. Regolamento recante modifiche al d.p.r.24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
D.P.R. 08/08/25	ISTRUZIONE	D.P.R. 08 agosto 2025. Reg.to recante modifiche al d.p.r.22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
D.P.R. 03/09/25	MAECI	D.P.R. 3 settembre 2025. (Affari esteri) Reg.to concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al d.p.r.19 maggio 2010, n. 95.
D.P.R. 26/09/25	MAECI	D.P.R. 26 settembre 2025. (Affari esteri) Reg.to di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della l. 14 giugno 2021, n. 91.
D.P.R. 03/10/25	GIUSTIZIA	D.P.R. 3 ottobre 2025. (Giustizia) Reg.to recante modifiche al d.p.r.30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.
D.M. 17/10/25	MEF	D.M. 17 ottobre 2025. (MEF) Reg.to di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza
D.P.R. 27/10/25	PCM	D.P.R 27 ottobre 2025. Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale della carriera prefettizia.
D.M.11/11/25	GIUSTIZIA	D.M. 11 novembre 2025. (Giustizia) Reg.to recante la determinazione dei criteri e delle modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalità di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'art. 65 della l. 16 febbraio 1913, n. 89.

DETTAGLIO ATTI DI GOVERNO PERVENUTI AL 31 DICEMBRE 2025 (*) (art. 3, c. 1, lett. c, l. n. 20/1994)		
Atto	Ministero	Oggetto
D.P.R. 21/11/25	GIUSTIZIA	DPR 21 novembre 2025 (Giustizia). Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui d.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia nonché dell'organismo indipendente di valutazione, di cui d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 85 del 2009, di cui al d.p.r.7 aprile 2016, n. 87.
D.M. 10/11/25	MASAF	D.M. 10 novembre 2025 (Agric.) Reg.to recante aggiornamento dell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione.
D.P.C.M. 25/11/25	MAECI	DPCM 25 novembre 2025. (PCM) Regolamento recante modifiche d.p.c.m. 1°aprile 2008, n. 72 concernente: "Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica".
D.M. 14/11/25	MEF	D.M. 14 novembre 2025. (MEF) Reg.to recante la disciplina delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 6, c. 2 del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41
D.M. 16/11/25	MIMIT	D.M. 26 novembre 2025. (MIMIT) Reg.to recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, rubricato "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
D.M. 03/12/25	MEF	D.M. 3 dicembre 2025. (MEF) Reg.to generale dei giochi numerici
D.M. 09/12/25	MIM	D.M. 9 dicembre 2025. (MIM) Reg.to recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.
D.M. 04/12/25	PCM	D.P.R. 4 dicembre 2025. (PCM) Recepimento dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze armate.
D.M. 04/12/25	PCM	D.P.R. 4 dicembre 2025. (PCM) Recepimento dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate.
D.M. 04/12/25	PCM	D.P.R. 4 dicembre 2025. (PCM) Recepimento degli Accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
D.M. 04/12/25	PCM	D.P.R. 4 dicembre 2025. (PCM) Recepimento degli Accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
D.M. 30/12/25	GIUSTIZIA	D.M. 30 dicembre 2025. (Giustizia). Reg.to recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

LEGENDA ABBREVIAZIONI MINISTERI	
PCM	Presidenza Consiglio Ministri
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
GIUSTIZIA	Ministero della Giustizia
INTERNO	Ministero dell'Interno
DIFESA	Ministero della Difesa
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MIMIT	Ministero dello Imprese e del Made in Italy
MASAF	Ministero della Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste
TURISMO	Ministero del Turismo
MASE	Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica
MIT	Ministero delle Infrastrutture e trasporti
MIM	Ministero dell'Istruzione e del Merito
MUR	Ministero dell'Università e della ricerca
SALUTE	Ministero della Salute
CULTURA	Ministero della Cultura
LAVORO	Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
DISABILITÀ	Ministro per le Disabilità

e. *Sezione centrale di controllo contratti secretati*

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' (*)				
Atti	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12/2025	Rilievi emessi
Contratti secretati o sottoposti a speciali misure di sicurezza	165	145	20	90
Provvedimenti motivati di attribuzione delle classifiche di segretezza, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza	43	42	1	43

CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ, CORRETTEZZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE (*)		
Atti	Avviati prima del 01/01/2025	Avviati nel 2025
Contratti esaminati	151	58

ATTIVITA' DI REFERTO (*)	
N°	OGGETTO
1	Delib. n. 3/SCCS/2025 del 26 giugno 2025. Relazione resa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), ai sensi dell'art. 139, c. 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

AUDIZIONI (*)	
N°	OGGETTO
1	Audizione del Presidente della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso il COPASIR in data 30 settembre 2025.

f. *Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato*

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
1/2025/G	Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
2/2025/G	Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca
3/2025/G	Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali
4/2025/G	Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
5/2025/G	Piano per l'estensione del tempo pieno e mense
6/2025/G	Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016
7/2025/G	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici
8/2025/G	Agenzia della Cybersecurity Nazionale
9/2025/G	Isole minori collegate
10/2025/G	Parco agrisolare
11/2025/G	Efficientamento degli edifici giudiziari
12/2025/G	Rafforzamento dell'ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
13/2025/G	Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori
14/2025/G	Mobility as a service for Italy

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
15/2025/G	Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale
16/2025/G	Dati e interoperabilità
17/2025/G	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
18/2025/G	Borse di studio per l'accesso all'università
19/2025/G	Sport e inclusione sociale
20/2025/G	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo
21/2025/G	Digitalizzazione dei parchi nazionali
22/2025/G	Nuove competenze e nuovi linguaggi
23/2025/G	Verso un ospedale sicuro e sostenibile
24/2025/G	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
25/2025/G	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
26/2025/G	Idrogeno
27/2025/G	Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave
28/2025/G	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
29/2025/G	Piani urbani integrati (GENERAL PROJECT)
30/2025/G	Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
31/2025/G	Rinnovabili e batterie
32/2025/G	Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi
33/2025/G	Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale
34/2025/G	Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
35/2025/G	Sviluppo trasporto rapido di massa
36/2025/G	Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica
37/2025/G	Rafforzamento SMART GRID
38/2025/G	Elettrificazione delle banchine (cold ironing)
39/2025/G	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
40/2025/G	Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2027
41/2025/G	Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo nel 2024 - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
42/2025/G	Infrastrutture e digitalizzazione: Piano carceri
43/2025/G	Fondo per la cultura
44/2025/G	Attività di vigilanza infortunistica dell'Agenzia ispettorato del lavoro
45/2025/G	Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici
46/2025/G	Rafforzamento delle linee regionali gestite da regioni e municipalità
47/2025/G	Case della comunità e presa in carico della persona
48/2025/G	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di comunità)
49/2025/G	Strade sicure - implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
50/2025/G	Strade sicure - implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
51/2025/G	Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori
52/2025/G	Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)
53/2025/G	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
54/2025/G	Collegamenti ferroviari ad alta velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)
55/2025/G	Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie
56/2025/G	Aree interne - strutture sanitarie di prossimità territoriale

DELIBERAZIONI (*)	
N°	Oggetto
57/2025/G	Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti
58/2025/G	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
59/2025/G	Digitalizzazione del Ministero dell'interno
60/2025/G	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale (ANPR)
61/2025/G	Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei
62/2025/G	Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
63/2025/G	Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del turismo nel Fondo nazionale turismo
64/2025/G	Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
65/2025/G	Stato di attuazione degli interventi di PNRR e PNC oggetto di controllo nel I semestre 2025 dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
66/2025/G	Fondo per l'avvio delle opere indifferibili
67/2025/G	Fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria
68/2025/G	Fondo Opere - somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 - interventi sulle infrastrutture ferroviarie (cap. 7561) - Fondo Opere - somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 - interventi stradali (cap. 7698)
69/2025/G	Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione
70/2025/G	L'azione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del sistema di ripartizione e utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento e riscossione delle sanzioni comminate a seguito delle violazioni del Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
71/2025/G	Il Fondo integrativo speciale per la ricerca

MONITORAGGI (*)	
N° Report	Oggetto
1	La gestione dei magazzini del Ministero della difesa e dei Corpi di polizia
1	Rapporto annuale sulle entrate erariali finali
4	Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia e gestioni fuori bilancio connesse
1	Relazioni dei ministeri al Parlamento su attività, interventi e politiche di settore
1	Riflessi finanziari delle infrazioni al diritto europeo *ex* art. 14, c. 2, l. 24.12.2012 n. 234
8	Totale report monitoraggi - attività svolta nel 2025

g. *Sezione del controllo sugli enti*

ATTIVITÀ DI REFERTO 2025 (*)		
1	Enti controllati al 31/12/2025 (1)	302
2	Enti sui quali la sezione ha riferito (1)	303
3	Referti al Parlamento	163
4	Altre Deliberazioni (2)	14

(1) Sono stati considerati nel conteggio gli Automobile Club d'Italia; gli enti della Giunta storica e le Fondazioni liriche e gli enti Parco nazionali
(2) Di cui, 1 di Programma; 7 pareri *ex* art 5 del Tusp; 5 adempimenti al controllo; 1 modifica Regolamento interno

DETERMINAZIONI (*)	
N°	Oggetto
1/2025	Relazione Museo naz. della scienza e tecnologia Leonardo da Vinci - es. 2023
2/2025	Relazione FHT - es. 2023
3/2025	Relazione IVASS - es. 2023
4/2025	Relazione CIP - es. 2022
5/2025	Relazione LEONARDO s.p.a. - es. 2023
6/2025	Relazione CINECA - es. 2022
7/2025	Relazione ENPAV - es. 2022

DETERMINAZIONI (*)	
N°	Oggetto
8/2025	Relazione Istituto della enciclopedia italiana fondata da G. Treccani - es. 2023
9/2025	Relazione CNPADC - es. 2023
10/2025	Relazione EUTALIA s.r.l. - es. 2022
11/2025	Relazione AMCO - es. 2023
12/2025	Relazione ENIT - Agenzia nazionale del turismo - es. 2023
13/2025	Relazione Enti Parco nazionali (n. 23) - es. 2023
14/2025	Relazione IIT - es. 2023
15/2025	Modalità adempimenti al controllo - Fondaz. Automotive
16/2025	Programma delle attività della Sezione 2025
17/2025	Relazione ENEL s.p.a. - es. 2023
18/2025	Relazione EPPI - es. 2022
19/2025	Relazione CAI - es. 2022
20/2025	Relazione INAPP - es. 2022
21/2025	Modalità adempimenti al controllo - Fondazione CHIPS
22/2025	Relazione Difesa Servizi s.p.a. - es. 2022
23/2025	Relazione Giubileo 2025 s.p.a. - es. 2023
24/2025	Relazione CDDPP s.p.a. - es. 2023
25/2025	Relazione Opera naz. VV.FF. - es. 2022
26/2025	Relazione Area Science Park - es. 2023
27/2025	Relazione Fondazione Festival Due Mondi - es. 2022
28/2025	Relazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - es. 2022
29/2025	Relazione Consorzi Ticino, Oglio e Adda - es. 2023
30/2025	Relazione Consorzio Parco geominerario della Sardegna - es. 2023
31/2025	Relazione ENPAP - es. 2022
32/2025	Relazione Ente nazionale risi - es. 2023
33/2025	Relazione Fondo MEF - es. 2022
34/2025	Relazione CIRA S.c.p.a. - es. 2022
35/2025	PARERE - ENAC - Partecipazione alla Società GAP s.p.a.
36/2025	Relazione SOGEI - es. 2022
37/2025	Relazione AGEA - es. 2022
38/2025	Relazione ENPAM - es. 2022
39/2025	Relazione Poste italiane s.p.a. - es. 2023
40/2025	PARERE - AdSP Mar Adriatico orientale - Costituzione della società mista "PCS NEWCO s.r.l."
41/2025	Relazione AdSP dello STRETTO - es. 2022
42/2025	Relazione AdSP Mar Adriatico centrale - es. 2022
43/2025	Relazione INAF - es. 2023
44/2025	Relazione ENS A.T.P. - es. 2022
45/2025	Relazione Accademia dei Lincei - es. 2023
46/2025	Modalità di adempimento al controllo - Fondazione Biotecnopolo di Siena
47/2025	PARERE - AdSP Mar di Sardegna - Proroga della società "KARALIS - Agenzia per il lavoro dei
48/2025	Relazione Infrastrutture Milano-Cortina 2020/2026 - es. 2023
49/2025	Relazione SIMEST s.p.a. - es. 2023
50/2025	Relazione AGENAS - es. 2023
51/2025	Relazione PAGOPA s.p.a. - es. 2023
52/2025	PARERE - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) - Costituzione
53/2025	Relazione INFN - es. 2023
54/2025	Relazione IFO - es. 2022
55/2025	Relazione SACE s.p.a. - es. 2023
56/2025	Relazione ENPAPI - es. 2022
57/2025	Relazione ENPAF - es. 2023
58/2025	Relazione Inps - es. 2023
59/2025	Relazione CSEA - es. 2023
60/2025	Relazione ENPAIA - es. 2023
61/2025	Relazione AdSP Mar Adriatico centro-sett. - es. 2022
62/2025	Relazione Autorità bacino fiume Po - es. 2023
63/2025	Relazione Autorità bacino Alpi orientali - es. 2023
64/2025	Relazione Autorità bacino Appennino centrale - es. 2023
65/2025	Relazione Autorità bacino Appennino settentrionale - es. 2023

DETERMINAZIONI (*)	
N°	Oggetto
66/2025	Relazione Fond. CISAM - es. 2023
67/2025	Relazione ISTAT - es. 2023
68/2025	Relazione INRIM - es. 2023
69/2025	Relazione Museo storico della fisica E. Fermi - es. 2023
70/2025	Relazione Inail - es. 2023
71/2025	Relazione UNIONCAMERE - es. 2023
72/2025	Relazione ENPAB - es. 2023
73/2025	Relazione RFI s.p.a. - es. 2022
74/2025	Relazione InvImIt SGR s.p.a. - es. 2023
75/2025	Relazione AdSP Mar Tirreno c/s - es. 2023
76/2025	Relazione ENPAP - es. 2023
77/2025	Relazione ENPACL - es. 2024
78/2025	Relazione INDIRE - ES. 2022
79/2025	Relazione CNR - es. 2023
80/2025	Relazione Fond. La Quadriennale di Roma - es. 2022
81/2025	Relazione ENAC - es. 2023
82/2025	Relazione ENAV s.p.a. - es. 2023
83/2025	Relazione ENPAM - es. 2023
84/2025	Relazione CNPR - es. 2023
85/2025	Relazione ISS - es. 2023
86/2025	Relazione ASI - es. 2023
87/2025	Relazione SIOI - es. 2023
88/2025	Relazione Fond. Biotecnopolo di Siena - es. 2023
89/2025	Relazione EPAP - es. 2023
90/2025	Relazione INARCASSA - es. 2023
91/2025	Relazione ANPAL Servizi SpA - es. 2023
92/2025	Relazione Cassa previdenza FF.AA. - es. 2023
93/2025	Relazione INPGI - es. 2023
94/2025	Relazione CIPAG - es. 2023
95/2025	Relazione ENPAV - es. 2023
96/2025	Relazione ISPRA - es. 2023
97/2025	Relazione Giunta Storica nazionale e degli istituti della rete - es. 2023
98/2025	Relazione FASC - es. 2023
99/2025	Relazione Triennale di Milano - es. 2023
100/2025	Relazione RAI s.p.a. - es. 2023
101/2025	Relazione ENI s.p.a. - es. 2023
102/2025	Relazione ENIT - Agenzia nazionale del turismo - es. 1 gennaio/ 5 marzo 2024
103/2025	Relazione OGS - es. 2023
104/2025	Relazione INdAM - es. 2023
105/2025	Relazione Ente nazionale per il microcredito - ess. 2022-2023
106/2025	Relazione Autorità bacino Appennino meridionale - es. 2023
107/2025	Relazione AdSP Mare di Sicilia orientale - es. 2022
108/2025	Relazione AdSP Mare di Sicilia occidentale - es. 2022
109/2025	Relazione SPORT e SALUTE s.p.a. - es. 2023
110/2025	Relazione CONI - es. 2023
111/2025	PARERE - CNR - Partecipazione alla costituzione della società s.r.l. denominata “I-MATT s.r.l.”
112/2025	PARERE - ISS - Acquisizione partecipazione societaria nel consorzio CNCCS s.c.a.r.l.(Collezione
113/2025	Relazione FORMEZ PA - es. 2023
114/2025	Relazione Istituto nazionale Ferruccio PARRI - es. 2023
115/2025	Relazione ENEL s.p.a. - es. 2024
116/2025	Relazione AdSP Mar Sardegna - es. 2023
117/2025	Relazione Agenzia delle entrate - Riscossione - es. 2023
118/2025	Relazione Istituto nazionale di studi romani - es. 2023
119/2025	Relazione LILT - es. 2023
120/2025	Relazione INGV - es. 2023
121/2025	Relazione Fondazione MAXXI - es. 2023
122/2025	Relazione Fondazione Ordine Mauriziano - es. 2023
123/2025	Relazione FS s.p.a. - es. 2023

DETERMINAZIONI (*)	
N°	Oggetto
124/2025	Relazione ISMEA - es. 2023
125/2025	Relazione SIAE - es. 2023
126/2025	Modalità di adempimenti al controllo - Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
127/2025	Modalità di adempimento al controllo - Autostrade dello Stato s.p.a.
128/2025	Relazione SVI.MEZ - es. 2024
129/2025	Relazione Fondazioni lirico - sinfoniche (n.14) - es. 2022
130/2025	Relazione CINECA - es. 2023
131/2025	Relazione ITA Airways s.p.a. - es. 2023
132/2025	Relazione CIRA s.c.p.a. - es. 2023
133/2025	Relazione INDA - es. 2023
134/2025	Relazione CIRM - es. 2023
135/2025	Relazione Opera naz. assist. personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - es. 2023
136/2025	Relazione EPPI - es. 2023
137/2025	Relazione SOGESID s.p.a. - es. 2023
138/2025	Relazione Cassa nazionale del notariato - es. 2023
139/2025	Relazione IIT - es. 2024
140/2025	Relazione Fondaz. Centro sperimentale di cinematografia - es. 2023
141/2025	Relazione FAPPS - es. 2023
142/2025	Relazione ANAS s.p.a. - es. 2024
143/2025	Relazione AdSP Mar Ionio - es. 2023
144/2025	Relazione ENPAPI - es. 2023
145/2025	Relazione INVITALIA - es. 2023
146/2025	Relazione ICE - es. 2023
147/2025	Relazione ANVUR - es. 2023
148/2025	Relazione AdSP Mar Ligure occidentale - es. 2023
149/2025	Relazione SOSE s.p.a. - es. 2023 (bilancio intermedio 30/06/2023)
150/2025	Relazione EUR s.p.a. - es. 2023
151/2025	Relazione FINTECNA s.p.a. - es. 2023
152/2025	PARERE - ENAC - Acquisizione partecipazione alla società GAP s.p.a.
153/2025	Relazione MEFOP s.p.a. - es. 2023
154/2025	Relazione AdSP Mar Adriatico settentrionale - es. 2023
155/2025	Relazione ENS A.P.S. - es. 2023
156/2025	Relazione EUTALIA s.r.l. - es. 2023
157/2025	Relazione CAI - es. 2023
158/2025	Relazione FAF - es. 2023
159/2025	Relazione IPZS S,p,A. - es. 2023
160/2025	Relazione Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 14) - es. 2023
161/2025	Relazione Agenzia del Demanio - es. 2023
162/2025	Relazione CONSAP - es. 2023
163/2025	Relazione Arexpo (ora Principia s.p.a.) - es. 2023
164/2025	Relazione CIP - es. 2023
165/2025	Relazione Cinecittà s.p.a. - es. 2023
166/2025	Relazione ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI s.p.a. - es. 2023
167/2025	Relazione ENEA - es. 2023
168/2025	Relazione CONSIP s.p.a. - es. 2023
169/2025	Relazione ONAOSI - es. 2023
170/2025	Relazione ACI e ACI Federati (n.98) - es. 2023
171/2025	Relazione SO.G.I.N. - es. 2023
172/2025	Relazione Acquedotto pugliese s.p.a. - es. 2023
173/2025	Relazione AdSP Mar Tirreno centrale - es. 2023
174/2025	Relazione AdSP Mar Tirreno centro-settentrionale - es. 2024
175/2025	Relazione RFI - es. 2023
176/2025	Relazione AdSP Mar Adriatico centrale - es. 2023
177/2025	Modifiche al Regolamento interno determinazione Sezione Enti n.10/1990 come modificata da

h. *Sezione delle autonomie*

REFERTI AL PARLAMENTO (*)	
N°	Oggetto
SEZAUT/1/25/FRG	Relazione sui controlli interni degli enti locali -Il sistema dei controlli interni degli enti locali esercizi 2021-2023
SEZAUT/4/25/FRG	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli enti territoriali - aggiornamento dell'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e dell'avanzamento procedurale al 30 giugno 2024
SEZAUT/11/25/FRG	Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2023
SEZAUT/14/25/FRG	Relazione sulla Gestione Finanziaria degli Enti Locali esercizi 2022-2024
SEZAUT/15/25/FRG	Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni/Province Autonome - esercizi 2021-2024
SEZAUT/18/25/FRG	Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali - esercizi 2019-2024
SEZAUT/21/25/FRG	Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali - esercizi 2023-2024
SEZAUT/22/25/FRG	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli enti territoriali - Avanzamento al 28 agosto 2025

COORDINAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO (*)	
N°	Oggetto
SEZAUT/2/25/INPR	Programma delle attività per l'anno 2025 - regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, art. 5, c. 2
SEZAUT/5/25/INPR	Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2025-2027 (art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, c. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213
SEZAUT/6/25/INPR	Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2024 (art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, c. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213
SEZAUT/7/25/INPR	Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2025-2027, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della l. 23 dicembre 2005 n. 266
SEZAUT/8/25/INPR	Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della l. 23 dicembre 2005 n. 266
SEZAUT/10/25/INPR	Linee di orientamento sulle Parifiche dei rendiconti generali delle Regioni/Province Autonome
SEZAUT/12/25/INPR	Linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2024, cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 170, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, c. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 2012, n. 213.

QUESTIONI DI MASSIMA (*)	
N°	Oggetto
SEZAUT/3/25/QMIG	Perdurante applicabilità ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali della riduzione del 10% disposta dal c. 54 dell'art. 1 della l. n. 266/2005
SEZAUT/9/25/QMIG	Limiti alla spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale
SEZAUT/13/25/QMIG	Trattamento contabile delle componenti perequative tari da riversare a cassa servizi energetici e ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare
SEZAUT/16/25/QMIG	Versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori locali che svolgano attività autonoma in costanza di mandato
SEZAUT/17/25/QMIG	Calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, di cui all'art. 4, c. 2, d.lgs. n. 149/2011, in caso di rinvio delle elezioni dei consigli comunali
SEZAUT/19/25/QMIG	Ambito applicativo dell'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023
SEZAUT/20/25/QMIG	Rispetto dei limiti di cui all'art. 1, c. 863, l. n. 145/2018 e possibilità di svincolo del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC)
SEZAUT/23/25/QMIG	Inapplicabilità dell'art. 52, c. 1-*ter*, del d.l. n. 73/2021 al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* Tuel

AUDIZIONI (*)	
Data	Oggetto
19 marzo 2025	Tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

i. *Sezioni riunite in sede consultiva*

DELIBERAZIONI (*)	
Parere	Oggetto
1/2025/CONS	Schema di d.p.r. recante modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui al d.p.r.20 aprile 1994, n. 367 e Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina delle modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria, adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3 della l. 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione degli articoli 55, cc. 1 e 2, 67 e 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'art. 5, c. 3-*bis* della l. 28 marzo 1991, n. 104, come novellati dal d.l. n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni dalla l. n. 122 del 2022
2/2025/CONS	Schema di d.lgs. concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al d.p.r.26 luglio 1976, n. 752, modifica al d.p.r.15 luglio 1988, n. 305 e modifica al d.p.r.15 luglio 1988 n.574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella provincia di Bolzano
3/2025/CONS	Schema contenente modificazioni al d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste per l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti
4/2025/CONS	Schema di disegno di legge S. 1457 recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025
5/2025/CONS	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente il "Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria"
6/2025/CONS	Schema di d.lgs. recante modifiche del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi"

j. *Sezioni riunite in sede deliberante*

DELIBERAZIONI (*)	
Parere	Oggetto
1/2025/DEL	Modifiche al "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti" adottato con delib. delle SSRR n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e ss.mm.ii

k. *Collegio per il controllo concomitante*

DELIBERAZIONI (*)	
N.	Oggetto
1/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane
2/2025/CCC	Progetto: Itinerario E78 – Trasversale Toscana-Umbria-Marche
3/2025/CCC	Piano Sviluppo e Coesione Ministero della cultura 2014-2020.
4/2025/CCC	Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2025.
5/2025/CCC	Programma nazionale dello Strumento per il controllo delle frontiere e dei visti (BMVI).
6/2025/CCC	Piano Strategico Zes unica.
7/2025/CCC	Fondo unico nazionale per il turismo, art. 1, cc. 366-372, l. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge
8/2025/CCC	Piano Sviluppo e Coesione Ministero della cultura 2014-2020.
9/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane
10/2025/CCC	Relazione annuale 2024.
11/2025/CCC	Programma nazionale equità nella salute
12/2025/CCC	Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripristino e tutela della risorsa
13/2025/CCC	Fondo per il contrasto al consumo del suolo
14/2025/CCC	Fondo nazionale per l'efficienza energetica - FNEE.
15/2025/CCC	Intervento Garanzia Archimede
16/2025/CCC	Programma di riqualificazione energetica della Pubblica amministrazione Centrale (PREPAC).
17/2025/CCC	Caserme verdi
18/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane

DELIBERAZIONI (*)	
N.	Oggetto
19/2025/CCC	Programma Nazionale inclusione e lotta alla povertà.
20/2025/CCC	Intervento Giochi del Mediterraneo 2026.
21/2025/CCC	Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali.
22/2025/CCC	Piano nazionale giovani, donne e lavoro.
23/2025/CCC	Piano strategico Zes unica.
24/2025/CCC	Nuovo tunnel Colle di Tenda
25/2025/CCC	Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
26/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane
27/2025/CCC	Fondo nazionale per l'efficienza energetica - FNEE.
28/2025/CCC	Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027
29/2025/CCC	Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.
30/2025/CCC	Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030.
31/2025/CCC	Investimento Alta Velocità e Alta Capacità della linea ferroviaria adriatica.
32/2025/CCC	Giubileo della Chiesa cattolica 2025
33/2025/CCC	Programma nazionale equità nella salute
34/2025/CCC	Realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica di Carini.
35/2025/CCC	Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della SS 514 di
36/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane
37/2025/CCC	Fondo per il contrasto al consumo del suolo
38/2025/CCC	Fondo unico nazionale per il turismo, art. 1, cc. 366-372, l. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge
39/2025/CCC	Programma Nazionale inclusione e lotta alla povertà.
40/2025/CCC	Piano Sviluppo e Coesione Ministero della cultura 2014-2020.
41/2025/CCC	Giubileo della Chiesa cattolica 2025
42/2025/CCC	Fondo Nazionale per il Made in Italy
43/2025/CCC	Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027
44/2025/CCC	Programma Ricerca sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027.
45/2025/CCC	Fondo unico nazionale per il turismo, art. 1, cc. 366-372, l. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge
46/2025/CCC	Contratti di Sviluppo, a esclusione del turismo
47/2025/CCC	Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi
48/2025/CCC	Resto al sud 2.0
49/2025/CCC	Programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie
50/2025/CCC	Metropolitane nelle grandi aree urbane
51/2025/CCC	Fondo Unico inclusione delle persone con disabilità
52/2025/CCC	Fondo per il contrasto al consumo del suolo
53/2025/CCC	Intervento Garanzia Archimede
54/2025/CCC	Investimento Parco della Giustizia di Bari.
55/2025/CCC	Programma nazionale equità nella salute
56/2025/CCC	Piano nazionale degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del sistema idrico (PNIISSI)
57/2025/CCC	Caserme verdi
58/2025/CCC	Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della SS 514 di
59/2025/CCC	Programma mitigazione strutturale vulnerabilità sismica degli edifici
60/2025/CCC	Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030.
61/2025/CCC	Nuovo tunnel Colle di Tenda
62/2025/CCC	Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali.
63/2025/CCC	Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
64/2025/CCC	Programma di riqualificazione energetica della Pubblica amministrazione Centrale (PREPAC).
65/2025/CCC	Realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica di Carini.
66/2025/CCC	Fondo per il contrasto al consumo del suolo
67/2025/CCC	Fondo nazionale per l'efficienza energetica - FNEE.
68/2025/CCC	Programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie
69/2025/CCC	Intervento Giochi del Mediterraneo 2026.
70/2025/CCC	Intervento Giochi del Mediterraneo 2026.
71/2025/CCC	Banda ultralarga nelle aree bianche
72/2025/CCC	Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi
73/2025/CCC	Mission Innovation

l. *Sezioni regionali di controllo - Attività collegiale*

TIPOLOGIA E OGGETTO DELLA DECISIONE (*)		Quantità
1	Decisione di parifica (art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012)	18
2	Deliberazioni sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della regione (art. 1, c. 3, e 4, del d.l. n. 174/2012)	13
3	Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, c. 2, del d.l. n. 174/2012)	24
4	Deliberazioni sul sistema dei controlli interni della regione (art. 1, c. 6, del d.l. n. 174/2012)	8
5	Deliberazioni sui rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, cc. 10 e ss, del d.l. n. 174/2012)	258
6	Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, c. 3 del d.l. n. 174/2012)	88
7	Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-*bis* Tuel)	1.413
8	Deliberazioni sugli enti locali *ex* art. 148 del Tuel	194
9	Deliberazioni *ex* art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011	29
10	Deliberazioni *ex* artt. 243-*bis* e ss. del Tuel	159
11	Pareri (art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003) (Incluse dichiarazioni di inammissibilità)	285
12	Delibere sugli atti di costituzione societaria o acquisto di partecipazioni (art. 5, cc. 3 e 4, Tusp)	473
13	Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	99
14	Certificazione contratti collettivi (personale delle regioni a statuto speciale e accordi aziendali Fondazioni lirico sinfoniche)	253
15	Deliberazioni di controllo sulla gestione	59
16	Altre deliberazioni	665
	Totale	**4.038**

m. *Sezioni regionali di controllo - Giudizi di Parifica*

GIUDIZI DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI GENERALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME (*)			
Sezione	Decisione n.	Esercizio	Descrizione
SARDEGNA	SSRRSA/1/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Sardegna
TRENTINO ALTO ADIGE SUDTIROL	SSRRTN/4/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto del Trentino-Alto Adige/Sudtirol
SICILIA	35/2025/GEST 208/2025/GEST 215/2025/GEST 247/2025/GEST	2022 2023	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana (*iter* di parifica ancora in corso di elaborazione con relazioni sul giudizio di parifica depositate presso le SSRR ma non ancora approvate. Sono indicate le delibere, approvate dalla Sezione di controllo, di verifica del rendiconto)
FRIULI-VENEZIA GIULIA	SRCFVG/65/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto del Friuli-Venezia Giulia

GIUDIZI DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI GENERALI DELLE REGIONI (*)			
sezione	Decisione n.	Esercizio	Descrizione
ABRUZZO	SRCABR/133/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo
BASILICATA	SRCBAS/142/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Basilicata
CALABRIA	SRCCAL/185/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria
CAMPANIA	SRCCAM/242/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania)
EMILIA-ROMAGNA	SRCERO/77/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna
LAZIO	SRCLAZ/87/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Lazio
LIGURIA	SRCLIG/73/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria
LOMBARDIA	SRCLOM/230/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Lombardia
MARCHE	SRCMAR/131/2025/PARI	2023	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Marche
MOLISE	SRCMOL/1/2026/PARI	2022 2023	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise (assunta nell'udienza del 17/12/2025)
PIEMONTE	SRCPIE/102/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte
PUGLIA	SRCPUG/116/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia
TOSCANA	SRCTOS/139/2024/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana
UMBRIA	SRCUMB/169/2025/PAR	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria
VENETO	SRCVEN/111/2025/PARI	2024	Decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto

n. *Sezioni regionali di controllo - Controllo di legittimità*

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' (*) (1) - Controllo Successivo -			
Pendenti al 01/01/2025	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12/2025
67	514	505	76

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' (*) (1) - Controllo Preventivo -			
Pendenti al 01/01/2025	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12/2025
525	9.267	9.588	204

(1) Il dettaglio delle singole Sezioni sarà pubblicato, a cura delle medesime, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, presso la rispettiva sede regionale

o. *Sezioni regionali di controllo - Attività consultiva*

ATTIVITÀ CONSULTIVA PARERI CON QUESITI AMMISSIBILI 2025 (*)	
Area Geografica	Percentuali
Centro	11,7%
Nord	47,6%
Sud isole	40,7%
Totale	100%

ATTIVITÀ CONSULTIVA: AMBITI TEMATICI DEI QUESITI AMMISSIBILI 2025 (*)	
Aree tematiche della contabilità pubblica	Percentuali
Costo del personale	29,7%
Altro	11,7%
Partecipazioni in società	7,6%
Indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori comunali	4,1%
Gestione delle spese	4,1%
Debiti fuori bilancio	4,1%
Entrate	4,1%
Spese amministrative e di altra natura	3,4%
Dissesto	2,8%
Affari economici e finanziari	2,8%
Atti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare	2,1%
Gestione bilancio	2,1%
Patrimonio comunale	2,1%
Esternalizzazione dei servizi	2,1%
Contratti	2,1%
Atti di programmazione comportanti spese	1,4%
Avanzo di amministrazione	1,4%
Relazione di fine mandato	1,4%
Bilancio d'esercizio	1,4%
Vincolo di destinazione delle risorse	1,4%
Incarichi di studio o ricerca e di consulenza	1,4%
Equilibri di bilancio	1,4%
Espropriazioni illegittime e insorgenza dei relativi oneri dell'ente locale	0,7%
Impegni	0,7%
Anticipazioni di cassa	0,7%
Attendibilità di sistemi e scritture contabili	0,7%
Copertura economica	0,7%
Concessione di contributi da parte del comune	0,7%
Pareri	0,7%
Pensioni	0,7%
Totale	**100%**

3. DOTAZIONI ORGANICHE

a. *Personale di magistratura*

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AL 01/01/2026				
Funzione	Area di Competenza	Organico	Presenti [1]	Posti Vacanti
PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI		1	1	0
PRESIDENTE AGGIUNTO		1	1	0
PROCURATORE GENERALE		1	1	0
PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO		1	1	0
CONTROLLO	Sezioni Regionali	172	146	26
	Sezioni Centrali	117	89	28
GIURISDIZIONE	Sezioni Regionali	142	105	37
	Sezioni Centrali	29	30	-1
PROCURA	Procure Regionali	147	118	29
	Procura Generale [2]	17	13	4
TOTALE PARZIALE	Direzionali/Apicali	4	4	0
	Uffici Regionali	461	369	92
	Uffici Centrali	163	132	31
	Fuori Ruolo Istituzionale	6	5[3]	1
	Posti in organico da Presidente vacanti	2	0	2
	Totale	**636**	**510**	**126**

[1] *Si evidenzia che alla data di riferimento risultano 15 magistrati in Fuori Ruolo Extra-Istituzionale*
[2] *Sono incluse le unità assegnate presso la Procura Generale Sicilia*
[3] *N° 2 assegnazioni in Fuori Ruolo Istituzionale sono coperte da magistrati in pensione che manterranno il posto fino alla scadenza dalle funzioni*

b. *Personale amministrativo*

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E COMANDATO AL 01/01/2026[1]								
Posizione economica	Uffici di controllo		Procure Generali	Procure Regionali	Sezioni Giurisdizionali		Amm.ne attiva e altro	Totale
	Centrali	Regionali			Centrali	Regionali		
Dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0	4	4
Dirigenti II fascia	8	1	1	1	1	1	42	55
Totale dirigenti	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**46**	**59**
Personale "Area Funzionari"	211	376	30	185	49	205	337	1.393
Personale "Area Assistenti"	69	98	11	114	26	123	241	682
Personale "Area Operatori"	1	3	0	0	0	0	11	16
Totale Aree	**281**	**477**	**41**	**299**	**75**	**329**	**589**	**2.091**
Totale	**290**	**478**	**42**	**300**	**76**	**330**	**634**	**2.150**

[1] *Nella tabella è incluso tutto il personale in servizio presso la Corte dei conti di ruolo e in posizione di comando in. Sono esclusi tutti i dipendenti di ruolo in posizione di comando out e tutto il personale in posizione di distacco in.*

CORTE DEI CONTI - UFFICIO GRAFICA E RIPRODUZIONE - ROMA